

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 31 del 3.8.2022

Supplemento n. 124

mercoledì, 3 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 25 luglio 2022, n. 868

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett.a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06, installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR), proposto da COLACEM SpA .Provvedimento conclusivo. *pag. 3*

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14845
certificato il 26-07-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW e relative opere elettriche di connessione, sito in Località Contrada Lastroni, nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), proposto da EWT Italia Development S.r.l. Provvedimento conclusivo. *" 182*

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14855
certificato il 26-07-2022

Revoca del decreto dirigenziale n. 14524 del 20.07.2022 avente ad oggetto: "L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del "Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L. 228/2012, art. 1 c. 548; O.C.D. n. 5/2013. Intervento codice 2012EGR0245" nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud.-Provvedimento conclusivo *" 194*

DECRETO 26 luglio 2022, n. 14877
certificato il 26-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di un nuovo impianto di messa

in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, posto in Via della Fossetta 27, Comune di Altopascio (LU). Proponente: Ascit Servizi Ambientali S.p.a. Provvedimento conclusivo. *" 197*

DECRETO 26 luglio 2022, n. 14888
certificato il 26-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo alla modifica sostanziale alle esistenti opere di difesa idraulica del Fosso dei Pozzoni, in loc. Soda, Comune di Monte Argentario (GR). Proponente: MEMI S.r.l. Provvedimento conclusivo. *" 222*

DECRETO 27 luglio 2022, n. 15001
certificato il 27-07-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del "Progetto di-realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L. 228/2012, art. 1 c. 548; O.C.D. n. 5/2013. Intervento codice 2012EGR0245" nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo. *" 236*

DECRETO 27 luglio 2022, n. 15057
certificato il 28-07-2022

Art. 19 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto esistente di gestione e recupero di materiali inerti non pericolosi, con modifiche, sito in via della Fraga Frazione Marlia nel Comune di Capannori (LU). Proponente: partita IVA n. 00146220462. Provvedimento conclusivo. *" 244*

DECRETO 28 luglio 2022, n. 15111
certificato il 28-07-2022

Fase preliminare al PAUR ex D.Lgs. 152/2006, articolo 26 bis, "Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Santa Rosa" sul Fiume Arno", nel Comune di Firenze. Proponente: Silextech S.r.l. Provvedimento conclusivo. *" 266*

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 luglio 2022, n. 868

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R.

10/2010 art. 73-bis. Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett.a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06, installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR), proposto da COLACEM SpA .Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 40/2009- "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

PREMESSO che COLACEM SpA - con sede legale in Gubbio (PG) Via della Vittorina n.60, C.F. e P.IVA 01157050541 - (di seguito Proponente) ha depositato in data 20.10.2020 (al protocollo regionale n. 359277) l'istanza per l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010 presso il Settore "Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica" (di seguito Settore VIA) in relazione al progetto "*di modifica sostanziale dell'attività individuate ai punti 3.1 lett. a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06*" ubicato nel Comune di Castel Focognano (AR), corredata degli elaborati progettuali ed ambientali;

DATO ATTO che il progetto prevede l'adeguamento impiantistico al sistema di alimentazione del combustibile (realizzazione di una nuova linea al calcinatore e raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto), per l'aggiornamento delle modalità di gestione del CSS-rifiuto (EER 191210) con l'introduzione anche del CSS-combustibile (End of Waste – DM 20.03.2013) da impiegare per la produzione di energia termica nel forno di cottura del clinker. Il combustibile impiegato, in una delle due possibili tipologie, sarà incrementato annualmente da 35.000 a 70.000 tonnellate, in sostituzione del coke da petrolio.

VERIFICATO che

l'attività esistente di produzione del clinker ricade al punto 3) lettera p) dell'allegato IV Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 (impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA) ma il progetto, in virtù del superamento delle soglie previste alla lettera n), rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e, come tale, è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;

nell'ambito del procedimento di PAUR, il proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di VIA, il rilascio dell'A.I.A che, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti ed agli scarichi;

l'istanza è stata presentata anche ai sensi dell'art. 43, comma 6 della LR. 10/2010 (VIA postuma), ai fini del riesame per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) di cui all'Atto SUAP n. 19/2018 rilasciato sulla base del D.D. della Regione Toscana n. 1705 del 13.02.2018;

nel corso del procedimento è emersa, inoltre, la necessità di ricomprendere nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, anche il rilascio di:

- Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016 per la presenza nel sito del corso d'acqua codice AV7188 appartenente al reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 totalmente tombato;

- Valutazione del progetto ai sensi art. 3 DPR 151/2011 (poi ricompreso nell'AIA);

L'area di progetto ricade integralmente nel territorio del Comune di Castel Focognano, interessato a livello di impatti;

in data 16.10.2020 il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti per un totale di € 7287,22 (settemiladuecentoottantasette/22), come da nota di accertamento n.20815 del 19.11.2020;

il Settore VIA ha comunicato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza e, svolta la verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, conclusasi positivamente a seguito del deposito da parte del proponente delle integrazioni a completamento formale, il procedimento è stato avviato in data 07.01.2021, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ha formulato al Proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimenti;

il Proponente, dopo richiesta di sospensione di 180 giorni, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta; pertanto, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni;

in esito alla due fasi di consultazione, sono pervenute n.2 osservazioni da parte del pubblico, in merito alle quali il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni; dette osservazioni e relative controdeduzioni sono state esaminate in sede di Conferenza dei Servizi ;

il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente e, in data 04/10/2021, ha indetto la Conferenza dei Servizi provvedendo poi alle relative convocazioni per il regolare svolgimento dei lavori. Nel corso del procedimento il proponente ha presentato ulteriori integrazioni volontarie e chiarimenti ai fini dei lavori della Conferenza;

tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza dei Servizi ha svolto i propri lavori nelle riunioni del 25.11.2021 e in quella conclusiva del 27.06.2022, come risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti; viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il verbale conclusivo della seduta del 27.06.2022 (Allegato 1);

RICHIAMATO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 27.06.2022 riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di:

- pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di adeguamento del sistema di alimentazione del combustibile CSS-rifiuto (EER 191210) (possibile alternativo impiego di CSS-combustibile End of Waste -DM 20.03.2013 e raddoppio della quantità totale utilizzabile) della linea di cottura del clinker;

- rilascio delle Autorizzazioni ivi indicate, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni nello stesso riportate;

PRESO ATTO che, come risulta dai verbali delle riunioni della Conferenza, il progetto prevede l'impiego del CSS nei processi di produzione del cemento per la generazione di energia termica, considerata una delle Best Available Technique in quanto, da un punto di vista della sostenibilità Ambientale, contribuisce a fornire una soluzione alla gestione dei rifiuti da consumo (evitandone lo smaltimento), consente un risparmio delle risorse naturali e concorre alla riduzione delle emissioni di CO₂; inoltre, sotto il profilo economico, aumenta la competitività aziendale

L'azienda USL tuttavia ha evidenziato che l'incenerimento di CSS in impianti progettati con altre finalità, come i cementifici, possa comportare delle criticità emissive soprattutto su alcuni gruppi di contaminanti

capace di generare effetti negativi sulla salute umana e, pertanto, l'analisi degli impatti ha avuto come priorità la valutazione dei limiti emissivi sulla componente ambientali atmosfera e salute umana. Nel corso del procedimento, i vari aspetti a dette componenti connessi sono stati oggetto di approfondimenti e confronti tra il proponente e gli enti competenti in materia con l'obiettivo, per quanto tecnicamente possibile, della riduzione dei valori limiti emissivi per le specifiche classi d'inquinanti coinvolte, in modo da attestarsi su valori di riferimento minimi anche in relazione alle nuove evidenze scientifiche e con l'introduzione di presidi ambientali atti a garantirne il rispetto. Sull'accettabilità dei limiti definiti in esito al procedimento si sono espresse favorevolmente sia ARPAT che l'Azienda USL. L'intervento è stato valutato compatibile anche per le restanti componenti ambientali ed è stata verificata la sua coerenza con i piani e i programmi territoriali e settoriali.

L'AIA recepisce altresì specifiche prescrizioni riferite ad aspetti gestionali sulla componente, atmosfera, risorsa idrica e gestione rifiuti (nello specifico deposito CSS), sul clima acustico (nello specifico quello da traffico indotto) e sulle radiazioni ionizzanti.

PRESO ATTO altresì che le osservazioni pervenute da parte del pubblico che hanno espresso contrarietà al progetto riguardano principalmente le criticità connesse al raddoppio delle quantità di CSS (rifiuto e combustibile) da utilizzare nei forni di combustione, quali il possibile peggioramento qualitativo delle emissioni con ricadute sulla salute pubblica, l'incremento del traffico indotto e connesse implicazioni oltre che il tema della dequalificazione del territorio a vocazione agro turistico;

CONSIDERATO che, come risulta dai verbali delle riunioni, la Conferenza dei Servizi ha adeguatamente trattato le suddette osservazioni, prendendo in esame anche le controdeduzioni del proponente ed esprimendo le proprie considerazioni in merito;

VERIFICATO che, in esito all'attività istruttoria svolta e come sopra descritta incluso il bilanciamento degli interessi fra i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera e gli impatti che da esso derivano, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche condizioni ambientali recepite nel quadro prescrittivo AIA, sono idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame e l'esercizio della relativa attività con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e in considerazione degli interessi prevalenti tenuti in considerazione;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di individuare una durata della pronuncia di VIA pari a anni cinque, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente da inviare prima della scadenza della validità, in considerazione delle caratteristiche del progetto e del cronoprogramma presentato dal proponente;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 27.06.2022 così come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al "*Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett. a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06*", installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR) proponente COLACEM SpA - sede legale in Gubbio (PG) Via della Vittorina n.60, C.F. e P.IVA 01157050541- per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 27.06.2022 allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

2) di stabilire, per le motivazioni riportate nel suddetto verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 27.06.2022 la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale di anni 5 (cinque) a far data

dalla pubblicazione del presente atto sul BURT, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato con il presente provvedimento;

3) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al verbale conclusivo del 27.06.2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) nell'ambito della quale, in relazione alla realizzazione del progetto di cui trattasi e al suo esercizio, sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi/autorizzazioni dai soggetti competenti:

Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA ai sensi dell'art. 29-quater e segg. del Dlgs. 152/06 (ALLEGATO B al verbale all.1) e relativa Istruttoria Conclusiva Rilascio A.I.A. (ALLEGATO B1 al verbale all.1) e Allegato Tecnico del Decreto R.T. n. 1705 del 13.02.2018 (ALLEGATO B2 al verbale all.1). L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'allegato IX alla parte II del Dlgs. 152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 Dlgs. 152/06;
- Autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della parte IV del Dlgs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- Nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per la valutazione del progetto ai sensi art. 3 DPR 151/2011;
- approvazione del progetto presentato composto dagli elaborati riportati in elenco allegato (ALLEGATO A al verbale all.1).

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione;

Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione. (ALLEGATO C al verbale all.1);

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 3), sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia;

5) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente COLACEM;

6) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

7) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 27.06.2022

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis *Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett.a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06*”, installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR). Proponente: COLACEM SpA.

Il giorno 27.06.2022 alle ore 10.16 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS, Arch. Carla Chiodini, apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS) in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi art. 14-ter della L. 241/1990 e del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, inizialmente, convocata per il 07.04.2022 (nota prot. n.42809 del 02.02.2022), poi posticipata (nota prot. 0141525 del 04.04.2022), su richiesta del proponente al 10.05.2022, ed ulteriormente, differita (nota prot. 0197907 del 13.05.2022) per reiterata richiesta dello stesso, alla data odierna; ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

Alla riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Provincia Arezzo
Comune di Castel Focognano
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Siena, Grosseto ed Arezzo
Unione dei Comuni montani del Casentini
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino del Fiume Arno
ARPAT Area Vasta Toscana Sud – Dip. di Arezzo
Azienda Usl Toscana Sud Est - Dip. Prev. di Arezzo,
AIT - Conferenza territoriale 4 Alto Valdarno
IRPET
Nuove Acque SpA
Comando VV.F.Arezzo - Ufficio Prevenzioni Incendi

ed i seguenti Settori Regionali:

Autorizzazioni Rifiuti
Serv.Pubbl.Loc.,Energia Inquinamenti e Bonifiche
Tutela della natura e del mare
Genio Civile Valdarno Superiore
Tutela Acqua Territorio e Costa
Viabilità Regionale Ambiti Arezzo Siena e Grosseto
Programmazione risanamento acustico,
Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio.

è stato altresì convocato il proponente COLACEM SpA, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

<i>Soggetto</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Funzione</i>
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Comune di Castel Focognano	Filippo Rialti	Responsabile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore	Piero Paliotta	Delegato
ASL	Severina Vincenza Errico	Responsabile
ARPAT	Cecilia Scarpi	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Colacem SpA il Sig. Pier Federico Baldinucci Direttore tecnico, Direttore della Cementeria Ing. Giovanni Rosati accompagnati dai tecnici e consulenti: Ferdinando Mascelli e Riccardo Costi, Ing. Mirko Frascioni e Massimiliano Rossi della soc. ProGeo

Per il Comune di Castel Focognano il Sindaco Lorenzo Ricci e Assessore ai Lavori Pubblici Marco Rosini.

Per Arpat sono presenti Anna Gilardoni e Francesca Poggini.

Sono, infine, presenti i funzionari: Alessio Nenti e Pamela Tomberli del Settore VIA; del Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti Nicola Stramandinoli e Vittoria Giacomelli; per il settore Genio Civile Valdarno Superiore Marianna Zenone.

Il settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) , ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del Dlgs. 152/2006 sostituisce le seguenti: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi.	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti
Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione delle opere in alveo ai sensi R.D. 523/1904, L.R. 80/2015; D.P.G.R. 42r/2018, D.P.R. 380/2001; L.R. 65/2014, L.R. 77/2004, DPGR n. 60/R/2016.	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Valutazione del progetto ai sensi art. 3 DPR 151/2011	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 25.11.2021 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati a cui si fa riferimento per le specifiche considerazioni tecniche discusse nell'ambito della riunione.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio

necessari per valutare le misure di mitigazione necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'installazione.

Fra i diversi chiarimenti è emersa la necessità condivisa da ARPAT, Azienda Usi e Settore Autorizzazione Rifiuti di verificare l'applicabilità all'impianto delle BAT Conclusioni relative al Waste Incineration e l'opportunità di adottare limiti emissivi più bassi degli attuali, in relazione alle considerazioni emerse dal settore modellistica diffusionale dell'agenzia e da quanto evidenziato da azienda usi circa le evidenze epidemiologiche occorse, a livello europeo, sulla ricaduta sulla salute dell'assunzione di diossine e PCB, alla luce della valutazione globale dei rischi pubblicata da Efsa nel 2018.

In tale sede il Settore Autorizzazione Rifiuti ha evidenziato l'esigenza ai fini del rilascio dell'AIA, di una valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, richiedendo quindi l'attivazione del relativo procedimento;

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

in data 25.01.2022 con pec prot. 0039453 del 01.02.2022 il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 25.11.2021 oltre all'istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 e sua relativa documentazione;

a seguito della nota prot. n. 0042809 del 02.02.2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente e al Comando VV.F. Arezzo - Ufficio Prevenzioni Incendi, sono stati acquisiti i pareri di:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. 0087457 del 04.03.2022);
- Comando VV.F Arezzo, Ufficio Prevenzione Incendi (prot. 0101252 del 11.03.2022);
- Comune di Castel Focognano (prot. 0110535 del 17.03.2022);
- Azienda USL Toscana sud est (prot. 0118195 del 22.03.2022)
- Unione dei Comuni Montani del Casentino (prot. 0119918 del 23.03.2022)
- ARPAT, Area vasta Sud (prot. 0147332 del 07.04.2022);
- Nuove Acque SpA (prot. 0178765 del 03.05.2022);

nonché i contributi tecnici istruttori dei seguenti Settori regionali:

- Servizi Pubblici Locali Energia ed Inquinamento (prot. 0130515 del 28.02.2022)
- Autorizzazione Rifiuti (prot. 0140374 del 04.04.2022)

A seguito del parere del Comando VV.F Arezzo Ufficio Prevenzione Incendi (prot. 0101252 del 11.03.2022), in cui è evidenziato che essendo il progetto presentato non redatto secondo le indicazioni del D.M. 03.08.2015 non può essere accolto, il proponente ha presentato volontariamente in data 28.03.2022 al SUAP del Comune di Focognano (I.D. Pratica: 01157050541-28032022-094) e all'Amministrazione Regionale (prot.0129824 del 28.03.2022) gli elaborati documentali revisionati per la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, in sostituzione di quelli presentati in data 25.01.2022, a seguito di tale deposito il procedimento relativo alla Valutazione del progetto ai sensi art. 3 DPR 151/2011, ha seguito un esito indipendente e parallelo, i cui esiti sono acquisiti nella seduta odierna mediante acquisizione di copia del parere formalmente trasmesso al Proponente e messo agli atti del Settore VIA;

il proponente, inoltre, presa visione dei contributi pervenuti, con particolare riguardo a quello dell'Azienda USL in cui emerge la necessità da parte dello stesso di provvedere ad una valutazione tecnica al fine di proporre dei nuovi limiti migliorativi di emissione per i parametri HF, Hg, Cd+ Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, ed IPA, anche in riferimento ai dati di campionamento disponibile degli scorsi anni, con nota del 04.04.2022 (prot. 0140029) richiede il posticipo della seconda riunione della conferenza di servizi prevista per il 07.04.2022 per produrre quanto necessario al superamento delle incongruità rilevate, tale posticipo, risultato non sufficiente è stato poi reiterato dallo stesso con nota del 05.05.2022 (prot. 0183083).

in data 11.05.2022 con pec prot. 0193745 del 12.05.2022, il proponente ha presentato ulteriore integrazione volontaria, a perfezionamento di quanto già presentato sulla base delle richieste emarginate da Enti tra Marzo e Aprile 2022 nei propri contributi, con specifico riferimento a quanto espresso da ARPAT, USL e Settore

Autorizzazione Rifiuti a seguito del precedente deposito documentale acquisito agli atti del procedimento in data 01.02.2022.

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Comando VV.F Arezzo Ufficio Prevenzione Incendi (prot. 0101252 del 11.03.2022), rileva che il progetto presentato non risulta redatto secondo le indicazioni del D.M. 03.08.2015 e pertanto non può essere accolto;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. 0087457 del 04.03.2022), che riconferma il parere favorevole già espresso con nota del 23.11.2022 (prot. 0453942);

Comune di Castel Focognano (prot. 0110535 del 17.03.2022) che relativamente all'aspetto idraulico e al vincolo idrogeologico non ravvisa alcun elemento di contrasto rispetto a quanto evidenziato dal proponente; per quanto attiene al vincolo Paesaggistico conferma il parere positivo già espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo.

Azienda USL Toscana sud est (prot. 0118195 del 22.03.2022), in relazione all'aspetto dell'emissione in atmosfera dell'impianto, richiamando dati scientifici sull'argomento, evidenzia come l'incenerimento di CSS in impianti non tecnologicamente adeguati a tale scopo e progettati con altre finalità, come i cementifici, comportino delle criticità emissive soprattutto su alcuni gruppi di contaminanti come i metalli pesanti, diossine e ceneri, di cui è riconosciuta l'estrema tossicità e il cui rilascio nell'ambiente può generare gravi conseguenze sulla salute. Su queste considerazioni, ritiene che i miglioramenti progettuali presentati dal proponente e finalizzati ad una migliore prestazione ambientale non siano sufficienti a garantire la tutela della salute dei cittadini della frazione di Rassina adiacente il cementificio. Pertanto propone l'adozione di limiti emissivi più cautelativi, e nello specifico stabilisce il limite per la somma di PCDD/F e PCB-DL corrispondente a quello delle BAT-AEL per gli impianti di trattamento termico dei rifiuti, mentre richiede al proponente di effettuare un'analisi tecnica per proporre nuovi limiti migliorativi di emissione per i metalli pesanti HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e IPA anche in riferimento ai dati di campionamento disponibili degli scorsi anni.

ARPAT-Area vasta Sud -(prot. 0147332 del 07.04.2022) esaminata la documentazione acquisita in data 01.02.2022 rileva che:

- in relazione alle emissioni in atmosfera, che per la definizione dei limiti emissivi al camino E06 occorre attendere l'ulteriore valutazione che il proponente è tenuto a presentare a seguito del parere Azienda-USL. Per quanto concerne il sistema di campionamento in continuo delle diossine che la ditta intende installare, ne sono state fornite le specifiche. L'agenzia ha valutato detto sistema adeguato allo scopo, ma ne deve essere presentata una specifica procedura per la gestione del campionatore e delle fiale ottenute, al fine di regolamentare il sistema di campionamento in continuo delle diossine;
- in relazione al deposito del CSS resta ancora da definire la modalità di gestione nel rispetto della congruità delle capacità di stoccaggio e dell'effettiva possibilità di tracciare la gestione del rifiuto in sede di controllo;
- per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche e i criteri di funzionamento del PLC per la movimentazione delle paratoie, da chiarire, che la gestione del PLC è completamente automatica e basata su un algoritmo che tiene conto dell'intensità di pioggia, del consumo dell'impianto, del livello idrometrico assoluto, della differenza di livello idrometrico z memorizzato all'inizio dell'evento piovoso dato dal sensore di pioggia e del tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso che decreta la fine dello stesso (48h). Il proponente dovrà comunque tenere un registro dei casi di malfunzionamento del PLC.
- condivide le considerazioni del proponente sul fatto che sia la corretta logica di funzionamento del PLC che comanda il sistema di paratoie a far sì che in funzione dei diversi fattori in gioco (intensità di pioggia, consumi ecc.) si determini, il recupero massimo delle AMD.
- concorda con la diminuzione del numero annuo di campionamenti sulle acque meteoriche di seconda pioggia, per il primo anno di monitoraggio ai fini della verifica della natura di AMDNC.
- ritiene che le condizioni dell'autorizzazione vigente, il dichiarato rispetto delle norme relative ai prodotti

(cemento e clinker), insieme alla constatazione della presenza di un sistema di gestione Ambientale, rendano sostanzialmente conto di tutti gli elementi richiesti dalle Linee guida contenute nel D.D. 11003/2020 per il rilascio nuove autorizzazioni EoW /riesami o rinnovi;

- esprime parere favorevole sulla documentazione presentata sulle misure di sorveglianza radiometrica, con alcune condizioni.

Unione dei Comuni Montani del Casentino (prot. 0119918 del 23.03.2022) in relazione al vincolo idrogeologico, per quanto di competenza, ritiene che il tipo di intervento oggetto di istruttoria non modifica in nessun modo lo stato dei luoghi e in particolare non viene realizzata nessuna nuova struttura e non viene coinvolta o trasformata dalle operazioni nessuna superficie boscata, pertanto, non ravvisa nessun elemento di contrasto con quanto evidenziato dal proponente;

il Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamento e Bonifiche, (prot. 0130515 del 28.02.2022) presa visione del contributo del Comune di Castel Focognano, ritiene accertata la fattibilità dell'intervento rispetto anche ai criteri penalizzanti presenti nell'area, conseguenti alla classificazione idraulica al vincolo idrogeologico e a quello paesaggistico, quest'ultimo già positivamente valutato, per quanto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente nel proprio contributo.

il Settore Autorizzazione Rifiuti (prot. 0140374 del 04.04.2022), esaminata l'ulteriore documentazione presentata in data 25.01.2022 in riferimento:

- all'autorizzazione AIA, poiché nel 2018 è stata rilasciata una nuova AIA a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l'adeguamento alle BATC sui cementifici, ritiene che in relazione alla modifica in oggetto è sufficiente rilasciare un provvedimento di modifica/aggiornamento per la gestione del CSS, e per le matrici che richiedono di essere riviste in forza degli esiti del presente procedimento;
- all'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti per la produzione del clinker e del cemento in una lettura combinata di quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e nella bozza in aggiornamento della Linea Guida SNPA 2021 sull'esclusione dal campo di applicazione della stessa dei rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi), anche in quanto lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.

Esaminata l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è stata rilasciata nell'ambito dell'AIA ai sensi dell'art. 208 e non dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e che pertanto il DM 5.2.1998 rappresenta mera norma tecnica di riferimento (per la gestione dei rifiuti, per la definizione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, per la compatibilità del processo di recupero cui i rifiuti sono destinati unitamente alle materie prime al fine di produrre cemento e clinker), ritiene sostanzialmente valida e condivisibile la tesi sostenuta dal proponente sulla non sussistenza dei presupposti tecnico-giuridici per l'applicazione della disciplina dell'End of Waste in quanto i rifiuti non sono trasformati come tali, tanto meno sono riciclati, ma vengono introdotti in un processo produttivo di recupero insieme alle materie prime dove lo scopo principale non è la loro trasformazione in un materiale che cessa la qualifica di rifiuto ma la produzione di clinker e cemento. Il cemento e il clinker non rappresentano il risultato dell'attività di recupero effettuata sui soli rifiuti ma l'ottenimento di prodotti con le stesse caratteristiche che si avrebbero in assenza di rifiuti. Infatti, è possibile assumere che i prodotti finali ottenuti non sono riconducibili esclusivamente alla trasformazione dei rifiuti entrati nel processo.

Pertanto, ritiene di modificare la parte dell'AIA che riguarda i rifiuti in ingresso eliminando i riferimenti alla gestione dei rifiuti per ottenere materiale che cessa la qualifica di rifiuto o End of Waste, mantenendo il riferimento al DM 5.2.1998 solo come mera norma tecnica. L'attività di recupero dei rifiuti è da intendersi autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in ambito AIA come R13/R5 all'interno del processo produttivo.

Il Settore Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0138613 del 01.04.2022) esprime parere favorevole con prescrizione al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica e alla concessione demaniale.

Nuove Acque SpA (prot. 0178765 del 03.05.2022) conferma che non sono presenti infrastrutture di acquedotto e fognatura in prossimità della ditta ed esprime, relativamente agli scarichi idrici nulla osta al mantenimento della situazione attualmente autorizzata.

Successivamente al deposito documentale volontario del proponente acquisito in data 12.05.2022 con la quale lo stesso ha dato riscontro e chiarimento a quanto rilevato dagli Enti/Settori coinvolti e nello specifico dal Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana, da ARPAT e da USL, nei rispettivi contributi o pareri di cui al capoverso precedente, sono pervenuti i seguenti aggiornamenti istruttori:

Azienda USL Toscana sud est (acquisito in seduta odierna) considerato che in relazione al parere datato il 22.03.2022 sono proposte con le integrazioni suddette, per l'emissione E06:

- un quadro emissivo per i PCDD/F e PCB-DL e dei metalli con valori limiti aggiornati;
- un valore attenzione per la somma PCDD/F+PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm3;
- una procedura da mettere in atto in caso di superamento dei valori di attenzione che prevede una serie di azioni atte a riportare i valori al di sotto della soglia stessa;
- una durata di 4 anni per questo assetto;

ritiene accettabile la proposta avanzata per i valori limite e di attenzione proposti, ma in considerazione della tipologia di impianto, della modifica progettuale richiesta, dell'ubicazione dello stabilimento, ritiene necessario ridurre a due anni la durata del quadro proposto finalizzato alla raccolta dei dati.

ARPAT (prot. 0256860 del 27.06.2022) facendo seguito al parere del 07/04/2022, che è stato oggetto di un confronto tecnico richiesto dalla società, svoltosi alla presenza anche del Settore Autorizzazioni e USL, in modalità online in data 12/04/2022 e 03/05/2022 (data confronto solo su emissioni), prese in esame le integrazioni volontarie presentate del 12.05.2022 fatto salvo che la CdS approvi la gestione alternativa degli stoccaggi tra CSS CER 191210 e del CSS-Combustibile avanzata dal proponente, prende atto di quanto ivi riportato, dando parere positivo al progetto, condizionatamente alle prescrizioni inerenti le matrici emissioni, scarichi idrici, gestione rifiuti, rumore e sorveglianza radiometrica da recepire in autorizzazione.

Tali prescrizioni sono lette alla Conferenza nella seduta odierna.

Si dà atto che il **Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo - UO. Prevenzione e Sicurezza Tecnica** con nota prot. dipvvf.COM-FI.REGISTRO UFFICIALE. U.008357 del 19.05.2022, in relazione all'Attività 70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superficie da 1000 a 3000 mq dell'allegato 1 al DPR 151/2011) ha espresso parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, con le seguenti condizioni: *“Siano fatti salvi i diritti di terzi. Per quanto non espressamente indicato o difformemente riportato nella documentazione tecnica, depositata su supporto informatico presso l'ufficio scrivente, sia rispettata integralmente la normativa di prevenzione incendi applicabile”*. *Prima di avviare l'esercizio dell'attività in questione, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, allegando quanto indicato nel D.M. 7 agosto 2012, e predisponendo presso l'insediamento l'apposito fascicolo contenente la documentazione integrale che il titolare e' tenuto a rendere disponibile per gli eventuali controlli del Comando. Ogni variazione delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica sostanziale delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.*

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

1. Documentazione iniziale acquisita in data 20.10.2020;
2. Documentazione Completezza formale acquisita in data 22.12.2020;
3. Documentazione integrativa acquisita in data 27.09.2021;
4. Documentazione volontaria di chiarimento a seguito della prima riunione della conferenza di servizi acquisita in data 23.12.2021 completata ed integrata con ulteriore documentazione acquisita in data 01.02.2022
5. Documentazione volontaria di aggiornamento progetto di valutazione prevenzione incendi, acquisita in data 28.03.2022;
6. Documentazione volontaria di chiarimento a perfezionamento di quanto già presentato a seguito della

prima riunione della conferenza di servizi acquisita in data 12.05.2022;

L'elenco dettagliato di tutta la documentazione depositata per il presente procedimento di PAUR è riportata nell'**Allegato A** al presente verbale.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il Settore VIA-VAS chiede ai partecipanti se vi sono ulteriori dichiarazioni da mettere a verbale:

Il Settore VIA evidenzia che ARPAT, nel proprio contributo del 27/06/2022, in riferimento alla gestione del deposito di CSS, rimanda alla Conferenza l'accoglimento della proposta di utilizzare le aree individuate per la messa in riserva del CSS (CER 191210) in maniera alternativa per il CSS Combustibile, e per il CSS (191210), secondo le condizioni di gestione prescritte nel parere di ARPAT del 07/04/2022 ai fini del loro tracciamento.

Il Settore Autorizzazione Rifiuti, competente in materia, specifica che in merito a tale aspetto, quanto proposto dal proponente è condivisibile con le prescrizioni indicate da Arpat.

L'Azienda USL, conferma che quanto proposto dal proponente è condivisibile con le prescrizioni indicate da Arpat.

Il Comune di Castel Focognano conferma i pareri favorevoli già rilasciati per le precedenti Conferenze di Servizi.

Il settore Genio Civile Valdarno Superiore conferma i pareri favorevoli già rilasciati per le precedenti Conferenze di Servizi e dà atto che la concessione è già stata trasmessa e costituirà allegato al presente verbale.

Il Settore Autorizzazione Rifiuti, per quanto riguarda gli anni di monitoraggio se 4 anni o 2 anni, dovrà essere chiaro da quanto parte il conteggio.

Il Proponente, propone di lasciare 4 anni dal rilascio del Paur oppure 2 anni partendo dalla messa a regime dell'impianto.

Alle 13.08 entra in conferenza Arpat.

ARPAT, ASL e il Settore Autorizzazione Rifiuti, concordano sul fatto che Colacem S.p.A. prima di iniziare la gestione che prevede l'aumento della quantità annua del CSS avente codice CER 191210 impiegato nella linea di cottura del clinker per la sostituzione calorica del coke da petrolio dalle attuali 35.000 t/anno a 70.000 t/anno e la possibilità di utilizzare, con le stesse modalità del CSS-Rifiuto, il Combustibile Solido Secondario di cui al D.M. 22/13 (CSS-Combustibile, End of Waste), deve aver concluso gli interventi propedeutici necessari come da cronoprogramma presentato.

Inoltre, viene concordato che la fase di monitoraggio per gli inquinanti in atmosfera al camino E06 (periodo di osservazione per i valori limite e di attenzione proposti) prevista sia di 2 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi.

Il Proponente fa rilevare che nella sua ottica la richiesta di modifica presentata doveva essere intesa nel senso di un'autorizzazione all'avvio immediato dell'utilizzo dei quantitativi richiesti di CSS Combustibile e CSS rifiuto ritenendo presenti tutte le condizioni ambientali per tale utilizzo, oltretutto dopo la riduzione dei limiti massimi di emissione emersi in corso di Conferenza.

ARPAT, ASL e il Settore Autorizzazione Rifiuti, confermano quanto già detto sopra non ritenendo sufficienti gli attuali presidi ambientali a garanzia del rispetto dei valori limite in considerazione dell'incremento di utilizzo del CSS.

Il Settore Autorizzazione Rifiuti, per quanto riguarda le prescrizioni riportate nel parere di Arpat, si conferma che saranno inserite in autorizzazione.

Il Proponente, dà atto che sul sito della Prefettura c'è la "white list" aggiornata in cui è presente la soc. Colacem.

Il Settore Autorizzazione Rifiuti, ha verificato che la ditta è iscritta alla white list ai sensi della legge 190/2012 art. 1 commi 52 e 57 dal 23/06/2022 al 22/06/2023.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana aveva espresso in relazione all'autorizzazione AIA la seguente posizione: in considerazione di quanto sostenuto dalla ditta, tenuto conto che con il provvedimento del 2018 è stata rilasciata la nuova AIA a seguito di procedimento di riesame ai fini di rinnovo per l'adeguamento alle BATC sui cementifici e che Colacem S.p.A. ha effettuato per il presente procedimento domanda di modifica sostanziale, si ritiene possibile, salvo diverse valutazioni della Conferenza dei servizi, rilasciare un provvedimento di modifica/aggiornamento dell'AIA con riferimento alla gestione del CSS, alle matrici ambientali oggetto di modifica che richiedono di essere riviste in forza degli esiti anche della VIA postuma e per eventuali adeguamenti dovuti alla normativa attualmente vigente.

La suddetta posizione ha richiesto però un'ulteriore revisione.

Per quanto attiene alla gestione dei procedimenti riferiti a istanze di modifiche sostanziali AIA si riportano a seguire gli elementi normativi:

- D.G.R.T. n. 885/2010: ...[omissis].... in caso di modifica sostanziale occorre che il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione...*Omissis*... il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-quater del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sostituisce quello precedente ed i termini di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;

-DGRT 1227/2015 Allegato C punto 5.3 Varianti sostanziali: In caso di varianti sostanziali dell'AIA, come definite ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis, l'autorità competente rilascia una nuova AIA, seguendo la procedura prevista dall'art. 29-nonies, comma 2 del decreto.

Dal suddetto quadro normativo emerge che in caso di modifica sostanziale deve essere rilasciata una Nuova AIA. Nel presente procedimento deve quindi essere rilasciata una nuova AIA con validità decorrente dal momento del rilascio della stessa.

La nuova AIA contiene rimandi al quadro descrittivo e prescrittivo di cui all'AIA vigente, rilasciata con decreto 1705 del 13.02.2018, la quale mantiene la sua validità ad esclusione delle parti che vengono modificate/aggiornate come specificato nell'Istruttoria Conclusiva Rilascio AIA (allegato B1 parte integrante del presente verbale). Ai fini della completezza del quadro descrittivo e prescrittivo della nuova AIA si ritiene di allegare alla presente anche l'Allegato Tecnico del Decreto R.T. n. 1705 del 13.02.2018 (allegato B2)

Nel corso della seduta viene evidenziato che l'atto di AIA del Settore Autorizzazioni Rifiuti e relativi allegati non sono perfezionati e che i medesimi saranno revisionati a cura del settore competente di concerto con ARPAT, nella forma definitiva da allegare al presente verbale e in allineamento alle conclusioni della presente seduta di Conferenza.

Conclusa la discussione, i partecipanti alla Conferenza procedono quindi a svolgere le considerazioni di seguito riportate riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato, sulla base dell'istruttoria condotta allo scopo dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso dell'odierna seduta.

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI FINI VIA

Con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso delle riunioni della Conferenza svoltasi da parte degli Uffici e delle Agenzie regionali, risultano agli atti le seguenti posizioni finali ai fini della compatibilità ambientale dell'opera:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Siena, Grosseto ed Arezzo ha espresso parere favorevole;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha fornito l'inquadramento dell'insediamento rispetto al PGRA, PRA e al PAI rilevando, che non è previsto da parte propria in questa fattispecie l'espressione di un parere;

- il Comune di Castel Focognano non rileva elementi di contrasto rispetto all'aspetto idraulico e al vincolo idrogeologico ed esprime parere positivamente rispetto al vincolo Paesaggistico;
- Unione dei Comuni Montani del Casentino non ravvisa nessun elemento di contrasto;
- Nuove Acque Spa esprime per gli scarichi idrici nulla osta al mantenimento della situazione attualmente autorizzata;
- l'Azienda USL Toscana sud-est ha espresso parere favorevole con prescrizione;
- l'Arpat esprime parere favorevole con prescrizioni da inserire nell'autorizzazione;
- il Settore programmazione viabilità ha comunicato che non si rilevano elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;
- il Settore Genio Civile Valdarno Superiore esprime parere favorevole con prescrizione a livello autorizzativo;
- il Settore Tutela della Natura e del Mare non rileva elementi ostativi fornisce alcune indicazioni e raccomandazioni;
- il Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamento e Bonifiche non rileva elementi di contrasto o specifiche criticità rispetto al PRB;

Dall'istruttoria interdisciplinare condotta emerge quanto segue:

ASPETTI PROGETTUALI

il progetto proposto prevede l'aggiornamento delle modalità di gestione del CSS (EER 191210) con l'introduzione anche del CSS combustibile (End of Waste – DM 20.03.2013) da impiegare per la produzione di energia termica nel forno di cottura del clinker, a tal fine è previsto un adeguamento impiantistico al sistema di alimentazione del combustibile (realizzazione di una nuova linea al calcinatore e nel raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto). Il combustibile impiegato in una delle due possibili tipologie, sarà incrementato annualmente a 70.000 Tonnellate, inferiore a 250 Tonnellate/giorno;

non sono previsti:

- ampliamenti dei volumi edificati;
- incrementi della capacità di stoccaggio del combustibile;
- modifiche della capacità di produzione nominale dello stabilimento che annualmente resta pari a 1.100.000 tonnellate di clinker, 1.450.000 tonnellate di cemento e 80.000 tonnellate di L.I.C.

L'istanza è presentata anche ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), ai fini del riesame per modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata Ambientale (AIA),

Il proponente ha valutato la proposta progettuale di Co-pressing come una proposta sostenibile da un punto di vista: **Ambientale** perché fornisce una soluzione alla gestione dei rifiuti, consente un risparmio delle risorse naturali, contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂; **Economico** perché aumenta la competitività delle aziende che ne fanno ricorso; **Sociale** perché fornisce un'opportunità di recupero, dando una soluzione al problema dello smaltimento, valorizzando in qualche modo le diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla società.

L'attuazione del progetto consentirebbe di beneficiare la comunità di:

- riduzione dei volumi residui da avviare allo smaltimento finale in discarica nel rispetto della gerarchia dei rifiuti (recupero come energia);
- sfruttamento di impianti esistenti sul territorio ai fini della gestione integrata del ciclo dei rifiuti senza produrre impatti ambientali aggiuntivi per la popolazione;
- produzione del cemento impiegando meno risorse prime naturali senza alterazione delle stesse caratteristiche chimico-fisiche, riducendo quindi le emissioni di CO₂ in atmosfera, nel rispetto della Direttiva 2010/75/UE e delle Best Available Techniques per il settore del cemento e della calce.

ASPETTI PROGRAMMATICI

L'area interessata dal progetto in esame è posta in prossimità del capoluogo Rassina nel Comune di Castel Focognano nella Provincia di Arezzo, risulta essere facilmente accessibile sia dalla SR71 - Strada Regionale Umbro Casentinese Romagnola sia provenendo dal Comune di Bibbiena che da Rassina.

Il territorio comunale di Castel Focognano appartiene a un'area geografica, quella casentinese, resa unitaria da caratteristiche fisiche assai simili. L'area di studio, all'interno del **Piano di Indirizzo Territoriale**

della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR- approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015), rientra nell'Ambito n°12 "Casentino e Val Tiberina.

Il comune di Castel Focognano nel proprio contributo evidenzia rispetto all'area in esame che:

- la **classe di pericolosità idraulica** nel vigente **Piano Strutturale** Comunale, è in parte in classe 2 (pericolosità bassa) ed in parte in classe 3 (pericolosità media), tuttavia, detto Piano è stato approvato nel 2003 in carenza di specifici studi idraulici. Già con l' approvazione del **Regolamento Urbanistico** Comunale nel 2005 è stato predisposto uno specifico studio idraulico che ha interessato anche l'asta del fiume Arno in corrispondenza dello stabilimento, e da cui è emerso, con simulazione degli eventi con tempo di ritorno duecentennale, che l'area NON risulta interessata da battenti idraulici conseguenti a prevedibili eventi di esondazione con tempo di ritorno duecentennale;

-*“anche la scheda di fattibilità relativa alla zona “D1” artigianale di completamento, corrispondente allo stabilimento Colacem di cui trattasi, prevede una classe 2 di FATTIBILITA' equivalente a: livelli di rischio “basso” raggiungibili in aree non sufficientemente note anche se ipotizzabili a “bassa pericolosità” (N.B. solamente per lo specchio artificiale (laghetto) posto all'interno dello stabilimento è stata individuata una classe 4 di FATTIBILITA'); come specificato dal proponente la discordanza tra la classe di pericolosità idraulica individuata dal P.S. e quella derivante dal vigente PGRA (pericolosità bassa P1), potrà essere superata in sede di completamento dell'iter in corso per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale”*

- relativamente al **vincolo idrogeologico**, (se si esclude la miniera a cielo aperto posto in quota in loc. “Poggio Maggio”, interessata dal piano di coltivazione ed il relativo nastro di alimentazione della marna da cemento) ricade, nella quasi totalità, in zona esclusa dal vincolo idrogeologico; in ogni caso le modifiche da apportare agli impianti esistenti, andrà ad interessare le strutture e gli impianti posti nell'area esclusa dal vincolo idrogeologico pertanto lo stesso comune non ravvisa nessun elemento di contrasto con quanto proposto;

- relativamente al **vincolo paesaggistico**, - è classificata come zona “D1” artigianale di completamento nel vigente Regolamento Urbanistico Comunale, pur ricadendo all'interno della fascia di rispetto (150 mt.) dal corso del fiume Arno, vedi art. 142, comma 1. lett. c) e solo marginalmente interessata da area boscata, vedi art. 142, comma 1. lett. g) D.Lgs. n. 42/04, si ritiene che tale vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. n. 42/04 non si applichi alla fattispecie in quanto trattasi di area delimitata nello strumento urbanistico vigente alla data del 6 settembre 1985 come zona territoriale omogenea diversa dalle zone A e B, ma ricompresa nel piano pluriennale di attuazione vigente di allora (1^ P.P.A. 1985-1988), nel rispetto delle esclusioni previste dallo stesso art. 142, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs. n. 42/02;

secondo l'inquadramento fornito dall'Autorità di Bacino, l'area ove ricade lo stabilimento in oggetto ha la seguente classificazione:

- secondo il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (**PGRA**), l'area ricade in parte tra quelle a pericolosità da alluvione bassa (P1). In tali aree, ai sensi dell'art. 11, comma 2, “La Regione disciplina la condizione di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi”;
- secondo il Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (**PAI**) l'area ricade tra le “aree a pericolosità geomorfologica moderata” (PF1), disciplinata dall'art. 12 della normativa di piano.

I corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (**PGA**) sono:

- superficiale “Fiume Arno Casentino”, classificato in stato ecologico 3.0 SUFFICIENTE e stato chimico 2.0 BUONO, con obiettivo del raggiungimento del BUONO STATO ecologico al 2021;
- sotterraneo del “Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – Zona Casentino”, classificato in stato quantitativo 2.0 BUONO e stato chimico 2.0 BUONO;

Il Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamento e Bonifiche nel proprio contributo ha ritenuto coerenza l'attività esistente in rapporto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti (**PRB**), in quanto valutati positivamente i criteri penalizzanti, che insistono sull'area in esame, relativi al rischio idraulico, al vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico.

Come segnalato da Nuove Acque SpA nel proprio contributo che nelle vicinanze del sito in oggetto, nel raggio di 200 metri, **non sono presenti fonti di approvvigionamento idropotabile in uso o utilizzate come riserva.**

Secondo il **Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune** l'attività in oggetto di studio è individuabile in area classificabile come **classe VI** (esclusivamente industriale), i cui limiti di accettabilità sono di 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno.

I recettori sensibili potenzialmente interessati dalla rumorosità prodotta dall'attività in oggetto si individuano nelle abitazioni civili della frazione di Rassina, le quali rientrano in parte in classe IV (aree di intensa attività umana), cui compete un limite di accettabilità diurno di 65 dB(A) ed uno notturno di 55 dB(A) ed in parte in classe III (aree di tipo misto), cui compete un limite di accettabilità diurno di 60 dB(A) ed uno notturno di 50 dB(A).

ASPETTI AMBIENTALI

in merito alla **Componente Atmosfera**

l'impatto dello stabilimento è stato ricostruito tenendo conto di due distinti scenari emissivi:

- SCENARIO CON EMISSIONI AUTORIZZATE considerando le emissioni di tutti i camini nelle condizioni massime autorizzate e rappresenta la situazione di massima emissione potenziale della cementeria.
- SCENARIO CON EMISSIONI MISURATE considerando le emissioni medie derivate da un regime di funzionamento reale misurato e rappresenta la situazione di emissione in condizioni tipiche di funzionamento dell'impianto e considerando le emissioni sia della sorgente principale, costituita dalla linea di cottura del clinker, che di ulteriori 50 sorgenti secondarie.

E' stata presentato (C_05_ALL_04_a_Valutazione emissione polveri da cumuli_Relazione tecnica) la valutazione delle emissioni di polveri derivanti dall'attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti all'interno dello stabilimento, dall'analisi dei valori ottenuti per le attività presenti, non emerge la necessità di alcun intervento né valutazione suppletiva al fine del contenimento delle emissioni di polveri.

il proponente nell'ambito della proposta progettuale avanzata ha ritenuto e precisato nelle varie fasi del procedimento che la propria installazione, in quanto cementificio non rientrino nel campo di applicazione delle BAT Conclusions di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019 relative all'incenerimento dei rifiuti, essendo lo scopo principale dello stabilimento la produzione di clinker da cemento, ossia di prodotti materiali. Tuttavia, pur non ritenendole cogenti le BAT Conclusions relative al WI ed ai relativi BAT-AEL, nel corso del procedimento ha valutato e proposto con particolare riferimento a quanto rilevato nei pareri rilasciati dall'agenzia e dall'azienda usl, condizioni e sistemi per migliorare le proprie prestazioni ambientali e ridurre le emissioni in atmosfera dell'installazione.

Inizialmente, il Settore Modellistica previsionale di ARPAT (come condiviso e fatto proprio dal Dipartimento ARPAT e da l'azienda USL) in seguito all'analisi effettuata sulla documentazione presentata da COLACEM (studio di dispersione), in relazione:

- alla necessità di attestarsi sui valori di riferimento minimi tra quelli finora considerati per la deposizione al suolo dei microinquinanti organici (ovvero 3.4 pgTE/m²day per PCDD/F e 4 pgTE/m²day per i PCDD/F+PCB-DL);
- all'evidenza che le emissioni di microinquinanti dal camino E06 registrate nei controlli periodici indicavano livelli abbondantemente inferiori al limite attuale (per circa un ordine di grandezza);

ha proposto di adottare un limite unico per la somma PCDD/F+PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm³ in analogia con quanto previsto nelle BAT-C relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

In sede della conferenza del 25.11.2022, l'Azienda USL evidenziava che sono stati recentemente rivisti dall'autorità europea per la sicurezza alimentare i TWI di diossine e PCB riducendoli di circa 7 volte, per cui sebbene non vi sia stata una contestuale revisione dei limiti di tali contaminanti nelle matrici alimentari, tale elemento merita di ulteriore approfondimento.

Il proponente, con nota acquisita in data 23.12.2021 completata ed integrata con ulteriore documentazione volontaria acquisita in data 01.02.2022, ha ulteriormente precisato di ritenere che le cementerie non rientrino nel campo di applicazione delle BAT WI e ha proposto dei limiti emissivi diversi oltre ad alcuni aspetti che intendeva ulteriormente ottimizzare al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali, sempre nel perimetro applicativo delle BAT del cemento.

in merito a tale proposta e all'opportunità della rivalutazione dei limiti emissivi con particolare riferimento ai microinquinanti, in considerazione del notevole incremento del quantitativo annuo di CSS utilizzato, è pervenuto in data 22.03.2022 il parere della ASL competente. In tale documento, oltre a concordare con la posizione di ARPAT, sulla necessità di prendere in considerazione, pur non ritenendole cogenti, le BAT Conclusions relative al WI ed i relativi BAT-AEL, in quanto nel campo di applicazione, in riferimento ai casi di esclusione riportano :*"...Laddove le presenti conclusioni sulle BAT riguardano gli impianti di coincenerimento, ciò non pregiudica le disposizioni del capo IV e dell'allegato VI della direttiva 2010/75/UE. Il capo IV o parte 4 della direttiva 2010/75/UE è riferita ai valori limite per le emissioni nell'atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti..."*. L'Azienda ASL riporta che: *"Questi miglioramenti proposti [dal proponente, n.d.r]...non sono sufficienti a garantire la tutela della salute dei cittadini della frazione di Rassina adiacente ii cementificio. Pertanto proponiamo all'Amministrazione competente il rilascio dell'Autorizzazione di introdurre nell'atto in via di rilascio dei limiti emissivi più cautelativi per la salute umana.*

Il proponente con la documentazione volontaria acquisita agli atti in data 12.05.2022 elabora una nuova proposta inerenti i limiti emissivi e ulteriori sistemi di protezione ambientale relative alle emissioni in atmosfera.

Il proponente nel documento All. 01 Nota tecnica COLACEM in merito agli aspetti emissivi e Scheda E – aggiornamento maggio 2022) individua un elemento di difficoltà nell'adozione del limite unico per la somma PCDD/F+PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm³, in quanto chiarisce che i valori misurati in occasione dei controlli degli ultimi anni sono riferiti a condizioni di produzione dell'impianto piuttosto ridotte rispetto alla sua potenzialità e non è certo che ritornando all'auspicata potenzialità massima, tali livelli si mantengano così bassi. Per questo motivo ed in considerazione delle conseguenze che potrebbe avere un superamento anche occasionale di tale limite, propone di impiegare il valore indicato come soglia di attenzione operando in caso di superamento con una serie di indagini, azioni e valutazioni aventi l'obiettivo di contestualizzare e comprendere l'origine dell'evento e riportare i livelli di emissione inferiori a questa soglia.

Quindi al fine di monitorare l'andamento delle emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker durante la marcia dell'impianto con alimentazione di quantitativi di materie prime superiori a quelli degli ultimi anni è prescritto per un periodo di osservazione di 2 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi.

(così definiti al fine di avere a disposizione dati relativi a misurazioni di almeno due anni dopo la realizzazione del nuovo filtro ibrido e la messa in servizio del campionatore in continuo delle diossine), quanto segue:

- un valore limite relativo ai campionamenti al camino dei controlli periodici pari a 0.08 ngTE/Nm³ per PCDD/F e 0.08 ngTE/Nm³ per PCB-DL;
- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino pari a 0.07 ngTE/Nm³ sia per PCDD/F che per PCB-DL;
- un valore di attenzione per la somma PCDD/F+PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm³ relativa ai singoli controlli al camino; ai campionamenti periodici viene aggiunto il sistema di campionamento di lungo periodo (in continuo).

Al fine di potere effettuare le necessarie valutazioni per adottare le eventuali misure correttive in caso di superamento del suddetto valore soglia di attenzione, il proponente dovrà implementare una specifica procedura di intervento;

mentre per quanto attiene a HF, metalli e IPA:

- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino di 0,8 mg/Nmc per HF (riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite) ed un valore limite per le singole misurazioni di 1 mg/Nmc;
- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino di 0,04 mg/Nmc per Hg (riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite) ed un valore limite per le singole misurazioni di 0,05 mg/Nmc;
- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino di 0,04 mg/Nmc per Cd+Tl (riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite) ed un valore limite per le singole misurazioni di 0,05 mg/Nmc;
- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino di 0,4 mg/Nmc per Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V:Cd+Tl (riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore

limite) ed un valore limite per le singole misurazioni di 0,5 mg/Nmc;

- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino di 0,008 mg/Nmc per IPA (riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite) ed un valore limite per le singole misurazioni di 0,01 mg/Nmc.

La ditta ha inoltre proposto di implementare le proprie prestazioni ambientali per gli aspetti di seguito riportati:

- di trasformare il filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido che permetterà di ridurre il limite giornaliero delle polveri da 20 a 10 mg/Nmc, entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA
- di intensificare i campionamenti e le determinazioni analitiche periodiche delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL, prevedendo il loro svolgimento con cadenza trimestrale in luogo dell'attuale cadenza quadrimestrale e di installare, sulla ciminiera della linea di cottura del clinker, una strumentazione per il campionamento in continuo di PCDD/F e PCB-DL;
- I prelievi in continuo di lungo termine avranno la durata di circa 28 giorni, al termine dei quali il campione verrà analizzato al fine di determinare la concentrazione di PCDD/F e PCB-DL, per valutarne l'andamento annuo e caratterizzare i singoli congeneri, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA

Il settore Modellistica Previsionale esaminato tale documento tecnico nel proprio contributo parte integrante del parere ARPAT del 27/06/2022, si esprime come segue:

“...• i livelli di emissione limite proposti da COLACEM per la media dei valori di campionamento (0.07 ngTE/Nm³ sia per PCDD/F che per PCB-DL) permettono comunque di mantenere i livelli di impatto (almeno per quanto si riferisce alle valutazioni presentate nello studio di dispersione già valutato da ARPAT) inferiori ai valori di riferimento minimi ipotizzati per le deposizioni al suolo;

• relativamente agli ordini di grandezza qui considerati, gli effetti ambientali e sanitari potenziali relativi a questi inquinanti si riferiscono a lunghi tempi di esposizione (dell'ordine delle decine di anni) e pertanto l'obiettivo di mantenere minimi gli impatti si delinea considerando livelli relativi a lunghi tempi di mediazione piuttosto che singoli episodi di breve durata;

• valutazioni di questo tipo potranno essere disponibili una volta messo in esercizio il sistema di campionamento in continuo;

si ritiene (come già avvenuto in altri procedimenti) che l'inserimento del valore di attenzione pari a 0.08 ngTE/Nm³ per la somma PCDD/F+PCB-DL consenta di ottenere nella sostanza gli stessi livelli di protezione dell'ambiente di un analogo valore limite relativo ai singoli campionamenti periodici.

Anche relativamente agli altri inquinanti (in particolare i metalli, ma anche IPA, ecc.) l'adozione di un limite relativo alla media annua dei risultati dei controlli al camino inferiore del 20% rispetto al limite relativo al singolo campionamento, permette comunque di ridurre l'impatto potenziale. Si ricorda infatti che i livelli emissivi attuali - anche per gli altri inquinanti - risultano decisamente inferiori ai valori limite e pertanto l'impatto reale risulta ben più modesto, corrispondente ai livelli stimati nel relativo scenario emissivo nell'ambito dello studio di dispersione...”

e conclude ritenendo che: *“...Relativamente agli aspetti inerenti i limiti emissivi per i microinquinanti organici ed i metalli si ritiene che le proposte contenute nella documentazione integrativa soddisfino le esigenze di protezione dell'ambiente in corrispondenza degli impatti potenziali, già valutati nel corso di questo procedimento sulla base dei risultati prodotti dagli studi di dispersione presentati...”*

In relazione al campionatore in continuo delle diossine ARPAT nel proprio contributo del 07.04.2022 aveva ritenuto il sistema adeguato allo scopo, richiedendo però che la ditta fornisca una specifica procedura per la gestione del campionatore e delle fiale ottenute, al fine di regolamentare il sistema di campionamento in continuo delle diossine.

Il proponente nelle integrazioni volontarie del 12.05.2022 ritiene che tale procedura potrà essere ottimizzata e definita solo una volta effettivamente installato il campionatore e a seguito di un necessario confronto con l'azienda fornitrice.

ARPAT nel proprio parere conclusivo accoglie detta proposta ritenendo di poterla inserire come prescrizione, in AIA dovrà, però, essere già prevista nell'atto autorizzativo un'indicazione di minima delle modalità e frequenze di campionamento ed analisi, come di seguito riportate:

- in merito alla frequenza di campionamento si prescrive che il campionatore dovrà essere sempre attivo e le fiale campionate mantenute a disposizione.

- per quanto concerne le analisi delle fiale se ne prescrive lo svolgimento tutti i mesi, durante i primi 6 mesi di attività del campionatore, salvo poi, sulla base degli esiti, stabilire, di concerto con ARPAT, la possibilità di diminuire la frequenza e le modalità in cui farlo.
- prima della messa a regime del campionatore deve essere presentato agli Enti interessati un protocollo inerente il campionamento in continuo delle diossine che ne definisca precisamente la gestione,
- preventivamente concordato con ARPAT, nonché una revisione del Manuale SME che tenga conto di detto monitoraggio.

Sullo stesso documento tecnico l'Azienda- USL Toscana Sud- Est si esprime come segue: *“si ritiene di poter accettare la proposta avanzata da COLACEM SpA per i valori limite e di attenzione proposti ma, in considerazione della tipologia di impianto, della modifica progettuale richiesta, dell'ubicazione dello stabilimento, riteniamo che la tempistica proposta di 4 anni finalizzata alla raccolta di dati sia eccessivamente lunga e proponiamo che la stessa venga ridotta a due anni dal momento dell'ottenimento della modifica dell'AIA”*

Prendendo atto dei limiti emissivi e delle soglie di attenzione proposti dalla ditta, visto il parere emesso dall'Azienda USL e dall'ARPAT, il Settore Autorizzazioni Rifiuti evidenzia che essi saranno acquisiti come nuovi limiti emissivi in Autorizzazione, assieme alla procedura delle azioni da mettere in atto in caso di superamento delle soglie di attenzione.

Tali condizioni sono recepite nel quadro prescrittivo finale/nell'AIA.

Il sistema di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni in atmosfera (SMCE) sulla linea di cottura del clinker, consente di misurare in continuo le emissioni in uscita dal camino. Al raggiungimento delle soglie di preallarme, oltre alla segnalazione ottico/acustica sugli schermi dei PC dell'SMCE, viene immediatamente interrotta l'alimentazione del CSS. Inoltre, qualora si verifichi un superamento dei valori limite giornalieri in atmosfera di uno o più parametri monitorati in continuo, verranno adottate tutte le azioni/procedure necessarie a riportare l'impianto, nel più breve tempo possibile, entro i valori limite medi giornalieri autorizzati.

in merito alla **Componente Ambiente Idrico:**

all'interno dello stabilimento è stato realizzato un sistema di gestione delle acque meteoriche, che mira a massimizzare il riutilizzo delle acque piovane per il raffreddamento degli impianti, limitando così il prelievo di acqua di falda e dal Fiume Arno. Tutti gli impianti e le fognature sono dimensionati e progettati per separare le acque di prima pioggia per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo. Il sistema di separazione è gestito da paratie a funzionamento automatico. Il corretto funzionamento del sistema è garantito anche nel caso di blackout elettrico dal gruppo elettrogeno di continuità dello stabilimento.

Oltre al riutilizzo delle acque di prima pioggia, l'approvvigionamento, avviene dal Fiume Arno e da n.2 pozzi di proprietà. Dalla relazione annuale 2019 allegata alla documentazione, si evince che l'approvvigionamento di acqua è stato pari a 155.163 mc (somma da pozzi e fiume Arno).

Il sistema dei reflui prodotti presso lo stabilimento è in sintesi così rappresentato:

1. Acque reflue di processo (flusso acque di raffreddamento) e AMPP (compresa parte di acque di seconda pioggia): è prevista la raccolta e stoccaggio in bacino di accumulo esterno esistente ai fini del riutilizzo presso il sito;
2. Acque reflue di tipo assimilato al domestico: sono recapitate previo trattamento in acque superficiali (Fiume Arno) assieme a quota parte delle acque meteoriche di seconda pioggia (in riferimento al punto di scarico denominato “S3”);
3. Acque meteoriche non contaminate (parte di acque di seconda pioggia): invio in acque superficiali (Fiume Arno).

Il bacino di accumulo ha la capacità di raccogliere tutte le acque di prima pioggia (calcolate in circa 350 mc), più un'ulteriore quota di seconde piogge in merito su richiesta di ARPAT sono stati forniti i calcoli a dimostrazione che il volume di questo fosse sufficiente a questa funzione.

Viene indicata la presenza di un sensore di livello idrometrico nel bacino per la gestione delle aperture e chiusure delle paratoie ai pozzetti di bypass delle seconde piogge, di cui è individuata la posizione (fig 1.6 dell'elaborato SIA_C_INT_Risposta.Richieste.05.03.2021.S.R.VIA).

La finestra di passaggio delle tubazioni del bacino di accumulo delle acque è stata debitamente tamponata, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti del procedimento, in modo da risolvere

la criticità della presenza di un troppo pieno tecnico (passaggio tubazioni) potenzialmente in grado di collegare il bacino al fiume Arno, rappresentato da ARPAT nel suo RIA del 19/03/2019.

Il controllo della profondità del bacino è prevista su base triennale, ARPAT nel proprio contributo richiedeva, al fine di dare conto che la frequenza di monitoraggio fosse congrua, di stimare in maniera chiara l'attuale capacità del bacino, nonché la velocità di riduzione della stessa a causa dei fenomeni di sedimentazione e, se del caso, prevedere un monitoraggio più frequente della profondità del bacino.

La modalità del calcolo della stima del materiale sedimentabile nel bacino effettuato dal proponente non era completamente condivisa da ARPAT che quindi richiedeva di dare motivazione dei parametri scelti per il calcolo o in alternativa di ripetere la rilevazione batimetrica del bacino a distanza di 12-18 mesi per valutare sulla base dei dati rilevati la velocità di diminuzione del volume disponibile. Il proponente ha dato conto di aver effettuato nel corso del 2021 una rilevazione batimetrica che ha portato alla stima della capacità di invaso pari a 1950 mc, ma non viene evidenziato se esistono altre rilevazioni precedenti, dal cui confronto potrebbe utilmente recuperarsi una stima della velocità di interrimento del bacino.

Il proponente, ha evidenziato che non sono mai state effettuate operazioni di rimozione dei fanghi, ha proposto, in accoglimento a quanto richiesto da ARPAT, di ripetere la rilevazione batimetrica del bacino a distanza di 18 mesi dall'ultima condotta nell'aprile 2021, nel rispetto del seguente programma:

- Rilievo batimetrico misura 01. Da effettuare entro ottobre 2022.
- Rilievo batimetrico misura 02. Da effettuare entro aprile 2024.

Al termine della campagna di rilievi batimetrici, qualora la velocità di sedimentazione del bacino di accumulo risulti trascurabile, potrà essere richiesto che il rilievo batimetrico del laghetto possa proseguire ogni tre anni.

il proponente dichiara che la gestione delle **acque meteoriche e del bacino di accumulo** è condotta in maniera automatica dal PLC e secondo quanto segue:

- in assenza di pioggia, la gestione automatica del PLC è basata sul livello idrometrico presente all'interno del bacino di accumulo, condizionato dal consumo dell'impianto e alimentato dai pozzi e dal Fiume Arno;
- in caso di pioggia, la gestione automatica del PLC è condizionata anche dalle acque meteoriche raccolte all'interno dello stabilimento ed eventualmente dirottate nel bacino di accumulo per essere recuperate nel processo produttivo. In tal caso, la gestione del PLC è condizionata anche dal livello idrometrico memorizzato automaticamente dal sistema di controllo, dal sensore di pioggia (inizio evento) e dal tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso che decreta la fine dello stesso e pari a 48 ore.

E' previsto l'utilizzo di un registro in cui annotare di malfunzionamento del PLC da rendere disponibile in caso di richiesta degli Enti e un registro dell'inizio e fine della gestione manuale del sistema delle paratoie che consentono di gestire le acque meteoriche in caso di pioggia, secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica agli atti del procedimento di PAUR

Nella documentazione depositata il proponente indica che il recupero potenziale di acque piovane è pari a almeno il 70% del massimo potenzialmente recuperabile, precisando che il recupero delle acque piovane può essere ben superiore (anche totale su singolo evento meteorico), in quanto a seconda delle necessità dello stabilimento e dell'effettiva posizione del livello, le acque meteoriche di seconda pioggia possono continuare a essere dirottate all'interno del bacino di accumulo per essere recuperate nel ciclo di lavoro. L'attuale sistema di gestione del bacino di accumulo consente quindi di massimizzare, in funzione del fabbisogno dell'impianto, il recupero delle acque piovane.

Su questo aspetto, ARPAT nei propri contributi, ritiene necessario che il proponente, mediante bilancio idrico, dia evidenza che il sistema proposto è realmente in grado di massimizzare il riutilizzo delle AMD ricadenti sull'impianto.

Il proponente evidenziava l'impossibilità di produrre un bilancio idrico del bacino di accumulo tale da consentire un'adeguata rappresentazione matematica del suo funzionamento in assenza di dati disponibili su base oraria (o almeno giornaliera) sui prelievi e sulle immissioni in quanto, durante il singolo evento meteorico, il PLC condiziona il diverso posizionamento delle paratoie anche ogni ora o parte di ora. Conclude che la dimostrazione del "massimo tecnicamente recuperabile" richiesta da Dlgs. 152/06 sia da ricondursi alla logica del PLC, che a seconda delle necessità dello stabilimento, e quindi, nei casi in cui il livello presente all'interno del bacino di accumulo sia inferiore al massimo, consente sempre il recupero delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia mediante bilancio idrico che il sistema implementato è in grado di recuperare le AMD nella misura massima possibile. Quindi propone un monitoraggio una tantum di

un anno, (da condurre nei 12 mesi consecutivi l'anno successivo a quello del rilascio del PAUR) mediante registrazione relativamente ad ogni giorno di pioggia ed al giorno seguente di:

- attingimento del bacino per consumo;
- immissione nel bacino dovute a pompe da fiume Arno e da pozzo e restituzione acque di raffreddamento;
- dati piovosità giornaliera e livello del bacino;

Come anche richiesto da ARPAT nel suo parere del 07/04/2022, successivamente a questo anno di monitoraggio, il proponente riporterà nelle relazioni annuali il consuntivo (e non più il dato giornaliero) da cui dedurre il riutilizzo delle AMD.

Detta prescrizione è da recepire nel Piano Monitoraggio e Controllo dell'AIA. .

ARPAT, pur concordando che sia la corretta logica di funzionamento del PLC che comanda il sistema di paratoie in funzione dei diversi fattori in gioco (intensità di pioggia, consumi ecc.), ritiene necessario, al fine di dare evidenza del massimo utilizzo delle AMD, prescrivere annualmente il campionamento proposto. Detta prescrizione è da recepire nel Piano Monitoraggio e Controllo dell'AIA.

al fine di dare conto dell'effettiva non contaminazione delle cosiddette secondo piogge, il proponente avrebbe dovuto procedere con almeno 10 campionamenti, temporalmente distribuiti nel periodo di un anno, (parametri SST e idrocarburi totali, Alluminio, Ferro, Solfati), vista l'annotazione nel parere di ARPAT (prot. 0458954 del 25.11.2022) sul numero di campionamenti per il monitoraggio delle AMD, propone la riduzione del campionamento delle acque di seconda pioggia da 10 campionamenti in 12 mesi a 4 campionamenti lungo tutto l'arco dell'anno. Dato atto che i due rapporti di prova relativi all'analisi delle acque meteoriche di seconda pioggia presentati con la documentazione depositata a febbraio 2022, possono essere rappresentativi e viste le date del campionamento (07/10/2021 e 02/12/2021) delle stagioni autunnale e invernale, ARPAT nel proprio contributo (prot. 0147332/2022) prende atto della richiesta di riduzione a n. 4 campionamenti per le seconde piogge purché omogeneamente distribuiti nel corso dell'anno (almeno uno per stagione). Detta prescrizione è da recepire nel Piano Monitoraggio e Controllo dell'AIA.

Il proponente come richiesto da ARPAT nel proprio contributo iniziale, ha dato evidenza che ciascuno dei tre impianti per il trattamento degli scarichi civili presenti sopporta un numero di addetti corrispondente alla rispettiva capacità depurativa. I dati forniti mostrano la verifica di adeguatezza degli impianti di depurazione per singolo impianto per volume di scarico e per BOD.

in merito alla Componente Suolo e Sottosuolo

la potenziale fonte di impatto sulle acque profonde è quella legata allo sversamento accidentale di sostanze pericolose e, conseguentemente, la contaminazione della falda freatica presente. In sede di istruttoria AIA sono state condotte verifiche al fine di determinare il livello di rischio (sulla base dei quantitativi delle sostanze pericolose impiegate in stabilimento) e la vulnerabilità dell'acquifero (in funzione delle caratteristiche idrogeologiche del sito e delle misure di protezione adottate in stabilimento). L'esito della verifica ha mostrato non significativa la possibile contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito per sversamento di sostanze/miscele pericolose. E' comunque previsto un campionamento annuale sulle acque di falda al fine di verificare l'assenza di ogni possibile forma di contaminazione.

Come già riportato nel quadro programmatico non si evidenziano problematiche legate al rischio idraulico e idrogeologico non ravvisando per entrambi gli aspetti nessun elemento di contrasto con quanto evidenziato dal proponente.

in merito alla Componente Flora, Fauna, Vegetazione e Ecosistemi

il Settore tutela della Natura nel proprio contributo rileva che la localizzazione dell'impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza. Inoltre, evidenzia che poiché il Fiume Arno, in cui confluiscono gli scarichi di parte delle acque di seconda pioggia relative allo stabilimento, costituisce un elemento di connessione con la Riserva Naturale di Ponte Buriano e con l'omonima ZSC IT5180013, l'opportunità di effettuare la verifica delle caratteristiche fisico-chimiche di tali scarichi al fine di preservare il corso d'acqua da contaminazione per eventi accidentali/incidenti.

A tal proposito si evidenzia che:

- le acque meteoriche di prima pioggia non possono essere scaricate nel Fiume Arno (le paratoie di scarico sono chiuse e il bacino non è idraulicamente connesso con il corpo recettore); può avvenire solo lo

scarico di quelle di seconda pioggia, ma solo se non vengono recuperate nel processo tecnologico della cementeria.

- per quanto riguarda l'eventualità di eventi accidentali/incidenti che potrebbero potenzialmente interessare le acque di scarico sul Fiume Arno sono state adottate al suo interno rigide e chiare istruzioni operative per la gestione di eventuali incidenti e per intervenire in caso di sversamenti accidentali anche sui piazzali, che possano finire nel sistema di raccolta delle acque meteoriche. Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, sono state predisposte una apposita Istruzione Operativa per la gestione delle emergenze (IORAS_11_01) ed una Specifica Istruzione Operativa per la gestione delle emergenze ambientali (SORAS_11_00).

componente Paesaggio e beni culturali

il proponente ha fornito una valutazione degli effetti del progetto in relazione ai valori del paesaggio riconosciuti dal PIT/PPR, ovvero sull'approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le quattro invarianti strutturali, dalla cui analisi emerge la sostenibilità del progetto rispetto ai valori e agli obiettivi di tutela della componente ambientale paesaggio.

La Soprintendenza considerato che il progetto non prevede modifiche dei volumi edificati e quindi non introduce alcuna variazione significativa rispetto allo stato attuale dei luoghi, valuta che l'effetto percettivo del progetto sottoposto a Valutazione sia trascurabile rispetto alla componente ambientale paesaggio, ritenendo l'intervento Compatibile relativamente al paesaggio.

L'Unione Montana del Casentino evidenzia che, l'area dello stabilimento coinvolge aree boscate, ma che il tipo di intervento oggetto di istruttoria non modifica in nessun modo per quanto di competenza lo stato dei luoghi e in particolare non viene realizzata nessuna nuova struttura e non viene coinvolta o trasformata dalle operazioni nessuna superficie boscata. Non vengono quindi ravvisati elementi di contrasto.

Il Comune di Castel Focognano, in relazione al vincolo paesaggistico, evidenzia che *"...tale vincolo [...] non si applichi alla fattispecie in quanto trattasi di area delimitata nello strumento urbanistico vigente alla data del 6 settembre 1985 come zona territoriale omogenea diversa dalle zone A e B, ma ricompresa nel piano pluriennale di attuazione vigente di allora (1^ P.P.A. 1985-1988), nel rispetto delle esclusioni previste dallo stesso art. 142, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs. n. 42/02"*

in merito alla Componente Rumore

il proponente ha presentato Valutazione di impatto acustico (C_05_ALL_12_a_Valutazione di impatto acustico) su cui ARPAT rileva che: *"...per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico, non viene fatta distinzione tra fase di realizzazione e fase di esercizio, ritenendo non significativo l'impatto prodotto dall'esecuzione dei lavori, in quanto relativi a poche e limitate modifiche impiantistiche. Per quanto riguarda l'impatto acustico il SIA rimanda alla Valutazione di Impatto Acustico del 2018; dai risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate nel 2018 il TCAA evidenzia livelli di rumorosità sia in prossimità dei confini di proprietà dello stabilimento che presso i recettori maggiormente esposti, inferiori ai limiti di immissione ed emissione relativi alle classi acustiche di appartenenza di cui al PCCA del comune di Castel Focognano, per i periodi di riferimento diurno e notturno. In allegato al SIA viene inoltre riportato l'esito favorevole dell'istruttoria di ARPAT su tale valutazione di impatto acustico delle misure 2018 dalle cui conclusioni viene desunto nel SIA che l'impatto sulla componente rumore indotto dalla presenza dello stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina sia da ritenersi sostenibile dal punto di vista della componente rumore. Per quanto riguarda invece l'impatto derivante dall'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario, nel SIA viene dichiarato che il progetto non si configura come una modifica sostanziale dell'impianto, che possa apportare un incremento significativo dei livelli di emissione sonora in particolare sui recettori individuati nella Viac allegata al SIA. Per tale ragione viene ipotizzato, ai fini del procedimento di VIA, che anche l'attuazione del progetto sia da ritenersi sostenibile dal punto di vista della componente rumore. Viene infine riportata in allegato la documentazione del 2019 prescritta nell'All. A dell'AIA (Aut. Unica SUAP n. 19/2018) sugli interventi di migioria acustica programmati dalla ditta per la progressiva riduzione dei livelli sonori, con il relativo cronoprogramma da cui risulta che mancano ancora la coibentazione e la sostituzione del tetto cabina tramite pannellature fonocoibenti che avevano 24 mesi come tempo di realizzazione. Per quanto riguarda il traffico indotto, ai fini del procedimento di VIA postuma viene considerato che gli effetti dovuti alla presenza dello stabilimento Colacem di Rassina sono già compresi nella valutazione di stato attuale delle componenti ambientali e pertanto risulta sostenibile. Tale valutazione riguarda l'impatto sulla viabilità rappresentata dalla SR71. Relativamente alla valutazione di impatto indotto sul traffico dall'attuazione del progetto di aggiornamento*

dell'attività di gestione del combustibile solido secondario, poiché il progetto prevede un incremento di 150 ton/day di CSS da utilizzare nella linea di cottura del clinker per la produzione di energia termica, tale valore è stato diviso per la capacità media di carico dei mezzi che si occupano della fornitura di CSS (30 ton) ottenendo un incremento del TGM pari a 10 veicoli al giorno da e verso lo stabilimento. Considerando che il TGM medio per la SR71 risulta pari a 12458 veicoli al giorno, con una componente di traffico pesante pari a circa il 10% (1297 transiti giornalieri), viene dedotto un aumento del TGM totale pari al 0,08%, mentre l'incremento dei mezzi pesanti risulta dello 0,8%. Viene pertanto dichiarato che l'impatto relativo all'aumento del consumo di Combustibile Solido Secondario sulla componente traffico risulta trascurabile, per cui non vengono ritenute necessarie misure di mitigazione.

Arpat riteneva necessario che relativamente allo stato attuale e allo stato modificato con il previsto aumento di CSS, rivalutare l'impatto relativo a rumore legato al traffico, tenendo conto non solo, come fatto nel SIA di quello transitante lungo la SR71 (arteria sulla quale si condivide la rilevanza del contributo della Colacem in considerazione del TGM presente) ma anche di quello per la viabilità secondaria, di accesso dalla SR71 alla ditta (nello specifico su via Ponte sull'Arno e via Cavour); oltre a fornire gli esiti degli autocontrolli sul rumore effettuati nell'anno 2020.

Il proponente con la documentazione integrativa ha presentato la valutazione e la determinazione dei livelli sonori di immissione derivanti dal traffico lungo la viabilità che dalla SR71 porta allo stabilimento di Rassina, ed il loro confronto con i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997 (C_INT_ALL_05_Valutazione del rumore lungo la viabilità secondaria verso lo stabilimento Colacem di Rassina).

Per la valutazione del rumore lungo la viabilità di accesso dei mezzi allo stabilimento, è stata effettuata una campagna di indagini fonometriche, volta a determinare i livelli sonori derivanti dal traffico indotto dallo stabilimento Colacem, per confrontarli con i limiti normativi di cui al DPCM 14/11/1997. Sono state individuate tre postazioni di misura:

- punto di misura 1: in Via Cavour in prossimità dell'imbocco del Ponte sul Fiume Arno
- punto di misura 2: in Via Ponte d'Arno in prossimità dell'incrocio verso Pieve a Socana
- punto di misura 3: in Via Ponte d'Arno in prossimità della leggera curva prima dello stabilimento.

Sono inoltre stati forniti (Allegato 6 Esito degli autocontrolli sul rumore anno 2020 (SIA_INT_ALL_06) a firma del TCAA Emanuele Morlini (ENTECA n. 5286), data 21/12/202) gli autocontrolli 2020 richiesti.

ARPAT nel proprio contributo del 25.11.2021 in merito a tale documentazione ha valutato quanto segue: *“Relativamente alla valutazione del rumore da traffico indotto lungo la viabilità di accesso dei mezzi allo stabilimento, si prende atto delle misurazioni in continuo effettuate formula parere positivo sulla documentazione esaminata, con la prescrizione di considerare i tre punti di misura esaminati (o almeno in punti 1 e 2) tra i punti di monitoraggio acustico di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo, in modo tale da verificare in opera nei prossimi autocontrolli le stime effettuate sul contributo da traffico indotto di progetto di modifica. I risultati degli autocontrolli del 2020 dimostrano il rispetto del limite di immissione in tutti i punti esaminati; laddove vengano approvati i decreti attuativi del D.Lgs. 42/2017, in particolare con la definizione dei nuovi limiti di immissione di sorgente specifica previsti con la modifica dell'art. 2 della L. 447/95, andrà verificata, in base al campo di applicazione dei nuovi limiti, la compatibilità della situazione acustica con tali nuovi limiti”*

Detta prescrizione è da recepire nel Piano Monitoraggio e Controllo dell'AIA.

in merito alla Componente Radiometrica

nel corso del procedimento è emersa la necessità di dotare l'installazione di una procedura redatta da un esperto di radioprotezione che descriva le modalità di controllo della radioattività dei carichi in ingresso al fine di garantire l'invio all'incenerimento di CSS esente dalle disposizioni del D.Lgs. 101/20 sui rifiuti radioattivi.

E' stata quindi proposta l'installazione di apposita strumentazione costituita da un sistema fisso di rilevazione della radioattività, denominato "portale radiometrico" per il controllo radiometrico dei rifiuti non pericolosi recuperabili in ingresso alla cementeria. Tenendo conto dei tempi occorrenti per l'ordinazione e l'approvvigionamento di tutti i componenti del portale radiometrico e di quelli necessari per la loro installazione e per la realizzazione/costruzione/montaggio delle relative opere connesse (basamenti in cls, supporti in carpenteria metallica per i rilevatori, cablaggi per strumentazione elettrica/elettronica, ecc.), è stimato un tempo per la conclusione dell'intervento di 12 mesi.

Tuttavia, poiché secondo il proponente la definizione della procedura radiometrica da parte dell'esperto incaricato può essere perfezionata solo dopo la messa in esercizio del portale, ARPAT facendo proprio il contributo del Settore Laboratorio – UO Radioattività e Amianto ritiene di esprimere parere positivo sul progetto e formula le relative prescrizioni che saranno recepite nell'AIA.

In merito alla Componente Materiali di scavo e Rifiuti

le materie prime impiegate, sia per la formazione del clinker, sia per la produzione del cemento che hanno la caratteristica di essere tutte estratte in natura, possono essere sostituite parzialmente, utilizzando nel processo produttivo materiali non pericolosi, che sono scarti di lavorazione di altri settori industriali ma che possiedono caratteristiche simili a quelle delle materie prime naturali impiegate per la produzione del cemento. Tale pratica, incentivata dalla Comunità Europea perché in linea con i principi dell'economia circolare, non richiede particolari adeguamenti impiantistici, in quanto non altera le caratteristiche tecniche del prodotto e non determina sensibilmente una variazione delle emissioni in atmosfera, è adottata dallo stabilimento,

In relazione all'utilizzo di rifiuti recuperabili come materia per la produzione del clinker e insieme al clinker per produrre cemento, era stato richiesto da parte del Settore Autorizzazione Rifiuti una specifica analisi per l'eventuale riconoscimento dell'End of Waste, su tale punto il proponente ha osservato che *si parla di end of waste nei casi in cui il processo di recupero è attuato allo specifico scopo di recuperare un rifiuto trasformando lo stesso in un prodotto e non nel caso della cementeria in cui i rifiuti non pericolosi recuperati nel processo produttivo sostituiscono parzialmente le materie prime necessarie per la produzione del clinker e del cemento, con la piena applicazione delle norme previste per il recupero dei rifiuti*" ritenendo che suddetta gestione di rifiuti non deve attuare un End of Waste ai sensi art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e non deve essere intesa come cessazione della qualifica di rifiuto prevista dal D.M.07.02.1998.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti nel proprio contributo del 04.04.2022 ha valutato, quanto indicato dal proponente e, tenuto conto di quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e di quanto indicato nella bozza in aggiornamento della Linea Guida SNPA 2021 sull'esclusione dal campo di applicazione della stessa dei *"rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi), anche in quanto lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene"*) che chiarisce quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e che l'autorizzazione alla gestione di detti rifiuti è stata ad oggi rilasciata nell'ambito dell'AIA ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che pertanto il DM 5 Febbraio 1998 rappresenta mera norma tecnica di riferimento (per la gestione dei rifiuti, per la definizione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, per la compatibilità del processo di recupero cui i rifiuti sono destinati unitamente alle materie prime al fine di produrre cemento e clinker).

Sostanzialmente valida la tesi sostenuta dal proponente, condividendo che nel caso in specie non sussistano i presupposti tecnico-giuridici per l'applicazione della disciplina dell'End of Waste in quanto i rifiuti non sono trasformati come tali, tanto meno sono riciclati, ma vengono introdotti in un processo produttivo di recupero insieme alle materie prime dove lo scopo principale non è la loro trasformazione in un materiale che cessa la qualifica di rifiuto ma la produzione di clinker e cemento. Il cemento e il clinker non rappresentano il risultato dell'attività di recupero effettuata sui soli rifiuti ma l'ottenimento di prodotti con le stesse caratteristiche che si avrebbero in assenza di rifiuti. In definitiva, si può assumere che i prodotti finali che si ottengono non sono riconducibili esclusivamente alla trasformazione dei rifiuti entrati nel processo.

Conseguentemente non si configura la condizione in cui si ha la gestione di rifiuti per ottenere materiale che cessa la qualifica di rifiuto o di End of Waste e sarà fatto riferimento al DM 5.2.1998 solo come mera norma tecnica. Trattasi di attività di recupero dei rifiuti come R13/R5 all'interno del processo produttivo da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in ambito AIA.

ARPAT nel proprio contributo del 07.04.2022 su questo aspetto, previa circostanziata motivazione, formula le seguenti conclusioni, *"Pur non concordando con l'interpretazione data dal proponente che il recupero di rifiuti quale materia sostitutiva di materia prima non porti alla cessazione della qualifica di rifiuto ed escluda una conseguente regolazione, tuttavia si ritiene che le condizioni dell'autorizzazione vigente, il dichiarato rispetto delle norme relative ai prodotti (cemento e clinker), insieme alla constatazione della presenza di un sistema di gestione Ambientale, rendano sostanzialmente conto di tutti gli elementi richiesti dalle Linee guida contenute nel D.D. 11003/2020 per il rilascio nuove autorizzazioni EoW /riesami o rinnovi"*.

Il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario rientra a pieno nella valorizzazione del ciclo dei rifiuti, come recupero di energia da rifiuti, gli impatti derivanti sono stati analizzati nelle singole componenti ambientali.

Per quanto attiene invece la gestione dei depositi del CSS rifiuto e del CSS combustibile la proposta progettuale, formulata è quella di utilizzare le aree individuate per la messa in riserva del CSS (CER 191210) in maniera alternativa anche per il CSS Combustibile, nonostante la richiesta espressa di ARPAT di

individuare due aree distinte e separate, in quanto questa modalità consente una gestione più flessibile nel reperimento delle forniture nel mercato.

Come riportato nel documento C_CDS01_ALL_04a_Planimetria depositi e stoccaggi, il CSS Combustibile sarà stoccato all'interno del capannone attualmente adibito completamente allo stoccaggio del CSS avente codice CER 191210. Il capannone è suddiviso in due aree distinte separate fisicamente da un muro in calcestruzzo, che saranno destinate l'una al deposito del CSS-Rifiuto e l'altra al deposito del CSS-Combustibile. Nel caso in cui dovesse essere approvvigionato un solo tipo di CSS, le due aree potrebbero essere entrambe utilizzate per lo stoccaggio dello stesso materiale; ognuna di dette aree potrà contenere un unico tipo di CSS (CSS-Rifiuto o CSS-Combustibile). Nelle due diverse aree di stoccaggio del capannone del CSS sarà sempre individuabile il tipo di combustibile in deposito tramite apposita cartellonistica.

Il proponente fornisce a seguito di specifica richiesta di ARPAT le superfici e le capacità di stoccaggio delle due aree di deposito del capannone (SIA_C_CDS01_Integrazioni e chiarimenti a seguito della CdS del 25_11_2021 par. 2.2 Tabelle 2.1 e 2.2, e tavola ALL_04b_Modalità di stoccaggio del CSS) a verifica della congruità degli spazi disponibili per il deposito delle 1.350 t indicate nella tabella G.2.2 delle schede AIA e attualmente autorizzate.

Dalla suddetta verifica risulta invece che la capacità di stoccaggio massimo per un'unica tipologia ammonta invece a 1028 t, pertanto il massimo valore da autorizzare per lo stoccaggio R13 del CSS CER 191210 nelle aree individuate dovrà essere congruente con le tabelle 2.1 e 2.2 e comunque non superiore a 1028 tonnellate.

Dato atto che la conferenza ha valutato di poter approvare l'utilizzo delle aree di stoccaggio del CSS in modo alternativo per il CSS-rifiuto e per il CSS-combustibile ARPAT nel proprio contributo del 07.04.2022 al fine di garantire l'effettiva possibilità di tracciare la gestione del rifiuto in sede di controllo, formula specifiche prescrizioni gestionali. Tali prescrizioni saranno recepite nell'AIA.

in riferimento alla **Componente impatto socioeconomico**

il proponente ha redatto specifico elaborato recante le ricadute socio economiche del progetto (C_05_ALL_02_Elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto) in cui si rileva che:

il valore economico derivante dall'attuazione del progetto è da ricondurre alle modifiche impiantistiche al sistema di alimentazione del CSS, (realizzazione di una nuova linea al calcinatore e nel raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto del CSS all'interno di uno dei capannoni di stabilimento), l'investimento sarà realizzato impiegando le proprie risorse, senza richiedere finanziamenti da fonti esterne;

allo stato attuale, la società prevede di realizzare le opere in progetto impiegando sia personale interno che esterno prevedendo un impatto occupazionale indotto positivo di circa 10 addetti;

data la natura limitate delle modifiche impiantistiche, queste non possano produrre un significativo incremento delle spese di gestione dello stabilimento, e anche d un punto di vista dell'impatto occupazionale, si ritiene che l'attuazione del progetto non incida in maniera significativa sulla strategia dell'HR dello stesso.

Il proponente ha fornito su base annua la valutazione dell'impatto economico positivo che la presenza dello stabilimento genera sul territorio provinciale, e su quello regionale. Tale valore di produttività economica è quindi a vantaggio delle imprese del territorio aretino, che costituiscono il 22.8% dei fornitori dello stabilimento di Rassina, e, conseguentemente, sui suoi abitanti, andando quindi a sostenere sia i livelli occupazionali, che la domanda interna del nostro paese.

I vantaggi economici attesi dall'attuazione del progetto sono quindi il sostegno, della richiesta dei consumi; dei livelli occupazionali per il Comune di Castel Focognano e per la Provincia di Arezzo; della richiesta di servizi alle imprese (quindi, miglioramento dei bilanci delle imprese del territorio), dei redditi delle famiglie ed infine del gettito fiscale allo Stato.

Il proponente evidenzia come l'impatto sul territorio dello stabilimento sia da considerarsi positivo, la presenza di un'impresa importante a livello nazionale e internazionale nel territorio aretino e nel comune di Castel Focognano è da considerarsi un'opportunità economica importante che non deve essere persa.

in riferimento alla **Componente salute pubblica**

L'analisi dell'impatto ambientale e le ricadute sulla salute che l'incremento dell'utilizzo del CSS e l'introduzione del CSS combustibile possono avere sulla popolazione esposta, sono stati nel corso del procedimento oggetto di approfondimenti e di diversi confronti tra il proponente e gli enti competenti in materia.

Tale componente è stata esaminata e valutata puntando, dove tecnicamente possibile, alla riduzione dei valori limiti emissivi in modo da attestarsi su valori di riferimento minimi anche in relazione alle nuove evidenze epidemiologiche sugli inquinanti specifici derivanti da questa attività come diossine e PCB.

Sull'accettabilità dei limiti è stato dato parere favorevole da ARPAT e l'Azienda USL.

Per l'analisi di questo aspetto si rimanda al paragrafo Componente emissione in atmosfera.

in riferimento alla **Componente traffico indotto**

il proponente ha condotto una precisa stima dell'impatto sulla componente traffico derivante dall'attuazione del progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del CSS, in cui l'impatto del traffico è stimabile in circa 5 veicoli/giorno, che corrisponde ad un incremento del TGM di 10 veicoli/giorno (da e verso lo stabilimento). Gli effetti sul traffico che ne derivano valutati rispetto al TGM totale sono che:

il numero dei veicoli passa da 12.458 a 12.468 al giorno, che corrisponde a un incremento dello 0.08% per i soli mezzi pesanti, il numero di veicoli passa da 1.297 a 1.307 al giorno, che corrisponde a un incremento dello 0.8%. Incrementi ritenuti dal proponente irrilevanti anche in ragione del fatto che la fornitura di CSS è solo una piccola frazione delle tante forniture di beni e materiali di cui lo stabilimento ha bisogno per la produzione del cemento.

In merito il Settore Programmazione Viabilità nel proprio contributo dalla localizzazione delle opere in questione in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, non rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza.

OSSERVAZIONI

In esito alla fase di consultazione, erano pervenute n.2 osservazioni da parte del pubblico, una da soggetto privato, una da associazione. I temi principali, riguardano le criticità connesse al raddoppio delle quantità di CSS (rifiuto e combustibile) fra le quali, possibile peggioramento qualitativo delle emissioni, incremento del traffico indotto, aumento delle ore di funzionamento dei forni, eventuali ricadute sul territorio circostante a vocazione agro turistico. Successivamente non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del pubblico. Si riporta qui la tabella riepilogativa, che le rappresenta:

N	Nome	Data arrivo	protocollo
1	Nelli Norma	05.02.2021	n. 0049354
2	A.T.A.S.A.C - Associazione Tutela Ambiente e Salvaguardia del Comune di Castel Focognano	10.02.2021	n. 0054843

In merito alle osservazioni pervenute il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni.

Le osservazioni pervenute, già a disposizione di tutti i soggetti interessati, sono messe all'esame della Conferenza dei Servizi odierna e sono di seguito riassunte nelle parti essenziali, insieme alla relativa sintesi delle controdeduzioni del proponente,

OSSERVAZIONE N. 1

PUNTO 1.

è evidenziata preoccupazione per la fatiscenza ed adeguatezza (vista l'età di questo) della struttura dell'impianto, anche in relazione ad un incidente occorso nel settembre 2020, pochi mesi prima della presentazione dell'istanza di PAUR in oggetto, in cui un Silos aveva dato segni di cedimento, con rischio di crollo e potenziale riversamento del suo contenuto nel fiume Arno, che scorre prossimo allo stabilimento;

A sostegno sono forniti alcuni articoli, apparsi anche sulle maggiori testate regionali

PUNTO 2

a fronte della richiesta di COLACEM di un aumento dei quantitativi di CSS da utilizzare dalle attuali 35.000 ton/anno a 70.000 ton/anno, è richiesto come sia possibile che il volume di stoccaggio di questi materiali resti invariato, e se ciò non si traduca in un raddoppio delle ore di funzionamento dell'impianto in quanto ciò significherebbe un aumento eccessivo dei fumi di scarico, dannosi per la popolazione e per l'ecosistema, già sottoposto a forte stress per la presenza dell'attività

PUNTO 3

è manifestata preoccupazione per la salute pubblica, vista anche la notevole vicinanza dell'impianto ai centri abitati (da Google map le prime case si trovano ad una distanza in linea d'aria di circa 300 m), e la presenza di questa attività da 50 anni. Chiedono quindi se è lecito considerare l'impianto di combustione di rifiuti per produrre energia, paragonabile a quella di un inceneritore, la cui localizzazione non può essere prevista vicino ai centri abitati (almeno oltre 1 Km).

PUNTO 4

è posto il problema dell'aumento del traffico a causa dei mezzi che per il trasporto del CSS il cui utilizzo è previsto raddoppiato. L'accesso allo stabilimento ubicato a lato del fiume Arno, avviene tramite la Strada Regionale 71, pertanto ciò contribuirà al congestionamento della viabilità, da e verso il Casentino, già

sottoposta a grande stress.

PUNTO 5

evidenziando, che nelle aree limitrofe anche di altri comuni della vallata, molte aziende e privati hanno fatto forti investimenti in strutture turistico ricettive forti delle bellezze e ricchezze di foreste e boschi, di questi luoghi, la realizzazione della modifica comporterà, impatti negativi anche su questo settore oltre che sulla salute degli abitanti come già sollevato.

A sostegno delle bellezze e delle proprietà di questi luoghi è fornito il progetto promosso dal CNR, CAI e CERFIT, in cui è elogiato il potere curativo dell'aria salubre e della passeggiate tra i boschi casentinesi, simbolo di pace e serenità;

OSSERVAZIONE N. 2

pur non avendo una posizione contraria all'uso del CSS-combustibile da impiegare per la produzione di energia termica nel forno di cottura del clinker, è eccezionale la quantità richiesta dal proponente infatti sulla base delle proprie conoscenze e approfondimenti l'aumento non dovrebbe essere superiore ad un 25%. Demandato comunque ad un periodo di prova e di verifica al fine di avere un riscontro sui possibili impatti ed emissioni;

Controdeduzioni del proponente

In merito alle osservazioni pervenute nei termini del procedimento e qui riassunte, il proponente ha presentato le proprie controdeduzioni, di seguito sintetizzate:

CONTRODEDUZIONE N. 1

PUNTO 1.

Il proponente valuta infondato definire l'impianto come fatiscente. Tutti gli stabilimenti di proprietà Colacem S.p.A. e questo non è escluso, sono fabbriche a elevato contenuto tecnologico, continuamente ammodernate, impegnando l'azienda in importanti investimenti al fine di garantire la produzione di cemento di ottima qualità nella massima sicurezza e con il minor impatto ambientale.

Gli eventi del Settembre 2020 citati nell'osservazione si riferiscono a un silo (risultato idoneo nelle fasi di controllo manutentivo) in acciaio (diametro m 6.00 ed altezza mantello 19.70 m) adibito allo stoccaggio del prodotto finito (cemento) che improvvisamente ha evidenziato muovendosi, un'inclinazione anomala;

in risposta all'evento il proponente ha immediatamente informato le Autorità Competenti ed ha organizzato in poche ore la messa in sicurezza del silo, l'immediato svuotamento e la sua messa a terra.

in relazione ai possibili sversamenti, nel fiume Arno peraltro non accaduto, è evidenziato che i silos si trova ad una distanza di oltre 120 mt e che il limite dello stabilimento è definito da un muro perimetrale in cemento armato di oltre 2.0 mt, rendendo impossibile il riversamento diretto nel corso d'acqua;

Richiamato il contenuto degli articoli citati è sottolineato che in essi era espressamente indicato che l'incidente non comportava particolari rischi sanitari per i cittadini.

Il proponente da atto che quotidianamente sono condotte attività di monitoraggio e supervisione di tutti gli impianti e di tutte le strutture presenti nel rispetto dei rigidi protocolli e che l'evento citato è da ricondurre a condizioni anomale, imprevedibili e comunque gestite;

PUNTO 2

Il proponente richiamando quanto già riportato nel SIA (elaborato SIA_C_02_Descrizione del progetto al paragrafo 4.3): "(...) chiarisce che i proposti consumi giornalieri (250 Tonnellate contro i 100 attuali), sono assorbiti dall'attuale stoccaggio autorizzato (1350 Tonnellate rivalutato da ARPAT) con la differenza che mentre ad oggi sono previsti circa 13 gg di autonomia, con i nuovi consumi questa sarà ridotta a 6 comunque sufficiente per gestire fine settimana e festività;

E' ribadito che l'incremento dei consumi di CSS avente codice CER 191210 non determinerà né può determinare un aumento delle ore di funzionamento dell'impianto, in quanto l'attività principale dello è quello della produzione del cemento che rimane invariata; il recupero di rifiuti come energia è un'attività condizionata alla principale.

La quantità utilizzata di CSS rifiuto (CER 191210) e il CSS-combustibile aumentano perché sostituisce l'utilizzo dei combustibili fossili impiegati per la produzione di energia termica.

Relativamente ai potenziali impatti ambientali di questa scelta progettuale il proponente sempre richiamando quanto già argomentato nel SIA (SIA_C_05_Analisi degli impatti al Capitolo 4) specifica che:

1. Essa non introduce alcun aumento dei limiti di emissione già autorizzati in AIA;
2. Con lo Studio Meteo Diffusionale, sono state valutate le ricadute sul territorio derivante dalle emissioni puntuali prodotte dallo stabilimento, e queste risultano sempre al di sotto dei limiti di normativa e dei valori

di riferimento per tutti gli indicatori considerati;

3. l'impiego del CSS nel processo produttivo è considerata una delle Best Available Techniques (buona pratica) da applicare a questo tipo di stabilimento;

4. secondo gli studi attuali riportati in letteratura di cui forniscono i rispettivi riferimenti, le emissioni totali non sono influenzate in maniera significativa e negativa dall'utilizzo di combustibili alternativi, infatti le emissioni che ne derivano non subiscono variazioni apprezzabili rispetto all'utilizzo esclusivo di combustibili fossili tradizionali.

Infine è dato evidenza che a seguito delle richieste formulate nell'ambito del procedimento sono stati proposti dalla società ulteriori sistemi per migliorare l'emissione in atmosfera per ridurre e prevenire le emissioni quali:

1. ridurre le emissioni di polveri, trasformando il filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido che permetterà di garantire il limite a 10 mg/Nmc (attuali autorizzati 20 mg/Nmc);

2. intensificare i campionamenti e le determinazioni analitiche periodici dei contaminanti misurate in discontinuo (in particolare dei microinquinanti) per verificare l'invarianza delle emissioni a seguito dell'incremento del CSS avente codice CER 191210 e installazione nel camino della linea di cottura del clinker di una strumentazione per il campionamento in continuo di PCDD/F e PCB-DL, al fine di verificare nel tempo l'invarianza delle emissioni a seguito della modifica.

PUNTO 3

E' ribadito che l'attività dello stabilimento è quella di produrre cemento e che il recupero di rifiuti come energia è una modalità di gestione che non ne modifica la natura sia sotto il profilo giuridico che tecnologico. Una cementeria non può essere assimilata a un inceneritore, trattandosi di tecnologie profondamente diverse, anche con differenti temperature di esercizio.

Inoltre l'impiego del CSS nel processo produttivo è considerata una delle Best Available Techniques (buona pratica) per questa tipologia di attività oltre ad essere una pratica corrente e diffusa in tutta Italia e in Europa. Il proponente rimarca quanto già argomentato nel SIA (elaborato SIA_C_02_Descrizione del Progetto paragrafo 2.2.) ovvero che recupero di materia ed energia dai rifiuti nell'industria del cemento rappresenta un'alternativa ottimale nella gestione integrata dei rifiuti: è una soluzione sicura per la collettività, l'ambiente e l'industria, che consente di risparmiare risorse naturali non rinnovabili e recuperare rifiuti in condizioni estremamente controllate.

In riferimento all'ubicazione dell'impianto rispetto ai centri abitati il proponente richiama la verifica di localizzazione dell'impianto secondo l'Allegato 4 del PRB della Regione Toscana (DCRT 94/2014), (documento C_INT_FORM_All01 allegato al SIA), sulla quale il Settore Regionale Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti ha riscontrato coerenza tra la posizione dello stabilimento e i criteri di localizzazione definiti "escludenti", ragione per cui il proponente ritiene la posizione del cementificio compatibile con il contesto antropico circostante.

PUNTO 4

il proponente richiamando la valutazione fatta nel SIA sulla stima dell'impatto sulla componente traffico derivante dall'attuazione del progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del CSS (elaborato SIA_C_05_Analisi degli Impatti al Capitolo 12) in cui è stato calcolato un incremento di del TGM di 10 veicoli/giorno (da e verso lo stabilimento) pari allo 0.08% in più rispetto a quello totale e di 0,8% in più rispetto a quello di mezzi pesanti, valore ragionevolmente trascurabile in considerazione anche del fatto che la fornitura del CSS è solo una piccola frazione delle tante forniture di beni e materiali di cui lo stabilimento ha bisogno per la sua produzione.

Infine è fatto rimando per questo aspetto al contributo del Settore Regionale e Programmazione Viabilità, che non rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

PUNTO 5

il proponente richiamando quanto già evidenziato nel SIA (l'elaborato SIA_C05_Analisi degli impatti dal Capitolo 8 al Capitolo 11) ribadisce che la modifica proposta non ha una influenza diretta sull'attività turistica del territorio, e non incide significativamente né sugli ecosistemi, né sulla flora e la fauna, né tanto meno sul paesaggio. L'attuazione del progetto non introduce alcuna trasformazione morfologica o di uso del suolo del territorio circostante, ed è per quanto espresso dalla SABAP compatibile relativamente al paesaggio.

Nello specifico per quanto attiene l'impatto potenziale delle emissioni in atmosfera provenienti dalla linea di cottura del clinker sulla componente vegetazionale, è fatto riferimento allo Studio Meteo Diffusionale

(C_05_ALL_03_Studio Meteo Diffusionale) nel quale è stato valutato anche i valori critici per la protezione della vegetazione e che risultano coerenti con i limiti di legge.

Il proponente evidenzia inoltre che la presenza dell'insediamento non incide:

-sulle foreste casentinesi, in quanto non prevede trasformazioni di suolo boschivo;

-facendo riferimento al SIA (SIA_C05_Analisi degli impatti) Capitolo 10 sui valori del paesaggio fissati dal PIT/PPR (interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano quattro invarianti strutturali) sul suo valore percettivo in quanto non prevede alcuna alterazione dei luoghi.

Tutto ciò considerato ritiene che rispetto al successo delle strutture turistico-ricettive presenti nel territorio, la presenza dell'insediamento è indifferente;

CONTRODEDUZIONE N. 2

In risposta a questa osservazione il proponente richiama principi e considerazioni già proposti e analizzati nella precedente osservazione, infatti rimarcato che nel caso dell'industria del cemento, l'impiego del CSS nel processo produttivo è considerata una delle Best Available Technique (BAT) ovvero una delle migliori tecniche disponibili.

È ribadito che l'utilizzo del C_{ss} (rifiuto o combustibile) nella linea di cottura del clinker di una cementeria, da un punto di vista degli impatti: NON comporta modifiche alle normali condizioni operative dello stabilimento; NON incrementa le emissioni in atmosfera, anzi diminuisce le emissioni di CO₂; NON apporta variazioni agli scarichi idrici; NON modifica le emissioni acustiche dello stabilimento; NON produce alcun rifiuto; NON comporta rischi di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee; NON incrementa il traffico veicolare in maniera significativa;

Ne sono poi descritti i vantaggi:

- l'impiego di CSS rifiuti (CER 191210) rispetta i criteri sulla gerarchia del ciclo dei rifiuti, permette la riduzione del consumo delle risorse e la riduzione delle emissioni, soprattutto di CO₂. Il CSS infatti deriva da rifiuti urbani o speciali non pericolosi, dopo la separazione delle frazioni recuperabili, è costituito da materia che invece di essere smaltita viene trasformata per combustione in energia in impianti controllati e in sostituzione dei combustibili fossili;
- l'impiego del CSS nell'industria del cemento poi presenta un vantaggio rispetto ad altri metodi di recupero energetico dei rifiuti. Nel forno da cemento, le ceneri della combustione diventano parte integrante del clinker e pertanto non vengono generati residui solidi di processo (circa 20/25%) poi da smaltire. Le ceneri, avendo una composizione chimica affine a quella del clinker, contribuiscono alla formazione della sua struttura mineralogica.

Il proponente quindi evidenzia come il progetto proposto sia in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale in quanto evidente applicazione dei principi dell'economia circolare e sviluppo sostenibile

Considerazioni della Conferenza

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente e specifica quanto segue:

OSSERVAZIONE N. 1

PUNTO 1: Si ritiene l'accaduto un evento accidentale, coerentemente gestito con le procedure aziendali adottate.

PUNTO 2: Il CSS sostituisce l'uso di altro combustibile fossile, per cui non si modificano le ore di funzionamento dell'impianto. Per gli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera di rimanda al paragrafo del presente verbale componente Atmosfera.

PUNTO 3: Per questo aspetto si rimanda ai paragrafi del presente verbale componente Atmosfera e Componente Salute Pubblica

PUNTO 4 Per questo aspetto si rimanda ai paragrafi del presente verbale componente traffico indotto.

PUNTO 5: Per questo aspetto si richiama il parere della Soprintendenza che valuta l'intervento compatibile con il paesaggio oltre che ai paragrafi del presente verbale componente Atmosfera e Componente Salute Pubblica

OSSERVAZIONE N. 2: si rimanda ai paragrafi del presente verbale componente Atmosfera e Componente Salute Pubblica e aspetti progettuali

ESITI DELL'ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI FINI VIA

Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

Rilevato che il proponente ha risposto puntualmente alle integrazioni richieste dall'Amministrazione precedente;

Dato Atto che:

- sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;
- è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo delle relative autorizzazioni da rilasciare, assicurano la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili. Le prescrizioni emerse nel corso del procedimento che già non sono state recepite dal Proponente nella documentazione integrativa trasmessa saranno introdotte nell'atto autorizzativo essendo afferenti ad aspetti gestionali. Non occorre, pertanto, introdurre ulteriori elementi prescrittivi ai fini della compatibilità ambientale.

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole.

DURATA DELLA PRONUNCIA DI VIA

In considerazione delle caratteristiche del progetto, nonché del cronoprogramma presentato dal proponente, che prevede per la realizzazione dei lavori per steps realizzativi annuali, la durata della pronuncia di VIA è individuata in anni **5 (cinque)**, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente da inviare prima della scadenza della validità.

Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali contenute nel quadro prescrittivo.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, TITOLI, NULLA-OSTA, ATTI DI ASSENSO RICOMPRESI NEL PAUR

La Presidente informa i presenti che la posizione unica regionale prevede la proposta alla Giunta di esprimere una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame aggiornato alla data odierna, senza l'inserimento di prescrizioni, per una durata pari ad anni 5 (cinque) anni.

Stante la proposta di provvedimento di VIA favorevole, la Conferenza procede all'acquisizione degli esiti delle valutazioni circa le condizioni per il rilascio delle seguenti autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso:

- autorizzazione integrata ambientale (AIA) che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituisce le seguenti: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione agli scarichi idrici, autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti;
- autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016.

Visto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo (nota prot. dipvvf.COM-FI.REGISTRO UFFICIALE. U.008357 del 19.05.2022, in relazione all'Attività 70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superficie da 1000 a 3000 mq dell'allegato 1 al DPR 151/2011);

Dato Atto che l'atto di AIA e relativi allegati tecnici saranno perfezionati a cura del competente Settore Autorizzazioni Rifiuti con il supporto tecnico di ARPAT, secondo gli esiti della presente CdS e che pertanto il verbale sarà sottoscritto dai presenti una volta acquisito l'atto da allegare al verbale;

– il Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti, esprime parere favorevole al rilascio dell'**autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-quater e segg. del Dlgs. 152/06 per le attività individuate ai punti 3.1 lett.a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06 ed ai sensi dell'allegato IX alla parte II del Dlgs. 152/06 che sostituisce le seguenti autorizzazioni:**

- Autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 Dlgs. 152/06;
- Autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della parte IV del Dlgs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- Approvazione del progetto presentato;
- Nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per la valutazione del progetto ai sensi art. 3 DPR 151/2011;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione allegata.

– **Il Settore Genio Civile Valdarno Superiore** esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione.

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Alla luce della discussione svolta;

Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini, in questa sede;

Viste le posizioni espresse dai Soggetti competenti al rilascio delle Autorizzazioni;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente al *Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lett.a) e 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06*, installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR) del proponente COLACEM SpA - sede legale in Gubbio (PG) Via della Vittorina n.60, C.F. e P.IVA 01157050541 - per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in **anni 5 (cinque)** a far data dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento unico regionale, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1);

3) di adottare la presente determinazione positiva di conclusione della Conferenza dei Servizi e pertanto di

rilasciare, per le motivazioni espresse nel presente verbale in relazione alla realizzazione del progetto e al suo esercizio:

Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA ai sensi dell'art. 29-quater e segg. del Dlgs. 152/06 (ALLEGATO B) e relativa Istruttoria Conclusiva Rilascio A.I.A. (ALLEGATO B1) e Allegato Tecnico del Decreto R.T. n. 1705 del 13.02.2018 (ALLEGATO B2). L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'allegato IX alla parte II del Dlgs. 152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 Dlgs. 152/06;
- Autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della parte IV del Dlgs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- Nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo per la valutazione del progetto ai sensi art. 3 DPR 151/2011;
- approvazione del progetto presentato composto dagli elaborati riportati in elenco allegato (ALLEGATO A).

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione;

Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione. (ALLEGATO C);

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 3), sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

La Conferenza rimette al competente Settore Autorizzazione Rifiuti, con il supporto tecnico di ARPAT, la definitiva predisposizione dell'atto di AIA, e relativi allegati, da allegare al presente verbale.

La definitiva sottoscrizione del verbale avverrà una volta acquisiti gli allegati perfezionati come sopra.

La Presidente, data lettura del presente verbale conclude i lavori della Conferenza alle ore 16:00 e dispone la trasmissione in via telematica, del presente verbale completo dei relativi allegati a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 27 Giugno 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
RUR Arch. Carla Chiodini (Settore VIA-VAS)	Firmato digitalmente
Sandro Garro (Settore Autorizzazioni Rifiuti)	Firmato digitalmente
Filippo Rialti (Comune di Castel Focognano)	Firmato digitalmente
Piero Paliotta (Settore Genio Civile Valdarno Superiore)	Firmato digitalmente
Severina Vincenza Errico (Azienda USL)	Firmato digitalmente
Cecilia Scarpi (Arpat)	Firmato digitalmente

Allegati:

- Allegato A: Elenco elaborati;
- Allegato B, B1, B2: Decreto Dirigenziale AIA (All. B);
Istruttoria Conclusiva Rilascio A.I.A. (All.B1);
Allegato Tecnico del Decreto R.T. n. 1705 del 13.02.2018 (All.B2)
- Allegato C: Autorizzazione Idraulica e Concessione Demaniale ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

ALLEGATO A

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativo al “*Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lettera a) e 5.2 lettera a) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06*”, installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR).
Proponente: COLACEM SpA.

1.Documentazione iniziale acquisita in data 20.10.2020.

PROG_TAV_00 Planimetria Generale

PROG_TAV_01 Flow-Sheet Impianto Stoccaggio e dosaggio combustibili alternativi

PROG_TAV_02 Impianto combustibili alternativi in torre – Piante e Sezioni

PROG_TAV_03 Impianto combustibili alternativi in torre – Sviluppo tubazione mandata combustibile

SIA costituito da:

C01 Premessa,

C02 Descrizione del Progetto,

C03 Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione;

Allegati al Capitolo C03:

TAV01 Estratto del PS del Comune di Castel Focognano - Carta dell'uso del suolo,

TAV02 Estratto del PS del Comune di Castel Focognano - Carta della pericolosità geologica,

TAV03 Estratto del PS del Comune di Castel Focognano -Carta della pericolosità idraulica,

TAV04 Estratto del Regolamento Urbanistico del Comune di Castel Focognano ,

TAV05 Estratto del PIT - Le quattro invarianti strutturali,

TAV06 Estratto del PTCP-Sintesi della schedatura delle Unità del Paesaggio,

TAV07 Carta dei vincoli del paesaggio,

TAV08 Carta del vincolo idrogeologico,

TAV09 Estratto di PAI dell’AdBDAS,

TAV10 Estratto di PGRA dell’AdBDAS,

C04 Descrizione dell’Ambiente,

C05 Analisi degli impatti,

Allegati al Capitolo C05:

ALL01_PM&C_aggiornato_MAR_2018,

ALL01b_Trasmissione PM&C.Prot.085.Rassina.2018,

ALL02_Elaborato recante le ricadute socio-economiche del progetto,

ALL03_Studio Meteo Diffusionale,

ALL04_Valutazione emissione polveri da cumuli_Relazione tecnica,

ALL04b_Tavola 01_Polveri stabilimento,

ALL04c_Valutazione emissione polveri da cumuli_Relazione tecnica integrativa,

ALL04d_Valutazione emissione polveri da cumuli_Tav.01_Int.Cementificio_Polveri,

ALL05a_Manuale del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera

ALL05b_Allegato al Manuale del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

ALL06_Report mensile dell' SMCE anni 2017.2018.2019,
 ALL07_Report misure periodiche emissioni in atmosfera,
 ALL08a_Piano di Gestione delle AMD.Prot.174.Rassina.2019,
 ALL.08.b_Relazione Tecnica sistema gestione acque meteoriche
 ALL08c_Planimetria stato attuale e modificato schematico rete acque meteoriche e rete acque reflue
 ALL08d_Plan. reti acque reflue,
 ALL08e_Procedura operativa funzionamento paratoie,
 CALL08f_Dimensionamento depurazione acque domestiche,
 ALL08g_Decreto n.8600 del 01.06.2018,
 ALL09a_Relazione IdrogeologicaPM&C con Allegati,
 ALL09b_Tav.1.Idrogeol.PM&C,
 ALL09c_Esito analisi delle acque monitoraggio piezometri,
 ALL10_Relazione stabilità cumuli,
 CALL11_Planimetria rifiuti prodotti e recuperabili,
 ALL12a_Valutazione di impatto acustico,
 ALL12b_esito istruttoria VIAc ARPAT,
 ALL12c_Descrizione degli interventi di miglioria acustica programmati,
 ALL13_Concessione derivazione acque sotterranee,
 ALL14_Concessione derivazione acque pubbliche Fiume Arno,
 ALL15_Relazione tecnica annuale.Rassina.2019;
 C06 Analisi delle Alternative, C_APP Calcolo Oneri Istruttori.

SNT Sintesi non tecnica

documentazione AIA:

01 Relazione Tecnica;

02 Schede AIA

03 Sintesi Non Tecnica 5.3;

Allegati AIA:

ALL_01 Layout installazione,
 ALL_02 Schema a blocchi – Diagramma Flow Sheet,
 ALL_03a Planimetria emissioni in atmosfera,
 ALL_03b1 Valutazione emissione polveri da cumuli_Relazione Tecnica,
 ALL_03b2 Tavola 01_Polveri Stabilimento,
 ALL_03b3 Valutazione emissione polveri da cumuli_Relazione Tecnica integrativa,
 ALL_03b4 Valutazione emissione polveri da cumuli_Tav.01_IntCementificio_Polveri,
 ALL_04a Piano di Gestione delle Acque Meteoriche AIA
 ALL_04b Relazione Tecnica sistema di gestione delle acque meteoriche,
 ALL_04c Procedura operativa funzionamento paratoie,
 ALL_04d Dimensionamento depurazione acque domestiche,
 ALL_04e Decreto n.8600 del 01.06.2018,
 ALL_05a Valutazione di impatto acustico,
 ALL_05b Programma di miglioramento acustico,
 ALL_06 Planimetria depositi e stoccaggi,



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

ALL_07a Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato,
ALL_07b Relazione annuale sulla conformità dell'installazione alle prescrizioni AIA_anno 2019
ALL_08 Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento,
ALL_09 Calcolo oneri istruttori,
ALL_10 Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018;

Documentazione Progressa AIA:

PR01_DOCS_2016_10_14: Trasmissione documentazione Riesame AIA,

ALL_01_Relazione su Conclusioni BAT,
ALL_02_Parametri e limiti titolo IIIbis Partel D.Lgs.152-06,
ALL_03_Tabella emissioni in atmosfera
ALL_04.COPERTINA MANUALE.SMCE-RAS,
ALL_05_Relazione emissioni di polveri diffuse,
ALL_07_Sintesi dei dati e indicatori di prestazione,
ALL_08_Relaz_tecnica modif_non sostaz_realizzate,
ALL_09_Planimetria Lay-out generale,
ALL_10_Planimetria emissioni in atmosfera,
ALL_11_Planimetria scarichi e rete acque raffreddamento,
ALL_12_Planimetria rifiuti prodotti e recuperabili,
ALL_13_Schema di flusso lavorazioni,

PR_02_DOCS_2017_02_02: Trasmis.doc.integ.Richiesta nella CdS 28_11_2016

ALL_01_Relazione tecnica integrativa riesame,
ALL_02_PM&C_aggiornato,
ALL_03_Quadro emissivo aggiornato,
ALL_04_Schede filtri E49, E51, E53,
ALL_05_Planimetria acque (stato di progetto), ALL_06_IO_RAS_13
ALL_07_SO_RAS_13_00,
ALL_08_SO_RAS_13_01,
ALL_09_SO_RAS_13_02,
ALL_10_SCHEDA G-Rifiuti prodotti e rifiuti recuperabili,
ALL_11_Planimetria rifiuti prodotti e recuperabili_mod,
ALL_12_Relazione stabilità cumuli,
ALL_13_Tavola 01_Polveri stabilimento,

ALL_14_Relazione tecnica aggiornata polveri Cementificio

PR_03_DOCS_2017_02_20:Trasmis.Verifica.assogg.rel.rif,

ALL_01_Ver_suss_relaz_rif_16_02_2017,

PR_04_DOCS_2017_07_14:Trasmis.doc.integ.Richiesta nella CdS del 12_04_2017

ALL_01_Relazione tecnica integrativa riesame,
ALL_02_Scheda Dati Sicurezza Clinker,
ALL_03_Schede filtri E49 ed E53,
ALL_04_Planimetria reti acque reflue,
ALL_05_Schema depuratori acque domestiche,
ALL_06_Rel.int_polveri,



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

ALL_07_Tav.01_Polveri,

PR_05_DOCS_2017_12_07: Trasmissione, 01_Risposta per Arpat_rev1;

PR_06_DOCS_2018_02_22: Prot_0003116 del 23-02-2018.AUT_19_2018.AIA,

ALL_01. Decreto 1705-13-02-2018,

ALL_02. Decreto 1705-13-02-2018.All.A,

ALL_03. Decreto 1705-13-02-2018.All.B

PR_07_DOCS_VARIE: Ulteriori comunicazioni successive;

2. Documentazione Completezza formale acquisita in data 22.12.2020

C_INT_FORM Nota di risposta alle richieste di integrazioni formali pervenute in data 23.11.2020 dal Settore VIA della Regione Toscana

Allegati al presente Capitolo:

ALL_01 Verifica di localizzazione dell'impianto secondo l'Allegato 4 del PRB della Regione Toscana

METADATI Limite stabilimeno.shp, Opere realizzate.shp, Elementi areali interessati da modifiche limitate.shp, Metadati.xls

Autorizzazione idraulica e concessione suoli

Richiesta di autorizzazione idraulica e concessione suoli,

Relazione tecnica di supporto alla richiesta di autorizzazione e concessione suoli (con allegata la documentazione fotografica e l'inquadramento catastale)

3. Documentazione integrativa acquisita in data 27.09.2021

SIA_C_INT Risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA

Allegati al presente Capitolo:

C_INT_ALL_01_Scheda E aggiornamento 2021;

C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021;

C_INT_ALL_03_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato;

C_INT_ALL_04_Procedure di gestione di eventi accidentali e emergenze ambientali

C_INT_ALL_05_Valutazione del rumore lungo viabilità secondaria verso la Colacem. Rassina;

C_INT_ALL_06_Esito degli autocontrolli sul rumore anno 2020;

C_INT_ALL_07_Ricevuta di consegna dichiarazione PRTR 2020 ;

C_INT_ALL_08_Modulo relative ai controlli manutenzione del presidio del sistema DeNOx-SNCR

C_INT_ALL_09_Planimetria dei depositi e degli stoccaggi;

C_INT_ALL_10_Reporting attività di gestione CSS combustibile;

C_INT_ALL_11_Controdeduzioni alle due osservazioni del pubblico;

4. Documentazione volontaria di chiarimento a seguito della prima riunione della conferenza di servizi acquisita in data 23.12.2021: Nota tecnica (prot. n. 305/rassina/2021), completata ed integrata con ulteriore documentazione acquisita in data 01.02.2022:

C_CDS01 Integrazioni e chiarimenti a seguito della CdS 25.11.2021

Allegati al presente Capitolo:

C_CDS01_ALL_01_Analisi delle acque di seconda pioggia anno 2021

C_CDS01_ALL_02a_Piano Campionamento NORM

C_CDS01_ALL_02b_Rapporti di prove campionamento NORM

C_CDS01_ALL_02c_Piano Campionamento Cementi indice_I



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

C_CDS01_ALL_02d_Rapporti di prova campionamento cementi indice_I
C_CDS01_ALL_02e_Rel_Tec_portale radiometrico Tema Sinergie
C_CDS01_ALL_03_Descriz_campionatore PCDD_F_PCB_DL
C_CDS01_ALL_04a_Planimetria depositi e stoccaggi del CSS
C_CDS01_ALL_04b_Modalità di stoccaggio del CSS
C_CDS01_ALL_05_Guida rapida alla Gestione Impianto Acque I e II pioggia Stab. di Rassina
C_CDS01_ALL_06_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato_Gannaio 2022
C_CDS01_ALL_07_DVR con aggiornamento della valutazione del rischio chimico

5. Documentazione volontaria di revisione al progetto di valutazione prevenzione incendi, acquisita in data 28.03.2022:

ANTINC_01_Relazione tecnica Rev. Marzo 2022
ANTINC_02_Panimetria generale- Rev. Marzo 2022
ANTINC_03_Richiesta valutazione progetto

6. Documentazione volontaria a chiarimento ed integrazione della precedente (di cui al punto 4) in riscontro a quanto emerso dai contributi istruttori formulati sulla medesima, acquisita in data 12.05.2022:

SIA_C_CDS01_2 Integrazioni volontarie a seguito dei contributi degli Enti di Marzo e Aprile 2022
Allegati al presente Capitolo:
ALL_01_Nota tecnica di Colacem in merito agli aspetti emissivi
ALL_02_Scheda E Aggiornamento_Maggio 2022
ALL_03_Dichiarazione del proponente in merito alla gestione del bacino di accumulo
ALL_04_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato_Maggio 2022

IL DIRIGENTE

Vista la L.241/1990: *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

visti:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;

- la *Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25*, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;

- la *Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61* “Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010”;

- la *Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22* “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

vista l’istanza avanzata da Colacem S.p.A. effettuata ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 in data 20.10.2020 (Prot. n. 0359277) e perfezionata in data 26.10.2020;

dato atto dell’iter amministrativo conseguente all’istanza di cui sopra inerente il procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, avviato dal Settore VIA VAS della Regione Toscana in data 07.01.2021, nell’ambito del quale si è tenuta l’ultima riunione della Conferenza dei servizi in data 27.06.2022;

ritenuto, sulla base di quanto emerso nell’ambito del procedimento amministrativo di cui sopra e delle decisioni assunte dagli Enti nelle riunioni delle Conferenze dei Servizi, di poter rilasciare a ai sensi dell’art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, a favore di Colacem S.p.A., avente sede legale in Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, (C.F./P.IVA: 01157050541) con riferimento all’installazione situata nel comune di Castel Focognano (AR) in località Rassina, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività individuate ai punti 3.1 lettera a) e 5.2 lettera a) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 ;

richiamate le norme del D. Lgs. n. 159 del 06.09.11 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);

dato atto che il Settore Autorizzazione Rifiuti, ha verificato che Colacem S.p.A. è iscritta alla white list ai sensi della Legge 190/2012 art. 1, commi 52 e 57, dal 23/06/2022 al 22/06/2023;

dato atto che Colacem S.p.A. ha provveduto a versare a favore di Regione Toscana e ARPAT i relativi oneri istruttori previsti per il rilascio dell’AIA;

DECRETA

di rilasciare a favore di Colacem S.p.A, avente sede legale in Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, (C.F./P.IVA: 01157050541), ai sensi dell’art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, con riferimento all’installazione situata nel comune di Castel Focognano (AR) in località Rassina, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività individuate ai punti 3.1 lettera a) e 5.2 lettera a) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 ;

di dare atto che il provvedimento di A.I.A., che si rilascia è rappresentato dai seguenti documenti:
- ISTRUTTORIA CONCLUSIVA RILASCIO A.I.A. COLACEM S.p.A. (denominato Allegato B1);
- Allegato A al Decreto R.T. n.1705 del 13.02.2018 (denominato Allegato B2) ;

di rimandare integralmente ai contenuti degli allegati B1 e B2 per quanto concerne le prescrizioni a carico di Colacem S.p.A. per le diverse matrici ambientali, la validità dell'AIA (12 anni), le disposizioni inerenti la realizzazione ed esercizio del progetto nonché le disposizioni inerenti l'adeguamento della fideiussione;

di prescrivere, in forza di quanto sopra, che Colacem S.p.A. si attenga alle disposizioni di cui agli Allegati B1 e B2 ai quali si rimanda integralmente;

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

ALLEGATO B1 PAUR (PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE)

**ISTRUTTORIA CONCLUSIVA
RILASCIO A.I.A.
COLACEM S.p.A.**

1. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E STATO AUTORIZZATORIO.....	
2. ITER AMMINISTRATIVO: DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.....	
2.1 Contributi istruttori degli Enti acquisiti durante il procedimento.....	
2.2 Istruttoria del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana.....	
2.3 Parere finale ARPAT reso in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2022.....	
3. MODIFICA SOSTANZIALE/NUOVA AIA.....	
4. SINTESI DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DELLE MATRICI/TEMACICHE COINVOLTE.....	
4.1 Gestione dei rifiuti.....	
4.1.1 Rispetto delle condizioni di cui all'art. 237 octies, comma 4 (T2S) (Titolo III bis Parte Quarta del D.Lgs. 152/06).....	
4.1.2 End of Waste.....	
4.1.3 Stoccaggio CSS.....	
4.1.4 Controllo radiometrico.....	
4.2 Emissioni in atmosfera.....	
4.3.1 Istruttoria ARPAT Scarichi Idrici/Bilancio Idrico.....	
4.4. Emissioni sonore.....	
4.5 Piano di Monitoraggio e Controllo e PEI (Piano di Emergenza Interno).....	
4.6 BAT.....	
4.7 Relazione di Riferimento.....	
4.8 Gestione delle fasi di realizzazione delle opere (cronoprogramma).....	
4.9 Piano di ripristino.....	
4.10 Posizione rispetto alla registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento.....	
4.11 Comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006,.....	
5. RILASCIO AIA.....	
5.1 Prescrizioni e disposizioni generali.....	
5.1.1 Prescrizioni che emergono dalla pronuncia di VIA.....	
5.2 Prescrizioni e disposizioni sulla matrice rifiuti con particolare riferimento alla gestione del CSS che vanno ad aggiornare quanto indicato al capitolo 4 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018 e paragrafo 4.2.1 del medesimo allegato.....	
5.3 Prescrizioni e disposizioni matrice emissioni in atmosfera (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06) Emissione E06 in aggiornamento di quanto indicato al paragrafo 1.2 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	
5.4 Condizioni previste per l'utilizzatore del CSS-combustibile nel D.M. 22/2013.....	
5.5 Prescrizioni e disposizioni matrice acque (acque meteoriche/bilancio idrico) in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 5 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	
5.6 Prescrizioni e disposizioni inerenti l'impatto acustico in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 6 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	
5.7 Piano di Monitoraggio e Controllo e PEI (Piano di Emergenza Interno) in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 11 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	
5.8 BAT in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 10 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	
5.9 Relazione di Riferimento/ Suolo e Sottosuolo in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 8 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	
5.10 Piano di ripristino.....	
5.11 Prescrizioni e nulla osta di competenza di altri Enti.....	
5.12 Accertamenti ARPAT ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 52/06 in sostituzione di quanto indicato al capitolo 12 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018.....	

ISTRUTTORIA CONCLUSIVA RILASCIO DELL'A.I.A.

Il presente Documento descrive l'istruttoria di competenza del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana che si conclude con il rilascio dell'*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)* rappresentata dal presente *Documento stesso*. Si ritrovano infatti, descritti nei paragrafi che seguono, l'insieme degli elementi istruttori necessari al rilascio dell'A.I.A. che emergono dall'esame dello stato autorizzatorio attuale messo a confronto con lo stato di progetto proposto dal proponente. L'istruttoria, di fatto, descrive l'iter amministrativo avviato dal proponente, le attività IPPC presenti nell'installazione, gli elaborati progettuali presentati dal proponente (stato di fatto e stato di progetto) e soprattutto richiama i contributi degli Enti, in particolare di ARPAT in qualità di supporto tecnico della Regione stessa e di ASL per gli aspetti di natura igienico sanitaria e di tutela dei lavoratori, nonché degli Enti i cui nulla osta devono essere ricompresi nel provvedimento di A.I.A., che sostituendo l'autorizzazione in materia rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rappresenta un provvedimento unico. Gli elementi istruttori valutati e descritti (vedi capitoli da 1 a 4) comportano *l'espressione del rilascio dell'A.I.A.* comprensiva delle prescrizioni riferite alle varie matrici ambientali (rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera), delle prescrizioni che scaturiscono dalla pronuncia di VIA e delle condizioni e prescrizioni indicate nei pareri di competenza di altri Enti titolati al rilascio di specifico nulla osta da recepire in A.I.A. (ad esempio permesso a costruire di competenza del Comune, aspetti igienico sanitari e di sicurezza dei lavoratori di competenza dell'Azienda USL, nullaosta per l'immissione di acque meteoriche di seconda pioggia non contaminate in corsi d'acqua superficiale di competenza del Genio Civile, parere di competenza dei Vigili del Fuoco...) - vedi capitolo 5. In forza di quanto sopra il presente Documento rappresenta l'A.I.A. è costituito da una parte istruttoria che va dal Capitolo 1 al Capitolo 4 e una parte prescrittiva costituita dal Capitolo 5.

1. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E STATO AUTORIZZATORIO

L'installazione della Colacem S.p.A., avente sede legale in Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, è situata nel Comune di Castel Focognano (AR) in località Rassina. Colacem S.p.A. per detta attività è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto 1705 del 13.02.2018.

L'Allegato Tecnico dell'attuale AIA (Decreto 1705 del 13.02.2018) è stato impostato, a suo tempo, sulla base dei dati e delle prescrizioni presenti nel provvedimento di AIA precedentemente rilasciato dalla Provincia di Arezzo, aggiornandoli con dati e prescrizioni emerse nell'ambito del procedimento di riesame per l'adeguamento alle BAT Conclusion dei cementifici (attività IPPC 3.1).

In base all'attuale Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, l'attività IPPC è individuata al punto 3.1 lettera a) di cui all'Allegato VIII e precisamente: *Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio. Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.*

Tra le attività svolte nell'impianto è presente anche il coincenerimento di rifiuti (CSS avente codice CER 191210). Poiché la capacità di coincenerimento è superiore a 3Mg/ora, è presente anche l'attività IPPC individuata al punto 5.2 lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

L'avvenuta pubblicazione della Decisione 2013/163/UE, inerente la conclusione della Commissione Europea sulle BAT per la produzione di cemento, calce, e ossido di magnesio, riferita ai cementifici, ha comportato il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06 avvenuto con il già citato Decreto 1705/2018.

L'AIA è stata rilasciata dalla Regione Toscana, appunto, a seguito di specifico procedimento di riesame per adeguamento alle BAT Conclusion inerenti l'attività IPPC 3.1, condotto in conformità a quanto previsto all'art. 29 octies comma 3 e 10 del D.Lgs. 152/06: ossia con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater, garantendo pertanto la partecipazione pubblica di chiunque interessato a presentare osservazioni (art. 29 quater comma 4).

Si chiarisce fin da ora (per l'approfondimento della questione si rimanda ai paragrafi successivi) che il contenuto prescrittivo dell'AIA rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto 1705/2018 inserito nell'Allegato Tecnico A, rimane valido per tutte le matrici ambientali, laddove NON risulti aggiornato con il presente provvedimento. Pertanto si rimanda integralmente ai contenuti dell'Allegato tecnico A di cui al Decreto 1705/2018 che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente Documento.

2. ITER AMMINISTRATIVO: DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Per la descrizione completa dell'iter amministrativo e l'elenco completo della documentazione presentata si rimanda all'istruttoria del Settore VIA VAS della Regione Toscana e al verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 27.06.2022.

Il progetto per il quale è stato attivato, appunto, il procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 dalla Colacem S.p.A. riguarda l'aumento della quantità annua del CSS avente codice CER 191210 impiegato nella linea di cottura del clinker per la sostituzione calorica del coke da petrolio dalle attuali 35.000 t/anno a 70.000 t/anno e la possibilità di utilizzare, con le stesse modalità del CSS-Rifiuto, il Combustibile Solido Secondario di cui al D.M. 22/13 (CSS-Combustibile, End of Waste).

Il proponente ha richiesto, nell'ambito del procedimento, anche l'attivazione della VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

L'istruttoria ha tenuto conto degli elaborati presentati dalla Colacem in prima istanza e in particolare delle successive integrazioni che qui si elencano:

1. elaborati integrativi presentati dalla Colacem S.p.A. in risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA VAS della Regione Toscana. La Società ha presentato un elaborato denominato "Risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA regionale" corredato dai seguenti allegati: C_INT_ALL_01_Scheda E aggiornamento 2021 C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021 C_INT_ALL_03_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato C_INT_ALL_04_Procedure di gestione di eventi accidentali e emergenze ambientali C_INT_ALL_05_Valutazione del rumore lungo la viabilità secondaria verso lo Stabilimento Colacem di Rassina C_INT_ALL_06_Esito degli autocontrolli sul rumore anno 2020 C_INT_ALL_07_Ricevuta di consegna dichiarazione PRTR 2020 C_INT_ALL_08_Modulo relative ai controlli manutenzione del presidio del sistema DeNOx-SNCR C_INT_ALL_09_Planimetria dei depositi e degli stoccaggi C_INT_ALL_10_Reporting attività di gestione CSS combustibile C_INT_ALL_11_Controdeduzioni alle due osservazioni del pubblico.
2. Elaborati integrativi contenenti le risposte fornite dal proponente alle richieste di chiarimento indicate in occasione della seduta della Conferenza dei servizi tenutasi in data 25.11.2021: il proponente ha fornito la seguente documentazione:
 - ALL_01_Analisi acque di seconda pioggia;
 - ALL_02a_Piano di campionamento NORM
 - ALL_02b_Rapporti di prova campionamento NORM
 - ALL_02c_Piano campionamento cementi indice_I
 - ALL_02d_Rapporti di prova campionamento cementi indice_I
 - ALL_02e_Relazione Tecnica portale radiometrico Terna Sinergie
 - ALL_03_Descriz_campionatore PCDD_F_PCB_D
 - ALL_04a_Planimetria dei depositi e degli stoccaggio
 - ALL_04b_Modalità di stoccaggio del CSS
 - ALL_05_Guida Rapida alla gestione Impianto Acque prima e seconda pioggia
 - ALL_06_Piano di Monitoraggio e Controllo Gennaio 2022
 - SIA_C_Integrazioni e Chiarimenti a seguito della CdS del 25.11.2021
3. Integrazioni volontarie a seguito dei contributi degli Enti di Marzo e Aprile 2022 Allegati al presente Capitolo:
 - C_CDS01_2_ALL_01_Nota tecnica di Colacem in merito agli aspetti emissivi
 - C_CDS01_2_ALL_02_Scheda E Aggiornamento_Maggio 2022
 - C_CDS01_2_ALL_03_Dichiarazione del proponente in merito alla gestione del bacino di accumulo
 - C_CDS01_2_ALL_04_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato_Maggio 2022

2.1 Contributi istruttori degli Enti acquisiti durante il procedimento

Si richiamano nel presente documento i contributi emessi dagli Enti competenti che sono necessari ai fini del rilascio dell'AIA e della definizione del relativo quadro prescrittivo. Si ricorda che il procedimento di rilascio dell'AIA, sostituendo quest'ultima l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rappresenta anche esso stesso un procedimento unico, pertanto anche i nulla osta necessari per la realizzazione (ad esempio eventuale autorizzazione edilizia), oltre che per l'esercizio del progetto, devono

confluire nell'AIA, nonché ad esempio i nulla osta idraulici e di utilizzo di acque pubbliche (pozzi per utilizzo acque sotterranee), l'espressione dei Vigili del Fuoco. Nel caso in questione il progetto riguarda una modifica esclusivamente gestionale e non contempla edificazioni; pertanto di fatto i pareri rilasciati vengono recepiti per formulare il quadro prescrittivo e non comportano il rilascio di specifici nulla osta da ricomprendere in AIA, a parte, come vedremo, per quanto riguarda le competenze del Genio Civile e dei Vigili del Fuoco.

Si ritiene di riportare i contenuti dei pareri quasi per intero al fine di facilitare la comprensione dei contenuti del presente Documento. Si rileva che il proponente ha provveduto a trasmettere gli elaborati integrativi di chiarimento alle richieste degli Enti, ma non ha adeguato tutta la documentazione tecnica prevista dal regolamento regionale per il rilascio dell'AIA. In particolare la Relazione Tecnica AIA è rimasta nella versione di Ottobre 2020, pertanto deve essere presa in considerazione tenendo conto delle successive risposte del proponente alle richieste degli Enti, per cui alcuni contenuti della Relazione citata, sono stati poi superati con le integrazioni.

Si rileva che i contributi resi da ARPAT ed Azienda USL rappresentano pareri vincolanti da recepire in AIA ai fini della definizione del quadro prescrittivo.

Si fanno salvi ulteriori pareri di competenza degli altri Settori della Regione Toscana e/o di altri enti quali ad esempio l'Autorità di Bacino, che vengono, eventualmente, recepiti nel presente provvedimento sulla base dell'esito della pronuncia di VIA, trattandosi di contributi istruttori richiesti ai fini dell'espressione della pronuncia di VIA e non propriamente rappresentativi di nulla osta/ prescrizioni da recepire in AIA.

Parere Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Regione Toscana) Prot. 0039585 del 01/02/2021

Con riferimento al procedimento citato in oggetto, in relazione agli aspetti di tutela di cui alle normative R.D. 523/1904 – L.R. 41/2018 - D.P.G.R.T. 60/R/2016, R.D. 1775/1933 e D.P.G.R.T. 61/R/2016 si evidenzia che le modifiche impiantistiche non modificano le interferenze con il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012. Infatti come già espresso nei precedenti contributi la Società è in possesso della concessione di derivazione di acque sotterranee dai 2 pozzi e dal Fiume Arno ed anche gli scarichi S1 (acque meteoriche), S2 (acque reflue domestiche), S3(acque meteoriche e reflue domestiche), S6 (acque reflue domestiche), S8 (acque meteoriche nel Fiume Arno) risultano regolarmente concessionati. Dall'esame della documentazione presentata ai fini del rilascio della concessione idraulica per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico del corso d'acqua AV 7188 e costituita dalla relazione idraulica per la verifica della compatibilità idraulica dei tratti tombati del citato corso d'acqua, si rileva quanto segue:

- il corso d'acqua AV 7188 è stato inserito nel reticolo idrografico della Regione Toscana con la L.R. 79/2012 e il suo percorso risulta tombato già a partire dagli anni '50 del secolo scorso a monte della strada comunale di Casalecchio. Successivamente negli anni '70 e '80 con la costruzione della Cemeniteria di Begliano e con la realizzazione della nuova viabilità per l'accesso alla cava, il corso d'acqua ha assunto la configurazione attuale con due tombamenti (TOM.01 quello di monte di 16,5 m e quello di valle TOM.02 di circa 161 metri munito di due pozzetti di ispezione con griglia sommitale) ricadenti in aree di proprietà della Soc. Colacem ad esclusione di un tratto di circa 9 metri di proprietà del Comune di Castel Focognano, sede della strada comunale;
- tali tombamenti sono da ritenersi legittimi in quanto realizzati antecedentemente alla dichiarazione generalizzata di pubblicità di tutte le acque (L. 36/1994);
- dallo studio idraulico è emerso che i due tombini risultano adeguati per portate con $T R= 200$ e il deflusso avviene a pelo libero senza che si verifichino criticità idrauliche. Inoltre risulta dalla modellazione che le condizioni di deflusso nel tombino di valle sono tali che non si verificano fuoriuscite d'acqua dai due pozzetti di ispezione presenti;
- per quanto riguarda l'ufficiosità idraulica degli attraversamenti, risulta: 1. per il tombamento TOM.01 un franco di sicurezza minimo di 28 cm ma è comunque garantito il comportamento a pelo libero della corrente e un margine di sicurezza non nullo; 2. per il tombamento TOM.02 un franco di sicurezza minimo di 81 cm e

il non superamento dei 2/3 della sezione idraulica disponibile.

Ritenute condivisibili le conclusioni del professionista che ha redatto la Relazione tecnica di supporto alla richiesta di autorizzazione e concessione suoli sulla sufficienza idraulica dei tombamenti oggetto di studio, escludendo aggravati di rischio nelle aree contermini ma condizionandola al mantenimento delle attuali condizioni e assetto del reticolo idrografico. Pertanto, poiché il corso d'acqua in argomento non è inserito nel reticolo di gestione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, il concessionario per garantire l'efficienza idraulica dei tratti tombati, **sarà tenuto alla manutenzione periodica dell'intero corso d'acqua**. Inoltre si comunica che la documentazione pervenuta con nota di codesto Settore prot. n. 0004442 del 7/1/2021 relativa all'istanza di concessione per l'utilizzo dei tratti coperti del corso d'acqua in argomento è completa e che le prescrizioni e le condizioni per l'utilizzo delle aree appartenenti al demanio idrico verranno inserite nell'apposito allegato "autorizzazione e concessione idraulica", precisando che la durata sarà di nove anni e non dieci come richiesto dal Proponente. Infine per quanto attiene la regolarizzazione delle indennità pregresse per l'utilizzo senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico si anticipa che dovranno essere corrisposte, entro i termini della conclusione della Conferenza dei servizi, le seguenti somme omissis

CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente Settore, per le materie di competenza, esprime parere favorevole al Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al "Progetto di modifica sostanziale delle attività individuate ai punti 3.1 lettera a) e 5.2 lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06", con riferimento all'installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR) - Proponente: COLACEM SpA - secondo le indicazioni sopra riportate.

1 Parere ARPAT datato 22.02.2021 acquisito agli atti con protocollo 0079850 del 24/02/2021 e relativo allegato.

Idrogeologia, suolo e sottosuolo

Nella relazione idrogeologica viene descritta la stratigrafia dell'area, il relativo assetto idrogeologico, il valore di soggiacenza e la direzione di flusso della falda freatica.

Allo stato attuale all'interno dell'area di studio sono presenti due pozzi per l'approvvigionamento dell'Azienda e n. 2 piezometri che si sono attestati sul substrato roccioso (profondità 15 mt e 10 mt) utilizzati per il monitoraggio delle acque sotterranee.

Si ricorda che tali piezometri sono stati realizzati d'iniziativa da parte dell'Azienda.

In relazione all'ampiezza della valle particolarmente ridotta in questo tratto e alla disposizione delle linee di flusso della falda e alla posizione dei potenziali centri di pericolo l'ubicazione dei 2 piezometri realizzati è da considerare corretta, ma dovrà esserne realizzato uno ulteriore in posizione mediana tra i due; in particolare questo dovrà attestarsi entro il substrato roccioso (con profondità prevedibile quindi di almeno 12 m) e se ne indicano le coordinate WGS84 di riferimento in gradi decimali (lat 43,65872; long. 11,83769). Ovviamente è prevista la tolleranza di alcuni metri).

Il PMC è stato aggiornato in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art.29-sexies, comma 6 del D.lgs 152/2006.

I campionamenti previsti hanno cadenza annuale per tutti gli analiti ricercati.

Solo pirene, PCDD/F, PCB e idrocarburi totali hanno cadenza quinquennale.

Il PMC è stato anche aggiornato in funzione del comma 6bis, prevedendo entro 10 anni dal rilascio dell'AIA il monitoraggio del suolo concordato, per modalità e analiti, con ARPAT. Per tali analisi il posizionamento del punto di campionamento sarà comunicato ad ARPAT con congruo anticipo.

Ad oggi sono state presentate le analisi del primo campionamento della falda del 6 febbraio 2020, che non hanno individuato alcun superamento delle CSC per le acque sotterranee (D.lgs 152/2006, All. 5 parte IV, Tab.2).

Rispetto a quanto presentato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si ritiene corretto il set analitico proposto con la prescrizione di prevedere l'analisi degli analiti presentati nelle tabelle seguenti secondo le scadenze sotto indicate, per tutti i piezometri.

[Le tabelle sono state omesse, si rimanda pertanto al contributo integrale]

Per i campionamenti a cadenza semestrale è raccomandato di prevederne uno in fase di magra (es. fine estate) e uno in periodo invernale (gennaio-febbraio).

Relazione di riferimento

Il 15 Aprile 2019 il MATTM ha emanato il DM 95 che individua le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento di cui all'Art.5, comma 1 lettera v-bis del D.lgs 152/2006, sostituendo il precedente DM 270/2014.

Il Proponente presenta quindi gli esiti della verifica sia sulla base del nuovo dispositivo normativo, sia sulla base dello stato delle attività dello stabilimento.

Viene osservato che l'attuazione del progetto di gestione del CSS non introduce significative modifiche nelle modalità di gestione delle sostanze oggetto della verifica di sussistenza.

Sono state identificate le sostanze/miscele pericolose e i relativi quantitativi impiegati.

Sono state identificate le sostanze/miscele che hanno determinato o concorso al superamento dei valori soglia di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 al DM 95/2019 e per queste si è proceduto alla successiva fase della procedura, verificando la reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee in base a proprietà chimico-fisiche di tali sostanze/miscele, alle caratteristiche idrogeologiche de sito a scala locale e alle misure di gestione di tali sostanze/miscele

Viene stabilito dal Proponente che non possa verificarsi l'occorrenza di un contatto accidentale tra gli inquinanti e il suolo o la falda in ragione della verifica, per ciascuna sostanza /miscela del posizionamento, del contenimento, della tipologia di pavimentazione, delle modalità di manipolazione e movimentazione. In particolare viene evidenziato, per le sostanze/miscele pericolose considerate, che non esiste possibilità di contaminazione né del suolo né delle acque sotterranee del sito della cementeria e quindi che è da escludersi ogni eventuale impatto con la componente acqua profonda dovuto all'accidentale sversamento di sostanze/miscele pericolose.

Per tali motivi la Ditta conclude che non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento (lettera v bis, comma 1 dell'Art.5 del D.lgs 152/2006 e smi).

In ragione di quanto sopra espresso si ritiene che l'annullamento di ogni possibilità di contaminazione delle matrici ambientali esaminate debba essere vincolato, a prescindere dalle locali condizioni idrogeologiche e di escursione stagionale della falda freatica, alla assoluta garanzia di assenza di contatto, ancorché limitato arealmente e temporalmente, delle sostanze/miscele pericolose con i terreni posti al di sotto delle superfici pavimentate ; tale garanzia è condizionata ad una manutenzione e ad un controllo costante delle strutture e delle opere interessate.

Aspetti emissivi

Omissis

Nel novembre 2019 sono state emanate le BAT Conclusion sull'incenerimento rifiuti, che dovranno essere valutate, anche in considerazione di quanto riportato a pag.6 delle BAT Conclusion del settore cementiero ("*laddove le presenti conclusioni sulle BAT riguardano gli impianti di coincenerimento, ciò non pregiudica le disposizioni del capo IV e dell'allegato VI della direttiva 2010/75/UE*"). Nella documentazione presentata non risulta essere stata considerata la conformità alle BAT del 2019, nè tantomeno aggiornato il quadro emissivo alla luce dei nuovi BAT-AEL.

Anche in considerazione dell'incremento richiesto dell'utilizzo CSS rifiuto, si ritiene necessario che la ditta presenti documentazione atta ad evidenziare la conformità al Waste incineration nonchè la rivalutazione dei limiti emissivi .

Considerando inoltre che, nello stato di progetto, il proponente prevede di inserire, insieme al CSS rifiuto anche il CSS combustibile (End of Waste), per un totale di 250 Mg/g, senza dettagliare i quantitativi di ciascuno, si ritiene necessario che vengano specificati i quantitativi giornalieri di ogni singolo componente, in quanto il primo costituisce un rifiuto il secondo no.

Il dettaglio di tali quantitativi permetterà di definire esattamente i quantitativi di rifiuti che giornalmente vengono inceneriti per il confronto con le soglie previste per le attività IPPC.

Aspetti Emissivi relativi all'AIA

L'attuazione del progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del combustibile solido secondario costituisce modifica sostanziale dell'AIA in essere allo Stabilimento .

Il progetto non prevede alcun potenziamento dell'impianto, né incide sui livelli di produzione nominale dello Stabilimento; la modifica sostanziale si rende necessaria in quanto l'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario dà "...luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore della soglia stessa..." (lett. l-bis dell'art.5 comma 1 del D. Lgs 152/06) definita al punto 5.2 lett. a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Le modifiche di progetto che il proponente intende mettere in atto sono quelle sopra descritte ed interessano, da un punto di vista emissivo, l'emissione E06, a servizio della linea di cottura del clinker .

L'emissione E06 è dotata di un Sistema di Monitoraggio in continuo alle emissioni, in conformità con quanto previsto dal Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06. Il software di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni in atmosfera, sarà implementato in modo tale che:

- in fase di avvio dell'impianto, il sistema di alimentazione del CSS (CSS-Rifiuto e/o CSSCombustibile) alla linea di cottura del clinker non potrà essere attivato fino a che nella camera di combustione non verrà raggiunta la temperatura minima di 855 °C misurata all'ingresso del forno e/o al calcinatore della torre di preriscaldamento (in funzione di dove sarà inserito il CSS) e che la farina al forno sia al di sopra del limite tecnico di 90 ton/h;
- verrà attivato il blocco automatico dell'alimentazione del CSS (CSS-Rifiuto e/o CSSCombustibile) nel caso che nella camera di combustione (ingresso del forno e/o calcinatore della torre di preriscaldamento, in funzione di dove sarà inserito il CSS) la temperatura scenda sotto gli 855°C o si scenda sotto il minimo tecnico di farina al forno < 90ton/h .

Dall'esame della documentazione presentata non risultano molto chiari il funzionamento del calcinatore della torre di preriscaldamento e le modalità di gestione della misurazione della temperatura minima (855 °C) per il consenso al caricamento dei rifiuti.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 237-octies comma 4 del D.Lgs 152/06 (*"Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi"*) si dichiara che i gas derivanti dalla combustione del CSS in testata forno (bruciatore principale) corrono lungo il forno di cottura per almeno 6/7 secondi ed escono da questo a circa 1.000 °C. La modifica in questione prevede l'inserimento del CSS anche nel precalcinatore della torre di preriscaldamento (bruciatori ausiliari): in questo caso i gas derivanti dalla combustione del CSS resteranno a temperature superiori a 850 °C per circa 4 secondi.

In merito a tale aspetto si ritiene necessario che vengano svolti approfondimenti, anche alla luce della collaborazione che la Regione Toscana ha avviato con l'Università di Pisa (analisi CFD), già attivata per impianti di incenerimento rifiuti presenti nel territorio di competenza del Dipartimento.

Si ritiene però necessario, come sopra dettagliato, che la ditta rivaluti il quadro emissivo riportato nella scheda E a seguito dell'emissione nel novembre 2019 delle BAT Conclusion sull'incenerimento rifiuti, anche alla luce dei relativi BAT-AEL. A seguito della rivalutazione del quadro emissivo si ritiene necessario un approfondimento sugli attuali sistemi di abbattimento installati nell'impianto al fine di valutarne l'adeguatezza e l'efficacia in funzione dell'eventuale riduzione dei limiti emissivi.

Sulla base dei dati di letteratura la ditta ha dichiarato che le emissioni totali non sono influenzate in maniera significativa e negativa dall'utilizzo di combustibili alternativi, nello specifico dall'incremento di utilizzo di CSS rifiuto. Al fine di verificare nell'impianto in oggetto quanto emerge dai dati di letteratura, si riterrebbe opportuno che la ditta prevedesse un incremento delle attività di monitoraggio e controllo previste dal relativo Piano. In particolare questo potrebbe essere messo in atto incrementando la frequenza di campionamento per i parametri di maggior interesse (es: microinquinanti) misurati in discontinuo, almeno per un primo periodo di attività nelle nuove condizioni, e valutando la possibilità di implementare un sistema di campionamento in continuo per alcuni di questi (es: diossine), con l'inserimento di limiti long-term, come previsto dalle BAT Conclusion sull'incenerimento rifiuti.

Concludendo, dall'esame della documentazione fornita emergono delle carenze, che il proponente dovrà integrare, in merito ai seguenti aspetti:

1. rivalutazione della documentazione in funzione di quanto previsto dalle Bat Conclusion relative all'attività di coincenerimento rifiuti (attività IPPC 5.2 lettera a) e dei relativi BAT-AEL, anche in considerazione dell'incremento richiesto di utilizzo di CSS rifiuto;
2. chiarimenti in merito ai quantitativi giornalieri utilizzati di CSS rifiuto e CSS combustibile (nella documentazione è stato specificato soltanto il totale pari a 250 Mg/g);
3. chiarimenti in merito al funzionamento del calcinatore della torre di preriscaldamento e delle modalità di gestione della misurazione della temperatura minima (855 °C) per il consenso al caricamento dei rifiuti;
4. rivalutazione del quadro emissivo riportato nella scheda E a seguito dell'emissione nel novembre 2019 delle BAT Conclusion sull'incenerimento rifiuti, anche alla luce dei relativi BAT-AEL;
5. approfondimento sugli attuali sistemi di abbattimento installati nell'impianto al fine di valutarne l'adeguatezza e l'efficacia in funzione dell'eventuale riduzione dei limiti emissivi;
6. aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo valutando un periodo di incremento della frequenza di monitoraggio dei parametri in discontinuo (in particolare microinquinanti), per verificare l'invarianza delle emissioni a seguito dell'incremento del CSS rifiuto, e la possibilità di implementare un sistema di campionamento in continuo per alcuni di questi (es: diossine), prevedendo l'inserimento di limiti long-term.

Si ritiene inoltre necessario che vengano svolti approfondimenti ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 237-octies comma 4 del D.Lgs 152/06, anche alla luce della collaborazione che la Regione Toscana ha

avviato con l'Università di Pisa (analisi CFD), già attivata per impianti di incenerimento rifiuti presenti nel territorio di competenza del Dipartimento.

Studio modellistico

Per quanto riguarda gli esiti dello studio meteo diffusionale, questo ha previsto la ricostruzione, su base annuale, dell'impatto dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina in termini di concentrazione in aria e, relativamente ai parametri PCDD/F e PCB/dl, di deposizione al suolo, delle sostanze inquinanti emesse da tutte le sorgenti convogliate.

Omissis

Lo studio è stato valutato dal Settore Modellistica Previsionale di questa Agenzia. Se ne riportano a seguire le conclusioni e si rimanda al parere allegato per un maggior dettaglio.

Lo "Studio modellistico" fornisce informazioni e stime che risultano adeguate a valutare l'impatto sulla matrice atmosfera associabile alle emissioni convogliate dello stabilimento COLACEM. I risultati presentati indicano che, sia relativamente allo scenario di autorizzazione che in maniera maggiormente evidente nello scenario con emissioni reali, gli impatti stimati appaiono rispettare i livelli richiesti dalla normativa sulla qualità dell'aria e gli eventuali ulteriori riferimenti adottabili per gli inquinanti non normati.

Sussistono solo limitate e potenziali criticità associabili alle deposizioni di PCDD/F+PCB-DL nel caso di emissioni ai limiti autorizzati.

Queste potrebbero essere eliminate adottando ad esempio valori limite di emissione leggermente inferiori rispetto agli attuali, quali quelli indicati nelle BAT-Conclusions sugli impianti di incenerimento dei rifiuti, già richiamate nel paragrafo precedente.

Dal punto di vista documentale si ritiene opportuno che la documentazione sia integrata inserendo informazioni (grafiche e tabellari) relative alle stime di deposizione al suolo dei soli PCDD/F ed inserendo un'immagine di maggiore dettaglio relativamente ai risultati delle deposizioni al suolo di PCDD/F+PCB-DL nello scenario di autorizzazione.

Rifiuti

Omissis

Poiché il CSS è già gestito dall'impianto e lo stoccaggio massimo non viene variato, dal punto di vista della gestione rifiuti, non si rilevano modifiche significative.

Tuttavia, poiché il proponente prevede anche l'utilizzo di CSS-combustibile, che è il prodotto recuperato con qualifica di EoW ai sensi del DM n. 22 del 14/02/2013, si rappresenta che questo deve essere gestito in maniera separata dal CSS (rifiuto, CER 191210). Si ritiene che il quantitativo da autorizzare sia riferibile solo al CSS CER 191210 e non al CSS-Combustibile, che esula in quanto EoW, dall'autorizzazione di cui alla parte IV del Dlgs. 152/2006.

Il proponente dovrà quindi individuare un'area per lo stoccaggio del CSScombustibile, distinta e separata da quella del CSS [CER 191210], da rappresentare nella planimetria AIA_ALL_06 Planimetria depositi e stoccaggi, ferma restando la necessità di mantenere per il CSS [CER 191210] un'adeguata area per lo stoccaggio richiesto. Si ricorda inoltre che il proponente dovrà ottemperare a tutte le condizioni previste per l'utilizzatore del CSS-combustibile nel citato DM 22/2013.

Si riterrebbe opportuno che la relazione annuale integrasse anche le informazioni sull'impiego del CSS-Combustibile, di cui all'art. 14, c.2 del DM 22/2013.

Omissis

Esaminate le tabelle 7.1 e 7.2 relative ai rifiuti prodotti e constatato che la maggior parte dei rifiuti sia in termini di tipologie che di quantità è destinata al recupero, e concordando che la modifica non produrrà variazioni significative sui rifiuti prodotti, si prende atto dell'affermazione del proponente che l'impatto dei rifiuti prodotti sia da ritenersi trascurabile. Si osserva infine che nell'impianto vengono impiegati altri rifiuti, oltre il CSS, ai fini del recupero come materia, non interessati dalla presente modifica e che nel D.D. 1705/2018, allegato A, par. 4.1 viene affermato: "*Nella scheda G si riportano anche i riferimenti al DM 5 Febbraio 1998 in quanto lo stesso rappresenta norma tecnica di riferimento in merito alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi: la ditta deve eseguire l'attività di recupero come indicato nel DM*".

Si rimanda al Settore autorizzante la valutazione della necessità di verificare l'applicazione delle recenti Linee guida (D.D. 11003 del 21/07/2020) al caso in oggetto.

Si rappresenta al proponente la necessità di provvedere, ove soggetto, alle comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, come dettato dall'art. 4 del DPR 157/2011 (cosiddetto PRTR)

Si chiedono chiarimenti sulla questione ancora in sospeso circa la registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento.

Gestione AMD

Omissis

Ancorché il controllo della profondità del bacino sia previsto su base triennale dall'allegato A all'AIA vigente, il proponente dovrebbe stimare in maniera chiara l'attuale capacità del bacino, nonché la velocità di riduzione della stessa a causa dei fenomeni di sedimentazione e, se del caso, prevedere un monitoraggio più frequente della profondità del bacino. Inoltre si chiede al proponente di dare conto di aver risolto la criticità della presenza di un troppo pieno tecnico (passaggio tubazioni) potenzialmente in grado di collegare il bacino al fiume Arno, mediante tamponatura con una paratia della finestra di passaggio di tubi, come suggerito nel RIA del 19/03/2019 o mediante altra soluzione ritenuta tecnicamente più adeguata.

In riferimento agli scarichi domestici, il proponente indica, in AIA_ALL_04d Dimensionamento depurazione acque domestiche, un sistema di depurazione ad ossidazione biologica a fanghi attivi ad aerazione prolungata, corrispondente ad uno dei trattamenti secondari previsti dall'allegato 3 alla DGRT 46/R/2008, senza esplicitare la presenza della fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff, che viene però indicata presente in 04_SNT Sintesi non tecnica (v. par. 5.4.1): si ipotizza quindi che siano implementati sia il sistema di trattamento primario che quello secondario.

Inoltre, presenta la complessiva capacità dei tre impianti (18+28+28 AE) in relazione al numero di addetti (AE), che suddivide tra uffici (29 AE) e fabbrica (116 AE), ma non è chiaro come gli addetti si suddividano nell'impiego dei servizi igienici in modo tale che sia effettivamente rispettata la capacità di ogni impianto depurativo.

Ricordando che dovranno risultare rispettati i trattamenti appropriati previsti per gli scarichi domestici in acque superficiali previsti dall'allegato 3 alla DGRT 46/R/2008, il proponente dovrà dare evidenza che ciascuno dei tre impianti per il trattamento degli scarichi civili presenti sopporta un numero di addetti corrispondente alla rispettiva capacità depurativa.

Omissis

PMC

Omissis

Si ritiene che il proponente avrebbe dovuto dar seguito al monitoraggio richiesto nell'atto di AIA, al fine di dare conto dell'effettiva non contaminazione delle cosiddette seconde piogge; qualora non già svolto, si suggerisce che in concomitanza dei prossimi eventi piovosi venga eseguito tale monitoraggio, che successivamente si suggerisce consista in almeno 10 campionamenti, temporalmente distribuiti nel periodo di un anno, e che i parametri comprendano, oltre a SST e idrocarburi totali, anche: Alluminio, Ferro, Solfati (quali parametri ritenuti tipici dei materiali/rifiuti impiegati nell'impianto).

Fatta salva la verifica di non contaminazione delle seconde piogge, a seguito degli esiti dei monitoraggi eseguiti si potrà valutare un'eventuale sua prosecuzione con minor frequenza.

Radioattività

Omissis

Si ritiene opportuno che il Proponente rivaluti l'opportunità della sorveglianza radiometrica alla luce del D.lgs 101/2020 eventualmente confrontandosi con l'UO Radioattività e Amianto di questa Agenzia.

Si fa presente inoltre che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/20, la produzione di cemento è soggetta per l'impiego di materiali che contengono radionuclidi naturali, alla normativa di radioprotezione e che entro agosto 2021 l'azienda deve procedere alle registrazioni, valutazioni e eventuali altri obblighi previsti nel Titolo IV, capo II, del decreto citato.

Rumore ed elettromagnetismo

Omissis

Dovranno essere declinati nell'ambito della VIA postuma gli aspetti di rumore legato al traffico: nello specifico il SIA contiene delle valutazioni relative al traffico transitante lungo la SR71 (arteria sulla quale si condivide la irrilevanza del contributo della Colacem in considerazione del TGM presente) ma altrettanto non si può dire per la viabilità secondaria, come era stato evidenziato nel contributo ARPAT relativo al rinnovo della concessione mineraria di Begliano; l'impatto acustico su tale viabilità secondaria di accesso dalla SR71 alla ditta (nello specifico su via Ponte sull'Arno e via Cavour) andrà trasmesso sia relativamente allo stato attuale sia con le modifiche introdotte con il previsto aumento di CSS. Con l'occasione di tale integrazione, al fine di avere la situazione aggiornata anche dell'impatto acustico dello stabilimento nella attuale configurazione, andranno trasmessi per completezza del procedimento di VIA postuma in corso gli esiti degli autocontrolli effettuati nel 2020.

2 Parere ARPAT acquisito agli atti con protocollo 0458954 del 25/11/2021:**Aspetti emissivi:**

In merito agli approfondimenti necessari per la valutazione del rispetto di quanto previsto dall'art. 237-octies del D.Lgs 152/06, anche in conseguenza delle modifiche che il proponente intende mettere in atto con l'istanza in oggetto, si rimanda alla consulenza dell'Università di Pisa. In sintesi, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa dal proponente si ritiene che la stessa fornisca i chiarimenti richiesti. In considerazione del fatto che la ditta ritiene non applicabili alla propria attività le Conclusioni sulle BAT relative al Waste Incineration e pertanto non ha proposto alcuna riduzione dei limiti emissivi in conformità a tali BAT-AEL, ad eccezione del parametro polveri, si rimanda ad un confronto con la Regione e la USL competente sull'opportunità di rivedere i limiti emissivi, con particolare riferimento a microinquinanti organici e metalli, anche alla luce degli aspetti sanitari evidenziati nel contributo specialistico fornito dal Settore Modellistica diffusionale di cui a seguire. Relativamente alla proposta fatta dalla ditta di installare un sistema di campionamento in continuo delle diossine si richiede che vengano forniti i dati tecnici del campionatore che si intende installare, al fine di valutarne le prestazioni.

Studio diffusionale

Si riportano le conclusioni del parere del Settore specialistico Modellistica Previsionale che si allega in copia nella sua interezza. La documentazione integrativa esaminata soddisfa le richieste di approfondimento espresse nei contributi istruttori di ARPAT e condivise dalla Regione Toscana. In linea con i valori di riferimento finora adottati relativi alle deposizioni al suolo per i microinquinanti organici, le "Integrazioni" individuano dei livelli emissivi pari a 0.07 ngTE/Nm³ per i PCDD/F e 0.09 ngTE/Nm³ per i PCB-DL con i quali tali riferimenti risultano rispettati. Si è tuttavia già segnalato in altri procedimenti regionali che appare probabile che questi valori di riferimento debbano essere rivisti (e ridotti) in base a nuove evidenze epidemiologiche; pertanto si ritiene essenziale che sull'accettabilità dei livelli stimati si esprima anche l'Autorità sanitaria. In relazione a questo aspetto, che rileva soltanto per quanto riguarda i valori limite di emissione, sarebbe auspicabile e appare anche tecnicamente possibile che sia adottato un unico valore limite di emissione per la somma di PCDD/F e PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm³ (corrispondente a quello indicato nelle BAT-AEL per gli impianti di trattamento termico dei rifiuti). Si rimanda quindi, come già segnalato nel paragrafo emissioni ad un confronto con RT, AC competente all'autorizzazione e Azienda sanitaria.

Gestione rifiuti*Omissis*

Osservazioni: al di là della apparente contraddizione tra la funzione del setto centrale del capannone atto a separare CSS 191210 (rifiuto) dal CSS-combustibile (materia recuperata) quando presenti contemporaneamente e la precisazione che la stessa area non può mai accogliere nello stesso momento entrambe le tipologie di CSS (sia rifiuto che combustibile), si ritiene che il proponente non abbia dato conto di quanto richiesto, cioè: • dell'individuazione di un'area per lo stoccaggio del CSS-combustibile, distinta e separata da quella del CSS [CER 191210], in quanto questa risulta non distinta: infatti viene dichiarato che è alternativamente usata per l'uno o per l'altro materiale • della congruità delle aree previste per lo stoccaggio: non viene indicata l'area e/o volumi dedicati allo stoccaggio per cui possa esserne valutata la congruità a fronte delle 1.350 t in stoccaggio indicate nella tabella G.2.2 delle schede AIA (tenuto conto dell'indicazione della DCRT n. 385/1999, punto 7.1.1)

Omissis

Osservazioni: Si dà atto che il proponente rappresenta che La Relazione tecnica annuale sulla conformità dell'installazione sarà quindi integrata con il reporting specifico dedicato al CSS-combustibile negli anni in cui questo verrà utilizzato a seguito della modifica sostanziale dell'AIA nell'ambito di questo procedimento di PAUR.

Osservazione: viene dato atto che il proponente dà conto che provvede a trasmettere agli Enti Competenti

(Regione Toscana e ISPRA), entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, come stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 157/2011 e al riguardo allega le ricevute di avvenuta consegna ai suddetti Enti della dichiarazione PRTR relativa all'anno 2020 (si veda l'elaborato C_INT_ALL_07_Ricevuta di consegna PRTR)

Venivano chiesti chiarimenti sulla questione ancora in sospeso circa la registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento: Il proponente afferma che "essendo il cemento una miscela, in quanto tale non è soggetta all'obbligo della registrazione prevista dal REACH che riguarda invece le sostanze.

Il clinker da cemento è esentato dalla registrazione, in base all'art. 2.7 (b) e all'Allegato V.10 del REACH, ma è soggetto a notifica (Notifica n. 02-2119682167-31-0000 - Aggiornamento notifica del 01/07/2013 – Presentazione Report n. QJ420702-40)."

Osservazioni: Si richiama che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, aveva aperto un procedimento (n. 1496/16 Reg. Mod. 45), a seguito di un esposto, relativamente alla mancata registrazione ai sensi REACH del clinker prodotto dalla società, per il quale aveva chiesto la collaborazione di ARPAT (22/08/16). ARPAT si era già attivata nel luglio 2015 con l'invio alla Regione Toscana, quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, della medesima nota richiamata nel procedimento della Procura, la quale Regione, a sua volta, aveva, nell'agosto 2015, inviato all'Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), un quesito riguardante il corretto inquadramento ai sensi del reg. (CE) 1907/2006 REACH delle aziende cementiere, autorizzate a svolgere attività di recupero rifiuti, con particolare riferimento alla sussistenza degli obblighi di registrazione per l'utilizzo o l'immissione sul mercato del clinker ottenuto dalla farina cruda, realizzato con scorie da inceneritore e/o miscele di sostanze ottenute dalle medesime e/o da altri rifiuti." Si ricorda che la questione circa la registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento pare essere ancora in sospeso.

Gestione AMD

Con riferimento alla descrizione del Bacino di accumulo:

Omissis

Osservazione: Desto incertezza la figura 1.4 del in basso a sinistra nella pag. 35: infatti, per la rappresentazione data, la paratoia E non mette in comunicazione i due pozzetti, cioè la parte inferiore dove arriva la linea A-B-C I e II pioggia e la parte superiore dove arrivano le linee di II pioggia F e D-E: in tal caso la linea A-B-C I e II pioggia andrebbe al bacino di accumulo senza separazione tra la I e la II pioggia. Supponendo un errore grafico, si può considerare che la paratoia E metta invece in comunicazione i due pozzetti descritti sopra. Il proponente dovrà rivedere la raffigurazione nella figura 1.4 della comunicazione tra i pozzetti mediante la paratoia E, come deducibile dalla descrizione del suo funzionamento.

Omissis

Osservazione: Il proponente dovrà dare conto di come il sistema impiantistico garantisce che all'inizio di un evento piovoso il livello z delle acque nel bacino di accumulo sia sempre situato a quota non superiore MINL

Omissis

Il proponente dovrà descrivere il principio di funzionamento del sensore idrometrico che fornisce il segnale al PLC .

Omissis

Si reitera la richiesta della dimostrazione, mediante bilancio idrico, che il sistema implementato è in grado di recuperare le AMD nella misura massima possibile.

Omissis

Il proponente dovrà motivare la scelta del calcolo della stima del materiale sedimentabile nel bacino e risolvere le criticità evidenziate o in alternativa ripetere la rilevazione batimetrica del bacino a distanza di 12-18 mesi per valutare sulla base dei dati rilevati la velocità di diminuzione del volume disponibile; dovrà dare

conto di eventuali operazioni di rimozione fanghi intervenute nel tempo intercorso dalla precedente rilevazione. Per quanto riguarda la presenza del troppo pieno tecnico generato dal vano di passaggio delle tubazioni all'interno del bacino, si prende atto della tamponatura, con conseguente assenza di qualsivoglia passaggio di acque dal bacino di accumulo al fiume Arno. Il proponente dovrà garantire l'assenza di qualsivoglia passaggio di acque dal bacino di accumulo al fiume Arno

Omissis

Monitoraggio acque di seconda pioggia:

Si ritiene che il proponente avrebbe dovuto dar seguito al monitoraggio richiesto nell'atto di AIA, al fine di dare conto dell'effettiva non contaminazione delle cosiddette seconde piogge;

Omissis

Negli ultimi pareri per impianti con autorizzazione ex art. 208 del Dlgs. 152/2006, è stato convenuto con la RT un monitoraggio con un numero inferiore di campionamenti (n. 4 negli ultimi procedimenti). Si sottolinea la necessità che venga implementato un pozzetto di ispezione sulla linea delle seconde piogge prima dello scarico nel corpo idrico recettore.

Procedura radiometrica

Omissis

Nella documentazione integrativa la ditta, a causa di un errore interpretativo, non ha esplicitamente risposto al punto 16 della richiesta integrazioni di cui alla nota della Regione Toscana sopra citata. In base a quanto sopra riassunto, si ritiene necessaria una risposta esplicita al punto 16 sopracitato, ovvero che la società rivaluti il controllo della radioattività in ingresso del CSS, anche alla luce dell'esperienza sui rischi di contaminazione del CSS maturata in questi anni, specificando anche il contenuto dei certificati rilasciati dai produttori, al fine di escludere un impatto radiologico (ambientale) significativo.

Acustica

Conclusioni Stante quanto emerso nell'istruttoria, si conclude quanto segue. Relativamente alla valutazione del rumore da traffico indotto lungo la viabilità di accesso dei mezzi allo stabilimento, si prende atto delle misurazioni in continuo effettuate

formula parere positivo sulla documentazione esaminata, con la prescrizione di considerare i tre punti di misura esaminati (o almeno in punti 1 e 2) tra i punti di monitoraggio acustico di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo, in modo tale da verificare in opera nei prossimi autocontrolli le stime effettuate sul contributo da traffico indotto di progetto di modifica.

I risultati degli autocontrolli del 2020 dimostrano il rispetto del limite di immissione in tutti i punti esaminati; laddove vengano approvati i decreti attuativi del D.Lgs. 42/2017, in particolare con la definizione dei nuovi limiti di immissione di sorgente specifica previsti con la modifica dell'art. 2 della L. 447/95, andrà verificata, in base al campo di applicazione dei nuovi limiti, la compatibilità della situazione acustica con tali nuovi limiti.

3 Parere ARPAT datato 7.04.2022, acquisito agli atti con Prot. 0147332 del 07/04/2022

Aspetti emissivi

A seguito dell'incontro tecnico svoltosi in data 23/02/2022, con Regione Toscana, ARPAT ed ASL e ai successivi confronti per le vie brevi fra ARPAT ed ASL, in merito all'opportunità della rivalutazione dei limiti emissivi della ditta COLACEM, con particolare riferimento ai microinquinanti, in considerazione del notevole incremento del quantitativo annuo di CSS utilizzato, è pervenuto in data 22/03/2022 il parere della ASL competente. Omissis Sulla base di tale richiesta il proponente ha richiesto un rinvio della prossima Conferenza dei Servizi per poter elaborare la propria proposta.

Conclusione 1) Si resta pertanto in attesa di tale documentazione per la definizione dell'aspetto inerente i limiti emissivi al camino E06, rimandando la valutazione dei limiti emissivi al camino E06 a seguito della

proposta in merito.

Per quanto concerne il sistema di campionamento in continuo delle diossine che la ditta intende installare è stata fornita una presentazione power- point della ditta ENVEA SPA relativa ad un campionatore AMESA-D con le seguenti specifiche

Conclusione 2) Premesso che si ritengono forniti i chiarimenti richiesti relativamente al campionatore in continuo delle diossine e il sistema proposto adeguato allo scopo, si reputa che la ditta debba presentare una specifica procedura per la gestione del campionatore e delle fiale ottenute, al fine di regolamentare il sistema di campionamento in continuo delle diossine.

Gestione rifiuti

Omissis

Conclusione 3 Pur rilevando alcune criticità nella proposta di gestione alternativa delle aree per CSS CER 191210 e CSS Combustibile, dal momento che la destinazione delle due tipologie di CSS all'interno dell'impianto è identica, si rimanda alla CdS la valutazione di un'autorizzazione che accolga detta richiesta del proponente, purché risulti rispettata sia la congruità delle capacità di stoccaggio sulla base delle tabelle 2.1 e 2.2 delle Integrazioni, sia l'effettiva possibilità di tracciare la gestione del rifiuto in sede di controllo, mediante:

- registrazione dei quantitativi in ingresso anche del CSS Combustibile
- registrazione del consumo delle due tipologie di CSS con base temporale tale da garantire di poter stabilire quando è stato consumato tutto il quantitativo stoccato dell'uno e dell'altro
- conseguente registrazione della disponibilità delle aree di stoccaggio per l'una o l'altra tipologia
- registrazione dello spostamento da configurazione 1 a configurazione 2.

Nel caso la CDS ritenga non accoglibile la richiesta del proponente lo stesso dovrà aggiornare la planimetria delle aree di stoccaggio² indicando chiaramente e univocamente: • le aree dedicate in via esclusiva allo stoccaggio (R13) del CSS CER 191210 • le aree per lo stoccaggio del CSS Combustibile, congrue con la previsione di approvvigionamento. Il quantitativo massimo da autorizzare per lo stoccaggio R13 del CSS CER 191210 nelle aree individuate dovrà essere congruente con il massimo riportato per ciascun area nelle tabelle 2.1 e 2.2 delle Integrazioni presentate.

Gestione AMD

Omissis

Conclusione 4)

Si prende atto che:

2. Il proponente dovrà descrivere i criteri con i quali il PLC regola in automatico l'apertura e chiusura delle paratoie, dando conto altresì che è previsto il ritorno alla posizione di iniziale di raccolta delle AMPP nel bacino di accumulo al successivo evento piovoso (cioè 48 ore dopo il primo evento)

3. Il proponente dovrà dare conto di come il sistema impiantistico garantisce che all'inizio di un evento piovoso il livello z delle acque nel bacino di accumulo sia sempre situato a quota non superiore MINL

Il proponente allega la Guida rapida alla Gestione Impianto Acque Prima e Seconda pioggia⁵ dove sono descritti i criteri di funzionamento del PLC e illustra quanto segue:

- il sensore di pioggia dà il segnale per l'interruzione delle pompe (di riempimento del bacino) e per la disposizione delle paratoie nella configurazione "dirottamento al bacino della prima pioggia" fino al raggiungimento di un volume dirottato pari a 360 mc
- il consumo di acqua dal laghetto è di circa 10 mc/hr
- il ritorno alla posizione iniziale di raccolta della AMPP nel bacino di accumulo entro il successivo evento piovoso (48 ore) è assicurato dai consumi di acqua derivanti dal processo produttivo, dal momento che nelle 48 ore il consumo di acqua è superiore al volume delle prime piogge dirottato nel bacino

La Guida rapida allegata contiene 3 scenari denominati "attesa evento meteorico" "evento 1a pioggia in corso" "evento 2a pioggia in corso".

Omissis

Osservazioni

Pur condividendo che:

- si possa raggiungere il livello Lv1 qualora il livello del bacino si trovi a quota $z = Lv3$ (MINL) all'inizio dell'evento meteorico (infatti, tale livello Lv3 di massimo riempimento iniziale è stato determinato proprio sulla base del fatto che il volume residuo del bacino sia in grado di contenere il volume stimato delle AMPP): infatti il riempimento è dato dai 5 mm di pioggia caduti sulla superficie scolante pari a 69.905 mq, indipendentemente dall'intensità di pioggia; nel caso di una pioggia di 5 mm/h (moderata), il bacino si riempirà in maniera sostanzialmente completa, anche considerato il consumo, pari a 10 mc/h
- entro le 48 ore seguenti all'inizio dell'evento il bacino possa ritornare fino al livello Lv3: infatti nel caso di piogge pari o più intense di 5 mm/h, dopo la prima ora, tutte le seconde piogge saranno deviate in Arno e, con il consumo previsto di 10 mc/h, entro 35 ore il livello del bacino tornerà alla quota $z = Lv3$.

non appare chiara la previsione dello stato 5 all'interno di "evento 1a pioggia in corso".

Omissis

si rileva che non appare messo bene in evidenza come il PLC determini l'avvio a bacino o a scarico delle seconde piogge, in funzione dell'intensità di pioggia e del consumo dell'impianto, tenendo conto del livello idrometrico assoluto, della differenza di livello idrometrico z memorizzato all'inizio dell'evento piovoso dato dal sensore di pioggia⁷ e del tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso che decreta la fine dello stesso (48 h).

Conclusione 5) Il proponente dovrà dichiarare esplicitamente che la gestione del PLC è completamente automatica e basata su un algoritmo che tiene conto dell'intensità di pioggia, del consumo dell'impianto, del livello idrometrico assoluto, della differenza di livello idrometrico z memorizzato all'inizio dell'evento piovoso dato dal sensore di pioggia e del tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso che decreta la fine dello stesso (48 h).

Conclusione 6) Si ritiene che il proponente dovrà tenere un registro dei casi di malfunzionamento del PLC e rendere disponibili, in caso di richiesta degli Enti, la registrazione dell'inizio e fine della gestione manuale del sistema di paratoie.

4. Il proponente dovrà descrivere il principio di funzionamento del sensore idrometrico che fornisce il segnale al PLC

Il proponente fornisce gli elementi della scheda tecnica del sensore idrometrico impiegato che è del tipo "Misura a ultrasuoni Tempo di volo Prosonic FMU43" la cui peculiarità è la misura di livello non a contatto per liquidi.

Conclusione 7) Si prende atto.

5. Si reitera la richiesta della dimostrazione, mediante bilancio idrico, che il sistema implementato è in grado di recuperare le AMD nella misura massima possibile

Il proponente ritiene che non sia possibile produrre un bilancio idrico del bacino di accumulo tale da consentire un'adeguata rappresentazione matematica del suo funzionamento in assenza di dati disponibili su base oraria (o almeno giornaliera) sui prelievi e sulle immissioni, in quanto durante il singolo evento meteorico il PLC condiziona il diverso posizionamento delle paratoie anche ogni ora o parte di ora. Conclude che la dimostrazione del "massimo tecnicamente recuperabile" richiesta da D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sia da ricondursi alla logica del PLC, che a seconda delle necessità dello Stabilimento e, quindi, nei casi in cui il livello presente all'interno del bacino di accumulo sia inferiore al massimo, consente sempre il recupero delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia

Osservazioni Si concorda con il proponente che sia la corretta logica di funzionamento del PLC che comanda il sistema di paratoie a far sì che in funzione dei diversi fattori in gioco (intensità di pioggia, consumi ecc.) a determinare il recupero massimo delle AMD.

Conclusione 8) Premessa la conclusione n. 5), al fine di dare evidenza del massimo utilizzo delle AMD, il proponente dovrà provvedere ad un monitoraggio nel primo anno mediante registrazione relativamente ad ogni giorno pioggia ed al giorno seguente di: attingimento dal bacino per consumo, immissioni nel bacino dovute a pompe da fiume Arno e da pozzo e restituzione acque di raffreddamento, dati piovosità giornaliera, livello bacino; successivamente dovrà fornire nella relazione annuale un consuntivo dal quale desumere il dato di riutilizzo delle AMD.

6. Il proponente dovrà motivare la scelta del calcolo della stima del materiale sedimentabile nel bacino e risolvere le criticità evidenziate o in alternativa ripetere la rilevazione batimetrica del

bacino a distanza di 12-18 mesi per valutare sulla base dei dati rilevati la velocità di diminuzione del volume disponibile; dovrà dare conto di eventuali operazioni di rimozione fanghi intervenute nel tempo intercorso dalla precedente rilevazione

Il proponente, affermato di aver ritenuta adeguata la scelta di riferirsi a un valore di intensità di pioggia diverso da quello riportato nelle linee guida, ma definito come media sulla base dei dati idrologici misurati dal SIR della Regione Toscana, e dato conto che non sono mai state effettuate operazioni di rimozione dei fanghi, propone in accoglimento a quanto richiesto da ARPAT nel proprio contributo, di ripetere la rilevazione batimetrica del bacino a distanza di 18 mesi dall'ultima condotta nell'aprile 2021, nel rispetto del seguente programma • Rilievo batimetrico misura 01. Da effettuare entro ottobre 2022. • Rilievo batimetrico misura 02. Da effettuare entro aprile 2024. Si riserva quindi, al termine della campagna di rilievi batimetrici, qualora la velocità di sedimentazione del bacino di accumulo risulti trascurabile, la società Colacem S.p.A. di proporre con specifica richiesta che il rilievo batimetrico del laghetto possa proseguire ogni tre anni (analogamente a quanto riportato nell'AIA in essere).

Conclusione 9) Si prende atto.

7. Negli ultimi pareri per impianti con autorizzazione ex art. 208 del Dlgs. 152/2006, è stato convenuto con la RT un monitoraggio con un numero inferiore di campionamenti (n. 4 negli ultimi procedimenti). Si sottolinea la necessità che venga implementato un pozzetto di ispezione sulla linea delle seconde piogge prima dello scarico nel corpo idrico recettore.

Il proponente, vista l'annotazione nel parere di ARPAT sul numero di campionamenti per il monitoraggio delle AMD, propone la riduzione del campionamento delle acque di seconda pioggia da 10 campionamenti in 12 mesi a 4 campionamenti lungo tutto l'arco dell'anno. Precisa che esiste già un pozzetto a monte dello scarico verso il Fiume Arno delle acque di seconda pioggia, come riportato nello schema di Figura 2.6. Conclusione 10) Dato atto che i due rapporti di prova allegati alle presenti integrazioni possano essere rappresentativi, viste le date del campionamento (07/10/2021 e 02/12/2021), delle stagioni autunnale e invernale, si prende atto della richiesta di riduzione a n. 4 campionamenti per le seconde piogge purché omogeneamente distribuiti nel corso dell'anno (almeno uno per stagione).

End of waste

Omissis

Pur non concordando con l'interpretazione data dal proponente che il recupero di rifiuti quale materia sostitutiva di materia prima non porti alla cessazione della qualifica di rifiuto ed escluda una conseguente regolazione, tuttavia si ritiene che le condizioni dell'autorizzazione vigente, il dichiarato rispetto delle norme relative ai prodotti (cemento e clinker), insieme alla constatazione della presenza di un sistema di gestione Ambientale, rendano sostanzialmente conto di tutti gli elementi richiesti dalle Linee guida contenute nel D.D. 11003/2020 per il rilascio nuove autorizzazioni EoW /riesami o rinnovi.

Sorveglianza radiometrica:

Omissis

Per quanto attiene le misure di sorveglianza radiometrica, si esprime parere positivo sulla documentazione presentata, a condizione che l'azienda si doti di una procedura redatta da un esperto di radioprotezione che descriva le modalità di controllo della radioattività dei carichi in ingresso al fine di garantire l'invio all'incenerimento di CSS esente dalle disposizioni del D.Lgs. 101/20 sui rifiuti radioattivi. La procedura sul sistema di sorveglianza radiometrica e tutti i documenti inerenti devono essere disponibili presso l'impianto e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione. Si segnala inoltre la necessità che sia modificato il PMeC al fine di indicare la attuale modalità di controllo del CSS in ingresso all'impianto.

Rumore:

Il PMC dovrà essere aggiornato con l'indicazione delle postazioni presso le quali sono stati effettuate le misure fonometriche del 16/12/2020 e del 6-7-9-13/09/2021, per l'effettuazione degli autocontrolli biennali.

4.Parere ARPAT vedi paragrafo 2.3

1.Parere Azienda USL Toscana sud est acquisito agli atti della Regione Toscana con Prot. 0118195 del 22/03/2022:

Omissis

Si accolgono pertanto favorevolmente:

1. l'abbattimento del contenuto di polveri della linea di cottura del clinker attraverso l'impiego di un sistema di depolverizzazione a secco costituito da un filtro elettrostatico
2. intensificazione dei campionamenti e delle determinazioni analitiche di PCDD/F e di PCB-DL con cadenza trimestrale
3. installazione di strumentazione per il campionamento in continuo PCDD/F e di PCB-DL
4. intensificazione dei campionamenti e delle determinazioni analitiche di HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e IPA.

Questi miglioramenti proposti in una lettura congiunta con i dati di letteratura scientifica riportati al punto 2 e anche in considerazione della " DECISIONE di ESECUZIONE della COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali " si specifica che "*..Laddove le presenti conclusioni sulle BAT riguardano gli impianti di coincenerimento, ciò non pregiudica le disposizioni del capo IV e dell'allegato VI della direttiva 2010/75/UE, non sono sufficienti* a garantire la tutela della salute dei cittadini della frazione di Rassina adiacente al cementificio.

Pertanto proponiamo all'Amministrazione competente il rilascio dell'Autorizzazione, di introdurre nell'atto in via di rilascio dei limiti emissivi più cautelativi per la salute umana.

Visti i documenti tecnici dell' ARPAT (contributi del... e Modello diffusionale) e Regione Toscana proponiamo:

1. limite di emissione per la somma di PCDD/F e PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm³ (corrispondente alle BAT-AEL per gli impianti di trattamento termico dei rifiuti).
Tale limite risulterebbe sostenibile sia per i dati relativi alle misurazioni al camino E6 dove sono stati riscontrati valori di un ordine di grandezza inferiore ma anche per i livelli di riferimento relativi alle deposizioni al suolo per PCDD/F e PCDD/F+PCB-DL, suggeriti dall'Istituto Superiore di Sanita (10)
2. che l'azienda effettui delle valutazioni tecniche e proponga dei nuovi limiti migliorativi di emissione per i metalli pesanti HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e IPA anche in riferimento ai dati di campionamento disponibili degli scorsi anni .

2. Parere Azienda USL Toscana Sud est Giugno 2022

In relazione all'oggetto, esaminati i documenti integrativi volontari inviati da COLACEM SpA in data 11.05.2022 si riferisce quanto di seguito riportato:

- In relazione al nostro parere datato 22 marzo 2022, COLACEM propone con le integrazioni suddette, un quadro emissivo per i PCDD/F e PCB-DL dell'emissione E06 così formulato:
- un valore limite relativo ai campionamenti al camino dei controlli periodici pari a 0.08 ngTE/Nm³ per

PCDD/F e 0.08 ngTE/Nm³ per PCB-DL;

- un valore limite medio dei 4 controlli periodici al camino pari a 0.07 ngTE/Nm³ sia per PCDD/F che per PCB-DL;

- un valore di attenzione per la somma PCDD/F+PCB-DL pari a 0.08 ngTE/Nm³ relativa ai singoli controlli al camino; ai campionamenti periodici viene aggiunto il sistema di campionamento di lungo periodo (in continuo).

Relativamente ai metalli vengono proposti dei valori limite ridotti del 20% riferiti al valore medio dei quattro campionamenti periodici di controllo.

Tale proposta di un valore limite e un valore soglia di attenzione nasce dalla presunta difficoltà che COLACEM potrebbe avere nell'adozione del limite di 0.08 ngTE/Nm³ per la somma PCDD/F+PCB-DL dovuta all'aumento di potenzialità dell'impianto non ancora in essere; alla proposta per il valore di attenzione si aggiunge una procedura da mettere in atto in caso di superamento dei valori stessi che prevede una serie di azioni atte a riportare i valori al di sotto della soglia stessa; la COLACEM SpA propone che questo assetto abbia una durata di 4 anni.

Considerato quanto sopra, si ritiene di poter accettare la proposta avanzata da COLACEM SpA per i valori limite e di attenzione proposti, ma in considerazione della tipologia di impianto, della modifica progettuale richiesta, dell'ubicazione dello stabilimento, riteniamo che la tempistica proposta di 4 anni finalizzata alla raccolta di dati sia eccessivamente lunga e proponiamo che la stessa venga ridotta a due anni dal momento dell'ottenimento della modifica dell'AIA.

Parere del Comune datato 10 Marzo 2022, acquisito con protocollo 0110535 del 17/03/2022:

S I C O M U N I C A quanto segue:

1) ASPETTO IDRAULICO: l'area dello stabilimento Colacem S.p.A., posto in Rassina loc. Begliano, ricade in parte in classe 2 (pericolosità bassa) ed in parte in classe 3 (pericolosità media) nel vigente Piano Strutturale Comunale la cui approvazione, tuttavia, risale all'anno 2003 in carenza di specifici studi idraulici; in sede di successiva approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale (anno 2005) è stato predisposto uno specifico studio idraulico che ha interessato anche l'asta del fiume Arno in corrispondenza dello stabilimento della Colacem in oggetto; da tale studio, con simulazione degli eventi con tempo di ritorno duecentennale, è emerso che l'area dello stabilimento Colacem NON risulta interessata da battenti idraulici conseguenti a prevedibili eventi di esondazione con tempo di ritorno duecentennale; segue anche la scheda di fattibilità relativa alla zona "D1" artigianale di completamento, corrispondente allo stabilimento Colacem di cui trattasi, prevede una classe 2 di FATTIBILITÀ equivalente a: livelli di rischio "basso" raggiungibili in aree non sufficientemente note anche se ipotizzabili a "bassa pericolosità" (N.B. solamente per lo specchio artificiale (laghetto) posto all'interno dello stabilimento è stata individuata una classe 4 di FATTIBILITÀ); come specificato dal proponente la discordanza tra la classe di pericolosità idraulica individuata dal P.S. e quella derivante dal vigente PGRA (pericolosità bassa P1), potrà essere superata in sede di completamento dell'iter in corso per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino, nell'ambito del quale verranno attribuite le nuove classi di pericolosità in attuazione del Regolamento Regionale n. 53/R/2020; in definitiva lo scrivente Comune, per tale aspetto, NON ravvisa nessun elemento di contrasto con quanto evidenziato dal proponente;

2) VINCOLO IDROGEOLOGICO: l'area dello stabilimento Colacem S.p.A. posto in Rassina loc. Begliano, se si esclude la miniera a cielo aperto posto in quota in loc. "Poggio Maggio", interessata dal piano di coltivazione ed il relativo nastro di alimentazione della marna da cemento, ricade, nella quasi totalità, in zona esclusa dal vincolo idrogeologico; in ogni caso le modifiche da apportare agli impianti esistenti, in conseguenza dell'aumento annuo di utilizzo del CCS (codice CER 191210) quale combustibile nella linea di cottura del clinker, andrà ad interessare le strutture e gli impianti posti nell'area esclusa dal vincolo idrogeologico; in definitiva lo scrivente Comune, per tale aspetto, NON ravvisa nessun elemento di contrasto

con quanto evidenziato dal proponente;

3) VINCOLO PAESAGGISTICO: l'area dello stabilimento Colacem S.p.A. posto in Rassina loc. Begliano e classificata come zona "D1" artigianale di completamento nel vigente Regolamento Urbanistico Comunale, pur ricadendo all'interno della fascia di rispetto (150 mt.) dal corso del fiume Arno, vedi art. 142, comma 1. lett. c) e solo marginalmente interessata da area boscata, vedi art. 142, comma 1. lett. g) D.Lgs. n. 42/04, si ritiene che tale vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. n. 42/04 non si applichi alla fattispecie in quanto trattasi di area delimitata nello strumento urbanistico vigente alla data del 6 settembre 1985 come zona territoriale omogenea diversa dalle zone A e B, ma ricompresa nel piano pluriennale di attuazione vigente di allora (1^ P.P.A. 1985-1988), nel rispetto delle esclusioni previste dallo stesso art. 142, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs. n. 42/02; conseguentemente lo scrivente Comune, per tale aspetto, conferma il PARERE FAVOREVOLE già espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo.

Parere Nuove Acque S.p.A. dell' 11/04/2022 acquisito agli atti con prot. 0178765 del 03/05/2022:

Comunicazione del Gestore del SII in merito agli aspetti di competenza. La presente a riscontro della vostra richiesta parere pervenutaci in data 03/02/2022 ns. prot. 456 in riferimento al procedimento in oggetto, con contestuale indizione di cds (e successiva nota di rinvio cds al 10 maggio, pervenutaci in data 04/04/2022 prot. 1238). Dalla documentazione visionata relativa all'istanza, si evince, in merito alla matrice scarichi idrici, in sintesi quanto segue relativamente alla destinazione dei reflui prodotti presso lo stabilimento: · Acque reflue di processo (flusso acque di raffreddamento) e AMPP (compresa parte di acque di seconda pioggia): è prevista la raccolta e stoccaggio in bacino di accumulo esterno esistente ai fini del riutilizzo presso il sito; · Acque reflue di tipo assimilato al domestico: sono recapitate previo trattamento in acque superficiali (Fiume Arno) assieme a quota parte delle acque meteoriche di seconda pioggia (in riferimento al punto di scarico denominato "S3"); · Acque meteoriche non contaminate (parte di acque di seconda pioggia...): invio in acque superficiali (Fiume Arno). Il proponente risulta già autorizzato con AIA al recapito degli scarichi idrici in ambiente secondo quanto sintetizzato sopra e si approvvigiona, con regolari permessi, dal Fiume Arno e da n.2 pozzi di proprietà Colacem spa. Ciò premesso, si conferma per parte nostra che non sono presenti infrastrutture di acquedotto e fognatura in prossimità della ditta e pertanto esprimiamo per parte nostra nulla osta al mantenimento della situazione attualmente autorizzata. Nell'occasione comuniciamo inoltre, per completezza, che nelle vicinanze del sito in oggetto, nel raggio di 200 metri, non sono presenti fonti di approvvigionamento idropotabile in uso o utilizzate come riserva.

1. Parere Settore SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE della Regione Toscana (protocollo 0076742 del 22/02/2021):

Tutto ciò premesso si fa presente quanto segue. Si osserva prima di tutto che, dall'analisi della localizzazione, emerge un interessamento della parte Nord dello Stabilimento con la fascia di tutela dei 10 mt del Fosso AV7188, elemento questo non riportato nelle conclusioni della disamina tra i criteri escludenti in quanto ritenuto marginale. Il proponente precisa infatti che le aree che rientrano nel predetto vincolo sono comunque lontane da quelle di lavoro e da quelle dove si svolge il ciclo produttivo. Fa presente inoltre che il fosso, nel tratto che attraversa lo stabilimento, risulta tombato e che tale tombamento è stato oggetto di richiesta di regolarizzazione da parte del Genio Civile pervenuta alla Colacem S.p.A. nell'ambito del Procedimento Autorizzativo Unico Regionale in oggetto (nota prot. 0386773 del 09.11.2020).

Omissis

Considerato quanto messo in evidenza dal proponente circa il mancato adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PGRA, si ritiene opportuno un approfondimento attraverso l'interessamento del Comune. Relativamente al criterio penalizzante riconducibile alla presenza di "Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino", si prende atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale,

sempre nel contributo reso a codesto Settore precedente, ha precisato che la normativa del PGA non prevede l'espressione di parere da parte dell'Ente ma "... considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità." Relativamente ai criteri penalizzanti segnalati dal proponente nelle conclusioni dello studio della localizzazione, per i quali non risultano pervenuti contributi ovvero sono necessari approfondimenti (come per il rischio idraulico) si raccomanda la loro valutazione nel procedimento, da svolgersi in accordo con gli enti competenti, al fine di accertare la necessità di eventuali opere di mitigazione.

Omissis

Si fa presente infine che per quanto riguarda l'attività recupero dei rifiuti speciali non pericolosi nel ciclo produttivo svolta da Colacem, l'impianto ricade anche nell'ambito dei criteri individuati dal paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB relativo a "altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria", che non sono stati presi in esame. Si rileva comunque che tali criteri risultano gli stessi contenuti nel paragrafo 3.1, sulla base del quale è stata effettuata la verifica della localizzazione, quindi già esaminati da Colacem. Tuttavia si precisa che l'interferenza dello Stabilimento Colacem con le aree tutelate dalla lettera c) e dalla lettera g) dell'art. 42 del D. Lgs 42/2004 e ss.m.ii., non costituisce, come indicato dal proponente, criterio escludente del PRB per il paragrafo 3.1 (applicabile solo nel caso di impianti autorizzati ad opere - razioni di smaltimento (D), mentre nello stabilimento vengono effettuate operazioni di recupero), ma il criterio va valutato come penalizzante nell'ambito del paragrafo 3.5 del PRB. Si prende atto comunque che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo si è già espressa con parere favorevole e pertanto il criterio penalizzante si ritiene positivamente valutato, a meno di diversa determinazione da parte del Comune.

CONCLUSIONI: componente rifiuti Sulla base di quanto in dettaglio indicato nella parte istruttoria si fa presente quanto segue: 1. la gestione dei rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti, come nel caso in esame, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB, ai quali si rimanda. 2. Ricordato che nella procedura di VIA postuma la valutazione dei criteri di localizzazione contenuti nell'allegato 4 al PRB viene effettuata al solo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione o compensazione, si raccomanda nell'ambito del procedimento, la valutazione dei criteri penalizzanti segnalati dal proponente nelle conclusioni dello studio di localizzazione, per i quali non è stato ancora prodotto un contributo ovvero sono necessari approfondimenti; valutazione da svolgersi in accordo con gli enti competenti sugli specifici aspetti, come in dettaglio indicato nella parte istruttoria.

2 Parere Settore SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE della Regione Toscana (protocollo 0130515 del 28/03/2022): Preciso che l'approfondimento e la valutazione di eventuali criticità dovute alla presenza di criteri penalizzanti spettano unicamente agli uffici e soggetti competenti per la materia interessata, si prende atto che il Comune di Castel Focognano ha trasmesso il proprio contributo, non ravvisando nessun elemento di contrasto con quanto evidenziato dal proponente in relazione all'aspetto idraulico, vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. Per quanto sopra si ritiene che quanto rappresentato dal Comune costituisca, nel caso in specie, accertamento della fattibilità dell'intervento rispetto anche ai criteri penalizzanti presenti nell'area, conseguenti alla classificazione idraulica e al vincolo idrogeologico.

Omissis

1.Parere dei Vigili del Fuoco acquisito agli atti con protocollo 101252 del 11/03/2022:

Si comunica che lo stabilimento esercisce attualmente in forza della SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, valida fino al 21/03/2024. Considerazioni istruttorie del Comando VVF AR circa il progetto: • l'aumento del combustibile da rifiuto stoccato è tale da comportare aggravio del rischio incendio e necessita di esame progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011; Posizione conclusiva dell'Amministrazione circa il progetto • l'analisi preliminare del progetto presentato in relazione all'attività 36.2C ha evidenziato le seguenti lacune rispetto a quanto previsto nel D.M. 03/08/201 e smi: 1. Il valore di RVita è da assumersi pari ad A3 in considerazione della rilevante quantità di combustibile e dell'altezza di impilazione; 2. il valore di Rbeni è da assumersi pari a 3 a seguito della imminenza di redazione del PEE da parte della Prefettura UTG di Arezzo; 3. non è ammesso il livello di prestazione II per la misura S.2.

Conclusioni Il progetto presentato non risulta redatto secondo le indicazioni del D.M. 03/08/2015 e pertanto verrà respinto. Nella nota conclusiva verranno date le indicazioni per il superamento di tutte le problematiche riscontrate in sede di parere di conformità.

2. Parere dei Vigili del Fuoco del 19.05.2022

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 5439 del 30/03/2022 per le seguenti attività soggette: 70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq questo Comando, tenuto conto delle integrazioni ricevute, esprime parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni: Siano fatti salvi i diritti di terzi Per quanto non espressamente indicato o difformemente riportato nella documentazione tecnica, depositata su supporto informatico presso l'ufficio scrivente, sia rispettata integralmente la normativa di prevenzione incendi applicabile. Prima di avviare l'esercizio dell'attività in questione, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, allegando quanto indicato nel D.M. 7 agosto 2012, e predisponendo presso l'insediamento l'apposito fascicolo contenente la documentazione integrale che il titolare e' tenuto a rendere disponibile per gli eventuali controlli del Comando. Ogni variazione delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica sostanziale delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

2.2 Istruttoria del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana

Si ritiene di riportare i contenuti dell'istruttoria di Settore per intero al fine di facilitare la comprensione dei contenuti del presente Documento. Si rileva che il proponente ha provveduto a trasmettere gli elaborati integrativi di chiarimento alle richieste avanzate, ma non ha adeguato tutta la documentazione tecnica prevista per il rilascio dell'AIA. In particolare la Relazione Tecnica AIA è rimasta nella versione di Ottobre 2020, pertanto deve essere presa in considerazione tenendo conto delle successive risposte del proponente alle richieste degli Enti, per cui alcuni contenuti della Relazione citata, sono stati poi superati con la presentazione delle integrazioni.

Si riporta di seguito l'istruttoria che il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha predisposto per la riunione della Conferenza dei servizi del 25.11.2021 e che ha tenuto conto delle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA VAS della Regione Toscana.

Nello specifico l'istruttoria ha tenuto conto delle richieste formulate dallo stesso Settore con nota protocollo Prot. 0044045 del 03/02/2021, nonché delle richieste del primo contributo ARPAT.

Il progetto per il quale è stato attivato il procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 dalla Colacem S.p.A. riguarda l'aumento della quantità annua del CSS avente codice CER 191210 impiegato nella linea di cottura del clinker per la sostituzione calorica del coke da petrolio dalle attuali 35.000 t/anno a 70.000 t/anno e la possibilità di utilizzare, con le stesse modalità del CSS-Rifiuto, il Combustibile Solido

Secondario di cui al D.M. 22/13 (CSS-Combustibile, End of Waste).

Il proponente ha richiesto, nell'ambito del procedimento, anche l'attivazione della VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

In considerazione del fatto che la procedura di VIA postuma è da richiedersi al momento del rinnovo dell'autorizzazione, si ritiene che sia da valutarsi di rilasciare nell'ambito del PAUR non solo un mero aggiornamento dell'AIA inerente la modifica richiesta, ma una nuova AIA.

La presente istruttoria tiene conto degli elaborati integrativi presentati dalla Colacem S.p.A. in risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA VAS della Regione Toscana.

La Società ha presentato un elaborato denominato "Risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA regionale" corredato dai seguenti allegati:

C_INT_ALL_01_Scheda E aggiornamento 2021 C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021 C_INT_ALL_03_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato C_INT_ALL_04_Procedure di gestione di eventi accidentali e emergenze ambientali C_INT_ALL_05_Valutazione del rumore lungo la viabilità secondaria verso lo Stabilimento Colacem di Rassina C_INT_ALL_06_Esito degli autocontrolli sul rumore anno 2020 C_INT_ALL_07_Ricevuta di consegna dichiarazione PRTR 2020 C_INT_ALL_08_Modulo relative ai controlli manutenzione del presidio del sistema DeNOx-SNCR C_INT_ALL_09_Planimetria dei depositi e degli stoccaggi C_INT_ALL_10_Reporting attività di gestione CSS combustibile C_INT_ALL_11_Controdeduzioni alle due osservazioni del pubblico.

Nella parte di *inquadratura generale* il proponente ricorda che nel cementificio Colacem S.p.A. di Rassina (AR) si producono leganti idraulici (cemento e Legante Idraulico per Costruzioni - L.I.C.) mediante una linea di cottura che utilizza il processo a "via secca" caratterizzato dal fatto che le materie prime, macinate ed omogeneizzate, vengono introdotte nel forno di cottura allo stato di polvere secca.

Si ricorda che nel ciclo produttivo entrano anche specifiche tipologie di rifiuti. In base a quanto descritto nell'attuale AIA rilasciata con Decreto n. 1705 del 13.02.2018, i rifiuti vengono inseriti sia al fine di produrre il clincker che, successivamente, insieme al clincker, per produrre il cemento. Il DM 5 Febbraio 1998 prevede l'utilizzo dei rifiuti per produrre cemento o cemento nelle forme usualmente commercializzate, ma non per produrre clincker; pertanto era sorto il dubbio, al momento del rilascio dell'AIA, laddove il clincker venga venduto come materia che cessa la qualifica di rifiuto, su quale potesse essere la norma tecnica di riferimento per definirne le caratteristiche come tale. A tal proposito, nel provvedimento di AIA si dà atto di quanto risposto dalla ditta ossia: il clincker rispetta i requisiti previsti per esso dalla norma UNI EN 197-1 la quale identifica le caratteristiche che deve possedere ogni singolo costituente del cemento. Pertanto nel provvedimento di AIA è stato chiarito e prescritto che quelle di cui alla norma UNI citata sono le caratteristiche tecniche, ossia le norme tecniche che devono essere rispettate affinché il clincker possa essere venduto come materiale che cessa la qualifica di rifiuto.

In considerazione della necessità di rilasciare una nuova AIA come sopra esposto e anche dando seguito al contributo di ARPAT che riportava quanto segue: "*Si osserva infine che nell'impianto vengono impiegati altri rifiuti, oltre il CSS, ai fini del recupero come materia, non interessati dalla presente modifica e che nel D.D. 1705/2018, allegato A, par. 4.1 viene affermato: "Nella scheda G si riportano anche i riferimenti al DM 5 Febbraio 1998 in quanto lo stesso rappresenta norma tecnica di riferimento in merito alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi: la ditta deve eseguire l'attività di recupero come indicato nel DM".*

Si rimanda al Settore autorizzante la valutazione della necessità di verificare l'applicazione delle recenti Linee guida (D.D. 11003 del 21/07/2020) al caso in oggetto" si ritiene che ai fini AIA sia da riattualizzare l'istruttoria inerente la fine rifiuto (End of Waste) così come disposto all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 secondo le modifiche introdotte dall'art. 14 bis del D.L. 101 del 3.09.2019 convertito in legge con L. 128 del 2.11.2019.

Per motivare quanto sopra, giova ripercorrere quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 art. 184 ter nell'attuale versione:

" 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio (...), e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o*

sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante”.

L'approccio istruttorio deve essere quello della Linea Guida SNPA (Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 6.2.2020 Doc. n. 62/20) con particolare riferimento al Capitolo 4. La Linea guida SNPA riporta che le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, che si applicano alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, possono essere prese come riferimento tecnico nelle valutazioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute. I suddetti criteri ministeriali contengono alcune indicazioni tecniche che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter e precisamente i criteri di cui alle lettere a,b e c.

Nella Linea Guida è riportato che qualora l'autorizzazione caso per caso, con esclusione delle autorizzazioni rilasciate in base ai regolamenti comunitari e ai decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, faccia riferimento esplicitamente o meno alle norme tecniche individuate dai suddetti decreti, è necessario in fase istruttoria approfondire la valutazione dei criteri dettagliati di cui alle lettere d) ed e) del citato art. 184 ter comma 3, rispettivamente relativi ai sistemi di gestione e alla dichiarazione di conformità. La Linea Guida fa presente che dal punto di vista operativo quindi possono presentarsi le situazioni riportate in tabella 4.3, colonna 1.

Un caso che si ritiene da prendersi in considerazione per Colacem S.p.A., in relazione al clincker come NON rifiuto, è il seguente identificato nella Tabella 4.3 sopra citata:

Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti



Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie (Tabella 4.1 - Sintesi degli elementi analizzare in fase di istruttoria tecnica nel rilascio dell'autorizzazione)

Si evidenzia che i principi della Linea Guida SNPA sono stati recepiti dalla Regione Toscana in una linea guida emessa con Decreto Dirigenziale n.11003 del 21.07.2020.

In conclusione, si chiede a Colacem di predisporre specifica documentazione, che tenga conto della Linee Guida citate, da definirsi come una sorta di procedura ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, in modo da fornire all'autorità competente tutti gli elementi istruttori necessari al riconoscimento dell'End of Waste.

Proseguendo nella parte di *inquadramento generale* viene evidenziato che il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del Combustibile Solido Secondario dello stabilimento di Rassina di proprietà COLACEM S.p.A. oggetto della Valutazione di Impatto Ambientale consiste:

- nell'aggiornamento delle modalità di gestione del CSS con l'introduzione del CSS-combustibile (End of Waste – DM 20.03.2013) da impiegare per la produzione di energia termica nel forno di cottura del clinker;
- in modifiche impiantistiche al sistema di alimentazione del CSS, che consistono nella realizzazione di una nuova linea al calcinatore e nel raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto del CSS.
- non sono previsti ampliamenti dei volumi edificati, né incrementi della capacità di stoccaggio del CSS.

Precisato quanto sopra segue l'analisi delle risposte formulate dal proponente alle varie richieste di integrazioni.

Richiesta 1

Con riferimento all'attività IPPC 5.2 lettera b) (coincenerimento rifiuti) presentare specifico elaborato BAT che rilevi lo stato di applicazione rispetto alle BAT Conclusioni di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12.11.2019 e dei relativi BAT-AEL, anche in considerazione dell'incremento richiesto di utilizzo di CSS rifiuto. La documentazione dovrà essere tale da evidenziare la conformità al Waste incineration nonché la rivalutazione dei limiti emissivi.

In riferimento a questo punto Colacem S.p.A. fa presente che le cementerie non rientrano nell'ambito di applicazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019.

Fanno notare che l'ambito di applicazione delle BAT riporta infatti quanto segue: *“Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE:*

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;

il cui scopo principale non è la produzione di prodotti materiali e se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- *sono sottoposti a combustione solo i rifiuti diversi dai rifiuti definiti all'articolo 3, paragrafo 31, lettera b), della direttiva 2010/75/UE;*

- *oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi;*

- *sono inceneriti rifiuti urbani misti.”*

Il proponente chiarisce che l'attività della linea di cottura della cemeniteria di Rassina presso cui viene

svolta attività di coincenerimento di CSS avente codice CER 191210 **non** è riconducibile nel perimetro applicativo sopra riportato, in quanto la funzione di detta attività è la produzione di clinker da cemento, ossia di un prodotto materiale.

Rispetto a quanto sopra intendiamo precisare la posizione del Settore come di seguito descritta.

Nel provvedimento di AIA vigente è riportato quanto segue: *“Si richiama l’art. 29 octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale. Con riferimento a quanto sopra si evidenzia che il presente Allegato Tecnico costituisce il provvedimento di riesame dell’AIA (e quindi in sostanza una nuova AIA) per le attività IPPC 3.1 lettera a) (cementificio) e 5.2 lettera b) (coincenerimento rifiuti) di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06: tale autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata avendo a riferimento le BAT Conclusioni sull’attività 3.1 che costituiscono le BAT pertinenti al settore industriale in cui rientra l’attività svolta da Colacem e tenendo conto che le stesse, in sostanza, sono comprensive della parte inerente l’attività di coincenerimento (vedi paragrafo sui rifiuti recuperabili). Tale aspetto viene ribadito nel paragrafo specifico inerente le BAT. In ogni caso l’autorità competente si riserva la possibilità di rivedere il presente provvedimento al momento dell’emanazione delle BAT Conclusioni sull’attività 5.2 lettera b) sopra citata, qualora si rendesse necessario”.*

E' indicato inoltre quanto segue:

“Va rilevato che per ciò che attiene l’attività IPPC 5.2 lettera b) inerente il coincenerimento di rifiuti (CSS), le BAT Conclusioni sull’attività di cementeria sono comprensive anche della parte inerente i rifiuti (vedi paragrafo specifico su rifiuti) e pertanto, anche in considerazione del fatto che l’attività principale è quella di cementeria, esaustive anche per la gestione del CSS. In ogni caso il presente provvedimento potrà essere rivisto dall’autorità competente, qualora ce ne fosse la necessità, al momento dell’emanazione delle BAT Conclusioni sull’attività 5.2 di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06”.

Come emerge dall’autorizzazione vigente l’Autorità competente aveva già preso una posizione in merito al fatto che le BAT C di riferimento per l’installazione in oggetto sono quelle riconducibili all’attività IPPC 3.1 lettera a) di cui all’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e precisamente: *Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio. Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.*

Si chiarisce che l’attività IPPC 5.2 riguarda l’attività R1 autorizzata per la gestione del rifiuto CSS (EER 191210). Di fatto con R1 è stato autorizzato l’utilizzo del CSS come combustibile per produrre energia. Se si analizza la definizione di R1 di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 ritroviamo infatti: *Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.* Il processo produttivo svolto presso l’installazione in oggetto riguarda l’introduzione nel forno rotativo del materiale (composto anche da rifiuti) che deve essere cotto per produrre clinker (recupero di materia) e il CSS rappresenta il combustibile alternativo.

Ciò nonostante si ribadisce che la presenza di attività IPPC 5.2 per il coincenerimento del CSS, specie in considerazione della modifica richiesta che porta ad un incremento significativo di utilizzo del CSS, necessariamente deve portare ad effettuare delle valutazioni, con particolare riferimento ai limiti emissivi, in merito a quanto previsto dalle BATC di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti (BATC WASTE INCENERATION).

Si rileva, inoltre, che le BAT C per l’attività 3.1 nel campo di applicazione, in particolare nei casi di esclusione riportano: *Laddove le presenti conclusioni sulle BAT riguardano gli impianti di coincenerimento, ciò non pregiudica le disposizioni del capo IV e dell’allegato VI della direttiva 2010/75/UE. Il capo IV o parte 4 della direttiva 2010/75/UE è riferita alla determinazione dei valori limite per le emissioni nell’atmosfera provenienti dal coincenerimento dei rifiuti.* Anche questo legame con la direttiva 2010/75/UE sull’incenerimento/coincenerimento dei rifiuti per quanto comporta la definizione dei limiti emissivi, rafforza la necessità di effettuare una verifica del quadro emissivo, dell’emissione E06, rispetto ai nuovi BAT AEL delle BATC WASTE INCENERATION.

Il proponente, sembra aver accolto quanto sopra e infatti nelle integrazioni indica gli aspetti che la cemeniteria intende ulteriormente ottimizzare al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali con riferimento ai BAT AEL per il coincenerimento/incenerimento di rifiuti. Si riporta di seguito quanto proposto.

Polveri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06)

Per l'abbattimento del contenuto di polveri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker viene impiegato un sistema di depolverazione a secco costituito da un filtro elettrostatico.

Questo sistema di depolverazione corrisponde ad uno dei sistemi filtranti individuati dalla BAT 17 (paragrafo 1.2.5.3 - Emissioni di polveri dovute a processi di cottura in forno) contemplata dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 (Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il settore cementiero) e consente di avere emissioni in atmosfera con concentrazioni medie giornaliere di polveri inferiori a 20 mg/Nmc.

L'azienda ha intenzione di trasformare il filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in **filtro ibrido** che permetterà di garantire nell'emissione in atmosfera concentrazioni di polveri inferiori a 10 mg/Nmc.

Si rileva che il BAT AEL delle BATC WASTE INCENERATION è < 2-5 mg/Nmc

La trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido prevede il mantenimento del primo campo elettrostatico dell'attuale elettrofiltro e l'inserimento della sezione a maniche a valle di quella elettrostatica utilizzando la stessa struttura dell'elettrofiltro esistente. Secondo Colacem S.p.A. per potere trasformare l'attuale filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido saranno necessari più fasi di intervento di cui due dovranno essere eseguiti con la linea di cottura non in esercizio.

Tenendo conto dei tempi occorrenti per la definizione, l'ordinazione e l'approvvigionamento dei materiali/impianti/macchinari e di quelli necessari per lo svolgimento delle attività descritte, Colacem S.p.A. ritiene che l'intervento potrà essere concluso entro 18 mesi dal rilascio del PAUR.

Campionamenti e determinazioni analitiche di PCDD/F e di PCB-DL nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06).

L'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018), in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalle Conclusioni sulle BAT per il cemento di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione del 26.03.2013, per l'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker prevede quanto segue:

- esecuzione dei campionamenti e delle analisi per la determinazione della concentrazione di PCDD/F e PCB-DL con periodicità quadrimestrale;
- valore limite per la concentrazione di PCDD/F pari a 0,1 ngTEQ/Nmc, come valore medio riferito ad ogni misurazione periodica quadrimestrale;
- valore limite per la concentrazione di PCB-DL pari a 0,1 ngTEQ/Nmc, come valore medio riferito ad ogni misurazione periodica quadrimestrale.

L'azienda propone i seguenti interventi:

- intensificazione dei campionamenti e delle determinazioni analitiche periodici delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL, prevedendo il loro svolgimento con cadenza trimestrale anziché quadrimestrale, a partire dal rilascio del PAUR;
- installazione sulla ciminiera della linea di cottura del clinker di una strumentazione per il campionamento in continuo di PCDD/F e PCB-DL. Il suddetto campionamento coprirà tutto l'anno durante il quale, tenendo conto di quanto previsto dalla norma UNI CEN/TS 1948-5, verranno eseguiti prelievi in continuo di lungo termine ciascuno dei quali avrà durata di circa 28 giorni; i campionamenti non verranno eseguiti durante i periodi in cui la linea di cottura sarà ferma. Al termine di ogni campionamento di lungo termine il volume di gas prelevato verrà analizzato presso laboratorio terzo accreditato al fine di determinare la concentrazione di PCDD/F e PCB-DL. Il sistema di campionamento di lungo termine avrà la finalità di valutare l'andamento annuo delle concentrazioni di PCDD/F e di PCB-DL e caratterizzare i singoli

congeneri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker. Il proponente precisa che il confronto con i valori limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parte quarta, titolo III-bis), con le misurazioni periodiche (trimestrali). Tenendo conto dei tempi necessari per la definizione, l'ordinazione, l'approvvigionamento e l'installazione di detta strumentazione e per lo svolgimento delle attività occorrenti per la sua messa in esercizio e successiva messa a regime, Colacem S.p.A. ritiene che l'intervento potrà essere concluso entro 24 mesi dal rilascio del PAUR;

La previsione di un sistema di campionamento in continuo (lungo termine) è in linea con quanto previsto dalle BATC WASTE INCENERATION, ma non viene indicato alcun limite. Il limite previsto per PCDD/F long term impianti esistenti è $< 0,01-0,08$ ng I-TEQ/Nm³. Il BAT-AEL non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. Non essendo presente un sistema di monitoraggio in continuo, non è possibile effettuare una valutazione sulla stabilità.

- introduzione, a partire dal rilascio del PAUR, del valore di riferimento annuale di 0,07 ngTEQ/Nmc per la concentrazione di diossine e furani (PCDD/F), rappresentato dalla media dei valori riscontrati con le misurazioni periodiche (trimestrali). Il proponente precisa che il confronto con il valore limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo III-bis), con le misurazioni periodiche (trimestrali) facendo riferimento al valore limite di 0,1 ngTEQ/Nmc;

Le BATC WASTE INCENERATION prevedono un limite per PCDD/F breve termine impianto esistente $< 0,01-0,06$ ng I-TEQ/Nm³. Il proponente parla di valore di riferimento annuale, quindi probabilmente la proposta di 0,07 è intesa a lungo termine. Le BATC WASTE INCENERATION prevedono un limite per PCDD/F lungo termine, impianto esistente, $< 0,01-0,08$ ng I-TEQ/Nm³.

Non appare chiara la proposta e soprattutto deve essere specificato cosa si intenda come valore di riferimento.

- introduzione, a partire dal rilascio del PAUR, del valore di riferimento annuale di 0,09 ngTEQ/Nmc per la concentrazione di PCB DL, rappresentato dalla media dei valori riscontrati con le misurazioni periodiche (trimestrali). Il proponente precisa che il confronto con il valore limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parte quarta, titolo III-bis), con le misurazioni periodiche (trimestrali) facendo riferimento al valore limite di 0,1 ngTEQ/Nmc.

Si rileva che Le BATC WASTE INCENERATION non prevedono un limite separato per PCB diossina like, è previsto un limite cumulativo ossia PCDD/ F + PCB diossina-simili con i seguenti limiti per impianto esistente: $< 0,01-0,08$ ng WHO-TEQ/Nm³ a breve termine e $< 0,01-0,1$ ng WHO-TEQ/Nm³ a lungo termine. Anche in questo caso valgono le considerazioni di cui al punto precedente : il proponente deve chiarire se il valore proposto è da intendersi a lungo termine e cosa si intenda per valore di riferimento.

Rilievo generale:

Si fa presente che per quanto riguarda altri impianti in Toscana, la Regione ha prescritto l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo per il parametro PCDD/F+PCB Diossine simili con il limite long term pari a 0,1 ng /Nm³.

E' stata prescritta dalla Regione l'analisi delle fiale tutti i mesi, così come previsto nella BAT 4 delle BAT C. E' stato inoltre previsto che il limite long-term potrà essere rivalutato a seguito degli esiti delle analisi effettuate, in via cautelativa, nei primi 6 mesi di campionamento, ma che in ogni caso l'eventuale eliminazione del limite long-term non esime la ditta dall'effettuazione del campionamento in continuo.

E' stato prescritto anche di presentare agli Enti interessati un protocollo inerente il campionamento in continuo delle PCDD/F+PCB Diossine simili che ne definisca precisamente la gestione, preventivamente concordato con ARPAT, nonché una revisione del Manuale SME che tenga conto di detto monitoraggio.

Campionamenti e determinazioni analitiche periodiche delle emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06).

L'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018), in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle Conclusioni sulle BAT per il cemento di cui alla

Decisione di Esecuzione della Commissione del 26.03.2013, dispone che nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker, per le sostanze HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e IPA, siano eseguiti campionamenti e determinazioni analitiche con periodicità quadrimestrale.

Anche per queste sostanze l'azienda propone di intensificare i suddetti campionamenti e determinazioni analitiche prevedendo il loro svolgimento con cadenza trimestrale anziché quadrimestrale, a partire dalla data di rilascio del PAUR.

Si rileva che non ci sono riferimenti ad un miglioramento per quanto attiene i limiti. Si riporta un raffronto tra i BAT AEL e i limiti autorizzati.

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V BAT AEL: 0,01-0,3 mg/Nmc (Autorizzato con periodo di campionamento minimo di 30 minuti 0,5 mg/Nmc);

Cd+Tl: BAT AEL 0,005-0,02 mg/Nmc (Autorizzato con periodo di campionamento minimo di 30 minuti 0,05 mg/Nmc);

Hg: BAT AEL < 5-20 mg/Nmc per gli impianti esistenti (Autorizzato con periodo di campionamento minimo di 30 minuti 0,05 mg/Nmc);

Si rileva che per il Hg è previsto dalle BATC anche un campionamento long term con relativo limite, IPA Autorizzato come Valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore: 0,01 mg/Nmc;

HF BAT AEL inferiore a 1 mg/Nmc (Autorizzato 1mg/Nm³ senza campionamento in continuo)

In conclusione, con riferimento al quadro emissivo dell'emissione E06 si pone all'attenzione della Conferenza la necessità di valutare di imporre l'adeguamento ai BAT AEL WASTE INCENERATION almeno per PCDD/F+PCB Diossine simili. Per Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Cd+Tl si chiede a Colacem S.p.A, di effettuare valutazioni tecniche al fine di proporre limiti migliorativi. Per il campionamento long term e relativo limite del parametro Hg e per gli altri parametri sui i quali il proponente non ha effettuato alcuna proposta di miglioramento si ritiene necessario un approfondimento data la tipologia di impianto.

Richiesta 2

Chiarire il funzionamento del calcinatore della torre di preriscaldamento e le modalità di gestione della misurazione della temperatura minima (855 °C) per il consenso al caricamento dei rifiuti in questa zona della linea di cottura.

Colacem S.p.A. risponde come segue.

Come illustrato nello Studio di Impatto Ambientale Colacem S.p.A. intende alimentare il CSS avente codice CER 191210 e/o il CSS-Combustibile, oltre che nel forno rotante, anche nel calcinatore della torre di preriscaldamento. Il calcinatore o canale calcinante è costituito da una tubazione che si sviluppa a partire dalla camera fumi fino ad arrivare all'ingresso del ciclone del IV° stadio della torre di preriscaldamento. Nella base del calcinatore sono presenti i bruciatori ausiliari alimentati a coke da petrolio che forniscono una parte dell'apporto calorico necessario alla decarbonatazione del componente calcareo ($\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$) della farina (miscela cruda di materie prime finemente macinate ed omogeneizzate). Nel calcinatore, che ha lunghezza complessiva di circa 70 metri, avviene la reazione di decarbonatazione del carbonato di calcio (CaCO_3) in ossido di calcio (CaO) ed anidride carbonica (CO_2).

La farina viene trasportata dai gas di combustione, prima lungo il tratto ascendente del calcinatore e successivamente nel tratto discendente fino a raggiungere l'ingresso dell'ultimo ciclone situato al IV° stadio della torre di preriscaldamento, da cui viene condotta alla zona ingresso forno; durante questo percorso avviene, quindi, lo scambio termico in equicorrente tra i gas caldi di combustione e la farina. L'inserimento del CSS avente codice CER 191210 e/o del CSS-Combustibile nel calcinatore avverrà alla base del calcinatore stesso nella zona in cui sono presenti i bruciatori ausiliari alimentati a coke da petrolio che forniscono una parte dell'apporto calorico necessario alla decarbonatazione del componente calcareo della farina.

I gas derivanti dalla combustione del CSS avente codice CER 191210 e/o del CSS-Combustibile inseriti nella base del calcinatore si uniranno ai gas di combustione provenienti dal forno e si muoveranno nel calcinatore della torre di preriscaldamento con lo stesso percorso descritto in precedenza; il calore prodotto dalla loro combustione contribuirà al processo di decarbonatazione della farina. Il consenso dell'alimentazione

del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-Combustibile al calcinatore della torre di preriscaldamento verrà dato dalla temperatura che sarà misurata in continuo, tramite apposito pirometro/termocoppia, nel tratto discendente del calcinatore in prossimità del 4° piano della torre di preriscaldamento a pochi metri dall'ingresso dei gas nel ciclone del IV° stadio (vedi pos. M di Figura 1.1). La misura della temperatura eseguita dal pirometro/termocoppia verrà acquisita dal software di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SMCE) installato sulla ciminiera della linea di cottura del clinker; tale software provvederà ad elaborare un apposito segnale elettrico digitale ed a trasmetterlo al sistema di supervisione del ciclo tecnologico che è gestito dalla sala centralizzata dello stabilimento. Il suddetto segnale digitale individuerà i seguenti due stati:

- consenso alimentazione CSS al calcinatore, se la temperatura in questione è > 855 °C;
- non consenso alimentazione CSS al calcinatore, se la temperatura in questione è ≤ 855 °C. Il sistema di supervisione, in base al segnale ricevuto dal SMCE, provvederà ad attivare/disattivare/non consentire l'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 Combustibile e/o CSS-Combustibile al calcinatore della torre di preriscaldamento.

Richiesta 3

Fornire specifici dati tecnici che dimostrino il rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento del CSS nella camera di combustione secondo quanto previsto dall'art. 237 octies, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 (C.f.r. punto b) contributo Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti).

Preme precisare che lo scrivente Settore aveva richiesto quanto segue:

Colacem S.p.A. sulla base dell'analisi condotta nelle Tabelle 4.25, Tabella 4.26 e Tabella 4.27, presenti nella relazione tecnica, afferma che i requisiti di norma fissati dal Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 risultano completamente soddisfatti e sono già adottati dato che l'attività di co-processing è già in essere da molti anni. In particolare, in tale relazione tecnica, il richiedente dichiara il rispetto del requisito di cui all'art. 237 octies, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 (gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi). A supporto di tale tesi viene affermato che i gas derivanti dalla combustione del CSS in testata forno (bruciatore principale) corrono lungo il forno di cottura per almeno 6/7 secondi ed escono da questo a circa 1.000 °C. La modifica in questione prevede l'inserimento del CSS anche nel precalcinatore della torre di preriscaldamento (bruciatori ausiliari): in questo caso i gas derivanti dalla combustione del CSS resteranno a temperature superiori a 850 °C per circa 4 secondi. In relazione a quanto sopra è necessario che Colacem S.p.A. dimostri con specifici dati tecnici il rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento nella camera di combustione.

Alla richiesta di cui sopra il proponente risponde fornendo i dati tecnici che dimostrano il rispetto delle condizioni previste dall'art. 237- octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dei gas derivanti dalla combustione del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-Combustibile nel calcinatore della torre di preriscaldamento.

Si segnala che con nota protocollo 449371 del 18.11.2021 in considerazione del rapporto di collaborazione scientifica, lo scrivente Settore ha chiesto all'Università di Pisa Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale il contributo tecnico ai fini della verifica di cui all'art. 237 octies, comma 7 del D.Lgs. 152/06 (ex post), del D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento all'accertamento del rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento nella camera di combustione (art. 237 octies, comma 3). In tale nota si ricordava che i costi di tale verifica sono a totale carico di COLACEM S.p.A. e, che pertanto, è necessario conoscere il loro ammontare, il soggetto creditore e le modalità di pagamento cui la stessa Società si dovrà attenere.

Il contributo dell'Università di Pisa anticipato per email in data 24.11.2021, riporta le seguenti conclusioni: *Lo scopo di questa nota tecnica è quello della verifica della correttezza ed applicabilità della metodica e delle informazioni utilizzate da Colacem S.p.A. per dimostrare il rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento nella camera di combustione.*

Poiché nel caso di Colacem si tratta di un sistema diverso da una camera di combustione tipicamente utilizzata negli impianti di incenerimento o co-incenerimento di rifiuti (griglie, post combustori, letti fluidi, etc.), in particolare di un sistema formato da un forno rotativo e di un calcinatore costituito da un condotto nel quale passano i fumi prodotti dal forno rotante, la valutazione dei tempi di residenza e delle temperature in gioco può essere effettuata senza l'applicazione di un codice CFD, in quanto la fluidodinamica dei fumi può essere semplicemente rappresentata attraverso un flusso turbolento pienamente sviluppato nel condotto. In altre parole, non occorrono ulteriori approfondimenti con metodiche CFD poiché il tempo di permanenza è valutato su un condotto di diametro costante e con elevata turbolenza per cui non c'è possibilità di linee di flusso più veloci che permangono meno di 2 secondi, come può esserci in un post combustore o su un sistema a griglia, in cui la complessità geometrica e i punti di ingresso e uscita delle correnti gassose possono determinare campi di moto complessi. La modellazione dei tempi di residenza può quindi essere effettuata in modo conservativo considerando le lunghezze dei condotti e le velocità dei gas (altra metodica equivalente). La scelta dei parametri di input del modello semplificato considerato e le verifiche effettuate in relazione alle possibili situazioni di esercizio dell'impianto sono adeguate e rispondenti alle finalità della valutazione richiesta.

Richiesta 4

Rivalutazione del quadro emissivo riportato nella scheda E a seguito dell'emissione nel novembre 2019 delle BAT Conclusion sull'incenerimento rifiuti, anche alla luce dei relativi BAT-AEL. Tale rivalutazione risulta funzionale anche al fine di rimuovere le limitate e potenziali criticità associabili alle deposizioni di PCDD/F+PCB-DL che si evidenziano dallo studio meteo diffusionale nel caso relativo allo scenario con emissioni ai limiti autorizzati.

In riferimento alla richiesta di cui sopra Colacem S.p.A. fa presente che, quanto già descritto e allega:

- revisione della scheda E con l'inserimento dei suddetti valori (si veda il documento allegato alla presente denominato C_INT_ALL_01_Scheda E aggiornamento 2021);
- documento "Simulazioni modellistiche dell'impatto generato dalle emissioni in atmosfera del cementificio Colacem di Rassina (Integrazioni luglio 2021)", predisposto dalla società ARIANET s.r.l. (si veda il documento allegato alla presente denominato C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021 paragrafo 4).

Per quanto attiene la scheda E, effettivamente aggiornata, rimangono le perplessità già indicate circa il mancato adeguamento ai BAT AEL e laddove si parla di valore di riferimento.

Per quanto attiene lo studio modellistico, si evidenzia che COLACEM SPA, per il proprio impianto esistente di produzione del cemento situato in Rassina (AR), ha richiesto uno studio di valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria con strumento modellistico tridimensionale evoluto, effettuata con il modello lagrangiano a particelle SPRAY. La descrizione e i risultati dello studio modellistico effettuato sono riportati nel documento ARIANET "Simulazioni modellistiche dell'impatto generato dalle emissioni in atmosfera del cementificio COLACEM di Rassina (AR)", avente riferimento n. R2019.27 del 17.09.2020. Il documento presentato con le integrazioni rappresenta un completamento del documento citato in precedenza con il quale viene data in particolare risposta a quanto richiesto nel contributo specialistico del Settore Modellistica Previsionale di ARPA Toscana – Area Vasta Centro, che chiedeva quanto segue: "Dal punto di vista documentale si ritiene opportuno che la documentazione sia integrata inserendo un'immagine di maggiore dettaglio relativamente ai risultati delle deposizioni al suolo di PCDD/F+PCB-DL nello scenario di emissioni autorizzate".

Nelle integrazioni il proponente rappresenta la Figura A1. Detta Figura che riporta il dettaglio, su un'area di 1 x 1.4 km² intorno allo stabilimento, delle deposizioni medie annue totali (secche + umide) di PCDD/F + PCB/DL. Il punto nero rappresenta la posizione dell'emissione principale, ovvero il camino E06 della linea di cottura del clinker, mentre l'intera area occupata dalla cementeria è rappresentata da un'area grigia. Il punto in rosso rappresenta la posizione del valore massimo per l'indicatore considerato, pari a 5.69 pg-TEQ/(m²giorno). Le scale colorate hanno il livello più alto (in rosa/rosso) corrispondente al valore di riferimento previsto dalla letteratura per l'indicatore considerato, ovvero il valore medio annuale della deposizione totale di PCDD/F + PCB/DL, pari a 8.2 pg-TEQ/(m²giorno), definito dalla normativa belga e citato da ARPA Toscana.

Si rileva, in ogni caso che il quadro emissivo non tiene conto del parametro cumulativo PCDD/F+PCB-DL,

ma dei due parametri separatamente.

Richiesta 5

Eseguire un approfondimento sugli attuali sistemi di abbattimento installati nell'impianto al fine di valutarne l'adeguatezza e l'efficacia in funzione dell'eventuale riduzione dei limiti emissivi

Per l'abbattimento del contenuto di polveri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker, viene impiegato un sistema di depolverazione a secco costituito da un filtro elettrostatico. Questo sistema di depolverazione corrisponde ad uno dei sistemi filtranti individuati dalla BAT 17 (paragrafo 1.2.5.3 - Emissioni di polveri dovute a processi di cottura in forno) contemplata dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 (Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il settore cementiero) e consente di avere emissioni in atmosfera con concentrazioni medie giornaliere di polveri non superiori a 20 mg/Nmc. Come fatto presente precedentemente, l'azienda ha intenzione di trasformare il filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido che permetterà di garantire nell'emissione in atmosfera concentrazioni di polveri non superiore a 10 mg/Nmc.

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali dello Stabilimento di Rassina, Colacem S.p.A. intende installare sulla ciminiera della linea di cottura del clinker (emissione E06) di una strumentazione per il campionamento in continuo di PCDD/F e PCB-DL.

Richiesta 6

Per quanto riguarda gli esiti dello studio meteo diffusionale: a. integrare la documentazione inserendo informazioni (grafiche e tabellari) relative alle stime di deposizione al suolo dei soli PCDD/F ed inserendo un'immagine di maggiore dettaglio relativamente ai risultati delle deposizioni al suolo di PCDD/F+PCB-DL nello scenario di autorizzazione; b. dare riscontro a quanto espresso da ARPAT nel contributo Specialistico del Settore Modellistica previsionale

A tal proposito si rileva che Colacem S.p.A. ha presentato il documento C_INT_ALL02_ Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021 predisposto dalla società ARIANET S.r.l. in cui sono riportate (paragrafi 2, 3 e 4) le risposte alle richieste formulate. Si rimanda al contributo del Settore specialistico di ARPAT.

Richiesta 7

Aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo valutando un periodo di incremento della frequenza di monitoraggio dei parametri in discontinuo (in particolare microinquinanti), per verificare l'invarianza delle emissioni a seguito dell'incremento del CSS rifiuto, e la possibilità di implementare un sistema di campionamento in continuo per alcuni di questi (es: diossine), prevedendo l'inserimento di limiti longterm.

Colacem S.p.A. presenta il Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato (elaborato C_INT_ALL_03_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato 2021).

Richiesta 8

In considerazione dell'incremento richiesto dell'utilizzo CSS rifiuto, si ritiene necessario che la ditta presenti documentazione atta ad evidenziare la conformità al Waste Incineration nonché la rivalutazione dei limiti emissivi

Si rimanda alla risposta più volte sopra esposta.

Richiesta 9

Considerando inoltre che, nello stato di progetto, il proponente prevede di inserire, insieme al CSS rifiuto anche il CSS combustibile (End of Waste), per un totale di 250 Mg/g, senza dettagliare i quantitativi di ciascuno, si ritiene necessario che vengano specificati i quantitativi giornalieri di ogni singolo componente, in quanto il primo costituisce un rifiuto il secondo no. Il dettaglio di tali quantitativi permetterà di definire esattamente i quantitativi di rifiuti che giornalmente vengono inceneriti per il confronto con le soglie previste per le attività IPPC.

A tale proposito Colacem S.p.A. fa presente che, in funzione della diponibilità del CSS rifiuto e del CSS

combustibile, il quantitativo di 250 t/g potrebbe essere costituito o dalla somma dei due combustibili o dal solo CSS-Rifiuto o dal solo CSS-Combustibile.

Di conseguenza, il quantitativo massimo di CSS-Rifiuto per il quale viene richiesta l'autorizzazione è pari a 250 t/g nel caso in cui non verrà impiegato contemporaneamente CSS-Combustibile.

Su base giornaliera, quindi Colacem S.p.A. propone gli scenari di progetto possibili come di seguito esemplificato:

	CER 191210	CSS-combustibile
SCENARIO 1	fino a 250 ton /day	0 ton/day
SCENARIO 2	0 ton/day	fino a 250 ton /day
SCENARIO 3	CSS-rifiuto + CSS-combustibile fino a 250 ton/day	

In considerazione di quanto sopra il provvedimento di AIA prescriverà il limite di 250 t/g per la gestione del CSS rifiuto

Richiesta 10

Con riferimento al bacino d'accumulo delle acque meteoriche:

a. dare evidenza:

⑩• **mediante una simulazione con i dati di piovosità giornaliera di un congruo numero di anni, che il bacino è in grado di contenere le AMD, senza necessità di scarico;**

⑩• **mediante bilancio idrico, che il sistema proposto è in grado di massimizzare il riutilizzo delle AMD ricadenti sull'impianto;**

⑩• **del posizionamento del sensore di livello idrometrico;**

b. stimare l'attuale capacità del bacino e la velocità con cui questa si riduce a causa dei fenomeni di sedimentazione e nel caso rivalutarne la frequenza del monitoraggio, attualmente previsto ogni tre anni;

c. dare conto di aver risolto la criticità della presenza di un troppo pieno tecnico (passaggio tubazioni) potenzialmente in grado di collegare il bacino al fiume Arno, mediante tamponatura con una paratia della finestra di passaggio di tubi, come suggerito nel RIA del 19/03/2019 o mediante altra soluzione ritenuta tecnicamente più adeguata.

Prima di entrare nel merito della risposta formulata da Colacem S.p.A. alla richiesta di ARPAT di cui sopra, si ritiene importante richiamare quanto attualmente autorizzato, in quanto si ritiene che alcune delle richieste di ARPAT siano già state valutate e gestite nell'ambito del procedimento di riesame che ha portato all'emanazione dell'AIA vigente.

Le prescrizioni presenti in AIA sono le seguenti:

- *In considerazione dell'assenza di un sistema di depurazione prima dell'immissione nel bacino di accumulo: non deve mai verificarsi, per nessun motivo, lo scarico delle acque del bacino di accumulo in corpo idrico superficiale. In caso di necessità di svuotamento, le acque del bacino dovranno essere gestite come rifiuto.*

- *Considerato che, pur avendo accertato un buon grado di impermeabilizzazione del bacino artificiale non si hanno le garanzie di tenuta raggiungibili con l'impermeabilizzazione artificiale, dovrà essere prevista nel piano di monitoraggio e controllo una verifica periodica della qualità ambientale delle acque del bacino. A tal proposito la ditta deve effettuare una proposta contenente parametri e frequenza di monitoraggio, che dovrà avvenire almeno una volta l'anno, ad integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. La proposta deve essere depositata ad ARPAT, Azienda USL, Comune e Regione Toscana entro e non oltre 45 gg dal ricevimento del presente provvedimento.*

- *Tutte le operazioni di attivazione delle paratie che regolano il passaggio delle acque meteoriche in*

ingresso ed in uscita dal bacino di accumulo (uscita della sola seconda pioggia) dovranno essere registrate e riportate su apposita procedura operativa da allegare al Piano di gestione e nel Piano di monitoraggio e controllo. La procedura ad integrazione del Piano di gestione e del Piano di Monitoraggio e controllo, dovrà essere depositata ad ARPAT, Azienda USL, Comune e Regione Toscana entro e non oltre 45 gg dal ricevimento del presente provvedimento.

- In relazione ai Programmi di manutenzione del bacino di accumulo che nel tempo, a causa della sedimentazione dei solidi, potrà diminuire i suoi volumi di contenimento, la ditta deve provvedere a verificare la profondità del bacino di accumulo in vari punti con periodicità triennale al fine di controllare il mantenimento nel tempo dei volumi di contenimento del bacino stesso.

Da quanto agli atti emerge che Colacem S.p.A. ha dato seguito alle prescrizioni inerenti la revisione del PMeC e la procedura di attivazione delle paratie presentando gli elaborati richiesti in data 4.4.2018 acquisiti agli atti della Regione Toscana con protocollo 194598 del 10.04.2018, e successivamente per quanto riguarda la procedura per l'attivazione delle paratie, presentata come revisione Febbraio 2019, acquisita agli atti della Regione Toscana con protocollo 70452 del 13.02.2019).

Il Piano di Gestione delle acque meteoriche è stato totalmente realizzato ed è ad oggi funzionante, come comunicato agli Enti dalla Società Colacem in data 31.07.2019 a mezzo pec.

Entriamo ora nel merito della risposta formulata dal proponente alla richiesta di ARPAT e rispetto alla quale si chiede a Colacem S.p.A. di dare evidenza in maniera esplicita di cosa è cambiato rispetto allo stato attualmente autorizzato inerente la gestione delle acque meteoriche perchè ad un primo approccio istruttorio non si notano evidenze per le quali la modifica richiesta (incremento CSS) possa comportare cambiamenti sostanziali al Piano di gestione delle acque meteoriche. Si ricorda che il Piano di Gestione delle Acque meteoriche deve essere recepito nel provvedimento di AIA.

Colacem S.p.A. descrive dettagliatamente il funzionamento del bacino di accumulo, determinato, per quanto concerne le acque meteoriche di seconda pioggia, dall'utilizzo di specifiche paratoie.

L'utilizzo specifico delle paratoie può determinare uno dei seguenti 4 scenari:

⑩• **SCENARIO 1.** Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia di tutte le aree dello stabilimento siano convogliate nel corpo idrico recettore (Fiume Arno);

⑩• **SCENARIO 2.** Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia delle aree n.1 e n.1A siano convogliate nel bacino di accumulo (scarico in Arno linee 2 e 3)

⑩• **SCENARIO 3.** Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia delle aree n.2 e n.3 siano convogliate nel bacino di accumulo (scarico in Arno linee 1 e 1A)

⑩• **SCENARIO 4.** Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia di tutte le aree dello Stabilimento siano convogliate nel bacino di accumulo

In sostanza, Colacem S.p.A. rileva che il bacino di accumulo:

⑩• ha la funzione di stoccare le acque necessarie allo svolgimento del processo tecnologico dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina;

⑩• permette di recuperare le acque meteoriche di prima pioggia (5 mm di acqua in 15 minuti di pioggia) nel processo produttivo dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina per 350 mc;

⑩• permette di recuperare parte delle acque meteoriche di seconda pioggia a seconda delle necessità produttive dello Stabilimento.

Il bacino di accumulo ha quindi la funzione di stoccare le acque meteoriche (di prima e anche di seconda pioggia) destinate al recupero all'interno del processo produttivo, che rappresentano una parte delle acque che piovono nello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina. Le acque di seconda pioggia raccolte dal sistema fognario che non sono destinate al recupero nel processo produttivo e che, quindi, non sono convogliate nel bacino di accumulo, vengono recapitate direttamente allo scarico nel Fiume Arno (scarico S3 dell'AIA, Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018).

Valutazione sulla capacità di recupero delle AMD


Come riportato nel precedente paragrafo, il bacino di accumulo permette di accogliere 360 mc di acque di

prima pioggia ed eventualmente 180 mc di acque di seconda pioggia, quindi di recuperare per ogni evento piovoso nel ciclo di trasformazione dello Stabilimento, un volume complessivo potenziale di 540 mc. Come già riportati nelle analisi condotte nello Studio di Impatto Ambientale (Capitolo 2 dell'elaborato SIA_C04_Descrizione dell'ambiente), si osservano valori di pioggia medi su base annua che oscillano intorno a 1000 mm, da un minimo di circa 700 mm (annate siccitose) a un massimo di 1280 mm (annate piovose), e un numero di giorni di pioggia che mediamente è di circa 90 giorni. Nota la superficie dell'area dello Stabilimento (69.905 mq) Colavem S.p.A. stima quindi in circa 70.000 mc di acqua (69.905 x 1.0 m) il volume di acque meteoriche ricadenti nello Stabilimento in un anno. Di questo, secondo quanto riportato nel precedente paragrafo, l'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche consente il recupero potenziale di circa 48.600 mc di acqua piovana (stimati moltiplicando 540 mc per 90 giorni di pioggia), che verranno utilizzati nel processo tecnologico dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina.

All'interno dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina il recupero potenziale di acque piovane è pari a almeno il 70% del massimo potenzialmente recuperabile; viene precisato che nella realtà, il recupero delle acque piovane può essere ben superiore (anche totale su singolo evento meteorico), in quanto a seconda delle necessità dello Stabilimento e dell'effettiva posizione del livello, le acque meteoriche di seconda pioggia possono continuare a essere dirottate all'interno del bacino di accumulo per essere recuperate nel ciclo di lavoro (si riveda la descrizione dello SCENARIO 4 del precedente paragrafo). L'attuale sistema di gestione del bacino di accumulo consente quindi di massimizzare, in funzione del fabbisogno dell'impianto, il recupero delle acque piovane.

Posizionamento del sensore di livello idrometrico

In Figura sotto è individuata la posizione del sensore di livello idrometrico necessario a regolare il funzionamento del sistema di paratoie prima descritto.



Stima della capacità del bacino di accumulo e della velocità di interrimento

Lo scopo della valutazione di seguito riportata è quello di stimare il volume di interrimento annuale del bacino di accumulo, al fine di verificare l'adeguatezza della proposta di monitoraggio ogni 3 anni della sua batimetria (misura della profondità).

La stima è condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite ARPA Emilia-Romagna "Linee Guida ENIA – ARPA, scarichi di acque di prima pioggia e/o dilavamento aree esterne).

Colacem S.p.A. conclude che sulla base delle valutazioni numeriche condotte e tenuto conto delle misure di mitigazione adottate dallo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina, di ritenere congruo rilevare la

batimetria del bacino di accumulo ogni tre anni quale misura di monitoraggio della capacità di accumulo del bacino, al fine di verificare l'effettiva necessità di un eventuale intervento di ripristino.

Risoluzione della criticità relativa alla presenza di un troppo pieno tecnico

Nel RIA del 19.03.2019 era stata individuata la presenza di un troppo pieno tecnico potenzialmente in grado di collegare il bacino di accumulo con il Fiume Arno.

La finestra di passaggio delle tubazioni del bacino di accumulo delle acque è stata debitamente tamponata, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

Richiesta II

Dare evidenza che ciascuno dei tre impianti per il trattamento degli scarichi civili presenti nel rispettare i trattamenti appropriati previsti per gli scarichi domestici in acque superficiali dall'allegato 3 alla DGRT 46/R/2008 sopporta un numero di addetti corrispondente alla rispettiva capacità depurativa

Ricordiamo i punti di scarico autorizzati:

S2 (nuovo S1)	Acque domestiche	Fiume Arno	Prevista senza limiti allo scarico e con idoneo trattamento appropriato
S3 (nuovo S2)	2)Acque domestiche	Fiume Arno	2)Prevista senza limiti allo scarico e con idoneo trattamento appropriato
S6 (nuovo S3)	Acque domestiche	Fiume Arno	Prevista senza limiti allo scarico e con idoneo trattamento appropriato

Ricordiamo anche quanto indicato nel provvedimento di AIA vigente:

Prescrizioni inerenti le acque reflue domestiche In data 11.12.2017 (prot.reg. 593006) è stata acquisita agli atti la documentazione richiesta a seguito della riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.207 (come risulta da verbale depositato agli atti) ossia " la ditta deve fornire il calcolo dettagliato del dimensionamento degli impianti in termini di A.E., prima del rilascio del provvedimento di riesame". Dalla suddetta documentazione emerge quanto segue: - 3 punti di scarico, tre sistemi di trattamento dei reflui; - gli scarichi S2 (nuovo S1) e S3 (nuovo S2) sono dotati ciascuno di un impianto di depurazione a fanghi attivi ad areazione prolungata fino a 28 A.E.; - lo scarico S6 (nuovo S3) è provvisto di un impianto di depurazione a ricircolo fino a 18 A.E. - ognuno dei tre impianti è stato installato il 23.05.2003; - il dimensionamento totale degli impianti (74 A.E.) è risultato sufficiente al trattamento dei reflui domestici

Quanto sopra per dare evidenza che le valutazioni richieste erano state effettuate anche nell'ambito del procedimento di riesame per adeguamento alle BATC per i cementifici ai fini del rilascio dell'attuale provvedimento di AIA. Si chiede pertanto se sia cambiato qualcosa rispetto a quanto approvato con l'AIA vigente.

In ogni caso si riporta la risposta della Colacem S.p.A.

Le acque reflue domestiche (servizi igienici e varie) derivanti dalla cementeria confluiscono nel corpo idrico ricettore (fiume Arno) attraverso i punti di scarico S2, S3 e S6

Ciascuna delle reti di scarico delle suddette acque reflue, prima dell'immissione nel corpo ricettore per gli scarichi S2 ed S6 e prima del convogliamento nella linea di scarico delle acque di seconda pioggia nel caso dello scarico S3, è provvista di fossa biologica e di impianto di depurazione a ricircolo.

Nello specifico gli scarichi S2 ed S3 sono dotati, ognuno, di un impianto di depurazione fino a 28 abitanti

equivalenti e lo scarico S6 è provvisto di un impianto di depurazione fino a 18 abitanti equivalenti. Colacem S.p.A. chiarisce che la verifica di adeguatezza di tali impianti è riportata nel documento allegato al SIA depositato in data 20.10.2020 denominato C_05_ALL08_f Dimensionamento depurazione acque domestiche, eseguita attraverso il calcolo degli abitanti equivalenti presenti nello stabilimento.

	Volume di scarico min [litri]	Volume di scarico max [litri]	BOD min [gr]	BOD max [gr]
uffici	50	75	15	25
fabbrica	70 (50+20docce)	150 (130+20docce)	25	40

Per calcolare gli abitanti equivalenti ai fini della verifica di dimensionamento dell'impianto sono stati utilizzati entrambi i parametri della Tabella di cui sopra (volume di scarico e BOD) sia come massimi che come valori medi; l'esito delle valutazioni è riportato in Tabella seguente, dove è dimostrata l'adeguatezza degli impianti di depurazione delle acque domestiche.

	N. ad-detti	V scarico min (litri)	V scarico medio (litri)	Tot V scarico min (litri/giorno)	Tot V scarico medio (litri/giorno)	AE min	AE medi
Uffici	29	50	62,5	1.450	1.812,5	7	9
Fabbrica	116	70	110	8.120	12.760	41	64
Totale AE						48	73
AE disponibili 18 + 28 + 28 (come da caratteristiche impianti)						74	

	N. ad-detti	BOD min (grammi)	BOD medio (grammi)	Tot BOD min (grammi/giorno)	Tot BOD medio (grammi/giorno)	AE min	AE medi
Uffici	29	15	20	435	580	7	10
Fabbrica	116	25	32,5	2.900	3.770	48	63
Totale AE						55	73
AE disponibili 18 + 28 + 28 (come da caratteristiche impianti)						74	

Richiesta 12

Al fine di dare conto dell'effettiva non contaminazione delle cosiddette seconde piogge, fornire i dati dei monitoraggi eseguiti su queste; qualora non già svolto, eseguirlo in concomitanza dei prossimi eventi piovosi. Tale monitoraggio dovrà consistere in almeno 10 campionamenti, temporalmente distribuiti nel periodo di un anno, e comprendere nei parametri da determinare, oltre a SST e idrocarburi totali, anche Alluminio, Ferro, Solfati (quali parametri ritenuti tipici dei materiali/rifiuti impiegati nell'impianto).

Colacem S.p.A. risponde che il monitoraggio richiesto verrà svolto a partire dalla prossima stagione autunnale con campionamenti che saranno effettuati, nell'arco di un anno, con cadenza mensile in funzione delle condizioni meteorologiche. Nel caso in cui le condizioni meteo non consentissero di completare detto programma in 12 mesi, i prelievi verranno eseguiti anche nei mesi successivi fino all'ottenimento dei 10 campionamenti necessari.

La risposta fornita non tiene conto del fatto che l'attuale provvedimento di AIA contiene la seguente prescrizione:

“Prescrizioni inerenti le acque meteoriche di seconda pioggia Anche se per la seconda pioggia, come acque meteorica non contaminata, non è prevista dalla norma l'autorizzazione allo scarico ai sensi della

Parte III del D.Lgs. 152/06, in forza di quanto emerso in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.2017, come da verbale depositato in atti, si dettano le seguenti prescrizioni: - deve essere effettuato un monitoraggio in concomitanza di eventi piovosi da comunicare all'Autorità che autorizza (Regione Toscana) e per conoscenza ad Arpat, in riferimento agli inquinanti prioritari associati a questa attività, solidi sospesi e idrocarburi totali. Nel caso venissero riscontrati valori superiori a 80mg/L per i solidi sospesi e 5mg/L per gli idrocarburi, la ditta dovrà provvedere a rivalutare il Piano di Gestione delle acque meteoriche in considerazione dell'impossibilità di ritenere la seconda pioggia non contaminata; - Il punto in cui viene effettuato il campionamento (pozzetto ispezione e prelievi) dovrà essere chiaramente identificato, con apposita indicazione (per es. numeri o lettere), nella planimetria e nel luogo”.

Si ritiene che Colacem S.p.A debba fornire almeno i dati di cui dispone che sono relativi a solidi sospesi e idrocarburi. Dalla Relazione Tecnica annuale relativa al 2020 emerge che gli idrocarburi si attestano a valori < 0,2 mg/L e i solidi sospesi a 77 mg/L. Ai valori non sembra essere stata associata l'incertezza di misura. Non sembra essere stati determinati altri parametri.

Richiesta 13

Considerato che il Fiume Arno, dove confluiscono gli scarichi di parte delle acque di seconda pioggia relative allo Stabilimento, costituisce un elemento di connessione con la Riserva Naturale di Ponte Buriano e con l'omonima ZSC IT5180013, effettuare la verifica delle caratteristiche fisico-chimiche di tali scarichi al fine di preservare il corso d'acqua da contaminazione per eventi accidentali/incidenti.”

In relazione alla sopra citata richiesta formulata dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, si evidenzia che sostanzialmente essa ripercorre la richiesta 12. E quindi si ritiene utile poter disporre di dati di un monitoraggio almeno annuale, come tra l'altro prescritto nell'attuale AIA. Dai dati riferiti a solidi sospesi e idrocarburi, non si evidenziano particolari criticità, ma è da valutarsi la necessità di implementare il monitoraggio con gli altri parametri segnalati nella richiesta 12.

Colacem S.p.A. risponde come di seguito riportato descrivendo di nuovo il sistema di gestione del bacino di accumulo da cui emerge che le acque meteoriche di prima pioggia non possono essere scaricate nel Fiume Arno (le paratoie di scarico sono chiuse e il bacino non è idraulicamente connesso con il corpo recettore); può avvenire solo lo scarico di quelle di seconda pioggia, ma solo se non vengono recuperate nel processo tecnologico della cementeria.

Inoltre Colacem S.p.A. si sofferma sulla gestione di eventi accidentali/incidenti che potrebbero potenzialmente interessare le acque di scarico sul Fiume Arno.

Si ribadisce che la richiesta del Settore appare riferita alle acque di seconda pioggia.

Richiesta 14

Relativamente allo stato attuale e allo stato modificato con il previsto aumento di CSS, rivalutare l'impatto relativo a rumore legato al traffico, tenendo conto non solo, come fatto nel SIA di quello transitante lungo la SR71 (arteria sulla quale si condivide la irrilevanza del contributo della Colacem in considerazione del TGM presente) ma anche di quello per la viabilità secondaria, di accesso dalla SR71 alla ditta (nello specifico su via Ponte sull'Arno e via Cavour).

Colacem S.p.A. trasmette il documento C_INT_ALL_05_Valutazione del rumore lungo la viabilità secondaria verso lo Stabilimento Colacem di Rassina predisposto da tecnici competenti in acustica. (vers 00 Settembre 2021).

La valutazione conclude come segue:

“Al fine di dare risposta a quanto richiesto: • nell'ambito del procedimento di VIA postuma (condizione di “Stato Attuale”) è stata condotta un'indagine fonometrica su tre punti di misura per circa 24 ore ciascuna: uno in Via Cavour e due in Via Ponte d'Arno a distanza 1.5 mt dalla viabilità, lungo la viabilità secondaria che dalla SR71 porta allo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina. • nell'ambito del procedimento di VIA (condizione di “Stato di Progetto”), noto il LA,eq misurato del passaggio di un mezzo pesante in 10 secondi si è potuto stimare l'impatto ambientale sulla componente rumore indotto dall'incremento del traffico (10 veicoli/giorni come riportato nel SIA). Dalle analisi sopra riportate emerge la conformità nei punti di misura con i limiti di immissione fissati dal DPCM 14/11/1997 per la classe IV – Aree a intensa attività umana sia nello scenario di stato attuale, come emerge dalle misure, sia nello scenario di stato di progetto. Risultano quindi confermate le valutazioni qualitative già condotte nel SIA, ritenendo quindi sostenibile l'impatto sulla componente rumore indotto dalla presenza dello Stabilimento Colacem S.p.A. di

Rassina anche in relazione all'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario."

Richiesta 15

Fornire gli esiti degli autocontrolli sul rumore effettuati nell'anno 2020.

Colacem S.p.A. presenta il documento C_INT_ALL_06_Esito degli autocontrolli sul rumore 2020 del TCA Ing. Emanuele Morlini che integra quanto richiesto.

Richiesta 16

Rivalutare l'opportunità della sorveglianza radiometrica alla luce del Dlgs 101/2020 eventualmente confrontandosi con l'UO Radioattività e Amianto dell'Agenzia ARPAT Area Vasta Sud Dipartimento Arezzo che ha fornito la propria disponibilità.

Richiesta 17

Poiché con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/20, la produzione di cemento è soggetta per l'impiego di materiali che contengono radionuclidi naturali, alla normativa di radioprotezione e quindi entro agosto 2021 alle registrazioni, valutazioni e eventuali altri obblighi previsti nel Titolo IV, capo II, del decreto citato, valutare sin dà ora l'opportunità di procedere anche in relazione a questi obblighi/adeguamenti, fornendo la necessaria documentazione.

In relazione al tema della sorveglianza radiometrica e ai due punti sopra riportati, Colacem S.p.A. fa presente che il termine stabilito dal comma 1, dell'art. 22 del D. Lgs. 101/20 è stato posticipato al 31.12.2021 dalla Legge n. 87/21. Il suddetto comma 1 dell'art. 22 del D. Lgs. 101/20 dispone che l'esercente, per le pratiche di cui all'articolo 20 (manutenzione di forni per la produzione di clinker) provveda, entro la nuova scadenza indicata, alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa. La nuova scadenza indicata dalla Legge 87/21 consente alle aziende di gestire con maggiori margini temporali quanto previsto dal citato articolo 20 del D. Lgs. 101/20, in conformità allo specifico protocollo operativo di implementazione messo a punto in ambito associativo da Federbeton per l'industria cementiera. Colacem S.p.A., attraverso i propri esperti qualificati in radioprotezione e laboratori qualificati ed accreditati, si è attivata al fine di adempiere ai suddetti disposti normativi entro il nuovo termine introdotto dalla Legge 87/21 (31.12.2021).

Si prende atto di quanto esposto da Colacem S.p.A., ma si ritiene che l'adempimento richiesto sia da prendersi in considerazione in quanto la scadenza prevista è ormai prossima. Si rileva inoltre che occorre porsi il problema del controllo radiometrico anche in relazione ai rifiuti in ingresso.

Anche se non sono presenti norme specifiche come per i rottami metallici o i RAEE, si rileva che:

- prima il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, prevedeva la rilevazione della radioattività tra i controlli di qualità dei rifiuti in ingresso all'impianto, ad esempio per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

- oggi, le BATC di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, nello specifico BAT 11, prevedono la rilevazione della radioattività sui rifiuti in ingresso.

Si ritiene pertanto necessario che Colacem S.p.A. presenti, almeno, una proposta che prenda in esame la possibilità di introdurre un sistema (ad esempio attraverso portale) per il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all'impianto, ciò anche indipendentemente dalla modifica oggetto della richiesta di PAUR.

Rispetto alla richiesta di cui sopra si fa presente che in ambito autorizzatorio è possibile prevedere anche prescrizioni per la sorveglianza radiometrica dei rifiuti, sia che ciò sia previsto dalla normativa di settore, come nel caso dei rottami metallici e dei RAEE, sia che ciò non sia espressamente previsto, come nel caso delle discariche o degli impianti di selezione e compostaggio, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

Richieste 18

Chiarire la posizione rispetto alla registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento." Colacem S.p.A.

risponde come segue:

Essendo il cemento una miscela, in quanto tale non è soggetta all'obbligo della registrazione prevista dal REACH che riguarda invece le sostanze. Il clinker da cemento è esentato dalla registrazione, in base all'art. 2.7 (b) e all'Allegato V.10 del REACH, ma è soggetto a notifica (Notifica n. 02-2119682167-31-0000 - Aggiornamento notifica del 01/07/2013 – Presentazione Report n. QJ420702-40)

Richiesta 19

Provvedere, ove soggetto, alle comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, come dettato dall'art. 4 del DPR 157/2011 (cosiddetto PRTR).

Colacem S.p.A. risponde come segue:

“Colacem S.p.A. provvede a trasmettere agli Enti Competenti (Regione Toscana e ISPRA), entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, come stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 157/2011. A tale proposito si allegano le ricevute di avvenuta consegna ai suddetti Enti della dichiarazione PRTR relativa all'anno 2020 (si veda l'elaborato C_INT_ALL_07_Ricevuta di consegna PRTR)”

Richiesta 20

Al fine di garantire l'assenza di contatto delle sostanze/miscele pericolose con i terreni posti al di sotto delle superfici pavimentate predisporre un piano di gestione per la manutenzione e il controllo costante sullo stato d'integrità delle strutture e delle opere interessate.”

Colacem S.p.A. fa presente che dalla verifica ai sensi del comma 1 dell'art.4 del D. M. 95/2019, i cui esiti sono dettagliatamente illustrati nel documento denominato “AIA_ALL_08_Verifica di sussistenza di presentazione della relazione di riferimento” allegato all'istanza di PAUR in questione e già depositata in data 20.10.2020 a supporto della documentazione necessaria per la modifica sostanziale dell'AIA in essere, emerge che la gestione delle sostanze/miscele pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 aventi le indicazioni di pericolo di cui alle classi della tabella dell'allegato 1 al D.M. 95/2019, per le quali è stato verificato il superamento del valore soglia quantitativo della tabella 1 all'allegato 1 del D. M. 95/2019, non comporta la possibilità di contatto delle stesse con il suolo e con le acque sotterranee.

Rispetto a quanto sopra si riporta quanto già previsto in AIA per la matrice suolo e si fa presente che il DM 272/2014 è stato sostituito dal DM 95/2019:

In data 8.3.2017 con prot. Reg 124978 è stata acquisita la documentazione con la quale la ditta ha effettuato la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di Riferimento di cui all'art 29 ter, comma 1, lettera m, e art 5, lettera v bis, del D.Lgs. 152/06 modificato ed integrato con il D.Lgs.46/2014, da effettuarsi ai sensi del DM n.272.2014. Nel documento presentato la società attesta che per l'installazione non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento di cui alla lettera v-bis del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 1.

1 Prescrizione: la ditta deve rispettare quanto indicato in tale documentazione (per esempio per ciò che attiene le modalità di stoccaggio, contenimento e movimentazione delle sostanze). In particolare dovranno essere annotate su appositi registri le attività di manutenzione e verifica condotte, finalizzate al mantenimento dell'integrità dei presidi per le sostanze/miscele pericolose che hanno concorso a determinare i superamenti delle soglie quantitative della tabella in allegato 1 al DM 272/2014 (Additivo aerante in polvere per leganti idraulici per costruzioni, additivo cromoriducente in polvere -solfato ferroso-, reagente Denox SCR – soluzione ammoniacale al 25%, gasolio). Per il serbatoio di gasolio interrato dovrà essere effettuata l'esecuzione di una prova di tenuta con cadenza biennale...omissis...

Si ricorda che l'art. 29 sexies al comma 6.bis del D.Lgs. 152/06 prevede che: fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

2. Prescrizione: In forza di quanto sopra la ditta deve aggiornare ed integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, sentita ARPAT stessa, con un'integrazione al Piano che tenga conto del sopra citato art. 29 sexies comma 6.bis (Vedi paragrafo 11).

Poichè la Colacem S.p.A ha dato seguito a quanto prescritto presentando un aggiornamento del PMeC

acquisito agli atti della Regione Toscana con protocollo n.194598 del 10.04.2021, si segnala che l'attuale AIA contiene le prescrizioni sufficienti a mantenere l'assenza di contatto delle sostanze/miscele pericolose con i terreni posti al di sotto delle superfici pavimentate. In ogni caso si chiede a Colacem S.p.A. di dare evidenza di eventuali variazioni rispetto a quanto già prescritto nel provvedimento di AIA.

Colacem S.p.A. dichiara quindi che la gestione delle suddette sostanze/miscele all'interno della cementeria non dà luogo alla possibilità di contaminazione, né del suolo, né delle acque sotterranee nel sito dello stabilimento. Per questo motivo, per la cementeria Colacem S.p.A. di Rassina (AR) non sussiste l'obbligo di presentazione all'Autorità Competente della relazione di riferimento di cui alla lettera v-bis del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In ogni caso Colacem evidenzia che l'azienda ha adottato un piano di gestione per la manutenzione ed il controllo dello stato di integrità delle strutture e delle opere interessate dalla gestione delle sostanze/miscele che hanno concorso a superare le soglie quantitative della tabella 1 all'allegato 1 del D. M. 95/2019; dette sostanze/miscele sono costituite:

- dall'additivo aerante in polvere per Legante Idraulico per Costruzioni;
- dall'additivo cromoriducente in polvere (solfato ferroso) per cementi;
- dal reagente per sistema DeNOX-SNCR (soluzione ammoniacale in concentrazione < 25%);
- dal gasolio motore;
- dall'additivo cromoriducente liquido per cementi.

Il suddetto piano prevede l'esecuzione, di controlli periodici trimestrali sui presidi delle suddette sostanze in maniera da verificare, per ognuno di essi, l'integrità e l'efficienza dei sistemi di contenimento, della pavimentazione e dei sistemi di manipolazione e movimentazione.

Il suddetto piano prevede l'esecuzione, di controlli periodici trimestrali sui presidi delle suddette sostanze in maniera da verificare, per ognuno di essi, l'integrità e l'efficienza dei sistemi di contenimento, della pavimentazione e dei sistemi di manipolazione e movimentazione. L'esito dei suddetti controlli viene registrato in appositi moduli, all'interno dei quali sono annotati anche gli eventuali interventi gestionali e di manutenzione che si sono resi eventualmente necessari: a scopo esemplificativo si allega (si veda il documento C_INT_ALL_08_modulo dei controlli/manutenzione del presidio del sistema DeNOX-SNCR) copia del modulo relativo ai controlli e alla manutenzione del presidio del sistema DeNOX-SNCR (soluzione ammoniacale in concentrazione < 25%).

Si chiede di confermare se la risposta sopra formulata ha tenuto conto del progetto già approvato e quindi dell'attuale quadro prescrittivo AIA.

Richiesta 21

Fornire i quantitativi giornalieri utilizzati di CSS rifiuto e CSS combustibile (nella documentazione è stato specificato soltanto il totale pari a 250 Mg/g)."

Come già indicato nel precedente, Colacem S.p.A. specifica che il quantitativo di 250 ton/giorno indicato nello Studio di Impatto Ambientale potrebbe essere costituito o dalla somma dei due combustibili o dal solo CSS-Rifiuto o dal solo CSS-Combustibile, in funzione della disponibilità di detti materiali, come esplicitato nella precedente Tabella 1.7. Di conseguenza, i quantitativi massimi di utilizzo di questi combustibili potranno essere i seguenti: • 250 ton/giorno di CSS-Rifiuto, nel caso in cui non verrà impiegato CSS-Combustibile; • 250 ton/giorno di CSS-Combustibile, nel caso in cui non verrà impiegato CSS-Rifiuto.

Richiesta 22

Individuare un'area per lo stoccaggio del CSS-combustibile, distinta e separata da quella del CSS [CER 191210], da rappresentare nella planimetria AIA_ALL_06 Planimetria depositi e stoccaggi, ferma restando la necessità di mantenere per il CSS [CER 191210] un'adeguata area per lo stoccaggio richiesto.

Colacem S.p.A. presenta il documento C_INT_ALL_09_Planimetria dei depositi e degli stoccaggi che sostituisce il documento AIA_ALL_06_Planimetria depositi e stoccaggi e il documento C_05_ALL_11_Planimetria rifiuti prodotti e recuperabili depositati in data 20.10.2020 allegati alla documentazione di supporto alla modifica sostanziale dell'AIA e allegati al SIA.

In particolare, Colacem S.p.A. rileva la suddivisione del capannone già esistente da un setto centrale che permetterà di tenere divisi gli stoccaggi delle due combustibili.

Richiesta 23**Ottemperare a tutte le condizioni previste per l'utilizzatore del CSS-combustibile nel citato D.M. 22/2013.**

Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013 n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni" si applica, secondo il relativo art.2:

- alla produzione del CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e) ,
 - all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
 rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica."

L'art. 3 comma del DM 14.02.2013 n.22 alla lettera b) individua tra gli utilizzatori il "«cementificio» definendolo come segue:

un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 t/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III -bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".

Colacem S.p.A. ha effettuato un esame del DM da cui emerge conformità al regolamento rispetto ai requisiti per poter essere un utilizzatore.

Come indicato all'art. 13 del DM, l'utilizzo del CSS-Combustibile nei cementifici con idonee caratteristiche è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Ora Titolo III bis del D.Lgs. 152/06)), applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformità.

L'art. 4, comma 1 del DM stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, del DM stesso. In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste dalla Parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si evidenzia che l'art. 14 del DM al comma 2 prevede quanto segue:

Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:

a) *il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359/2011 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento;*

b) *i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato;*

c) *i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore;*

d) *la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile.*

Le comunicazioni di cui sopra sono rese in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e sono corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d).

E' previsto infatti all'art. 15 un Comitato di Vigilanza e Controllo che è tenuto a intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14.

Tutti gli aspetti di norma legati all'utilizzo, sopra richiamati, verranno quindi prescritti nel provvedimento

di AIA. Si rileva infine che le caratteristiche tecniche di un CSS rifiuto rispetto ad un CSS combustibile sostanzialmente si equivalgono essendo la norma tecnica UNI EN 15359/2011 il riferimento per entrambi; quindi è necessario mettere in atto, rispetto all'impatto ambientale, anche per l'utilizzo del CSS combustibile, analoghe valutazioni a quelle riconducibili al CSS rifiuto.

Si riporta il secondo contributo istruttorio del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana che è stato trasmesso al Settore VIA con nota protocollo 140374 del 4.04.2022

Nella presente relazione si esaminano le risposte fornite dal proponente alle richieste di chiarimento indicate in occasione della seduta della Conferenza dei servizi tenutasi in data 25.11.2021: si riportano di seguito i rilievi di cui alla precedente istruttoria con la relativa analisi.

Il proponente fornisce la seguente documentazione:

ALL_01_Analisi acque di seconda pioggia;
 ALL_02a_Piano di campionamento NORM
 ALL_02b_Rapporti di prova campionamento NORM
 ALL_02c_Piano campionamento cementi indice_I
 ALL_02d_Rapporti di prova campionamento cementi indice_I
 ALL_02e_Relazione Tecnica portale radiometrico Terna Sinergie
 ALL_03_Descriz_campionatore PCDD_F_PCB_D
 ALL_04a_Planimetria dei depositi e degli stoccaggio
 ALL_04b_Modalità di stoccaggio del CSS
 ALL_05_Guida Rapida alla gestione Impianto Acque prima e seconda pioggia
 ALL_06_Piano di Monitoraggio e Controllo Gennaio 2022
 SIA_C_Integrazioni e Chiarimenti a seguito della CdS del 25.11.2021

1) In considerazione del fatto che la procedura di VIA postuma è da richiedersi al momento del rinnovo dell'autorizzazione, si ritiene che sia da valutarsi di rilasciare nell'ambito del PAUR non solo un mero aggiornamento dell'AIA inerente la modifica richiesta, ma proprio una nuova AIA.

Rispetto a quanto sopra il proponente demanda all'autorità competente la decisione in merito, ma al contempo fa presente, in estrema sintesi, che *“il progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del Combustibile Solido Secondario dello stabilimento Colacem di Rassina non prevede alcuna incidenza sull'attività IPPC 3.1 lettera a), che è quella prevalente; tant'è che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale (Capitolo SIA_C_05_Analisi degli Impatti) e nel documento AIA_01_Relazione Tecnica depositati presso il settore VIA Regionale in data 20.10.2020 non si prevedono modifiche ai livelli di produzione del cementificio, all'attività di recupero rifiuti come materia, alle modalità di gestione delle acque meteoriche, agli scarichi idrici nel Fiume Arno, all'applicazione delle BAT per i cementifici e all'impatto sulla componente ambientale rumore.... Le uniche modifiche introdotte nell'ambito di questo procedimento (realizzazione del nuovo filtro ibrido, introduzione di un misuratore in continuo del PCDD/F e del PCB - dl, incremento delle frequenze di campionamento dei composti misurati non in continuo,...), oltre alla realizzazione della nuova linea di alimentazione di CSS al precalcinatore, sono da riferirsi alla volontà della società Colacem S.p.A. di migliorare le proprie prestazioni ambientali, nonostante le Conclusioni sulle BAT per il cemento di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione del 26.03.2013 e le disposizioni del Capo IV e dell'Allegato VI della direttiva 2010/75/UE siano completamente applicate ed i relativi BAT-AEL siano ampiamente rispettati”*.

Rilievo istruttorio: in considerazione di quanto sostenuto dalla ditta, tenuto conto che con il provvedimento del 2018 è stata rilasciata la nuova AIA a seguito di procedimento di riesame ai fini di rinnovo per l'adeguamento alle BATC sui cementifici e che Colacem S.p.A. ha effettuato per il presente procedimento domanda di modifica sostanziale, si ritiene possibile, salvo diverse valutazioni della Conferenza dei servizi, rilasciare un provvedimento di modifica/aggiornamento dell'AIA con riferimento alla gestione del CSS, alle matrici ambientali oggetto di modifica che richiedono di essere riviste in forza degli esiti anche della VIA postuma e per eventuali adeguamenti dovuti alla normativa attualmente vigente.

2) si ritiene che ai fini AIA occorra riattualizzare l'istruttoria inerente la fine rifiuto (End of Waste) così come disposto all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 secondo le modifiche introdotte dall'art. 14 bis del D.L. 101 del 3 Settembre 2019 convertito in legge con L. 128 del 2 Novembre 2019.

3) In conclusione si chiede a Colacem di predisporre specifica documentazione che tenga conto della Linea Guida citate, da definirsi come una procedura ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, in modo da fornire all'Autorità competente tutti gli elementi istruttori necessari al riconoscimento dell'End of Waste. Si fa presente che una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto ai soggetti interessati, occorre inviare il provvedimento ad ISPRA che effettuerà delle verifiche a campione su quanto rilasciato. Qualora dall'esito di tali controlli non sia verificata la conformità di quanto autorizzato, l'Autorità competente sarà invitata, tramite il Ministero dell'Ambiente, ad adeguare ovvero a revocare l'autorizzazione. Oltre ad ISPRA le autorizzazioni che individuano l'End of Waste sono comunicate al Ministero dell'Ambiente per l'implementazione del registro previsto dall'art. 184 comma 3 septies. Una volta che il registro sarà operativo non sarà più necessaria la predetta comunicazione ad ISPRA. Si fa presente che, da una prima valutazione, il caso da prendersi in considerazione per Colacem potrebbe essere quello esemplificato al punto 3 per quanto riguarda il clinker NON rifiuto, in quanto il DM 5 Febbraio 1998 prevede l'utilizzo dei rifiuti per produrre cemento o cemento nelle forme usualmente commercializzate, ma non per produrre clinker che, dall'AIA vigente è considerato NON rifiuto se rispetta i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1. Si chiede comunque di effettuare una valutazione completa.

Rispetto alle sopra esposte richieste si riporta una parte della trattazione di Colacem S.p.A.

Si parla di end of waste nei casi in cui il processo di recupero è attuato allo specifico scopo di recuperare un rifiuto trasformando lo stesso in un prodotto. In tal caso al prodotto di tale operazione viene meno la qualifica giuridica di rifiuto e, conseguentemente la disciplina prevista per il suo utilizzo dalle norme sul recupero. Esso diviene così materia prima utilizzabile in cicli produttivi volti alla realizzazione di prodotti merceologicamente determinati senza l'applicazione delle norme sul recupero dei rifiuti.

I processi nei quali interviene un effetto di end of waste sono attività dalle quali scaturisce lo stesso rifiuto tal quale ovvero al quale sia stata modificata la composizione, la consistenza o la forma a seconda che il processo di recupero consista nella semplice verifica delle caratteristiche ovvero nella selezione, triturazione o riduzione volumetrica ecc.

Una interpretazione diversa determinerebbe l'assurda conseguenza che qualunque ipotesi di recupero di materia costituisce un end of waste. Se così fosse sarebbe, di fatto, inutile e sostanzialmente abrogata tutta la disciplina relativa al recupero dei rifiuti con l'assurdo risultato che qualunque bene prodotto con anche marginale recupero di rifiuti debba essere considerato end of waste e conseguentemente regolato.

Nel caso della cementeria i rifiuti non pericolosi recuperati nel processo produttivo sostituiscono parzialmente le materie prime necessarie per la produzione del clinker e del cemento, con la piena applicazione delle norme previste per il recupero dei rifiuti.

Il risultato del processo produttivo che si realizza in cementeria sono il clinker ed i cementi che costituiscono l'unico scopo dell'attività, e nei quali è persa ogni fisica connessione con i rifiuti non pericolosi recuperati nella loro produzione. Il clinker ed i cementi prodotti dalla fabbrica sono esattamente uguali sia che per la loro produzione vengano recuperati rifiuti non pericolosi o meno.

Ai sensi del quadro normativo citato, non è sufficiente che sia posta in essere un'operazione di recupero di rifiuti per ritenere applicabile la disciplina dell'end of waste, mentre occorre che il recupero del rifiuto comporti che il rifiuto in sé acquisisca le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima.

Tanto è previsto in modo chiaro anche dalle Linee Guida SNIPA n. 23/2020, ai sensi delle quali: "L'end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto" (pag. 5).

Tanto non avviene nel ciclo produttivo di Colacem, come debitamente descritto dall'AIA, in cui le operazioni di recupero di rifiuti ne prevedono l'impiego in sostituzione di materie prime, senza che l'esito dell'operazione consista nella trasformazione di detti rifiuti in prodotti.

Per l'effetto, anche alla luce delle predette Linee Guida, nel presente procedimento non sussistono i presupposti tecnico-giuridici per l'applicazione della disciplina dell'end of waste."

Quanto sostenuto dal proponente dev'essere preso in considerazione tenendo conto della specificità della normativa riconducibile al materiale che cessa la qualifica di rifiuto o End of Waste.

Dal punto di vista dell'applicazione dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, ossia con riferimento (in assenza di criteri) al riconoscimento caso per caso dell'End of Waste, a cura dell'Autorità competente, nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con il parere obbligatorio e vincolante di ARPAT, tenuto conto dei criteri di cui alle lettere da a) a d):

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;**
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;**

- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITAMENTO, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
- quanto sostenuto dal proponente, con riferimento a quanto richiesto dalla Regione Toscana, ha una sua fondatezza e pertanto il tutto è stato valutato con attenzione.

A conferma di quanto sopra si evidenzia che la Linea Guida SNPA 2020 è in fase di revisione e nell'attuale bozza 2021 al capitolo 2.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE 2.1.1 PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 184-TER, è indicato: non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.

La succitata esclusione dal campo di applicazione della Linea guida, non è però attualmente presente e pertanto quanto sostenuto dal proponente deve essere esaminato anche con riferimento al DM 5 Febbraio 1998 che rappresenta una norma tecnica di riferimento per la valutazione dell'attività di recupero sui rifiuti con produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto una volta denominate Materie Prime Seconde. Si ricorda che l'art. 184 ter comma 3 riporta che: *in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.*

L'attuale autorizzazione prevede quanto riportato nella seguente Tabella:

	Tipologia di Rifiuti	Riferimento D.M. 05/02/98	CER	Operazioni di recupero Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e Allegato 1 e 2 D.M.05/02/98	Quantità autorizzata t/anno	Capacità massima di stoccaggio istantanea tonnellate	Modalità di recupero presso la cementeria
1	Combustibile Solido Secondario (CSS) avente codice CER 191210 (CDR) (*)	P.to 1 All.2-Sub. 1	191210	R13 – R1	35.000	1.350	Combustibile nella linea di cottura del clinker
2	Polvere di allumina	P.to 4.7 All.1-Sub.1	100305	R13 – R5	10.000	200	Materia prima per la formazione del clinker
3	Scaglie di laminazione e stampaggio	P.to 5.14 All.1-Sub.1	120101, 120102, 120103, 100210	R13 – R5	25.000	1.070	Materia prima per la formazione del clinker
4	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione	P.to 12.11 All.1-Sub.1	100212, 120115	R13 – R5	5.000		Materia prima per la formazione del clinker

	acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica						
5	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	P.to 12.17 All.1-Sub.1	100208, 100214, 100215, 110110, 110112, 110114	R13 – R5	10.000		Materia prima per la formazione del clinker
6	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	P.to 13.6 All.1-Sub.1	061199, 061101, 060699, 100105, 100107, 101210	R13 – R5	40.000	400	Costituente del cemento
7	Gessi Chimici	P.to 13.7 All.1-Sub.1	060314, 060503, 061399, 100324	R13 – R5	2.000		Costituente del cemento

(*) Il quantitativo massimo giornaliero recuperabile come combustibile (R1) nella linea di cottura del clinker dovrà essere inferiore a 100 t

	Tipologia di Rifiuti	Riferimento D.M. 05/02/98	CER	Operazioni di recupero Allegato C alla Parte Quarta del D.çLgs. 152/06 e Allegato 1 e 2 D.M.05/02/9	Quantità autorizzata t/anno	Capacità massima di stoccaggio istantanea dell'impianto tonnellate	Modalità di recupero presso la cementeria
8	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	P.to 12.6 All.1-Sub.1	080202, 080203, 101203, 101210, 101205, 101299	R13 – R5	2.000	60	Materia prima per la formazione del clinker
9	Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	P.to 13.27 All.1-Sub.1	101210, 101203, 101205	R13 – R5	800		Materia prima per la formazione del clinker
10	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	P.to 12.3 All.1-Sub.	010410, 010413	R13 – R5	37.500	300	Materia prima per la formazione del clinker
11	Rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali	P.to 7.7 All.1-Sub.1	050110, 060503, 070712	R13 – R5	2.500		Materia prima per la formazione del clinker
12	Ceneri dalla combustione di	P.to 13.1 All.1-Sub.1	100101, 100102,	R13 – R5	30.000	1.000	Materia prima per la

	carbone e lignite, anche additivati con calcare da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali.		100103, 100115, 100117				formazione del clinker
13	Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR	P.to 13.3 All.1-Sub.1	190112	R13 – R5	5.000	330	Materia prima per la formazione del clinker
14	Biscotti Fluoridrici	P.to 13.10 All.1-Sub.1	060314	R13 – R5	4.800		Materia prima per la formazione del clinker

Come vediamo per alcune tipologie sono di gran lunga superati i quantitativi stabiliti dal DM 5 Febbraio 1998 per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, **pertanto la gestione è autorizzata in ambito AIA che, in tal caso, sostituisce l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 208 del D.Lgs 152/06**, ma facendo esplicito riferimento ai contenuti tecnici del DM 5 febbraio 1998 per tipologie, provenienza e caratteristiche dei prodotti. La vigente autorizzazione, quindi, ha preso in considerazione una fine rifiuto che è quella del DM 5 Febbraio 1998 nel caso della produzione di cemento e, nel caso del clinker, ha prescritto le caratteristiche che esso deve rispettare al fine di essere considerato materiale che cessa la qualifica di rifiuto:

I rifiuti vengono inseriti sia al fine di produrre il clinker che, successivamente, insieme al clinker, per produrre il cemento. Il DM 5 Febbraio 1998 prevede l'utilizzo dei rifiuti per produrre cemento o cemento nelle forme usualmente commercializzate, ma non per produrre clinker, pertanto si pone il dubbio, laddove il clinker venga venduto come materia che cessa la qualifica di rifiuto, quale sia la norma tecnica di riferimento per definirne le caratteristiche che lo rendono tale. A tal proposito si dà atto di quanto risposto dalla ditta ossia: il clinker rispetta i requisiti previsti per esso dalla norma UNI EN 197-1, la quale identifica le caratteristiche che deve possedere ogni singolo costituente del cemento. Di seguito si riportano i principali requisiti tecnici previsti per il clinker da cemento dalla suddetta norma al paragrafo 5.2.1: "Clinker di cemento Portland (K). Il clinker di cemento Portland si ottiene mediante sinterizzazione di una miscela definita di materie prime (farina cruda, pasta o melma) contenente elementi generalmente espressi come ossidi CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ e modeste quantità di altri composti. La farina cruda, la pasta o la melma sono macinate finemente, miscelate intimamente e quindi omogenee. Il clinker di cemento Portland è un materiale idraulico che deve essere composto da almeno due terzi in massa di silicati di calcio (3CaO×SiO₂ e 2CaO×SiO₂). La parte rimanente è costituita da fasi di clinker contenenti alluminio, ferro e altri composti. Il rapporto in massa (CaO)/(SiO₂) non deve essere minore di 2,0. Il tenore di ossido di magnesio (MgO) non deve superare il 5,0% in massa".

1. Prescrizione: pertanto quelle sopra esposte sono le caratteristiche tecniche, norme tecniche che devono essere rispettate affinché il clinker possa essere venduto come non rifiuto".

L'impostazione della vigente autorizzazione ha portato la Regione Toscana, nell'istruttoria preparata in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 25.11.2021, ad effettuare le richieste inerenti l'End of Waste con riferimento all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e alla Linea Guida SNPA.

A parte la questione del clinker indicata nell'attuale AIA, se si fa riferimento alla Tabella 4.3 della Linea guida SNPA 2020 emerge che il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche del DM 05/02/98 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, pertanto l'istruttoria ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, se del caso, dovrebbe riportare i criteri previsti dal citato decreto. Le valutazioni dovrebbero concentrarsi sui criteri dettagliati **d)** ed **e)** dell'art. 184 ter. Infatti secondo l'attuale Linea Guida la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da **a)** a **c)** sono da ritenersi come già verificate. Pertanto nel caso si dovesse seguire l'attuale impostazione autorizzatoria e a quanto indicato nell'istruttoria della Regione Toscana di cui alla riunione della Conferenza dei servizi del 25.11. 2021, ai fini del riconoscimento dell'End of Waste, in sostanza, sono da considerarsi già presenti i principali elementi istruttori ai fini dell'espressione dell'autorità

competente.

Ora, se come sostenuto dal proponente “*si parla di end of waste nei casi in cui il processo di recupero è attuato allo specifico scopo di recuperare un rifiuto trasformando lo stesso in un prodotto e non nel caso della cementeria in cui i rifiuti non pericolosi recuperati nel processo produttivo sostituiscono parzialmente le materie prime necessarie per la produzione del clinker e del cemento, con la piena applicazione delle norme previste per il recupero dei rifiuti*” la gestione dei rifiuti indicata in Tabella attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in AIA, NON deve definire un End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e, parimenti, NON deve essere intesa atto a definire la cessazione della qualifica di rifiuto prevista dal DM.

In conclusione:

- preso in esame quanto indicato da proponente;
- tenuto conto di quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
- preso atto di quanto indicato nella bozza in aggiornamento della Linea Guida SNPA 2021 sull'esclusione dal campo di applicazione della stessa dei rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi), anche in quanto lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene che chiarisce quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
- tenuto conto che l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è stata rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nell'ambito dell'AIA e non ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e che pertanto il DM 5 Febbraio 1998 rappresenta mera norma tecnica di riferimento per la gestione dei rifiuti, per la definizione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, per la compatibilità del processo di recupero cui i rifiuti sono destinati unitamente alle materie prime al fine di produrre cemento e clinker;

si ritiene sostanzialmente valida la tesi sostenuta dal proponente e condivisibile il fatto che nel presente procedimento non sussistano i presupposti tecnico-giuridici per l'applicazione della disciplina dell'End of Waste in quanto i rifiuti non sono trasformati come tali, tanto meno sono riciclati, ma vengono introdotti in un processo produttivo di recupero insieme alle materie prime dove lo scopo principale non è la loro trasformazione in un materiale che cessa la qualifica di rifiuto ma la produzione di clinker e cemento. Il cemento e il clinker non rappresentano il risultato dell'attività di recupero effettuata sui soli rifiuti ma l'ottenimento di prodotti con le stesse caratteristiche che si avrebbero in assenza di rifiuti; in definitiva si può assumere che i prodotti finali che si ottengono non sono riconducibili esclusivamente alla trasformazione dei rifiuti entrati nel processo.

In forza di quanto sopra si ritiene di modificare la parte prescrittiva dell'AIA che attiene ai rifiuti in ingresso eliminando qualsiasi riferimento alla gestione dei rifiuti per ottenere materiale che cessa la qualifica di rifiuto o End of Waste e mantenendo il riferimento al DM 5/2/1998 solo come mera norma tecnica. L'attività di recupero dei rifiuti è da intendersi autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in ambito AIA come R13/R5 all'interno del processo produttivo.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA E BAT AEL/BATC WASTE INCENERATION

Si ribadisce la posizione già espressa nella precedente istruttoria che in estrema sintesi si riassume:

- le BAT C di riferimento per l'installazione in oggetto sono quelle riconducibili all'attività IPPC 3.1 lettera a) di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e precisamente: *Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio. Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.*
- l'attività IPCC 5.2 riguarda l'attività R1 autorizzata per la gestione del rifiuto CSS (EER 191210). Il processo svolto riguarda l'introduzione nel forno rotativo del materiale che deve essere cotto per produrre clinker e il CSS rappresenta il combustibile alternativo. Pertanto è da ritenersi prevalente il recupero di materia rispetto al recupero energetico.
- la presenza di attività IPPC 5.2 per il coincenerimento del CSS, specie in considerazione della modifica richiesta che porta ad un incremento significativo di utilizzo del CSS, necessariamente deve portare ad effettuare delle valutazioni, con particolare riferimento ai limiti emissivi, in merito a quanto previsto dalle BATC di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti (BATC WASTE INCENERATION).

Ciò premesso e ribadito entriamo nel merito dei singoli punti:

4.1 Polveri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06)

il BAT AEL delle BATC WASTE INCENERATION" è <2-5 mg/Nmc". Colacem S.p.A. propone una riduzione da 20 mg/Nmc a 10 mg/Nmc a seguito dell'intervento di sostituzione dell'attuale filtro elettrostatico con quello ibrido.

Si rimanda alla Conferenza la decisione finale.

4.2 Campionamenti e determinazioni analitiche di PCDD/F e di PCB-DL nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06).

Nella precedente istruttoria il Settore rilevava i seguenti punti a cui Colacem S.p.A. ha fornito specifica risposta come di seguito riportato:

"La previsione di un sistema di campionamento in continuo (lungo termine) è in linea con quanto previsto dalle BATC WASTE INCENERATION, ma non viene indicato alcun limite. Il limite previsto per PCDD/F long term impianti esistenti è <0.01-0.08 ng I-TEQ/NM3. Il BAT-AEL non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. Non essendo presente un sistema di monitoraggio in continuo, non è possibile effettuare una valutazione sulla stabilità."

Colacem S.p.A. chiarisce quanto segue.

Il confronto con il valore limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo III-bis), con le misurazioni periodiche (trimestrali) facendo riferimento al valore limite di 0,1 ngTEQ/Nmc. Colacem S.p.A. non prevede l'inserimento di un limite emissivo long-term, anche se viene proposta l'introduzione, a partire dal rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del valore di riferimento annuale di 0,07 ngTEQ/Nmc per la concentrazione di diossine e furani (PCDD/F), rappresentato dalla media dei valori riscontrati con le misurazioni periodiche (trimestrali). L'installazione del sistema di campionamento in continuo avrà il solo scopo di valutare l'andamento annuo delle concentrazioni di PCDD/F e di PCB-DL e caratterizzare i singoli congeneri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker. In conclusione, Colacem S.p.A. fa presente che coerentemente con quanto riportato nella normativa comunitaria e nazionale per il caso di cementifici in cui si svolge l'attività di incenerimento non è prevista l'introduzione di un limite long-term, in quanto il confronto con i valori limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parte quarta, titolo IIIbis), con le misurazioni periodiche trimestrali

"LE BATC WASTE INCENERATION prevedono un limite per PCDD/F breve termine impianto esistente <0.01-0.06 ng I-TEQ/NM3. Il proponente parla di un valore di riferimento annuale, quindi probabilmente la proposta di 0.07 è intesa a lungo termine. LE BATC WASTE INCENERATION prevedono un limite per PCDD/F lungo termine, impianto esistente, <0.01-0.08 ng I-TEQ/Nm3. Non appare chiara la proposta e soprattutto deve essere specificato cosa si intenda come valore di riferimento."

Colacem S.p.A. fa presente quanto di seguito riportato.

Relativamente al valore limite di emissione dei PCDD/F a breve termine, Colacem S.p.A. osserva che il valore di 0.1 ng-TEQ/Nmc attualmente autorizzato in AIA (Autorizzazione unica SUAP n.19/2018) è coerente sia con la BAT 17 del settore dei cementifici, sia con quello riportato nella tabella al punto 2.2 della Parte IV dell'Allegato VI della Direttiva 2010/75/UE, riferita a "Disposizioni Speciali relative ai forni per cemento che inceneriscono rifiuti". Colacem S.p.A. non prevede l'inserimento di un limite emissivo long-term, anche se viene proposta l'introduzione, a partire dal rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del valore di riferimento annuale di 0,07 ngTEQ/Nmc per la concentrazione di diossine e furani (PCDD/F), rappresentato dalla media dei valori riscontrati con le misurazioni periodiche (trimestrali). Tale valore di riferimento deve essere inteso come un parametro di valutazione della performance ambientale dello Stabilimento di Rassina, il cui eventuale superamento non corrisponde a un non rispetto dei limiti emissivi autorizzati, in quanto, come detto, il confronto con il valore limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia con le misurazioni periodiche (trimestrali), facendo riferimento al valore limite di 0,1 ngTEQ/Nmc.

"LE BATC WASTE INCENERATION non prevedono un limite separato per PCB diossine like, è previsto un limite cumulativo ossia PCDD/F+PCB-dl con i seguenti limiti per impianto esistente: <0.01-0.08 ng WHO-TEQ Nm3 a breve termine e <0.01-0.1 ng WHO-TEQ/NM3 a lungo termine. Anche in questo caso

valgono le considerazioni di cui al punto precedente: il proponente deve chiarire se il valore proposto è da intendersi a lungo termine e cosa si intende per valore di riferimento.”

Ritenendo inapplicabile la disciplina delle BATC sul WASTE INCENERATION al caso dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina, il proponente osserva che l'allegato 2 al paragrafo A del Titolo III bis alla parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. “disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coincideriscono rifiuti” consente il limite separato per il PCB-dl, coerentemente con quanto già autorizzato nell'AIA in essere (Autorizzazione unica SUAP n.19/2018). Non è previsto l'inserimento di un limite emissivo long-term, anche se viene proposta l'introduzione, a partire dal rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del valore di riferimento annuale di 0,09 ngTEQ/Nmc per la concentrazione di PCB-dl, rappresentato dalla media dei valori riscontrati con le misurazioni periodiche (trimestrali). Tale valore di riferimento deve essere inteso come un parametro di valutazione della performance ambientale dello Stabilimento di Rassina, il cui eventuale superamento non corrisponde a un non rispetto dei limiti emissivi autorizzati, in quanto, come detto, il confronto con il valore limite continuerà ad essere effettuato, come disposto dalla vigente normativa in materia con le misurazioni periodiche (trimestrali), facendo riferimento al valore limite di 0,1 ngTEQ/Nmc.

Rilievo istruttorio generale: i valori di riferimento proposti possono anche essere accolti come valori non prescrittivi per quanto concerne il rispetto dei limiti, ma allo stesso tempo devono rappresentare delle soglie di attenzione che se raggiunte comportino l'obbligo per il gestore di intervenire rimuovendo la causa di eventuale raggiungimento della soglia. A tal fine il gestore è tenuto a proporre una procedura di intervento da rendere prescrittiva.

4.3 Campionamenti e determinazioni analitiche periodiche delle emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06).

Relativamente alle emissioni in atmosfera delle altre sostanze, lo scrivente Settore osservava nel proprio contributo allegato al Verbale della Conferenza dei Servizi del 25.11.2021 quanto segue. “Si rileva che non ci sono riferimenti ad un miglioramento per quanto attiene i limiti. Si riporta un raffronto tra i BAT AEL e i limiti autorizzati. Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V BAT AEL: 0,01-0,3 mg/Nmc (Autorizzato con periodo di campionamento minimo di 30 minuti 0,5 mg/Nmc);

Cd+ TI: BAT AEL 0,005-0,02 mg/Nmc (Autorizzato con periodo di campionamento minimo di 30 minuti 0,05 mg/Nmc);

Hg: BAT AEL < 5-20 mg/Nmc per gli impianti esistenti (Autorizzato con periodo di campionamento minimo di 30 minuti 0,05 mg/Nmc);

Si rileva che per il Hg è previsto dalle BATC anche un campionamento long term con relativo limite, IPA Autorizzato come Valore limite di emissione medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore: 0,01 mg/Nmc;

HF BAT AEL inferiore a 1 mg/Nmc (Autorizzato 1 mg/Nm³ senza campionamento in continuo)

In conclusione, con riferimento al quadro emissivo dell'emissione E06 si pone all'attenzione della Conferenza la necessità di valutare di imporre l'adeguamento ai BAT AEL WASTE INCENERATION almeno per PCDD/F+PCB Diossine simili. Per Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Y Cd+TI si chiede a Colacem S.p.A. di effettuare valutazioni tecniche al fine di proporre limiti migliorativi. Per il campionamento long term e relativo limite del parametro Hg e per gli altri parametri sui i quali il proponente non ha effettuato alcuna proposta di miglioramento si ritiene necessario un approfondimento data la tipologia di impianto.”

L'Azienda osserva che i valori limite di emissione per Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, Cd+ TI, Hg, IPA e HF che il Settore Rifiuti della Regione Toscana prende a riferimento per un confronto con quelli attualmente Autorizzati in AIA e riportati nel documento C_INT_ALL_01_Scheda E aggiornamento 2021 depositato presso il Settore VIA regionale in data 24.09.2021 sono quelli riportati nelle BATC del WASTE INCENERATION.

Rilievo istruttorio: quanto sopra non risulta coerente, il limite proposto ad esempio, per Cd+TI , è 0,05, ma le BAT C Waste Inceneration riportano 0,005-0,02. Ma anche per Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V il limite proposto è 0,5 a fronte del range previsto nelle BAT C Inceneration di 0,01-0,3

L'Azienda ribadisce che la definizione del quadro emissivo della linea di cottura del clinker (emissione E06) debba ricondursi al perimetro applicativo delle BAT dei cementifici, dell'allegato 2 al paragrafo A del Titolo III-bis alla parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. "disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coincideranno rifiuti" alla Parte 4 della Direttiva 2010/75/UE, che specificatamente riporta, come la norma nazionale, "disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coincideranno rifiuti". Infine Colacem S.p.A. fa osservare che al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali, propone di intensificare i campionamenti e determinazioni analitiche rispetto allo stato attuale, prevedendo il loro svolgimento con cadenza trimestrale anziché quadrimestrale, a partire dalla data di rilascio della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta nell'ambito di questo procedimento di PAUR (art. 27 bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) relativamente al progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del combustibile solido secondario.

5. ACQUE SUPERFICIALI E SCARICHI

Sia con riferimento al Piano di Gestione delle Acque meteoriche, sia con riferimento alle acque reflue domestiche, Colacem S.p.A. chiarisce che le considerazioni esposte nell'ambito del documento SIA_C_INT_Risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 e depositato presso il Settore VIA regionale in data 24.09.2021 sono riportate al solo fine di fornire chiarimenti aggiuntivi per dare risposta a quanto richiesto da ARPAT e che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto approvato nell'AIA vigente.

Con riferimento alle acque di pioggia, Colacem S.p.A. risponde che, come indicato al paragrafo 1.12 del documento denominato C_INT_Risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore Via Regionale, depositato presso il Settore VIA in data 24.09.2021, il campionamento sullo scarico delle acque di seconda pioggia è iniziato a partire dalla stagione autunnale del 2021; a tale proposito Colacem S.p.A. allega i rapporti di prova relativi ai due campionamenti eseguiti nell'anno 2021 (si veda il documento C_CDS01_ALL_01_Analisi delle acque di seconda pioggia anno 2021) dalle quale si evince il rispetto dei limiti

6 CONTROLLO RADIOMETRICO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERABILI IN INGRESSO ALLA CEMENTERIA

Colacem S.p.A. ha previsto che il controllo radiometrico dei rifiuti non pericolosi recuperabili in ingresso alla cementeria verrà eseguito tramite apposita strumentazione costituita da un sistema fisso di rilevazione della radioattività, denominato "portale radiometrico". E' presente una descrizione delle caratteristiche del portale radiometrico, di costruzione Radiation Solution, modello RS-200/3000 fornito dalla ditta TEMA-Sinergie, a cui Colacem S.p.A. si è rivolta per l'acquisto di detta strumentazione. Secondo Colacem S.p.A. esso ha caratteristiche conformi ai requisiti di cui alla norma UNI 10897 ed è in grado di misurare il livello di radioattività nei mezzi che transitano attraverso la zona di rilevazione. Detto portale è costituito dai seguenti elementi: • sistema di rilevazione a scintillazione; • unità di controllo (Controller); • data center server; • camera system (telecamera); • software applicativo Rad-Inspect; • semaforo.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO RELAZIONE: DI RIFERIMENTO

Colacem S.p.A. precisa quanto segue.

La società ha depositato in data 20.10.2020 il documento (AIA_ALL_08_Verifica di sussistenza di presentazione della relazione di riferimento"), aggiornato alla disciplina del DM 95/2019, che ha sostituito il precedente DM 272/2014. Colacem S.p.A. ha rilevato che tale aggiornamento non ha introdotto modifiche rilevanti rispetto a quanto già riportato nell'AIA attuale, relativamente alle prescrizioni necessarie a mantenere l'assenza di contatto delle sostanze/miscele pericolose con i terreni posti al di sotto delle superfici pavimentate. Anche in relazione al piano di gestione per la manutenzione e il controllo costante sullo stato di integrità delle strutture presenti nello Stabilimento di Rassina, Colacem S.p.A. fa presente che non sono introdotte modifiche rispetto al progetto già autorizzato in AIA, in quanto l'esecuzione di controlli periodici sui presidi delle sostanze/miscele pericolose fa parte della normale conduzione dello Stabilimento di Rassina, ormai da anni.

8. ANTINCENDIO

Colacem S.p.A. ricorda che nell'ambito della discussione della prima seduta della Conferenza dei servizi del 25.11.2021 lo scrivente Settore ritenne che la modifica proposta comporti la presentazione di una nuova richiesta di valutazione al progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, per l'ottenimento di un parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Colacem S.p.A. evidenzia che, per tale motivo, con pec del 01.12.2021 il Settore VIA della Regione Toscana ha invitato a partecipare alla prossima seduta il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo impegnando il proponente a produrre la documentazione necessaria per l'ottenimento del parere di competenza. Colacem S.p.A. allega alla risposta di integrazioni e chiarimenti tutta la documentazione necessaria relativa al procedimento di Valutazione Progetto ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011 da sottoporre all'attenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

CONCLUSIONI

Rispetto alla documentazione presentata, lo scrivente Settore ritiene che le risposte della Colacem S.p.A., in via generale, siano da ritenersi sufficienti. Nello specifico, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera e ai limiti emissivi, anche in considerazione di quanto emerso nella seduta della Conferenza dei servizi del 25.11.2021, si ritiene che lo scrivente Settore debba attenersi alle valutazioni della Conferenza dei servizi ed in particolare di ARPAT e dell'Azienda USL.

PRESA D'ATTO DELLE RISPOSTE FORNITE ALLE RICHIESTE DEGLI ALTRI ENTI

ARPAT: Chiarimenti relativi al funzionamento della paratoia E

Risposta di Colacem S.p.A.

Per quanto riguarda la definizione degli schemi di funzionamento delle paratoie Colacem S.p.A. rimanda integralmente all'elaborato C_05_ALL_08_c_Planimetria stato attuale e modificato schematico rete acque meteoriche e rete acque reflue già depositato presso il Settore VIA Regionale in data 20.10.2021. Come riportato nel documento C_05_ALL_08_e_Procedura operativa funzionamento paratoie (depositato presso il settore VIA Regionale in data 20.10.2021) nel caso di raccolta delle acque prima pioggia, risulta la seguente configurazione delle paratoie:

- nel pozzetto n. 3A la paratoia E è chiusa;
- nel pozzetto 17 la paratoia C è aperta e la paratoia D è chiusa;
- nel pozzetto 12 la paratoia A è aperta e la paratoia B è chiusa;

In tale condizione, le acque di prima pioggia della linea F sono destinate al bacino di accumulo (paratoia D chiusa e paratoia C aperta), analogamente a quelle della linea A-B-C, in quanto la paratoia E, in questo caso, è chiusa.

Una volta terminata la prima pioggia, cioè una volta che il bacino di accumulo abbia raccolto 360 mc di acqua, in funzione delle esigenze dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina, il PLC di Stabilimento può realizzare uno dei seguenti 4 scenari, relativi alla gestione delle acque di seconda pioggia:

- SCENARIO 1. Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia di tutte le aree dello stabilimento siano convogliate nel corpo idrico recettore (Fiume Arno);
- SCENARIO 2. Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia delle aree n.1 e n.1A siano convogliate nel bacino di accumulo (scarico in Arno linee 2 e 3)
- SCENARIO 3. Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia delle aree n.2 e n.3 siano convogliate nel bacino di accumulo (scarico in Arno linee 1 e 1A)
- SCENARIO 4. Posizionamento delle paratoie nel caso in cui le acque di seconda pioggia di tutte le aree dello Stabilimento siano convogliate nel bacino di accumulo.

Colacem S.p.A. evidenzia che la separazione tra prima e seconda pioggia è sempre assicurata e le acque di prima pioggia sono sempre dirottate nel bacino di accumulo.

ARPAT: Bilancio idrico

Relativamente alla richiesta di ARPAT di predisporre un bilancio idrico per dimostrare che il recupero delle acque piovane nel ciclo produttivo dello Stabilimento di Rassina sia il massimo tecnicamente possibile, Colacem S.p.A. rileva che i dati a disposizione e la complessità di gestione delle acque nel bacino di accumulo non consentono di restituire un bilancio idrico del bacino di accumulo matematicamente affidabile.

Gli apporti al bacino di accumulo, a seconda delle necessità dello Stabilimento, dichiarati da Colacem

S.p.A. sono i seguenti:

- le acque in arrivo dai pozzi di alimentazione, qualora il fabbisogno dello Stabilimento sia tale da determinare l'abbassamento della quota dell'acqua nel bacino di accumulo al di sotto di soglie preimpostate nel PLC di Stabilimento ;
- le acque in arrivo dalle pompe di prelievo sul Fiume Arno, qualora il fabbisogno dello Stabilimento sia tale da determinare l'abbassamento della quota dell'acqua nel bacino di accumulo al di sotto delle soglie preimpostate nel PLC di Stabilimento;
- le acque di ritorno in uscita dagli impianti dello Stabilimento utilizzate per il raffreddamento degli stessi;
- le acque meteoriche di prima pioggia (nella misura di 360 mc circa);
- le acque meteoriche di seconda pioggia, nella misura minima di 180 mc, ma che può essere ben superiore secondo le necessità dello Stabilimento.

Per quanto riguarda invece il prelievo di acqua dal bacino di accumulo, Colacem S.p.A dichiara che queste vengono utilizzate per il reintegro del serbatoio dell'acqua a servizio della Torre Condizionamento e nei circuiti di raffreddamento della linea di cottura del clinker. Il sistema di prelievo dai pozzi o dal Fiume Arno e il riutilizzo delle acque meteoriche nel ciclo produttivo dello Stabilimento è assicurato e controllato dal PLC dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina, secondo la logica riportata nel documento C_CDS01_ALL_05_Guida rapida alla Gestione Impianto Acque Prima e Seconda pioggia Stabilimento di Rassina, **ma non sono disponibili misurazioni in continuo o registrazioni su base oraria o giornaliera del prelievo dai pozzi, del prelievo dal Fiume Arno e delle acque di mandata e ritorno dagli impianti dello Stabilimento.** Nel caso delle linee di prelievo, sono presenti dei contatori utilizzati per misurare i volumi su base annuale prelevati dal Fiume Arno e dai pozzi di alimentazione, che però, quando presenti, sono analogici e non registrano alcun dato; anche nel caso delle linee di mandata e di ritorno dagli impianti dello Stabilimento non si hanno dati misurati in continuo da contatori.

In conclusione, Colacem S.p.A. non ritiene possibile produrre un bilancio idrico del bacino di accumulo tale da consentire un'adeguata rappresentazione matematica del suo funzionamento in assenza di dati disponibili su base oraria (o almeno giornaliera) sui prelievi e sulle immissioni, in quanto durante il singolo evento meteorico il PLC di Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina condiziona il diverso posizionamento delle paratoie anche ogni ora o parte di ora. Ad ogni modo, Colacem S.p.A. ritiene che la dimostrazione del "massimo tecnicamente recuperabile" richiesta da D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sia da ricondursi alla logica del PLC, che a seconda delle necessità dello Stabilimento e, quindi, nei casi in cui il livello presente all'interno del bacino di accumulo sia inferiore al massimo, consente sempre il recupero delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.

ARPAT Monitoraggio dell'eventuale interrimento del bacino di accumulo

Relativamente al calcolo della velocità d'interrimento del bacino di accumulo riportato nel documento C_INT_Risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti depositato presso il Settore VIA Regionale in data 24.09.2021, Colacem S.p.A. ha fatto riferimento al modello matematico proposto nelle indicazioni tecniche fornite ARPA Emilia-Romagna "Linee Guida ENIA – ARPA", ritenuto approssimativamente rappresentativo per il caso in esame.

Colacem S.p.A. dichiara che, nel corso degli anni, non si sono mai rese necessarie operazioni di rimozione dei fanghi, che potevano rendersi indispensabili, ad esempio, per l'ostruzione delle condotte di prelievo o di quelle di alimentazione del bacino accumulo.

Colacem S.p.A. rileva tuttavia, che non essendo mai stata svolta una rilevazione batimetrica anteriore a quella di aprile 2021 che possa dare una dimostrazione sperimentale della velocità di interrimento del bacino, in accoglimento a quanto richiesto da ARPAT nel proprio contributo, la società propone di ripetere nei prossimi anni la rilevazione batimetrica del bacino a distanza di 18 mesi dall'ultima condotta, nel rispetto del seguente programma:

- Rilievo batimetrico **misura 00**. Effettuato ad aprile 2021.
- Rilievo batimetrico **misura 01**. Da effettuare entro ottobre 2022.
- Rilievo batimetrico **misura 02**. Da effettuare entro aprile 2024.

Le risultanze del rilievo batimetrico saranno trasmesse agli Enti interessati insieme alla Relazione annuale sulla conformità dell'installazione alle prescrizioni di AIA l'anno successivo a quello di esecuzione del rilevamento.

Al termine di questa campagna di rilievi batimetrici, qualora la velocità di sedimentazione del bacino di accumulo risulti trascurabile, la società Colacem S.p.A. potrà proporre con specifica richiesta che il rilievo batimetrico del laghetto possa proseguire ogni tre anni (analogamente a quanto riportato nell'AIA in

essere).

Sulla base di quanto detto, Colacem S.p.A. rimanda al documento C_CDS06_ALL_01_Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato_Gennaio_2022.

Rilievo istruttorio: si ritiene accoglibile quanto proposto anche in relazione alla dilazione dei termini del rilievo batimetrico.

ARPAT: Pozzetto di ispezione e acque di seconda pioggia

Il proponente evidenzia che, come riportato nel documento SIA_C05_Analisi degli Impatti già depositato presso il Settore VIA Regionale in data 20.10.2020, esiste già un pozzetto a monte dello scarico verso il Fiume Arno delle acque di seconda pioggia. La Società Colacem S.p.A. propone la riduzione del campionamento delle acque di seconda pioggia da 10 campionamenti in 12 mesi a 4 campionamenti lungo tutto l'arco dell'anno. Sulla base di ciò, è stato adeguato il documento C_CDS06_ALL_01_Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato_Gennaio_2022.

Rilievo istruttorio: si ritiene accoglibile quanto proposto in termini di riduzione del monitoraggio

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI DI ASL IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (ASL)

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 25.11.2021, l'ASL ha richiesto che sia aggiornata e presentata la Valutazione del Rischio Chimico ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs 81/2008, relativamente ai nuovi quantitativi e tipologie di CSS richieste nel progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario.

Colacem S.p.A. allega alla presente il documento C_CDS01_ALL_07_DVR con aggiornamento della valutazione del rischio chimico, che risponde a quanto richiesto. Nello specifico l'aggiornamento del DVR ha riguardato le valutazioni "Rischi da esposizione ad agenti chimici", "Rischi Chimici" e "Esposizione ad agenti chimici" delle sezioni 08.01.02, 08.02.16, 08.02.25, 08.02.28 e 08.02.32. Al DVR si è allegata la scheda tecnica del CSS avente codice CER 191210.

INDENNITA' CONCESSIONE IDRAULICA (Genio Civile)

In data 14.01.2022 la Società Colacem S.p.A. ha eseguito il pagamento tramite bonifico bancario delle indennità pregresse per l'utilizzo senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico, il canone e la cauzione prat. 127/2021, come richiesto dal Genio Civile nel verbale della Conferenza dei servizi del 25.11.2021.

2.3 Parere finale ARPAT reso in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2022

Si riporta il parere reso da ARPAT in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2021

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. SIA_C_CDS01_2 Integrazioni volontarie a seguito dei contributi degli Enti di Marzo e Aprile 2022 – ver.01 agg. Maggio 2022 2. C_CDS01_2_ALL_03 Dichiarazione del proponente in merito alla gestione del bacino di accumulo - datata 10/05/2022 3. C_CDS01_2_ALL_04 Piano di monitoraggio e controllo aggiornato_Maggio 2022 4. All. 01 Nota tecnica COLACEM in merito agli aspetti emissivi; 5. Scheda E – aggiornamento maggio 2022.

Omissis

CONCLUSIONI

Stante quanto emerso dalla istruttoria condotta dal Dipartimento, fatto salvo che la CdS approvi la gestione alternativa degli stoccaggi tra CCS CER 191210 e del CSS-Combustibile avanzata dal proponente, si prende atto della documentazione integrativa presentata, dando parere positivo al progetto, condizionatamente alle seguenti prescrizioni

A) Aspetti Emissivi

A.1) sistema di campionamento in continuo delle diossine Per chiarezza si riporta di seguito :

- *In merito alla frequenza di campionamento si prescrive che il campionatore dovrà essere sempre attivo e le fiale campionate mantenute a disposizione.*
- *Per quanto concerne le analisi delle fiale se ne prescrive lo svolgimento tutti i mesi, durante i primi 6 mesi di attività del campionatore, salvo poi, sulla base degli esiti, stabilire, di concerto con ARPAT, la possibilità di diminuire la frequenza e le modalità in cui farlo.*

Prima della messa a regime del campionatore deve essere presentato agli Enti interessati un protocollo inerente il campionamento in continuo delle diossine che ne definisca precisamente la gestione, preventivamente concordato con ARPAT, nonché una revisione del Manuale SME che tenga conto di detto monitoraggio.

A.1.1) Si ritiene che, in prima istanza, nel presente procedimento, possa essere prevista la conclusione dell'installazione e messa a regime del campionatore entro 12 mesi dal rilascio dell'atto. Nel caso si verificassero problematiche documentate relative a tempi di consegna o di installazione, il gestore potrà provvedere a richiedere motivata proroga.

A.1.2) Per quanto concerne la presentazione della procedura di gestione del campionatore si ritiene possa essere accolta la proposta del gestore di inserire tale richiesta quale prescrizione dell'atto, da ottemperare al momento dell'installazione. Si ritiene però che l'atto debba prevedere un'indicazione di minima delle modalità e frequenze di campionamento ed analisi. A tale proposito in narrativa è formulata una proposta da discutere in sede di Cds.

A.2) aggiornamento limiti emissivi al camino E06 I limiti emissivi e delle soglie di attenzione proposti dalla ditta dovranno essere riportati nell'atto autorizzativo, assieme alla procedura delle azioni da mettere in atto in caso di superamento delle soglie di attenzione. In sede di Cds dovrà essere discussa e decisa anche la tempistica di rivalutazione dei limiti emissivi sulla base del periodo di monitoraggio effettuato dalla ditta, in particolare relativamente a microinquinanti e metalli (la ditta propone 4 anni). Per chiarezza si riportano di seguito l'aggiornamento dei limiti proposti dalla ditta per microinquinanti organici e metalli :

Valori limite

- ✓ PCDD/F: 0,08 ngTE/Nmc, come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).
- ✓ PCDD/F: 0,07 ngTE/Nmc, come valore medio annuale da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali).
- ✓ PCB-DL: 0,08 ngTE/Nmc, come valore per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).
- ✓ PCB-DL: 0,07 ngTE/Nmc, come valore medio annuale da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali).

Valore soglia di attenzione

- ✓ PCDD/F+PCB-DL: 0,08 ngTE/Nmc, per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).

Al fine di potere effettuare le necessarie valutazioni per adottare le eventuali misure correttive in caso di superamento del suddetto valore soglia di attenzione, è stata presentata un procedura di intervento che è riportata al punto 5.3 (quadro prescrittivo AIA) del presente documento

Valutazione andamento annuo delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL

Il monitoraggio di PCDD/F e PCB-DL effettuato con il campionatore a lungo termine avrà la finalità di valutare l'andamento delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL, mentre il confronto con il valore limite sarà effettuato come indicato al precedente punto 1. Inoltre i dati rilevati con il campionamento a lungo termine potranno essere utilizzati per eseguire eventuali valutazioni in caso di superamento del valore soglia di cui sopra.

- HF:
 - ✓ 0,8 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali);
 - ✓ 1 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);
- Hg:
 - ✓ 0,04 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali);
 - ✓ 0,05 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);
- Cd+Tl:
 - ✓ 0,04 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali);

- ✓ 0,05 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);
- Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V:
 - ✓ 0,4 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali);
 - ✓ 0,5 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);
- IPA:
 - ✓ 0,008 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali);
 - ✓ 0,01 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).

B) Scarichi idrici/AMD

B.1: Come risulta dalla documentazione, le AMPP dovranno essere sempre raccolte nel bacino di accumulo

B.2: successivamente al primo anno di monitoraggio, il proponente dovrà fornire nella relazione annuale dati consuntivi dai quali desumere il quantitativo di riutilizzo delle AMD

B.3: il proponente dovrà aggiungere nel PMC relativamente alle “Acque successive alla prima pioggia recapitanti nel corpo idrico ricettore”: un campionamento annuale

B.4: il proponente dovrà aggiungere nel PMC relativamente al riutilizzo delle AMD i seguenti dati consuntivi annuali: mc attinti dal bacino e avviati a consumo nell’impianto; mc immessi nel bacino mediante pompe da fiume Arno e, distintamente, da pozzo; mc di restituzione acque di raffreddamento al bacino; mc delle AMD cadute sull’impianto; [eventuali altri dati ritenuti opportuni]

C) Gestione rifiuti

C.1: il proponente dovrà declinare in una specifica procedura, da tenere a disposizione in impianto, le dettagliate modalità di attuazione (identificazione dei registri, definizione della base temporale della registrazione, ecc.) della tracciabilità del rifiuto CSS CER 191210

C.2: il proponente dovrà aggiungere nel PMC, relativamente alla tracciabilità dello stoccaggio del CSS CER 191210:

- a) la registrazione dei quantitativi in ingresso del CSS-Combustibile,
- b) la registrazione del consumo del CSS CER 191210 e del CSS-Combustibile,
- c) la registrazione della disponibilità delle aree di stoccaggio per CSS CER 191210 e per CSSCombustibile,
- d) la registrazione dello spostamento da configurazione 1 a configurazione 2 per le aree di stoccaggio per CSS CER 191210 e per CSS-Combustibile,

D) Rumore Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio e controllo, nella documentazione aggiornata a Maggio 2022, sono state specificate le postazioni in cui saranno svolti i rilievi fonometrici biennali, in accordo con quanto richiesto nel nostro contributo prot. 26526/2022.

E) Sorveglianza radiometrica

E.1) il proponente dovrà provvedere a realizzare e mettere in esercizio un sistema di controllo della radioattività del CSS in ingresso all’impianto, mediante portale radiometrico, entro 6 mesi dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

E.2) entro lo stesso termine di 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere predisposta una procedura redatta da un esperto di radioprotezione che descriva le modalità di controllo della radioattività dei carichi in ingresso al fine di garantire l’invio all’incenerimento di CSS esente dalle disposizioni del D.Lgs. 101/20 sui rifiuti radioattivi;

E.3) premesso che nelle more dell’attivazione del suddetto sistema di sorveglianza radiometrica, la società potrà continuare ad approvvigionarsi di CSS proveniente da impianti che rilasciano una certificazione di controllo radiometrico in uscita, i certificati radiometrici dei carichi in ingresso dovranno essere disponibili presso l’impianto e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione;

E.4) il gestore dovrà provvedere a modificare il Piano di Monitoraggio e controllo in merito all’entrata in vigore del controllo mediante portale radiometrico (Premesse, elenco puntato, numero 5), che passa da 12 a 6 mesi.

F) Modellistica previsionale

Relativamente agli aspetti inerenti i limiti emissivi per i microinquinanti organici ed i metalli si ritiene che le proposte contenute nella documentazione integrativa soddisfino le esigenze di protezione dell’ambiente in corrispondenza degli impatti potenziali, già valutati nel corso di questo procedimento sulla base dei risultati prodotti dagli studi di dispersione presentati.

3.MODIFICA SOSTANZIALE/NUOVA AIA

Si ribadisce che il progetto per il quale è stato attivato il procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 dalla Colacem S.p.A. riguarda l'aumento della quantità annua del CSS avente codice CER 191210 impiegato nella linea di cottura del clinker per la sostituzione calorica del coke da petrolio dalle attuali 35.000 t/anno a 70.000 t/anno e la possibilità di utilizzare, con le stesse modalità del CSS-Rifiuto, il Combustibile Solido Secondario di cui al D.M. 22/13 (CSS-Combustibile, End of Waste).

Il proponente ha richiesto, nell'ambito del procedimento, anche l'attivazione della VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

L'istruttoria del Settore Autorizzazioni Rifiuti ha tenuto conto degli elaborati presentati in prima istanza e successivamente integrati. Si dà evidenza al fatto che il proponente ha presentato la documentazione pregressa riferita all'AIA 2018.

Rispetto alla tipologia di istanza e documentazione presentata deve essere chiarito che tipo di provvedimento viene rilasciato con il presente Documento. A tal proposito si ripercorre quanto indicato nei contributi istruttori rilasciati dal Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana aveva in un primo momento rilevato che in considerazione del fatto che la procedura di VIA postuma è da richiedersi al momento del rinnovo dell'autorizzazione, si ritiene che sia da valutarsi di rilasciare nell'ambito del PAUR non solo un mero aggiornamento dell'AIA inerente la modifica richiesta, ma proprio una nuova AIA.

Rispetto a quanto sopra il proponente nella documentazione integrativa fornita come risposta alle richieste di chiarimento indicate in occasione della seduta della Conferenza dei servizi tenutasi in data 25.11.2021. demandava all'autorità competente la decisione in merito, ma al contempo faceva presente, in estrema sintesi, che *“il progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del Combustibile Solido Secondario dello stabilimento Colacem di Rassina non prevede alcuna incidenza sull'attività IPPC 3.1 lettera a), che è quella prevalente; tant'è che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale (Capitolo SIA_C_05_Analisi degli Impatti) e nel documento AIA_01_Relazione Tecnica depositati presso il settore VIA Regionale in data 20.10.2020 non si prevedono modifiche ai livelli di produzione del cementificio, all'attività di recupero rifiuti come materia, alle modalità di gestione delle acque meteoriche, agli scarichi idrici nel Fiume Arno, all'applicazione delle BAT per i cementifici e all'impatto sulla componente ambientale rumore.... Le uniche modifiche introdotte nell'ambito di questo procedimento (realizzazione del nuovo filtro ibrido, introduzione di un misuratore in continuo del PCDD/F e del PCB - dl, incremento delle frequenze di campionamento dei composti misurati non in continuo,...), oltre alla realizzazione della nuova linea di alimentazione di CSS al precalcinatore, sono da riferirsi alla volontà della società Colacem S.p.A. di migliorare le proprie prestazioni ambientali, nonostante le Conclusioni sulle BAT per il cemento di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione del 26.03.2013 e le disposizioni del Capo IV e dell'Allegato VI della direttiva 2010/75/UE siano completamente applicate ed i relativi BAT-AEL siano ampiamente rispettati”*.

Rispetto a quanto sopra il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana aveva espresso la seguente posizione indicata nel parere predisposto per la riunione della Conferenza dei servizi programmata per il Aprile che poi non si è tenuta: *in considerazione di quanto sostenuto dalla ditta, tenuto conto che con il provvedimento del 2018 è stata rilasciata la nuova AIA a seguito di procedimento di riesame ai fini di rinnovo per l'adeguamento alle BATC sui cementifici e che Colacem S.p.A. ha effettuato per il presente procedimento domanda di modifica sostanziale, si ritiene possibile, salvo diverse valutazioni della Conferenza dei servizi, rilasciare un provvedimento di modifica/aggiornamento dell'AIA con riferimento alla gestione del CSS, alle matrici ambientali oggetto di modifica che richiedono di essere riviste in forza degli esiti anche della VIA postuma e per eventuali adeguamenti dovuti alla normativa attualmente vigente.*

La suddetta posizione ha richiesto però un'ulteriore revisione.

Per quanto attiene alla gestione dei procedimenti riferiti a istanze di modifiche sostanziali AIA si riportano a seguire gli elementi normativi:

- D.G.R.T. n. 885/2010: ...[omissis]... in caso di modifica sostanziale occorre che il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione...Omissis... il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-quater del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sostituisce quello precedente ed i termini di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;

-DGRT 1227/2015 Allegato C punto 5.3 Varianti sostanziali: In caso di varianti sostanziali dell'AIA, come definite ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis, l'autorità competente rilascia una nuova AIA, seguendo la procedura prevista dall'art. 29-nonies, comma 2 del decreto.

Dal suddetto quadro normativo emerge che in caso di modifica sostanziale deve essere rilasciata una Nuova AIA. Con il presente Documento deve quindi essere rilasciata una nuova AIA con validità dal momento del rilascio della stessa.

La nuova AIA, rilasciata con il presente Documento, rimanda al quadro descrittivo e prescrittivo di cui all'Allegato Tecnico al Decreto 1705 del 13.02.2018. Detto allegato tecnico mantiene la sua validità ad esclusione delle parti che vengono modificate/aggiornate come specificato appunto nel presente Documento: pertanto si ritiene di allegare al presente Documento quale parte integrante e sostanziale ai fini della completezza del quadro descrittivo e prescrittivo della nuova AIA anche l'Allegato Tecnico A al Decreto 1705 del 13.02.2018.

4. SINTESI DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DELLE MATRICI/TEMACICHE COINVOLTE

Premessa

Segue la descrizione del progetto come da elaborato denominato AIA_01_Relazione Tecnica datato Ottobre 2020. Come citato in altri paragrafi detta Relazione non è stata aggiornata dal proponente sulla base delle successive risposte di chiarimento rivolte agli Enti; in considerazione di ciò la descrizione che segue, pur ripercorrendo i paragrafi della Relazione Tecnica datata ottobre 2020, tiene conto degli adeguamenti, a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa, che si rende necessario esplicitare, facendo riferimento in particolare, oltre che all'istruttoria del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana alle istruttorie di ARPAT e Azienda USL.

I combustibili attualmente impiegati nella linea di cottura del clinker da cemento sono il coke da petrolio, consumato per circa 36.900 ton (dato anno 2019) ed il CSS (Combustibile Solido Secondario), avente codice CER 191210, per 30.200 ton circa (anno 2019). Ad oggi, il consumo di CSS autorizzato per la sostituzione calorica di combustibili fossili è di non più 100 t/giorno per un complessivo annuo di 35.000 ton. L'obiettivo del progetto oggetto dello Studio di Impatto Ambientale e di richiesta di AIA, è quello di autorizzare il consumo di CSS avente codice CER 191210 e CSS combustibile per un valore di non più di 250 t/giorno e per un valore complessivo annuo di 70.000 ton. Presso la cemeniteria Colacem S.p.A. di Rassina (AR) si producono leganti idraulici (cemento e Legante Idraulico per Costruzioni – L.I.C.) mediante una linea di cottura che utilizza il processo a “via secca” caratterizzato dal fatto che le materie prime, macinate ed omogeneizzate, vengono introdotte nel forno di cottura allo stato di polvere secca.

Per quanto riguarda i quantitativi da gestire Colacem ha chiarito che, in funzione della diponibilità del CSS rifiuto e del CSS combustibile, il quantitativo di 250 t/g potrebbe essere costituito o dalla somma dei due combustibili o dal solo CSS-Rifiuto o dal solo CSS-Combustibile.

Di conseguenza, il quantitativo massimo di CSS-Rifiuto per il quale viene richiesta l'autorizzazione è pari a 250 t/g nel caso in cui non verrà impiegato contemporaneamente CSS-Combustibile.

Su base giornaliera, quindi Colacem S.p.A. propone gli scenari di progetto possibili come di seguito esemplificato:

	CER 191210	CSS-combustibile
SCENARIO 1	fino a 250 ton /day	0 ton/day
SCENARIO 2	0 ton/day	fino a 250 ton /day
SCENARIO 3	CSS-rifiuto + CSS-combustibile fino a 250 ton/day	

4.1 Gestione dei rifiuti

La capacità produttiva dello Stabilimento è riportata nella tabella seguente.

	Produzione massina [t/anno]
CLINKER	1100000
CEMENTO	1450000
LEGANTE IDRAULICO PER COSTRUZIONI	80000

Capacità produttiva dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina

Il ciclo produttivo può essere suddiviso in 4 fasi principali già descritte nella documentazione di supporto del procedimento di riesame dell'AIA (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018).

Colacem ripropone il diagramma Flow-sheet (si veda il documento AIA_ALL_02_Schema a Blocchi – diagramma Flow Sheet”) aggiornato a Ottobre 2020.

Stato Attuale

Il conferimento del CSS avente codice CER 191210 (CSS-rifiuto) allo stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina viene effettuato tramite autoarticolati cassonati dai quali è scaricato, in maniera automatica e senza l'intervento di operatori, o all'interno di un capannone pavimentato, coperto e chiuso lateralmente, o nella tramoggia di alimentazione di un silo metallico, anch'essa coperta e tamponata lateralmente. Sia il capannone che la tramoggia di alimentazione del silo sono provvisti di portoni; i portoni del capannone e della tramoggia di alimentazione del silo rimangono aperti solo il tempo necessario per lo scarico degli automezzi. Terminata la fase di scarico dell'automezzo all'interno del capannone e dopo che il mezzo stesso si è allontanato ed è stato chiuso il portone di accesso, il CSS-rifiuto viene ripreso ed inserito, tramite pala gommata, nelle tramogge di alimentazione che si trovano all'interno del capannone stesso. Dalle tramogge di alimentazione il CSS-rifiuto è estratto e dosato automaticamente mediante un sistema a catena raschiante/tramoggia di dosaggio che è completamente chiuso e carterato. Tutti gli impianti impiegati per l'alimentazione del silo di stoccaggio del CSS-rifiuto e per la ripresa ed il dosaggio dello stesso dal silo sono di tipo automatico, chiusi ed a tenuta. L'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 al bruciatore del forno avviene pneumaticamente tramite apposita tubazione in acciaio chiusa ed a tenuta stagna.

La presenza dell'operatore all'interno del capannone è saltuaria (alla fine dello scarico dei camion o per alimentare le tramogge di dosaggio) e di durata limitata. Le due tramogge di dosaggio hanno una capacità complessiva di circa 40 ton e richiedono di essere alimentate ogni 5 ore circa. Il CSS-rifiuto caricato nelle tramogge di dosaggio viene estratto e dosato tramite due estrattori a piastre metalliche con azionamento a giri variabili, dotati di catena di pulizia; ogni estrattore ha una portata regolabile da 0.6 a 6.0 ton/h e possono essere azionati singolarmente o in parallelo. Allo scarico dei due estrattori ci sono due aspi che hanno lo scopo di decompattare il materiale e regolarizzare il flusso. Il CSS avente codice CER 191210 estratto viene convogliato tramite un trasportatore a catena raschiante, completamente chiuso e carterato, ad un nastro dosatore con tramoggia polmone su celle di carico. La quantità di CSS avente codice CER 191210 all'interno della tramoggia polmone viene misurata dalle celle di carico e mantenuta costante regolando sia la velocità degli estrattori delle tramogge che la velocità della catena raschiante. Il nastro ponderale posto sotto la tramoggia polmone misura la portata di CSS avente codice CER 191210, che viene inviato al bruciatore principale e tramite un sistema di regolazione automatico viene variata la velocità del nastro per mantenere la portata nell'intorno del valore prefissato.

Stato di Progetto

Il progetto di aggiornamento delle attività di gestione del Combustibile Solido Secondario prevede un aumento della quantità annua da impiegare presso lo stabilimento Colacem di Rassina per la sostituzione calorica dei combustibili fossili dalle attuali 35.000 ton/anno a 70.000 ton/anno.

Nel dettaglio, è previsto:

- un limite di consumo giornaliero di 250 ton di CSS-rifiuto;
- l'impiego di CSS avente codice CER 191210 (il cui impiego è già autorizzato nell'AIA in essere fino a un valore di 100 ton/day);

- di immettere il CSS-rifiuto, oltre che nel bruciatore principale del forno, anche nel calcinatore della torre di preriscaldamento.
- di potere utilizzare, con le stesse modalità del CSS-rifiuto, il Combustibile Solido Secondario di cui al D. M. 22/13 (CSS-combustibile, End of Waste). Al fine di poter consentire il maggior impiego di CSS quale combustibile per l'alimentazione della linea di cottura del clinker, in parziale sostituzione del coke da petrolio, risulta necessario introdurre alcune modifiche agli impianti:
- raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto CSS da eseguire in uno dei capannoni presenti nell'area dello stabilimento, riorganizzandone e adeguandone gli spazi interni, senza alcun ampliamento dei volumi costruiti.
- L'introduzione di una nuova linea di alimentazione al pre-calcinatore.
- Nessuna modifica della capacità di stoccaggio del CSS autorizzato in AIA (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018) di 1.350 tonnellate all'interno dello Stabilimento di Rassina (tale dichiarazione di assenza di modifica è indicata nella Relazione Tecnica AIA di Ottobre 2020, ma come indicato in istruttoria di ARPAT, di fatto la modifica comporta uno stoccaggio di 1028 tonnellate). Il nuovo impianto di dosaggio del CSS al calcinatore verrà installato in parallelo all'attuale impianto di dosaggio del CSS al forno.

Come illustrato nello Studio di Impatto Ambientale Colacem S.p.A. intende alimentare il CSS avente codice CER 191210 e/o il CSS-Combustibile, oltre che nel forno rotante, anche nel calcinatore della torre di preriscaldamento. Il calcinatore o canale calcinante è costituito da una tubazione che si sviluppa a partire dalla camera fumi fino ad arrivare all'ingresso del ciclone del IV° stadio della torre di preriscaldamento. Nella base del calcinatore sono presenti i bruciatori ausiliari alimentati a coke da petrolio che forniscono una parte dell'apporto calorico necessario alla decarbonatazione del componente calcareo ($\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$) della farina (miscela cruda di materie prime finemente macinate ed omogeneizzate). Nel calcinatore, che ha lunghezza complessiva di circa 70 metri, avviene la reazione di decarbonatazione del carbonato di calcio (CaCO_3) in ossido di calcio (CaO) ed anidride carbonica (CO_2).

La farina viene trasportata dai gas di combustione, prima lungo il tratto ascendente del calcinatore e successivamente nel tratto discendente fino a raggiungere l'ingresso dell'ultimo ciclone situato al IV° stadio della torre di preriscaldamento, da cui viene condotta alla zona ingresso forno; durante questo percorso avviene, quindi, lo scambio termico in equicorrente tra i gas caldi di combustione e la farina. L'inserimento del CSS avente codice CER 191210 e/o del CSS-Combustibile nel calcinatore avverrà alla base del calcinatore stesso nella zona in cui sono presenti i bruciatori ausiliari alimentati a coke da petrolio che forniscono una parte dell'apporto calorico necessario alla decarbonatazione del componente calcareo della farina.

I gas derivanti dalla combustione del CSS avente codice CER 191210 e/o del CSS-Combustibile inseriti nella base del calcinatore si uniranno ai gas di combustione provenienti dal forno e si muoveranno nel calcinatore della torre di preriscaldamento con lo stesso percorso descritto in precedenza; il calore prodotto dalla loro combustione contribuirà al processo di decarbonatazione della farina. Il consenso dell'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-Combustibile al calcinatore della torre di preriscaldamento verrà dato dalla temperatura che sarà misurata in continuo, tramite apposito pirometro/termocoppia, nel tratto discendente del calcinatore in prossimità del 4° piano della torre di preriscaldamento a pochi metri dall'ingresso dei gas nel ciclone del IV° stadio.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'IMPIANTO

Stato Attuale

Le condizioni operative in cui si trova ad operare la linea di cottura del clinker sono le tre di seguito descritte.

SERVIZIO REGOLARE IMPIANTO La linea di cottura del clinker da cemento dello stabilimento COLACEM S.p.A. di Rassina (AR) è in stato di servizio regolare quando la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è uguale o superiore al minimo tecnico (almeno 90 ton/ora). Lo stato di servizio regolare dell'impianto viene definito "a coincenerimento di CSS (CER 191210)" quando la portata di alimentazione del CSS avente codice CER 191210 al forno è maggiore di 0.1 ton/ora; mentre viene definito "a utilizzo di combustibili convenzionali" quando la portata del CSS (avente codice CER 191210) alimentato al forno è inferiore a 0.1 t/h.

Lo stato di servizio "a coincenerimento di CSS (CER 191210)" viene automaticamente fermato al raggiungimento del valore cumulato di <100 ton/giorno, nel rispetto di quanto autorizzato in AIA (Autorizzazione Unica SUAP n. 19/2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018).

AVVIO/SPEGNIMENTO IMPIANTO La linea di cottura del clinker da cemento è in stato di avvio/spegnimento quando:

1. la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è inferiore al minimo tecnico (<90 Ton/ora) e la portata di alimentazione del combustibile carbone (coke da petrolio e/o carbone fossile) alla linea di cottura è uguale o superiore a 0.5 ton/h;
2. quando la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è inferiore al minimo tecnico (< 90 Ton/ora), la portata di alimentazione del combustibile carbone (coke da petrolio e/o carbone fossile) è inferiore a 0,5 ton/h e la portata di alimentazione del combustibile metano è uguale o superiore a 500 Nmc/h.

FUORI SERVIZIO PER GUASTO/IMPIANTO FERMO La linea di cottura del clinker da cemento è in stato di fuori servizio per guasto/fermo impianto quando la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è inferiore al minimo tecnico (<90 Ton/ora), la portata di alimentazione del combustibile carbone (coke da petrolio e/o carbone fossile) è inferiore a 0,5 ton/h e la portata di alimentazione del combustibile metano è inferiore a 500 Nmc/h.

Stato di Progetto

La linea di cottura del clinker da cemento dello stabilimento COLACEM S.p.A. di Rassina (AR) è in STATO DI SERVIZIO REGOLARE quando la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è uguale o superiore al minimo tecnico (almeno 90 ton/ora). Lo stato di servizio regolare dell'impianto verrà definito "a utilizzo di CSS (CSS-Rifiuto e/o CSSCombustibile)" quando la portata di alimentazione del CSS (CSS-Rifiuto e/o CSS-Combustibile) alla linea di cottura del clinker (bruciatore principale forno + calcinatore torre di preriscaldamento) sarà maggiore di 0.1 ton/ora; mentre verrà definito "a utilizzo di combustibili convenzionali" quando la portata del CSS (CSS-Rifiuto e/o CSS-Combustibile) alimentato alla linea di cottura del clinker (bruciatore principale forno + calcinatore torre di preriscaldamento) sarà inferiore a 0.1 t/h. Lo stato di servizio "a utilizzo di CSS (CSS-Rifiuto e/o CSS-Combustibile)" verrà automaticamente fermato al raggiungimento del valore cumulato di <250 ton/giorno.

AVVIO/SPEGNIMENTO IMPIANTO La linea di cottura del clinker da cemento sarà in stato di avvio/spegnimento quando:

1. la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è inferiore al minimo tecnico (<90 Ton/ora) e la portata di alimentazione del combustibile carbone (coke da petrolio e/o carbone fossile) alla linea di cottura è uguale o superiore a 0.5 ton/h;
2. la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è inferiore al minimo tecnico (< 90 Ton/ora), la portata di alimentazione del combustibile carbone (coke da petrolio e/o carbone fossile) è inferiore a 0,5 ton/h e la portata di alimentazione del combustibile metano è uguale o superiore a 500 Nmc/h. (...nessun cambiamento rispetto allo Stato Attuale...)

FUORI SERVIZIO PER GUASTO/IMPIANTO FERMO La linea di cottura del clinker da cemento è in stato di fuori servizio per guasto/fermo impianto quando la portata di alimentazione della farina alla linea di cottura è inferiore al minimo tecnico (<90 Ton/ora), la portata di alimentazione del combustibile carbone (coke da petrolio e/o carbone fossile) è inferiore a 0,5 ton/h e la portata di alimentazione del combustibile metano è inferiore a 500 Nmc/h. (...nessun cambiamento rispetto allo Stato Attuale...)

ANDAMENTO DEL PROCESSO

Stato Attuale

Il software di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni in atmosfera è stato implementato in modo tale che:

- In fase di avvio dell'impianto, il sistema di alimentazione del CSS avente codice CER 191210 alla linea di cottura del clinker non può essere attivato fino a che nella camera di combustione non viene raggiunta la temperatura minima di 855 °C misurata all'ingresso del forno e che la farina al forno sia al di sopra del limite tecnico di 90 ton/h;
- Viene attivato il blocco automatico dell'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 nel caso che nella camera di combustione la temperatura scenda sotto gli 855°C o si scenda sotto il minimo tecnico di farina al forno < 90ton/h

In via generale, la linea di cottura del clinker può funzionare giornalmente e in continuo, fatto salvo i periodi destinati alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria che corrisponde, in media, a 3 o 4 settimane l'anno. Nel 2019 la linea di cottura del clinker è stata in funzione per 7.865 ore (su 8.760 che compongono un anno).

Stato di Progetto

Il software di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni in atmosfera, sarà implementato in modo tale che:

- in fase di avvio dell'impianto, il sistema di alimentazione del CSS (CSS-Rifiuto e/o CSSCombustibile) alla linea di cottura del clinker non potrà essere attivato fino a che nella camera di combustione non verrà

raggiunta la temperatura minima di 855 °C misurata all'ingresso del forno e/o al calcinatore della torre di preriscaldamento (in funzione di dove sarà inserito il CSS) e che la farina al forno sia al di sopra del limite tecnico di 90 ton/h. Il consenso dell'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-Combustibile al calcinatore della torre di preriscaldamento verrà dato dalla temperatura che sarà misurata in continuo, tramite apposito pirometro/termocoppia, nel tratto discendente del calcinatore in prossimità del 4° piano della torre di preriscaldamento a pochi metri dall'ingresso dei gas nel ciclone del IV° stadio. La misura della temperatura eseguita dal pirometro/termocoppia verrà acquisita dal software di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SMCE) installato sulla ciminiera della linea di cottura del clinker; tale software provvederà ad elaborare un apposito segnale elettrico digitale ed a trasmetterlo al sistema di supervisione del ciclo tecnologico che è gestito dalla sala centralizzata dello stabilimento. Il suddetto segnale digitale individuerà i seguenti due stati:

- consenso alimentazione CSS al calcinatore, se la temperatura in questione è > 855 °C;
 - non consenso alimentazione CSS al calcinatore, se la temperatura in questione è ≤ 855 °C. Il sistema di supervisione, in base al segnale ricevuto dal SMCE, provvederà ad attivare/disattivare/non consentire l'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 Combustibile e/o CSS-Combustibile al calcinatore della torre di preriscaldamento.
- verrà attivato il blocco automatico dell'alimentazione del CSS (CSS-Rifiuto e/o CSSCombustibile) nel caso che nella camera di combustione (ingresso del forno e/o calcinatore della torre di preriscaldamento, in funzione di dove sarà inserito il CSS) la temperatura scenda sotto gli 855°C o si scenda sotto il minimo tecnico di farina al forno < 90 ton/h. In via generale, la linea di cottura del clinker potrà funzionare giornalmente e in continuo, fatto salvo i periodi destinati alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria che corrispondono, in media, a 3 o 4 settimane l'anno.

Rifiuti prodotti nello Stabilimento

Nella Relazione Tecnica datata Ottobre 2020 è indicato che la produzione di rifiuti non rappresenta un impatto significativo per lo Stabilimento Colacem, in quanto il ciclo produttivo per la fabbricazione del cemento non dà luogo né a rifiuti solidi, né a rifiuti liquidi. I rifiuti prodotti dagli stabilimenti derivano dalle attività di servizio al ciclo produttivo (manutenzioni, pulizie, laboratorio, magazzino, officine, uffici, ecc.) hanno quindi uno sviluppo non riferibile in alcun modo al processo produttivo del cemento. Si dà atto che questo aspetto non subisce modifiche rispetto allo stato autorizzato.

Rifiuti recuperati come materia

Nella Relazione Tecnica datata Ottobre 2020 è indicato che i materiali alternativi possono essere utilizzati per rimpiazzare le risorse naturali provenienti dalle attività estrattive necessarie per la produzione del cemento. Le caratteristiche chimiche dei residui utilizzati sono determinanti nell'assicurare l'apporto di componenti minerali fondamentali per la formazione del cemento. La parziale sostituzione del clinker nel cemento è un esempio di contributo positivo dell'industria del cemento nella gestione delle risorse naturali.

Rispetto al progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario, l'attuazione del progetto non incide in alcun modo sulla gestione delle operazioni di recupero dei rifiuti come materia. Si dà atto che questo aspetto non subisce modifiche rispetto allo stato autorizzato.

Rifiuti recuperati come energia

Nella Relazione Tecnica datata Ottobre 2020 è indicato che l'industria cementiera è fortemente energivora. La produzione del cemento avviene a temperature molto elevate, che per lo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina si raggiungono con un consumo energetico pari a 3,794 MJ per tonnellata di clinker prodotto (dato 2019).

È evidente, secondo il proponente, che utilizzando unicamente combustibili fossili, il comparto non ha la possibilità di ridurre le emissioni di CO₂. Il che, da una parte, rende necessario acquistare diritti di emissione, mentre, dall'altra, rende complicato il raggiungimento gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati dal quadro normativo europeo e dagli accordi sul clima a livello internazionale.

L'industria cementiera è dunque sempre alla ricerca di fonti energetiche alternative in grado di sostituire quelle non rinnovabili e di ridurre al tempo stesso le emissioni di CO₂.

L'impiego del CSS permette quindi di contribuire alla realizzazione sia di obiettivi ambientali che di obiettivi economici di riduzione dei costi dell'industria cementiera.

4.1.1 Rispetto delle condizioni di cui all'art. 237 octies, comma 4 (T2S) (Titolo III bis Parte Quarta del D.Lgs. 152/06)

Si evidenzia che Colacem ha risposto alle richieste di integrazioni e chiarimenti del 05.03.2021 del Settore VIA VAS della Regione Toscana.

Tra le richieste vi era : *Fornire specifici dati tecnici che dimostrino il rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento del CSS nella camera di combustione secondo quanto previsto dall'art. 237 octies, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 (C.f.r. punto b) contributo Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti).*

Preme precisare che il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana aveva richiesto quanto segue: *Colacem S.p.A. sulla base dell'analisi condotta nelle Tabelle 4.25, Tabella 4.26 e Tabella 4.27, presenti nella relazione tecnica, afferma che i requisiti di norma fissati dal Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 risultano completamente soddisfatti e sono già adottati dato che l'attività di co-processing è già in essere da molti anni. In particolare, in tale relazione tecnica, il richiedente dichiara il rispetto del requisito di cui all'art. 237 octies, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 (gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi). A supporto di tale tesi viene affermato che i gas derivanti dalla combustione del CSS in testata forno (bruciatore principale) corrono lungo il forno di cottura per almeno 6/7 secondi ed escono da questo a circa 1.000 °C. La modifica in questione prevede l'inserimento del CSS anche nel precalcinatore della torre di preriscaldamento (bruciatori ausiliari): in questo caso i gas derivanti dalla combustione del CSS resteranno a temperature superiori a 850 °C per circa 4 secondi. In relazione a quanto sopra è necessario che Colacem S.p.A. dimostri con specifici dati tecnici il rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento nella camera di combustione.*

Alla richiesta di cui sopra il proponente ha risposto fornendo i dati tecnici che dimostrano il rispetto delle condizioni previste dall'art. 237- octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dei gas derivanti dalla combustione del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-Combustibile nel calcinatore della torre di preriscaldamento.

Si segnala che con nota protocollo 449371 del 18.11.2021 in considerazione del rapporto di collaborazione scientifica, il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha chiesto all'Università di Pisa Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale il contributo tecnico ai fini della verifica di cui all'art. 237 octies, comma 7 del D.Lgs. 152/06 (ex post), del D. Lgs. n. 152/2006 con riferimento all'accertamento del rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento nella camera di combustione (art. 237 octies, comma 3 del D.lgs. 152/06). In tale nota si ricordava che i costi di tale verifica sono a totale carico di COLACEM S.p.A. e, che pertanto, è necessario conoscere il loro ammontare, il soggetto creditore e le modalità di pagamento cui la stessa Società si dovrà attenere.

Il contributo dell'Università di Pisa anticipato per email in data 24.11.2021, riporta le seguenti conclusioni: *Lo scopo di questa nota tecnica è quello della verifica della correttezza ed applicabilità della metodica e delle informazioni utilizzate da Colacem S.p.A. per dimostrare il rispetto delle condizioni dei parametri di temperatura e dei tempi di permanenza dei gas prodotti dall'incenerimento nella camera di combustione. Poiché nel caso di Colacem si tratta di un sistema diverso da una camera di combustione tipicamente utilizzata negli impianti di incenerimento o coincenerimento di rifiuti (griglie, post combustori, letti fluidi, etc.), in particolare di un sistema formato da un forno rotativo e di un calcinatore costituito da un condotto nel quale passano i fumi prodotti dal forno rotante, la valutazione dei tempi di residenza e delle temperature in gioco può essere effettuata senza l'applicazione di un codice CFD, in quanto la fluidodinamica dei fumi può essere semplicemente rappresentata attraverso un flusso turbolento pienamente sviluppato nel condotto. In altre parole, non occorrono ulteriori approfondimenti con metodiche CFD poiché il tempo di permanenza è valutato su un condotto di diametro costante e con elevata turbolenza per cui non c'è possibilità di linee di flusso più veloci che permangono meno di 2 secondi, come può esserci in un post combustore o su un sistema a griglia, in cui la complessità geometrica e i punti di ingresso e uscita delle correnti gassose possono determinare campi di moto complessi. La modellazione dei tempi di residenza può quindi essere effettuata in modo conservativo considerando le lunghezze dei condotti e le velocità dei gas (altra metodica equivalente) La scelta dei parametri di input del modello semplificato considerato e le verifiche effettuate in relazione alle possibili situazioni di esercizio dell'impianto sono adeguate e rispondenti alle finalità della valutazione richiesta.*

La suddetta risposta copre anche le richieste in merito effettuate da ARPAT nei propri contributi.

4.1.2 End of Waste

Rispetto all'esame istruttorio effettuato dal Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 25.11.2021, si è reso necessario un ulteriore approfondimento che ha portato la posizione indicata nel contributo trasmesso al Settore VIA con Protocollo 0140374 del 04/04/2022 (vedi paragrafo 2.2).

Preso atto di quanto indicato nel parere di ARPAT, (3° Parere datato 7.04.2022, acquisito agli atti con Prot. 0147332 del 07/04/2022, citato al paragrafo 2.1) del quale si riporta anche la seguente parte: “

Infatti, la frase ripresa dalla Linee guida, citata dal proponente: “L'end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto” non va disgiunta dall'altra affermazione contenuta poco più avanti nel medesimo paragrafo delle Linee guida: “In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).”

Così l'operazione di recupero che conduce ad “eliminare” la natura di rifiuto (cessazione della qualifica di rifiuto, EoW) e ad escludere il “prodotto del trattamento” dalle norme sui rifiuti, prescinde dalla tipologia del “prodotto ottenuto”, cioè se con l'operazione si rende il rifiuto materia prima in sé ovvero si utilizza il rifiuto come sostituto di materia prima per la formazione di un'altra materia/bene.

Quindi si obietta che le Linee guida avallino la tesi del proponente.

D'altronde, anche la normativa non dà conto di tale distinzione.

Infatti il DM 05/02/98, esplicitamente citato dal Dlgs. 152/2006 in tema di EoW, all'art. 184 ter, c.3, individua ai diversi paragrafi X.X.4 dell'allegato 1, suballegato 1, le “Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti”, tanto quelle che corrispondono a “materie prime seconde” quanto quelle che corrispondono a “materie/beni”.

Se il proponente paventa, qualora non venga accolta la sua tesi, “l'assurdo risultato che qualunque bene prodotto con anche marginale recupero di rifiuti debba essere considerato end of waste e conseguentemente regolato”, è altresì altrettanto “assurdo” da un punto di vista normativo, che non possa essere “regolato” l'impiego di rifiuti in sostituzione delle materie prime per la produzione di una materia/bene.

Si rileva che già l'allegato tecnico (A) del D.D. 1705 del 13/02/2018, al par. 4.1 aveva regolamentato con prescrizioni i rifiuti recuperabili”.

si ritiene in ogni caso che la posizione, già espressa, del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana trovi a maggior ragione conferma dato l'aggiornamento ufficiale della Linea Guida SNPA, diventata Linea Guida SNPA n. 41/2022 revisione di Gennaio 2022. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22.

Si riportano a seguire le conclusioni del parere della Regione Toscana (Settore Autorizzazioni Rifiuti):

- preso in esame quanto indicato da proponente;
- tenuto conto di quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
- preso atto di quanto indicato nella bozza in aggiornamento della Linea Guida SNPA 2021 (tra l'altro non più in bozza, ma rivista a gennaio ed emanata come Linee Guida SNPA n. 41/2022) sull'esclusione dal campo di applicazione della stessa dei rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, **clinker**, **cemento**, industria ceramica e laterizi), anche in quanto **lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene** che chiarisce quanto indicato all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

- tenuto conto che l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è stata rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nell'ambito dell'AIA e non ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e che pertanto il DM 5 Febbraio 1998 rappresenta mera norma tecnica di riferimento per la gestione dei rifiuti, per la definizione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, per la compatibilità del processo di recupero cui i rifiuti sono destinati unitamente alle materie prime al fine di produrre cemento e clincker, si ritiene sostanzialmente valida la tesi sostenuta dal proponente e condivisibile il fatto che nel presente procedimento non sussistano i presupposti tecnico-giuridici per l'applicazione della disciplina dell'End of Waste in quanto i rifiuti non sono trasformati come tali, tanto meno sono riciclati, ma vengono introdotti in un processo produttivo di recupero insieme alle materie prime dove lo scopo principale non è la loro trasformazione in un materiale che cessa la qualifica di rifiuto ma la produzione di clincker e cemento. Il cemento e il clincker non rappresentano il risultato dell'attività di recupero effettuata sui soli rifiuti ma l'ottenimento di prodotti con le stesse caratteristiche che si avrebbero in assenza di rifiuti; in definitiva si può assumere che i prodotti finali che si ottengono non sono riconducibili esclusivamente alla trasformazione dei rifiuti entrati nel processo.

In forza di quanto sopra, si ritiene di modificare la parte prescrittiva dell'AIA che attiene ai rifiuti in ingresso eliminando qualsiasi riferimento alla gestione dei rifiuti per ottenere materiale che cessa la qualifica di rifiuto o End of Waste e mantenendo il riferimento al DM 5/2/1998 solo come mera norma tecnica. L'attività di recupero dei rifiuti è da intendersi autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in ambito AIA come R13/R5 all'interno del processo produttivo.

4.1.3 Stoccaggio CSS

Nella Documentazione volontaria a chiarimento ed integrazione della precedente acquisita in data 12.05.2022 Colacem riporta quanto segue.

La possibilità di gestione alternativa delle aree interne al capannone di stoccaggio del CSS individuato nel documento depositato presso il Settore VIA Regionale in data 25.01.2022 "C_CDS01_ALL_04b Modalità di stoccaggio del CSS" consente a Colacem S.p.A. una gestione più flessibile nel reperimento delle forniture nel mercato, senza tuttavia pregiudicare gli obiettivi di tutela ambientale fissati dalle disposizioni vigenti in materia. Con tale obiettivo, lo Stabilimento di Rassina gestirà gli stoccaggi del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-Combustibile, all'interno del capannone individuato nell'elaborato "C_CDS01_ALL_04b Modalità di stoccaggio del CSS" depositato presso il Settore VIA Regionale in data 25.01.2022, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel contributo di ARPAT di aprile 2022:

- rispetto della capacità di stoccaggio sulla base delle tabelle 2.1 e 2.2 delle Integrazioni (si riveda le tabelle riportate nel documento SIA_C_CDS01_Integrazioni e chiarimenti a seguito della CdS del 25_11_2021 depositato presso il Settore VIA Regionale in data 25.01.2022);
- tracciare la gestione del rifiuto in sede di controllo, mediante: o registrazione dei quantitativi in ingresso anche del CSS-Combustibile, o registrazione del consumo delle due tipologie di CSS con base temporale tale da garantire di poter stabilire quando è stato consumato tutto il quantitativo stoccato dell'uno e dell'altro, o conseguente registrazione della disponibilità delle aree di stoccaggio per l'una o l'altra tipologia, o registrazione dello spostamento da configurazione 1 a configurazione 2 (si riveda le definizioni riportate nel documento SIA_C_CDS01_Integrazioni e chiarimenti a seguito della CdS del 25_11_2021 depositato presso il Settore VIA Regionale in data 25.01.2022).

In aggiunta a quanto richiesto, al fine di escludere ogni possibile miscelazione tra CSS avente codice CER 191210 e CSS-Combustibile, prima di ogni cambio di configurazione, Colacem fa presente che procederà alla pulizia e allo spazzamento dell'area.

ARPAT nel proprio parere finale indica quanto segue:

Prescrizioni

Qualora la CdS accolga la proposta in esame, premesso che il proponente dichiara che assumerà le condizioni di gestione del rifiuto CSS CER 191210 e del CSS Combustibile proposte dal parere di ARPAT del 07/04/2022 ai fini del loro tracciamento, il proponente dovrà declinare in una specifica procedura, da tenere

a disposizione in impianto, le dettagliate modalità di attuazione (es. identificazione dei registri, definizione della base temporale della registrazione ecc.)

Preso d'atto

Condizioni di stoccaggio	Superficie di stoccaggio		Capacità di stoccaggio			
	Per ciascuna tipologia di CSS	Complessiva	Per ciascuna tipologia di CSS	Complessiva	Per ciascuna tipologia di CSS	Complessiva
Presenza contemporanea di CSS-R e CSS-C CONFIGURAZIONE 1	CSS-R: 595 mq CSS-C: 203 mq	798 mq	CSS-R: 2146 mc CSS-C: 646 mc	2792 mc	CSS-R: 644 ton CSS-C: 194 ton	838 ton
Presenza contemporanea di CSS-R e CSS-C CONFIGURAZIONE 2	CSS-R: 203 mq CSS-C: 595 mq	798 mq	CSS-R: 646 mc CSS-C: 2146 mc	2792 mc	CSS-R: 194 ton CSS-C: 644 ton	838 ton
Presenza di solo CSS-R	CSS-R: 798 mq	798 mq	CSS-R: 2792 mc	2792 mc	CSS-R: 838 ton	838 ton
	CSS-C: 0 mq		CSS-C: 0 mc		CSS-C: 0 ton	
Presenza di solo CSS-C	CSS-R: 0 mq	798 mq	CSS-R: 0 mc	2792 mc	CSS-R: 0 ton	838 ton
	CSS-C: 798 mq		CSS-C: 2792 mc		CSS-C: 838 ton	

Tabella 2.1 – Riepilogo dei possibili scenari di stoccaggio all'interno del capannone del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-combustibile

Area	Volume stoccato	Tonnellate stoccate
Area capannone (deposito di CSS in cumuli)	2792 mc	838 ton
Area capannone (tramogge)	230 mc	70 ton
Area HOREX+SILO (tramogge)	400 mc	120 ton
Totale	3422 mc	1028 ton

Tabella 2.2 – Volumi complessivamente stoccabili all'interno dello Stabilimento di Rassina di CSS avente codice CER 191210 e CSS-rifiuto

Premesso che il proponente conferma la richiesta di gestione alternata delle aree per il CSS CER 191210 e CSS-Combustibile, si prende atto che la richiesta di stoccaggio massimo è rappresentata dai quantitativi riportati nelle qui sotto riportate tabelle, come indicato nel precedente parere del 07/04/2022

Si prende atto che la planimetria relativa è data dalla tavola C_CDS01_ALL_04b_Modalità di stoccaggio del CSS, depositata presso il Settore VIA regionale in data 25.01.2022

In forza di quanto sopra è necessario dettare le prescrizioni indicate da ARPAT nel parere del 07/04/2022:

- registrazione dei quantitativi in ingresso anche del CSS Combustibile;
- registrazione del consumo delle due tipologie di CSS con base temporale tale da garantire di poter stabilire quando è stato consumato tutto il quantitativo stoccato dell'uno e dell'altro;
- conseguente registrazione della disponibilità delle aree di stoccaggio per l'una o l'altra tipologia
- registrazione dello spostamento da configurazione 1 a configurazione 2.

4.1.4 Controllo radiometrico

Si rimanda ai contenuti delle istruttorie del Settore Autorizzazioni Rifiuti, ai contributi di ARPAT e, in particolare, al parere conclusivo di quest'ultima.

Colacem ha risposto in merito agli adempimenti di cui al D.Lgs. 101/20 e ha previsto che il controllo radiometrico dei rifiuti non pericolosi recuperabili in ingresso alla cemeniteria verrà eseguito tramite apposita strumentazione costituita da un sistema fisso di rilevazione della radioattività, denominato "portale radiometrico".

Si provvederà a prescrivere quanto indicato da ARPAT (pargafi 2.1 e 2.3).

4.2 Emissioni in atmosfera

Con riferimento alla Scheda E allegata alla Domanda di modifica sostanziale di AIA, successivamente aggiornata, nella Relazione Tecnica è stata riportata una descrizione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte nell'impianto in esame.

La localizzazione dei vari punti di emissione in atmosfera presenti all'interno del sito è riportata nella tavola AIA_ALL_03a_Planimetria emissioni in atmosfera.

Stato attuale /Stato di progetto

L'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario nello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina non introduce modifica al quadro emissivo autorizzato in AIA (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018), salvo che per l'emissione E06, per la quale è stata presentata la scheda AIA E aggiornata a Maggio 2022

Nello stato autorizzato le emissioni convogliate in atmosfera sono le seguenti:

- **Emissioni puntuali** (convogliate) in atmosfera dai camini installati sulla della linea di produzione, come autorizzato in AIA (Autorizzazione Unica SUAP nr. 19/2018 del 22-02-2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018);

- **Emissioni diffuse** derivanti dallo stoccaggio in 5 cumuli all'esterno dello stabilimento delle materie necessarie alla produzione del cemento (calcare, gesso e pozzolana).

Le emissioni convogliate autorizzate in AIA (Autorizzazione Unica SUAP nr. 19/2018 del 22-02-2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018) sono complessivamente 51. Le sostanze emesse sono le seguenti:

- P.em. E06 (linea di cottura del clinker). Le caratteristiche dell'emissione sono riportati nella in Tabella insieme ai valori limite di emissione dei vari inquinanti (come riportato nella Scheda E, documento AIA_02_Schede AIA di ottobre 2020 e Aggiornamento_Maggio 2022).

- P.em. E17 (molino di macinazione cotto Prerov + essiccatore pozzolana/loppa granulata d'altoforno). Il valore limite di emissione per le polveri (PTS) è di 20 mg/Nm³ e quello per gli NO_x è pari a 500 mg/Nm³ documento AIA_02_Schede AIA di ottobre 2020).

- Per tutti gli altri punti di emissione sono individuati i valori limite all'emissione di polveri (PTS).

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, Colacem S.p.A rimanda al documento allegato alla relazione AIA_ALL_03b_Valutazione emissioni polveri da cumuli. In tale relazione sono state prese in considerazione le seguenti attività:

- Scarico del materiale

- Formazione e stoccaggio di cumuli

- Erosione del vento di cumuli

- Carico del materiale (solamente per alcuni dei cumuli presenti)

Non è stata considerata l'emissione di polveri dovuta al trasporto di materiale su camion all'interno dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina, in quanto tutte le viabilità transitate risultano asfaltate e servite da impianti di bagnatura con irrigatori posizionati lungo il percorso. All'interno dell'impianto è inoltre garantita, all'inizio della giornata lavorativa e al bisogno, la pulizia dei piazzali e della viabilità con spazzatrice.

Colacem precisa che la valutazione d'impatto delle emissioni diffuse è stata redatta come da documento ARPAT "Linee Guida per intervenire su attività che producono polveri". Tale impatto fu affrontato in maniera specifica in fase di rilascio AIA 2018 e la modifica richiesta non comporta sostanziali cambiamenti in merito, infatti non si ritrovano rilievi specifici sui contributi di ARPAT.

I sistemi di abbattimento delle emissioni adottati nello Stabilimento di Rassina riguardano sostanzialmente le polveri e gli effluenti gassosi.

Nella relazione tecnica è ricordato che tutte le emissioni in atmosfera convogliate prodotte dalle operazioni che generano polvere diverse dalle operazioni previste nell'ambito dei processi di cottura in forno, raffreddamento del clinker e macinazione sono provviste di filtri a tessuto del tipo a maniche, i quali vengono sottoposti a regolari programmi di manutenzione e consentono di avere emissioni in atmosfera con concentrazioni di polveri conformi ai valori limite previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018 del 22.02.2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018). L'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker è provvista di filtro elettrostatico che consente di avere concentrazioni medie giornaliere di polveri conformi al valore limite previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per ridurre invece le emissioni di polveri derivanti dai processi di raffreddamento e macinazione, le BAT sui cementifici prevedono la depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro. Il livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per tali emissioni di polveri convogliate è < 10 – 20 mg/Nmc calcolato come valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali per almeno mezz'ora).

Colacem dichiara che quanto detto è totalmente applicato in quanto:

- l'aria di esubero proveniente dal raffreddatore del clinker viene trattata prima di essere emessa in atmosfera, insieme ai gas esausti della linea di cottura ed a quelli del molino del crudo, nel filtro elettrostatico della linea di cottura stessa;
- i gas provenienti dal molino di macinazione del crudo vengono trattati prima di essere emessi in atmosfera, insieme ai gas esausti della linea di cottura ed all'aria di esubero del raffreddatore del clinker, nel filtro elettrostatico della linea di cottura stessa;
- tutte le emissioni in atmosfera derivanti dai processi di macinazione (carbone e cemento) sono provviste di filtri a tessuto del tipo a maniche che consentono di avere emissioni in atmosfera di polveri con concentrazioni conformi a quelle autorizzate.

Nella relazione tecnica è descritto quanto segue:

- nella linea di cottura del clinker viene utilizzato un bruciatore "Low NOX" che impegna solo il 5÷10% circa di aria necessaria alla combustione del combustibile (aria primaria) inserito in testata forno, dove avviene la combustione principale; la restante parte è costituita dall'aria calda proveniente dalla griglia di raffreddamento del clinker (aria secondaria).
- I bruciatori che si trovano in torre di preriscaldamento, dove ha luogo la combustione secondaria, utilizzano prevalentemente l'aria calda proveniente dalla griglia di raffreddamento del clinker (aria terziaria).
- Nella combustione che avviene nella torre di preriscaldamento viene creata una zona con atmosfera riducente per abbattere la concentrazione degli NOX.
- In aggiunta alle misure/tecniche sopra descritte, per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli NOX, è adottata la tecnica di riduzione selettiva non catalitica (SNCR), la quale prevede l'impiego, come agente riducente degli NOX, di soluzione ammoniacale con concentrazione < 25% e/o di soluzione ureica al 40%.

Colacem rimanda alle tabelle del documento di supporto alla modifica sostanziale dell'AIA (Autorizzazione Unica SUAP n. 19/2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018), denominato AIA_02_Schede AIA di Ottobre 2020, da cui si evincono percentuali di abbattimento delle polveri emesse dell'ordine del 99.98 ÷ 99.99% per tutti i punti di emissione autorizzati.

Stato di progetto

Come emerge anche nelle istruttorie riportate nel presente documento, l'azienda ha intenzione di trasformare il filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido che permetterà di garantire nell'emissione in atmosfera concentrazioni di polveri non superiore a 10 mg/Nmc.

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali dello Stabilimento di Rassina, Colacem S.p.A. intende installare sulla ciminiera della linea di cottura del clinker (emissione E06) di una strumentazione per il campionamento in continuo di PCDD/F e PCB-DL.

Nella documentazione volontaria a chiarimento ed integrazione in riscontro a quanto emerso dai contributi istruttori formulati sulla versione precedente della documentazione, acquisita in data 12.05.2022, Colacem effettua la seguente proposta di quadro emissivo per l'emissione E06:

la scrivente società ha preso atto dell'intervenuto inserimento nei documenti relativi al procedimento in oggetto della nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento di Prevenzione (acquisita dal Settore VLA Regionale in data 22.03.2022 al prot. n. 0118195), della nota del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana - Ufficio Territoriale di Prato (prot. n. 0140374 del 04.04.2022) e della nota di ARPA Toscana (acquisita dal Settore VLA Regionale in data 07.04.2022 al protocollo n. 0147332).

In riferimento alle note in oggetto relativamente agli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker, contraddistinta con la sigla E06, si riportano le seguenti considerazioni.

Emissioni in atmosfera di PCDD/F e PCB-DL.

• I risultati dello studio modellistico di ricaduta delle emissioni in atmosfera, così come integrato dal documento "C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021", valutato dal Settore Modellistica previsionale di ARPA Toscana (Contributo Specialistico del 17.11.2021), evidenziano che concentrazioni in emissione medie annuali di 0,07 ngTE/Nmc di PCDD/F e di 0,09 ngTE/Nmc di PCB-DL consentono di avere deposizioni massime annuali al suolo, nei punti di massima ricaduta, in linea con i valori guida di cui al Contributo Specialistico di ARPA Toscana corrispondenti a 3,4 pgTE/(mqgiorno) per PCDD/F e 4 pgTE/(mqgiorno) per PCDD/F+PCB-DL, che costituiscono i più restrittivi standard di riferimento esistenti in Europa;

• come si vede anche dalle mappe riportate nel documento "C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021", sia il valore massimo delle deposizioni medie annuali al suolo di PCDD/F, corrispondente a 3,4 pgTE/(mqgiorno) che il valore massimo delle deposizioni medie annuali al suolo di PCDD/F+PCB-DL, corrispondente a 4 pgTE/(mqgiorno), ricadono in una zona estremamente limitata intorno al perimetro dello stabilimento caratterizzata dall'assenza di insediamenti abitativi e dalla presenza di un'area di posteggio per autoveicoli di proprietà Colacem e, comunque, da quanto emerge da un approfondimento modellistico condotto da ARLANET S.r.l. (società che si è occupata

dell'esecuzione dello Studio Meteo Diffusionale), i valori medi delle deposizioni medie annuali al suolo di PCDD/F e PCDD/F+PCB-DL della pertinente zona censuaria sono inferiori a 1 $\mu\text{gTE}/(\text{m}^2\text{giorno})$ e quello medio delle deposizioni al suolo in tutto il territorio interessato dallo studio è molto inferiore alle soglie prese a riferimento;

- a seguito dell'approfondimento modellistico condotto da ARLANET S.r.l. sopra citato, è emerso che nello scenario emissivo descritto nel documento "C_INT_ALL_02_Studio meteo diffusionale integrazioni luglio 2021", sia il valore massimo delle deposizioni medie annuali al suolo di PCDD/F ai recettori, corrispondente a 1,6 $\mu\text{gTE}/(\text{m}^2\text{giorno})$, che il valore massimo delle deposizioni medie annuali al suolo di PCDD/F+PCB-DL ai recettori, corrispondente a 1,9 $\mu\text{gTE}/(\text{m}^2\text{giorno})$, sono ampiamente al di sotto dei valori presi a riferimento per le deposizioni pari a 3,4 $\mu\text{gTE}/(\text{m}^2\text{giorno})$ per PCDD/F e a 4 $\mu\text{gTE}/(\text{m}^2\text{giorno})$ per PCDD/F+PCB-DL. In proposito si evidenzia che i valori medi delle deposizioni medie annuali al suolo di PCDD/F e PCDD/F+PCB-DL nella pertinente zona censuaria sono inferiori a 1 $\mu\text{gTE}/(\text{m}^2\text{giorno})$;

- le emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker **non** sono condizionate significativamente dall'utilizzo del Combustibile Solido Secondario. Ciò è ampiamente illustrato ed argomentato nella documentazione presentata con la richiesta di PAUR in oggetto, e risulta confermato dal recente intervento normativo (art. 35, comma 3 del D. L. 77/21) che ha legislativamente definito la sostituzione di combustibili di origine fossile con CSS-Combustibile (D. M. 22/13) come una modifica non sostanziale ai fini del D. Lgs. 152/06, proprio in considerazione dell'invarianza delle emissioni e degli effetti.

Le valutazioni sulle ricadute delle emissioni in atmosfera sopra citate sono state eseguite ipotizzando lo scenario più cautelativo possibile, tuttavia non reale né realizzabile, di una emissione in atmosfera costante dell'impianto a concentrazioni pari al limite massimo consentito e, quindi, forniscono una rappresentazione estremamente cautelativa circa gli ipotetici impatti.

Come evidenziato dagli Enti nella realtà l'impianto ha prodotto negli ultimi anni emissioni con concentrazioni sensibilmente inferiori a quelle autorizzate.

A tal proposito va però segnalato che negli ultimi anni, a causa della congiuntura economica che ha comportato una straordinaria riduzione delle vendite di cemento, l'attività di produzione dello stabilimento è stata svolta a regime ridotto rispetto alla capacità produttiva autorizzata. In questo periodo, conseguentemente, i quantitativi di materie prime impiegate sono stati di molto inferiori rispetto a quelli necessari per condurre l'impianto alla capacità produttiva ed i valori delle emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker (E06) sono risultati ampiamente al di sotto dei valori limite che sono riferiti alla massima produzione dell'impianto. Prevedendo la possibilità di tornare a produzioni prossime alla capacità autorizzata con l'impiego di quantità di materie prime maggiori di quelle utilizzate negli ultimi anni, si ritiene che il valore massimo di 0,08 ngTE/Nmc come valore limite per la concentrazione delle emissioni in atmosfera di PCDD/F+PCB-DL potrebbe risultare una prescrizione eccessiva mettendo a rischio di sanzione l'impianto.

Per questo motivo, al fine di monitorare l'andamento delle emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker durante la marcia dell'impianto con alimentazione di quantitativi di materie prime superiori a quelli degli ultimi anni si propone, per un periodo di osservazione di 4 anni dall'ottenimento dell'autorizzazione alla modifica dell'AIA (così definiti al fine di avere a disposizione dati relativi a misurazioni di almeno due anni dopo la realizzazione del nuovo filtro ibrido e la messa in servizio del campionatore in continuo delle diossine), quanto segue:

1. Valori limite.

- ✓ PCDD/F: 0,08 ngTE/Nmc , come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione del 20% dell'attuale valore limite.

- ✓ PCDD/F: 0,07 ngTE/Nmc , come valore medio annuale da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 30% dell'attuale valore limite.

- ✓ PCB-DL: 0,08 ngTE/Nmc , come valore per le singole misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione del 20% dell'attuale valore limite.

PCB-DL: 0,07 ngTE/Nmc , come valore medio annuale da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 30% dell'attuale valore limite.

2. Valore soglia di attenzione.

- ✓ PCDD/F+PCB-DL: 0,08 ngTE/Nmc , per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).

Al fine di potere effettuare le necessarie valutazioni per adottare le eventuali misure correttive in caso di superamento del suddetto valore soglia di attenzione, verrà implementata la seguente procedura di intervento.

In occasione dell'esecuzione dei campionamenti periodici (trimestrali) delle emissioni in atmosfera si provvederà a:

a. prelevare un campione rappresentativo di ciascuna materia prima (marna, calcare, sabbia, rifiuti non pericolosi recuperabili come materia, ecc.) impiegata per la formazione della farina alimentata alla linea di cottura del clinker. Detti campioni verranno conservati in appositi contenitori dotati di chiusura ermetica, al buio ed in luogo fresco ed asciutto;

b. prelevare un campione rappresentativo di ciascun combustibile utilizzato nella linea di cottura del clinker (coke da petrolio, CSS-Rifiuto e CSS-Combustibile). Anche detti campioni saranno conservati in appositi contenitori dotati di chiusura ermetica, al buio ed in luogo fresco ed asciutto;

c. raccogliere ed annotare tutte le informazioni relative alle condizioni di esercizio della linea di cottura (esempio: ricetta di composizione della farina alimentata, portata di alimentazione della farina, portate di alimentazione dei combustibili, dati di conduzione e di esercizio acquisiti e registrati dal sistema di supervisione del processo produttivo, ecc.).

Nel caso in cui si dovesse riscontrare il superamento del valore soglia di attenzione sopra indicato (di seguito denominato evento), si procederà come segue:

d. i campioni di materie prime e di combustibili prelevati in occasione dell'esecuzione del campionamento periodico (trimestrale) che ha contribuito al verificarsi dell'evento, saranno sottoposti ad analisi da parte di laboratorio terzo accreditato per la determinazione della/e sostanza/e in questione;

e. in funzione dei dati riscontrati con le suddette analisi si cercherà di individuare la causa che avrebbe potuto contribuire al verificarsi dell'evento. Se pertinente sarà individuato anche il fornitore di detto materiale;

f. in base a quanto emerso dallo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto e. verrà svolto un audit di qualità specifico presso il fornitore individuato, al fine di conoscere le cause che potrebbero avere contribuito al verificarsi dell'evento. Dai risultati del suddetto audit potrebbe essere decisa anche l'interruzione della fornitura del materiale in questione.

La proposta di adozione per PCDD/F+PCB-DL del valore di 0.08 ngTE/Nmc come valore soglia di attenzione, anziché come valore limite, e l'introduzione di una procedura di intervento da condurre nel caso del suo superamento fissano comunque un importante obiettivo di performance ambientale dello Stabilimento di Rassina, coerente con gli obiettivi di maggior tutela richiamati da ARPAT e USL nei propri contributi e in linea con quanto riportato nell'ultimo contributo del Settore Autorizzazione Rifiuti.

3. Valutazione andamento annuo delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL

Il monitoraggio di PCDD/F e PCB-DL effettuato **con il campionario a lungo termine** avrà la finalità di valutare l'andamento delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL, mentre il confronto con il valore limite sarà effettuato come indicato al precedente punto 1. Inoltre i dati rilevati con il campionamento a lungo termine potranno essere utilizzati per eseguire eventuali valutazioni in caso di superamento del valore soglia di cui al precedente punto 2.

Ferme tutte le considerazioni già prodotte, in base a quanto precede si ritiene che le procedure ed i limiti qui proposti dall'azienda per PCDD/F e PCB-DL, inferiori a quelli attualmente disposti dalla vigente autorizzazione ed in linea con quelli indicati dalle migliori tecniche disponibili (BAT) previste dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 che stabilisce le Conclusioni sulle BAT per il settore cemento, siano idonei a garantire una ragionevole tutela della salute dei cittadini. L'applicazione degli stessi permette infatti di ottenere, in realtà, delle deposizioni al suolo di PCDD/F e PCB-DL nell'area interessata dalle ricadute delle emissioni in atmosfera sensibilmente inferiori a quelle suggerite nelle più restrittive linee guida utilizzate in alcuni stati europei, ed è quindi in linea con la richiesta di USL Toscana Sud Est, rimanendo entro limiti di ragionevolezza, razionalità e fattibilità tecnica, in particolare, nell'attuale momento di crisi energetica e necessità di individuare fonti alternative.

Emissioni in atmosfera di HF, metalli e IPA.

Relativamente alle emissioni in atmosfera di HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e IPA della linea di cottura del clinker (E6) si propone quanto segue:

• HF:

✓ 0,8 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 1 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

• Hg:

✓ 0,04 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 0,05 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

• Cd+Tl:

✓ 0,04 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 0,05 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V:

✓ 0,4 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 0,5 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

• **IPA:**

✓ 0,008 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 0,01 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).

Si ritiene conclusivamente che l'adozione dei suddetti valori limite e procedure proposte, unitamente agli altri interventi proposti dall'azienda quali la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido, l'installazione di un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F e PCB-DL, l'intensificazione dei campionamenti e delle determinazioni analitiche di HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, PCDD/F, PCB-DL e IPA si configurano come scelte avanzate che vogliono porre sempre più Colacem tra le aziende a livello mondiale coerenti e sensibili ai temi della sostenibilità in ragionevole adesione alle indicazioni espresse dagli Enti nell'ambito di questo procedimento di PAUR.”

Premesso quanto riportato in precedenza, Colacem allega alla alla proposta l'elaborato C_CDS01_2_ALL_02_Scheda E Aggiornamento_Maggio 2022, che aggiorna e sostituisce quello depositato al Settore VIA Regionale in data 24.09.2021.

Segue la Tabella inerente il quadro emissivo dell'emissione E06

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO TRAMITE SMCE Inquinanti emessi e valori limite		Altre prescrizioni
		Tipologia	mg/Nm ³	
E06	Linea di cottura clinker	Polveri ⁽¹⁾	10 ^{(5) (9)}	I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato
		COT ⁽¹⁾	57 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
		HCl ⁽¹⁾	10 ⁽⁵⁾	
		SO ₂ ⁽¹⁾	50 ⁽⁵⁾⁽¹²⁾	I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 10%
		NOx espressi come NO ₂ ⁽¹⁾	500 ⁽⁵⁾	
		CO ⁽¹⁾	----	
NH ₃ ⁽¹⁾	50 (molino crudo in marcia) ^{(5) (8)} 80 (molino crudo fermo) ^{(5) (8)}	Controllo e registrazione in continuo di O ₂ , CO, Polveri totali, COT, HCl, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , pressione, tenore di vapore acqueo e temperatura dell'effluente gassoso e, in caso di combustione di CSS, della temperatura della camera di combustione		

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI CON CAMPIONAMENTI PERIODICI (TRIMESTRALI) Inquinanti emessi e <u>VALORI LIMITE</u>			Altre prescrizioni
		Tipologia	VALORE LIMITE PER SINGOLA MISURA PERIODICA mg/Nm ³	VALORE LIMITE COME MEDIA DELLE QUATTRO MISURE PERIODICHE mg/Nm ³	
E06	Linea di cottura clinker	HF ⁽²⁾	1 ⁽⁶⁾	0,8 ⁽¹¹⁾	I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato
		Cd+Tl ⁽²⁾⁽³⁾	0,05 ⁽⁶⁾	0,04 ⁽¹¹⁾	

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI CON CAMPIONAMENTI PERIODICI (TRIMESTRALI) Inquinanti emessi e <u>VALORI LIMITE</u>			Altre prescrizioni
		Tipologia	VALORE LIMITE PER SINGOLA MISURA PERIODICA mg/Nm ³	VALORE LIMITE COME MEDIA DELLE QUATTRO MISURE PERIODICHE mg/Nm ³	
E06	Linea di cottura clinker	Hg ⁽²⁾⁽³⁾	0,05 ⁽⁶⁾	0,04 ⁽¹¹⁾	2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato I valori di emissione si
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V ⁽²⁾⁽³⁾	0,5 ⁽⁶⁾	0,4 ⁽¹¹⁾	
		PCDD+PCDF ⁽²⁾	0,08 ng TEQ/Nmc ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾	0,07 ng TEQ/Nmc ⁽¹¹⁾	
		IPA ⁽²⁾	0,01 ⁽⁷⁾	0,008 ⁽¹¹⁾	
		PCB _{DL} ⁽²⁾	0,08 ng TEQ/Nmc ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾	0,07 ngTEQ/Nmc ⁽¹¹⁾	

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI CON CAMPIONAMENTI PERIODICI (TRIMESTRALI) Inquinanti emessi e valore di <u>SOGLIA DI ATTENZIONE</u>		Altre prescrizioni
		Tipologia	VALORE SOGLIA DI ATTENZIONE	
E06	Linea di cottura clinker	PCDD/F+PCB-DL ⁽²⁾	0,08 ngTEQ/Nmc ^{(13) (14)}	I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 10%

Note:

- ⁽¹⁾ Parametro monitorato in continuo.
- ⁽²⁾ Parametro che verrà misurato periodicamente con frequenza trimestrale, a fare data dall'ottenimento del nuovo provvedimento di AIA con riferimento al progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS. Fino ad allora la periodicità di misurazione di questa sostanza sarà sempre quadrimestrale come disposto dall'AIA vigente (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto 1705 del 13 Febbraio 2018).
- ⁽³⁾ Devono essere considerate le quantità di inquinante nell'effluente gassoso sotto forma di gas, polvere e vapore.
- ⁽⁴⁾ Valore limite di emissione in deroga ai sensi del punto 2.3 dell'allegato 2 al titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- ⁽⁵⁾ Valore medio giornaliero.
- ⁽⁶⁾ Valore medio con periodo di campionamento minimo di 30 minuti.
- ⁽⁷⁾ Valore medio con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.
- ⁽⁸⁾ Lo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina ha ottenuto parere favorevole da parte di ARPAT alla richiesta di deroga al valore limite della concentrazione di ammoniaca della linea di cottura del clinker (camino E06) secondo quanto segue:
- 50 mg/Nm³ quando il mulino di macinazione del crudo è funzionante;
 - 80 mg/Nm³ quando il mulino di macinazione del crudo è fermo.

- ⁽⁹⁾ Il valore di 10 mg/Nmc sarà preso come limite a fare data dalla messa a regime del filtro ibrido, da realizzarsi entro 18 mesi nuovo provvedimento di AIA con riferimento al progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS. Fino ad allora sarà sempre valido il limite di 20 mg/Nmc autorizzato con l'AIA vigente (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto 1705 del 13 Febbraio 2018).
- ⁽¹⁰⁾ Valore limite riferito ad ogni misurazione periodica.
- ⁽¹¹⁾ Valore limite riferito alla media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche trimestrali, a fare data dall'ottenimento del parere di compatibilità ambientale e nuovo provvedimento di AIA con riferimento al progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS.
- ⁽¹²⁾ Sarà possibile derogare a detto valore nel caso in cui, al momento che se ne dovesse verificare la necessità, la società trasmetta ad ARPAT ed alla Regione Toscana specifica relazione che dia evidenza e dimostri attraverso specifici dati che il superamento del valore di 50 mg/Nmc di SO₂ sia dovuto a partite di marna/calcare con elevato contenuto di zolfo
- ⁽¹³⁾ Valore soglia di attenzione per le singole misurazioni periodiche trimestrali. In caso di superamento di tale soglia sarà attuata la procedura di intervento dettagliata nella documentazione agli atti del procedimento PAUR per l'aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario.
- ⁽¹⁴⁾ Valore calcolato come somma delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL per singola misurazione periodica.

Rispetto al quadro emissivo proposto si rende necessario, nella parte prescrittiva del presente Documento (capitolo 5) adeguare lo stesso a quanto stabilito in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2022.

Altro aspetto che si mette in evidenza e che fa parte delle richieste della Colacem è legata al campionamento a lungo termine di PCDD/F e PCB-DL.

Sulla ciminiera della linea di cottura del clinker è prevista l'installazione di una strumentazione per il campionamento di lungo termine di PCDD/F e PCB-DL.

Al termine di ogni campionamento di lungo termine il volume di gas prelevato verrà analizzato presso laboratorio terzo accreditato al fine di determinare le concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL.

Il suddetto campionamento verrà svolto tenendo conto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 1948-5.

Il sistema di campionamento di lungo termine avrà la finalità di valutare l'andamento annuo delle concentrazioni di PCDD/F e di PCB-DL e caratterizzare i singoli congeneri nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker, mentre il confronto con i valori limite continuerà ad essere effettuato sulla base delle misurazioni periodiche (si riveda quanto chiarito nel documento C_CDS01_2_ALL_01_Nota tecnica di Colacem in merito agli aspetti emissivi).

Tenendo conto dei tempi necessari per la definizione, l'ordinazione, l'approvvigionamento e l'installazione di detta strumentazione e per lo svolgimento delle attività occorrenti per la sua messa in esercizio e successiva messa a regime, Colacem ritiene che l'intervento potrà essere concluso entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA richiesta nell'ambito di questo procedimento di PAUR (art. 27 bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) relativamente al progetto di aggiornamento delle modalità di gestione del combustibile solido secondario, analogamente a quanto era già stato proposto nel documento "SIA_C_INT_Risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti depositato presso il Settore VIA Regionale" del 24.09.2021.

Relativamente a quanto emarginato da ARPAT, Colacem precisa che la definizione di una procedura specifica per la gestione del campionatore e delle fiale ottenute potrà essere ottimizzata e definita solo una volta effettivamente installato il campionatore e a seguito di un necessario confronto con l'azienda fornitrice. Per tale motivo, Colacem chiede che la richiesta formulata da ARPAT faccia parte del quadro prescrittivo del provvedimento conclusivo di VIA, da ottemperare una volta installato il campionatore in continuo di PCDD/F e PCB-DL.

Rispetto alla su esposta proposta si evidenzia che l'Azienda USL ha ritenuto di poter accettare la proposta avanzata da COLACEM SpA per i valori limite e di attenzione proposti, ma in considerazione della tipologia di impianto, della modifica progettuale richiesta, dell'ubicazione dello stabilimento, ha ritenuto che la tempistica proposta di 4 anni finalizzata alla raccolta di dati sia eccessivamente lunga e ha proposto che la stessa venga ridotta a due anni dal momento dell'ottenimento della modifica dell'AIA.

Si ritiene che la tempistica per il periodo di osservazione individuato dalla Colacem debba essere stabilita anche in funzione degli interventi in progetto proposti dalla Colacem quali l'intervento sul sistema di filtrazione (realizzazione di filtro ibrido) prevista in 18 mesi e l'installazione del sistema di campionamento in continuo per le diossine. Per tali aspetti si rimanda ai contenuti del verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2022 dove è stato chiarito che la tempistica finalizzata alla raccolta di dati (periodo di osservazione con limiti e valori di attenzione proposti) decorra dalla data di comunicazione di conclusione degli interventi (trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido, sistema di campionamento in continuo delle diossine, nonché interventi sulla linea CSS) e abbia la durata di due anni.

Oltre a quanto sopra si rimanda al parere finale di ARPAT, reso in occasione della riunione del 27.06.2022 per le prescrizioni ivi indicate dal recepimento in AIA.

In particolare, per chiarezza si riportano di seguito le conclusioni in merito all'argomento trattato :

- Si ritiene che, in prima istanza, nel presente procedimento, possa essere prevista la conclusione dell'installazione e messa a regime del campionatore entro 12 mesi dal rilascio dell'atto . Nel caso si verificassero problematiche documentate relative a tempi di consegna o di installazione, il gestore potrà provvedere a richiedere motivata proroga.
- Per quanto concerne la presentazione della procedura di gestione del campionatore si ritiene possa essere accolta la proposta del gestore di inserire tale richiesta quale prescrizione dell'atto, da ottemperare al momento dell'installazione . Si ritiene però che l'atto debba prevedere un'indicazione di minima delle modalità e frequenze di campionamento ed analisi (come riportato nel parere reso da ARPAT in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2021)

4.3 Scarichi idrici/Bilancio idrico

L'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario non introduce alcuna modifica né al sistema di gestione delle acque meteoriche all'interno dello Stabilimento né a quelle domestiche. Risulta quindi invariato l'assetto dello stato di progetto con quello attuale di cui all'AIA (Autorizzazione Unica SUAP nr. 19/2018 del 22-02-2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018). Ciò emerge anche dall'istruttoria della Regione Toscana Settore Autorizzazioni Rifiuti datata 25.11.2021 (vedi paragrafo 2.2).

4.3.1 Istruttoria ARPAT Scarichi Idrici/Bilancio Idrico

Si rileva che ARPAT ha richiesto degli approfondimenti per i quali si rimanda ai contenuti dei propri contributi come descritti ai paragrafo 2.1 e 2.3, da cui è emersa la necessità di dettare ulteriori prescrizioni rispetto all'AIA vigente.

Il proponente ha chiarito nella documentazione integrativa di Maggio 2022 quanto di seguito riportato.

Relativamente alla modalità di gestione delle acque meteoriche, ARPAT evidenziava quanto segue:

1. *"Il proponente dovrà dichiarare esplicitamente che la gestione del PLC è completamente automatica e basata su un algoritmo che tiene conto dell'intensità di pioggia, del consumo dell'impianto, del livello idrometrico assoluto, della differenza di livello idrometrico z memorizzato all'inizio dell'evento piovoso dato dal sensore di pioggia e del tempo trascorso dall'inizio dell'evento piovoso che decreta la fine dello stesso (48 h)"*

2. *"Si ritiene che il proponente dovrà tenere un registro dei casi di malfunzionamento del PLC e rendere disponibili, in caso di richiesta degli Enti, la registrazione dell'inizio e fine delle gestioni manuali del sistema di paratoie."*

3. *"(...) al fine di dare evidenza del massimo utilizzo delle AMD, il proponente dovrà provvedere ad un monitoraggio nel primo anno mediante registrazioni relativamente ad ogni giorno di pioggia ed al giorno seguente di: attingimento dal bacino per consumo, immissioni nel bacino dovute a pompe da fiume Arno e da pozzo e restituzione acque di raffreddamento, dati di piovosità giornaliera, livello bacino; successivamente dovrà fornire nella relazione annuale un consuntivo dal quale desumere il dato di riutilizzo delle AMD"*

4. *"Dato atto che i due rapporti di prova allegati alle presenti integrazioni possano essere rappresentativi, viste le date del campionamento (07/10/2021 e 02/12/2021), delle stagioni autunnale e invernale, si prende"*

atto della richiesta di riduzione a n.4 campionamenti per le seconde piogge purché omogeneamente distribuiti nel corso dell'anno (almeno un per stagione)''

In ottemperanza alle richieste formulate da ARPAT il proponente trasmette in allegato il documento "C_CDS01_2_ALL_03_Dichiarazione del proponente in merito alla gestione del bacino di accumulo".

La società Colacem S.p.A. predisporrà e custodirà un registro dei casi di malfunzionamento del PLC da rendere disponibile in caso di richiesta degli Enti e un registro dell'inizio e fine della gestione manuale del sistema delle paratoie che consentono di gestire le acque meteoriche in caso di pioggia, secondo le modalità descritte nella documentazione tecnica agli atti del procedimento di PAUR.

Relativamente alla richiesta di ARPAT di cui al punto tre prima riportato, la società Colacem S.p.A. provvederà ad un monitoraggio di un anno mediante registrazione relativamente ad ogni giorno di pioggia ed al giorno seguente di:

- attingimento del bacino per consumo;
- immissione nel bacino dovute a pompe da fiume Arno e da pozzo e restituzione acque di raffreddamento;
- dati piovosità giornaliera e livello del bacino".

Colacem, inoltre, prevede di svolgere questo monitoraggio una tantum e per 12 mesi consecutivi l'anno successivo a quello di ottenimento della modifica sostanziale dell'AIA relativamente all'aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario dello Stabilimento di Rassina.

Il consuntivo dal quale desumere il dato di riutilizzo delle AMD sarà riportato nella relazione annuale l'anno successivo a quello di fine del monitoraggio.

Si chiarisce che il monitoraggio dei dati per ogni giorno di pioggia e giorno seguente è da svolgersi una tantum l'anno successivo a quello dell'emanazione dell'atto; successivamente è richiesto un dato consuntivo annuale che dia conto del recupero delle AMD, da riportare nella relazione annuale

Infine, Colacem ribadisce, in riferimento al monitoraggio per la verifica della natura di AMDNC delle seconde piogge, che i 4 campionamenti distribuiti nel periodo di un anno per l'arco temporale di un anno (uno per stagione) saranno svolti una tantum, come già riportato nel documento "C_CDS01_ALL_06_Piano di monitoraggio e controllo aggiornato_Gennaio 2022" depositato al Settore VIA Regionale in data 25.01.2022 .

Si ricorda che successivamente è richiesto un autocontrollo annuale .

Si rimanda alle prescrizioni di ARPAT che devono essere recepite in AIA.

4.4. Emissioni sonore

Nella Relazione tecnica datata ottobre 2020 Colacem rimanda per la trattazione al documento allegato alla relazione AIA_ALL_05a_Valutazione di Impatto Acustico). Si riporta nel seguito, ai fini della valutazione d'impatto le conclusioni:

"Dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine condotta in prossimità dei confini di proprietà dello stabilimento della ditta Colacem S.p.A., ubicato in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR), si evince un livello di rumorosità indotto tale da:

- non superare i valori limite di immissione associati alla classe VI – Aree esclusivamente industriali, di 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno, per le posizioni di misura A, B e C;

- non superare i valori limite di immissione associati alla classe V – Aree prevalentemente industriali, di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per quello notturno, per la posizione di misura D.

Inoltre, anche tutti i livelli di rumorosità rilevati presso i recettori sensibili, quali maggiormente esposti alla rumorosità prodotta dallo stabilimento in questione, sono risultati inferiori ai rispettivi valori limite di immissione stabiliti per le relative classi acustiche di appartenenza per i periodi di riferimento diurno e notturno.

In conclusione, tenuto conto di quanto finora esposto, è possibile affermare che, fermo restando le condizioni avanti enunciate, l'attività dello stabilimento produttivo della ditta Colacem S.p.A. oggetto di studio, è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia: D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., Legge Quadro n. 447/1995 e L.R. della Toscana n. 89/2008."

In conseguenza di quanto sopra, Colacem dichiarava di ritenere che l'impatto sulla componente rumore indotto dalla presenza dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina sia da ritenersi sostenibile.

Per quanto riguarda invece l'impatto derivante dall'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario, Colacem dichiarava di ritenere che questo non si configuri come una modifica sostanziale dell'impianto che possa apportare un incremento significativo dei livelli di emissione sonora in particolare sui recettori sensibili individuati.

Per quanto concerne la richiesta di ARPAT di fornire gli esiti degli autocontrolli sul rumore effettuati nell'anno 2020, Colacem S.p.A. ha presentato il documento C_INT_ALL_06_Esito degli autocontrolli sul rumore 2020 come emerge dall'istruttoria della Regione Toscana datata 25.11.2021 (vedi paragrafo 2.2). Inoltre è stata presentata la Valutazione del rumore lungo la viabilità secondaria verso lo Stabilimento Colacem di Rassina (SIA_INT_ALL_05), data settembre 2021.

Relativamente alla valutazione del rumore lungo la viabilità di accesso dei mezzi allo stabilimento, è stata effettuata una campagna di indagini fonometriche, volta a determinare i livelli sonori derivanti dal traffico indotto dallo stabilimento Colacem, per confrontarli con i limiti normativi di cui al DPCM 14/11/1997. Sono state individuate tre postazioni di misura:

- punto di misura 1: in Via Cavour in prossimità dell'imbocco del Ponte sul Fiume Arno
- punto di misura 2: in Via Ponte d'Arno in prossimità dell'incrocio verso Pieve a Socana
- punto di misura 3: in Via Ponte d'Arno in prossimità della leggera curva prima dello Stabilimento.

Le misure, effettuate con un microfono collocato a 1,5 m. dal suolo, sono state condotte in tre sessioni di misura da 24 ore, ognuna costituita da più registrazioni di durata variabile eseguite in data 6, 7, 9 e 13 settembre 2021.

Per quanto riguarda l'aumento del traffico indotto dall'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario, i tecnici fanno riferimento a quanto riportato al capitolo 12 del SIA (documento SIA_C_05_Analisi degli impatti), in cui viene valutato un aumento di TGM di mezzi pesanti pari a 10 veicoli.

La stima dell'impatto acustico a seguito dell'attuazione del progetto è stata fatta considerando il rumore indotto da un camion durante il suo passaggio verso lo stabilimento, valutato mediante una misura eseguita in data 14 settembre 2021 nel punto di misura 3.

Le conclusioni dello studio acustico (datato Settembre 2021) sono le seguenti:

La valutazione è condotta nell'ambito delle richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute dal Settore VIA, VAS e OOPP di interesse strategico regionale: "Relativamente allo stato attuale e allo stato modificato con il previsto aumento di CSS, rivalutare l'impatto relativo a rumore legato al traffico, tenendo conto non solo, come fatto nel SIA di quello transitante lungo la SR71 (arteria sulla quale si condivide la irrilevanza del contributo della Colacem in considerazione del TGM presente) ma anche di quello per la viabilità secondaria, di accesso dalla SR71 alla ditta (nello specifico su via Ponte sull'Arno e via Cavour)."

Al fine di dare risposta a quanto richiesto:

- *nell'ambito del procedimento di VIA postuma (condizione di "Stato Attuale") è stata condotta un'indagine fonometrica su tre punti di misura per circa 24 ore ciascuna: uno in Via Cavour e due in Via Ponte d'Arno a distanza 1.5 mt dalla viabilità, lungo la viabilità secondaria che dalla SR71 porta allo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina.*

- *nell'ambito del procedimento di VIA (condizione di "Stato di Progetto"), noto il LA,eq misurato del passaggio di un mezzo pesante in 10 secondi si è potuto stimare l'impatto ambientale sulla componente rumore indotto dall'incremento del traffico (10 veicoli/giorno come riportato nel SIA).*

Dalle analisi sopra riportate emerge la conformità nei punti di misura con i limiti di immissione fissati dal DPCM 14/11/1997 per la classe IV – Aree a intensa attività umana sia nello scenario di stato attuale, come emerge dalle misure, sia nello scenario di stato di progetto.

Risultano quindi confermate le valutazioni qualitative già condotte nel SIA, ritenendo quindi sostenibile l'impatto sulla componente rumore indotta dalla presenza dello Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina anche in relazione all'attuazione del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario.

Rispetto a quanto sopra si richiamano le conclusioni del parere ARPAT acquisito agli atti con protocollo 0458954 del 25/11/2021 e successivo parere, al fine di dettare le prescrizioni indicate.

4.5 Piano di Monitoraggio e Controllo e PEI (Piano di Emergenza Interno)

Colacem ha presentato la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo come elaborato denominato CAPITOLO CdS01_2 - Integrazioni volontarie a seguito dei contributi degli Enti di Marzo a Aprile 2022 Allegato 04 Piano di monitoraggio e controllo Aggiornato_Maggio 2022 .

Si evidenzia che ARPAT nei propri contributi ha espresso alcune prescrizioni per la matrice acqua e rifiuti, che comportano modifiche del PMC rev maggio 2022.

Si evidenzia che anche se il PEI, essendo un elaborato da predisporre con specifiche finalità per consentire alla Prefettura la redazione del Piano di Emergenza esterno, non rappresenta un elaborato da approvare con AIA, è da ritenersi comunque opportuno che di tale elaborato, previsto appositamente dalla Legge 1.12.2018 n. 132 art. 26 - bis per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, venga preso atto anche in fase di rilascio del provvedimento di autorizzazione in materia rifiuti (AIA, art. 208 del D.Lgs. 152/06). Ciò anche al fine di consentire agli Enti competenti di proporre eventuali adeguamenti e aggiornamenti al PEI, che nella versione aggiornata, il gestore è tenuto a ripresentare alla Prefettura.

4.6 BAT

Si dà atto che per quanto attiene le BAT, fatto salva la definizione dei limiti per l'emissione E06 che sono stati proposti in un'ottica di miglioramento prendendo a riferimento le BATC Waste Incineration, non ci sono aggiornamenti rispetto all'AIA Autorizzazione Unica SUAP nr. 19/2018 del 22-02-2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018.

Si dà atto che l'elaborato BAT è stato presentato in allegato alla Relazione Tecnica datata Ottobre 2020.

4.7 Relazione di Riferimento

Il D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, introduce, tra la documentazione da presentare per l'istanza di rilascio/riesame di AIA, la Relazione di riferimento qualora l'attività comporti l'utilizzo, la produzione, o lo scarico di sostanze pericolose.

Tale documento è previsto alla lett. v-bis) inserita nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 152/2006. La relazione di riferimento deve, per norma, contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività. Con Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 (di recepimento della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/2010, cd. direttiva IED) sono state stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, ed all'art. 3 comma 2 dello stesso Decreto è stabilito che il gestore esegua la procedura di cui all'Allegato 1 del decreto per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento.

Il 15 Aprile 2019 il MATTM ha emanato il DM 95 che individua le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento di cui all'Art.5, comma 1 lettera v-bis del D.lgs 152/2006, sostituendo il precedente DM 270/2014.

Il Proponente presenta quindi gli esiti della verifica sia sulla base del nuovo dispositivo normativo, sia sulla base dello stato delle attività dello stabilimento.

Si rimanda ai contenuti del parere ARPAT datato 22.02.2021 acquisito agli atti con protocollo 0079850 del 24/02/2021 (vedi paragrafo 2.1) al fine di dettare specifiche prescrizioni.

4.8 Gestione delle fasi di realizzazione delle opere (cronoprogramma)

Il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario consiste:

- nell'aggiornamento delle modalità di gestione del CSS con l'introduzione del CSS-combustibile (End of Waste – DM 20.03.2013) da impiegare per la produzione di energia termica nel forno di cottura del clinker;
- in modifiche impiantistiche al sistema di alimentazione del CSS, che consistono nella realizzazione di una nuova linea al calcinatore e nel raddoppio del sistema di dosaggio e trasporto del CSS.
- non sono previsti ampliamenti dei volumi edificati, né incrementi della capacità di stoccaggio del CSS

In Figura 8.1 della Relazione Tecnica datata Ottobre 2020 è riportato il cronoprogramma di attuazione del progetto con riferimento alle modifiche impiantistiche per il sistema di alimentazione del CSS.

Il cronoprogramma di attuazione del progetto prevede anche la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido nonché l'installazione del misuratore in continuo delle diossine.

La trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido prevede il mantenimento del primo campo elettrostatico dell'attuale elettrofiltro e l'inserimento della sezione a maniche a valle di quella elettrostatica utilizzando la stessa struttura dell'elettrofiltro esistente. Secondo Colacem S.p.A. per potere trasformare l'attuale filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido saranno necessari più fasi di intervento di cui due dovranno essere eseguiti con la linea di cottura non in esercizio. Tenendo conto dei tempi occorrenti per la definizione, l'ordinazione e l'approvvigionamento dei materiali/impianti/macchinari e di quelli necessari per lo svolgimento delle attività descritte, Colacem S.p.A. ritiene che l'intervento potrà essere concluso entro 18 mesi dal rilascio del PAUR.

Per quanto attiene l'installazione del misuratore in continuo delle diossine sono indicati 24 mesi dal rilascio del PAUR. Si evidenzia che ARPAT ha chiesto che la conclusione dell'installazione e messa a regime del campionatore deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio dell'atto; nel caso si verificano problematiche documentate relative a tempi di consegna o di installazione, il gestore potrà provvedere a richiedere motivata proroga.

4.9 Piano di ripristino

Nella Relazione Tecnica datata Ottobre 2020 è indicato quanto segue.

Fermo restando che al termine del periodo di vita dello Stabilimento è da tenere in considerazione la possibilità di riutilizzo dell'area e delle strutture esistenti in buono stato di conservazione per la realizzazione di nuovi impianti o per utilizzi diversi (ad esempio il trasferimento di singoli macchinari presso altre sedi), in accordo con la destinazione d'uso del sito e con le future previsioni dei piani di gestione e d'ambito, per quanto riguarda le sezioni d'impianto, le strutture e le specifiche parti giunte a fine vita, si procederà con le operazioni di dismissione come di seguito descritto:

- **edifici:** le strutture in carpenteria metallica, gli infissi, i rivestimenti e l'impiantistica (rete antincendio, impianti idrici-sanitari ecc.), saranno rimossi tramite taglio e smontaggio meccanico, per essere quindi inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio/smaltimento autorizzati a norma di legge. Le opere ed i prefabbricati in cemento armato/muratura saranno rimossi e demoliti. Il materiale di risulta sarà separato, caratterizzato ed inviato ad appositi centri di recupero/smaltimento atti ad accogliere rifiuti da demolizione e ferro di armatura;

- **aree di stoccaggio:** le strutture metalliche di sostegno e di protezione saranno rimosse tramite smontaggio meccanico ed i gruppi, singoli componenti e materiali di risulta saranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio/smaltimento a norma di legge. I setti in cemento armato/muratura saranno rimossi e demoliti. Sarà inoltre rimosso il terreno immediatamente a ridosso delle pareti. Il materiale di risulta sarà caratterizzato ed inviato ad appositi centri di recupero/smaltimento atti ad accogliere rifiuti da demolizione e ferro di armatura;

- **forni/caldaie:** i rivestimenti in refrattario saranno demoliti e caratterizzati per procedere al successivo recupero/smaltimento a norma di legge. Le strutture metalliche, le tubazioni, gli isolanti e l'impiantistica (impianti pneumatici, rete anti-incendio, ecc.), saranno rimossi tramite taglio e smontaggio meccanico e le opere in cemento armato saranno demolite. Le tubazioni e le parti metalliche smontate saranno separate individuando le parti eventualmente interessate da presenza di residui del processo produttivo per i quali potrà essere valutato un apposito intervento di rimozione. Tutto il materiale di risulta sarà quindi caratterizzato ed inviato ad appositi centri di recupero/smaltimento;

- **impianti di trattamento emissioni in atmosfera:** le strutture metalliche, i sili di stoccaggio, le tubazioni, gli isolanti e la strumentazione di analisi e controllo saranno rimossi tramite taglio e smontaggio meccanico. Le opere in cemento armato saranno demolite. Le tubazioni e le parti metalliche smontate saranno separate individuando le parti eventualmente interessate da presenza di residui del processo produttivo per i quali potrà essere valutato un apposito intervento di rimozione. Tutto il materiale di risulta sarà quindi caratterizzato ed inviato ad appositi centri di recupero/smaltimento;

- **ciclo termico e ciclo idraulico:** le strutture metalliche di sostegno, i circuiti di raffreddamento e lubrificazione e l'impiantistica in generale (tubazioni acqua/vapore, scambiatori, collettori, valvole,

trasduttori, ecc.) saranno rimossi tramite smontaggio meccanico ed i vari gruppi, singoli componenti e materiali di risulta saranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio/smaltimento a norma di legge. I setti in cemento armato/muratura saranno rimossi e demoliti. Il materiale di risulta sarà caratterizzato ed inviato ad appositi centri di recupero/smaltimento atti ad accogliere rifiuti da demolizione e ferro di armatura;

• **impianti elettrici ed apparecchiature elettriche ed elettroniche:** le linee elettriche, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad. es. i motori), gli apparati delle cabine di trasformazione e dei quadri dislocati in diverse sezioni dell'impianto saranno rimossi, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore. Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio in accordo alle vigenti disposizioni normative;

• **piazzali e terreni:** le opere in cemento armato/muratura, il materiale relativo alle reti interrato e l'asfalto saranno demoliti e rimossi. Il materiale di risulta sarà separato, caratterizzato ed inviato ad appositi centri di recupero/smaltimento;

Si precisa comunque che lo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina rimarrà in funzione ancora per molti anni e che un più dettagliato Piano potrà essere redatto solo al momento di una eventuale dismissione, in funzione delle norme in vigore al momento.

4.10 Posizione rispetto alla registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento.

Si evidenzia che, in merito alla richiesta di ARPAT di chiarire la posizione rispetto alla registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento, Colacem ha risposto come segue (vedi istruttoria Regione Toscana paragrafo 2.2):

Essendo il cemento una miscela, in quanto tale non è soggetta all'obbligo della registrazione prevista dal REACH che riguarda invece le sostanze. Il clinker da cemento è esentato dalla registrazione, in base all'art. 2.7 (b) e all'Allegato V.10 del REACH, ma è soggetto a notifica (Notifica n. 02-2119682167-31-0000 - Aggiornamento notifica del 01/07/2013 – Presentazione Report n. QJ420702-40).

Si prende atto che ARPAT ha comunque dichiarato che la questione circa la registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento “pare essere ancora in sospeso”.

4.11 Comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006,

Si evidenzia che in merito alla richiesta di provvedere, ove soggetto, alle comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, come dettato dall'art. 4 del DPR 157/2011 (cosiddetto PRTR).

Colacem S.p.A. risponde come segue (vedi istruttoria Regione Toscana paragrafo zzz):

“Colacem S.p.A. provvede a trasmettere agli Enti Competenti (Regione Toscana e ISPRA), entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, come stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 157/2011. A tale proposito si allegano le ricevute di avvenuta consegna ai suddetti Enti della dichiarazione PRTR relativa all'anno 2020 (si veda l'elaborato C_INT_ALL_07_Ricevuta di consegna PRTR)”

5. RILASCIO AIA

Vista la documentazione depositata dal proponente, descritta nei precedenti paragrafi;

considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza dei servizi che si sono succedute nel tempo, descritti nella presente istruttoria e per i quali si richiamano i contenuti dei verbali e dei contributi rilasciati descritti negli appositi paragrafi;

considerato quanto indicato al capitolo 3 della parte istruttoria del presente Documento: Modifica sostanziale/Nuova AIA;

si rilascia, con il presente Documento, a favore di Colacem S.p.A., avente sede legale in Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, (C.F./P.IVA: 01157050541) con riferimento all'installazione situata nel comune di Castel Focognano (AR) in località Rassina, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività individuate ai punti 3.1 lettera a) e 5.2 lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 ;

si dà atto che ai sensi dell'art. 29 octies comma 2 del D.Lgs. 152/06, per gli stabilimenti in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale, che nel caso in questione è da ricondursi nell'ambito dei cementifici: pertanto l'attività di riferimento è la 3.1;

si dà atto, come motivato al capitolo 3, che il nuovo provvedimento di AIA corrispondente al presente Documento è costituito anche dall'Allegato Tecnico A di cui al Decreto 1705/2018, Allegato da ritenersi ancora valido per la parte descrittiva e prescrittiva laddove non in contrasto con i contenuti del presente Documento. A tal fine si allega quale parte integrante e sostanziale al presente Documento il sopra citato Allegato Tecnico A.

L'AIA viene rilasciata con le prescrizioni e condizioni emerse in sede di istruttoria durante i lavori delle Conferenza dei servizi, ratificate nell'ultima seduta del 27 Giugno 2022.

Le prescrizioni si definiscono per singola matrice ambientale e per tipologia nei paragrafi che seguono.

5.1 Prescrizioni e disposizioni generali

Colacem S.p.A. deve gestire l'impianto come descritto negli elaborati progettuali i cui contenuti sono da intendersi successivamente adeguati in forza delle richieste degli Enti a mezzo degli elaborati integrativi approvati dalla Conferenza dei servizi e con le specifiche prescrizioni individuate in ambito istruttorio.

Colacem S.p.A. prima di iniziare la gestione che prevede l'aumento della quantità annua del CSS avente codice CER 191210 impiegato nella linea di cottura del clinker per la sostituzione calorica del coke da petrolio dalle attuali 35.000 t/anno a 70.000 t/anno e la possibilità di utilizzare, con le stesse modalità del CSS-Rifiuto, il Combustibile Solido Secondario di cui al D.M. 22/13 (CSS-Combustibile, End of Waste), deve aver concluso gli interventi propedeutici necessari come da cronoprogramma degli interventi (vedi paragrafo 4.8) e effettuare la comunicazione prevista all'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Si dà atto che nell'ambito del procedimento attivato da Colacem S.p.A. vengono acquisiti, quale parte dell'AIA,

- l'Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale ai sensi del RD 523/1904 inerente il tratto tombato del Fosso AV7188, che attraversa lo stabilimento, da parte del Genio Civile competente (vedi paragrafi 2.1 e 5.11), recepita nel PAUR (Provvedimento Unico Regionale);
- il nulla osta sul progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo (vedi paragrafi 2.1 e 5.11).

Si dà atto altresì che con il presente provvedimento vengono dettate le prescrizioni indicate da ARPAT per la parte ambientale e dall'Azienda USL per gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza dei lavoratori (vedi paragrafo 2.1, 2.3 e 5.11).

Si chiede a Colacem S.p.A., in considerazione di quanto indicato da ARPAT: *la questione circa la registrazione ai sensi REACH del clinker di cemento "pare essere ancora in sospeso"* di approfondire, appunto la questione con ARPAT e tenere a conoscenza il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 29 octies "Rinnovo e riesame" comma 1 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), l'autorità competente è tenuta al periodico riesame dell'AIA;
- ai sensi dell'art 29 octies "Rinnovo e riesame" comma 2 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014) il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione;
- ai sensi dell'art 29 octies "Rinnovo e riesame" comma 3 e comma 9 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), per l'installazione in oggetto, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- ai sensi dell'art. 29 nonies, del D. Lgs. 152/06 "Modifica degli impianti o variazioni del gestore", la ditta è tenuta a comunicare al Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana le modifiche progettate dell'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'A.I.A.;

Si stabilisce che nel caso di riesame ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs.152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), sia la ditta ad attivarsi presentando, entro e non oltre 150 giorni

prima dallo scadere dei 12 anni, specifica richiesta da depositare all'Autorità competente e agli Enti interessati-

Si dà atto che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 26 Maggio 2016 n. 142, le garanzie finanziarie prestate ai sensi dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comma 11 lettera g), coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29 sexies comma 9 septies del D.Lgs. 152/06;

Si stabilisce che Colacem S.p.A. provveda:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comma 11 lettera g), ad adeguare l'attuale polizza fideiussoria, garantendo la copertura per la validità del presente provvedimento + 2 anni (14 anni). Colacem S.p.A. deve presentare la proposta di calcolo dell'importo della fideiussione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di A.I.A. Da comunicazione da parte della Regione Toscana inerente la correttezza dell'importo proposto, Colacem S.p.A. deve provvedere ad adeguare la fideiussione entro e non oltre i 60 giorni successivi pena revoca dell'AIA stessa, salvo eventuale richiesta di proroga debitamente motivata.

Si ricorda che l'importo della polizza è da definirsi con le modalità previste dalla DGRT n°535 del 1 Luglio 2013 modificata con DGRT 9 Settembre 2013.

Si precisa che la scadenza dei 12 anni ai fini del riesame di cui all'art. 29 octies commi 3 e 9 del D.Lgs.152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), decorre dalla data di emanazione dell'AIA;

La Regione Toscana si riserva la possibilità di effettuare di ufficio il riesame dell'AIA nel caso l'evoluzione della normativa lo richieda e/o per esigenze di tipo ambientale.

5.1.1 Prescrizioni che emergono dalla pronuncia di VIA

Si dà atto come da verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2022 che il Settore VIA ha espresso parere favorevole per la pronuncia di VIA evidenziando che le prescrizioni sono da riferirsi principalmente ad aspetti autorizzatori.

5.2 Prescrizioni e disposizioni sulla matrice rifiuti con particolare riferimento alla gestione del CSS che vanno ad aggiornare quanto indicato al capitolo 4 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018 e paragrafo 4.2.1 del medesimo allegato

Per quanto riguarda i quantitativi da gestire si dà atto che Colacem S.p.A. ha chiarito che, in funzione della disponibilità del CSS rifiuto e del CSS combustibile, il quantitativo di 250 t/g potrebbe essere costituito o dalla somma dei due combustibili o dal solo CSS-Rifiuto o dal solo CSS-Combustibile.

Di conseguenza, il quantitativo massimo di CSS-Rifiuto per il quale viene richiesta l'autorizzazione è pari a 250 t/g nel caso in cui non verrà impiegato contemporaneamente CSS-Combustibile.

Si dà atto dei seguenti scenari proposti da Colacem S.p.A. che sono autorizzati con il presente Documento

	CER 191210	CSS-combustibile
SCENARIO 1	fino a 250 ton /day	0 ton/day
SCENARIO 2	0 ton/day	fino a 250 ton /day
SCENARIO 3	CSS-rifiuto + CSS-combustibile fino a 250 ton/day	

Quantitativi e attività autorizzate

Tipologia di Rifiuti	CER	Operazioni di recupero Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06	Quantità autorizzata	Capacità massima di stoccaggio istantanea tonnellate	Modalità di recupero presso la cemeniteria
Combustibile Solido Secondario (CSS) avente codice CER 191210	191210	R13 – R1	70.000 t/a 250 t/g	1028	Combustibile nella linea di cottura del clinker

Stoccaggio CSS

Si dà atto che la CdS ha accolto la proposta di Colacem inerente lo stoccaggio descritta nella parte istruttoria del presente documento.

Colacem S.p.A. dovrà declinare in una specifica procedura, da tenere a disposizione in impianto, le dettagliate modalità di attuazione (es. identificazione dei registri, definizione della base temporale della registrazione ecc.).

Prescrizione indicate da ARPAT nel parere del 07/04/2022:

- registrazione dei quantitativi in ingresso anche del CSS Combustibile;
- registrazione del consumo delle due tipologie di CSS con base temporale tale da garantire di poter stabilire quando è stato consumato tutto il quantitativo stoccato dell'uno e dell'altro;
- conseguente registrazione della disponibilità delle aree di stoccaggio per l'una o l'altra tipologia
- registrazione dello spostamento da configurazione 1 a configurazione 2.

Si dà atto che la richiesta di stoccaggio massimo è rappresentata dai quantitativi riportati nelle qui sotto riportate tabelle che hanno carattere prescrittivo. Si dà atto altresì che la planimetria relativa è data dalla tavola C_CDS01_ALL_04b Modalità di stoccaggio del CSS, depositata presso il Settore VIA regionale in data 25.01.2022 e che la STESSA è DA INTENDERSI PRESCRITTIVA.

Condizioni di stoccaggio	Superficie di stoccaggio		Capacità di stoccaggio			
	Per ciascuna tipologia di CSS	Complessiva	Per ciascuna tipologia di CSS	Complessiva	Per ciascuna tipologia di CSS	Complessiva
Presenza contemporanea di CSS-R e CSS-C CONFIGURAZIONE 1	CSS-R: 595 mq CSS-C: 203 mq	798 mq	CSS-R: 2146 mc CSS-C: 646 mc	2792 mc	CSS-R: 644 ton CSS-C: 194 ton	838 ton
Presenza contemporanea di CSS-R e CSS-C CONFIGURAZIONE 2	CSS-R: 203 mq CSS-C: 595 mq	798 mq	CSS-R: 646 mc CSS-C: 2146 mc	2792 mc	CSS-R: 194 ton CSS-C: 644 ton	838 ton
Presenza di solo CSS-R	CSS-R: 798 mq	798 mq	CSS-R: 2792 mc	2792 mc	CSS-R: 838 ton	838 ton
	CSS-C: 0 mq		CSS-C: 0 mc		CSS-C: 0 ton	
Presenza di solo CSS-C	CSS-R: 0 mq	798 mq	CSS-R: 0 mc	2792 mc	CSS-R: 0 ton	838 ton
	CSS-C: 798 mq		CSS-C: 2792 mc		CSS-C: 838 ton	

Tabella – Riepilogo dei possibili scenari di stoccaggio all'interno del capannone del CSS avente codice CER 191210 e del CSS-combustibile

Area	Volume stoccato	Tonnellate stoccate
Area capannone (deposito di CSS in cumuli)	2792 mc	838 ton
Area capannone (tramogge)	230 mc	70 ton
Area HOREX+SILO (tramogge)	400 mc	120 ton
Totale	3422 mc	1028 ton

Tabella – Volumi complessivamente stoccabili all'interno dello Stabilimento di Rassina di CSS avente codice CER 191210 e CSS-combustibile

Altri rifiuti gestiti presso l'installazione

In forza di quanto indicato nell'istruttoria della Regione Toscana nella parte inerente l'End of waste, sulla base di quanto indicato anche al paragrafo 4.1.2 dove è riportata anche la posizione di ARPAT, si deve

intendere modificata la parte prescrittiva, di cui all'Allegato tecnico dell'AIA 2018, che attiene agli altri rifiuti in ingresso, per l'eliminazione di qualsiasi riferimento alla gestione dei rifiuti per ottenere materiale che cessa la qualifica di rifiuto o End of Waste e mantenendo il riferimento al DM 5/2/1998 solo come mera norma tecnica. L'attività di recupero dei rifiuti è da intendersi autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in ambito AIA come R13/R5 all'interno del processo produttivo.

Controllo radiometrico prescrizioni

E.1) il proponente dovrà provvedere a realizzare e mettere in esercizio un sistema di controllo della radioattività del CSS in ingresso all'impianto, mediante portale radiometrico, entro 6 mesi dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

E.2) entro lo stesso termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere predisposta una procedura redatta da un esperto di radioprotezione che descriva le modalità di controllo della radioattività dei carichi in ingresso al fine di garantire l'invio all'incenerimento di CSS esente dalle disposizioni del D.Lgs. 101/20 sui rifiuti radioattivi;

E.3) premesso che nelle more dell'attivazione del suddetto sistema di sorveglianza radiometrica, la società potrà continuare ad approvvigionarsi di CSS proveniente da impianti che rilasciano una certificazione di controllo radiometrico in uscita, i certificati radiometrici dei carichi in ingresso dovranno essere disponibili presso l'impianto e messi a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione;

E.4) il gestore dovrà provvedere a modificare il Piano di Monitoraggio e controllo in merito all'entrata in vigore del controllo mediante portale radiometrico (Premesse, elenco puntato, numero 5), che passa da 12 a 6 mesi.

5.3 Prescrizioni e disposizioni matrice emissioni in atmosfera (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06) Emissione E06 in aggiornamento di quanto indicato al paragrafo 1.2 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

Si dà atto della proposta effettuata da Colacem S.p.A. e descritta nella parte istruttoria del presente documento.

Si rimanda ai contenuti del verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 27.06.2022 la decisione inerente la proposta suddetta e il relativo quadro emissivo dell'emissione E06. La Conferenza ha chiarito che la tempistica finalizzata alla raccolta di dati (periodo di osservazione con limiti e valori di attenzione proposti sotto riportati) decorra dalla data di comunicazione di conclusione degli interventi (trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido, sistema di campionamento in continuo delle diossine, nonché interventi sulla linea CSS) e abbia la durata di due anni.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI PCDD/F E PCB-DL.

1. Valori limite.

✓ PCDD/F: 0,08 ngTE/Nmc, come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione del 20% dell'attuale valore limite.

✓ PCDD/F: 0,07 ngTE/Nmc, come valore medio annuale da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 30% dell'attuale valore limite.

✓ PCB-DL: 0,08 ngTE/Nmc, come valore per le singole misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione del 20% dell'attuale valore limite.

PCB-DL: 0,07 ngTE/Nmc, come valore medio annuale da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali). L'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 30% dell'attuale valore limite.

2. Valore soglia di attenzione e relativa procedura.

✓ PCDD/F+PCB-DL: 0,08 ngTE/Nmc, per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).

Al fine di potere effettuare le necessarie valutazioni per adottare le eventuali misure correttive in caso di superamento del suddetto valore soglia di attenzione, verrà implementata la seguente procedura di intervento.

In occasione dell'esecuzione dei campionamenti periodici (trimestrali) delle emissioni in atmosfera Colacem S.p.A. provvederà a:

- a. prelevare un campione rappresentativo di ciascuna materia prima (marna, calcare, sabbia, rifiuti non pericolosi recuperabili come materia, ecc.) impiegata per la formazione della farina alimentata alla linea di cottura del clinker. Detti campioni verranno conservati in appositi contenitori dotati di chiusura ermetica, al buio ed in luogo fresco ed asciutto;
- b. prelevare un campione rappresentativo di ciascun combustibile utilizzato nella linea di cottura del clinker (coke da petrolio, CSS-Rifiuto e CSS-Combustibile). Anche detti campioni saranno conservati in appositi contenitori dotati di chiusura ermetica, al buio ed in luogo fresco ed asciutto;
- c. raccogliere ed annotare tutte le informazioni relative alle condizioni di esercizio della linea di cottura (esempio: ricetta di composizione della farina alimentata, portata di alimentazione della farina, portate di alimentazione dei combustibili, dati di conduzione e di esercizio acquisiti e registrati dal sistema di supervisione del processo produttivo, ecc.).

Nel caso in cui dovesse essere riscontrato il superamento del valore soglia di attenzione sopra indicato (di seguito denominato evento), Colacem procederà come segue:

- d. i campioni di materie prime e di combustibili prelevati in occasione dell'esecuzione del campionamento periodico (trimestrale) che ha contribuito al verificarsi dell'evento, saranno sottoposti ad analisi da parte di laboratorio terzo accreditato per la determinazione della/e sostanza/e in questione;
 - e. in funzione dei dati riscontrati con le suddette analisi si cercherà di individuare la causa che avrebbe potuto contribuire al verificarsi dell'evento. Se pertinente sarà individuato anche il fornitore di detto materiale;
 - f. in base a quanto emerso dallo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto e. verrà svolto un audit di qualità specifico presso il fornitore individuato, al fine di conoscere le cause che potrebbero avere contribuito al verificarsi dell'evento. Dai risultati del suddetto audit potrebbe essere decisa anche l'interruzione della fornitura del materiale in questione.
- Eventuali superamenti del valore soglia dovranno essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente, ARPAT e ASL comunque entro le 48 dall'evento, unitamente alle azioni messe in atto secondo la procedura di cui sopra.

3. Valutazione andamento annuo delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL.

Il monitoraggio di PCDD/F e PCB-DL effettuato **con il campionario a lungo termine** avrà la finalità di valutare l'andamento delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL, mentre il confronto con il valore limite sarà effettuato come indicato al precedente punto 1. Inoltre i dati rilevati con il campionamento a lungo termine potranno essere utilizzati per eseguire eventuali valutazioni in caso di superamento del valore soglia di cui al precedente punto 2.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI HF, METALLI E IPA.

Relativamente alle emissioni in atmosfera di HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V e IPA della linea di cottura del clinker (E6) :

• HF:

✓ 0,8 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 1 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

• Hg:

✓ 0,04 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

✓ 0,05 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

- Cd+Tl:

- ✓ 0,04 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

- ✓ 0,05 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V:

- ✓ 0,4 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

- ✓ 0,5 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali);

- IPA:

- ✓ 0,008 mg/Nmc come valore limite medio da confrontare con la media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche (trimestrali); l'adozione di questo valore limite comporta la riduzione, su base annuale, del 20% dell'attuale valore limite.

- ✓ 0,01 mg/Nmc come valore limite per le singole misurazioni periodiche (trimestrali).

INTERVENTI

Si dà atto quindi degli interventi proposti dall'azienda quali la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido, l'installazione di un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F e PCB-DL, l'intensificazione dei campionamenti e delle determinazioni analitiche di HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, PCDD/F, PCB-DL e IPA

I suddetti interventi inerenti la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido, l'installazione di un sistema di campionamento a lungo termine devono essere realizzati come da progetto approvato.

Con riferimento al campionamento a lungo termine di PCDD/F e PCB-DL, si dà atto che la definizione di una procedura specifica per la gestione del campionatore e delle fiale ottenute potrà essere ottimizzata e definita solo una volta effettivamente installato il campionatore e a seguito di un necessario confronto con l'azienda fornitrice. Una volta installato il campionatore in continuo di PCDD/F e PCB-DL dovrà essere presentata agli Enti interessati, sulla scorta di quanto richiesto da ARPAT, la procedura specifica per la gestione del campionatore e delle fiale. Si dettano in ogni caso le seguenti prescrizioni:

- In merito alla frequenza di campionamento si prescrive che il campionatore dovrà essere sempre attivo e le fiale campionate mantenute a disposizione.
- Per quanto concerne le analisi delle fiale se ne prescrive lo svolgimento tutti i mesi, durante i primi 6 mesi di attività del campionatore, salvo poi, sulla base degli esiti, stabilire, di concerto con ARPAT, la possibilità di diminuire la frequenza e le modalità in cui farlo.
- Prima della messa a regime del campionatore deve essere presentato agli Enti interessati un protocollo inerente il campionamento in continuo delle diossine che ne definisca precisamente la gestione, preventivamente concordato con ARPAT, nonché una revisione del Manuale SME che tenga conto di detto monitoraggio.

Sempre sulla scorta del contributo di ARPAT si prescrive quanto segue:

La conclusione dell'installazione e messa a regime del campionatore deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. Nel caso si verificano problematiche documentate relative a tempi di consegna o di installazione, il gestore potrà provvedere a richiedere motivata proroga.

Si dà atto dell'elaborato C_CDS01_2_ALL_02_Scheda E Aggiornamento_Maggio 2022, che aggiorna e sostituisce quello depositato al Settore VIA Regionale in data 24.09.2021.

Segue la Tabella inerente il quadro emissivo dell'emissione E06 che viene autorizzato in forza della modifica richiesta e che va a sostituire il quadro emissivo indicato al paragrafo 1.2 dell'Allegato tecnico al Decreto n. 1705 del 13.02.2018

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI IN CONTINUO TRAMITE SMCE Inquinanti emessi e valori limite		Altre prescrizioni
		Tipologia	mg/Nm ³	
E06	Linea di cottura clinker	Polveri ⁽¹⁾	10 ^{(5) (9)}	I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato
		COT ⁽¹⁾	57 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
		HCl ⁽¹⁾	10 ⁽⁵⁾	
		SO ₂ ⁽¹⁾	50 ⁽⁵⁾⁽¹²⁾	I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 10%
		NOx espressi come NO ₂ ⁽¹⁾	500 ⁽⁵⁾	
		CO ⁽¹⁾	----	
NH ₃ ⁽¹⁾	50 (molino crudo in marcia) ^{(5) (8)} 80 (molino crudo fermo) ^{(5) (8)}	Controllo e registrazione in continuo di O ₂ , CO, Polveri totali, COT, HCl, SO ₂ , NO _x , NH ₃ , pressione, tenore di vapore acqueo e temperatura dell'effluente gassoso e, in caso di combustione di CSS, della temperatura della camera di combustione		

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI CON CAMPIONAMENTI PERIODICI (TRIMESTRALI) Inquinanti emessi e <u>VALORI LIMITE</u>			Altre prescrizioni
		Tipologia	VALORE LIMITE PER SINGOLA MISURA PERIODICA mg/Nm ³	VALORE LIMITE COME MEDIA DELLE QUATTRO MISURE PERIODICHE mg/Nm ³	
E06	Linea di cottura clinker	HF ⁽²⁾	1 ⁽⁶⁾	0,8 ⁽¹¹⁾	I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato
		Cd+Tl ⁽²⁾⁽³⁾	0,05 ⁽⁶⁾	0,04 ⁽¹¹⁾	
		Hg ⁽²⁾⁽³⁾	0,05 ⁽⁶⁾	0,04 ⁽¹¹⁾	
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V ⁽²⁾⁽³⁾	0,5 ⁽⁶⁾	0,4 ⁽¹¹⁾	I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 10%
		PCDD+PCDF ⁽²⁾	0,08 ng TEQ/Nmc ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾	0,07 ng TEQ/Nmc ⁽¹¹⁾	
		IPA ⁽²⁾	0,01 ⁽⁷⁾	0,008 ⁽¹¹⁾	
		PCB _{DL} ⁽²⁾	0,08 ng TEQ/Nmc ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾	0,07 ngTEQ/Nmc ⁽¹¹⁾	

Sigla	Origine	PARAMETRI MONITORATI CON CAMPIONAMENTI PERIODICI (TRIMESTRALI) Inquinanti emessi e valore di <u>SOGLIA DI ATTENZIONE</u>		Altre prescrizioni
		Tipologia	VALORE SOGLIA DI ATTENZIONE	
E06	Linea di cottura clinker	PCDD/F+PCB-DL ⁽²⁾	0,08 ngTEQ/Nmc ^{(13) (14)}	I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 10%

Note:

- ⁽¹⁾ Parametro monitorato in continuo.
- ⁽²⁾ Parametro che verrà misurato periodicamente con frequenza trimestrale, a fare data dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma per il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS (interventi con riferimento alle modifiche impiantistiche per il sistema di alimentazione del CSS, interventi inerenti la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido nonché relativi all'installazione del misuratore in continuo delle diossine). Fino ad allora la periodicità di misurazione di questa sostanza sarà sempre quadrimestrale come disposto dall'AIA vigente (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto 1705 del 13 Febbraio 2018).
- ⁽³⁾ Devono essere considerate le quantità di inquinante nell'effluente gassoso sottoforma di gas, polvere e vapore.
- ⁽⁴⁾ Valore limite di emissione in deroga ai sensi del punto 2.3 dell'allegato 2 al titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- ⁽⁵⁾ Valore medio giornaliero.
- ⁽⁶⁾ Valore medio con periodo di campionamento minimo di 30 minuti.
- ⁽⁷⁾ Valore medio con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.
- ⁽⁸⁾ Lo Stabilimento Colacem S.p.A. di Rassina ha ottenuto parere favorevole da parte di ARPAT alla richiesta di deroga al valore limite della concentrazione di ammoniaca della linea di cottura del clinker (camino E06) secondo quanto segue:
- 50 mg/Nm³ quando il mulino di macinazione del crudo è funzionante;
 - 80 mg/Nm³ quando il mulino di macinazione del crudo è fermo.
- ⁽⁹⁾ Il valore di 10 mg/Nmc sarà preso come limite a fare data dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma per il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS (interventi con riferimento alle modifiche impiantistiche per il sistema di alimentazione del CSS, interventi inerenti la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido nonché relativi all'installazione del misuratore in continuo delle diossine). Fino ad allora sarà sempre valido il limite di 20 mg/Nmc autorizzato con l'AIA vigente (Autorizzazione Unica SUAP n.19/2018/Decreto 1705 del 13 Febbraio 2018).
- ⁽¹⁰⁾ Valore limite riferito ad ogni misurazione periodica.
- ⁽¹¹⁾ Valore limite riferito alla media dei valori riscontrati con le quattro misurazioni periodiche trimestrali, a fare data dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma per il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS.
- ⁽¹²⁾ Sarà possibile derogare a detto valore nel caso in cui, al momento che se ne dovesse verificare la necessità, la società trasmetta ad ARPAT ed alla Regione Toscana specifica relazione che dia evidenza e dimostri attraverso specifici dati che il superamento del valore di 50 mg/Nmc di SO₂ sia dovuto a partite di marna/calcare con elevato contenuto di zolfo
- ⁽¹³⁾ Valore soglia di attenzione per le singole misurazioni periodiche trimestrali da verificarsi a fare data dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma per il progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS (interventi con riferimento alle modifiche impiantistiche

per il sistema di alimentazione del CSS, interventi inerenti la trasformazione del filtro elettrostatico della linea di cottura del clinker in filtro ibrido nonché relativi all'installazione del misuratore in continuo delle diossine). In caso di superamento di tale soglia sarà attuata la procedura di intervento dettagliata nella documentazione agli atti del procedimento PAUR per l'aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario e prescritta al paragrafo 5.3.

⁽¹⁴⁾ Valore calcolato come somma delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL per singola misurazione periodica.

Prescrizioni per la messa a regime dell'emissione E06

Colacem S.p.A. almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti/punti di emissione (emissione E06) deve darne comunicazione alla Regione Toscana, ad ARPAT, all'Azienda USL e al Comune (art. 269 comma 8 D.Lgs. 152/06).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 2 mesi a partire dalla data di comunicazione della messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime dovrà comunque essere comunicata ai medesimi Enti.

Qualora durante la fase di messa a regime (periodo intercorrente fra la data di messa in esercizio e la dichiarazione di impianto a regime) si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato dalla presente autorizzazione, l'Azienda dovrà inoltrare all'Autorità Competente specifica richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti gli eventi che hanno determinato la necessità della richiesta di proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 30 giorni (marcia controllata) nel corso dei quali l'Azienda è tenuta ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche, accompagnati da una relazione che riporti i dati di cui alle prescrizioni precedenti dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime alla Regione Toscana, ad ARPAT, all'Azienda USL e al Comune.

5.4 Condizioni previste per l'utilizzatore del CSS-combustibile nel D.M. 22/2013

Si riporta quanto indicato nell'istruttoria del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana.

Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013 n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni" si applica, secondo il relativo art.2:

- alla produzione del CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e),
 - all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
- rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica."

L'art. 3 comma del DM 14.02.2013 n.22 alla lettera b) individua tra gli utilizzatori il "«cementificio» definendolo come segue:

un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 t/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III -bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".

Si dà atto che Colacem S.p.A. ha effettuato un esame del DM da cui emerge conformità al regolamento rispetto ai requisiti per poter essere un utilizzatore.

Come indicato all'art. 13 del DM, l'utilizzo del CSS-Combustibile nei cementifici con idonee caratteristiche è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Ora Titolo III bis di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06), applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'*articolo 4*, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformità.

L'art. 4, comma 1 del DM stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'*articolo 8, comma 2, del DM stesso*. In assenza di una dichiarazione di conformità emessa nel rispetto del comma 2, il combustibile solido secondario (CSS) è gestito con le modalità previste dalla Parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si evidenzia che l'art. 14 del DM al comma 2 prevede quanto segue:

Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:

a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359/2011 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento;

b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato;

c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore;

d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile.

Le comunicazioni di cui sopra sono rese in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e sono corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d).

E' previsto infatti all'art. 15 un Comitato di Vigilanza e Controllo che è tenuto a intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14.

Tutti gli aspetti di norma legati all'utilizzo, sopra richiamati, hanno carattere prescrittivo. Si rileva infine che le caratteristiche tecniche di un CSS rifiuto rispetto ad un CSS combustibile sostanzialmente si equivalgono essendo la norma tecnica UNI EN 15359/2011 il riferimento per entrambi; quindi è necessario mettere in atto, rispetto all'impatto ambientale, anche per l'utilizzo del CSS combustibile, analoghe valutazioni a quelle riconducibili al CSS rifiuto.

5.5 Prescrizioni e disposizioni matrice acque (acque meteoriche/bilancio idrico) in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 5 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

Data l'istruttoria di ARPAT si prescrive quanto segue:

Gestione del bacino di accumulo delle AMD

Come risulta dalla documentazione, le AMPP devono essere sempre raccolte nel bacino di accumulo.

Il proponente dovrà aggiungere nel PMC relativamente al riutilizzo delle AMD i seguenti dati consuntivi annuali: mc attinti dal bacino e avviati a consumo nell'impianto; mc immessi nel bacino mediante pompe da fiume Arno e, distintamente, da pozzo; mc di restituzione acque di raffreddamento al bacino; mc delle AMD cadute sull'impianto; [eventuali altri dati ritenuti opportuni]

Registri relativi al PLC di regolazione dl bacino di accumulo delle AMD

il proponente dovrà tenere un registro dei casi di malfunzionamento del PLC e rendere disponibili, in caso di richiesta degli Enti, la registrazione dell'inizio e fine della gestione manuale del sistema di paratoie.

Massimo riutilizzo delle AMD

al fine di dare evidenza del massimo utilizzo delle AMD, il proponente dovrà provvedere ad un monitoraggio nel primo anno mediante registrazione relativamente ad ogni giorno pioggia ed al giorno seguente di: attingimento dal bacino per consumo, immissioni nel bacino dovute a pompe da fiume Arno e da pozzo e restituzione acque di raffreddamento, dati piovosità giornaliera, livello bacino; il proponente successivamente dovrà fornire nella relazione annuale un consuntivo dal quale desumere il dato di riutilizzo delle AMD.

Materiale sedimentabile nel bacino

in accoglimento a quanto richiesto da ARPAT nel proprio contributo, Colacem propone di ripetere la rilevazione batimetrica del bacino a distanza di 18 mesi dall'ultima condotta nell'aprile 2021, nel rispetto del seguente programma • Rilievo batimetrico misura 01. Da effettuare entro ottobre 2022. • Rilievo batimetrico misura 02. Da effettuare entro aprile 2024. Si riserva quindi, al termine della campagna di rilievi batimetrici, qualora la velocità di sedimentazione del bacino di accumulo risulti trascurabile, la società Colacem S.p.A. di proporre con specifica richiesta che il rilievo batimetrico del laghetto possa proseguire ogni tre anni (analogamente a quanto riportato nell'AIA in essere). Colacem S.p.A. si deve attenere a quanto proposto.

Campionamenti per l'evidenza di natura di ADNC delle seconde piogge

Il proponente deve provvedere a fornire evidenza della natura di AMDNC delle seconde piogge mediante una monitoraggio della durata di un anno con un minimo di 4 campionamenti omogeneamente distribuiti nel corso dell'anno; si dà atto che i due rapporti di prova presentati possano essere rappresentativi, viste le date del campionamento (07/10/2021 e 02/12/2021), delle stagioni autunnale e invernale.

Piano di monitoraggio e controllo relativamente alla matrice acqua

Il proponente dovrà aggiornare il PMC relativamente alla matrice acqua per ricomprendervi:

- Acque successive alla prima pioggia recapitanti nel corpo idrico ricettore: oltre al monitoraggio una tantum già riportato, un campionamento annuale;
- registrazione dati per consuntivo riutilizzo AMD: mc (dato complessivo annuo) per attingimento del bacino per consumo; mc (dato complessivo annuo) per immissione nel bacino dovute a pompe da fiume Arno e, distintamente, da pozzo; mc (dato complessivo annuo) di restituzione acque di raffreddamento; mc (dato complessivo annuo) delle AMD sull'impianto; [eventuali altri dati ritenuti opportuni]

5.6 Prescrizioni e disposizioni inerenti l'impatto acustico in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 6 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

- Devono essere presi in considerazione i tre punti di misura esaminati (o almeno in punti 1 e 2) tra i punti di monitoraggio acustico di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo, in modo tale da verificare in opera nei prossimi autocontrolli le stime effettuate sul contributo da traffico indotto di progetto di modifica.
- si dà atto dell'aggiornamento del PMC, in versione Maggio 2022, con l'indicazione delle postazioni presso le quali sono stati effettuate le misure fonometriche del 16/12/2020 e del 6-7-9-13/09/2021, per l'effettuazione degli autocontrolli biennali.

5.7 Piano di Monitoraggio e Controllo e PEI (Piano di Emergenza Interno) in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 11 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

Si dà atto che Colacem S.p.A. ha presentato la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo come elaborato denominato CAPITOLO CdS01_2 - Integrazioni volontarie a seguito dei contributi degli

Enti di Marzo a Aprile 2022 Allegato 04 Piano di monitoraggio e controllo Aggiornato_Maggio 2022 . Tale elaborato deve essere ritrasMESSO ad ARPAT e Regione Toscana, entro e non oltre 15 giorni dal rilascio del PAUR, aggiornato e modificato tenendo in considerazione di quanto indicato per ogni singola matrice ambientale nei paragrafi precedenti. Il “nuovo” PMeC aggiornato e modificato come richiesto, sarà verificato da ARPAT a seguito di specifica richiesta del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e, successivamente al contributo favorevole di ARPAT, reso prescrittivo dal medesimo Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana.

In considerazione del cronoprogramma di attuazione degli interventi, si dà atto che prima dell'approvazione del “nuovo” PMeC continuerà ad avere carattere prescrittivo quello di cui al Decreto R.T. n.1705/2018 attualmente in vigore.

Si evidenzia che per i metodi di campionamento e analisi:

- si applicano i metodi riportati nel documento "Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera pubblicato sul sito web di ARPAT";
- il metodo da applicare per il campionamento e analisi è quello della revisione vigente al momento del campionamento analisi;
- è accettato un anno di tempo dall'emissione della revisione dell'elenco metodi per l'adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione stessa."

Colacem S.p.A. entro e non oltre un mese dall'inizio dell'esercizio sulla base del progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del CSS., dovrà trasmettere il PEI agli Enti interessati coinvolti nel procedimento di rilascio del PAUR.

5.8 BAT in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 10 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

Si dà atto che per quanto attiene le BAT, fatto salva la definizione dei limiti per l'emissione E06 che sono stati proposti in un'ottica di miglioramento prendendo a riferimento le BATC Waste Inceneration, non ci sono aggiornamenti rispetto all'AIA Autorizzazione Unica SUAP nr. 19/2018 del 22-02-2018/ Decreto della Regione Toscana 1705 del 13.02.2018.

Si dà atto che l'elaborato BAT è stato presentato in allegato alla Relazione Tecnica di Ottobre 2020.

5.9 Relazione di Riferimento/ Suolo e Sottosuolo in aggiornamento di quanto indicato al capitolo 8 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

Si rimanda al 1° parere di ARPAT (vedi paragrafo 2.1) La dichiarazione che non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento è da intendersi vincolata, a prescindere dalle locali condizioni idrogeologiche e di escursione stagionale della falda freatica, alla assoluta garanzia di assenza di contatto, ancorchè limitato arealmente e temporalmente, delle sostanze/miscele pericolose con i terreni posti al di sotto delle superfici pavimentate ; tale garanzia è condizionata ad una manutenzione e ad un controllo costante delle strutture e delle opere interessate che Colacem S.p.A è tenuta ad attuare.

5.10 Piano di ripristino

Si dà atto del Piano di ripristino indicato nella Relazione Tecnica datata Ottobre 2020 .

5.11 Prescrizioni e nulla osta di competenza di altri Enti

Si rimanda ai pareri degli Enti descritti nel paragrafo 2.1 alle cui prescrizioni Colacem S.p.A. deve attenersi. In particolare si richiamano le prescrizioni dei
Vigili del Fuoco
condizioni:

Siano fatti salvi i diritti di terzi Per quanto non espressamente indicato o difformemente riportato nella

documentazione tecnica, depositata su supporto informatico presso l'ufficio scrivente, sia rispettata integralmente la normativa di prevenzione incendi applicabile.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività in questione, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, allegando quanto indicato nel D.M. 7 agosto 2012, e predisponendo presso l'insediamento l'apposito fascicolo contenente la documentazione integrale che il titolare è tenuto a rendere disponibile per gli eventuali controlli del Comando.

Ogni variazione delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica sostanziale delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Azienda USL

A parte quanto indicato dall'Azienda Usl per la definizione del quadro emissivo, si evidenzia che la stessa in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 25.11.2021 ha richiesto che sia aggiornata e presentata la Valutazione del Rischio Chimico ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs 81/2008, relativamente ai nuovi quantitativi e tipologie di CSS richieste nel progetto di aggiornamento dell'attività di gestione del combustibile solido secondario.

Si dà atto, rispetto a quanto sopra, che Colacem S.p.A. ha presentato il documento C_CDS01_ALL_07_DVR con aggiornamento della valutazione del rischio chimico, che risponde a quanto richiesto. Nello specifico l'aggiornamento del DVR ha riguardato le valutazioni "Rischi da esposizione ad agenti chimici", "Rischi Chimici" e "Esposizione ad agenti chimici" delle sezioni 08.01.02, 08.02.16, 08.02.25, 08.02.28 e 08.02.32. Al DVR si è allegata la scheda tecnica del CSS avente codice CER 191210.

Genio Civile istanza di concessione per l'utilizzo dei tratti coperti del corso d'acqua/autorizzazione concessione idraulica

Si riportano le conclusioni del parere riportato al paragrafo 2.1: "Ritenute condivisibili le conclusioni del professionista che ha redatto la Relazione tecnica di supporto alla richiesta di autorizzazione e concessione suoli sulla sufficienza idraulica dei tombamenti oggetto di studio, escludendo aggravati di rischio nelle aree contermini ma condizionandola al mantenimento delle attuali condizioni e assetto del reticolo idrografico. Pertanto, poiché il corso d'acqua in argomento non è inserito nel reticolo di gestione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, il concessionario per garantire l'efficienza idraulica dei tratti tombati, **sarà tenuto alla manutenzione periodica dell'intero corso d'acqua**. Inoltre si comunica che la documentazione pervenuta con nota di codesto Settore prot. n. 0004442 del 7/1/2021 relativa all'istanza di concessione per l'utilizzo dei tratti coperti del corso d'acqua in argomento è completa e che le prescrizioni e le condizioni per l'utilizzo delle aree appartenenti al demanio idrico verranno inserite nell'apposito allegato "autorizzazione e concessione idraulica", precisando che la durata sarà di nove anni e non dieci come richiesto dal Proponente. Infine per quanto attiene la regolarizzazione delle indennità pregresse per l'utilizzo senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico si anticipa che dovranno essere corrisposte, entro i termini della conclusione della Conferenza dei servizi, le seguenti somme omissis"

Si dà atto che l'autorizzazione AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE DEMANIALE ai sensi del RD 523/1904 di competenza del Genio Civile, a cui si rimanda integralmente, viene rilasciata nell'ambito del PAUR.

Colacem S.p.A. deve attenersi a quanto indicato dal Genio Civile

5.12 Accertamenti ARPAT ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 52/06 in sostituzione di quanto indicato al capitolo 12 dell'Allegato tecnico A all'AIA 2018

Si ricorda quanto previsto all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e precisamente:

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

In forza di quanto sopra e ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere effettuata da parte dell'ente di Controllo e con oneri a carico del Gestore, un'attività ispettiva che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dall'installazione.

L'attività ispettiva di ARPAT sarà effettuata secondo le modalità disciplinate dal piano di ispezione ambientale di cui alla DGRT 1272/2021 e dei successivi piani regionali ispezioni AIA adottati ai sensi del D.Lgs.152/06, art.29-decies, comma 11-bis.

E' fatta salva la possibilità per l'autorità competente di disporre ispezioni straordinarie ai sensi dell'art. 29 deciesc.4 del D.Lgs. 152/06

ALLEGATO B2 PAUR (PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE)

ALLEGATO TECNICO
(Allegato A al Decreto R.T. n.1705 del 13.02.2018)

Indice generale

PREMESSA.....
DESCRIZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PRESENTATA DALLA DITTA.....
DESCRIZIONE DELL'ALLEGATO TECNICO.....
1.COINCENERIMENTO (Titolo III bis di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06).....
1. 1 Rifiuti.....
1.2 Emissioni in atmosfera.....
2. LE ALTRE EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE.....
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE.....
4. RIFIUTI RECUPERABILI.....
4.1 Attività che la ditta è autorizzata ad effettuare e limiti quantitativi.....
4.2 adeguamento alle BAT conclusion.....
4.2.1 prescrizioni sui rifiuti.....
4.3 <i>Prescrizioni che derivano dalla decisione della Conferenza dei servizi come da verbale (depositato agli atti) della riunione del 19.10.2017.....</i>
4.3.1 Controlli a carico della ditta.....
4.4 <i>Ulteriore prescrizione e garanzia finanziaria.....</i>
5. SCARICHI IDRICI.....
5.1 Situazione attuale già autorizzata dalla Provincia di Arezzo.....
5.2 Situazione futura. Piano di gestione delle acque meteoriche e reflui domestici.....
6. EMISSIONI SONORE.....
7. CENTRALINE DELLA QUALITA' DELL'ARIA.....
8. SUOLO E SOTTOSUOLO.....
9.CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO.....
10. MTD/BAT.....
11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....
12. ACCERTAMENTI ARPAT AI SENSI DELL'ART. 29 DECIES COMMA 3.....
13. RELAZIONE TECNICA.....

ALLEGATO TECNICO

PREMESSA

L'installazione della Colacem S.p.A., avente sede legale in Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, è situata nel Comune di Castel Focognano (AR) in località Rassina. Colacem S.p.A. per detta attività è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Arezzo con i provvedimenti dirigenziali n. 62/EC del 28.03.2012 e n. 49/EC del 25.03.2015 la cui scadenza, in virtù di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014 (paragrafo 3, lettera d), è stata prorogata al 28.03.2024.

L'AIA del 2012 fu rilasciata individuando l'attività IPPC di cui punto 3.1, dell'Allegato I, del D.Lgs. 59/2005 - *Impianto destinato alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.*

In base all'attuale Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, l'attività IPPC è individuata al punto 3.1 lettera a) di cui all'Allegato VIII e precisamente: *Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio. Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.*

Tra le attività svolte nell'impianto è presente anche il coincenerimento di rifiuti (CSS avente codice 191210). Poiché la capacità di coincenerimento è superiore a 3Mg/ora, è presente anche l'attività IPPC individuata al punto 5.2 lettera a dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

L'avvenuta pubblicazione della Decisione 2013/163/UE, inerente la conclusione della Commissione Europea sulle BAT per la produzione di cemento, calce, e ossido di magnesio, riferita ai cementifici, ha comportato il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/06; il riesame d'ufficio dell'AIA, richiesto dalla Regione Toscana, è stato anche l'occasione per prendere in esame, allo stesso tempo, gli elaborati di seguito elencati, la cui approvazione era rimasta in sospeso, e precisamente:

- il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche che la società ha depositato alla Regione Toscana e per conoscenza ad ARPAT con nota acquisita agli atti con protocollo 197353 del 16.05.2016, in forza di quanto richiesto da ARPAT nel controllo AIA 2013;

- la valutazione delle emissioni di polveri diffuse depositata presso la Provincia di Arezzo in data 27 Ottobre 2015, in forza di quanto richiesto da ARPAT nel controllo AIA 2013.

Tra gli aspetti rimasti in sospeso vi era anche la questione acustica, come si evince dal verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 22.09.2015, tenutasi presso la Provincia di Arezzo: l'istanza inerente il piano di risanamento acustico era rimasta sospesa in attesa dell'esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Toscana. Il superamento del ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Toscana è avvenuto in quanto la variante 2 al PCCA (adottata con DCC 49/2016) è stata definitivamente approvata con DCC 3/2017; per la specifica questione in oggetto la variante prevede, tra le varie modifiche, un adeguamento della perimetrazione della classe IV in prossimità della zona industriale in cui insiste l'installazione, nello specifico per i recettori posti sulla collina di Sant'Angelo frontistanti la ditta.

Con il riesame d'ufficio richiesto dal Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana sono stati, inoltre, verificati gli adeguamenti al D.Lgs. 46/14 in relazione all'emissione E6 (forno di cottura) e in merito all'aggiornamento del Manuale di Gestione SME secondo la Norma UNI EN 14181:2015.

DESCRIZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PRESENTATA DALLA DITTA

Il procedimento di riesame è stato condotto in conformità a quanto previsto all'art. 29 octies comma 3 e 10 del D.Lgs. 152/06: ossia con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater, garantendo pertanto la partecipazione pubblica di chiunque interessato a presentare osservazioni (art. 29 quater comma 4).

Facendo seguito alla nota di avvio del procedimento trasmessa dal Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione toscana con nota protocollo AOOGR/370120/P.050.040.020 del 16/09/2016, la ditta ha depositato, a mezzo SUAP (PRATICA SUAP 801/2016, nota di invio del 18.10.2016), la seguente documentazione acquisita agli atti in data 21.10.2016, prot Reg. 17220 :

Allegato 01: Relazione Tecnica sullo stato attuale di applicazione delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il settore cementiero introdotte dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09.04.2013.

Allegato 02: Tabella riguardante i parametri ed i valori limiti dell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker (E06) durante lo svolgimento dell'attività di recupero energetico (coincenerimento) di CSS avente codice CER 191210 (CDR), in riferimento a quanto disposto dal titolo III-bis della parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. introdotto dall'art. 15 del D. Lgs. 46/14.

Allegato 03: Tabella relativa alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera con l'eliminazione dell'emissione E08 (trasporto clinker) che non è più attiva e delle emissioni E25 (silo cemento sfuso n. 4) ed E 38 (carico cemento sfuso da silo n. 2) che non sono stati realizzati.

Allegato 04: Manuale di gestione SME.

Allegato 05: Relazione sulla valutazione delle emissioni di polveri diffuse.

Allegato 06: Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche trasmesso agli Enti/Autorità Competenti in data 13.05.2016, corredato dalla planimetria rete meteoriche e domestiche e cronoprogramma interventi.

Allegato 07: Sintesi dei dati raccolti durante gli anni di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e valutazione dell'andamento degli indici di prestazione relativi alle emissioni in atmosfera.

Allegato 08: Relazione Tecnica contenente la descrizione delle modifiche non sostanziali apportate, decorsi i 60 giorni in assenza della risposta dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Allegato 09: planimetria dell'installazione con indicazione del lay-out generale.

Allegato 10: planimetria dell'installazione con indicazione dei punti di emissione in atmosfera.

Allegato 11: planimetria dell'installazione con indicazione degli scarichi idrici e con indicazione della rete delle acque di raffreddamento.

Allegato 12: planimetria dell'installazione con indicazione delle aree di deposito dei rifiuti prodotti e dei rifiuti recuperabili.

Allegato 13: schema di flusso delle lavorazioni che vengono svolte presso l'installazione.

Allegato 14: dichiarazione asseverazione di asseverazione tariffa istruttoria.

Allegato 15: modulo assolv imposta bollo.

Allegato 16: Certificato ISO 14001

La prima riunione della Conferenza dei servizi si è tenuta in data 28.11.2016. A seguito della stessa la ditta ha depositato la documentazione integrativa costituita dai seguenti elaborati acquisiti agli atti in data 15.2.2017 prot. Reg. 79714:

Allegato 01. Relazione tecnica integrativa riesame AIA.

Allegato 02. Piano di Monitoraggio e Controllo(PM&C) aggiornato;

Allegato 03. Quadro emissivo aggiornato con i valori limite alle emissioni in atmosfera conformi ai BATAEL indicati dalle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 e con l'inserimento dei punti di emissione da E49 a E54 attivati come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Allegato 04. Schede filtri a servizio delle emissioni in atmosfera E49, E51 ed E53.

Allegato 05. Planimetria acque stato di progetto.

Allegato 10. Scheda G – Rifiuti prodotti e rifiuti recuperabili.

Allegato 11. Planimetria dell'installazione con indicazione delle aree di deposito dei rifiuti prodotti e dei rifiuti recuperabili;

Allegato 12. Relazione tecnica sulla valutazione della stabilità dei cumuli dei materiali in stoccaggio nei piazzali.

Allegato 13. Tavola con ubicazione degli irrigatori installati lungo la viabilità interna dello stabilimento percorsa da camion e con il posizionamento dei cumuli delle materie prime stoccate nei piazzali e della loro distanza dai recettori sensibili.

Allegato 14. Relazione tecnica sulla valutazione delle emissioni di polveri provenienti dalle attività di carico, scarico e stoccaggio materiali polverulenti.

Allegato Tecnico

e ancora a mezzo SUAP(Prot. N.2943 del 24-02-2017 - PRATICA SUAP 141/2016) il seguente elaborato integrativo acquisito agli atti in data 8.03.2017 con prot. Reg. 124978:

Documento di presentazione degli esiti della verifica, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 272/14, della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui alla lettera v-bis del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

La documentazione integrativa è stata esaminata nella seconda riunione della Conferenza dei servizi tenutasi in data 12.4.2017. A seguito della seconda riunione è scaturita la necessità di acquisire ulteriori integrazioni che la ditta ha depositato a mezzo SUAP (Prot. N.11106 del 19-07-2017 - pratica 801/2016) e che sono state acquisite dalla Regione Toscana con protocollo 270717 del 27.07.2017:

- Allegato 01. Relazione tecnica integrativa riesame AIA.
- Allegato 02. Scheda dati sicurezza clincker.
- Allegato 03. Scheda filtri E49 ed E53.
- Allegato 04. Planimetria reti acque reflue.
- Allegato 05. Schema depuratori acque domestiche.
- Allegato 06. Relazione Integrativa polveri cementificio.
- Allegato 07. Tavola 01 Polveri.

Successivamente alla Conferenza dei servizi tenutasi in data 12.4.2017, in riferimento alle emissioni in atmosfera di ammoniaca (NH₃) dalla linea di cottura del clinker (contraddistinta con la sigla E06), la ditta Colacem S.p.A. ha presentato la nota prot. n. 097/Rassina/2017 del 28.04.2017 con la quale ha fatto presente che:

1. durante le ore in cui il molino di macinazione del crudo è fermo, le concentrazioni di NH₃ nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker possono superare i 50 mg/Nmc;
2. la media giornaliera della concentrazione di NH₃ nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker è fortemente condizionata dalle ore di funzionamento del molino di macinazione del crudo;
3. nelle giornate in cui il molino di macinazione del crudo resta totalmente fermo, la concentrazione media giornaliera di NH₃ nell'emissione in atmosfera è prossima a 50 mg/Nmc.

L'ultima riunione della Conferenza dei servizi si è tenuta in data 19 Ottobre 2017 dalla quale è emerso il seguente parere conclusivo: *la Conferenza esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di AIA, ritenendo esaustiva e completa la documentazione presentata nell'ambito del procedimento di riesame attivato ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.lgs. 152/06, data l'avvenuta pubblicazione della Decisione 2013/163/UE, inerente la conclusione della Commissione Europea sulle BAT per la produzione di cemento, calce, e ossido di magnesio, riferita ai cementifici, ritenendo, altresì che, con le prescrizioni sopra indicate nella trattazione di dettaglio, l'impianto e la relativa gestione risultano adeguati alle BAT Conclusion e alla normativa in materia ambientale.*

La Conferenza, su richiesta di ARPAT, aveva chiesto alla ditta di fornire il calcolo dettagliato del dimensionamento degli impianti di trattamento dei reflui domestici in termini di A.E., prima del rilascio del provvedimento di riesame. A tal proposito la ditta ha presentato specifico elaborato in data 11.12.2017 (prot.reg. 593006).

DESCRIZIONE DELL'ALLEGATO TECNICO

Il presente Allegato Tecnico è stato impostato sulla base dei dati e delle prescrizioni presenti nel provvedimento di AIA precedentemente rilasciato dalla Provincia di Arezzo, aggiornandoli con dati e prescrizioni emerse nell'ambito del procedimento di riesame per l'adeguamento alle BAT Conclusion.

E' stata effettuata una suddivisione per le varie matrici ambientali affrontando, in un paragrafo a parte, il coincenerimento nel suo insieme ai sensi del Titolo III Bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Le emissioni in atmosfera sono state suddivise nel paragrafo inerente le altre emissioni convogliate (ad esclusione di quella proveniente dal coincenerimento E06) e nel paragrafo inerente le emissioni diffuse.

Sono stati poi inseriti il paragrafo relativo ai rifiuti recuperabili, quello inerente gli scarichi idrici e le emissioni sonore.

Si richiama l'art. 29 octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che *il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.*

Con riferimento a quanto sopra si evidenzia che il presente Allegato Tecnico costituisce il provvedimento di riesame dell'AIA (e quindi in sostanza una nuova AIA) per le attività IPPC 3.1 lettera a) (cementificio) e 5.2 lettera a) (coincenerimento rifiuti) di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06: tale autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata avendo a riferimento le BAT Conclusion sull'attività 3.1 che costituiscono le BAT pertinenti al settore industriale in cui rientra l'attività svolta da Colacem e tenendo conto che le stesse, in sostanza, sono comprensive della parte inerente l'attività di coincenerimento (vedi paragrafo sui rifiuti recuperabili). Tale aspetto viene ribadito nel paragrafo specifico inerente le BAT. In ogni caso l'autorità competente si riserva la possibilità di rivedere il presente provvedimento al momento dell'emanazione delle BAT Conclusion sull'attività 5.2 lettera a) sopra citata, qualora si rendesse necessario.

1.COINCENERIMENTO (Titolo III bis di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06)

1.1 Rifiuti

Seguono le prescrizioni che rimandano all'articolato della norma:

Art. 237 sexies

comma 1: in forza di quanto stabilito al presente comma si indica quanto segue:

- Colacem S.p.A. è autorizzata ad utilizzare il CSS identificato con il codice CER 191210 come combustibile nella linea di cottura del clinker per 35.000 t/anno e per un quantitativo non superiore a 100 t/g;

- La potenzialità termica dell'impianto di coincenerimento o carico termico nominale come definito alla lettera l dell'art. 237 ter del D.Lgs. 152/06 (linea di cottura del clinker) dichiarata dal Gestore è di 140 MW (dato presente nell'AIA 2012) che corrisponde a 120.378.333,6 kcal/h

(Si ricorda che:

- 1 MW=859845,24 Kcal/h

- il potere calorifico si esprime in Kcal/kg,

- il carico termico nominale, definito come la somma delle capacità di incenerimento dei forni espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti, è quindi $\text{kg/h} * \text{Kcal/kg} = \text{Kcal/h}$;

- sulla base di quanto individuato da Colacem S.p.A., già previsto nel provvedimento di AIA rilasciato dalla Provincia di Arezzo, si prescrive come periodo massimo di avviamento: il tempo necessario per raggiungere il regime di funzionamento dell'impianto di coincenerimento (linea di cottura clinker), circa 40 ore; come periodo massimo di arresto: il tempo massimo necessario per la fermata dell'impianto di coincenerimento (linea di cottura del clinker), circa 5 ore.

Art 237 octies

Comma 1: Colacem S.p.A., nell'esercizio dell'impianto, deve adottare tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.

Comma 4: L'impianto di coincenerimento deve essere progettato, costruito, equipaggiato e gestito in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.

Come da verbale relativo alla riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.207 l'impianto risulta conforme: *i gas derivanti dalla combustione del CSS avente codice CER 191210 corrono lungo il forno di cottura, che ha la lunghezza di 72 metri, per almeno 4÷6/7 secondi ed escono da questo a circa 1.000 °C.*

Comma 10: la dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

Comma 11: l'impianto di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:

a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;

b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;

c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

Come si evince da verbale relativo alla riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.207 l'impianto risulta conforme: *sulla ciminiera della linea di cottura del clinker da cemento, in cui viene coincenerito il CSS avente codice CER 191210, è installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SMCE) dotato di specifico software di gestione implementato in maniera che:*

i) in fase di avvio dell'impianto il sistema di alimentazione del CSS avente codice CER 191210 alla linea di cottura del clinker non può essere attivato fino a che nella camera di combustione non viene raggiunta la temperatura di 850 °C;

ii) viene attivato il blocco automatico dell'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 prima che la temperatura della camera di combustione scenda a 850 °C;

iii) viene attivato il blocco automatico dell'alimentazione del CSS avente codice CER 191210 prima che il valore della media giornaliera in formazione della concentrazione di emissione in atmosfera di un qualsiasi inquinante monitorato in continuo, per il quale è previsto specifico valore limite giornaliero (polveri, COT, SO₂, HCl e NO_x), raggiunga il rispettivo valore limite giornaliero.

Comma 12: il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

Come risulta anche da verbale relativo alla riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.207 l'impianto risulta conforme: *il CSS avente codice CER 191210 (CDR) viene utilizzato come combustibile (coincenerito) nella linea di cottura in parziale sostituzione del coke da petrolio; di conseguenza tutto il calore generato dal suo coincenerimento è utilizzato per la produzione del clinker da cemento.*

Comma 13: la gestione operativa dell'impianto deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

Art. 237 duodecies: Colacem S.p.A. dovrà rispettare quanto previsto nel presente articolo per quanto attiene le emissioni in atmosfera.

Art. 237 terdecies: Colacem S.p.A. dovrà rispettare quanto previsto nel presente articolo per quanto attiene lo scarico.

ART. 237-quattordices: Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera:

Comma 1: i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 al Titolo III bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta.

Comma 2: I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 2 (paragrafo C, punto 1) al Titolo III bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Comma 3: nell'impianto di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH₃. L'autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO₂, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono

in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

In relazione ai suddetti aspetti l'impianto è dotato di sistemi di misurazione in continuo su tutti i parametri di cui sopra ad esclusione dell'HF che può essere misurato con frequenza quadrimestrale come già lo era nel provvedimento AIA rilasciato dalla Provincia di Arezzo.

Comma 5. Colacem S.p.A. deve inoltre misurare e registrare in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

Comma 9: Gli impianti di coincenerimento devono assicurare la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

Comma: 10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

Si rimanda al paragrafo per le emissioni in atmosfera (nonché al Piano di Monitoraggio e Controllo) di cui all' Allegato B per gli aspetti di dettaglio che fanno capo all'ART. 237-quattordices.

Comma 14. il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

Comma 15. È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

ART. 237-sexiesdecies Residui

Comma 1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformità alla Parte IV del D.Lgs. 162/06, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 152/06.

ART. 237-octiesdecies Condizioni anomale di funzionamento

Comma 1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.

A tal proposito Colacem SpA deve effettuare una proposta alla Regione Toscana "Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti ", ad ARPAT, all'azienda USL e al Comune entro 90 gg dal rilascio dal ricevimento del presente provvedimento.

Comma 2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Comma 3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di coincenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

Comma 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

1.2 Emissioni in atmosfera

CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE:

	u.m.	
Sigla		E06
Origine		Linea di cottura clincker
Portata	Nm ³ /h	365.000(*)
Sezione	m ²	9,62
Velocità (1)	m/sec	10÷25
Temperatura	°C	100÷150
Altezza	m	94
Durata	h/g	24
	g/anno	365
Imp. Abbattimento		Filtro elettrostatico SNCR

Note:

(*) Portata espressa su base secca e riferita ad un tenore di ossigeno al 10%.

(1) Il valore della velocità è stato calcolato in funzione della portata di progetto e può variare in base alle esigenze produttive le quali sono legate all'andamento delle vendite di cemento.

INQUINANTI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- CONSIDERATO che, la “Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013”, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il settore cementiero, individua BAT-AEL indipendenti dal recupero o meno di rifiuti, sia come materia che come combustibili;

- PRESO ATTO che in merito alla richiesta di revisione dei limiti, applicando la” formula della miscelazione”, comunque prevista per alcuni parametri (IPA, diossine, PCB DL) al punto 2.2 dell'Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, la ditta dichiara di non avvalersi di tale facoltà e propone i limiti previsti per l'incenerimento di rifiuti;

si prescrivono i seguenti limiti:

– Valori limite di emissione medi **GIORNALIERI**

a) Polveri totali	20 mg/Nm³
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	57 mg/Nm³ Valore limite di emissione in deroga ai sensi del punto 2.3 dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che permane tal quale rispetto all'AIA a suo tempo rilasciata dalla Provincia di Arezzo
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	10mg/Nm³
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1 mg/Nm³
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/Nm³ sarà possibile derogare dal valore di 50 solo nel caso in cui la ditta, al momento che se ne dovesse verificare la necessità, trasmetta ad ARPAT e Regione Toscana specifica relazione che dia evidenza e dimostri attraverso specifici dati che il superamento del valore limite per SO ₂ sia dovuto a partita di marna con elevato contenuto di zolfo. Tale deroga trova motivazione in quanto il Titolo III bis al D.Lgs. 152/06 (punto 2.3) prevede un limite di 50 mg/Nm ³ per i coinceeneritori e allo stesso tempo stabilisce (come per il TOC) che l'autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione nei casi in cui il coinceenerimento di rifiuti non dia luogo a SO ₂
f) Ossidi di azoto (NO _x) espressi come biossido di azoto (NO ₂)	500 mg/Nm³ l'applicazione del valore superiore dell'intervallo BAT-AEL, corrispondente a 500 mg/Nmc (paragrafo 1.2.6.1, tabella 2, nota 1) è stata validata dalla Conferenza in quanto la ditta ha dato evidenza che, dopo le misure tecniche primarie di

	riduzione degli NOx stessi e prima del sistema SNCR, il valore di tale inquinante è stabilmente superiore al valore di 1.000 mg/Nm ³
g) Ammoniaca totale	50 mg/Nm³ il BAT AEL associato alla perdita di NH ₃ (ammonia sleep) -BAT 20 di cui alle BAT Conclusion "Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013" - è compreso tra 30 e 50 mg/Nm ³ . La Conferenza ha approvato il valore di 50 mg/Nm ³ come risulta da verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.2017.

- Valori limite di emissione medi con periodo di campionamento minimo di 30 minuti

1) HF (2)	1mg/Nm³
2) Cd+Tl(2)(3)	0,05 mg/Nm³
3) Hg(2)(3)	0,05 mg/Nm³
4) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V(2)(3)	0,5 mg/Nm³

(2) Parametro misurato periodicamente con frequenza quadrimestrale.

(3) Devono essere considerate le quantità di inquinante nell'effluente gassoso sottoforma di gas, polvere e vapore

- Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) ⁽¹⁾	0,1	ng/Nm³	(10⁻⁹ grammi/m³)
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ⁽²⁾	0,01	mg/Nm³	(10⁻³ grammi/m³)
c) PCB – DL ⁽³⁾	0,1	ng/Nm³	(10⁻⁹ grammi/m³)

⁽¹⁾ I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofuran misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5

	FTE
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

⁽²⁾ Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antacene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene

⁽³⁾ I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”. Per la determinazione della concentrazione “tossica equivalente” le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma:

Congenero	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4' - TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5 - TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4' - Penta CB	PCB105	0,00003
2,3,4,4',5 - Penta CB	PCB114	0,00003
2,3',4,4',5 - Penta CB	PCB118	0,00003
2',3,4,4',5 - Penta CB	PCB123	0,00003
3,3',4,4',5 - Penta CB	PCB126	0,1
2,3,3',4,4',5 - HexaCB	PCB156	0,00003
2,3,3',4,4',5' - HexaCB	PCB157	0,00003
2,3',4,4',5,5' - HexaCB	PCB167	0,00003
3,3',4,4',5,5' - HexaCB	PCB169	0,03
2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB	PCB189	0,00003

NORMALIZZAZIONE

I risultati delle misurazioni effettuate sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, Paragrafo B del titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono valutati ai sensi del Paragrafo C dello stesso allegato I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 10%

CAMPIONAMENTO IN CONTINUO

- Inquinanti da monitorare in continuo:

Nell'impianto di coincenerimento dovranno essere misurate e registrate in continuo nell'emissione in atmosfera le concentrazioni di:

CO

NO_x

SO₂

Polveri Totali

TOC

NH₃

HCl (vedi quanto di seguito specificato sia per HCl stesso che per HF).

- Misurazioni periodiche di HF e HCl ai sensi dell'art.237-quattordices, comma 3, del D.Lgs.152/2006.

Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH₃. L'autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO₂, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

In relazione ai suddetti aspetti l'impianto è dotato di sistemi di misurazione in continuo su tutti i parametri di cui sopra ad esclusione dell'HF che può essere misurato con frequenza quadrimestrale come già lo era nel provvedimento AIA rilasciato dalla Provincia di Arezzo.

- Altri parametri da monitorare in continuo

Nell'impianto di incenerimento dovranno essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo, la portata volumetrica nell'effluente gassoso e, in caso di coincenerimento di CSS avente codice CER 191210, la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, per verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

I metodi di campionamento e analisi sono fissati ed aggiornati secondo quanto indicato alla lettera C dell'Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006.

Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;
- b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici e PCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato.

I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Polveri totali	30%
Carbonio organico totale	30%
Acido cloridrico	40%
Acido fluoridrico	40%
Biossido di zolfo	20%
Biossido di azoto	20%
Monossido di carbonio	10%
Ammoniaca	30%

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua secondo i seguenti metodi:

Parametro	Metodo
Temperatura	UNI EN ISO 16911:2013
Pressione	UNI EN ISO 16911:2013
Velocità	UNI EN ISO 16911:2013
Portata	UNI EN ISO 16911:2013
Umidità	UNI EN 14790:2006
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010
Acido Fluoridrico (HF)	ISO15713 :2006
Ossidi Di Azoto (NO _x) Espressi Come NO ₂	UNI EN 14792 : 2006
Ammoniaca (NH ₃)	EPA CTM-027 :1997
Biossido Di Zolfo (SO ₂)	UNI EN 14791:2006
Monossido Di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006

TOC Espresso Come C	UNI EN 12619 : 2013
PCDD/PCDF Come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3 : 2006
PCB-Dl come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010
IPA	ISO 11338 -1 e 2:2003
Polveri	UNI EN 13284-1:2003
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211:2003
Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	UNI EN 14385:2004

In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la concentrazione è calcolata preferibilmente come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dovrà essere gestito in conformità con il "Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni Gassose.

Si dà atto della validità del Manuale SME Ed. 4 del 26.10.2015 depositato come Allegato 4 a corredo dell'istanza di riesame, fino alla presentazione del nuovo Manuale in fase di aggiornamento.

A tal proposito Colacem deve provvedere ad aggiornare il manuale ai nuovi limiti al camino E06, indicati nel quadro emissivo autorizzato con il presente provvedimento, sulla base di quanto richiesto da ARPAT nell'ambito del procedimento amministrativo ed almeno per quanto di seguito riportato:

- venga chiarita l'incongruenza, in merito ai tempi di risposta strumentali (in particolare FTIR) riportati nei certificati di QAL1, fra i requisiti della certificazione Mcert (<200 s) e quanto indicato al punto 11 della LG ISPRA n.87/2013, dove si richiede che venga acquisito almeno un dato elementare al minuto;
- venga eliminato il criterio dell'invalidazione dei dati istantanei a causa del superamento di una soglia massima dello scarto fra due dati successivi, così come riportato nel manuale di Gestione a pag.3/5 della sezione B.2.3, in quanto applicabile esclusivamente ai grandi impianti di combustione e non all'impianto in oggetto;
- i valori elementari e medi vengano storicizzati e resi disponibili nel formato di cui all'Allegato 1, paragrafo C del Decreto Regionale della Regione Lombardia n.4343 del 27/04/2010;
- alla pag.5/8 della sezione B.2.6.3.5 vengano indicati i tempi massimi entro i quali deve essere comunicato all'Autorità Competente il superamento dei limiti emissivi;
- relativamente alla comunicazione dei dati SME ad ARPAT (pag.3/8 della sezione B.2.6.2) venga indicato un intervallo più ampio (1 volta al mese) distinguendo in modo chiaro l'invio dei dati routinario dalle comunicazioni di malfunzionamenti, calibrazioni e guasti, che devono essere inviati separatamente dai dati ed entro le tempistiche già riportate nel Manuale.

Il nuovo manuale aggiornato deve essere presentato entro e non oltre 90 gg dalla data di ricevimento del presente provvedimento pena decadenza del presente provvedimento di AIA. Entro lo stesso termine il SMCE dovrà essere adeguato alle prescrizioni della presente AIA.

AUTOCONTROLLI E TRASMISSIONE DEI RISULTATI

Per ciò che attiene gli autocontrolli e la trasmissione dei risultati relativi all'emissione E06 si rimanda ai contenuti prescrittivi del Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato, depositato da Colacem S.p.A. nelle integrazioni richieste a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), con riferimento al paragrafo 2 "QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E

CONTROLLO PROPOSTO DAL GESTORE”, al paragrafo 4.1 Reporting del PM&C relativo al monitoraggio in continuo sull’emissione in atmosfera E06 (linea di cottura del clinker) e al paragrafo 4.2 Reporting del PM&C relativo alle misurazioni periodiche sull’emissione in atmosfera E06 (Linea di cottura del clinker).

CONTROLLI E MONITORAGGIO SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Si rimanda ai contenuti prescrittivi del Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato, depositato da Colacem SpA nelle integrazioni richieste a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), con riferimento al paragrafo 4.5 *“Reporting del PM&C relativo ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera di polveri “*

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Per le modalità di accesso in sicurezza ai camini dovrà essere rispettato quanto indicato nella DGRT n. 528/13.

I camini dovranno disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122 e s.m.i. e . Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale o orizzontale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.).

Si ricorda che i punti di prelievo essendo postazioni di lavoro dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto dovrà essere disponibile il documento di valutazione dei rischi e relative procedure ex D.Lgs n.81/08 relativo a tale postazione ed ai percorsi di accesso.

2. LE ALTRE EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI:

Sigla	Origine	Portata di progetto (Nm ³ /h)	Sezione Camino (m ²)	Velocità (1) (m/s)	Temp. (°C)	Altezza Camino (m)	Durata Emissione		Abbattimento
							h/g	gg/a	
E01	Frantumazione marna (direttamente in miniera)	15.000	0,34	~13	ambiente	16	8÷16	260	Filtro a maniche
E02	Frantoio primario (direttamente in miniera)	30.000	0,74	~12	ambiente	28	8÷16	260	Filtro a maniche
E03	Silo omogeneizzazione farina	5.000	0,075	~23	60	60	24	365	Filtro a maniche
E04	Molino del crudo (filtro 1)	15.000	0,31	~18	80 ÷ 100	16	24	365	Filtro a maniche
E05	Molino del crudo (filtro 2)	15.000	0,31	~18	80 ÷ 100	27	24	365	Filtro a maniche
E07	Trasporto clinker	5.000	0,24	~7	40	27	24	365	Filtro a maniche
E09	Spedizione clinker	28.000	0,74	~12	40	17	16	260	Filtro a maniche
E10	Air lift	7.000	0,19	~13	60	30	24	365	Filtro a maniche
E11	Silo deposito clinker	20.000	0,41	~17	50 ÷ 60	72	24	365	Filtro a maniche
E12	Sistema trasporto clinker	15.000	0,38	~13	50 ÷ 60	28	24	365	Filtro a maniche
E13	Molino carbone	40.000	1,04	~14	80 ÷ 90	28	24	365	Filtro a maniche
E14	Redler estrazione clinker.	6.000	0,16	~15	80 ÷ 120	19	24	365	Filtro a maniche
E15	Trasporto clinker cotti 1-3	3.000	0,04	~24	40	22	18÷22	365	Filtro a maniche
E16	Molino macinazione cotto Wyss	35.000	0,64	~21	100	30	18÷22	365	Filtro a maniche
E17	Molino macinazione cotto Prerov + essiccatore pozzolana	90.000	2,27	~14	70 ÷ 80	28	18÷22	365	Filtro a maniche

Sigla	Origine	Portata di progetto (Nm ³ /h)	Sezione Camino (m ²)	Velocità (l) (m/s)	Temp. (°C)	Altezza Camino (m)	Durata Emissione		Abbattimento
							h/g	gg/a	
E18	Silo cemento sfuso n. 1	6.000	0,08	~24	40	60	18÷22	365	Filtro a maniche
E19	Silo cemento sfuso n. 2	6.000	0,08	~24	40	59	18÷22	365	Filtro a maniche
E20	Pressa a cilindri polycom	12.000	0,26	~15	40	31	18÷22	365	Filtro a maniche
E21	Silo cemento sfuso n. 3	5.000	0,09	~18	40	28	18÷22	365	Filtro a maniche
E22	Trasporto cemento	5.000	0,1	~16	40	19	18÷22	365	Filtro a maniche
E23	Sili stoccaggio ceneri volanti e solfato ferroso	3.000	0,07	~13	ambiente	40	16	365	Filtro a maniche
E24	Silo cemento sfuso n. 4	6.000	0,17	~11	ambiente	60	18÷22	365	Filtro a maniche
E26	Carico cemento sfuso da silo n. 1	12.600	0,13	~32	40	60	16	260	Filtro a maniche
E27	Carico cemento sfuso da silo n. 1	12.600	0,13	~32	40	60	16	260	Filtro a maniche
E28	Carico cemento sfuso da silo n. 2	12.600	0,13	~32	40	60	16	260	Filtro a maniche
E29	Carico cemento sfuso da silo n. 2	12.600	0,13	~32	40	59	16	260	Filtro a maniche
E30	Insaccamento cemento linea n. 1	18.500	0,385	~16	40	21	16	260	Filtro a maniche
E31	Insaccamento cemento linea n. 2	18.500	0,385	~16	40	21	16	260	Filtro a maniche
E32	Palettizzatrice cemento linea n. 1	3.000	0,09	~11	40	13	16	260	Filtro a maniche
E33	Palettizzatrice cemento linea n. 2	5.000	0,09	~18	40	12	16	260	Filtro a maniche
E34	Carico cemento sfuso da silo n. 3	5.000	0,135	~12	40	21	16	260	Filtro a maniche
E35	Carico cemento sfuso da silo n. 3	3.000	0,135	~7	40	20	16	260	Filtro a maniche
E36	Carico cemento sfuso da silo n. 4	12.000	0,09	~41	ambiente	8	16	260	Filtro a maniche
E37	Carico cemento sfuso da silo n. 4	12.000	0,09	~41	ambiente	8	16	260	Filtro a maniche
E39	Sili miscelazione calce idraulica	5.000	0,24	~7	40	13	8÷16	260	Filtro a maniche
E40	Deposito calce idraulica	5.000	0,08	~20	40	25	8÷16	260	Filtro a maniche
E41	Insacatrice calce idraulica	12.000	0,13	~30	40	15	8÷16	260	Filtro a maniche
E42	Palettizzatrice calce idraulica.	3.000	0,07	~13	ambiente	6	16	260	Filtro a maniche

Sigla	Origine	Portata di progetto (Nm ³ /h)	Sezione Camino (m ²)	Velocità ⁽¹⁾ (m/s)	Temp. (°C)	Altezza Camino (m)	Durata Emissione		Abbattimento
							h/g	gg/a	
E43	Tramogge alimentazione marna a molino crudo.	3.000	0,03	~30	ambiente	4	24	365	Filtro a maniche
E44	Trasporto correttivi cotti 1-3	1.500	0,03	~16	40	22	18÷22	365	Filtro a maniche
E45	Scarico elevatore clinker cotti 1-3	1.500	0,03	~16	40	27	18÷22	365	Filtro a maniche
E46	Elevatore carico Polycor	15.000	0,45	~11	40	32	18÷22	365	Filtro a maniche
E47	Tramogge alimentazione molino cotto 3	20.000	0,48	~14	40	37	18÷22	365	Filtro a maniche
E48	Molino cotto 3	60.000	1,33	~17	80	29	18÷22	365	Filtro a maniche
E49	Nastro dosatore estrazione CDR da silo	1.000	0,025	~11	ambiente	13	24	365	Filtro a maniche
E50	Redler e nastro dosatore estrazione CDR da capannone	13.000	0,196	~20	ambiente	23	24	365	Filtro a maniche
E51	Scarico elevatore silo deposito clinker	3.000	0,07	~12	50÷60	58	24	365	Filtro a maniche
E52	Elevatore e canaletta trasporto cemento al silo - Linea cotto 3	4.000	0,07	~19	40	19	18÷22	365	Filtro a maniche
E53	Tramoggia insaccatrice HB	3.000	0,125	~7	ambiente	7	8÷16	360	Filtro a maniche
E54	Nastro by-pass alimentatore Frantoio secondario	2.000	0,03	~20	ambiente	6	8÷16	260	Filtro a maniche

⁽¹⁾Il valore della velocità è stato calcolato in funzione della portata di progetto e può variare in base alle esigenze produttive le quali sono legate all'andamento delle vendite di cemento.

INQUINANTI EMESSI:

Sigla	Origine	Inquinanti emessi e valori limite	
		Tipologia	mg/Nm ³
E01	Frantumazione marna (direttamente in miniera)	Polveri	10
E02	Frantoio primario (direttamente in miniera)	Polveri	10
E03	Silo omogeneizzazione farina	Polveri	10
E04	Molino del crudo (filtro 1)	Polveri	10
E05	Molino del crudo (filtro 2)	Polveri	10
E07	Trasporto clinker	Polveri	10
E09	Spedizione clinker	Polveri	10
E10	Air lift	Polveri	10
E11	Silo deposito clinker	Polveri	10
E12	Sistema trasporto clinker	Polveri	10
E13	Molino carbone	Polveri	20
E14	Redler estrazione clinker.	Polveri	10
E15	Trasporto clinker cotti 1-3	Polveri	10
E16	Molino macinazione cotto Wyss	Polveri	20
E17	Molino macinazione cotto Prerov + essiccatore pozzolana	Polveri NOx	20 500
E18	Silo cemento sfuso n. 1	Polveri	10
E19	Silo cemento sfuso n. 2	Polveri	10
E20	Pressa a cilindri polycom	Polveri	10
E21	Silo cemento sfuso n. 3	Polveri	10
E22	Trasporto cemento	Polveri	10
E23	Sili stoccaggio ceneri volanti e solfato ferroso	Polveri	10
E24	Silo cemento sfuso n. 4	Polveri	10
E26	Carico cemento sfuso da silo n. 1	Polveri	10
E27	Carico cemento sfuso da silo n. 1	Polveri	10
E28	Carico cemento sfuso da silo n. 2	Polveri	10
E29	Carico cemento sfuso da silo n. 2	Polveri	10
E30	Insaccamento cemento linea n. 1	Polveri	10
E31	Insaccamento cemento linea n. 2	Polveri	10
E32	Palettizzatrice cemento linea n. 1	Polveri	10
E33	Palettizzatrice cemento linea n. 2	Polveri	10
E34	Carico cemento sfuso da silo n. 3	Polveri	10
E35	Carico cemento sfuso da silo n. 3	Polveri	10
E36	Carico cemento sfuso da silo n. 4	Polveri	10
E37	Carico cemento sfuso da silo n. 4	Polveri	10

Sigla	Origine	Inquinanti emessi e valori limite	
		Tipologia	mg/Nm ³
E39	Sili miscelazione calce idraulica	Polveri	10
E40	Deposito calce idraulica	Polveri	10
E41	Insaccatrice calce idraulica	Polveri	10
E42	Palettizzatrice calce idraulica.	Polveri	10
E43	Tramogge alimentazione marna a molino crudo.	Polveri	10
E44	Trasporto correttivi cotti 1-3	Polveri	10
E45	Scarico elevatore clinker cotti 1-3	Polveri	10
E46	Elevatore carico Polycom	Polveri	10
E47	Tramogge alimentazione molino cotto 3	Polveri	10
E48	Molino cotto 3	Polveri	20
E49	Nastro dosatore estrazione CDR da silo	Polveri	10
E50	Redler e nastro dosatore estrazione CDR da capannone	Polveri	10
E51	Scarico elevatore silo deposito clinker	Polveri	10
E52	Elevatore e canaletta trasporto cemento al silo - Linea cotto 3	Polveri	10
E53	Tramoggia insaccatrice HB	Polveri	10
E54	Nastro by-pass alimentatore Frantoio secondario	Polveri	10

Note:

I valori limite per il parametro polveri proposti e accolti in sede di Conferenza dei servizi sono molto ridotti rispetto all'AIA rilasciata dalla Provincia di Arezzo e totalmente in linea con le BAT Conclusion:

1.2.5.4 Emissioni di polveri derivanti dai processi di raffreddamento e macinazione

Livelli di emissione associati alle BAT

Il BAT-AEL per le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di raffreddamento e macinazione è <10 – 20 mg/Nm³, calcolato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali per almeno mezz'ora). Il livello più basso si ottiene utilizzando filtri a tessuto o precipitatori elettrostatici nuovi o sottoposti agli opportuni adeguamenti.

AUTOCONTROLLI, TRASMISSIONE DEI RISULTATI E GESTIONE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

- Per ciò che attiene gli autocontrolli e la trasmissione dei risultati relativi all'emissione E17 si rimanda ai contenuti prescrittivi del Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato, depositato da Colacem S.p.A. nelle integrazioni richieste a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), con riferimento al paragrafo 2 "QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PROPOSTO DAL GESTORE" e al paragrafo 4.3 "Reporting del PM&C relativo alle misurazioni periodiche sull'emissione in atmosfera E17 (Molino macinazione cotto Prerov + Essiccatore pozzolana)".

- Per ciò che attiene gli autocontrolli e la trasmissione dei risultati relativi alle altre emissioni si rimanda ai contenuti prescrittivi del Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato, depositato da Colacem S.p.A. nelle integrazioni richieste a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), con riferimento al paragrafo 2 “QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PROPOSTO DAL GESTORE” e al paragrafo 4.4 *Reporting del PM&C relativo alle misurazioni periodiche sulle altre emissioni in atmosfera*”.

CONTROLLI E MONITORAGGIO SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Si rimanda ai contenuti prescrittivi del Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato, depositato da Colacem S.p.A. nelle integrazioni richieste a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), con riferimento al paragrafo 4.5 *“Reporting del PM&C relativo ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera di polveri”*.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Per le modalità di accesso in sicurezza ai camini dovrà essere rispettato quanto indicato nella DGRT n. 528/13.

I camini dovranno disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122 e s.m.i. e . Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale o orizzontale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.).

Si ricorda che i punti di prelievo essendo postazioni di lavoro dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto dovrà essere disponibile il documento di valutazione dei rischi e relative procedure ex D.Lgs n.81/08 relativo a tale postazione ed ai percorsi di accesso.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE

La ditta ha presentato una relazione sulle emissioni diffuse di polveri, redatta secondo le modalità di calcolo riportate nelle LG di cui alla Delibera di Giunta Provinciale di Firenze n.213 del 03/11/2009.

In particolare sono state prese in considerazione le seguenti attività:

- scarico del materiale;
- formazione e stoccaggio di cumuli;
- erosione del vento dai cumuli;
- carico del materiale (solamente per i cumuli A, B e C)

Non è stata invece considerata l'emissione di polveri dovuta al trasporto del materiale su camion all'interno dello stabilimento, in quanto tutte le viabilità transitate risultano asfaltate e servite da impianti di bagnatura con irrigatori posizionati lungo il percorso. All'interno dell'impianto è inoltre garantita, all'inizio della giornata lavorativa e al bisogno, la pulizia dei piazzali e della viabilità con spazzatrice.

Le materie prime per la produzione del cemento che vengono approvvigionate dall'esterno sono stoccate in cumuli così individuati:

Cumulo A - Calcare per crudo: nel piazzale Nord dello stabilimento, addossato a muri di contenimento; il materiale stoccato, viene ricaricato su camion e trasportato al Cumulo E;

Cumulo B - Gesso: nel piazzale Nord dello stabilimento, addossato a muri di contenimento; il materiale stoccato, viene ricaricato su camion e trasportato direttamente al sistema automatico di alimentazione dell'impianto;

Cumulo C - Calcare per cotti: lungo la viabilità Ovest interna allo stabilimento; il materiale stoccato, viene ricaricato su camion e trasportato direttamente al sistema automatico di alimentazione dell'impianto;

Cumulo D - Pozzolana: lungo la viabilità Ovest interna allo stabilimento; il materiale stoccato viene prelevato direttamente dal sistema automatico di alimentazione dell'impianto;

Cumulo E - Calcare per crudo: lungo la viabilità Ovest interna allo stabilimento; il materiale stoccato, in parte proveniente dal Cumulo A, viene prelevato direttamente dal sistema automatico di alimentazione dell'impianto.

I recettori sensibili in prossimità dell'impianto sono stati individuati in :

- gli edifici a Nord dello stabilimento, di cui il più vicino ai cumuli risulta essere un edificio all'interno dello stabilimento destinato a magazzino merci; oltre il limite dello stabilimento sono poi presenti altri edifici ad uso abitazione;

- l'abitato di Rassina, a Sud-Est dello stabilimento, sul lato opposto del Fiume Arno.

La ditta ha presentato le integrazioni alla relazione sulle emissioni diffuse di polveri considerando i cumuli A, B, C e D come un'unica sorgente puntuale assimilandoli ad un cumulo equivalente aventi dimensioni pari ad un cono con raggio 34,5 m ed altezza 26,2 m, la cui superficie laterale risulta pari a 4.704,41 mq, dunque equivalente alla somma delle superfici laterali dei cumuli A, B, C e D precedentemente simulati in maniera separata.

Il cumulo E è stato invece considerato separatamente stante il suo posizionamento, rispetto agli altri cumuli e ai recettori. Nei nuovi calcoli effettuati essendo i singoli contributi inferiori alle rispettive soglie emissive e la sommatoria relativa alla somma dei cumuli A,B,C e D e al cumulo E inferiore ad 1, l'emissione di polveri diffuse risulta compatibile con i recettori sensibili presenti.

Relativamente alla bagnatura del tratto percorso dai mezzi all'interno dello stabilimento e' stata fornita la planimetria riportante il posizionamento degli irrigatori con il relativo raggio di azione.

In merito all'edificio ubicato nel piazzale Nord dell'area produttiva, tra il "CUMULO A" e "L'EDIFICIO NORD", la ditta dichiara che lo stesso ha destinazione a "magazzino merci" dello stabilimento e per tale motivo non è stato preso in considerazione quale recettore potenzialmente esposto alle emissioni diffuse.

Prescrizione generale: la ditta deve rispettare quanto indicato nella documentazione con riferimento al posizionamento dei cumuli o, ad esempio, alle modalità della bagnatura ecc...

Prescrizione specifica: adeguare il raggio di azione degli irrigatori in modo da garantire una copertura completa della viabilità percorsa dai mezzi.

La ditta ha presentato una relazione sulla stabilità dei cumuli.

Per ogni cumulo, secondo la natura e la composizione granulometrica del materiale, è stato fissato un "angolo di riposo" sotto il quale il cumulo viene considerato stabile.

Prescrizione: durante le fasi di movimentazione dei materiali non deve essere modificata la geometria dei cumuli in modo da comprometterne la stabilità.

4. RIFIUTI RECUPERABILI

4.1 Attività che la ditta è autorizzata ad effettuare e limiti quantitativi

Nella scheda G che segue sono indicate le attività di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 che la ditta è autorizzata ad effettuare, nonché i relativi quantitativi che la ditta è autorizzata a gestire. Nella scheda G si riportano anche i riferimenti al DM 5 Febbraio 1998 in quanto lo stesso rappresenta norma tecnica di riferimento in merito alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi: la ditta deve eseguire l'attività di recupero come indicato nel DM.

SCHEDA G

Tabella rifiuti non pericolosi recuperabili

	Tipologia di Rifiuti	Riferimento D.M.05/02/98	Codice CER	Operazioni di recupero Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e Allegato 1 e 2 D.M.05/02/98	Quantità autorizzata t/anno	Capacità massima di stoccaggio istantanea tonnellate	Modalità di recupero presso la cementeria
1	Combustibile Solido Secondario (CSS) avente codice CER 191210 (CDR) (*)	P.to 1 All.2-Sub. 1	191210	R13 – R1	35.000	1.350	Combustibile e nella linea di cottura del clinker
2	Polvere di allumina	P.to 4.7 All.1-Sub.1	100305	R13 – R5	10.000	200	Materia prima per la formazione del clinker
3	Scaglie di laminazione e stampaggio	P.to 5.14 All.1-Sub.1	120101, 120102, 120103, 100210	R13 – R5	25.000	1.070	Materia prima per la formazione del clinker
4	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	P.to 12.11 All.1-Sub.1	100212, 120115	R13 – R5	5.000		Materia prima per la formazione del clinker
5	Fanghi da trattamento acque di processo e da	P.to 12.17 All.1-Sub.1	100208, 100214, 100215, 110110,	R13 – R5	10.000		Materia prima per la formazione del clinker

	abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica		110112, 110114				
6	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	P.to 13.6 All.1-Sub.1	061199, 061101, 060699, 100105, 100107, 101210	R13 – R5	40.000	400	Costituente del cemento
7	Gessi Chimici	P.to 13.7 All.1-Sub.1	060314, 060503, 061399, 100324	R13 – R5	2.000		Costituente del cemento

(*) Il quantitativo massimo giornaliero recuperabile come combustibile (R1) nella linea di cottura del clinker dovrà essere inferiore a 100 t

	Tipologia di Rifiuti	Riferimento o D.M.05/02/98	Codice CER	Operazioni di recupero Allegato C alla Parte Quarta del D.çLgs. 152/06 e Allegato 1 e 2 D.M.05/02/9	Quantità autorizzata t/anno	Capacità massima di stoccaggio istantanea dell'impianto tonnellate	Modalità di recupero presso la cementeria
8	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	P.to 12.6 All.1-Sub.1	080202, 080203, 101203, 101210, 101205, 101299	R13 – R5	2.000	60	Materia prima per la formazione del clinker
9	Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	P.to 13.27 All.1-Sub.1	101210, 101203, 101205	R13 – R5	800		Materia prima per la formazione del clinker
10	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	P.to 12.3 All.1-Sub.	010410, 010413	R13 – R5	37.500	300	Materia prima per la formazione del clinker
11	Rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali	P.to 7.7 All.1-Sub.1	050110, 060503, 070712	R13 – R5	2.500		Materia prima per la formazione del clinker
12	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e	P.to 13.1 All.1-Sub.1	100101, 100102, 100103, 100115, 100117	R13 – R5	30.000	1.000	Materia prima per la formazione del clinker

	assimilati tal quali.						
13	Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR	P.to 13.3 All.1-Sub.1	190112	R13 – R5	5.000	330	Materia prima per la formazione del clinker
14	Biscotti Fluoridrici	P.to 13.10 All.1-Sub.1	060314	R13 – R5	4.800		Materia prima per la formazione del clinker

Si dà atto che la ditta ha depositato, a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi, insieme alla documentazione acquisita agli atti dalla Regione Toscana in data 15.02.2017 con protocollo 79714 (Riferimenti suap: Prot. N.1907 del 07-02-2017 - invio integrazioni pratica suap 801/16 - COLACEM S.p.A. - Riesame AIA), la scheda G comprensiva anche della Tabella sui rifiuti prodotti e di quella sui rifiuti gestiti in deposito temporaneo relativamente agli anni 2013.2014 e 2015.

4.2 adeguamento alle BAT conclusion

Si riportano le conclusioni sulle BAT cui la ditta deve essere adeguata. Si dà atto che per ciascuna attività la ditta ha dichiarato la totale applicazione esplicitando nel documento di riferimento (Allegato 01 facente parte della documentazione depositata in conseguenza all'avvio del procedimento di riesame, a mezzo SUAP - pratica 801/2016, nota di invio del 18.10.2016 -, Punto 3.6, Paragrafo 1.2.4 delle "Conclusioni sulle BAT" - Utilizzo dei rifiuti -) le modalità di gestione in applicazione delle BAT: pertanto la ditta deve attuare quanto indicato in tale documento tenendo conto delle indicazioni della Conferenza dei servizi e di quanto prescritto a seguire nella trattazione.

Paragrafo 1.2.4 delle "Conclusioni sulle BAT" (Utilizzo dei rifiuti).

BAT 11 - Controllo dei rifiuti recuperabili.

Per garantire le caratteristiche dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibili nel forno da cemento e ridurre le emissioni, le BAT prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche:

- a) applicazione di sistemi di assicurazione della qualità per garantire le caratteristiche dei rifiuti e per analizzare i rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento;*
- b) controllo dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento;*
- c) applicazione di sistemi di assicurazione della qualità per ciascun carico di rifiuti.*

BAT 12 - Rifiuti recuperabili alimentati al forno.

Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti da utilizzare come combustibile nel forno, le BAT prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche:

- a) utilizzo di punti di alimentazione dei rifiuti al forno che permettano di ottenere temperature e un tempo di permanenza in forno adeguati in funzione delle caratteristiche progettuali e operative del forno;*
- b) alimentazione di rifiuti in sostituzione delle materie prime, contenenti componenti organici che si possano volatilizzare nelle zone dell'impianto del forno con temperatura sufficientemente elevata a monte della zona di calcinazione;*
- c) controllo del processo in modo tale che la temperatura dei gas risultanti dal coincenerimento dei rifiuti venga innalzata in maniera omogenea, anche nelle condizioni più sfavorevoli, a 850 °C per 2 secondi;*
- d) innalzamento della temperatura a 1.100 °C se nel processo si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi con un tenore di composti organici alogenati, espressi come cloro, superiore all'1%;*

e) alimentazione dei rifiuti in modo continuo e costante

f) ritardo o interruzione del coincenerimento dei rifiuti in concomitanza con operazioni quali avvii e/o arresti quando non sia possibile raggiungere temperature e tempi di permanenza adeguati, indicati alle lettere a) e d) precedenti.

4.2.1 prescrizioni sui rifiuti

La ditta ha presentato in data 27.10.2016 (prima documentazione depositata a seguito dell'avvio del procedimento di riesame - pratica suap 801/2016, nota di invio del 18.10.2016) in ALLEGATO 01: Relazione Tecnica sullo stato attuale di applicazione delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il settore cementiero introdotte dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09.04.2013.

In tale Relazione la ditta ha affrontato la parte inerente i rifiuti recuperabili con riferimento quindi a quanto richiesto dalla BAT 11 e dalla BAT 12 (vedi anche planimetrie allegate alla documentazione).

A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei servizi, rispetto a quanto espresso dalla ditta sono state rilevate delle situazioni che sono state affrontate dalla ditta nella successiva documentazione integrativa: una prima parte acquisita agli atti con Prot. regionale n°79714 del 15/02/2017 Relazione Tecnica 01, paragrafo 5 e relative planimetrie, esaminata in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 12.04.2017 e una seconda parte di cui alla documentazione acquisita agli atti con protocollo 375571 del 27.07.2017 Relazione Tecnica 01, paragrafi 1.1,1.2 e 1.3 esaminata in sede di Conferenza dei servizi del 19 Ottobre 2017 (riferimenti suap Prot. N.11106 del 19-07-2017 - AMBIENTE: attività di cementeria - pratica 801/2016 COILACEM spa - RIESAME AIA).

I rifiuti vengono inseriti sia al fine di produrre il clincker che, successivamente, insieme al clincker, per produrre il cemento. Il DM 5 Febbraio 1998 prevede l'utilizzo dei rifiuti per produrre cemento o cemento nelle forme usualmente commercializzate, ma non per produrre clincker, pertanto si pone il dubbio, laddove il clincker venga venduto come materia che cessa la qualifica di rifiuto, quale sia la norma tecnica di riferimento per definirne le caratteristiche che lo rendono tale. A tal proposito si dà atto di quanto risposto dalla ditta ossia: il clincker rispetta i requisiti previsti per esso dalla norma UNI EN 197-1, la quale identifica le caratteristiche che deve possedere ogni singolo costituente del cemento. Di seguito si riportano i principali requisiti tecnici previsti per il clincker da cemento dalla suddetta norma al paragrafo 5.2.1:

“Clinker di cemento Portland (K).

Il clincker di cemento Portland si ottiene mediante sinterizzazione di una miscela definita di materie prime (farina cruda, pasta o melma) contenente elementi generalmente espressi come ossidi CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ e modeste quantità di altri composti. La farina cruda, la pasta o la melma sono macinate finemente, miscelate intimamente e quindi omogenee.

Il clincker di cemento Portland è un materiale idraulico che deve essere composto da almeno due terzi in massa di silicati di calcio (3CaO×SiO₂ e 2CaO×SiO₂). La parte rimanente è costituita da fasi di clincker contenenti alluminio, ferro e altri composti. Il rapporto in massa (CaO)/(SiO₂) non deve essere minore di 2,0. Il tenore di ossido di magnesio (MgO) non deve superare il 5,0% in massa”.

1. Prescrizione: pertanto quelle sopra esposte sono le caratteristiche tecniche, norme tecniche che devono essere rispettate affinché il clincker possa essere venduto come non rifiuto.

AREE DI STOCCAGGIO

2. Prescrizione: i rifiuti devono essere stoccati e tenuti in deposito come indicato nella planimetria presentata a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e acquisita agli atti della Regione Toscana con le altre integrazioni in data 15.02.2017 con protocollo 79714 (Riferimenti suap: Prot. N.1907 del 07-02-2017 - invio integrazioni pratica suap 801/16 - COLACEM SPA - Riesame AIA).

CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

3. Prescrizione generale

In merito al controllo dei rifiuti in ingresso la ditta si deve attenere alla relazione depositata agli atti con protocollo 375571 del 27.07.2017 (riferimenti suap Prot. N.11106 del 19-07-2017 - AMBIENTE: attività di cementeria - pratica 801/2016 COLACEM S.p.A. - RIESAME AIA) dove emerge il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso con frequenza adeguata e con esame di parametri di interesse anche per gli aspetti della salute e dell'ambiente .

In riferimento alla relazione sopra citata si sintetizzano le condizioni proposte dal gestore che si rappresentano di seguito come prescrizioni:

- a) dovrà essere conservata documentazione adeguata a dimostrare che i rifiuti non pericolosi recuperabili come materia provengono esclusivamente dalle attività previste per le specifiche tipologie di rifiuti dai sottopunti 1 (Provenienza) dell'allegato 1, suballegato 1 al D. M. 05.02.1998
- b) dovrà essere conservata documentazione adeguata a dimostrare che i rifiuti recuperabili come materia sono stati caratterizzati e classificati con cadenza semestrale dal fornitore, come da relazione e in particolare in riferimento alla verifica della rispondenza dei rifiuti ai sottopunti 2 (Caratteristiche del rifiuto) previsti per le specifiche tipologie dall'allegato 1, suballegato 1 al D. M. 05.02.1998 e s.m.i. e, in aggiunta, per i rifiuti non pericolosi recuperabili utilizzati come materie prime per la produzione del clinker, anche i seguenti parametri: alogeni (cloro e fluoro), zolfo totale, metalli alcalini (Na e K), fosfati e altri metalli (Cd, Hg, Tl)
- c) dovrà essere conservata documentazione adeguata a dimostrare che il rifiuto Combustibile Solido Secondario, CER 191210, è stato caratterizzato e classificato in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. e che sia verificata la rispondenza anche ai requisiti di cui al sottopunto 1.2 del suballegato 1 dell'allegato 2 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
- d) la documentazione di cui sopra dovrà essere conservata per un periodo almeno pari al tempo di conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.

4.3 Prescrizioni che derivano dalla decisione della Conferenza dei servizi come da verbale (depositato agli atti) della riunione del 19.10.2017

4.3.1 Controlli a carico della ditta

Dato atto che la ditta ha chiarito, nel paragrafo della relazione integrativa sulla gestione dei rifiuti in ingresso sopra descritto, che per tutte le tipologie (e relativi CER) richieste in autorizzazione, i parametri che risultano controllati, tramite i campionamenti e le determinazioni analitiche semestrali eseguite a cura dei fornitori dei rifiuti, corrispondono a quelli richiesti dai sotto punti 2, suballegato 1 dell'allegato 1 e 2 al DM 05/02/98, per le tipologie pertinenti, nonché ai parametri richiamati nella BAT 11 delle BATC sui cementifici (Dec. 2013/163/UE), oltre a quelli eventualmente necessari per la verifica della classificazione di non pericolosità dei CER specchio;

considerato che, dalla documentazione presentata dalla ditta si evince che i controlli effettuati sui rifiuti in ingresso nel proprio laboratorio di stabilimento riguardano esclusivamente parametri di tipo prestazionale ai fini del processo per la qualità del clinker e del cemento prodotti, mentre per quelli richiamati dai sopra citati sotto punti 2 del DM 05/02/98 e dalla citata BAT 11, che si

riferiscono anche alla tutela della salute e dell'ambiente, si evince un mero controllo degli esiti dei RdP forniti dai conferitori dei rifiuti.;

ritenuto che la citata BAT 11 delle BATC sui cementifici e le BAT contenute nel BREF "Waste Treatments Industries (WT)", richiamato come documento di riferimento pertinente nelle stesse BATC sui cementifici, indichino che il controllo sui rifiuti in ingresso da eseguirsi da parte dell'impianto che li recupera, non possa limitarsi all'esame documentale, ma debba necessariamente essere un controllo "in proprio";

si prescrive che la "Verifica del rapporto di prova del rifiuto non pericoloso recuperabile come materia/combustibile del fornitore" indicata ai punti 6.1.5 e 6.1.6 del PMC, debba corrispondere ad un controllo analitico in proprio dei rifiuti in ingresso, per i medesimi parametri richiesti ai fornitori dei rifiuti. La relativa documentazione dovrà essere conservata per un periodo di almeno 5 anni. I controlli dovranno avvenire per singolo fornitore con frequenza annuale. Tale frequenza dopo i primi 2 anni, nel caso di mantenimento del medesimo fornitore potrà diventare, ogni 24 mesi, previo acquisizione di specifico nullaosta da parte del Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti della Regione Toscana. A tal fine la ditta deve effettuare specifica comunicazione alla Regione Toscana e ad ARPAT

In forza di quanto sopra, per ciò che attiene il controllo dei rifiuti in ingresso, la ditta è tenuta all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento (vedi Paragrafo 11).

4.4 Ulteriore prescrizione e garanzia finanziaria

- Le procedure interne relative alla gestione dei rifiuti dovranno essere aggiornate per renderle coerenti con la relazione integrativa ultima presentata.
- In relazione ai rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere rispettate le condizioni di deposito temporaneo così come definito all'rt. 183 comma 1 lettera bb del D.lgs. 152/06.
- Colacem S.p.A. dovrà provvedere alla revisione dell'importo della garanzia finanziaria in forza delle modalità di calcolo definite dalla DGRT n. 535/2013 come modificata ed integrata dalla DGRT 9 Settembre 2013 e alla estensione della garanzia finanziaria attualmente prestata, in modo che vi sia copertura pari agli anni di validità dell'AIA maggiorata di 2 anni (come stabilito al punto 7.1 della Delibera Regionale). Pertanto dovrà essere presentata idonea garanzia finanziaria alla Regione Toscana entro e non oltre 60 giorni, salvo motivata richiesta di proroga, dal ricevimento dell'AIA, pena interruzione dell'esercizio dell'impianto nonché revoca dell'AIA.

5. SCARICHI IDRICI

5.1 Situazione attuale già autorizzata dalla Provincia di Arezzo

Sigla	Tipo di reflu	Recapito
S1	Acque meteoriche	Fiume Arno
S2	Acque meteoriche Acque domestiche	Fiume Arno
S3	Acque meteoriche Acque domestiche	Fiume Arno
S4	Acque meteoriche	Fiume Arno
S5	Acque meteoriche	Fiume Arno
S6	Acque meteoriche Acque domestiche	Fiume Arno
S7	Acque meteoriche	Fiume Arno
S8	Acque meteoriche	Fiume Arno

1. il Gestore dovrà mantenere efficiente l'impianto di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e l'adeguata manutenzione;
2. il Gestore dovrà comunicare qualsiasi modifica apportata agli scarichi ed al loro processo di formazione o l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico;
3. tutti i punti di scarico ed i pozzetti per il controllo devono essere come da planimetria presentata nell'ambito del procedimento di riesame "PLANIMETRIA DELL'INSTALLAZIONE CON INDICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI E CON INDICAZIONE DELLA RETE DELLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO" Allegato 11 Ottobre 2016.

5.2 Situazione futura. Piano di gestione delle acque meteoriche e reflui domestici

Nell'AIA rilasciata dalla Provincia di Arezzo era dettata la seguente prescrizione: Provvedimento 2014: *entro 60 giorni dalla data di notifica del presente Provvedimento, il Gestore dovrà presentare un documento indicante numero, ubicazione e modalità di esecuzione dei sondaggi per la determinazione dello stato di impermeabilizzazione e della qualità dei sedimenti del bacino di accumulo, completo di relativo cronoprogramma. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte degli Enti componenti la Conferenza. La valutazione sarà propedeutica per l'elaborazione, da parte del Gestore del piano di gestione delle acque meteoriche secondo i principi e le indicazioni di cui al D.P.R.G.T. 46/R/2008 – Provvedimento 2015 dovrà essere rispettato il cronoprogramma relativo alla realizzazione e presentazione del Piano di gestione delle acque meteoriche*

La ditta ha provveduto a depositare il Piano di gestione delle acque meteoriche in occasione del riesame, insieme alla documentazione acquisita agli atti della Regione Toscana in data 21.10.2016 con protocollo 425653. Successivamente la ditta ha risposto alla Conferenza dei servizi con le integrazioni del 15.02.2017 (prot reg 79714) e poi con quelle del 27.07.2017 (prot. Reg 375571).

La ditta ha presentato, come Allegato 6 (facente parte della documentazione del 21.10.2016) la Relazione tecnica di progetto preliminare datata Maggio 2016, il Piano di prevenzione e gestione - Cronoprogramma degli interventi e la planimetria della acque meteoriche e domestiche.


Da una ricognizione degli atti passati risulta che l'azienda con PEC del 19.12.2013 (nota prot. n. 228/Rassina/2013 del 18.12.2013) ha presentato la relazione sulla valutazione dello stato di impermeabilizzazione del bacino di accumulo delle acque. La Conferenza dei Servizi del 12.05.2014, tenuta presso la Provincia di Arezzo, ha ritenuto che il bacino di accumulo delle acque possa considerarsi impermeabilizzato e che lo scarico derivante dalle acque di raffreddamento e dal lavaggio automezzi non ricadano nel campo di applicazione della parte III del D. Lgs. 152/06 e che, pertanto, si possa procedere all'aggiornamento dell'AIA; la Conferenza ha ritenuto che su tali acque dovrà essere effettuata, con cadenza annuale, la determinazione del parametro conducibilità elettrica. La conferenza ha precisato che, qualora il gestore progetti la realizzazione di uno scarico di troppo pieno per il bacino di accumulo delle acque, tale punto di scarico dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/06.

La Provincia di Arezzo ha aggiornato l'AIA relativamente anche a questo aspetto con il Provvedimento Dirigenziale n. 49/EC del 25.03.2015.

Il piano presentato dalla ditta prevede lo scarico, nel Fiume Arno, di parte delle acque di seconda pioggia (non contaminate) mentre le acque di prima pioggia vengono accumulate, riutilizzate nel ciclo produttivo (insieme a parte della seconda pioggia) e mai scaricate in

quanto in caso di non adeguate caratteristiche per reimpiego nel processo produttivo verranno gestite come rifiuto.

Segue una sintesi descrittiva del Piano di gestione della acque meteoriche presentato dalla ditta.



Raccolta acque SETTORE Area 1

Durante le precipitazioni piovose l'acqua meteorica viene raccolta dai pozzetti con caditoie installate sulle varie aree, ed è incanalata attraverso la rete fognaria esistente alla vasca di separazione (descritta sopra), che permetterà di convogliare le acque di prima pioggia al bacino di accumulo esistente, mentre la seconda pioggia potrà essere recuperata o convogliata al fiume Arno, attraverso la paratia "D" allo scarico S3, sempre in funzione alle esigenze produttive dello stabilimento.

Raccolta acque SETTORE Area 1A

Durante le precipitazioni piovose l'acqua meteorica (prima e seconda pioggia) viene raccolta dai pozzetti con caditoie installate sulle varie aree, ed è incanalata attraverso la rete fognaria esistente direttamente al bacino di accumulo, mentre la seconda pioggia potrà essere recuperata o convogliata al fiume Arno, attraverso la paratia "E" allo scarico S3, sempre in funzione alle esigenze produttive dello stabilimento.

Raccolta acque SETTORE Aree 2 e 3

Durante le precipitazioni piovose l'acqua meteorica viene raccolta dai pozzetti con caditoie installate sulle varie aree, ed è incanalata attraverso una nuova condotta diretta alla vasca di separazione (descritta sopra), che permetterà di convogliare le acque di prima pioggia al bacino di accumulo esistente, mentre la seconda pioggia confluirà al fiume Arno, attraverso la paratia "D" allo scarico S3.

Il volume disponibile per invasare le acque di prima pioggia nel bacino di accumulo viene garantito con l'installazione di sensore/galleggiante che manterrà il pelo libero del bacino di accumulo ad un livello tale da consentire, con ampio margine di sicurezza, la raccolta, sia delle acque di prima pioggia dell'Area 1-1A-2-3 sia quelle di seconda pioggia dell'aree 1 e 1A, durante l'evento meteorico. La sicurezza è garantita da livelli fissi, che azioneranno tramite sensori le paratie sopra indicate e si avrà un battente pari a cm 20 per le acque di prima pioggia (tot. Mc. 350), e un ulteriore battente di cm 10 per trattenere le acque di II° pioggia (tot. Mc. 180). Rimarranno attivi gli scarichi S2 e S6 (acque domestiche) e lo scarico S3 a cui verranno addotte le acque domestiche e le acque di seconda pioggia tramite condotte separate.

Nel settore Aree 2 e 3 verranno dismessi gli scarichi S4 - S5 e S7 relativi alle acque meteoriche e resterà inalterata la linea di scarico delle acque domestiche allo scarico S6.

La ditta riassume la situazione degli scarichi nella planimetrie inerente lo stato di progetto di cui alle integrazioni acquisite agli atti della Regione Toscana in data 15.2.2017 con protocollo 79714, state oggetto di richiesta conseguenti alla prima riunione della Conferenza dei servizi.

Dalla planimetria emerge quindi, in linea con quanto indicato nel Piano, la presenza dei punti di scarico per le acque domestiche S2 ed S6 nel fiume Arno e la presenza del punto di scarico in Arno S3 per le acque meteoriche di seconda pioggia e per i reflui domestici. Nella planimetria viene indicata anche la permanenza dei punti di scarico delle acque meteoriche S1 ed S8 nel Fiume Arno (come da AIA rilasciata dalla Provincia di Arezzo). Si rileva che le acque che confluiscono nei punti S1 e S8 non sono indicate nel piano di gestione delle acque meteoriche in quanto tali acque non dilavano superfici dell'impianto soggette all'attività effettuata dalla cementeria, trattasi pertanto di acque meteoriche non contaminate.

Si riporta la Tabella riassuntiva dei punti di immissione

Sigla	Tipo di reflujo	Recapito	Autorizzazione ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 20/2006 (DGR 46/R/2008)
S1	Acque meteoriche non contaminate	Fiume Arno	Non prevista
S2 (nuovo S1)	Acque domestiche	Fiume Arno	Prevista senza limiti allo scarico e con idoneo <i>trattamento appropriato</i>
S3 (nuovo S2)	1)Acque meteoriche di II pioggia 2)Acque domestiche	Fiume Arno	1) Non previste 2)Prevista senza limiti allo scarico e con idoneo <i>trattamento appropriato</i>
S6 (nuovo S3)	Acque domestiche	Fiume Arno	Prevista senza limiti allo scarico e con idoneo <i>trattamento appropriato</i>
S8	Acque meteoriche non contaminate	Fiume Arno	Non prevista

Si ricorda che per i suddetti punti di scarico è necessaria la presenza della concessione del Genio Civile (comprensiva di nulla osta idraulico) ai sensi della L.R. 80/2015, in assenza della quale lo scarico non può avvenire.

La situazione rappresentata in Tabella emerge in apposita planimetria depositata con le integrazioni del 27.07.2017. In tale planimetria non sono indicati i punti S1 ed S8.

1. Prescrizioni generali inerenti il Piano di Gestione della Acque Meteoriche

La Conferenza dei servizi, come risulta da verbale del 19.10.2017 depositato agli atti, ha posto delle condizioni per l'approvazione del Piano di gestione delle acque meteoriche, ***pertanto si dettano le seguenti condizioni e prescrizioni:***

- In considerazione dell'assenza di un sistema di depurazione prima dell'immissione nel bacino di accumulo: non deve mai verificarsi, per nessun motivo, lo scarico delle acque del bacino di accumulo in corpo idrico superficiale. In caso di necessità di svuotamento, le acque del bacino dovranno essere gestite come rifiuto.

- Considerato che, pur avendo accertato un buon grado di impermeabilizzazione del bacino artificiale non si hanno le garanzie di tenuta raggiungibili con l'impermeabilizzazione artificiale, dovrà essere prevista nel piano di monitoraggio e controllo una verifica periodica della qualità ambientale delle acque del bacino. A tal proposito la ditta deve effettuare una proposta contenente parametri e frequenza di monitoraggio, che dovrà avvenire almeno una volta l'anno, ad integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo. La proposta deve essere depositata ad ARPAT, Azienda USL, Comune e Regione Toscana entro e non oltre 45 gg dal ricevimento del presente provvedimento.

- Tutte le operazioni di attivazione delle paratie che regolano il passaggio delle acque meteoriche in ingresso ed in uscita dal bacino di accumulo (uscita della sola seconda pioggia) dovranno essere registrate e riportate su apposita procedura operativa da allegare al Piano di gestione e nel Piano di monitoraggio e controllo. La procedura ad integrazione del Piano di gestione e del Piano di Monitoraggio e controllo, dovrà essere depositata ad ARPAT, Azienda USL, Comune e Regione Toscana entro e non oltre 45 gg dal ricevimento del presente provvedimento.

- In relazione ai Programmi di manutenzione del bacino di accumulo che nel tempo, a causa della sedimentazione dei solidi, potrà diminuire i suoi volumi di contenimento, la ditta deve provvedere a verificare la profondità del bacino di accumulo in vari punti con periodicità triennale al fine di controllare il mantenimento nel tempo dei volumi di contenimento del bacino stesso.

- In relazione al cronoprogramma degli interventi si approva il seguente schema, indicato nel verbale della riunione del 19.10.2017:

"1. Predisposizione del progetto esecutivo attuativo del piano di gestione delle acque meteoriche (progetto esecutivo opere edili, meccaniche, elettriche necessarie; calcolo dei manufatti e degli impianti; computo metrico, piano di coordinamento della sicurezza ecc.):

· entro 120 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità Competente (rilascio AIA) del piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche in fase di valutazione in sede di riesame AIA;

2. individuazione dei fornitori dei manufatti e degli impianti, individuazione della/e ditta/e esecutrice/i dei lavori, definizione del/i contratto/i d'appalto e acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari:

· entro 90 giorni dalla predisposizione del progetto esecutivo attuativo, tenendo comunque conto che i tempi per acquisire eventuali autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari dipendono dagli Enti/Autorità Competenti;

3. esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui al progetto esecutivo attuativo del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

· entro 180 giorni dalla conclusione di tutte le attività di cui al precedente punto 2. Se gli Enti/Autorità Competenti per il rilascio di eventuali autorizzazioni/permessi/nulla osta necessari dovessero impiegare più di 90 giorni dalla predisposizione del progetto esecutivo attuativo del piano di gestione delle acque meteoriche, questa attività verrà conclusa entro 180 giorni dall'acquisizione di tutti i suddetti documenti eventualmente necessari (autorizzazioni, permessi, nulla osta).

I programmi di manutenzione sulle apparecchiature elettromeccaniche, che tramite l'attivazione di paratoie consentiranno il passaggio delle acque meteoriche verso il bacino di accumulo e verso lo scarico (per le sole acque di seconda pioggia), saranno individuati ed implementati tenendo conto di quanto previsto dai manuali di uso e di manutenzione che verranno messi a disposizione dalle ditte che forniranno tali apparecchiature.

Quindi, i suddetti programmi di manutenzione, così come i registri per le annotazioni delle attività di manutenzione, potranno essere definiti ed implementati una volta che saranno conclusi i lavori

per la realizzazione degli interventi di cui al progetto esecutivo attuativo del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.”

- Eventuale variazione del suddetto cronoprogramma deve essere comunicata ad ARPAT, Comune, Azienda USL e Regione Toscana, debitamente motivata;
- si ricorda inoltre, in relazione al punto 2 del cronoprogramma laddove si parla di *acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari, con riferimento ai punti di scarico S2 (domestiche), S3 (domestiche e meteoriche II pioggia), S6 (domestiche)*, è necessaria la presenza della concessione del Genio Civile (comprensiva di nulla osta idraulico) ai sensi della L.R. 80/2015, in assenza della quale lo scarico non può avvenire. Tale aspetto vale anche per i punti di scarico S1 (meteoriche) e S8 (meteoriche) che non fanno parte del piano di gestione delle acque meteoriche, ma erano già presenti nell’AIA della Provincia e nel presente provvedimento.
- Riguardo le manutenzioni effettuate, sulle parti elettromeccaniche che regolano l’apertura e la chiusura delle paratie, la ditta s’è provvedere all’annotazione su apposito registro da tenere presso la ditta stessa, da inserire nel piano di monitoraggio e gestione.

2. Prescrizioni inerenti le acque meteoriche di seconda pioggia

Anche se per la seconda pioggia, come acque meteoriche non contaminate, non è prevista dalla norma l’autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06, in forza di quanto emerso in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.2017, come da verbale depositato in atti, si dettano le seguenti prescrizioni:

- deve essere effettuato un monitoraggio in concomitanza di eventi piovosi da comunicare all’Autorità che autorizza (Regione Toscana) e per conoscenza ad Arpat, in riferimento agli inquinanti prioritari associati a questa attività, solidi sospesi e idrocarburi totali. Nel caso venissero riscontrati valori superiori a 80mg/L per i solidi sospesi e 5mg/L per gli idrocarburi, la ditta dovrà provvedere a rivalutare il Piano di Gestione delle acque meteoriche in considerazione dell’impossibilità di ritenere la seconda pioggia non contaminata;
- Il punto in cui viene effettuato il campionamento (pozzetto ispezione e prelievi) dovrà essere chiaramente identificato, con apposita indicazione (per es. numeri o lettere), nella planimetria e nel luogo.

3. Prescrizioni inerenti le acque reflue domestiche

In data 11.12.2017 (prot.reg. 593006) è stata acquisita agli atti la documentazione richiesta a seguito della riunione della Conferenza dei servizi del 19.10.2017 (come risulta da verbale depositato agli atti) ossia “ *la ditta deve fornire il calcolo dettagliato del dimensionamento degli impianti in termini di A.E., prima del rilascio del provvedimento di riesame*”.

Dalla suddetta documentazione emerge quanto segue:

- 3 punti di scarico, tre sistemi di trattamento dei reflui;
- gli scarichi S2 (nuovo S1) e S3 (nuovo S2) sono dotati ciascuno di un impianto di depurazione a fanghi attivi ad areazione prolungata fino a 28 A.E.;
- lo scarico S6 (nuovo S3) è provvisto di un impianto di depurazione a ricircolo fino a 18 A.E.
- ognuno dei tre impianti è stato installato il 23.05.2003;
- il dimensionamento totale degli impianti (74 A.E.) è risultato sufficiente al trattamento dei reflui domestici

Si prescrive di tenere sul luogo, in prossimità del trattamento, a disposizione dell’autorità di controllo:

- aii) il nominativo del responsabile della conduzione dell’impianto di depurazione e suo sostituto delegato;
- bii) un registro con annotazioni delle varie fasi di conduzione e manutenzione dell’impianto,

cii) le modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti, quantitativi smaltiti e relativa destinazione (registro di carico e scarico).

6. EMISSIONI SONORE

Seguono le prescrizioni individuate nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi (riunione del 12.04.2017) come risulta da verbale depositato agli atti:

Prescrizioni generali

L'impianto dovrà rispettare i valori limite fissati, ai sensi della L. 447/95, dal DPCM 14/11/97 relativi alla classe di destinazione d'uso del territorio attribuita dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Prescrizioni specifiche

Stante le previsioni di interventi di mitigazione per la progressiva riduzione dei livelli sonori, come da politica della qualità aziendale, entro un anno dal ricevimento del provvedimento di riesame la ditta deve trasmettere al Comune, ARPAT, Azienda USL e Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti, gli interventi che intende mettere in atto e il relativo cronoprogramma, anche individuando soluzioni eventualmente più efficaci di quelle proposte nel piano 2015-2016 alla luce di ulteriori approfondimenti in merito e tenuto conto dei valori limite di immissione specifica, laddove approvati i decreti attuativi di cui all'art. 27 del D. Lgs. 42/2017.

In riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo la ditta deve effettuare controlli di rumore con frequenza biennale, con le metodiche di cui al DM 16/03/98 e smi con il primo controllo entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di riesame, anche per le finalità della individuazione delle opere di mitigazione di cui sopra. Pertanto la ditta deve aggiornare ed integrare in tal senso il Piano di Monitoraggio e Controllo entro e non oltre 45 gg dalla data di ricevimento del presente provvedimento (vedi Paragrafo 11)

Ulteriore prescrizioni

In caso di modifiche sostanziali dell'impianto che possono apportare un incremento significativo dei livelli di emissione sonora, la ditta dovrà presentare una valutazione di impatto acustico al fine di dimostrare il rispetto dei limiti anche a seguito della modifica.

7. CENTRALINE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

In base a quanto emerso nella riunione della Conferenza dei servizi del 12.04.2017 (come risulta da verbale depositato agli atti), devono essere mantenute in funzione le 2 centraline esistenti di rilevamento delle polveri.

8. SUOLO E SOTTOSUOLO

In data 8.3.2017 con prot. Reg 124978 è stata acquisita la documentazione con la quale la ditta ha effettuato la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di Riferimento di cui all'art 29 ter, comma 1, lettera m, e art 5, lettera v bis, del D.Lgs. 152/06 modificato ed integrato con il D.Lgs.46/2014, da effettuarsi ai sensi del DM n.272.2014. Nel documento presentato la società attesta che per l'installazione non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento di cui alla lettera v-bis del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. Prescrizione: la ditta deve rispettare quanto indicato in tale documentazione (per esempio per ciò che attiene le modalità di stoccaggio, contenimento e movimentazione delle sostanze).

In particolare dovranno essere annotate su appositi registri le attività di manutenzione e verifica condotte, finalizzate al mantenimento dell'integrità dei presidi per le sostanze/miscele pericolose che hanno concorso a determinare i superamenti delle soglie quantitative della tabella in allegato 1 al DM 272/2014 (Additivo aerante in polvere per leganti idraulici per costruzioni, additivo cromoriducente in polvere -solfato ferroso-, reagente Denox SCR – soluzione ammoniacale al 25%, gasolio). Per il serbatoio di gasolio interrato dovrà essere effettuata l'esecuzione di una prova di tenuta con cadenza biennale.

Si dà atto che, come da considerazioni emerse nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi (con particolare riferimento alla riunione del 12.04.2017 e come da relativo verbale depositato agli atti) che il parere definitivo di ARPAT relativo alla necessità o meno di presentare la Relazione di Riferimento richiederà l'effettuazione di uno o più sopralluoghi presso l'installazione nell'ambito del quale sarà fra l'altro verificata la rispondenza di quanto dichiarato in relazione.

Si ricorda che l'art. 29 sexies al comma 6.bis del D.Lgs. 152/06 prevede che: *fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.*

2. Prescrizione:

In forza di quanto sopra la ditta deve aggiornare ed integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, sentita ARPAT stessa, con un'integrazione al Piano che tenga conto del sopra citato art. 29 sexies comma 6.bis (Vedi paragrafo 11).

9.CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Si rimanda a quanto prescritto al Paragrafo 1 "COINCENERIMENTO (Titolo III bis di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06)" ai sensi dell'articolo 237 octiesdecies. In particolare si richiama la seguente prescrizione:

Colacem S.p.A. deve effettuare una proposta alla Regione Toscana "Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti ", ad ARPAT, all'azienda USL e al Comune entro 90 gg dal ricevimento del presente provvedimento. Tale proposta deve essere inserita nel manuale SME.

Inoltre in riferimento alle altre attività effettuate, le fasi di avvio e di arresto dei macchinari e degli impianti presenti nello stabilimento e dai quali derivano le emissioni indicate, non presentano

particolari caratteristiche di durata e di peculiarità di emissione, che possono essere ricondotte a condizioni diverse dal normale esercizio.

10. MTD/BAT

La ditta ha presentato a corredo dell'istanza di riesame, come Allegato 01, la *Relazione Tecnica sullo stato attuale di applicazione delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)*. In detta relazione, che descrive lo stato attuale di applicazione delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) del settore cementiero introdotte dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 09.04.2013, vengono riportate:

- una tabella riepilogativa sullo stato attuale di applicazione delle Conclusioni sulle BAT presso l'installazione;
- la descrizione delle modalità di applicazione presso l'installazione delle Conclusioni sulle BAT.

La Conferenza dei servizi, come risulta dai verbali depositati agli atti ha analizzato punto punto la suddetta Relazione confrontandola con la Decisione 2013/163/UE: da tale confronto e tenendo conto delle prescrizioni individuate dalla Conferenza dei servizi, con particolare riferimento all'obbligo del rispetto dei BAT AEL, è merso che l'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento è adeguata alle BAT Conclusion.

Il documento sulle BAT Conclusion definisce il seguente campo di applicazione:

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) concernono le attività industriali indicate al punto 3.1 dell'allegato I della direttiva 2010/75/CE, ovvero:

“3.1. Produzione di cemento, calce e ossido di magnesio”, ivi comprese le seguenti attività:

- a) produzione di clinker da cemento in forni rotanti la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;*
- b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;*
- c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.*

Va rilevato che per ciò che attiene l'attività IPPC 5.2 lettera b) inerente il coincenerimento di rifiuti (CSS), le BAT Conclusion sull'attività di cementeria sono comprensive anche della parte inerente i rifiuti (vedi paragrafo specifico su rifiuti) e pertanto, anche in considerazione del fatto che l'attività principale è quella di cementeria, esaustive anche per la gestione del CSS. In ogni caso il presente provvedimento potrà essere rivisto dall'autorità competente, qualora ce ne fosse la necessità, al momento dell'emanazione delle BAT Conclusion sull'attività 5.2 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

La ditta, quindi, deve gestire l'attività rispettando le indicazioni delle varie sezioni di cui alla Decisione 2013/163/UE, inerente la conclusione della Commissione Europea sulle BAT per la produzione di cemento, calce, e ossido di magnesio, riferita ai cementifici.

11. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

La proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo depositata nelle integrazioni richieste a seguito della prima riunione della Conferenza dei servizi e riportato in Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento di AIA, è stato accolta come prima stesura, ma deve essere rivista.

In forza di quanto sopra, entro e non oltre 45 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare agli Enti interessati (Regione Toscana, ARPAT, Azienda USL e Comune territorialmente competente) una nuova proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato e rivisto che tenga conto dei seguenti punti:

MATRICE RIFIUTI

- il PmeC deve essere aggiornato tenendo conto quanto prescritto al paragrafo 4 *Prescrizioni che derivano dalla decisione della Conferenza dei servizi come da verbale (depositato agli atti) della riunione del 19.10.2017 e successivo 4.1 Controlli a carico della ditta e precisamente:*

.) paragrafo 6.1.1 e 6.1.2 PmeC, laddove in tabella viene indicato *Controllo in conformità a quanto previsto dalle apposite Istruzioni e Specifiche Operative del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dello stabilimento* deve essere indicato il minimo da attuare, non è sufficiente l'indicazione fornita.

.) paragrafo 6.1.3 PmC, nella tabella devono essere indicati i CER.

.) paragrafo 6.1.5 PmC, le informazione di cui alla Tabella attualmente presente non chiariscono bene che la "Verifica del rapporto di prova del rifiuto non pericoloso recuperabile come materia/combustibile del fornitore" deve corrispondere ad un controllo analitico in proprio dei rifiuti in ingresso, per i medesimi parametri richiesti ai fornitori dei rifiuti. Pertanto, la Tabella citata deve essere sostituita con la Tabella di seguito proposta e contenere le informazioni ivi indicate:

Tipologia (sub. 1, all. 1, D. M. 05.02.1998)	codice CER	Identificazione del RdP del produttore del rifiuto non pericoloso recuperabile come materia	Metodiche analitiche	Modalità di autocontrollo	Identificazioni e del RdP di autocontrollo	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione dati autocontrollo	Periodicità compilazione ed emissione del presente reporting del PM&C
		n. RdP data del RdP	ufficiali e/o da norme standardizzate	Analitico (analisi, effettuate presso il proprio laboratorio o presso laboratorio di fiducia relative ai parametri analizzati dal fornitore)	n. RdP data del RdP	Come indicata nel paragrafo 4.3.1	Archiviazione dei RdP e dei fornitori dell'autocontrollo	Annuale (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento)

.) paragrafo 6.1.6 PmC, le informazioni di cui alla Tabella attualmente presente non chiariscono bene che la "Verifica del rapporto di prova del rifiuto non pericoloso recuperabile come materia/combustibile del fornitore" deve corrispondere ad un controllo analitico in proprio dei rifiuti in ingresso, per i medesimi parametri richiesti ai fornitori dei rifiuti. Pertanto deve essere sostituita con la Tabella di seguito proposta e contenere le informazioni ivi indicate:

Tipologia (sub. 1, all. 1, D. M. 05.02.1998)	codice CER	Identificazione del RdP del produttore del rifiuto non pericoloso recuperabile come materia	Metodiche analitiche	Modalità di autocontrollo	Identificazioni e del RdP di autocontrollo	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione dati autocontrollo	Periodicità compilazione ed emissione del presente reporting del PM&C
	191210 (CDR)	n. RdP data del RdP	ufficiali e/o da norme standardizzate	Analitico (analisi, effettuate presso il proprio laboratorio o presso laboratorio di fiducia relative ai parametri analizzati dal fornitore)	n. RdP data del RdP	Come indicata nel paragrafo 4.3.1	Archiviazione dei RdP e dei fornitori dell'autocontrollo	Annuale (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento)

- il PmC, laddove tratta dei rifiuti prodotti (paragrafo 6.2.2 specifica tabella) deve riportare le modifiche come da indicazioni sotto indicate:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Caratterizzazione	Metodiche analitiche	Modalità di autocontrollo	estremi della scheda di caratterizzazione e RdP relativo	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione dati autocontrollo	Periodicità compilazione ed emissione del presente reporting del PM&C
		scheda descrittiva del rifiuto (origine, parametri di rilievo per la classificazione)	ufficiali e/o da norme standardizzate	Caratterizzazione e classificazione ai sensi della vigente normativa in materia da parte di laboratorio qualificato (indicare cosa si intende per qualificato. Il termine corretto da inserire è accreditato.	n. e data scheda e n. e data RdP relativo	Al momento del suo primo conferimento e successivamente annuale	Archiviazione schede di caratterizzazione e rapporti di prova	Annuale (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento)

ACUSTICA

Il piano di monitoraggio e controllo deve essere integrato per la parte inerente il rumore sulla base di quanto indicato al paragrafo 6 del presente Allegato Tecnico.

MATRICE SUOLO/SOTTOSUOLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere integrato con quanto stabilito all'art. 29 sexies comma 6.bis del D.Lgs. 152/06 (come indicato nel paragrafo 8 del presente Allegato Tecnico).

MATRICE ACQUE (BACINO DI ACCUMULO)

Considerato che, pur avendo accertato un buon grado di impermeabilizzazione del bacino artificiale non si hanno le garanzie di tenuta raggiungibili con l'impermeabilizzazione artificiale, dovrà essere prevista nel piano di monitoraggio e controllo una verifica periodica della qualità ambientale delle acque del bacino. A tal proposito la ditta deve effettuare una proposta contenete parametri e frequenza di monitoraggio, che dovrà avvenire almeno una volta l'anno, ad integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

- Tutte le operazioni di attivazione delle paratie che regolano il passaggio delle acque meteoriche in ingresso ed in uscita dal bacino di accumulo (uscita della sola seconda pioggia) dovranno essere registrate e riportate su apposita procedura operativa da allegare al Piano di gestione e nel Piano di monitoraggio e controllo.

12. ACCERTAMENTI ARPAT AI SENSI DELL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Si ricorda quanto previsto all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e precisamente:

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'[articolo 29-sexies](#), comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano

in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

In forza di quanto sopra, si precisa che ARPAT provvederà a comunicare alla Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti e per conoscenza alla ditta il proprio piano dei controlli ex art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06, che sarà da considerarsi parte integrante del presente capitolo.

Prescrizione

Al fine di consentire le attività di cui al comma 3, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del controllo.

13. RELAZIONE TECNICA

La “Relazione Tecnica” ai sensi dell’art.29 sexies, comma 6 del D.Lgs.152/2006 deve contenere gli elaborati richiesti dal presente Allegato Tecnico, in modo particolare i risultati dei controlli sulle emissioni e delle indagini effettuate nel rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo.

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE DEMANIALE

ai sensi di RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015 - Regolamento 60/R/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Genio Civile Valdarno Superiore

DATO ATTO che:

- in data 7-1-2021 è stato avviato il procedimento autorizzatorio unico regionale per di modifica sostanziale delle attività effettuate dalla soc. Colacem spa nell'installazione ubicata in località Rassina nel comune di Castel Focognano (AR) e individuate ai punti 3.1 lettera a) e 5.2 lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06”;
- nell'ambito del procedimento è emerso che nell'area dove sorge l'installazione è presente un corso d'acqua inserito nel reticolo idrografico con la sigla AV 7188;
- il succitato corso d'acqua è stato inserito nel reticolo idrografico della Regione Toscana con la L.R. 79/2012 e che il suo percorso risulta tombato già a partire dagli anni '50 del secolo scorso a monte della strada comunale di Casalecchio;
- negli anni '70 e '80 con la costruzione della Cementeria di Begliano e con la realizzazione della nuova viabilità per l'accesso alla cava, il corso d'acqua ha assunto la configurazione attuale con due tombamenti (TOM.01 quello di monte di 16,5 m e quello di valle TOM.02 di circa 161 metri munito di due pozzetti di ispezione con griglia sommitale) ricadenti in aree di proprietà della Soc. Colacem ad esclusione di un tratto di circa 9 metri di proprietà del Comune di Castel Focognano, sede della strada comunale;
- i tombamenti sono da ritenersi legittimi in quanto realizzati antecedentemente alla dichiarazione generalizzata di pubblicità di tutte le acque (L. 36/1994)

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 127/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 4442 del 7-1-2021 presentata da Colacem Spa, c.f. 01157050541, con sede legale in Comune di Gubbio, Via Della Vittoria, n. 60 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Rossi Massimiliano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- ALL_01_Verifica di localizzazione All.4-P. R.B.
- C_05_ALL_08_a_Piano di Gestione delle AMD
- C_05_ALL_08_b_Relazione Tecnica sistema gestione acque meteoriche
- C_05_ALL_08_c_Plan.stato.attuale-modificato acque meteoriche e reflue
- C_05_ALL_08_d_Plan. reti acque reflue
- SIA_C_02_Descrizione del Progetto
- TAV03_Estratto.PS_Pericolosità idraulica.TAV04_Estratto.RU
- TAV09_Estratto di PAI dell'AdBDAS
- TAV10_Estratto di PGRA dell'AdBDAS
- Relazione Autorizzazione e concessione

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO l'art. 4 della L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'autorizzazione al mantenimento dell'opera n. 6984 :copertura corso d'acqua AV 7188, in loc. Rassina - Begliano in Comune di Castel Focognano, con così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto:

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente provvedimento contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 169/2021;

ACCERTATO che il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto i tombamenti sopra citati risultano compatibili idraulicamente e nello specifico:

- il tombamento TOM.01 ha un franco di sicurezza minimo di 28 cm ed è comunque garantito il comportamento a pelo libero della corrente e un margine di sicurezza non nullo;
- il tombamento TOM.02 ha un franco di sicurezza minimo di 81 cm e garantisce il non superamento dei 2/3 della sezione idraulica disponibile.

ACCERTATO inoltre che ai sensi della L.R. 41/2018 le opere in argomento risultano compatibili in quanto

- non alterano il buon regime delle acque;
- non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- poiché il corso d'acqua in argomento non è inserito nel reticolo di gestione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, il concessionario per garantire l'efficienza idraulica dei tratti tombati, sarà tenuto alla manutenzione periodica dell'intero corso d'acqua.
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti

in condizioni meteorologiche favorevoli;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata

sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione

programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che con nota prot.n. 039585 del 01/02/2021 lo scrivente Settore ha richiesto le indennità per l'occupazione senza titolo, il canone concessorio per l'annualità 2021 e il deposito cauzionale;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018; :

- € 1518,00 a titolo di indennità pregresse anni 2016 – 2020;
- € 303,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 303,60 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2021

Tutto ciò premesso e considerato,

1. si autorizza il mantenimento delle opere realizzate sul corso d'acqua AV 7188 opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. si accorda, al richiedente Colacem Spa, c.f. 01157050541, con sede legale in Comune di Gubbio, Via Della Vittoria, n. 60 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV 7188, loc. Rassina - Begliano in Comune di Castel Focognano(AR), con l'opera n. 6984: copertura corso d'acqua;
3. si dispone che la concessione per l'occupazione delle suddette aree demaniali ha durata di anni 9 dalla data di efficacia del Provvedimento Autorizzativo Unico e il canone di concessione è pari a € 303,60 secondo quanto riportato al p.to 3.2 dell'Allegato A della D.G.R.T. 888/17 e ss.mm. soggetto ad aggiornamento in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. si dispone che la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

L'inosservanza delle condizioni e prescrizioni sopra riportate, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, può comportare denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14845
certificato il 26-07-2022

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.

Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW e relative opere elettriche di connessione, sito in Località Contrada Lastroni, nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), proposto da EWT Italia Development S.r.l. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14845 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW e relative opere elettriche di connessione, sito in Località Contrada Lastroni, nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), proposto da EWT Italia Development S.r.l.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016808

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

il D.M. 8/3/2013 ed il D.M. 10/11/2017 relativi alla *“Strategia Energetica Nazionale 2017”*;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

il Piano Nazionale Energia e Clima 2030 (PNIEC)

Visti inoltre:

la parte seconda e la parte terza del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di beni culturali e di beni paesaggistici ed in particolare l'art.152;

l'art. 14 comma 9 del citato d.m. 10/9/2010;

il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27.3.2015 ed in particolare la disciplina delle invariati strutturali, la Scheda d'ambito di paesaggio n. 13- Val di Cecina, l'elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici) e la Disciplina di piano;

l'art.30 del d.l. 77/2021, come convertito nella l. 108/2021, in materia di impianti energetici da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004;

il DPR 357/97 e la LR 30/2015 in materia di Valutazione di Incidenza.

Ricordato che:

il progetto relativo a 3 aerogeneratori a Castelnuovo Val di Cecina è stato oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità nel corso del 2020, conclusasi con Decreto Dirigenziale n.1150 del 04/02/2021 in cui veniva disposta l'archiviazione su richiesta del proponente. L'aerogeneratore oggetto del presente procedimento

risulta coincidere con l'aerogeneratore n.2 del progetto 2020; le opere di collegamento elettrico risultano essere analoghe;

Premesso che:

il proponente EWT Italia Development Srl (sede legale: via Giuseppe Rovani, 7 - 20123 Milano, partita IVA e C.F 10525690961), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 24/01/2022 (prot. n. 0026957) ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW, sito in Località Contrada Lastroni nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), e relative opere di connessione elettrica;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.23870 del 25/01/22;

il progetto, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

il progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 2.b), della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 27/01/2022;

il Settore VIA, con nota del 27/01/2022 (prot.0031894) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0048490 del 07/08/2022);

Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0055227 del 11/02/2022);

Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0071778 del 23/02/2022);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0075250 del 25/02/2022)

Settore Forestazione. Agroambiente (prot. 0076301 del 25/02/2022);

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio(prot. 0079586 del 28/02/2022);

e-distribuzione (prot. 0079883 del 28/02/2022 e prot. 0206412 del 19/05/2022);

Settore Sismica (prot. 0083048 del 01/03/2022);

Comune di Castelnuovo Val di Cecina (prot. 0086166 del 03/03/2022);

ARPAT (prot. 0096524 del 09/03/2022);

sulla base dell'istruttoria svolta, il Settore VIA, con nota prot. 0153537 del 12/04/2022, ha richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.152/2006, integrazioni e chiarimenti al proponente;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni e chiarimenti richiesti con note prot. 0258662 del 28/06/2022;

con nota prot. n. 0261619 del 29/06/2022 il Settore VIA ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale sulla documentazione integrativa e di chiarimento;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0271546 del 06/07/2022 e prot. 0280990 del 13/07/2022);

Settore Forestazione. Agroambiente (prot. 0279520 del 12/07/2022);

ARPAT (prot. 0282538 del 14/07/2022);

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0282431 del 14/07/2022);

Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0294284 del 22/07/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 24/01/2021, e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 28/06/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore della potenza pari a 975 kW, sito in Località Contrada Lastroni nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI).

La turbina proposta è del tipo EWT DW61, con altezza al mozzo di 69 m, diametro rotore di 61 m, per una altezza totale di 99,5 m.

E' inoltre prevista la realizzazione di un cavo elettrico interrato media tensione lungo circa 40 metri, una cabina di consegna ed una linea aerea in media tensione di 1100 m che va a collegarsi alla esistente linea in media tensione FAGIANAIA;

tutte le opere ricadono nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina. L'area coinvolta si trova a oltre 2 km a sud-ovest del limite urbano del paese, in aperta campagna;

la base dell'aerogeneratore è posta ad una quota di 772 m s.l.m. in aree collinari poco coltivate e usate principalmente a pascolo con la presenza di abitazioni isolate ad una distanza di oltre 400 m dal sito di installazione;

l'aerogeneratore di progetto avrà una fondazione su plinto circolare di 180 m per cui è previsto uno scavo di circa 340 m³. L'impianto necessiterà, in fase di realizzazione, di una piazzola di 800 m², che verrà ridotta a 160 m² in fase di esercizio. Sono previsti modellamenti del terreno per la realizzazione dell'area operativa e per la strada di accesso all'aerogeneratore dalla strada comunale, circa 160 m.

Saranno inoltre installate, in box prefabbricati su fondazione in calcestruzzo una cabina utente alla base della torre eolica ed una cabina di consegna in prossimità della strada di accesso, lungo la strada comunale, collegate tramite cavidotto interrato per la linea in media tensione (sezione cm30x130H) lungo la strada di accesso.

La linea prosegue con collegamento aereo di circa 1.100 m verso la cabina di trasformazione di proprietà di e-distribuzione esistente, sostenuto da n. 16 pali monostelo in acciaio a sezione poligonale di altezza 12-14m.

Il percorso indicato per la realizzazione della linea aerea attraversa aree boscate, e prevede un buffer operativo di 4 m. La superficie di aree con vegetazione arboreo-arbustiva interferente con la realizzazione della linea aerea di 1100 m è pari a 1.571 m².

Il proponente dichiara che le aree oggetto dell'intervento non risultano percorse dal fuoco negli ultimi 20 anni.

Sono stimati fino a un massimo di n. 58 viaggi di mezzi pesanti necessari per il trasporto del materiale, della gru e delle componenti dell'impianto eolico, di cui 45 per il betonaggio.

Il percorso in avvicinamento degli autoarticolati per il trasporto dei componenti della torre avviene dall'uscita S.S 1 Aurelia di Cecina attraverso la S.P. n.28 dei Tre Comuni, la S.P. n. 18 dei Quattro Comuni, la S.P. n. 329 del Passo Di Bocca Di Valle, la S.R. N. 439 Sarzanese Valdera Lucca che attraversa l'abitato di Castelnuovo Val di Cecina ed un ultimo tratto di strade vicinali e comunali, per un percorso complessivo di circa 54 km. Sono previsti adeguamenti stradali nei punti di restringimento della sezione;

il proponente prevede le seguenti misure di ripristino ambientale:

- ripristino della parte di cantiere con terreno vegetale di spessore 15 cm e successivo rinverdimento e realizzazione di fossetti di raccolta delle acque meteoriche e scarico delle stesse;
- ripristino delle scarpate delle piazzole e della viabilità di accesso con semina utilizzando semi di opportune essenze erbacee e cespugli, tenendo presente la tipologia vegetale presente *ante-operam*. Col passare del tempo su tali aree si svilupperà anche vegetazione spontanea autoctona;

la durata della vita utile dell'impianto è stimata dal proponente in 25-30 anni;

il proponente dichiara di avere la piena proprietà dei terreni dove ha previsto di installare l'aereogeneratore, subito adiacente a viabilità secondaria adatta allo scopo di progetto;

il proponente ha preso in esame la fase di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse; la durata dei lavori è stimata in 7 mesi;

al termine della vita utile, il proponente – in esito alla dismissione dell'impianto - prevede la rimozione totale delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

secondo gli strumenti urbanistici comunali, l'area dell'impianto ha destinazione agricola;

l'area di progetto è esterna alle aree non idonee per la installazione degli impianti eolici del Piano Ambientale ed Energetico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con DCRT n.10 dell'11 febbraio 2015, nell'area insiste limitatamente al cavidotto in MT per un breve tratto il vincolo boschivo (art. 142 lett. G del D.Lgs 42/04);

con riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la "Scheda d'ambito n. 13- Val di Cecina";

il proponente ha preso in esame i beni vincolati ai sensi del d.lgs.42/2004, poste nell'area vasta circostante l'impianto, nonché le relazioni di intervisibilità con il medesimo. In particolare il progetto è interessato da vincolo ex art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 "*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*". L'interferenza riguarda la realizzazione delle linee aeree e la strada comunale di accesso al sito.

All'interno dell'area di impatto potenziale è inoltre presente l'area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m), "*Zone di interesse archeologico*", (Scheda PI03- località Sasso Pisano *Zona comprendente un'area sacra termale di epoca ellenistica e romana*);

le opere facenti parte del progetto in esame non interessano aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC), siti di interesse regionale (sir); si collocano ad una distanza di circa 3,9 Km dal punto più prossimo della ZSC "*Cornate e Fosini*" cod Natura 2000 IT51A0001, a 4,0 km dalla ZSC "*Campi di alterazione geotermica di Monte Rotondo e Sasso Pisano*" cod Natura 2000 IT5170102 e a circa 5,0 km dalla ZSC-ZPS "*Complesso di Monterufoli*" cod Natura 2000 IT5170008;

gli interventi sono ubicati in aree soggette a Vincolo Idrogeologico; il proponente dichiara che il progetto è stato pertanto improntato seguendo le prescrizioni della L.R 39 del 21/03/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e del D.P.G.R. n. 32/R del 16/03/2010 "*Regolamento Forestale della Toscana*";

le opere di progetto non interferiscono con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012;

secondo il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) Distretto Appennino Settentrionale l'area di intervento non ricade tra le aree a pericolosità da alluvione;

secondo il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del Distretto Appennino Settentrionale, alcuni pali della linea area in progetto di media tensione ricadono in un'area perimetrata a pericolosità geomorfologica elevata

PFE, disciplinata dall'art. 14 delle norme di piano. Per tali aree è previsto il parere dell'Autorità di Bacino, che dovrà essere richiesto nelle successive fasi progettuali/autorizzative dell'intervento, predisponendo una relazione geologica che inquadri il problema della fattibilità dei sostegni nelle aree suddette a pericolosità elevata PFE;

secondo il Piano di Gestione delle Acque (PGA) nell'area di progetto sono presenti:

- il Corpo Idrico superficiale “*Torrente Possera monte*”, in stato ecologico sufficiente (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e stato ecologico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);
- il Corpo idrico sotterraneo “*Corpo idrico carbonatico delle Colline Metallifere – Zona Le Cornate, Boccheggiano, Montemurlo*”, in stato chimico buono (obiettivo del suo mantenimento) e stato quantitativo buono (obiettivo del suo mantenimento);

dal punto di vista acustico, l'area impiantistica risulta inserita in classe III secondo il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (limiti di immissione assoluta: 60 dB(A) diurno e 50 dB(A) notturno; limiti di emissione: 55 dB(A) diurno e 45 dB(A) notturno). I ricettori più prossimi all'impianto sono 6, e sono in parte strutture di tipo residenziale (categoria catastale A4) ed in parte strutture di categoria C2 o C6 (depositi, annessi, rimesse, ecc.); il ricettore più vicino (di tipo C6) è situato a circa 460 m dall'aerogeneratore e ad altitudine di circa 785 m s.l.m., mentre quello di tipo residenziale più vicino è situato a circa 520 m di distanza e altitudine di circa 690 m s.l.m.;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo, sia a carattere progettuale che ambientale;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa:

Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche del 07/08/2022, Settore Tutela della Natura e del Mare del 11/02/2022 e del 22/07/2022, Genio Civile Valdarno Inferiore del 23/02/2022, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 25/02/2022, del 06/07/2022 e del 13/07/2022), Settore Forestazione. Agroambiente del 25/02/2022 e del 12/07/2022, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 28/02/2022 e del 14/07/2022, e-distribuzione del 28/02/2022, del 19/05/2022, Settore Sismica del 01/03/2022, Comune di Castelnuovo Val di Cecina del 03/03/2022, ARPAT del 09/03/2022 e del 14/07/2022.

Rilevato che alcuni dei Soggetti interessati, nei propri contributi di competenza sopra richiamati, evidenziano criticità con riferimento all'impatto sulle componenti avifauna ed acustica del progetto in esame, tali anche da richiedere la sottoposizione alla procedura di VIA del progetto in esame. In particolare:

ARPAT, nel contributo del 09/03/2022, rileva che dalla valutazione previsionale di impatto acustico *post operam* elaborata dal proponente: “*non è possibile escludere il rischio di superamento sia della soglia che del limite differenziale notturno a finestre aperte. Inoltre, considerando l'incertezza associata alle stime fatte, non è possibile escludere che, in particolari condizioni di pieno regime dell'impianto, i livelli di emissione possano essere molto prossimi al limite notturno di una classe III*” e richiede pertanto integrazioni e chiarimenti in merito.

Nel successivo contributo del 14/07/2022, ARPAT rileva che “*Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in merito alla misura di rumore residuo notturno, (...) gli elementi forniti non possono essere considerati utili a dimostrare che il risultato ottenuto sia rappresentativo dei livelli di rumore notturni tipicamente presenti nell'area di indagine. Anzi, le indicazioni fornite (...) risultano in evidente contrasto con la descrizione delle condizioni di misura che lo stesso TCA ha riportato nella relazione tecnica. Infatti, in base a quanto si evince dal testo della relazione, la misura è stata eseguita in aperta campagna, nel punto esatto in cui è prevista l'installazione dell'aerogeneratore, cioè a più di 500 m da qualunque edificio abitato o campo coltivato e a*

più di 2 km dalla più vicina centrale geotermica attiva. Pertanto, risulta fortemente improbabile che il risultato della misura di 46,6 dB(A) possa essere stato influenzato da «attività agricole circostanti, dalle attività ricettive e dalle abitazioni, nonché dalla centrale geotermica». Oltre al fatto che, trattandosi di una misura notturna, è difficile che il verificarsi di «attività agricole o ricettive» durante il rilevamento possa essere ritenuto ordinario e tipico delle condizioni di rumorosità notturna” e che: “Per quanto riguarda la richiesta di possibili azioni di mitigazione acustica da attuare sulla sorgente nel caso in cui si verificasse - mediante misure strumentali post operam - il superamento dei limiti di legge, (...) non riporta alcuna indicazione in merito, mentre (...) non è stato fornito alcun dettaglio né in merito alle modalità con cui potrà essere attuata tale disposizione né in merito alla stima dell'efficacia di abbattimento della stessa.”.

Il contributo conclude riportando che “pur considerando che in base alla documentazione prodotta dal proponente con le specifiche relative al nuovo modello di aerogeneratore (non utilizzate dal TCA nelle sue valutazioni) il livello di potenza sonora risulterebbe di circa 2 dB(A) inferiore rispetto a quello del modello precedente (utilizzato dal TCA), permane il rischio di superamento dei limiti di legge, anche in relazione alle nuove disposizioni di cui all'art. 5 dal D.M. 1/6/2022 (che dispone, tra le altre cose, che nel caso del rumore eolico le valutazioni del criterio differenziale vengano eseguite unicamente in facciata agli edifici)” e che : “considerando un livello di emissione al ricettore abitativo Rec03 di 39,7 dB(A) (ottenuta sottraendo circa 2 dB(A) dalla stima di 41,7 dB(A) fatta dal TCA), aggiungendo il contributo di circa 3 dB(A) dovuto alla riflessione di facciata dell'edificio ricettore si ottiene un livello di emissione complessivo al ricettore di circa 43 dB(A) che, considerate le incertezze associate a questo tipo di stima (non inferiori a 3÷4 dB(A)) e considerato che, in base a quanto riportato sopra, è molto probabile che i livelli tipici di rumore residuo notturno al ricettore siano significativamente inferiori a 43 dB(A), si evidenzia il rischio del superamento del limite differenziale notturno in facciata all'edificio ricettore.”.

ARPAT ritiene pertanto che “vista l'incompletezza delle integrazioni prodotte e considerato che in mancanza di valutazioni complete ed esaustive, sia dei livelli di rumore ai ricettori sia delle possibili azioni di mitigazione proposte, non è possibile escludere, con un adeguato margine di accettabilità, la possibilità di superamento dei limiti normativi di acustica ambientale, per quanto di competenza si ritiene necessario assoggettare il progetto a VIA. Nell'ambito di tale procedimento dovranno essere necessariamente sviluppate le criticità emerse, oltre a quanto già segnalato nel precedente contributo ARPAT.”.

Il Settore “Tutela della Natura e del Mare” nel contributo del 11/02/2022, identifica due principali criticità del progetto:

- la vicinanza con i Siti della Rete Natura 2000, ZSC “Cornate e Fosini”, ZSC “Campi di alterazione geotermica di M.Rotondo e Sasso Pisano” e ZSC-ZPS “Complesso di Monterufoli” per le quali , in base alle informazioni fornite, permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere un'incidenza significativa. In particolare, vista la presenza rilevata di una o più coppie nidificanti di biancone (*Circus gallicus*) nei Siti “Complesso di Monterufoli” e “Cornate e Fosini” e del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) nel Sito “Cornate e Fosini”; il Settore ha ritenuto necessaria la presentazione di uno Studio di Incidenza (che nei casi di rilevazione di tali specie è obbligatorio entro i 5 Km dai Siti);
- rileva che il progetto in oggetto prevede anche interventi che modificano il suolo e la copertura vegetale del sito e pertanto tali elementi sono interessati da impatti che possono incidere sugli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica locale.

e conclude pertanto richiedendo una integrazione allo *screening* di incidenza presentato, con un approfondimento che contempra il monitoraggio aggiornato sulla presenza e consistenza dell'avifauna e della chiroterofauna, anche in rapporto con le vicine aree della Rete natura 2000 ed un approfondimento specifico sulle specie/habitat potenzialmente impattati dall'intervento, nonché una più puntuale e completa indicazione delle azioni e degli accorgimenti tecnici-strutturali atti a minimizzarli (in particolare in merito alle aree sottoposte a movimenti terra, scavi e a modifiche delle dotazioni ecologiche del territorio rurale, quali siepi, filari, alberi isolati o in gruppo, fossi e canali, zone umide, terrazzamenti esistenti).

Nel contributo del 22/07/2022, sulle integrazioni progettuali, il Settore valuta che “in considerazione del fatto che l'area interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto eolico si colloca nelle vicinanze dei Siti della Rete Natura 2000 ZSC-ZPS “Complesso di Monterufoli”, ZSC “Campi di alterazione geotermica di M.Rotondo e Sasso Pisano” e ZSC “Cornate e Fosini” e che, nella documentazione prodotta anche nella successiva integrazione (prot. n. 0261619 del 29/06/2022), è stato condotto un monitoraggio limitato al solo periodo primaverile e non è stato invece condotto alcun monitoraggio riferito a tutto l'arco temporale che generalmente interessa la biologia dell'avifauna e della chiroterofauna, ossia il periodo primaverile/estivo/autunnale, riferito all'area di intervento anche in rapporto con le vicine aree della Rete natura 2000, si rileva una carenza di informazioni funzionali all'espressione della Valutazione (cfr. Commissione Euro-

pea, DG Ambiente, 2002 - Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat).

Da segnalare, inoltre, che lo Studio prodotto dal proponente sulla chiroterofauna evidenzia due importanti conclusioni:

1) la presenza di un discreto numero di specie in attività di foraggiamento nell'area interessata dal generatore eolico;

2) la presenza in un raggio >5 km e < di 10 km di importanti roost (Buche Fiorentine e Miniera del Pavone);

tali ulteriori elementi rendono imprescindibile condurre una campagna di monitoraggio esaustiva e compiuta a tutto il periodo primaverile/estivo/autunnale per i taxa con maggiori potenzialità di subire impatti: chiroterofauna ed ornitofauna."

Il competente Settore conclude con un "parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite e dei successivi approfondimenti istruttori effettuati, permane un margine di incertezza che, non permette di escludere effetti negativi sui Siti Natura 2000 "Complesso di Monterufoli" e "Cornate e Fosini".".

Dato inoltre atto dei seguenti contributi:

il Settore "Forestazione. Agroambiente" nel contributo del 25/02/2022 richiedeva alcuni chiarimenti in merito alla quantificazione aree arboree e arbustive da ridurre ed all'eventuale interferenza con aree percorse da fuoco. Nel successivo contributo del 12/07/2022 sulle integrazioni, rileva che "Non si trovano invece specificazioni rispetto al chiarimento richiesto in relazione all'eventuale superficie oggetto di trasformazione boschiva ed in particolare per quanto attiene alla linea aerea, per il posizionamento del palo di MT".

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel contributo del 28/02/2022 prende in esame le caratteristiche del progetto, i beni paesaggistici presenti nell'area vasta circostante l'impianto, le invasi strutturali del PIT-PPR; conclude richiedendo alcune integrazioni in merito ai rimodellamenti di terreno previsti, alla possibilità di realizzare una linea elettrica interrata lungo la strada, in luogo della linea aerea, a mitigazioni dell'impatto visivo degli elementi tecnologici (cabina utente, cabina di consegna), chiarimenti riguardo alla quantificazione delle aree arboree e arbustive da ridurre, misure di ripristino della strada vicinale in avvicinamento (tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g) del Codice Beni Culturali), approfondimenti sulla visibilità del progetto dal sito archeologico di Sasso Pisano ed eventuali misure di mitigazione.

Nel contributo del 14/07/2022, presa in esame la documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente e richiamate le criticità paesaggistiche evidenziate nel precedente contributo e le richieste integrative, il Settore rileva che: "Le richieste di approfondimento sono state tutte ottemperate, ma risultano ancora non indicate le misure di ripristino ambientale degli interventi, sia in fase di esercizio che alla dismissione". Il competente settore valuta che "la visibilità di un'unica pala eolica, in riferimento ai punti di vista significativi di valenza storica e identitaria più distanti all'interno del buffer di visibilità teorica, non costituisce elemento di rilevante disturbo visivo", tuttavia "non risultano analizzate le visuali dalla strada in avvicinamento, che parrebbero invece rilevanti se non mitigate, in considerazione della vegetazione arbustiva di brughiera e vista la posizione più bassa della pala rispetto alla strada vicinale".

Il parere conclude elencando alcuni impatti da approfondire in successiva fase di progettazione, ovvero:

" - viabilità di sito, dalla strada vicinale alla piazzola di montaggio: la strada risulta in parte in rilevato a riempimento di una depressione e tale soluzione costituisce una modifica morfologica significativa e permanente (sezione S1 tav. T23.1). Si rende pertanto necessario che vengano studiate opportune misure di mitigazione, oltre al semplice inerbimento delle scarpate, valutando anche i necessari accorgimenti per un ripristino morfologico nella fase di dismissione dell'impianto.

- viabilità in avvicinamento, da area trasbordo, localizzata nella Road survey al punto Ob05 a sud di Castelnuovo di Val di Cecina, fino al punto OB16 della strada vicinale di Pianaggello: per le operazioni di adattamento di alcuni punti della viabilità, così come per la piazzola di trasbordo, non ben individuata in pianta, non vengono indicate le modalità di ripristino.

- linea aerea in MT: localizzata nella parte a valle della strada vicinale in avvicinamento, ricade in parte in area boscata vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del DLgs 42/2004 e individuata nella Seconda invariante strutturale come nodo secondario forestale; per tale opera è prevista una riduzione dell'area boscata, quantificata complessivamente in circa mq. 1.571, rispetto alla quale si evidenziano elementi di criticità in riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR. Inoltre, considerati anche i 16 tralicci di sostegno, che al termine dell'esercizio dell'impianto rimarranno di

proprietà del gestore della rete, si rileva l'opportunità di valutare l'interramento della linea elettrica che, seppur di lunghezza maggiore, andrebbe comunque a sovrapporsi ad un tracciato stradale esistente, in conformità con i criteri di inserimento e misure di mitigazione indicate nell'Elaborato 1b, Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, parte integrante del PIT-PPR.

- in merito alle mitigazioni proposte per i manufatti tecnologici delle cabine elettriche in prossimità del sito, lungo la strada vicinale, si suggerisce sia l'impiego di tipologia di box prefabbricati con copertura tradizionale in coppi, utilizzati in contesti naturali, sia di valutare una coloritura diversa dal verde riprendendo i colori delle terre locali. Le specie arbustive indicate si ritengono idonee, ma sarebbe maggiormente opportuno localizzarle in modo da mitigare la visibilità delle cabine dalla strada.”;

il Comune di Castelnuovo Val di Cecina, nel contributo del 03/03/2022, richiama il Parere della Commissione del Paesaggio Comunale che rileva che, rispetto al progetto presentato nel 2020 costituito da n.3 aerogeneratori, *“nonostante la riduzione del numero degli impianti da installare l'impatto sul paesaggio circostante risulta elevato. I vari punti di vista analizzati, (...), sottolineano la totale decontestualizzazione dell'intervento poiché compromette lo skyline del territorio alterandone l'aspetto naturalistico. La commissione sulla base di questi aspetti che contrastano la vocazione del territorio, già ampiamente compromesso, pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento.”*

Nel proprio contributo, il Comune rileva inoltre *“l'elevata altezza di quota del sito interessato dall'intervento, circa 800 m s.l.m., alla quale è molto probabile avere temperature medie basse (...), soprattutto nel periodo invernale, le quali possono creare fenomeni sia di neve che soprattutto di ghiaccio andando a arrecare possibile danno all'incolumità pubblica vista la vicinanza della strada vicinale denominata “Castelnuovo di Val di Cecina (Los.Pianeggello) – Pod. I Prati – Pod. Campo alla Merla – Loc. Vado la Lepre – Monte di Castelnuovo – Loc. Incrociantine – Loc. Poggio Pratone – Fatt. di ruciano – SS n 349, iscritta nella lettera F) nell'elenco delle Strade Vicinali ad uso Pubblico, limitrofa” e “La pessima condizione della viabilità interessata dall'attraversamento sia per la realizzazione dell'intervento che per le eventuali manutenzioni straordinarie, entrambe da effettuarsi mediante mezzi pesanti e trasporti eccezionali. Si precisa che detta viabilità è l'unica possibile ed esistente nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina al sito scelto per l'intervento, e presenta sia nel primo tratto, asfaltato, che nel secondo, sterrato mediante inghiaatura, dimensioni di carreggiata ridotte con pendenze elevate e raggi di curvatura non adatti a mezzi pesanti o trasporti eccezionali, che andrebbero a gravare sul suo mantenimento potendo provocare anche slittamenti o movimenti franosi” e “la troppa vicinanza del punto di installazione degli aerogeneratori con la viabilità vicinale esistente denominata “Castelnuovo di Val di Cecina (Los.Pianeggello) – Pod. I Prati – Pod. Campo alla Merla – Loc. Vado la Lepre – Monte di Castelnuovo – Loc. Incrociantine – Loc. Poggio Pratone – Fatt. di ruciano – SS n 349, iscritta nella lettera F) nell'elenco delle Strade Vicinali ad uso Pubblico” la quale potrebbe causare il suo interessamento, mettendo a rischio l'incolumità pubblica, in caso di rottura di un frammento di pala o addirittura della struttura stessa viste le distanze calcolate e ipotizzate riportate nella Relazione n.08 “Calcolo della gittata massima frammento di pala per distacco o rottura accidentale”. In base a tali rilievi il Comune esprime un parere tecnico negativo.*

Preso atto che i restanti Soggetti consultati, nei propri contributi, hanno espresso posizione favorevole o, comunque, non hanno evidenziato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

le aree interessate dall'impianto hanno attualmente destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici;

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, coincidente con l'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni “sicurezza energetica” e “ricerca, innovazione e competitività”.

Per quanto riguarda la necessità di contemperare “realizzazione degli impianti eolici” e “tutela del territorio” si richiama che il PAER individua a tal scopo nell’Allegato 1 alla scheda A3 le “Aree non idonee agli Impianti Eolici”.

Si ricorda inoltre che i criteri ivi contenuti sono ripresi nell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici” del PIT – Piano Paesaggistico;

il progetto è coerente con pianificazione nazionale e regionale in materia di energia; non è localizzato in area non idonea per la realizzazione di impianti eolici, di cui al vigente Piano ambientale ed energetico regionale ed al vigente PIT– Piano Paesaggistico;

il non ricadere in area non idonea è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la positiva valutazione e per l'autorizzazione di un impianto eolico;

nel caso in esame si prende atto degli esiti negativi della valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000 “Complesso di Monterufoli” e “Cornate e Fosini”, acquisiti dal competente settore regionale;

visto l'art.48 comma 5 della LR 10/2010, il quale prevede che, qualora la Valutazione di Incidenza sia negativa, il provvedimento di Verifica dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;

con riferimento agli aspetti acustici sono emerse criticità dovute al progetto in fase di esercizio, anche alla luce della documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente. Secondo il contributo conclusivo acquisito da ARPAT, tali criticità non risultano adeguatamente mitigabili, in base a quanto previsto dal proponente; ARPAT ha suggerito espressamente la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA;

Dato atto delle criticità sulle componenti “fauna” e “acustica” sollevate nei contributi istruttori acquisiti dai competenti Settori regionali e da ARPAT, criticità che determinano impatti negativi significativi sull’ambiente;

Rilevato pertanto che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili, sulle componenti ambientali “fauna” e “acustica”;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulle componenti naturalistiche e sul rumore, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e artt. 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al Settore VIA regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 73 bis della l.r. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017 e della d.g.r. 1196/2019, nonché degli elementi ambientali e paesaggistici di cui al presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore della potenza di 975 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in loc. Contrada Lastroni, nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina, proposto da EWT Italia Development Srl (sede legale: via Giuseppe Rovani, 7 - 20123 Milano, partita IVA e C.F 10525690961), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto alla proponente EWT Italia Development Srl;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14855
certificato il 26-07-2022

**Revoca del decreto dirigenziale n. 14524 del
20.07.2022 avente ad oggetto: “L.R. 10/2010 art.
57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel**

**provvedimento conclusivo del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di
realizzazione della cassa di espansione di Campo
Regio, L. 228/2012, art. 1 c.548; O.C.D. n. 5/2013.
Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di
Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana
Sud. Provvedimento conclusivo”.**

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14855 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: Revoca del decreto dirigenziale n. 14524 del 20.07.2022 avente ad oggetto: "L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del "Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245" nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo "

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016724

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto dirigenziale n. 14524 del 20.07.2022, recante: “ *L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo* ” ;

Dato atto che, per mero errore materiale nell’inserimento del provvedimento nello specifico applicativo regionale, al suddetto oggetto è stato associato un testo errato del provvedimento;

Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla revoca del suddetto decreto n. 14524 del 20.07.2022;

Dato atto che, con successivo decreto, sarà adottato il provvedimento ex L.R. 10/2010 art. 57, afferente alla istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, nel Comune di Orbetello (GR);

per le motivazioni sovraesposte

DECRETA

1) la revoca del decreto dirigenziale n. 14524 del 20.07.2022 avente ad oggetto: “*L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo* ”, per le motivazioni riportate in premessa;

2) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;

3) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 26 luglio 2022, n. 14877
certificato il 26-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.

10/2010. Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, posto in Via della Fossetta 27, Comune di Altopascio (LU). Proponente: Ascit Servizi Ambientali S.p.a. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14877 - Data adozione: 26/07/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, posto in Via della Fossetta 27, Comune di Altopascio (LU). Proponente: Ascit Servizi Ambientali S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016823

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94, ed in particolare l'allegato 4 afferente ai criteri localizzativi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti;

Premesso che:

il proponente Ascit Servizi Ambientali Spa (con sede legale: in via San Cristoforo n.82, Capannori - LU; P. IVA: 01052230461), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 20/01/2022, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, posto in Via della Fossetta n.27, Comune di Altopascio (LU);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 23808 del 20/01/2022;

il progetto afferisce alla realizzazione di un nuovo impianto di selezione e trattamento rifiuti solidi (urbani e speciali), e attività di triturazione e riduzione meccanica per determinate categorie di rifiuti. Attualmente il sito in cui sarà realizzato il nuovo impianto, è sede del centro di raccolta comunale in via di trasferimento ad altra sede;

il proponente prevede di svolgere le operazioni R13, R12, D13, D14 e D15 su rifiuti non pericolosi di natura sia urbana che speciale; a tal fine chiederà l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006;

ai fini VIA, il progetto in esame, rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7.r) e punto 7.t) della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 24/01/2022;

il Settore VIA, con nota del 24/01/2022 (prot. 25499) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0039548 del 01/02/2022);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 0069480 del 22/02/2022);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0074440 del 24/02/2022);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0066327 del 18/02/2022);
- Settore Tutela Riquilificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0071329 del 22/02/2022);
- ARPAT (prot. 0072731 del 23/02/2022);
- Comune di Altopascio (Prot. 0072740 del 23/02/2022);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0066709 del 18/02/2022);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 04/03/2022 (prot. 89380) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 10/03/2022 (prot. 0098556), ha avanzato richiesta di sospensione del suddetto termine per un periodo di 45 giorni, al fine di poter predisporre la documentazione in modo esaustivo. Richiesta accolta dal Settore VIA con nota del 11/03/2022 (prot. 101759);

il proponente, in data 18/05/2022 (prot. 0203638 - 0203637 - 0203634 - 0203635 - 0203636 - 0203633), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 18/05/2022 (prot. 205076), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Tutela Riquilificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0236540 del 09/06/2022);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0232778 del 07/06/2022);
- ARPAT (prot. 0275848 del 08/07/2022);
- Comune di Altopascio (Prot. 0238565 del 10/06/2022);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (Prot. 0243815 del 14/06/2022);
- Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" (prot. 0235083 del 08/06/2022);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche (Prot. 0270073 del 05/07/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza presentata, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 20/01/2022, dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 18/05/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

attualmente il sito è sede del centro di raccolta comunale in via di trasferimento ad altra sede. Il proponente prevede di svolgere le operazioni R13, R12, D13, D14 e D15 su rifiuti non pericolosi di natura sia urbana che speciale; selezione e trattamento rifiuti solidi (urbani e speciali), inserendo oltre al raggruppamento preliminare e la cernita manuale, almeno una attività di triturazione e riduzione meccanica;

l'impianto di selezione e trattamento rifiuti non pericolosi sarà soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

il sito è in locazione ed è costituito da una porzione di fabbricato ad uso industriale di superficie pari a 1070 m² circa ed altezza utile interna di circa 8,0 m e da un'area pertinenziale completamente pavimentata (asfalto), che perimetra sui tre lati liberi la suddetta porzione di edificio;

l'area ha forma di quadrilatero, di forma trapezia, avente una superficie totale di circa 3.600 m², e risulta delimitata:

- a Nord da Via della Fossetta;
- ad Est dal Canale della Navareccia;
- ad Ovest da altra attività produttiva, comprendente analoga porzione di fabbricato posto in adiacenza e relativa area pertinenziale esterna;
- a Sud dal resede dell'impianto di depurazione del Comune di Altopascio, gestito dalla società Acque Spa.

La porzione di edificio industriale di cui sopra coincide con metà del più ampio fabbricato di costruzione relativamente recente, con telaio in calcestruzzo armato (c.a.), tamponamenti in pannelli prefabbricati in c.a. e copertura a cospelle arcuate su travi prefabbricate a "Y".

La zona, posta a una quota di circa 9 m s.l.m., si presenta pianeggiante ed è prossima alle principali infrastrutture di raccordo autostradale e della viabilità comunale e sovra comunale;

le operazioni di gestione dei rifiuti svolte attualmente presso il sito di Altopascio sono quelle tipicamente riservate ai centri di raccolta di cui al DM 08/04/2008, per quanto attiene alla porzione Sud ed ai centri di trasferta dei rifiuti urbani, per quanto riguarda la porzione Nord, non aperta al pubblico.

Si hanno quindi operazioni assimilabili a deposito preliminare e messa in riserva di specifiche categorie di rifiuti di origine urbana e assimilati, con limitate operazioni sui rifiuti.

Il centro di raccolta è organizzato per operare esclusivamente al coperto, all'interno del fabbricato.

La superficie utile dello stesso sarà suddivisa in due sezioni, di cui una riservata agli addetti della società Ascit Spa, per il conferimento di alcune categorie di rifiuto derivanti dalla raccolta porta a porta ed una dedicata a cittadini e imprese che vengono direttamente a recapitare specifiche categorie di rifiuti;

presso l'impianto saranno eseguite le attività seguenti:

- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (in mancanza di un altro codice R appropriato; R12 può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11);
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (in mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12);
- D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 ;
- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 .

In particolare, le attività R12 - D13 - D14 riguarderanno selezione manuale, cernita e raggruppamento preliminare e, per alcune tipologie di rifiuti, la riduzione volumetrica anche mediante triturazione e saranno gestite interamente all'interno del fabbricato. All'esterno, sul piazzale di pertinenza dell'attività e nel rispetto della fascia a vincolo idraulico parallela al Fosso Navareccia, saranno condotte esclusivamente movimentazioni di container e stoccaggio di rifiuti all'interno di essi. Come estrema cautela, stante la possibilità di avere movimentazione di rifiuti presso i container, una porzione di piazzale sarà servita da nuovo impianto di separazione delle acque meteoriche di prima pioggia, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 46R/2008, considerando queste ultime Acque Meteoriche Dilavanti Potenzialmente Contaminate.

Presso l'impianto non saranno eseguite direttamente attività di recupero, né di smaltimento e quindi non vi saranno "dichiarazioni EoW". I rifiuti, sottoposti ai suddetti trattamenti preliminari, saranno quindi avviati, sempre in qualità di rifiuti, a impianti terzi di recupero e smaltimento, come già avviene attualmente per i rifiuti in transito presso il centro di raccolta;

i quantitativi richiesti sono: per lo stoccaggio istantaneo massimo, pari a 680m³ - 200t; mentre per il trattamento annuo pari a 51.150 t;

Attività	Capacità massima deposito		Capacità giornaliera
	t	m ³	t/giorno
R13	200	330 (11 cassoni)	100
R12		350 (stallo1+stallo2+deposito materiali selezionati)	100
D15	200	330 (11 cassoni)	100
D13-D14		350 (stallo1+stallo2+deposito materiali selezionati)	100
Totale massimo attività impianto	200	680	200

non saranno ricevuti in impianto né saranno generati rifiuti liquidi. Nello specifico viene evidenziato che:

- il limite massimo alla capacità di deposito è dato dai volumi e spazi disponibili per lo stoccaggio e che potranno esservi presso l'impianto un totale di circa 680 mc ovvero 200 t;
- non tutte le attività elencate in tabella 2 verranno svolte contemporaneamente;
- le attività operative R12 e D13+D14 potranno essere svolte alternativamente l'una all'altra, all'interno dell'edificio e pertanto il flusso totale massimo giornaliero non è la somma dei valori massimi di ciascun processo;

i rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto verranno inviati prevalentemente a recupero:

CER	Descrizione	Destinazione
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Recupero energetico /Smaltimento
191201	Carta e Cartone	Recupero
191202	Metalli ferrosi	Recupero
191203	Metalli non ferrosi	Recupero
191204	Plastica e gomma	Recupero
191205	Vetro	Recupero
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Recupero
191208	Prodotti tessili	Recupero
191209	Rifiuto inerte	Recupero

vengono indicati anche i potenziali impianti nel territorio dove inviare i rifiuti a recupero;

la procedura da seguire prevede:

- ingresso mezzi all'impianto con controlli formali ed eventuale passaggio sulla pesa;
- eventuale deposito preliminare o messa in riserva di materiali in appositi container sull'area esterna, nelle apposite postazioni, nel caso che l'area interna sia occupata da lavorazioni in corso o che i rifiuti appartengano a CER destinati al solo deposito preliminare o messa in riserva; per alcuni di questi ultimi è verificabile anche il caso che i cassoni siano riempiti progressivamente mediante nuovi conferimenti all'impianto da parte di terzi;
- successivo trasferimento dei materiali nell'apposita baia all'interno del capannone per le successive lavorazioni effettuate secondo specifiche campagne per singola tipologia di rifiuto, ovvero conferimento diretto del materiale all'interno del fabbricato da parte di mezzo esterno, dopo i controlli formali, in area destinata al controllo ed al raggruppamento / ricondizionamento preliminare;
- cernita e selezione manuale del rifiuto con deposito delle varie frazioni da destinare a recupero, nelle apposite baie o container fra cui quella destinata ad ospitare il materiale da sottoporre a riduzione volumetrica;
- fase di triturazione, da effettuare per singola tipologia di rifiuto, mediante carico della tramoggia con sollevatore a polipo e con scarico diretto del nuovo rifiuto in container e con asportazione automatica di componenti metallici (ferrosi);
- trasferimento all'esterno, nelle apposite postazioni, o conferimento diretto a terzi dei container con il rifiuto selezionato in uscita per successive operazioni di recupero/smaltimento;

dovranno essere realizzati i seguenti impianti di servizio: impianto elettrico con cabina di trasformazione; impianto aspirazione polveri con filtro e ventilatore esterno; impianto raccolta e separazione acque meteoriche di prima pioggia;

si prevede una raccolta dedicata delle acque meteoriche dilavanti la porzione di piazzale Sud e Est, in quanto solo in questa parte vi stazioneranno i container di deposito rifiuti e vi possono essere condotte operazioni all'esterno che possono comportare la contaminazione delle acque di prima pioggia. Le acque di prima pioggia saranno convogliate in apposita vasca di accumulo e successivamente (entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico più recente) inviate a smaltimento come rifiuto. La porzione di piazzale non trattata sarà servita da rete di raccolta indipendente e distinta a livello superficiale da piccolo dosso o cunetta a fare da spartiacque fra le due porzioni;

relativamente all'aspetto dei consumi idrici, il processo produttivo non prevede l'utilizzo di acqua, salvo quella strettamente necessaria per i servizi igienici degli operatori addetti, per eventuali operazioni di lavaggio locale di superfici e, solo in caso di emergenze, per l'impianto idrico antincendio (impianto a comune con l'altro edificio adiacente ed allacciato all'acquedotto tramite altro punto di riconsegna).

L'approvvigionamento idrico verrà garantito dall'allaccio all'acquedotto pubblico (già presente).

Le acque meteoriche dei tetti verranno convogliate al sistema di allontanamento delle acque meteoriche (non è previsto sistema di recupero).

I consumi idrici stimati sono dell'ordine di 50 m³/annui e quindi del tutto trascurabili;

saranno adottate le seguenti misure di prevenzione:

- verifica dell'integrità dell'impermeabilizzazione di tutte le aree di lavorazione interne;
- applicazione di procedura di intervento di pulizia e asciugatura locale in caso di rilasci interni di liquidi o sversamenti accidentali;
- verifica dello stato di conservazione del manto stradale esterno in conglomerato bituminoso (con verifica di assenza di fessurazioni, avvallamenti evidenti, contropendenze verso aree perimetrali non protette da cordoli, etc.);
- realizzazione di dosso o altra forma di separazione fisica sul piazzale fra l'area soggetta a rischio di contaminazione delle acque di dilavamento (area stoccaggio e movimentazione container rifiuti) e l'area di semplice transito dei veicoli;
- corretta gestione del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, con ridondanza di segnali e allarmi finalizzati a evidenziare la necessità di svuotare il contenuto della vasca;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito di paesaggio n. 04 – "Lucchesia" i cui contenuti sono di seguito riassunti.

Per ciò che attiene la prima invariante strutturale I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, gli interventi sono localizzati nel sistema morfogenetico delle Depressioni umide (DEU) con il riconoscimento del valore di supporto di paesaggi naturali di grande valore e di paesaggi storici della bonifica e della criticità di aree umide soggette a importazione di inquinanti dal bacino e a fenomeni di subsidenza.

Si richiamano le indicazioni per le azioni per il morfotipo (abaco delle invarianti):

- mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
- valutare la possibilità di espandere le aree umide, a spese delle aree bonificate la cui conservazione risulti in eccessivo contrasto con le dinamiche naturali;
- regolamentare gli scarichi e l'uso di sostanze chimiche.

La seconda invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, individua l'area in oggetto all'interno di un'area urbanizzata, circondata da matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata e da nucleo di connessione ed elementi forestali isolati, riferito all'area boscata addossata al limite ovest dell'area di impianto (vincolata ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera g) del Codice).

Per le aree urbanizzate con effetto cumulativo delle infrastrutture lineari presenti nell'area, il PIT-PPR (abaco) indica azioni finalizzate al loro progressivo miglioramento e riqualificazione:

- miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica all'interno di aree a bassa connettività ed elevata artificializzazione e urbanizzazione, migliorando le dotazioni ecologiche su aree vaste o realizzando/riqualificando linee di continuità ecologica all'interno delle matrici antropizzate, anche mediante il mantenimento dei varchi ineditati.

- realizzazione di progetti di rete ecologica alla scala locale individuando e conservando/riqualificando gli elementi naturali e seminaturali relittuali (piccole aree umide, boschetti planiziali, reticolo idrografico minore, ecc.), gli agroecosistemi relittuali e valorizzando le funzioni ecologiche del verde pubblico e privato. Per la matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata, la cui maggiore criticità è rappresentata dai processi di frammentazione e riduzione del suolo agricolo da parte di urbanizzazioni e dall'alterazione della tessitura agraria, ugualmente il PIT-PPR indica una serie di attività 'virtuose' per mitigare gli effetti negativi.

Vige anche il seguente obiettivo specifico:

Riqualificare i rapporti fra territorio urbanizzato e territorio rurale nella pianura di Lucca, tutelando le residue aree naturali e agricole e favorendo la loro integrazione con le aree urbanizzate. Con la seguente direttiva correlata:

1.1 - evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento all'area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell'ex Lago del Bientina, alla pianura di Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell'Alta Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell'Oltre Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti ineditati;

l'area di intervento ricade all'interno di area urbanizzata, in prossimità di una matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata e a nucleo di connessione ed elementi forestali isolati. In prossimità si trova altresì il corridoio fluviale rappresentato dal Canale Navareccia;

l'area dove è ubicato l'impianto previsto non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

a valle, il corso d'acqua risulta vincolato ed attraversa l'area umida dell'ex Lago e Padule di Bientina, vincolata ai sensi dell' art. 142, c.1, lettera i) del Codice (Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448), in parte riconosciuta come Sito Natura 2000 con D.M. 24-05-2016;

il progetto non ricade all'interno di Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

in riferimento al PGRA l'impianto ricade in aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) e media (P2), pertanto ai sensi degli articoli 7, 9 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

L'area nella quale è previsto l'intervento risulta inclusa nelle aree di pericolosità idraulica da alluvioni riportate nel "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale" (di seguito PGRA) con le relative misure di salvaguardia, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 (vedi Figura 18), e successivi aggiornamenti, con classificazione dell'area nei seguenti livelli:

- P2 - Pericolosità idraulica media (porzione Sud Ovest)

- P3 - Pericolosità idraulica elevata (porzione Nord Est)

- in riferimento al PAI l'area di intervento non risulta infine inserita nelle Classi di Pericolosità da frana (PF2, PF3, PF4);

l'area d'impianto è esterna alle zone soggette a tutela assoluta (10 m dalle opere di captazione o derivazione di acque a scopi idropotabili), ed esterna alle aree di rispetto (200 m dalle opere di captazione), secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art.94;

il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale evidenzia che l'area in oggetto non risulta soggetta a eventi alluvionali dovuti a esondazione di corsi d'acqua, come invece lo è tutta l'area sulla sponda opposta del Fosso Navareccia e l'area in sponda destra più a valle (a Sud del depuratore e dell'area occupata in passato dall'impianto di incenerimento rifiuti);

dalla Carta degli interventi di sistemazione idraulica non risultano interventi programmati di difesa dal rischio idraulico prossime all'area in oggetto.

Sono tuttavia in previsione ulteriori interventi a monte del centro abitato di Altopascio, sul reticolo idrografico che costituisce una porzione di quello a monte del Canale Navareccia e soprattutto del Rio Lama – Tassinai e che pertanto potrebbero apportare benefici effetti per la riduzione dei battenti idrici dovuti all'erosione di quest'ultimo e dei suoi affluenti che, come detto, apportano poi indirettamente il loro contributo al Canale Navareccia;

negli strumenti urbanistici comunali, il sito di progetto ricade in area a destinazione produttiva (Categoria D). Il fabbricato in oggetto, nello specifico, è ubicato in:

- Zone DB: Insediamenti a carattere produttivo e/o commerciale presenti all'interno delle UTOE a prevalente carattere residenziale, muniti delle opere di urbanizzazione primaria (individuate dal precedente strumento urbanistico come zone D);

per quanto attiene la presenza di vincoli sovra-ordinati, la cartografia del RU – regolamento urbanistico del Comune di Altopascio non riporta alcun vincolo per l'area in oggetto, salvo la fascia di rispetto assoluto di 10 m dal Canale della Navareccia, di cui si è già detto in precedenza.

Il layout dell'impianto prevede che all'interno di tale fascia non sia realizzato alcun manufatto, sia mantenuta la situazione esistente e non sia posizionato alcun elemento mobile, in modo da non far configurare tale fascia protetta come "area di impianto";

Per quanto attiene la pericolosità geomorfologica, l'area è classificata a pericolosità (G.1);

Per quanto attiene la pericolosità sismica l'area è stata classificata con pericolosità sismica (S.2), zona sismica 3;

l'area in oggetto è esclusa dalle aree interessate dal vincolo idrogeologico;

l'area coinvolge il reticolo idrografico di cui alla L.R. n. 79/2012, per quanto attiene al Canale Navareccia che risulta appartenere al reticolo idrografico regionale. In relazione alla conformazione geometrica del canale, privo di argini, sussiste la fascia di rispetto di m 10 dal ciglio di sponda, entro la quale sono disciplinati gli interventi dal R.D. 523/1904 e successive modifiche e dalla L.R. 41/2018;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'impianto ricade in parte in classe VI e in parte in Classe III;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Altopascio, nel contributo del 10/06/2022, fa presente che:

"[...] si comunica che le integrazioni prodotte le quali si ritengono tutte condivisibili, non hanno però risolto le criticità già riscontrate nella procedura art. 208 D.Lgs 152/2016 e s.m.i. e sollevate in questa procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con il proprio parere istruttorio prot 4755 del 22.2.2022 in particolare rispetto alle seguenti tematiche:

- *nel Regolamento Urbanistico vigente, il fabbricato esistente e l'area di pertinenza in oggetto ricadono in parte in area a pericolosità idraulica "molto elevata" ed in parte in area a pericolosità idraulica "elevata",*
- *nel Piano Comunale Classificazione Acustica vigente, il fabbricato esistente e l'area di pertinenza in oggetto ricadono in parte in "classe IV" ed in parte in "classe III". [...]"*;

l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", nel primo contributo del 08/06/2022, dopo aver preso in considerazione la normativa e i piani e programmi di riferimento evidenziava che:

"[...] In data 17/11/2020 è stato sottoscritto tra l'Autorità di Ambito e la Società Retiambiente S.p.A., in house di proprietà dei 100 comuni dell'ATO Toscana Costa, il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dell'Ambito.

Secondo quanto previsto dall'Art. 7 del Contratto, la Società Retiambiente S.p.A. ha avviato il servizio di gestione integrata a partire dal 1 gennaio 2021.

Il Gestore Unico opera nel territorio dell'Ambito attraverso le proprie Società operative locali (SOL), in particolare ASCIT S.p.A. è la società che effettua il servizio di gestione integrata nei comuni di Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Montecarlo, Pescaglia, Porcari Sillano Giuncugnano e Villa Basilica.

L'impianto oggetto di procedura autorizzativa si caratterizza come un impianto di selezione e riduzione volumetrica di determinate categorie di rifiuto, senza peraltro operazioni finali di smaltimento o di recupero.

In ingresso all'impianto vi saranno rifiuti non pericolosi, con origine sia da raccolta differenziata di rifiuti urbani sia da raccolta o conferimento di rifiuti speciali prodotti sia da ASCIT durante la propria attività che da terzi e conferiti in proprio o raccolti da ASCIT in regime di libero mercato.

La prevalente finalità dell'impianto appare pertanto quella di fornire un supporto logistico al sistema di raccolta differenziata, privilegiando l'avvio a recupero dei materiali raccolti.

Con riferimento a tale tipologia impiantistica, si riporta quanto previsto dal Piano Straordinario di Ambito: "Poiché le attività di recupero e riciclo costituiscono attività di mercato non riconducibili all'affidamento al gestore unico, il presente Piano Straordinario non può determinare specifici obblighi di realizzazione.

E' comunque impegno dell'Ato favorire l'adeguamento delle capacità di riciclo e di preparazione al riutilizzo in relazione a:

- recupero e valorizzazione della carta;

- selezione e valorizzazione della frazione plastica e del multimateriale leggero;

- selezione e valorizzazione, ai fini del riutilizzo e del riciclo, dei rifiuti ingombranti, con particolare riguardo alla mobilia e ai materassi;

- recupero e riciclo di altre frazioni potenzialmente valorizzabili, quali rifiuti tessili, rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, rifiuti inerti;"

Occorre inoltre mettere in evidenza che l'impianto in oggetto è incluso nel Piano Industriale del Gestore Unico RetiAmbiente, alla base del predetto percorso di affidamento conclusosi nel 2020. I relativi investimenti sono pertanto inclusi nel Piano complessivo degli investimenti già approvato dalla scrivente Autorità di Ambito.

Infine, il medesimo impianto è stato sottoposto a proposta di finanziamento nell'ambito della linea di finanziamento AVVISO M2C.1.1 I 1.1 (DM 396/2021) Linea d'Intervento B: "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata", all'interno delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale proposta progettuale è stata oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Comuni dell'Autorità ai fini della sua presentazione al MITE.

In sintesi la scrivente Autorità, per quanto di propria competenza, con riferimento pertanto, in particolare, alla coerenza della realizzazione di tale impianto rispetto alle previsioni e alla programmazione di Ambito, non osserva alcun rilievo né alcuna motivazione ostativa alla richiesta avanzata dalla Società proponente nell'ambito del procedimento di cui in oggetto";

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel proprio contributo del 01/02/2022 evidenziava che:

"[...]

Dal punto di vista urbanistico l'area è ubicata all'interno di una zona produttiva (categoria D) classificata come "Zona DB - Insediamenti a carattere produttivo e/o commerciale presenti all'interno delle UTOE a prevalente carattere residenziale, muniti delle opere di urbanizzazione primaria", dalle NTA del RU vigente.

Dagli elaborati progettuali si prende atto che non sono previste nuove edificazioni o ampliamenti dell'impianto salvo la realizzazione di due nuove cabine elettriche, una di trasformazione e una di consegna, e di una nuova pesa a ponte.

Per gli aspetti riconducibili a procedimenti amministrativi in capo a questo Settore, attinenti i prelievi di acque pubbliche, si rileva che il processo produttivo non prevede l'utilizzo di acqua e che per i servizi igienici degli operatori addetti e per le eventuali operazioni di lavaggio localizzato, l'approvvigionamento idrico avverrà dall'allacciamento al pubblico acquedotto. Non si rilevano pertanto specifiche competenze in merito.

Per quanto afferente gli scarichi idrici delle acque di dilavamento dei piazzali si prende atto che non sono previste modifiche alla modalità di intercettazione e gestione delle stesse. Le acque di prima pioggia saranno incamerate in apposita vasca e successivamente conferite a terzi mentre le acque meteoriche di seconda pioggia, deviate da apposito pozzetto di by-pass, saranno convogliate nella attuale rete idraulica all'interno della proprietà, con recapito nel punto di scarico esistente sul Fosso

Navareccia (tubazione ø 630 in cls). Tale corso d'acqua, con tracciato parallelo al confine est-sud est dell'area interessata dall'impianto, è ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della LR n.79/2012. Nella documentazione non risulta esplicitato se il Proponente sia in possesso della necessaria autorizzazione e/o concessione ai fini idraulici del suddetto scarico.

Per quanto sopra esposto si comunica che il Proponente, qualora non ne sia già in possesso, dovrà acquisire la necessaria autorizzazione idraulica per il suddetto scarico idrico nel Fosso Navareccia. Sempre con riferimento alla presenza del suddetto corso d'acqua, si richiama il rispetto delle misure di tutela stabilite dall'art.3 della L.R. n.41/2018.

Dall'esame della documentazione e dalle tavole progettuali visionate risulta inoltre che il sito interessato dall'impianto ricade in parte in aree perimetrate a pericolosità da alluvione fluviale P3 e P2 dal vigente PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondenti a pericolosità da alluvioni frequenti e poco frequenti, ai sensi della L.R. n. 41/2018 e pertanto, in relazione all'attuazione di interventi edilizi in tale area, in termini di gestione del rischio da alluvioni, trova applicazione la suddetta legge regionale. Tali valutazioni, in questo contesto, però non spettano a questo Ufficio e si rimandano al soggetto competente.”;

a seguito delle integrazioni presentate dal Proponente il 07/06/2022, il Competente Genio Civile nell'ultimo contributo del 28/04/2022 ha valutato che “[...] Presa visione della documentazione integrativa, in relazione al contenuto del nostro precedente contributo tecnico istruttorio, di cui alla nota AOORT/PD Prot. 39548 del 01/02/2022, in merito agli scarichi idrici, si prende atto che il Proponente ha prodotto una Relazione per la “Richiesta di autorizzazione idraulica per occupazione area demanio idrico e protezione del ciglio di sponda (R.D. 523/1904)”, elaborato AI-RT, e una tavola grafica, Tav. ALL_01, “Protezione di sponda per punto immissione di scarico acque meteoriche esistenti”, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica allo scarico delle acque meteoriche nel punto di scarico esistente sul Fosso Navareccia, ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della LR n.79/2012. Tale documentazione andrà allegata alla specifica istanza di richiesta di autorizzazione idraulica e concessione aree del demanio idrico da presentare a questo Settore nelle modalità illustrate sul sito web regionale.

Per il suddetto Fosso Navareccia si ribadisce inoltre il richiamo al rispetto delle misure di tutela stabilite dall'art.3 della L.R. n.41/2018 nonché la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione idraulica per le lavorazioni e gli interventi previsti nelle fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda del suddetto corso d'acqua, previa verifica dell'ammissibilità degli stessi”;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 18/02/2022, fa presente che:

“[...]”

Si segnala, in funzione di quanto previsto all'articolo 46 della LR 10/2010, che l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente.

Si ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Arno). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Mappe e Disciplina di piano), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo web:

[https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262;](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262)

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi. Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo web:

[https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904;](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904)

La citata “Direttiva Derivazioni” è disponibile alla pagina https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=1558. A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle zone di intrusione salina (IS) e delle aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee.

La citata “Direttiva Deflusso Ecologico” è disponibile alla pagina https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=1551;

- Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999, per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti (https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=4848);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005, ad oggi vigente per la parte geomorfologica (https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=3487);

- Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015 (http://www.adbarno.it/arnoriver/testo_ar.php?id=1).

In via generale si ricorda che:

- se l'area di intervento ricade in aree a pericolosità idraulica classificata dal PGRA come area P3 o P2 o P1, ai sensi degli artt. 7/9/11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). Il progetto WebGis relativo alle mappe di PGRA è pubblicato all'indirizzo:

[https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5df4e2dc9f79431ea89eef064912c45a](https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5df4e2dc9f79431ea89eef064912c45a;);

- se l'area di intervento ricade in area “A” del PSRI, destinata agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, l'area stessa è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della Norma 2 comma 1 della disciplina del PSRI, ad eccezione dei casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa norma. Il progetto WebGis relativo alle mappe di PGRA è pubblicato all'indirizzo:

<https://geodata.appenninosestentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1030>;

- se l'area di intervento ricade in area “B” del PSRI, aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, l'area stessa è soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi della Norma 3 comma 1 della Disciplina di PSRI, fino alle verifiche di fattibilità tecnica, da compiersi a cura dell'Autorità di bacino, per la realizzazione degli interventi, ad eccezione dei casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa norma;

- se l'area di intervento ricade in area classificata dal PAI Arno come pericolosità da frana media PF2, elevata PF3 o molto elevata PF4, gli artt. 12, 11, 10 del PAI individuano condizionamenti e limitazioni per l'attuazione degli interventi; le vigenti mappe di pericolosità da frana sono consultabili mediante il progetto WebGis pubblicato alla seguente pagina:

<https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=72f02517284e4c5ba2f8a5310eff44e1>;

- con riferimento al PGA, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. L'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei localizzati in prossimità dell'area di intervento, dei relativi stati di qualità e obiettivi, può essere condotta consultando il Cruschetto di Piano del PGA adottato, disponibile all'indirizzo

<https://pdgadj.appenninosestentrionale.it/DSBhome/>;

- se l'area di intervento interessa zone di alveo attivo e/o zone ripariali di corpi idrici fluviali, ovvero aree di contesto fluviale, gli articoli 25, 26 e 27 degli Indirizzi del PGA dettano indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi in esse localizzati;

- nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che per la stessa dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006 e che l'ammissibilità del prelievo rimane subordinata all'applicazione della citata “Direttive derivazioni”, oltre che alla verifica della presenza di:

- aree di intrusione salina IS (si vd. https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=2113);

- aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee (si vd. https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=2284);

- aree e acquiferi con deficit di bilancio individuati e normati dal PBI Arno.

Infine, si rende noto che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (Progetto PAI Dissesti, consultabile al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734): tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l’unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto, in sostituzione del vigente PAI”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare , nel contributo finale del 24/02/2022, fa presente che:

“[...] In base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, si ritiene che:

- la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale.*
- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dall’esame della documentazione prodotta, dal momento che l’area di intervento ricade in area urbanizzata, si ritiene che il progetto non produca effetti significativi in relazione alla fauna, flora ed ecosistemi, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione previste e indicate nella documentazione di progetto.*

Si invita a implementare, se possibile, la barriera vegetale già presente in parte lungo il perimetro dell’area sede dell’impianto, mediante piantumazione, di specie arbustive ed arboree, con funzione fonoassorbente e di filtro per emissioni in atmosfera, oltre che di connessione ecologica. Le specie da utilizzare devono essere autoctone, tipiche dell’ambiente naturale circostante e di provenienza da vivai locali e dovranno essere previste adeguate cure colturali, per almeno tre anni, al fine di garantirne l’attecchimento, con l’eventuale sostituzione delle fallanze.”;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti, nel contributo del 14/06/2022, fa presente che :

“[...] Acque meteoriche dilavanti

- si prende atto della dichiarata impossibilità di effettuare un collegamento al vicino impianto di depurazione;*
- si ritiene che l’area interessata dalla pesa dovrà essere completamente inclusa tra le aree da sottoporre a trattamento AMD;*
- dovrà essere assicurata, mediante un sistema fisico di adeguate dimensioni, la separazione tra la fascia di rispetto del corso d’acqua e l’impianto vero e proprio. Tale separazione dovrà riguardare l’intero lato d’interesse e ad assicurare la separazione sia delle acque meteoriche di piazzale (mediante cordolo) che la delimitazione dell’impianto mediante un sistema inamovibile.*

Sistema di gestione dei percolati interni al capannone

- si prende atto della previsione di installazione di un kit antisversamento e del mantenimento all’interno di contenitori a tenuta di particolari tipologie di rifiuti, tuttavia in relazione alle attività svolte all’interno del capannone, al fine di assicurare la raccolta di eventuali rilasci di percolati, si ritiene necessaria la presenza di un sistema di captazione che potrà essere realizzato mediante griglie o pozzetti ciechi.*

In merito ai chiarimenti forniti dalla Ditta sulle altre richieste di elementi integrativi, se ne prende atto e si rinvia la loro valutazione, di maggior dettaglio, nella fase istruttoria del progetto in sede di rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del dLGS n. 152/2006, che dovrà interessare per aspetti specifici, come nel caso della selezione manuale di rifiuti, altri soggetti con specifiche competenze in materia”;

Nel precedente contributo del 22/02/2022 veniva anticipato che “[...] Infine, in relazione a quanto indicato circa il monitoraggio delle matrici ambientali, si fa presente che in ambito autorizzativo verrà prescritta la realizzazione di due piezometri per il campionamento delle acque sotterranee uno a monte ed uno a valle dell’impianto”;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo iniziale del 22/02/2022 fa presente che:

“[...] “Favorevole con prescrizioni

Per la tipologia delle opere, il progetto non risulta in contrasto con i contenuti generali del PIT-PPR, almeno nella realizzazione di sistemi di trattamento dei rifiuti, intesi come infrastrutture a carattere territoriale intercomunale in grado di gestire il rifiuto come opportunità di riuso, che non deve essere mai disgiunta dalla sostenibilità paesaggistica ed un corretto inserimento nell’ambito di riferimento.

Premesso che non si concorda con l'analisi di coerenza rispetto al PIT-PPR eseguita all'interno dello Studio Preliminare Ambientale, non dedotta da un'analisi di dettaglio dell'ambito di paesaggio specifico, ma che asserisce che, trattandosi di un'area antropizzata a carattere industriale, non risulti necessaria alcuna opera di mitigazione.

Sulla base dell'analisi sulla struttura del territorio e delle sue intrinseche peculiarità riportate nell'istruttoria, si ritiene pertanto opportuno precisare quanto segue:

- per la salvaguardia dell'area umida dell'ex Lago e Padule di Bientina, vincolata i sensi dell'art. 142, comma 1, lettera i) del DLgs 42/2004, posta immediatamente a sud dell'impianto, il monitoraggio proposto sulla qualità delle acque del Canale della Navareccia a monte e a valle dell'impianto, appare appropriato ed in linea con la prescrizione di cui al punto a.3 dell'art. 14.3 della Disciplina dei Beni paesaggistici, richiamata nell'istruttoria, salvo ulteriori approfondimenti da parte del Settore competente;

- in risposta alle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale si ritiene inoltre opportuno prescrivere un rafforzamento della dotazione vegetazionale dell'area, da effettuarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua, lungo il lato orientale, ricavando una fascia permeabile dove piantumare specie arboree ed arbustive autoctone di specie variate e ad impianto irregolare, che, oltre a rappresentare una schermatura visuale rispetto alla S.P. n.3 e rispondere alla funzione di assorbimento di rumore e polveri, possa costituire anche un miglioramento della funzionalità ecologica dell'area e dei suoi elementi valoriali, consistente in nuclei boscati, rete di canali ed aree umide.”;

Successivamente alla presentazione della documentazione di chiarimento e integrazione da parte del Proponente, il Settore in data 09/06/2022 ha espresso:

“[...] Per la tipologia delle opere, il progetto non risulta in contrasto con i contenuti generali del PITPPR, almeno nella realizzazione di sistemi di trattamento dei rifiuti, intesi come infrastrutture a carattere territoriale intercomunale in grado di gestire il rifiuto come opportunità di riuso, che non deve essere mai disgiunta dalla sostenibilità paesaggistica ed un corretto inserimento nell'ambito di riferimento.

Premesso che non si concorda con l'analisi di coerenza rispetto al PIT-PPR eseguita all'interno dello Studio Preliminare Ambientale, non dedotta da un'analisi di dettaglio dell'ambito di paesaggio specifico, ma che asserisce che, trattandosi di un'area antropizzata a carattere industriale, non risulti necessaria alcuna opera di mitigazione.

Sulla base dell'analisi sulla struttura del territorio e delle sue intrinseche peculiarità riportate nell'istruttoria, si ritiene pertanto opportuno precisare quanto segue:

1- per la salvaguardia dell'area umida dell'ex Lago e Padule di Bientina, vincolata i sensi dell'art. 142, comma 1, lettera i) del DLgs 42/2004, posta immediatamente a sud dell'impianto, il monitoraggio proposto sulla qualità delle acque del Canale della Navareccia a monte e a valle dell'impianto, appare appropriato ed in linea con la prescrizione di cui al punto a.3 dell'art. 14.3 della Disciplina dei Beni paesaggistici, richiamata nell'istruttoria, salvo ulteriori approfondimenti da parte del Settore competente;

2- in risposta alle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale si ritiene inoltre opportuno prescrivere un rafforzamento della dotazione vegetazionale dell'area, da effettuarsi nella fascia di rispetto del corso d'acqua, lungo il lato orientale, ricavando una fascia permeabile dove piantumare specie arboree ed arbustive autoctone di specie variate e ad impianto irregolare, che, oltre a rappresentare una schermatura visuale rispetto alla S.P. n.3 e rispondere alla funzione di assorbimento di rumore e polveri, possa costituire anche un miglioramento della funzionalità ecologica dell'area e dei suoi elementi valoriali, consistente in nuclei boscati, rete di canali ed aree umide.

Per il punto 1 si prende atto di quanto proposto, ovvero il rifacimento del tratto finale della canalizzazione delle acque di seconda pioggia verso il Canale della Navareccia, a migliorare il problema di erosione della sponda del corso d'acqua, ripristinando il profilo originario del ciglio di sponda con un tratto di massi cementati in corrispondenza del prolungamento della tubazione di scarico. Si raccomanda un completo ripristino del manto erboso nell'intervento di modellazione della sponda destra.

Per ciò che attiene la qualità delle acque del corso d'acqua, in relazione alla possibile incidenza sulle aree umide tutelate ed ai contenuti dell'art. 16, comma 2 della Disciplina di piano – Sistema idrografico della Toscana, appurato che gli scarichi afferenti il corso d'acqua sono due, di cui quello più a monte raccoglie anche la rete di pubblico servizio di collettamento delle acque meteoriche e bianche, si rimanda alle considerazioni specifiche del Settore competente.

Per il punto 2, si prende atto delle opere di mitigazione consistenti in un angolo da rendere permeabile con piantumazione di specie arboree autoctone e nell'implementazione dell'attuale fascia arbustiva lungo la recinzione lato Canale della Navareccia. Si sconsiglia l'impiego di oleandro, estraneo alla vegetazione autoctona.

Per gli aspetti di competenza si conferma pertanto il parere favorevole, a meno delle seguenti prescrizioni:

- ripristino del manto erboso nelle opere di modellazione della sponda del Canale della Navareccia ;
- scelta oculata delle specie arboree e arbustive che costituiscono le opere di mitigazione, evitando l'impiego di oleandro ed utilizzando specie autoctone presenti nell'area circostante. “;

il Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel contributo del 05/07/2022, fa presente che:

“[...] Criteri di localizzazione

In relazione a quanto richiesto con il precedente parere si fa presente che:

1. per quanto riguarda il criterio escludente relativo alla classificazione dell'area a pericolosità idraulica elevata P3 che interessa parte del sedime della ditta, il proponente ha eseguito uno studio e una modellazione idraulica con il quale si dimostra la possibilità di un declassamento a pericolosità media P2 della porzione di area interessata. Il Settore scrivente non ha competenze sugli aspetti idraulici, per il superamento del criterio escludente di cui al paragrafo precedente è necessario che sul declassamento proposto con lo studio idraulico dal proponente si esprimano positivamente le autorità competenti, comune di Altopascio e l'Autorità di bacino, o siano verificate le condizioni previste all'articolo 11 della legge regionale 41/2018;

2. relativamente alla interferenza dell'impianto con la fascia di tutela del torrente Navareccia, Ascit spa, con l'elaborato grafico "EG_13 planimetria aree esterne, con aree di deposito e spazi di manovra", ha rimodulato gli spazi di deposito e di movimentazione, e ha posto una delimitazione al limite della fascia di rispetto del torrente, tale da garantirne l'esclusione al suo interno di qualsiasi attività della ditta. Si ritiene che il relativo criterio escludente "Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (Pai)" sia superato;

3. in merito al completamento dello screening della localizzazione attraverso la valutazione del criterio escludente "Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provinciali tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 l.r. 38/2004", e del criterio penalizzante "Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino", il proponente, ha prodotto una tabella contenuta nello studio preliminare ambientale, che ne esclude la presenza in relazione all'intervento proposto. Si prende atto quanto dichiarato dal proponente salvo diversa determinazione dei soggetti competenti in materia;

4. per quanto riguarda il criterio penalizzante "Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso" il proponente ha presentato un elaborato denominato "Estratto Ctr con ubicazione impianto e perimetro centro abitato di Altopascio", con il quale intende dimostrare il rispetto della distanza, superiore al raggio dei 500 metri, dell'impianto dagli insediamenti residenziali. Su tale dimostrazione si segnala l'opportunità di acquisire il parere del comune di Altopascio.

CONCLUSIONI:

componente rifiuti:

criteri di localizzazione:

Così come meglio chiarito nella parte istruttoria, rimane ancora non superato il criterio escludente "Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012". Per il superamento del predetto criterio è necessario che i soggetti competenti, comune di Altopascio e l'Autorità di bacino, si esprimano positivamente sul declassamento proposto dalla ditta, o gli stessi dichiarino la compatibilità con quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 41/2018.

Si ricorda che secondo il Prb il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce "...la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di

condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi””;

ARPAT, nel contributo del 08/07/2022, dopo avere analizzato la documentazione relativa le integrazioni inviate, fatte le opportune osservazioni, rileva nelle conclusioni:

“[...] Componente Rumore

Riassumendo quanto sopra è stata data risposta a vari aspetti segnalati nella nostra precedente istruttoria, ne permangono altri da chiarire (vedi sopra).

Considerato tutto quanto sopra, l'impatto acustico della ditta è mostrato rispettoso dei limiti di rumore diurni, lo stesso tecnico tuttavia evidenzia taluni elementi di incertezza per cui ritiene necessarie misure fonometriche per verificare l'effettivo rispetto dei limiti e talune ipotesi su cui basa le valutazioni.

Si ritiene condivisibile tale approccio e si auspica pertanto l'effettuazione di misure fonometriche ai recettori - con particolare riferimento alla verifica del differenziale ai recettori R1 e R3 - atte a verificare il rispetto dei limiti di rumorosità nelle condizioni di maggior impatto acustico della ditta.

Qualora da tali verifiche dovessero emergere criticità acustiche risulterà necessario effettuare un adeguato progetto di bonifica acustica e attuarlo prontamente.

Componente Rifiuti

L'AC consideri questi aspetti nella valutazione degli impatti:

- Circa le considerazioni e le valutazioni riguardo le distanze da centri abitati e la ristretta porzione della ditta che rientra nella fascia di vincolo correlato alla presenza di rischio idraulico molto elevato si rimanda all'Autorità competente.*

- Si ritiene che l'operazione R12 possa essere associata a trattamenti in cui la percentuale minima di rifiuti in uscita effettivamente destinata al recupero non sia inferiore al 50%. Si ritiene che tale requisito dovrebbe essere tradotto in una prescrizione autorizzativa.*

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio si concorda con quanto proposto con l'aggiunta di alcuni parametri da ricercare elencati in precedenza.

Componente AMD

Come comunicato nel precedente contributo nel mese di febbraio, si concorda con la gestione delle AMD (smaltimento come rifiuto delle AMPP, scarico nel fosso Navareccia delle AMSF).

Si concorda con il monitoraggio previsto del fosso Navareccia per la verifica della qualità delle AMSF.

Componente Polveri e maleodoranze

Sulla base dei documenti forniti l'impatto relativo alle emissioni odorigene non risulta rilevante.

Si propone tuttavia, essendo tale risultato raggiunto con ipotesi e approssimazioni, che la ditta proceda ad un monitoraggio periodico delle emissioni odorigene per verificare le assunzioni fatte nello studio diffusionale. Sulla base dei risultati ottenuti la ditta potrà rivedere la periodicità di tale monitoraggio.

In caso il monitoraggio delle sostanze odorigene evidenzi livelli emissivi non in linea con le assunzioni fatte nello studio meteo-diffusionale la ditta dovrà provvedere con interventi strutturali finalizzati a raggiungere i livelli emissivi preventivati sulla base del quale viene rilasciato il presente parere”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

con riferimento all'allegato 4 del vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche:

per quanto riguarda il criterio escludente relativo alla classificazione dell'area a pericolosità idraulica elevata P3 che interessa parte del sedime della ditta, il proponente ha eseguito uno studio e una modellazione idraulica con il quale evidenzia la possibilità di un declassamento a pericolosità media P2 della porzione di area interessata;

relativamente alla interferenza dell'impianto con la fascia di tutela del Fosso o Canale Navareccia, Ascit spa, con l'elaborato grafico "EG_13 planimetria aree esterne, con aree di deposito e spazi di manovra", ha rimodulato gli spazi di deposito e di movimentazione, e ha posto una delimitazione al limite della fascia di rispetto del torrente, tale da garantirne l'esclusione al suo interno di qualsiasi attività della ditta;

la valutazione del criterio escludente "Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provinciali tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 l.r. 38/2004", e del criterio penalizzante "Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino", il proponente, ha prodotto una tabella contenuta nello studio preliminare ambientale, che ne esclude la presenza in relazione all'intervento proposto;

per quanto riguarda il criterio penalizzante "Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso" il proponente ha presentato un elaborato denominato "Estratto Ctr con ubicazione impianto e perimetro centro abitato di Altopascio", con il quale intende dimostrare il rispetto della distanza, superiore al raggio dei 500 metri, dell'impianto dagli insediamenti residenziali;

per quanto riguarda la componente atmosfera, presso il sito si avranno sia emissioni convogliate dal camino di espulsione dell'impianto di aspirazione; che emissioni diffuse, per i gas di scarico degli automezzi che trasportano i rifiuti e diffuse, di tipo odorigeno, per particolari categorie di rifiuto.

L'impianto prevede un filtro a maniche adeguatamente dimensionato, operante in depressione, per una maggiore sicurezza, ventilatore di aspirazione esterno e camino con punto di prelievo accessibile da piattaforma fissa e sbocco oltre la quota di copertura del fabbricato. Non sono prevedibili significative emissioni odorigene, non essendo in generale accettati in impianto materiali putrescibili o con prevalente componente umida e, qualora accettati, saranno mantenuti in contenitori chiusi non esposti a irraggiamento diretto e trasferiti a terzi entro 72 ore.

In relazione ai codici CER 020103, 020202, 020203, 020304, 020501, 020601, benché si prevede saranno ricevuti in minime quantità e gestiti come solo deposito, è stata effettuata una valutazione mediante modellistica diffusionale delle emissioni odorigene;

in esterno, infine, non sono previste attività di cernita, selezione, riduzione, volumetrica di rifiuti, ma solo spostamento di recipienti o eventuale trasferimento dei rifiuti dal mezzo al container o viceversa. Le macchine operatrici impiegate all'interno dell'insediamento produttivo risultano tutte ad alimentazione elettrica;

all'interno del fabbricato, saranno quindi eseguiti trattamenti di cernita, miscelazione e triturazione dei rifiuti per ottimizzarne la gestione.

Per quanto attiene le emissioni convogliate in atmosfera, per il parametro polveri, nell'ambito dell'autorizzazione unica, dovrà essere richiesta la relativa autorizzazione. L'impatto generato da tale emissione risulta ampiamente inferiore alla soglia individuata dal PRQA (piano regionale della qualità dell'aria) per la quale siano necessarie valutazioni di tipo meteodiffusionali.

Considerando per 30 t/giorno di rifiuti pulverulenti movimentati, le fasi di caricamento cassoni e formazione del cumulo (al loro interno), si avrebbe un fattore di emissione per polveri inferiore a 18 g/h. Tale valore è ampiamente al di sotto della prima soglia di allerta stabilita dalle Linee Guida Arpat per ricettori entro i 50 m e per attività operative su 310 giorni lavorativi all'anno (valore soglia di PM10 pari a 73 g/h);

ARPAT, nel contributo sulle integrazioni, concorda con i risultati riportati nella documentazione e propone, essendo tale risultato raggiunto con ipotesi e approssimazioni, che la ditta proceda ad un monitoraggio periodico delle emissioni odorigene per verificare le assunzioni fatte nello studio diffusionale. Sulla base dei risultati ottenuti la ditta potrà rivedere la periodicità di tale monitoraggio.

In caso il monitoraggio delle sostanze odorigene evidenzii livelli emissivi non in linea con le assunzioni fatte nello studio meteodiffusionale la ditta dovrà provvedere con interventi strutturali finalizzati a raggiungere i livelli emissivi preventivati;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo, in riferimento alle aree a pericolosità da alluvione, il progetto ricade in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) e media (P2), pertanto ai sensi degli articoli 7 e 9 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). L'intervento dovrà quindi essere realizzato in condizioni di gestione del rischio

idraulico, secondo quanto indicato dalla normativa regionale vigente (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

L'area risulta esterna a quelle classificate come "A" del PSRI, pertanto non vi è vincolo di inedificabilità assoluta e non sussistono le condizioni particolari di cui alla disciplina del PSRI.

L'area risulta esterna a quelle classificate come "B" del PSRI, pertanto non si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità per stabilire l'eventuale inedificabilità dell'area, secondo la disciplina del PSRI;

secondo il Proponente il modello di calcolo idraulico sviluppato a suo tempo per la definizione dei livelli di pericolosità idraulica non teneva conto di successivi interventi di mitigazione del rischio idraulico già completati sul reticolo a monte della sezione del Fosso Navareccia.

Il Proponente ha implementato il modello di calcolo idraulico aggiornato con:

“ [...]”

- nuovi idrogrammi di piena, generati dalle nuove (e più penalizzanti) curve di possibilità Pluviometrica;
- nuovi valori del Curve Number;
- reale conformazione del terreno a livello locale (con inserimento quote terreno effettive rapportate alla quota del ponte di Via della Fossetta);
- modifiche al reticolo idrografico a monte ed inserimento di opere idrauliche di mitigazione del rischio già realizzate (essenzialmente le casse di laminazione sul Rio Riatrì, sul Rio dei Gatti e sull'Area 167).

Lo studio idraulico ha preso in esame tutti i bacini afferenti ai due principali corsi d'acqua affiancati che interessano l'area: il Canale Navareccia, che si origina presso l'Autostrada A11 ed il Fosso Navareccia, che è la prosecuzione a valle dell'Autostrada A11 del Rio Tassinaià secondo la nomenclatura della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:2000.

I principali affluenti diretti analizzati sono stati, sempre secondo la nomenclatura della succitata CTR, il Rio Lama, il Fosso del Molino, la Gora del Molino, il Fosso Ceragio, il Rio Valico e il Fosso Nero.

I risultati delle modellazioni hanno mostrato che, nella sezione territoriale di cui fa parte il terreno in oggetto, la quota massima del pelo libero per la piena duecentennale è pari a 9,13 m slm, a fronte di una quota sommitale del muro di recinzione del lotto e del piano stradale di Via della Fossetta pari, come detto, a 9,20 m slm.

La quota massima di pelo libero sopra calcolata è correlata inoltre non agli effetti diretti di tracimazione del Fosso Navareccia (che tracimerebbe sul lato opposto a quello del sito in esame), ma proprio alla provenienza di masse d'acqua tracimate dai corsi d'acqua posti a Nord Est ed Est che si valuta possano invadere la piana ad Est della Via Bientina, surclassare la sede stradale (posta a quota 9,10 m), tracimare in alveo del Fosso Navareccia ed a quel punto raggiungere la sommità del ciglio opposto, fino a lambire il cordolo presso il confine di proprietà, posto appunto a quota 9,20 m circa.

Stante questo risultato, l'area in esame non verrebbe violata dalle acque per eventi di piena con tempi di ritorno fino a 200 anni.

Premesso quanto sopra, riteniamo che l'area oggetto di intervento possa essere certamente esclusa da quelle potenzialmente interessate da eventi alluvionali con Tr 30 anni ovvero fra quelle a pericolosità molto elevata (P4) e che, nell'ambito di prossimi aggiornamenti del Regolamento Urbanistico Comunale, si debba tener conto, nella rivalutazione dei modelli di valutazione degli effetti delle esondazioni, dei fattori sopra descritti, rispetto a quanto assunto ad oggi, con declassificazione dell'area a livello di pericolosità media (P2).

Segnaliamo infine, in relazione alla necessità di rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, che, facendo riferimento a detta norma, la realizzazione di un impianto non soggetto ad AIA come nel caso in essere, in un edificio esistente (quindi senza incorrere nelle limitazioni di cui all'art. 11), sarebbe ammessa (in quanto non esclusa dall'art. 10 del medesimo disposto) [...]”.

Il Fosso Navareccia, con alveo parallelo al confine Sud Est del sito, risulta iscritto fra i corsi d'acqua del Reticolo Idrografico (codice TN40029). Si applica ad esso pertanto il vincolo relativo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 m dal piede esterno dell'argine, o in mancanza, dal ciglio di sponda, secondo il quale non sono ammessi interventi edilizi, fatto salvo specifica autorizzazione. Nel tratto in esame il Fosso Navareccia presenta sezione d'alveo tipicamente trapezia, priva di argine e con ciglio di sponda posto a circa 5 m dalla recinzione esistente che perimetra l'area pertinenziale esterna. Una ristretta porzione di quest'ultima rientra pertanto nella fascia a vincolo e sarà segregata, mediante recinzione o altro elemento funzionale di pari efficacia, rispetto all'area d'impianto. Tale fascia sarà inoltre interessata dall'intervento di piantumazione e rafforzamento della dotazione vegetazionale”;

al momento che non è previsto alcuno scarico di reflui in corpo idrico superficiale, né in fognatura pubblica, soggetto a specifica autorizzazione. Le acque meteoriche non contaminate (acque di seconda pioggia e acque dilavanti i tetti e porzioni di piazzale non soggette a dilavamento di inquinanti) confluiranno tutte nella rete esistente e scaricheranno in corpo idrico superficiale attraverso i condotti di scarico esistenti;

le acque di prima pioggia presenti nella vasca di accumulo saranno inviate a smaltimento come rifiuto. Il gestore si impegna quindi ad effettuare lo svuotamento della vasca, assicurando sempre che vi sia un volume libero per l'accumulo delle nuove acque di prima pioggia, a distanza di 48 ore dall'esaurimento del precedente evento meteorico;

lo stabilimento è posto in adiacenza al Canale Navareccia che risulta appartenere al reticolo idrografico regionale. In relazione alla conformazione geometrica del canale, privo di argini, sussiste la fascia di rispetto di m 10 dal ciglio di sponda, entro la quale sono disciplinati gli interventi dal R.D. 523/1904 e successive modifiche e dalla L.R. 41/2018. All'interno di tale fascia di rispetto non può essere realizzata l'attività di gestione rifiuti. Al margine di tale fascia è stata prevista la realizzazione di una segregazione mediante cordoli e recinzione, per la separazione netta dell'area di gestione rifiuti dall'area soggetta a tutela;

ARPAT, nel contributo sulle integrazioni, concorda con la gestione delle AMD (smaltimento come rifiuto delle AMPP, scarico nel fosso Navareccia delle AMSP) e con il monitoraggio previsto del fosso Navareccia per la verifica della qualità delle AMSP;

in merito agli scarichi idrici, il Proponente ha prodotto una Relazione per la "Richiesta di autorizzazione idraulica per occupazione area demanio idrico e protezione del ciglio di sponda (R.D. 523/1904)", ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica allo scarico delle acque meteoriche nel punto di scarico esistente sul Fosso Navareccia, ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n.79/2012. Tale documentazione dovrà essere allegata alla specifica istanza di richiesta di autorizzazione idraulica e concessione aree del demanio idrico da presentare al Competente Genio Civile;

per quanto riguarda il piano di monitoraggio delle acque sotterranee si prende atto che la ditta ha fatto proprie le indicazioni di realizzare n. 2 presidi di monitoraggio piezometrico da ubicare uno a monte (PM0) e uno a valle (PM1), in senso idrogeologico, rispetto all'area di gestione dei rifiuti. I presidi di monitoraggio delle acque sotterranee saranno rilevati e georeferenziati e saranno effettuati campionamenti con cadenza semestrale, con rilievo del livello piezometrico. Si propone che sui campioni prelevati, siano ricercati, pH, conducibilità, Na, K, Mg, Ca, cloruri, solfati, nitrati, nitriti, NH₄, COD, idrocarburi totali, Cd, Pb, Fe, Al, Cr, Cu, Ni, che risultano particolarmente significativi per il tracciamento di eventuali contaminazioni derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti;

per quanto riguarda la componente acustica, le principali sorgenti di emissione sono:

- il trituratore con relativi nastri di trasporto e accessori (es. deferrizzatore) - tutti interni al locale;
- l'impianto di aspirazione (ventilatore e sistema filtrante) - esterno al locale lato Sud;
- Impianto di produzione di aria compressa - esterno al locale lato Sud;

L'abitazione maggiormente soggetta al disturbo è quella posta sul lato opposto della Via Bientina, in posizione prospiciente il fabbricato e posta in classe Acustica IV, oltre che in fascia pertinenziale di infrastruttura stradale di categoria C, secondo DPR 142/2004 (strada extraurbana secondaria a unica carreggiata).

Data la tipologia di lavorazione che sarà svolta nell'area e la predominanza di sorgenti sonore interne al fabbricato, le soluzioni ideali di mitigazione dell'impatto acustico sono state individuate in:

- installazione di portoni a impacchettamento rapido da tenere normalmente chiusi presso i varchi utilizzati dai mezzi per il recapito dei rifiuti da lavorare e l'uscita di quelli trattati; i portoni sono previsti con RW pari a 17 dB se regolarmente chiusi;
- installazione di barriera che abbia idonee prestazioni meccaniche di resistenza agli urti accidentali, compatibilità edilizia e buone capacità di fonoisolamento e fono assorbimento, presso il confine con l'attività adiacente sul lato Sud (presso impianto di aspirazione);
- rispetto degli orari di lavoro dichiarati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (massimo 10 ore giornaliere di attivazione delle sorgenti sonore principali);

Con l'applicazione di tali misure, l'impatto della nuova attività risulta, secondo il proponente, compatibile con il contesto attuale della zona e con l'attuale classificazione acustica comunale.

ARPAT, nel proprio contributo finale, condivide l'approccio, auspica l'effettuazione di misure di conferma anche al fine di chiarire gli elementi di incertezza evidenziati anche dal tecnico. Nel contributo concorda anche sulla difformità segnalata dal Proponente tra la classe acustica III e la classificazione urbanistica, a destinazione produttiva;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti, in merito all'operazione R12, al fine di rispettare la specifica Linea guida regionale, approvata con Decreto n.11003 del 21.07.2020, in particolar modo per il raggiungimento dell'obiettivo di recupero minimo del 50% per singolo CER, sarà spinta al massimo la selezione, privilegiando l'avvio a recupero di materia e, se questo non fosse possibile, ricorrendo anche al recupero di energia (ad esempio con i sovralli provenienti dalla selezione degli ingombranti CER 19.12.12);

L'attività è dotata di impianto idrico antincendio alimentato da gruppo di pressurizzazione a comune con l'attività produttiva in adiacenza. Inoltre sono presenti estintori (prevalentemente a polvere), distribuiti uniformemente all'interno del fabbricato, n. 4 idranti lungo il perimetro esterno del fabbricato, per un rapido intervento su focolai interni all'edificio. Sono infine presenti n. 2 idranti esterni, con relative cassette attrezzature, per interventi su incendi che interessano il piazzale esterno o che interessano materiali interni al capannone non gestibili con idranti interni o estintori. Sarà installato anche un ulteriore idrante di tipo sottosuolo, in relazione alla non fruibilità dell'area in fascia di rispetto del Canale Navareccia.

L'attività è inoltre dotata di impianto di rivelazione ed allarme incendio e di impianto di illuminazione di sicurezza. Il proponente comunica che all'aggiornamento della Pratica di Prevenzione Incendi sarà aggiornato anche il Piano di Emergenza Aziendale.

Viene dichiarato che saranno osservati i dettami di cui alla Circolare Ministeriale (Ministero dell'Interno e Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare) del 13/02/2019 (Prot. 2730), relativi all'applicazione dell'art. 26-bis della Legge 1 dicembre 2018, circa la redazione di Piani di Emergenza Interni, con specifici contenuti.

Saranno messe in atto le misure gestionali suggerite nella Circolare Ministeriale (del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare) del 15/03/2018 n. 4064, con particolare riferimento alla formazione del personale, alla nomina e presenza di un direttore tecnico, alla compilazione dei registri di carico e scarico, all'eventuale casistica di respingimento di carichi in ingresso per non conformità, agli eventuali sversamenti di sostanze pericolose;

per quanto riguarda la componente paesaggio, il progetto non risulta in contrasto con i contenuti generali del PIT-PPR come evidenziato nel contributo del Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio 09/06/2022. Il Proponente ha inserito delle misure di mitigazione consistenti in un angolo da rendere permeabile con piantumazione di specie arboree autoctone e nell'implementazione dell'attuale fascia arbustiva lungo la recinzione lato Canale della Navareccia. Nel quadro prescrittivo del presente atto sono comprese misure afferenti alla dotazione vegetazione dell'impianto;

per quanto riguarda la componente viabilità, il traffico indotto dovuto ai mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto è stato stimato dal proponente. I "mezzi in movimento sulla viabilità esterna di stabilimento" sono stimati in un transito medio giornaliero di 25-30 mezzi con punte massime, nei periodi di maggior lavoro, di circa 40 mezzi/giorno (in andata e ritorno), equivalente a circa 4 mezzi/ora medi che possono raggiungere i 10 mezzi/ ora nelle fasce orarie di punta. Tutte le viabilità di accesso all'impianto sono asfaltate. Non sono necessari particolari opere di adeguamento alla viabilità esistente, stante che quella pubblica risulta già transitata ampiamente da mezzi pesanti, sia con riferimento alla Via Bientina, sia con riferimento al primo tratto di Via della Fossetta;

Dato atto che:

ai fini VIA, il progetto in esame si configura come nuovo impianto di gestione dei rifiuti, da realizzarsi all'interno di un sito produttivo esistente ed in esercizio, a destinazione industriale secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

ai fini autorizzativi sarà necessario, da parte del proponente, l'ottenimento della autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006;

Esaminato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) ed in particolare l'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in procedura ordinaria, paragrafo 3.5.; per l'impianto in esame si verifica quanto segue:

- presenza, per parte del previsto impianto, di area a pericolosità idraulica elevata P3 del PGRA (alluvionabile con tempo di ritorno di 30 anni), pericolosità idraulica molto elevata i.4 secondo gli strumenti urbanistici comunali – criterio escludente n.4. Al fine di consentire la realizzabilità del nuovo impianto previsto, è necessario che vengano escluse attività impiantistiche in tali aree oppure che, in esito agli specifici studi idraulici condotti dal proponente, venga adottata una diversa classificazione della pericolosità idraulica dal parte del PGRA, secondo la procedura prevista dal PGRA medesimo e dalla l.r. 41/2018, che vede coinvolti il Comune ed il Genio Civile, nonché l'Autorità di bacino per l'eventuale adozione dell'atto finale di modifica;
- come indicato dal proponente nella documentazione agli atti, non deve essere svolta alcuna attività di gestione di rifiuti nella fascia della profondità di 10 m a partire dal ciglio di sponda del Fosso o Canale Navareccia, facente parte del reticolo idrografico regionale. In tal modo il criterio escludente n.5 risulta superato;
- le attività di gestione impiantistica devono avvenire al di fuori delle aree di protezione ambientale delle acque minerali e termali, criterio escludente n.17. Il Comune di Altopascio ed il Settore regionale Servizi pubblici locali, competenti in materia di acque minerali e termali, non si sono espressi in merito. Da una verifica con gli strumenti urbanistici comunali non è emersa la presenza di zone di protezione per acque minerali e termali nel Comune di Altopascio;
- con riferimento al terzo criterio penalizzante, afferente alla presenza di aree a pericolosità idraulica elevata i.3 e media 1.2 ed a pericolosità da alluvione media P2, anche a seguito della eventuale riclassificazione idraulica dell'area di impianto, come indicato in precedenza, è necessario che il proponente, per le nuove opere previste, adotti gli accorgimenti previsti dalla l.r. 41/2018, per il complesso dell'impianto adotti misure per la gestione del rischio da alluvione, come evidenziato nella parte conclusiva del presente atto;
- con riferimento al nono criterio penalizzante, afferente alla presenza o meno di insediamenti residenziali all'interno del centro abitato (escluse le case sparse), a distanza inferiore a 200 m dal punto di scarico dei rifiuti, il Comune di Altopascio non si è espresso in materia. Da una verifica con gli strumenti urbanistici comunali emerge che sono presenti insediamenti residenziali a distanza inferiore a 500 m ma a distanza superiore a 200 m;
- l'impianto in progetto si pone all'esterno di Aree naturali protette (quali parchi e riserve naturali), di Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), di siti proposti (pSIC) e di siti di interesse regionale (sir);
- si verificano alcuni criteri preferenziali (dotazione di infrastrutture lineari di trasporto; viabilità di accesso esistente; baricentricità del sito; localizzazione in area industriale già impegnata da attività equivalente; area a destinazione industriale);

Considerato che, fatto salvo quanto riportato al capoverso precedente, il progetto in esame è coerente con la vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti nonché con la vigente pianificazione e programmazione di ambito;

Visto che il paragrafo 2.4.3 dell'allegato 4 al Piano, afferente alla gestione dei rifiuti di natura urbana, non aggiunge ulteriori criteri escludenti o penalizzanti, per l'impianto in progetto, rispetto al sopraccitato paragrafo 3.5, afferente ai rifiuti speciali;

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime

secondo andrà a sostituire l'impiego di materie prime; la collocazione impiantistica in aree già utilizzate ai fini produttivi ed a destinazione produttiva;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato; la gestione dei rifiuti urbani a recupero non è soggetta a pianificazione, ma soltanto a tracciabilità dei flussi nei casi indicati dal Settore regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti, nel contributo in premessa;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti;

non sono previsti nuovi volumi edilizi, ma alcune nuove opere minori: impianto elettrico con 2 cabine di trasformazione; pesa a ponte; nonché nuovi presidi ambientali: impianto aspirazione polveri con filtro e ventilatore esterno; impianto raccolta e separazione acque meteoriche di prima pioggia;

Considerato infine quanto segue:

l'esercizio del nuovo impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto dell'impianto di gestione di rifiuti in esame;

sono necessari alcuni accorgimenti al fine di assicurare la coerenza dell'impianto in progetto con i criteri localizzativi di cui all'allegato 4 al vigente PRB;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione:

a) il proponente deve presentare gli approfondimenti di dettaglio, indicati dal Settore regionale autorizzante, nel contributo in premessa al presente atto;

b) il proponente deve dare seguito alle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo riportato in premessa, con riferimento al rumore, agli aspetti gestionali, alle AMD ed alle emissioni odorigene;

[la prescrizione n.1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale autorizzazioni rifiuti (lettera a) ed a cura di ARPAT (lettera b), che ne comunicheranno gli esiti anche al Settore scrivente]

2. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve adottare specifiche misure di mitigazione paesaggistica e naturalistica, come indicato nei contributi istruttori del Settore Tutela Riquilificazione Valorizzazione del Paesaggio e del Settore Tutela della Natura e del Mare, riportati in premessa;

[la prescrizione n.1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore scrivente, che consulerà il Settore Tutela Riquilificazione Valorizzazione del Paesaggio ed il Settore Tutela della Natura e del Mare]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene, di cui al documento SNPA 38/2018 del 3.10.2018;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

al fine di contenere le emissioni diffuse da polvere, la messa in atto delle misure di mitigazione così come proposte nella documentazione agli atti del presente procedimento;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

le immissioni della viabilità d'impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le indicazioni fornite dal Genio Civile Toscana Nord, nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto, con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale (r.d. 523 /1904, art. 3 della l.r. 41/2018), alla concessione ed autorizzazione idraulica per lo scarico delle AMD;

le indicazioni fornite dalla Autorità di bacino, nel contributo in premessa, con riferimento agli strumenti di piano di competenza;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue, con riferimento agli aspetti afferenti alla pericolosità idraulica e da alluvione:

- per quanto riguarda le nuove opere previste, le medesime devono essere realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico, senza incrementare il rischio al contorno, in modo da conseguire un livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, in applicazione della l.r.41/2018. Di tale aspetto ne deve essere dato atto nel titolo edilizio;

- per quanto riguarda la gestione dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle previsioni della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale e delle Note tecniche in materia degli strumenti urbanistici comunali, visti i battenti duecentennali stimati dal proponente per l'area in esame, dato delle misure di mitigazione del rischio previste dal proponente nella documentazione agli atti, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Altopascio e della Provincia di Lucca, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

Ritenuto infine necessario evidenziare quanto segue, con riferimento ai criteri localizzati di cui all'allegato 4 del vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche:

per espressa previsione del Piano:

- un criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce “[...] la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”;
- un criterio penalizzante comporta la necessità di approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi e ad individuare prescrizioni di mitigazione:

con riferimento al criterio escludente n.4 (pericolosità idraulica monto elevata e da alluvione elevata) - la perimetrazione dell'impianto in progetto che sarà presentata ai fini autorizzativi, deve escludere la porzione classificata dal PGRA come P3 e dagli strumenti urbanistici comunali come i.4. In alternativa il proponente, anche alla luce degli studi idraulici effettuati, deve richiedere la deperimetrazione dell'area di impianto all'Autorità di bacino ed al Genio Civile, tramite il Comune di Altopascio, secondo la procedura di cui alla Disciplina di piano del PGRA ed alla l.r. 41/2018;

con riferimento al criterio escludente n.5 (fasce della larghezza di 10 m, relative a corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale); la gestione impiantistica, come sarà evidenziata ai fini della richiesta di autorizzazione, dovrà essere esterna alle suddette fasce di rispetto relative al corso d'acqua Fosso o Canale Navareccia posto al margine est del sito produttivo in esame. A tal fine devono essere messe in opera strutture di delimitazione quali recinzione e/o barriera vegetale;

Dato altresì atto che sono fatte salve eventuali future modifiche apportate al Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Visto che:

in merito al criterio penalizzante afferente alla pericolosità idraulica e da alluvione, tempo di ritorno tra 30 e 500 anni (aree P1 e P2 del PGRA, aree i2 ed i3 degli strumenti urbanistici) nel presente atto sono state fornite alcune indicazioni in merito, nei confronti del proponente, con riferimento alle nuove opere previste ed alla corretta gestione dell'impianto nel suo complesso;

in merito al criterio penalizzante afferente alla presenza di insediamenti residenziali all'interno del centro abitato (escluse le case sparse), a distanza compresa tra 200 e 500 m dal punto di scarico dei rifiuti in impianto, l'istruttoria non ha evidenziato impatti sulle componenti ambientali, quali rumore ed emissioni in atmosfera, che rendano incompatibile la presenza dell'impianto, previsto a tali distanze dai recettori;

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue, fatto salvo quanto considerato in merito nel presente atto, ai fini del rilascio della autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006:

- consultare il Comune di Altopascio ed il Settore regionale Servizi pubblici locali, in merito alle aree di protezione ambientale per acque minerali e termali, eventualmente presenti al momento del rilascio della autorizzazione;
- consultare il Comune di Altopascio in merito alla presenza o meno di insediamenti residenziali all'interno del centro abitato (escluse le case sparse), a distanza inferiore a 200 m dal punto di scarico dei rifiuti in impianto, eventualmente presenti al momento del rilascio della autorizzazione;

Rilevato che per l'impianto previsto si verificano alcuni criteri preferenziali;

Ritenuto necessario ricordare al Comune di Altopascio l'opportunità di aggiornare il vigente Piano comunale di classificazione acustico, al fine di tenere conto delle presenza di un impianto produttivo, attualmente inserito in classe III;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle nuove opere previste e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, posto in Via della Fossetta n.27, Comune di Altopascio (LU), gestito da Ascit Servizi Ambientali Spa (con sede legale: in via San Cristoforo 82 Capannori - LU; P. IVA: 01052230461), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di ricordare al proponente gli accorgimenti indicati in premessa al presente atto, emersi come necessari al fine di assicurare – nel merito – la corretta gestione delle interferenze del progetto in esame con le problematiche emergenti dai criteri escludenti nn. 4 e 5, di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

5) di ricordare al Comune di Altopascio l'opportunità di aggiornare il vigente Piano comunale di classificazione acustico, al fine di tenere conto della presenza di un impianto produttivo, attualmente inserito in classe III;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto al proponente;

8) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 26 luglio 2022, n. 14888
certificato il 26-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità

di competenza regionale relativo alla modifica sostanziale alle esistenti opere di difesa idraulica del Fosso dei Pozzoni, in loc. Soda, Comune di Monte Argentario (GR). Proponente: MEMI S.r.l. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14888 - Data adozione: 26/07/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo alla modifica sostanziale alle esistenti opere di difesa idraulica del Fosso dei Pozzoni, in loc. Soda, Comune di Monte Argentario (GR).
Proponente: MEMI S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016857

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il Proponente MEMI S.r.l. (sede legale: Viale F.T. Marinetti n. 221 - ROMA; C.F.: 11141191004) con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 07/06/2022 (prot. n. 232920) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006, relativo alla *modifica sostanziale alle esistenti opere di difesa idraulica del Fosso dei Pozzoni*, in località La Soda, nel Comune di Monte Argentario (GR), depositando la prevista documentazione;

in data 10/06/2022, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 238836) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/06/2022;

la documentazione depositata dal Proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, pari a € 500, come da nota di accertamento n. 25107 del 01/07/2022;

il Proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 8, lettera *t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)* dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il presente procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 Monte Argentario; a tal fine il Proponente ha presentato lo studio di incidenza;

in esito alla richiesta del Settore VIA-VAS del 10/06/2022, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e Massa del 08/07/2022 (prot. n. 274851)

- ARPAT – Dipartimento di Grosseto del 08/07/2022 (prot. n. 274865)

e dei seguenti Settori regionali:

- Genio Civile Toscana Sud del 07/07/2022 (prot. n. 273563)

- Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 11/07/2022 (prot. n. 277884);

il Proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA-VAS indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal Proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 07/06/2022 (prot. n. 232920);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'intervento in esame prevede la sistemazione idraulica del tratto finale, di lunghezza di circa 115 metri e superficie di 400 metri quadrati, del Fosso dei Pozzoni (identificato nel reticolo idrico ex D.C.R. 81/2021 con ID TS78289 e denominato *Fosso della Fonda Lunga* o *Fosso della Fossa Lunga*) compreso tra la Strada vicinale del Sasso dell'Acqua e lo sbocco in mare nella spiaggia in località La Soda;

nel dettaglio, partendo da monte, i lavori previsti sono:

- immediatamente a valle della strada vicinale del Sasso dell'Acqua, la realizzazione di due fossi di guardia che convogliano le acque provenienti da monte nell'alveo principale;
- tra la strada vicinale e il sedime della ex ferrovia, la realizzazione di uno scatolare a cielo aperto in calcestruzzo armato delle dimensioni minime di 300x150 centimetri;
- nel tratto di attraversamento della ex ferrovia, la realizzazione di uno scatolare chiuso di dimensioni 400x150 centimetri in calcestruzzo armato, dimensionato per i carichi permanenti e per una pista ciclabile;
- nel tratto di attraversamento della S.P. 161 di Porto Santo Stefano, la realizzazione di uno scatolare in calcestruzzo armato della lunghezza di 17 metri con sezione di 400x150 centimetri, dimensionato con carichi mobili di prima categoria, oltre ai permanenti;
- nel tratto di spiaggia fino sbocco in mare, la realizzazione di un materassino "tipo Reno", costituito da un letto di ghiaia di fiume di grossa pezzatura racchiuso in una rete di ferro zincato, dello spessore di circa 20 centimetri, posto alla foce del Fosso al fine di evitare fenomeni erosivi a carico della spiaggia; in questa zona, aperta a ventaglio, la pendenza di progetto è il 2,70%;

in termini di materie prime e risorse, trattandosi prevalentemente di opere di movimento terra con in prevalenza la ricollocazione degli inerti nell'ambito del cantiere stesso, le risorse esterne sono rappresentate dagli scatolari per il tratto a cielo aperto e dalle opere non in terra realizzate nei sottoattraversamenti. Le attività di cantiere, per le quali si prevede l'utilizzo di acqua, come misura di mitigazione per l'impatto di emissione di polveri (bagnature, lavaggi), questa verrà prelevata soprattutto dalla rete acquedottistica con apposito allaccio di cantiere;

le esigenze di trasporto saranno limitate all'attività di cantiere che prevedono la rimozione del terreno di scavo con consegna in loco dei materiali necessari alla costruzione dell'opera. Per tali attività sarà utilizzata la viabilità esistente e l'allestimento del cantiere avverrà in un piazzale interno al complesso edilizio che si affaccia sulla S.P. 161, di proprietà della Società Proponente, attualmente non utilizzato e collocato in una zona sufficientemente distante da abitazioni e da aree naturali;

la stima del costo dei lavori è di circa 290.000,00 euro per una durata di circa 43 giorni, comprese le ore notturne, nel periodo non turistico (novembre – dicembre);

il Proponente ha inoltre preso in esame il quadro vincolistico complessivo e gli altri strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 20 denominato Bassa Maremma e ripiani tufacei;

nel Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Monte Argentario, il sito in oggetto è classificato:

- dal punto di vista Geologico, in classe 2, ovvero pericolosità geomorfologica media;
- dal punto di vista Idraulico, in classe 4, ovvero in area inondabile, con Tr = 20 anni;

- dal punto di vista Idrogeologico, in classe 4, di pericolosità elevata;

nel Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Monte Argentario, l'area in studio ricade in prevalenza in *Classe IV – Aree di intensa attività umana* e solo marginalmente in *Classe III – Aree di tipo misto*. L'area di intervento, oltre a trovarsi all'interno di un'area urbanizzata, è adiacente alla Strada Provinciale 161, che rappresenta l'unica via di accesso alla frazione di Porto Santo Stefano ed è caratterizzata da intenso traffico;

con riferimento alla pianificazione di bacino:

- nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Ombrone, la zona in oggetto risulta ricadere all'interno del dominio geomorfologico ed idraulico – forestale;
- nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), la zona di intervento ricade quasi totalmente in aree a pericolosità da alluvione elevata (P3);
- il corpo idrico sotterraneo che potrebbe essere interessato dall'intervento è il *Corpo idrico carbonatico dell'Argentario e Orbetello*;

in merito alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si individuano i seguenti beni paesaggistici:

- area tutelata per legge, art. 142, comma 1, lettera *a*) *territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*;
- area di notevole interesse pubblico, art. 136, individuata con Decreto Ministeriale n. 54 del 21/02/1958 (codice regionale 9053250) ed interessa l'“*Intero territorio del comune di Monte Argentario*” in quanto “*Il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perché nel suo complesso costituisce un caratteristico quadro naturale di non comune bellezza, ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica di un tratto della costa maremmana*”. Il Proponente ha predisposto una *Relazione paesaggistica semplificata* in cui riporta una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed una serie di cartografie di inquadramento;

l'area in esame ricade per intero nel Sito della Rete natura 2000, Zona Speciale di Conservazione – Zona a Protezione Speciale (ZSC-ZPS), codice IT51A0025, denominata *Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole-Argenterola* e pertanto il Proponente ha presentato lo studio di incidenza, previsto dal D.P.R. 357/1997 e dalla L.R. 30/2015;

in allegato allo Studio Preliminare Ambientale (SPA), il Proponente ha trasmesso:

Allegato 1 – il Parere della Provincia di Grosseto, Area Tecnica Servizio Viabilità, rilasciato l'08/07/2021 con protocollo provinciale n. 19312, nel quale si autorizza il legale rappresentante della MEMI S.r.l. ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica e geomorfologica finalizzati alla gestione del rischio idraulico del “Fosso dei Pozzoni” con posa in opera di scatolare, in località La Soda al Km 10+800 circa, nel comune di Monte Argentario;

Allegato 2 – la nota del 4 Luglio 2019, rilasciata dal Settore regionale Tutela della natura e del mare, competente in materia di valutazione di incidenza, con riferimento alla incidenza del progetto in esame sulla ZSC-ZPS IT51A0025 “*Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole-Argenterola*”; la nota conclude che “*La relazione Tecnica prospetta opere di manutenzione straordinaria che rientrano tra le casistiche previste dall'Allegato A, lettera d) del DGRT n°119/18*” conclude che “*In considerazione di quanto dichiarato dal Proponente è verosimilmente corretto concludere, in maniera oggettiva, che non sono prevedibili incidenze significative sul sito Natura 2000*”;

il progetto ricade in aree tutelate dal vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto;

componente atmosfera – il Proponente evidenzia che per la specificità del progetto, l'impatto sulla qualità dell'aria è riconducibile alle attività di cantiere, sia come emissioni di polveri che come emissioni gas di scarico da parte delle macchine operatrici. Pertanto, prevede l'adozione delle seguenti misure di mitigazione:

- effettuare una regolare bagnatura o pulizia dei percorsi di cantiere utilizzati, nonché dei cumuli di terreno stoccati nell'area di cantiere;
- ridurre al minimo lo stoccaggio in cumuli a favore dell'immediato allontanamento delle terre dall'area di lavoro;
- limitare le lavorazioni di movimento terra in prossimità dei ricettori maggiormente sensibili durante le giornate più ventose;
- eseguire le lavorazioni di movimento terra in prossimità dei ricettori maggiormente sensibili preferibilmente nei periodi più umidi e piovosi, laddove possibile e consentito dalle condizioni generali e di sicurezza del cantiere;
- dilatare quanto più possibile nel tempo le lavorazioni di movimento terra al fine di ridurre le quantità giornaliere lavorate;
- limitare la velocità dei mezzi sui percorsi di cantiere (velocità massima consentita 20 km/h);
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati anche nell'ambito del cantiere;
- procedere al rinverdimento delle zone in cui siano già terminate le lavorazioni senza attendere le ultime fasi di lavoro dell'intero progetto;
- per la limitazione delle emissioni di gas di scarico legate alla movimentazione dei materiali da costruzione (operatività degli autocarri per movimentazioni del terreno interne al cantiere approvvigionamenti e smaltimenti) dovrà essere garantito il minor numero di transiti, quindi favorendo quelli a pieno carico. Le lavorazioni, comprese quelle delle macchine operatrici, dovranno essere ben distribuite nello spazio e nel tempo, evitando cioè "assembramenti" di più mezzi in certe zone del cantiere ed attività più frenetiche in certi giorni piuttosto che in altri;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo – il Proponente evidenzia che le verifiche idrauliche condotte, riportate negli elaborati presentati a corredo dell'istanza, dimostrano che le opere garantiscono il deflusso delle acque ed in particolare il funzionamento idraulico delle stesse senza tracimazioni nelle aree laterali.

In merito a possibili fenomeni di ristagno, il Proponente evidenzia che adotterà tutte le accortezze operative affinché questo non si verifichi. Condizioni che saranno permanentemente garantite anche a lavori conclusi in quanto gli angoli di inclinazione degli scavi non saranno superiori a 45°, e solo in fase esecutiva, una volta visionato lo scavo, il Proponente si riserva la possibilità di realizzare inclinazioni minori.

Per quanto attiene la possibile riduzione dell'officiosità idraulica del Fosso, dovuta alle lavorazioni previste durante la fase di cantiere, il Proponente evidenzia che questa potrebbe essere causata da:

- presenza di materiale di impiego (cumuli di terra, altro materiale, attrezzature) nelle aree golenale e, soprattutto, lungo le banche fluviali interessate dagli interventi;
- restringimenti in alveo per le lavorazioni di realizzazione degli interventi puntuali della porzione sottostrada o per difese spondali della porzione sulla spiaggia.

In entrambi i casi, sono previste idonee misure di mitigazione e/o di tipo organizzativo.

Le verifiche idrauliche e geologiche effettuate inoltre, consentono al Proponente di affermare che la presenza di porzioni a differente sezione nella fase di cantiere non determinerà pregiudizio circa l'officiosità idraulica del corso d'acqua, dal momento che le opere di scavo presso l'area golenale ed i sovralti arginali compenseranno abbondantemente la leggera riduzione di sezione, senza alterarne le dinamiche idrauliche;

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi - il Proponente evidenzia che le opere in oggetto avranno un impatto limitato sulla componente floristica e faunistica nei tratti arginali di intervento. Inoltre, l'analisi degli impatti potenziali sulle componenti naturali contenuta nello Studio di incidenza stima gli impatti come non significativi. In detto Studio, si individuano anche attività di recupero e di riqualificazione ambientale e naturalistica, da realizzare a fine lavori "idraulici". Inoltre, con l'ampliamento dell'alveo del Fosso, si prevede la piantumazione di nuovi esemplari di *Ailanthus altissima* nel tratto compreso tra la strada vicinale del Sasso dell'Acqua ed il sottopasso della ex sede ferroviaria. Altra misura di mitigazione riguarda il miglioramento delle condizioni di ingresso/uscita dal nuovo alveo canalizzato per la fauna minore (rettili, anfibi, piccoli mammiferi). Si fa presente infatti che, sebbene il tratto canalizzato abbia di lunghezza modesta (circa 115 metri), la realizzazione di due rampe sulla parete destra, distanti l'una dall'altra circa 40 metri, potrebbe consentire alla suddetta fauna, che incidentalmente si fosse introdotta nel nuovo alveo, sia attraverso l'ingresso dalla strada vicinale sia attraverso la foce, di uscire da esso senza dover percorrere l'intera lunghezza. Il Proponente conclude che detti aspetti, che rappresentano uno dei caratteri distintivi del progetto, consentiranno, a regime, non solo il recupero delle condizioni naturali di partenza, anche il loro miglioramento/potenziamento;

componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche – il Proponente fa presente che le terre e rocce di scavo risultanti dallo sbancamento, saranno principalmente riutilizzate all'interno del cantiere, altrimenti o trasportate presso un impianto di riciclaggio rifiuti speciali non pericolosi (Codice CER 170504) oppure riutilizzate in un'altra area con caratteristiche idonee, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;

componente paesaggio e beni culturali – il Proponente, nella *Relazione paesaggistica semplificata*, evidenzia che l'area di intervento ha come destinazione d'uso quello residenziale; il contesto paesaggistico è rappresentato da una piana valliva in una area fortemente antropizzata. Il Fosso è un corso d'acqua minore che, come molti altri presenti nel territorio di Monte Argentario, ha un carattere torrentizio con presenza di acqua nel tratto terminale limitata a pochissimi giorni all'anno. Negli ultimi 200 metri il fosso raggiunge la località La Soda attraversando dapprima una modesta area agricola semi-pianeggiante in stato di abbandono (per circa 80 metri) e poi, dopo aver incontrato la strada vicinale del Sasso dell'Acqua che lo taglia senza alcuna opera di attraversamento, si immette nella pertinenza del complesso edilizio di proprietà della Società stessa, per raggiungere ed attraversare in sottopasso (tunnel) la vecchia sede ferroviaria prima e la S.P. 161 poi, con una tubazione in cemento di diametro oggettivamente inadeguato a regimare le pur rare portate di piena ricorrenti nei periodi di intensa e consistente piovosità. Oltre la strada vicinale, il Fosso si trasforma in una specie di stretto canale delimitato da muri in pietrame;

componente rumore e vibrazioni - il Proponente segnala che l'impatto acustico è limitato alla sola fase di cantiere. Le attività maggiormente impattanti consistono nell'utilizzo di mezzi meccanici adibiti allo scavo e nel trasporto dei materiali di risulta. Il Proponente, inoltre, ipotizza che in cantiere possano operare mediamente tre mezzi meccanici al giorno (un autocarro per i trasporti interni e 2 escavatori/pale meccaniche). Il Proponente, pur non ritenendo probabile il superamento dei limiti assoluti di immissione durante le varie fasi di cantiere, prevede, qualora necessario, il ricorso all'autorizzazione in deroga;

componente aspetti socio-economici - il Proponente evidenzia che gli interventi in progetto riguardano direttamente l'area periurbana, con una discreta presenza di abitazioni ad uso prevalentemente estivo, una spiaggia attrezzata ed un ristorante aperto tutto l'anno. Il progetto punta a risolvere le criticità che costituiscono una fonte rischio, non solo per queste strutture, ma anche per la popolazione di Porto Santo Stefano che transita dall'unica strada di accesso al paese e/o che risiede nella piana retrostante il Fosso. La realizzazione del progetto di messa in sicurezza del Fosso costituisce essa stessa un potenziale incremento delle attività economiche in quanto permetterà il futuro utilizzo degli immobili nell'area della piana che attualmente sono sotto utilizzati a causa del rischio idraulico a cui sono sottoposti;

Dato atto che presso il Settore VIA-VAS non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e Massa, nel contributo del 08/07/2022, "*non ritiene che l'intervento debba essere assoggettato a VIA*";

l'ARPAT, nel contributo del 08/07/2022, esprime una posizione favorevole, suggerisce alcuni approfondimenti, come di seguito dettagliati.

Per quel che riguarda la *componente atmosfera*, rispetto alle emissioni di polveri prodotte dalle attività di cantiere, l'Agenzia, poiché viene privilegiato il riutilizzo delle terre o di altri inerti all'interno del cantiere piuttosto che il loro trasporto a discarica o ad altro sito, la viabilità utilizzata è quella esistente ed il cantiere verrà allestito nel piazzale limitrofo di proprietà del Proponente, concorda con il Proponente prevedendo impatti non significativi. Per quanto concerne gli impatti derivanti dai gas di scarico dei mezzi di cantiere e di trasporto, vista la vicinanza dell'area di intervento alla strada provinciale, sono da considerarsi trascurabili e pertanto non significativi.

L'Agenzia osserva che:

- non risultano approfonditi gli impatti sulla qualità dell'aria prodotti sia dalle emissioni di polveri che dai gas di scarico delle macchine operatrici;
- non viene messo in evidenza il necessario rispetto dei limiti di legge;
- non vengono forniti sia i quantitativi di terreni coinvolti nelle attività di scavo e sia i tempi di realizzazione dell'opera (cronoprogramma dettagliato). Con riguardo al cronoprogramma il Proponente stima in 43 giorni,

comprese le ore notturne, la durata degli interventi da effettuarsi in periodo non turistico (novembre – dicembre); gli impatti del cantiere sono influenzati principalmente dal periodo stagionale (piovosità/vento) in cui i lavori si svolgeranno le lavorazioni;

- non vengono descritti i recettori prossimi al cantiere e le loro distanze da esso.

L'Agenzia accoglie positivamente gli accorgimenti gestionali e le mitigazioni alle emissioni in atmosfera che intende adottare il Proponente, riportate nella documentazione agli atti del presente procedimento. Inoltre prescrive:

- ai fini del contenimento delle emissioni, i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle normative europee più recenti;

- le ruote dei veicoli devono essere pulite in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria.

In conclusione, l'Agenzia rileva che gli impatti attesi possono essere assimilabili a quelli prodotti dalle normali attività di cantiere e quindi mitigabili con quanto proposto e con i suggerimenti integrativi sopra riportati.

Per quel che riguarda la *componente rumore*, l'Agenzia rileva che il progetto risulta complessivamente descritto in maniera qualitativa e, nello specifico, non è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA). Tuttavia, vista la presenza di recettori nell'area oggetto di intervento, tale documento viene ritenuto necessario prima dell'inizio delle attività di cantiere. L'Agenzia evidenzia inoltre che, considerata la durata del cantiere (43 giorni, comprese le ore notturne), ai fini del rilascio di una eventuale autorizzazione in deroga, sarà necessario acquisire il parere della Azienda USL territorialmente competente.

Per quel che riguarda la *componente flora, fauna ed ecosistemi*, l'Agenzia considera condivisibili le procedure di mitigazione degli impatti descritte nello SPA. Con riguardo al cronoprogramma, il Proponente stima in 43 giorni, comprese le ore notturne, la durata degli interventi da effettuarsi in periodo non turistico (novembre – dicembre).

Per quel che riguarda la *componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche*, l'Agenzia osserva che non sono state fornite indicazioni circa le volumetrie di terreni coinvolte dalle attività di scavo. Fa pertanto presente che il D.M. 161/2012 è abrogato dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, cui si deve fare riferimento congiuntamente al D.Lgs. 152/2006. Nello specifico, in riferimento alle attività di progetto, le terre e rocce scavate e movimentate nel corso dell'attività potranno essere recuperate e riutilizzate nell'ambito dello stesso sito, previo accertamento di non contaminazione ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 120/2017. Al fine della dimostrazione di non contaminazione, prendendo a riferimento il D.P.R. 120/2017 e le Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09/05/2019, doc. n. 54/19), in base al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R., deve essere verificata ai sensi dell'Allegato 4. Per la numerosità dei campioni e per le modalità di formazione dei campioni compositi, si dovrà procedere applicando le stesse indicazioni fornite per il riutilizzo di terre e rocce come sottoprodotti ai paragrafi “3.2 - Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” (per produzione > 6000 mc) e “3.3 - Cantieri di piccole dimensioni” (per produzione < 6000 mc) delle citate Linee Guida SNPA.

L'Agenzia fornisce ulteriori requisiti per il riutilizzo in sito:

- il riutilizzo delle terre e rocce allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo, senza che venga effettuata alcuna manipolazione e/o lavorazione e/o trattamento; diversamente le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ed eventualmente se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come “sottoprodotti” ex art.184-bis;

- riutilizzo nello stesso sito di produzione (per la definizione di sito di produzione si rimanda al paragrafo 2.2 delle citate Linee Guida SNPA).

Nel caso di riutilizzo in sito, nei casi in cui:

- le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto che rispettino la definizione dell'art.3 comma 1 del D.L. 2/2012 (ovvero non si configurino come abbandono di rifiuti);

- rispettino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del D. Lgs. 152/2006 se sottoposti a test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto;

- le matrici di riporto siano conformi alle CSC per i suoli (Tabella 1. Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006);

i terreni scavati contenenti materiali di riporto potranno essere utilizzati in situ (senza limite del 20% in peso).

Nel caso in cui, nel corso delle operazioni di scavo venga rinvenuto materiale di riporto che non rispetta la definizione del dell'art. 3 comma 1 del D.L. 2/2012, la procedura dovrà prevedere:

- prelievo di campioni del materiale di risulta;
- analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 120/2017 considerando lo stesso come rifiuto tramite un codice identificativo CER;
- ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto;
- trasporto e conferimento a impianti del materiale di risulta scavato.

In merito alla *componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo*, per quel che riguarda la gestione delle *Acque Meteoriche Dilavanti (AMD)*, l'Agenzia richiede alcuni approfondimenti da fornire prima dell'inizio dei lavori, per quel che riguarda le *Acque sotterranee*, data la potenziale elevata vulnerabilità delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee nei riguardi di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti legati ai mezzi operatori;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, nel contributo del 07/07/2022, "*valuta l'intervento non assoggettabile a procedure di VIA*" e rileva quanto segue.

"Accertato che il Fosso della Fonda Lunga (TS78289), identificato catastalmente come Fosso dei Pozzoni, è appartenente al Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012 e pertanto risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

Considerato che la MEMI S.r.l. ha presentato a questo Settore un'istanza di convenzione ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 80/2015, acquisita agli atti con protocolli 233311, 233334 e 233447 del 10/06/2019, per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica finalizzati alla gestione del rischio idraulico del Fosso dei Pozzoni nel comune di Monte Argentario, loc. La Soda;

Considerato che con prot. reg. 369762 del 04/10/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. per il rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi della L.R. n. 80/2015, art. 3 bis; con la medesima nota è stata trasmessa anche la bozza di convenzione da stipulare tra MEMI S.r.l. e Regione Toscana;

Vista la richiesta pervenuta dal Proponente di omologazione della progettazione definitiva ed indizione della conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/90, acquisita da questo Ufficio con prot. 299642 del 20/07/2021". Pertanto, "ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, rilascia parere di fattibilità favorevole all'esecuzione delle opere previste dal progetto, nelle more della stipula della convenzione di cui all'art. 3 bis della L.R. 80/2015";

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 11/07/2022, rilascia un parere favorevole con prescrizioni in relazione alla componente paesaggio.

In particolare fa presente che:

"L'intervento risulta interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera a): Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di cui all'art. 6 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, la cui disciplina è riportata nella Scheda n. 10 – Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio.

- ai sensi all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 l'impianto ricade nell'area di notevole interesse pubblico individuata dal DM 54/1958, del quale si richiamano le seguenti prescrizioni:

1.c.1. Non sono ammessi interventi che alterino i caratteri morfologici di balze rocciose, falesie e cale.

Rispetto al seguente obiettivo con valore di indirizzo, per la Struttura ecosistemica /ambientale si segnala:

2.a.1. Tutelare il complesso mosaico ambientale e gli elevati livelli di naturalità del promontorio e delle piccole isole satelliti.

2.a.2. Conservare i livelli di naturalità diffusa e i caratteri costitutivi del SIR/SIC/ZPS 125 Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentario.

Cui derivano le seguenti prescrizioni:

2.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale del mosaico ambientale.

2.c.2. *Non sono ammessi interventi in contrasto con le misure di conservazione di cui alle specifiche norme in materia.*

Rispetto alla Struttura antropica si richiama il seguente obiettivo con valore di indirizzo:

3.a.4. *Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità della forma e l'immagine dei centri e nuclei storici nonché gli elementi strutturanti il paesaggio concorrano alla riqualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.*

Cui scaturisce la seguente prescrizione:

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;

L'area ricade nell'ambito di paesaggio descritto nella Scheda n. 20 del PIT-PPR – Bassa Maremma e ripiani tufacei.

A definire la struttura del territorio, dalla cartografia della Seconda Invariante strutturale del PITPPR, il Fosso dei Pozzoni è caratterizzato come corridoio fluviale, mentre l'intervento si trova all'interno di un'area urbanizzata, a valle di zone caratterizzate come agroecosistema frammentato attivo; la spiaggia è caratterizzata dal morfotipo di costa rocciosa”;

Dato infine atto dei pareri trasmessi dal Proponente in allegato allo SPA:

- Provincia di Grosseto, circa le interferenze con la viabilità provinciale;
- Settore regionale Tutela della natura e del mare, circa la valutazione di incidenza;

Preso atto che il Proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato che:

la finalità del progetto è quella di accrescere il livello di sicurezza idraulica del territorio, a tutela della incolumità delle persone ed al fine di prevenire danni a beni ed infrastrutture;

per le piccole dimensioni del Fosso in esame e per la piccola estensione dell'area di intervento, il progetto si configura come un intervento minimale per quanto attiene alle modifiche dei punti critici del tracciato del Fosso, ma risulta di grande importanza per la gestione del rischio idraulico della pianura di pertinenza del Fosso;

gli interventi in oggetto interessano opere idrauliche esistenti, non sufficienti- allo stato attuale - a gestire gli eventi di piogge eccezionali;

trattasi di opere idrauliche di tipologia tradizionale, realizzate in un contesto periurbano;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. Il Proponente, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere, deve presentare ad ARPAT:

- la documentazione previsionale di impatto acustico, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale (TCCA iscritto all'albo ENTECA), conformemente alla Deliberazione G.R. n. 857 del 21/10/2013, in base alla quale prevedere l'eventuale ricorso ad autorizzazioni comunali in deroga durante le lavorazioni maggiormente impattanti, così come previsto dall'art. 16, comma 5 del D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;
- un cronoprogramma di dettaglio utile a determinare la durata dei lavori ed il periodo nel quale essi saranno eseguiti;
- indicazione delle volumetrie di terreni coinvolte dalle attività di scavo;
- planimetria ad opportuna scala dell'area di cantiere;
- per quel che riguarda la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) durante la fase di cantiere, esplicitare i criteri che consentono di escludere il cantiere in oggetto dalla definizione data dall'art. 39 comma 1 lett. b) del Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R, con riferimento all'allegato 5, tabella 6; ovvero presentare il Piano di prevenzione e gestione della AMD.

Per i fini di cui alla presente prescrizione, il Proponente deve tenere conto delle indicazioni fornite da ARPAT, nel contributo riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore regionale VIA-VAS]

2. ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, il Proponente deve approfondire quanto segue, dal punto di vista paesaggistico, fatte salve le norme di tutela idraulica dei corsi d'acqua di cui al R.D. 523/1904 ed alla L.R. 41/2018:

- l'inserimento di piantumazioni arbustive ed erbacee lungo le sponde del Fosso nel tratto interessato;
- la possibilità di una adeguata copertura vegetazionale con specie erbacee e/o arbustive autoctone lungo l'attraversamento stradale della SP161, lato terra, anche nelle more del possibile utilizzo della linea ferroviaria dismessa come pista ciclabile;
- il ripristino la morfologia della scarpata e della finitura verde a lato della SP161, lato mare;
- il ripristino dell'arenile della spiaggia de La Soda con materiale di forma, colore e granulometria uguali all'attuale;
- evitare la messa a dimora di esemplari di Ailanto, privilegiando specie spontanee dei fondovalle mediterranei;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale VIA-VAS, che consulerà il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al Proponente:

fatte salve le misure di mitigazione inserite nella documentazione agli atti del procedimento, adottare le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia; rendere obbligatorie tali pratiche per l'impresa esecutrice, tramite il loro inserimento nel Capitolato di appalto;

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (S.N.P.A. 22/2019);

in relazione alle modalità operative di cantiere, effettuare i rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori), con rete di raccolta, allo scopo di raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa;

realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;

limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;

nel caso specifico di lavori in alveo di corso d'acqua, poiché l'esecuzione dei lavori risulta vincolata dall'Autorizzazione della Provincia di Grosseto ai mesi di novembre e dicembre (per rendere meno gravoso l'impatto sul traffico veicolare della S.P. 161), che corrispondono invece ai mesi con maggiori precipitazioni,

adottare idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie onde evitare rilasci di miscele cementizie, additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo;

privilegiare l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere anziché allo smaltimento;

adottare misure atte ad evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere, ovvero pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento all'area periurbana;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica;

ai fini del contenimento delle emissioni, utilizzare veicoli a servizio dei cantieri omologati con emissioni rispettose delle normative europee più recenti;

in conformità a quanto espresso dal D.Lgs. 152/2006 art.179, la produzione dei rifiuti dovrebbe essere in primo luogo prevenuta, privilegiando poi la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio; il materiale scavato dovrà essere gestito in qualità di rifiuto solo se non ricorrano le possibilità di riutilizzo in sito oppure in qualità di sottoprodotto;

il materiale di scavo dovrà essere accantonato in cumuli di modesta altezza (< 2 m) in zone prossime agli scavi per essere riutilizzato in situ per opere di riprofilatura;

l'eventuale lavaggio dei mezzi operativi non dovrà avvenire all'interno delle aree di cantiere, ma solamente presso le officine specializzate che svolgono la loro manutenzione e che sono attrezzate a tal fine in modo opportuno;

dovranno essere adottate le massime cautele e attenzioni nelle fasi che possano comportare accidentali sversamenti di combustibili e olii da parte delle macchine operatrici; in relazione alla tipologia di opere previste, effettuare una costante manutenzione dei mezzi operativi nelle pertinenze idrauliche del Fosso al fine di prevenire lo sversamento di olii e combustibili nelle acque superficiali;

Ritenuto inoltre necessario ricordare al Proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. 80/2015, richiedere al Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, stipula della convenzione per la realizzazione delle opere previste; a tal fine si raccomanda di tenere conto delle indicazioni fornite dal Genio Civile nel contributo in premessa;

qualora il Proponente opti per il riutilizzo del materiale di risulta dello scavo al di fuori del cantiere in qualità di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, art. 4 sui criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In tal caso il materiale scavato potrà essere riutilizzato fuori sito come sottoprodotto solo se presenta una componente di materiale di origine antropica inferiore al 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'Allegato 10 del D.P.R.;

in ottemperanza agli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, dove essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

le misure di mitigazione della produzione di emissioni diffuse da polveri in fase di cantiere, di cui al paragrafo 6 della parte seconda del Piano regionale della qualità dell'aria;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il Proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica per specifiche lavorazioni di cantiere, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

al termine dei lavori e delle operazioni di collaudo, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari, attrezzature e installazioni utilizzate, nonché la rimozione dei rifiuti prodotti;

le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. 1315 del 28/10/2019;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas, in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le necessarie operazioni di controllo ed eventuale rimozione degli ordigni bellici;

Acquisiti dal Settore Tutela della natura e del mare gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 interessato, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015, esiti contenuti nella nota del 04/07/2019, riportata in premessa al presente atto;

Rilevato che le prescrizioni in materia di valutazione di incidenza saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del Settore regionale Tutela della natura e del mare;

Dato atto che:

il Proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle attività in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla *modifica sostanziale alle esistenti opere di difesa idraulica del Fosso dei Pozzoni*, in località Soda, Comune di Monte Argentario (GR), proposto da Immobiliare MEMI S.r.l. (sede legale: Viale F.T. Marinetti n. 221 - ROMA; C.F.: 11141191004), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo,

quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del Proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 interessato, esiti contenuti nel documento valutativo acquisito dal Settore regionale Tutela della natura e del mare del 04/07/2019, e dato altresì atto che il Proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al Proponente MEMI S.r.l.;

7) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia

Settore VIA - VAS

DECRETO 27 luglio 2022, n. 15001

certificato il 27-07-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di-realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L. 228/2012, art. 1 c.548; O.C.D. n. 5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15001 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del "Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245" nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016922

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Ricordato che:

con Decreto n. 2199 del 15.05.2015, il progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, 1° Stralcio - Comune di Orbetello (GR), proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni;

nel suddetto provvedimento di verifica (punto 3 del dispositivo) viene stabilito che le opere previste dal progetto devono essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga;

il provvedimento è stato pubblicato sul BURT parte seconda del 27.05.2015 n.21;

ai sensi dell'art. 103 comma 2 del d.l. 18/2020, convertito nella l.27/2020, la validità del provvedimento è stata prorogata per legge al 29.6.2022;

il termine per la realizzazione delle opere oggetto del decreto di cui sopra è quindi fissato al 29.06.2022;

Visto che il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, con istanza inviata il 21.06.2022 (assunta al protocollo n. 0251864), ha chiesto allo scrivente Settore VIA-VAS la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del suddetto provvedimento di verifica n.2199/2015, ai sensi dell'art. 57 della l.r.10/2010, per un periodo di 5 anni; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta da:

- Progetto esecutivo Regione Toscana;
- 00 Elenco elaborati;
- A.01.01 Relazione Descrittiva;
- B.01.00 elenco elaborati opere di attraversamento su linea ferroviaria Pisa - Roma;
- C.01.01 elenco elaborati elementi di compatibilità con progetto dell'opera di attraversamento su SS1 Variante Aurelia;

Visto che:

- il progetto consiste nella realizzazione di una cassa di espansione ubicata nel comune di Orbetello (GR), comprendente la porzione meridionale dell'area denominata Campo Regio, per un'estensione di circa 450 ha nella pianura costiera fra i fiumi Osa a nord e Albegna a sud, e di un canale scolmatore in destra idraulica del fiume Albegna;

- il medesimo progetto ha come finalità la risoluzione delle criticità presenti sul Fiume Albegna, per eventi meteorici eccezionali, su tutto il tratto di fondovalle che si presenta arginato (tronco di circa 9km); in particolare gli interventi mirano alla messa in sicurezza dell'abitato di Albinia e delle infrastrutture presenti, quali l'attraversamento della S.S. n.1 Aurelia e dell'attraversamento ferroviario. L'opera fa parte infatti di un complesso sistema di opere definito con Ordinanza Commissariale n. 5 del 24 aprile 2013, con la quale è

stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”;

Dato atto di quanto segue:

- i lavori di competenza del Genio Civile Toscana Sud sono stati consegnati in data 16.03.2022;
- in data 06.05.22 sono stati avviati i lavori da parte di ANAS, mentre risulta ancora in perfezionamento la procedura di consegna delle aree;
- in data 23 maggio 2022 è stato avviato il servizio “Monitoraggio delle principali componenti ambientali nelle fasi ante, in corso e post operam dell'intervento “codice U-8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I lotto”;

Dato altresì atto che il proponente ha argomentato che non è stato possibile procedere alla realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi nel 2015, per la seguenti motivazioni:

- il protrarsi del complesso iter progettuale e di approvazione del progetto esecutivo, dell'iter di espletamento della gara, per la quale è stato necessario attendere una pronuncia del Consiglio di Stat; ulteriori ritardi sono imputabili alla necessità di procedere in coordinamento con le attività e le procedure degli altri due soggetti attuatori (per le parti di competenze) dell'intervento, ANAS Spa e RFI Spa;
- la situazione emergenziale per pandemia COVID-19 degli ultimi anni;

il proponente stima che la consegna dei lavori possa avvenire entro il 2024;

il proponente specifica che il tempo di realizzazione delle opere, afferenti al primo lotto realizzato dalla Regione Toscana, al fine di rendere le opere funzionali, è previsto in 547 giorni naturali e consecutivi, seguirà il periodo di avviamento e collaudo;

Visto che nello sviluppo progettuale, dal livello preliminare - oggetto della verifica di assoggettabilità del 2015 - al progetto esecutivo, sono stati svolti a cura del proponente i dovuti approfondimenti e miglioramenti tecnici volti a ottimizzare gli aspetti gestionali e impiantistici senza apportare modifiche sostanziali rispetto al progetto oggetto della procedura di verifica;

Dato atto del nuovo cronoprogramma di realizzazione delle opere facenti parte del progetto in oggetto, allegato alla istanza in esame;

Dato inoltre atto che il proponente, nella documentazione allegata alla istanza, ha preso in esame gli aggiornamenti al quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2015;

Visto che:

il Settore VIA-VAS, con nota prot. 0257982 del 27.06.2022, ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga ed ha chiesto i contributi tecnici istruttori ai seguenti Soggetti: Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, Consorzio Bonifica n. 6 Toscana Sud, RFI, ANAS SpA, TIM Spa, Enel Distribuzione S.p.a., SAT Spa, Acquedotto del Fiora Spa, ad ARPAT, alla competente Azienda USL, ad IRPET, all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, all' Autorità Idrica Toscana e agli Uffici Regionali, assegnando il termine del 12.07.2022;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0271540 del 06.07.2022);
- Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0267163 del 04.07.2022);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0279507 del 12.07.2022);

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 06.07.2022 ha preso in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano

di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, PBI - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico e Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico) evidenziando quanto segue:

“[...] con riferimento al PGRA,

- l'area interessata dagli interventi in oggetto ricade in aree a pericolosità da alluvioni elevata P3, disciplinate dall'art. 7 della disciplina di Piano. In tali aree gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua;

- l'intervento in oggetto è classificato come misura di protezione del PGRA 2021-2027 di tipo M32 denominata “Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio” (codice ITR093_ITCABD_FRMP2021A_019);

- si rende noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza PGRA-PIT_PPR – “Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici” disponibili al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=840).

con riferimento al PGA,

- i corpi idrico interessati dagli interventi in oggetto sono:

- CI superficiale Canale principale n2 (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);
- CI superficiale Fiume Albegna Valle (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico);
- CI sotterraneo Corpo idrico della pianura dell'Albegna (stato chimico scarso, stato quantitativo scadente, obiettivi: stati di qualità buoni al 2027);

considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- gli interventi interessano un corso d'acqua, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle zone di alveo attivo, delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 25, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano;

- si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT, 2018).

Infine, al fine di mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici delle opere in oggetto si raccomanda di tenere in considerazione le indicazioni contenute nella “Direttiva della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano” di cui alla Delibera GRT n. 1315 del 28/10/2019.”;

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel proprio contributo del 04.07.2022 esprime posizione favorevole;

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo del 12.07.2022, esprime posizione favorevole ed evidenzia quanto segue: “Si richiama alla prescrizione n. 12, riguardante gli aspetti paesaggistici, contenuta nel Decreto Dirigenziale n. 2199 del 15/05/2015 di esclusione del progetto dal procedimento di VIA: Si prescrive l'elaborazione di un progetto di inserimento, valorizzazione e qualificazione paesaggistico/ambientale dell'opera che possa essere elaborato e realizzato senza impedire la cantierizzazione delle opere idrauliche previste pur garantendo l'integrazione completa dell'opera con il territorio e la riqualificazione dei valori identitari compromessi dalla realizzazione della stessa. La presente prescrizione, unitamente a quanto indicato al precedente punto c.11, è soggetta a verifica di ottemperanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica.

Si ricorda che allo stato attuale il Piano Paesaggistico di cui alla D.C.R.58/2014 è stato approvato dal Consiglio Regionale con modifiche alla disciplina di Piano ed è in attesa di imminente pubblicazione sul BURT della Regione Toscana; dal momento che, come previsto dalle normative vigenti, a pubblicazione avvenuta il Piano Paesaggistico sarà definitivamente operativo in tutte le sue parti e decadranno le norme di salvaguardia di cui all'art. 38 della disciplina di Piano, l'opera idraulica prospettata con riferimento alle

specifiche scelte e previsioni, dovrà tener conto di quanto stabilito nelle norme di salvaguardia se approvata precedentemente alla pubblicazione del Piano Paesaggistico sul BURT, oppure dell'intero apparato disciplinare del Piano se approvata successivamente.

Premesso che l'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, approvata con DCR n. 37 del 27/03/2015, è stata pubblicata su BURT n. 28 del 20/05/2015 e da quella data si considerano decadute le norme di salvaguardia, esaminata la Relazione descrittiva del progetto esecutivo (rev. Marzo 2018), trasmesso insieme all'istanza di proroga del Decreto 2199/2015, si prende atto che, in risposta alla verifica di ottemperanza n. 12, per gli aspetti di competenza, è stata redatta Relazione paesaggistica (H.01 rev. 30/03/2018), non allegata al procedimento in oggetto, ma i cui contenuti saranno da valutare in fase di autorizzazione idraulica. Si ritiene pertanto che non ci siano motivi ostativi all'istanza di proroga dei termini di validità del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto la decadenza dell'art. 38 non modifica le conclusioni espresse dal Settore scrivente e riportate nel Decreto 2199/2015, ma rimane altresì da verificare l'ottemperanza della prescrizione n. 12, da effettuare in altra fase procedimentale.

L'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, approvata con DCR n. 37 del 27/03/2015 è stata pubblicata su BURT n. 28 del 20/05/2015 e da quella data si considerano decadute le norme di salvaguardia, come ricordato all'interno della prescrizione n. 12 contenuta nel Decreto dirigenziale n. 2199 del 15/05/2015.”;

Visto altresì l'allegato B, paragrafo 10, della d.g.r. 1196/2019, in materia di proroga dei termini;

Ricordato che la vigente normativa prevede, per il procedimento di proroga di cui all'art. 57 della l.r. 10/2020, la consultazione, da parte dell'autorità competente, dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Preso atto dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento;

Visto che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati nell'ambito del presente procedimento non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta da Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;

Rilevato che il progetto in esame, a fronte di alcuni impatti mitigabili afferenti alla fase di realizzazione:

- si colloca all'interno del quadro generale degli interventi per la messa in sicurezza del F. Albegna individuato nello "Studio idrologico idraulico del Fiume Albegna e definizione delle azioni e degli interventi di messa in sicurezza in relazione all'evento alluvionale di novembre 2012" redatto dal Commissario Delegato ex L. 228/2012 ed ha duplice finalità:

a. Riduzione del carico idraulico sulle infrastrutture e strutture idrauliche di contenimento sul tratto terminale del Fiume Albegna, per la mitigazione del rischio idraulico sull'abitato di Albinia;

b. Compensazione della pericolosità idraulica indotta dalla realizzazione dell'argine remoto, previsto tra il Ponte della Marsiliana e la confluenza del Torrente Patrignone.

- è classificato come misura di protezione del PGRA 2021-2027 di tipo M32 denominata "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio" (codice ITR093_ITCABD_FRMP2021A_019)";

Visto che il proponente richiede una proroga di 5 anni del termine per la realizzazione delle opere previste dal decreto di verifica del 2015, la cui validità è stata prorogata al 29.6.2022 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del d.l. 18/2020, convertito nella l.27/2020, quindi fino al 29.06.2027;

Considerato che il termine per la realizzazione delle opere afferenti il primo lotto è previsto in 547 giorni consecutivi e che la consegna dei lavori è prevista entro fine 2024;

Visto l'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, sopravvenuto rispetto al decreto di verifica, secondo il quale - entro il termine di validità del provvedimento di verifica - il proponente deve provvedere oltre che alla realizzazione delle opere previste, anche al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione delle opere realizzate ed al completo recupero ambientale delle aree di cantiere utilizzate nonché a definire con l'Autorità competente la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di verifica;

Ritenuta congrua una proroga di anni cinque del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto in esame in considerazione del cronoprogramma presentato e degli adempimenti previsti dal suddetto art.28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006;

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di prorogare al 29.06.2027, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010 e con riferimento al provvedimento di verifica di cui al decreto regionale n. 2199 del 15.05.2015, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, 1° Stralcio - Comune di Orbetello (GR), proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa. Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2015;
- 2) di confermare le prescrizioni impartite nel provvedimento di verifica n.2199/2015, fatta salva la sopravvenuta evoluzione normativa;
- 3) di ricordare al proponente le seguenti indicazioni fornite nei contributi in premessa:
 - dalla Autorità di bacino, con riferimento agli strumenti di piano di competenza;
 - dal Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con riferimento alla prescrizione n. 12, riguardante gli aspetti paesaggistici, contenuta nel Decreto Dirigenziale n. 2199/2015;
- 4) di ricordare inoltre quanto segue al proponente:
 - le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
 - qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali o si dovessero rinvenire terreni o acque contaminati, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
 - il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
 - al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione dei rifiuti, nonché di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
 - le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- 5) di raccomandare quanto segue al proponente, con riferimento alla corretta gestione ambientale dei previsti cantieri:
 - nella documentazione di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, adottare specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico, alle lavorazioni da realizzarsi in prossimità di infrastrutture aperte al traffico, di condotte del gas e di linee elettriche; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
 - adottare misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'area di cantiere possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'area di cantiere;
 - adottare le buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT "*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" del gennaio 2018;
 - prevedere modalità finalizzate a prevenire l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;
 - programmare i transiti in entrata ed in uscita dai cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
 - adottare le buone pratiche per i lavori sui corsi d'acqua, di cui alla Delibera G.R. n. 1315 del 28/10/2019;
- 6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 7) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;
- 8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 27 luglio 2022, n. 15057
certificato il 28-07-2022

**Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della
L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assog-**

gettabilità relativo all'impianto esistente di gestione e recupero di materiali inerti non pericolosi, con modifiche, sito in via della Fraga Frazione Marlia nel Comune di Capannori (LU). Proponente: partita IVA n. 00146220462. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15057 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto esistente di gestione e recupero di materiali inerti non pericolosi, con modifiche, sito in via della Fraga Frazione Marlia nel Comune di Capannori (LU). Proponente: partita IVA n. 00146220462. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016989

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto gli artt.214 e 216 del d.lgs.152/2006, in materia di impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata;

Visto l'art. 208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione ordinaria per gli impianti che gestiscono rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94, ed in particolare l'allegato 4 afferente ai criteri localizzativi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti;

Vista la l.r. 22/2015, in materia di trasferimento delle competenze in materia, tra le altre, ambientale dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Ricordato che:

in data 26/09/2005 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, Provincia di Lucca, Comune di Capannori e due ditte, una delle quali Del Debbio S.p.a., al fine di arrivare alla delocalizzazione dei relativi impianti, tra cui quello in oggetto, attraverso un periodo transitorio di proseguo dell'attività fino al 30/06/2009, successivamente prorogato al 30/06/2019 con l'Addendum al suddetto Protocollo, firmato in data 26/09/2009. Le motivazioni alla base della necessità di operare la delocalizzazione e riportate nel Protocollo di Intesa del 2015 sono tra l'altro:

“Premesse

....

In occasione della comunicazione per il proseguimento dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti riutilizzabili (ai sensi della procedura citata) inoltrata dalle due ditte alla Provincia di Lucca nel corso dell'anno 2003, la Provincia stessa, al fine di garantire adeguati livelli di protezione e controllo ambientale, ha richiesto agli Enti territorialmente competenti, tra i quali l'Autorità di Bacino del Serchio, un parere vincolante sulla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con le materie di specifica competenza dei diversi enti e con gli atti di pianificazione vigenti.

.....

L'Autorità di Bacino (a seguito di apposito censimento degli impianti di trattamento inerti posti in area golenale o di pertinenza fluviale lungo il Serchio) intendeva, nel frattempo, arrivare alla stipula di accordi tra gli enti e i soggetti interessati che prevedessero la delocalizzazione degli impianti, ovvero la realizzazione di interventi di mitigazione atti a ridurre gli effetti negativi sul regime idraulico del fiume.

In attesa della definizione di tali accordi, le ditte potevano presentare proposte di minimizzazione dell'impatto sul regime idraulico (in particolare tramite la riduzione sensibile dei volumi di inerti stoccati) finalizzate all'ottenimento di una proroga eccezionale e transitoria dell'attività per un periodo massimo di 24 mesi.

La ditta Del Debbio s.p.a. ha provveduto a redigere il progetto di minimizzazione dell'impatto, tramite la riduzione del volume complessivo degli inerti stoccati nell'area dell'impianto da 38.500 mc a 20.000 mc. Il progetto ha avuto parere favorevole dall'Autorità di Bacino ...

....

Il piano golenale nel tratto degli impianti è soggetto ad inondazione per eventi di piena con tempo di ritorno nell'ordine di 30 anni.

Il piano di campagna nell'area degli impianti è stato modificato e rialzato nel tempo, fino ad assumere la configurazione attuale.

.....

Il consolidamento e/o l'ampliamento dei due insediamenti produttivi e delle strutture fisse di loro pertinenza sono da escludere, in quanto la conseguente, necessaria messa in sicurezza delle aree imporrebbe modifiche all'assetto del corso d'acqua non compatibili con le previsioni del Piano di Bacino.

Si rende pertanto necessario stipulare apposito Protocollo di intesa tra l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, gli enti territoriali competenti (Provincia di Lucca, Comune di Capannori) e le due ditte, al fine di arrivare alla delocalizzazione degli impianti in oggetto.

....

Per tutto quanto sopra premesso si stipula il seguente:

Protocollo di Intesa

Il presente protocollo di intesa è finalizzato alla delocalizzazione dell'impianto di trattamento e recupero di materiali inerti e produzione di conglomerati bituminosi di proprietà della ditta Del Debbio s.p.a. e dell'impianto di produzione di calcestruzzi di

[...]";

la Provincia di Lucca, in occasione del rinnovo della iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e in applicazione dell'art. 43 comma 6 (verifica postuma impianti esistenti) della L.R. 10/2010, con determina dirigenziale n. 612/2011 ha escluso l'attività di recupero rifiuti non pericolosi inerti svolta dalla ditta Del Debbio Spa nell'impianto sito in via della Fraga, Comune di Capannori dall'obbligo di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale stabilendo – tra l'altro - che l'attività poteva proseguire, con determinate condizioni e prescrizioni, fino al 30.09.2015 (termine inizialmente individuato nel Protocollo di Intesa per la delocalizzazione delle attività di recupero inerti situate in aree di pertinenza fluviale lungo il corso del Fiume Serchio, stipulato da autorità di bacino, provincia, comuni e aziende);

a seguito di istanza presentata dalla ditta Del Debbio Spa, la Provincia di Lucca con determina dirigenziale n. 3282/2015 come rettificata dalla determina dirigenziale n. 3366/2015 ha escluso l'attività di recupero rifiuti non pericolosi inerti svolta dalla ditta Del Debbio Spa, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, nell'impianto sito in via della Fraga, Comune di Capannori dall'obbligo di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, stabilendo comunque che l'attività poteva proseguire, con determinate condizioni e prescrizioni. Le modifiche, rispetto al procedimento di verifica del 2011, consistevano: nel passaggio dal regime autorizzativo ex art. 216 del d.lgs. 152/2006 a quello ex art. 208 del medesimo decreto; nella diminuzione del quantitativo annuo di rifiuti gestiti nell'impianto; nella riduzione dei codici CER in ingresso; nella posticipazione del termine previsto dalla suddetta D.D. 612/2011 per la delocalizzazione dell'impianto come stabilito nell'Addendum al Protocollo. Dalla lettura del provvedimento di verifica del 2015 e del relativo allegato sembrerebbe che il termine per la delocalizzazione dell'impianto e per il relativo ripristino ambientale, previsto dal Protocollo di intesa del 2005, come modificato dal successivo addendum, sia fissato nel 31.12.2019;

la Provincia di Lucca con determina dirigenziale n. 3554/2015 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la ditta Del Debbio Spa, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in via della Fraga località Marlia nel Comune di Capannori fino al 31.12.2019 (in ottemperanza del termine di cui al suddetto protocollo e relativo addendum);

il Settore scrivente, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 10/2010, ha ritenuto non sostanziali alcune modifiche gestionali all'impianto, con nota n. 76342 del 15.2.2019;

con Decreto Regionale n. 6693 del 6.05.2019 e con Decreto Regionale n. 12076 del 18.07.2019, l'autorizzazione ex art.208 è stata modificata;

in data 14.06.19 la società Del Debbio Spa ha depositato presso il SUAP del Comune di Capannori, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto (acquisita al prot. regionale n. 244041 del 18.06.19); l'iter di tale procedimento è ancora in corso;

Premesso che:

il proponente Del Debbio Spa (sede legale: via del Brennero n.1040/m, loc. San Marco, a Lucca; C.F./P. IVA 00146220462), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 02/02/2021 (prot. 0046823, 0046824 del 07/02/2022), come perfezionata con nota del 07/02/2022 (prot 0052543 del 10/02/2022) ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente all'impianto esistente di gestione e recupero di materiali inerti non pericolosi, con modifiche, sito in via della Fraga Frazione Marlia nel Comune di Capannori (LU);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.24104 del 10/02/2022;

l'impianto rientra nel campo di applicazione della autorizzazione unica per impianti recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; attualmente è in corso il procedimento per il rinnovo autorizzativo;

l'impianto è già stato oggetto, nel 2011 e nel 2015, di due procedimenti di verifica di assoggettabilità, a cura della Provincia di Lucca, allora competente in materia;

l'impianto, come ricordato in precedenza, è stato oggetto di un Protocollo di intesa per la delocalizzazione, il quale a far data da fine 2019 avrebbe perso la propria base giuridica, con il mutamento dello strumento di pianificazione in materia idraulica del bacino del Fiume Serchio, come evidenziato dalla Autorità di bacino distrettuale Appennino settentrionale nel contributo istruttorio agli atti del presente procedimento;

con l'istanza in esame, il proponente – rilevato che il suddetto Protocollo di intesa avrebbe perso la propria base giuridica – chiede di permanere, con l'impianto in oggetto, anche in futuro nella localizzazione attuale; prevede inoltre alcune modifiche impiantistiche;

sono in corso procedimenti di accertamento di conformità edilizia e paesaggistica in sanatoria, con riferimento ad alcune opere edilizie presenti all'interno dell'impianto;

il progetto ricade nel Comune di Capannori (LU) e può interessare a livello di impatti anche il Comune di Lucca (LU);

ai fini VIA, il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7.zb) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“*, della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/02/2022;

il Settore VIA, con nota del 10/02/2022 (prot. 0054230) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Genio Civile Valdarno inferiore (prot. 0094706 del 08/03/2022);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0097685 del 09/03/2022);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 0098175 del 09/03/2022 sostituito con prot. 0100336 del 10/03/2022);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0102119 del 11/03/2022);
- ARPAT – Dipartimento di Lucca (prot. 0102459 del 11/03/2022);
- Comune di Capannori (prot. 0102468 del 11/03/2022 sostituito con prot. 0131139 del 29/03/2022);

- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0105282 del 14/03/2022);
- Comune di Lucca (prot. 0129932 del 28/03/2022);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 01/04/2022 (prot. 0139048) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, con nota del 06/04/2022 (prot. 0173377 del 28/04/2022), ha chiesto ai sensi del comma 6 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 la sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il Settore VIA con nota prot. 0178615 del 02/05/2022 ha accolto la richiesta di sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il proponente, in data 10/06/2022 (prot. 0242400 del 14/06/2022), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 15/06/2022 (prot. 0245603), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno inferiore (prot. 0266244 del 04/07/2022);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 0268580 del 05/07/2022);
- Comune di Lucca (prot. 0268945 del 05/07/2022);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0273944 del 07/07/2022);
- ARPAT – Dipartimento di Lucca (prot. 0274591 del 08/07/2022);
- Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0277114 del 11/07/2022);
- Comune di Capannori (prot. 0102468 del 11/03/2022 sostituito con prot. 0295437 del 25/07/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 10/02/2022 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 14/06/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'impianto esistente è ubicato nell'area golenale sinistra del fiume Serchio compresa tra l'alveo di piena ordinaria, l'argine del torrente Fraga e l'argine maestro del Serchio, nella frazione di Marlia del Comune di Capannori; il Fiume Serchio in quel tratto segna il confine con il comune di Lucca;

l'impianto è suddiviso in due aree denominate zona "A" degli impianti di frantumazione e di bitumazione degli inerti di 15.003 mq più prossima al fiume Serchio e zona "B" (lato campagna) degli stoccaggi del materiale di 28.860 alla quale si aggiunge un area di trattamento acque piovane di 2.665 mq;

l'impianto è autorizzato al recupero dei seguenti rifiuti inerti non pericolosi, tramite operazioni R5 e R13:

CER	Descrizione	Movimentato anno tonnellate	Stoccaggio massimo tonnellate
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 01.04.07	5400	40
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	30	40
10.13.11	rifiuti da produzione di materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	250	40

17.01.01	Cemento	30000	1700
17.01.02	Mattoni	80	30
17.01.03	mattonelle e ceramiche	40	30
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 17.01.06	1500	60
17.02.02	Vetro	800	30
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.05.01	30000	2000
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	55000	8000
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 17.05.07	10000	30
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da 17.08.01	500 (solo R13)	30
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	200000	18000

quantitativo massimo movimentabile annualmente (R13): 333.600 t/a;

quantitativo massimo trattabile annualmente (R5): 333.100 t/a;

quantitativo totale in stoccaggio: 30.030 t;

dal trattamento di recupero del rifiuto saranno prodotte materie seconde conformi alle normative tecniche di riferimento (norme armonizzate o unificate), alle norme statali e regionali ed i prodotti saranno marcati CE. Le tipologie di prodotti sono quelli descritti nella documentazione allegata alla istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla DD n. 3282/2015 come rettificata dalla DD n. 3366/2015 della Provincia di Lucca; inoltre vengono allegate le schede tecniche dei prodotti;

da un punto di vista dimensionale, impiantistico e di tecniche di recupero l'impianto non subirà modifiche rispetto alla situazione attuale;

le modifiche di progetto chieste dal Proponente riguardano:

- la gestione delle acque meteoriche, con riferimento alle seguenti variazioni:
 - a) creazione di una piazzola per macchinari, e cumuli di rifiuti (circa 550 mq), area di trattamento denominata "C4", all'interno della zona "B"; le pendenze delle aree scolanti faranno convogliare le acque meteoriche dilavanti in un pozzetto di dimensioni interne 2,00x1,50xH=2,00 m sito all'interno della piazzola da cui tramite pompa sommersa di circa 1,5 lt/sec, le acque raccolte, previa decantazione saranno inviate ad un successivo trattamento di disoleazione e quindi immesse nella rete della fognatura bianca del piazzale zona "A". Il ciclo di trattamento delle AMD della zona "A" prevede un primo trattamento di decantazione delle parti sospese in vasca di circa 82 mc per poi passare allo scarico previo trattamento da sacco filtrante;
 - b) per lo scarico a valle delle vasche di decantazione di 82 mc della zona "A" avendo il sacco filtrante problemi continui di interventi di manutenzione e/o svuotamento, il proponente richiede di sostituire tale sacco filtrante con un trattamento di ulteriore sedimentazione con vasca dissabbiatrice con volume interno utile 1.986 lt e quindi trattamento in deoleatore con filtro a coalescenza da 4lt/sec;
- l'eliminazione della condizione presente nella DD n. 3282/2015 (rettificata dalla DD n. 3366/2015) della Provincia di Lucca inerente un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (recepita nella DD autorizzativa della Provincia di Lucca di cui al n. 3554 dell'11/08/2015) che impone in base a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del 2005 e successivo Addendum un limite per il materiale in stoccaggio (rifiuti, materie prime e prodotti) pari 20.000 mc. A tale proposito è stato presentato un progetto in cui il proponente prende in esame la sottrazione di volumi di piena duecentennale e la relativa compensazione ai fini della invarianza idraulica; il progetto prevede la formazione di un volume mediante lo sbassamento di 36 cm dell'area agricola perimetrale all'impianto in questione, nella disponibilità del proponente e posta tra l'impianto e l'argine del fiume Serchio (in golena);

il proponente ha presentato un Piano di emergenza ed evacuazione (rev. 13/02/2019) dove è individuata una apposita procedure e norme da attuarsi in caso inondazioni e allagamenti;

il proponente con la documentazione integrativa e chiarimento del 14/06/2022 chiarisce che:

- la nuova piazzola di 550 mq sarà dedicata allo stazionamento e operatività delle macchine operatrici, vagli e frantoi mobili. L'area non sarà destinata alla messa in riserva di cumuli di rifiuti;

- alla vasca V3 sono attualmente convogliate, come descritto nella relazione tecnica "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti" le AMD derivanti dall'Area A di superficie pari a circa 14.870 mq e le acque della piazzola del fresato, identificata come Piazzola "C3" avente superficie di circa 254 mq. Complessivamente la vasca tratta le AMPP derivanti da una superficie di circa 15.124 mq (14.870 mq + 254). A questa superficie verrà aggiunta la nuova area di 550 mq, anche se vi saranno presenti solo macchine operatrici, per un totale di 15.674 mq (15.124+550). Calcolando la quantità di acqua derivante dai primi 5 mm di pioggia si ha la formazione di 78,4 m³, che possono essere accumulati nella vasca presente da 86,1 m³.

- è confermato che mentre allo stato attuale il ciclo di trattamento delle AMD della zona "A" prevede: un primo trattamento di decantazione delle parti sospese in vasca di circa 86 m³ per poi passare allo scarico previo trattamento con sacco filtrante, nella nuova configurazione si ha la sostituzione del sacco filtrante con la combinazione di un dissabbiatore e disoleatore a coalescenza (indicati sistemi tipo Rototec NDS 2600 e tipo Rototec NDOFC 1500) posti in serie a valle della vasca V3 e a monte di un pozzetto di ispezione;

- per quanto riguarda il progetto di compensazione ai fini della invarianza idraulica, segnala di fare riferimento allo studio (PAI - I Aggiornamento approvato con DPCM 26/07/2013) dell'allora Autorità di Bacino del Fiume Serchio, condotto sui massimi livelli idrometrici stimati per eventi di piena del Fiume Serchio con Tr = 200 anni e di durata variabile; verifiche condotte secondo lo schema di moto vario quasi-bidimensionale in ipotesi di fondo fisso e di solo segmento arginale. Da un rilievo topografico di dettaglio lungo la sez: SEI023 di tale studio, che interessa l'impianto di lavorazione inerti (zona "A") e la zona di stoccaggio inerti (zona "B"), evidenzia che la quota della via "Alzaia" (posta tra il Fiume Serchio e l'impianto esistente) risulta leggermente superiore (vedi Tav. "punto a.1" maggio 2022), passando a 31,88m s.l.m. con un $\Delta = +0,11$ m.

Quindi tutta la zona al lato della "via Alzaia" fra questa e l'argine maestro su cui si sviluppa la strada S.S. del Brennero, secondo il proponente è tutta una zona difficilmente allagabile o perlomeno con acqua di allagamento ferma che non contribuisce al deflusso della piena 200-ennale. Pertanto le limitazioni dei massimi volumi di inerti stoccabili inserite nelle precedenti autorizzazioni, erano limitazioni conseguenti al protocollo di intesa per la delocalizzazione degli impianti. L'Autorità di Bacino del Serchio, al tempo, chiedeva nel transitorio, in attesa e per agevolare la delocalizzazione, una riduzione dello stoccaggio dei materiali inerti. Ad oggi, non essendo più cogente il Protocollo di delocalizzazione degli impianti, il proponente ritiene che tali limitazioni del materiale stoccato siano superate; il medesimo ha presentato la valutazione sull'ingombro di tali materiali nell'eventuale zona di ristagno delle acque di esondazione. Ingombro valutato in maniera cautelativa in 27.154 mc (Tavola E) che può essere recuperato sbassando il terreno di proprietà sito in direzione est fra l'attività produttiva in esame e la strada S.S. del Brennero. Tale sbassamento comporterà tempi di attuazione e cantiere da sottoporre a relative autorizzazioni comunali e regionali, con modalità tecnica da concordare e da sottoporre ad autorizzazione da parte degli enti competenti. In ogni caso la gestione di tale abbassamento sarà condotta a piccoli lotti con accatastamento in loco dello strato di terra vegetale e trasporto all'impianto di lavorazione inerti dello strato sottostante con scheletro litoico alluvionale e quindi ripristino dello strato di terreno vegetale, in modo da non alterare e/o influire sulla destinazione agricola del terreno, permettendo al contempo il recupero proposto;

inoltre, nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento agli atti del presente procedimento, il legale rappresentante della società proponente ha rinnovato la dichiarazione sostitutiva ex art.47 del d.p.r. n.445/2000, datata 18.5.2015, rilasciata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità svolto nel 2015 presso l'allora competente Provincia di Lucca: *"la nostra Società si impegna a non richiedere alcun risarcimento agli Enti pubblici territoriali interessati in caso di danneggiamenti a beni mobili ed immobili interessati dalle piene del Fiume Serchio"*;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito di paesaggio n. 4 - Lucchesia;

l'area dove è ubicato l'intervento previsto ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi:
- dell'art. 136 del DLgs 42/2004, identificato al DM 190-1985: *"Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari"*;

- dell'art. 142, comma 1 lettera c) del DLgs 42/2004, "*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".

L'area di intervento, secondo i vigenti strumenti urbanisti comunali, ricade in UTOE A2 Marlia – Parco territoriale lungo il fiume Serchio; alla presentazione dell'istanza erano ancora in fase di definizione presso l'Amministrazione Comunale di Capannori procedimenti di condono edilizio di cui alla L. 47/1985, per l'impianto in oggetto; il Comune di Capannori con nota prot. 0196953 del 13/05/2022 ha comunicato che è stato rilasciato alla Società Del Debbio S.p.A., dall'Ufficio Tutela del Territorio (nota del 20/04/2022 prot. n. 26097), provvedimento di condono edilizio, con l'osservanza di obblighi e prescrizioni;

L'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del comune di Capannori, l'impianto ricade in classe IV (area di intensa attività umana), in parte in classe V (area prevalentemente industriale) mentre i recettori sono due civili abitazioni poste a oltre 300 metri di distanza (R1 in classe III – aree di tipo misto - e R2 in classe IV) e il confinante impianto di confezionamento di calcestruzzo (classe IV); dal punto di vista del PCCA del comune di Lucca è presente un recettore che ricade in classe IV;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Settore Genio Civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo conclusivo del 04/07/2022 fa presente quanto segue:

"[...]"

Aspetti progettuali

In relazione alle previsioni di "integrazione dell'impianto di gestione delle AMPP tramite installazione in serie di un dissabbiatore e di un disoleatore con filtro a coalescenza a valle della vasca di prima pioggia e di individuazione di un'area di circa 550 mq, nella zona di messa in riserva dei cumuli di rifiuti, per lo stazionamento e l'attività delle macchine operatrici o attrezzature mobili, al fine di gestire le AMPP incidenti su questa area", è stato riscontrato che le integrazioni redatte risultano sostanzialmente coerenti rispetto alle richieste formulate.

Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Nella documentazione integrativa predisposta il Proponente ha indicato quanto richiesto in relazione agli effettivi quantitativi di acque sotterranee utilizzate per il ciclo lavorativo dell'impianto. In tale contesto si informa che questo Settore con Decreto n. 12756 del 29/06/2022 ha provveduto al rilascio, al medesimo Proponente, del rinnovo e variante non sostanziale della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica Sidit n. 627/2021 (codice locale n. LU 2024) ad uso civile, mediante un (1) pozzo nel comune di Capannori individuato al N.C.T. al Foglio 31 Particella 755, ad uso civile, per un volume massimo metri cubi annui 63.072.

In relazione alla richiesta formulata di documentare l'attuale stato della sponda del Fiume Serchio in corrispondenza dello scarico esistente, al fine di poter verificare la presenza di eventuali fenomeni erosivi e/o di instabilità della stessa, le argomentazioni redatte dal Proponente circa il fatto che "non esiste alcun scalsamento o fenomeno erosivo e/o di instabilità della scarpata fluviale in corrispondenza del suddetto scarico" non risultano del tutto documentate, anche a fronte dell'immagine fotografica del suddetto scarico, nella quale la presenza di vegetazione non consente una visione diretta dello stato del manufatto e della sponda interessata. In tale contesto si propone di prescrivere al Proponente di provvedere al mantenimento dello scarico e della sponda interessata tramite gli opportuni interventi finalizzati a scongiurare fenomeni erosivi sulla sponda medesima. In relazione all'occupazione del demanio idrico tramite il medesimo scarico il Proponente dovrà inoltre regolarizzare la propria posizione in relazione al pagamento dei canoni demaniali.

Fermo restando quanto sopra descritto, sempre in relazione agli aspetti progettuali, circa la proposta di rivedere i limiti attualmente vigenti di stoccaggio degli inerti, e quindi di incrementare la quantità totale di stoccaggio di rifiuti, si riscontra che il Proponente ha integrato con quanto segue: "per quanto riguarda le

limitazioni dei massimi volumi di inerti stoccabili inserite nelle precedenti AUA, erano limitazioni conseguenti al protocollo di intesa per la delocalizzazione degli impianti in loco. Richiesta di delocalizzazione portata avanti all'epoca dall'Autorità di Bacino che chiedeva nel transitorio, in attesa e per agevolare la delocalizzazione, una riduzione dello stoccaggio dei materiali inerti. A oggi, essendo decaduta la possibilità di delocalizzazione degli impianti, si ritiene che tali limitazioni del materiale stoccato siano superate e sostituite da valutazione sull'ingombro di tali materiali nell'eventuale zona di ristagno delle acque di esondazione. Ingombro valutato in maniera cautelativa in 27.154mc (vedi Tav. E) che può essere recuperato sbassando il campo di proprietà sito in direzione est fra l'attività e la strada SS del Brennero. Tale sbassamento comporterà tempi di attuazione e cantiere edile da sottoporre ad autorizzazione relative autorizzazioni comunali e/o regionali, con modalità tecnica da concordare e da sottoporre ad autorizzazione da parte degli enti competenti". Per quanto di competenza si evidenzia che il richiesto superamento del limite attualmente vigente di stoccaggio degli inerti da parte del Proponente tramite la compensazione dei volumi sottratti all'esondazione comporta l'attività di scavo in area golenale che non risulta tra gli interventi consentiti ai commi 2, 3, 4 e 9 dell'art. 3 della L.R. 41/2018, e peraltro non si ritengono annoverabili tra le Opere per la gestione del rischio di alluvioni previste dall'art. 8 della medesima Legge. Si rappresenta inoltre che la presenza di attività di lavorazione di inerti con conseguente stoccaggio degli stessi nella gola del Fiume Serchio è riscontrabile anche ad altri simili contesti lungo l'asta dello stesso Fiume, così come ampiamente documentato, in quanto l'impianto in oggetto rientrava fra quelli oggetto di "delocalizzazione", prevista dal "Protocollo di Intesa per la delocalizzazione di attività di recupero rifiuti situate in area di pertinenza fluviale lungo il corso del fiume Serchio" del 2005 e successivo addendum dell'anno 2012. In coerenza a ciò, anche questo Settore ritiene che in tali contesti l'eventuale aumento degli stoccaggi di inerti, rispetto a quanto già assentito, dovrebbe essere affrontato omogeneamente e con criteri condivisi e comuni a scala di bacino, anche in relazione agli approfondimenti da condurre ed alla valutazione degli interventi di compensazione dei volumi sottratti all'esondazione da prevedere, nel rispetto della normativa di tutela dei corsi d'acqua attualmente vigente. Infine trattandosi di un'area golenale, che si colloca all'interno di una più vasta area classificata a pericolosità da alluvione elevata P3 del PGRA, si rappresenta comunque la necessità che vengano stabilite, qualora non già presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale, le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile). Sempre ai fini della gestione del rischio idraulico è necessario che il Proponente sia dotato di un adeguato Piano di Emergenza dell'impianto che garantisca le opportune azioni da porre in essere al sopraggiungere degli eventuali stati d'allerta riguardanti il rischio idraulico del reticolo principale, emessi dal CFR della Regione Toscana.";

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 09/03/2022, ricordato che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Serchio), rileva che:

"con riferimento al PGRA, l'area di intervento:

- si colloca all'interno di una più vasta area classificata a pericolosità da alluvione elevata P3, nella quale ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- si colloca all'interno di una più vasta area classificata come Aree di laminazione naturale diffusa (ALD), ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della disciplina di piano che recita: "Nella UoM Serchio, nelle aree di laminazione naturale diffusa individuate nella mappa delle misure di protezione non sono consentite nuove previsioni di edificazioni e lottizzazioni comportanti consumo di suolo ineditato".

con riferimento al PGA, l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale "Fiume Serchio Lucchese", classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico buono e interessa il corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico della pianura di Lucca – zona freatica e del Serchio", classificato in stato chimico e quantitativo buono; pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- è ricompresa nelle Aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 comma 7 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese a ridurre criticità a carico dei corpi idrici superficiali connessi.

- è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi del PGA.

Infine, per il caso in esame si evidenzia quanto segue:

Relativamente ai succitati "protocolli di intesa" per la delocalizzazione di attività di recupero rifiuti situate in area di pertinenza fluviale lungo il corso del fiume Serchio, sottoscritti anche dalla ex Autorità di Bacino del Fiume Serchio, occorre precisare che nel territorio dell'ex bacino del Serchio, dove vigeva il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), con delibera n. 14 del 18/11/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, è stata adottata la variante generale di adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) distrettuale che ha comportato la disapplicazione delle mappe della pericolosità idraulica e delle norme del previgente PAI Serchio, tra cui l'articolo 21, norma sulla quale trovava fondamento il Protocollo di Intesa.

Inoltre, ad oggi è vigente la normativa del succitato aggiornamento del PGRA (2021-2027), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021, che prevede che l'Autorità di Bacino Distrettuale si esprima, nelle aree a pericolosità P3, quale quella in esame, esclusivamente in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità.”;

il Settore Autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo del 09/03/2022, sostituito con prot. 0100336 del 10/03/2022 e confermato con nota del 05/07/2022, evidenzia che:

“[...]

La richiesta di verifica di assoggettabilità in esame, presentata ai fini della definizione della richiesta di rinnovo autorizzativo già presentato in data 14.6.19 per il tramite del Suap di Capannori, non prevede variazioni di tipologie di rifiuti recuperati.

Viene richiesta invece l'eliminazione della prescrizione presente nella DD autorizzativa della Provincia di Lucca di cui al n. 3554 dell'11.8.15, che impone su indicazione dell'Autorità di Bacino ai fini del rispetto del vincolo idrogeologico, un limite per il materiale in stoccaggio (Rifiuti, Materie prime e Prodotti) pari a 30.000 tonn (circa a 20.000 mc); tale richiesta di eliminazione del limite e quindi di incremento della quantità totale in stoccaggio di rifiuti e MPS, dovrà essere valutata anche nell'ambito delle verifiche inerenti gli aspetti idraulici inerenti la sottrazione di volumi di piena duecentennale e alla relativa compensazione di invarianza idraulica, che prevede la formazione di un volume mediante lo sbassamento di 36 cm dell'area agricola perimetrale all'impianto in questione.

Inoltre, rispetto alla sua attuale configurazione, la ditta propone le seguenti modifiche consistenti in:

a) modifica dell'impianto di gestione delle AMPP tramite installazione in serie di un dissabbiatore e un disoleatore con filtro a coalescenza a valle della vasca di prima pioggia (in sostituzione del sacco filtrante);
b) individuazione di un'area di circa 550 mq, nella zona di messa in riserva dei cumuli di rifiuti nell'area B, per lo stazionamento e l'attività delle macchine operatrici o attrezzature mobili, al fine di gestire le AMPP incidenti su questa area secondo lo schema della tavola "Scarichi idrici stato di progetto" allegata.

Si ritiene che le modifiche proposte relative al trattamento delle acque meteoriche dilavanti siano accoglibili posto che le acque dilavanti i cumuli dei rifiuti e le aree di relativa gestione debbano considerarsi AMDC e come tali debbano essere gestite e sottoposte tutte ad idoneo trattamento prima del loro recapito nel corpo ricettore individuato nel rispetto dei limiti di legge previsti.

Tale approfondimento dovrà essere valutato con il Dipartimento Arpat.

Infine, considerato che il procedimento ha avuto inizio nel giugno 2019, si ritiene necessario segnalare la necessità, anche a seguito della conclusione del procedimento di Verifica, che in fase di procedimento 208 verrà eseguita una verifica di validità ed eventuale aggiornamento della documentazione a suo tempo presentata.

In ogni caso premesso che l'impianto in esame effettuata produzione di EoW mediante autorizzazione rilasciata nel 2015 e che nel frattempo sono intervenute modifiche introdotte dall'art. 14 bis del D.L. 101 del 3 settembre 2019 convertito in legge con L.128 del 2 Novembre 2019, in merito al rilascio di autorizzazioni che individuino EoW diversi da quanto contenuto nei D.M. di recupero 161/2002 o DM5/2/98 (o decisioni o altri decreti nazionali che individuino EoW), così detti "caso per caso", si segnala che, con Decreto n. 11003 del 21.07.2020, la Regione Toscana ha approvato una linea guida in merito al rilascio di nuove autorizzazione EoW/ riesami rinnovi che prevede di applicare la procedura di cui all'art. 184 ter " ... ogni qualvolta ci sia una modifica che riguarda la linea di fine rifiuto, che riguardi rifiuti in ingresso, tipologia di trattamento, prodotti o quantitativi annuali...". Si ritiene pertanto utile anticipare alla Ditta che in fase di valutazione della richiesta ai sensi dell'art. 208 dovrà trasmettere elementi istruttori previsti dalla sopracitata linea guida.”;

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel proprio contributo conclusivo del 11/07/2022 esaminata la documentazione integrativa rispetto agli approfondimenti richiesti dallo stesso Settore scrivente, rappresenta quanto segue:

“Si prende atto dell’adozione di un tipo di pavimentazione permeabile per le aree di pertinenza del nuovo impianto mobile di trattamento e vagliatura inerti.

Dalla documentazione fotografica aggiuntiva, viene confermata la parziale visibilità dell’impianto, seppure mitigata dalla fascia vegetazionale e si rileva la mancata valutazione di una visuale dalla sponda opposta del Fiume Serchio, o da punti di rilievo, posti all’interno dell’Area di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del DLgs 42/2004 (DM 190-1985, prescrizioni 4.c.1 e 4.c.2), come era specificato nella richiesta.

Rispetto all’approfondimento sulle specie vegetazionali presenti nella fascia di mitigazione, si rileva la presenza di alcune specie alloctone ed estranee al contesto (cipresso Layland, ailanto, specie invasiva e pioniera, o piante ornamentali come la canna d’India), con una maggiore presenza di piante idonee al contesto, sul lato del Fiume Serchio, come pioppo e salice.

Conclusioni

In considerazione della peculiarità dei luoghi, dei contenuti del PIT-PPR riportati nel contributo istruttorio, delle prescrizioni relative ai Beni paesaggistici coinvolti (in particolare, art. 8.3 della Disciplina dei BP del PIT-PPR) per il vincolo ‘fiumi’ e prescrizioni 4.c.1 e 4.c.2 della Sezione 4 Allegato 3b per il DM 190-1985), ritenendo che le misure di mitigazione debbano avere maggiore attenzione, efficacia e contestualizzazione, si prescrive di integrare la copertura vegetazionale attualmente presente, sostituire le specie estranee al paesaggio ed al contesto o quelle invasive e di curare al meglio la manutenzione della fascia vegetazionale.”;

ARPAT – Dipartimento di Lucca, nel proprio contributo del 11/03/2022:

- per quanto attiene le emissioni convogliate evidenzia che
 - per la emissione EC1 frantumazione, autorizzata con un limite di polveri di 50 mg/mc, il PRQA prevede qualora sia superata la soglia di rilevanza di 0,1 Kg/h, un limite di 10 mg/mc. La soglia di rilevanza, data la portata molto bassa, è rispettata e pertanto si applica il limite di 0,1 kg/h. (PRQA polveri);
 - per quanto riguarda la emissione EC2, produzione conglomerati bituminosi, i limiti applicabili sono quelli del PRQA per gli impianti di bitumazione riportati al punto 9 con un ossigeno di riferimento del 17 %. Inoltre devono essere utilizzati combustibili con tenore di zolfo inferiori all'1 % (PRQA, Bitumazione);
- per quanto attiene le emissioni diffuse ritiene che non vi siano modifiche significative rispetto a quanto già autorizzato e valutato;
- per le componenti rumore, rifiuti e acque meteoriche dilavanti richiede integrazioni e chiarimenti;

ARPAT – Dipartimento di Lucca, nel proprio contributo conclusivo del 08/07/2022 fa presente quanto segue:

“[...]”

Conclusioni

Componente Rumore

Nel precedente contributo istruttorio era stata segnalata all’Autorità Competente la necessità di verificare che la relazione del 29.01.2022 fosse firmata dal tecnico: nelle integrazioni pervenute non è stata fornita risposta.

Nelle integrazioni non viene data risposta alla richiesta valutazione di siti alternativi.

Il tecnico dichiara l’esecuzione di nuove misurazioni fonometriche effettuate nei pressi dei recettori e nella condizioni di maggior impatto acustico della ditta, per le due civili abitazioni e presso lo spazio esterno della UNICAL, ivi dichiara il rispetto dei cogenti limiti di rumore diurni; in considerazione dei livelli sonori dichiarati l’impatto acustico presso le civili abitazioni non appare critico ma si ritengono vincolanti gli scenari operativi descritti nella VIAC.

Nella VIAC integrativa niente viene detto sulla limitazione dell’attività degli impianti il sabato pertanto si ritiene opportuno ribadire la prescrizione già presente nell’atto precedente.

Componente AMD

Per quanto sopra la Ditta ha fornito i chiarimenti richiesti, tuttavia si ritiene opportuno formulare le seguenti prescrizioni:

- effettuare il monitoraggio indicato per le AMSP;

- elaborare un piano di gestione delle AMD anche per l'area B dove sono presenti cumuli di rifiuti e materiale che possono dare origine a dilavamento o, in alternativa, che venga dimostrata mediante un monitoraggio, l'assenza di trascinamento di materiale da parte delle acque meteoriche;
- effettuare controlli periodici del disoleatore e dissabbiatore con ispezioni e rimozioni del materiale eventualmente accumulato.

Componente Rifiuti

Una volta verificata la possibilità che l'impianto possa permanere nell'attuale area e che vengano superati i vincoli urbanistici ed ambientali presenti, si ritiene debbano essere prescritto al proponente di produrre una relazione tecnica che chiarisca come si sono generati i cumuli di notevoli dimensioni, specialmente di "riempimento riciclato", e si fornisca per tali materiali una relazione che attesti tutti i requisiti previsti dall'art. 184-ter necessari per poterne dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento agli standard tecnici di riferimento ed al volume di affari generato da detto materiale negli ultimi cinque anni, per chiarire se il materiale stoccato abbia effettivamente un mercato.

Valuti l'AC se sia il caso di prescrivere una eventuale riduzione dei materiali presenti sul sito prima di autorizzare eventuali lavori di compensazione idraulica, che potrebbero aumentare detti volumi di materiale.

Infine, si ritiene che venga prescritto, come proposto dalla ditta, un monitoraggio quadrimestrale per le acque sotterranee, così come previsto della DD 612/11 per un periodo di almeno due anni, al termine del quale sarà necessario che la ditta fornisca una relazione tecnica di analisi dei dati acquisiti.

La ditta dovrà comunque segnalare immediatamente eventuali anomalie rilevate nel corso del monitoraggio ambientale.”;

il Comune di Capannori, nel proprio contributo del 11/03/2022, sostituito con prot. 0131139 del 29/03/2022, esprime le proprie osservazioni in merito ai seguenti aspetti;

- procedimenti di condono edilizio nel quale evidenzia che è ancora in corso il procedimento ma è nelle condizioni di procedere al rilascio del condono richiesto;
- per quanto attiene al rumore evidenzia che le valutazioni acustiche si riferiscono al solo periodo di riferimento diurno per i giorni dal lunedì al venerdì con orario 7.00 – 12.00 e 13.30 – 17.00 ed il sabato con orario 7.00 – 12.00. Al di fuori di tali periodi dovranno essere effettuate nuove valutazioni acustiche. Raccomanda infine che: le attività acustiche disturbanti dovranno essere svolte nel solo periodo di riferimento diurno; dovrà essere garantita una costante ed accurata manutenzione degli impianti installati al fine di ridurre al minimo il rumore prodotto;
- per quanto attiene le emissioni in atmosfera porta all'attenzione quanto disposto dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA);
- comunica che il Proponente ha presentato il proprio "Piano di emergenza inondazioni ed allagamenti, piano gestione emergenza e piano emergenza incendi". Detto Piano sarà inserito all'interno del Piano Comunale di Protezione Civile alla prima revisione dello stesso;
- per quanto attiene gli scarichi reflui di natura domestica ed assimilata fa presente che la zona non risulta servita dalla pubblica fognatura. In relazione a ciò chiede alcuni chiarimenti in merito agli impianti di depurazione adottati e ai titoli autorizzativi allo scarico in essere;

il Comune di Capannori, nel proprio contributo conclusivo del 25/07/2022 relativamente ai reflui di natura domestica fa presente che "il proponente ha trasmesso autorizzazione allo scarico nel suolo dei reflui domestici ed assimilabili rilasciata dal Comune di Capannori, ai sensi del D. Lgs. 152/99, in data 26/04/2004 con prot. n. 25735. Dai documenti trasmessi si prende atto che l'impianto risulta costituito da: fossa tricamerale; fossa Imhoff; filtro a sabbia; subirrigazione.

Preso atto che l'impianto di trattamento dei reflui di natura domestica ed assimilata risulta autorizzato con atto di questa amministrazione del 26/04/2004 con prot. n. 25735, per i fini del presente procedimento, si ritiene che la Ditta debba chiarire se la capacità depurativa di ogni singolo elemento dell'impianto di depurazione installato sia adeguata al numero di abitanti equivalenti da trattare.

In particolare si rende necessario che il proponente indichi per ogni elemento depurativo installato le dimensioni (HxLxP), i volumi utili al trattamento del refluo nonché le eventuali schede tecniche dei manufatti installati.

Si rammenta che nella documentazione allegata all'originale istanza di autorizzazione allo scarico presentata presso questo Ente in data 31/03/2004 con prot. n. 20333, erano indicati n. 10 dipendenti operanti nel sito produttivo”;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio contributo del 14/03/2022 fa presente quanto segue:

“[...]”

- la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale.

- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dall'esame della documentazione prodotta, che non contiene specifici approfondimenti in merito alla componente biodiversità, si fa presente, visto anche la presenza del corridoio ecologico fluviale da riqualificare, che gli interventi non dovranno ulteriormente compromettere la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica.

A tale proposito si invita a implementare, in particolare lungo il Fiume Serchio, la barriera vegetale già presente in parte lungo il perimetro dell'area sede dell'impianto, mediante piantumazione, di specie arbustive ed arboree, con funzione fonoassorbente e di filtro per emissioni in atmosfera, oltre che di connessione ecologica. A tale proposito, nel segnalare che non risultano fornite precise indicazioni in merito al tipo di essenze impiegate, si fa presente che dovranno essere diversificate, al fine di incrementare la biodiversità, e autoctone, tipiche dell'ambiente naturale circostante e di provenienza da vivai locali. Dovranno altresì essere previste adeguate cure colturali, per almeno tre anni, al fine di garantirne l'attecchimento, con l'eventuale sostituzione delle fallanze.

In merito alle aiuole interne che la Ditta ha provveduto a realizzare si suggerisce l'utilizzo della tipologia cosiddetta di “wildflowers” locali o incolto, con l'impiego di tecniche e specie indicate all'interno del manuale “Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici”, pubblicato da ISPRA e Ministero dell'Ambiente, scaricabile al seguente link:

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/manuale_86_2013.pdf

Si raccomanda inoltre l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.”;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel successivo contributo del 07/07/2022 “esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente ed in particolare l'elaborato Approfondimenti, in cui tra l'altro si riporta “In relazione a quanto indicato dal Settore Tutela della natura e del mare, si procederà, nel caso di implementazione delle barriere a verde, in particolare modo lungo il Fiume Serchio, a seguire le indicazioni all'interno del manuale “Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici”, pubblicato da ISPRA e Ministero dell'Ambiente”, si conferma quanto riportato nella ns. nota 105282 del 14/03/2022.”;

il Comune di Lucca, nel proprio contributo conclusivo del 05/07/2022 “preso atto in particolare che nel documento denominato “Integrazioni e chiarimenti alla valutazione di Impatto Acustico richiesti dal Settore VIA della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana” viene riportato che “il rumore immesso dalla attività della ditta Del Debbio Spa nei confronti del recettore ubicato lato Sud ed inserito nella Classe III del PCCA nel Comune di Lucca è risultato assolutamente ininfluente rispetto al rumore di fondo determinato dal traffico veicolare e di mezzi pesanti sulla adiacente SS12”;

si comunica di non avere osservazioni sulla documentazione integrativa prodotta dalla ditta, con esclusivo riferimento al documento sopracitato, fatto salvo quanto verrà indicato da ARPAT.”.

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

secondo il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA – D.C.R. del 18 luglio 2018 n.72), il comune di Porcari e il Comune di Lucca rientrano nella “area di superamento Piana Lucchese” (ex dgr n.1182/2015) per il parametro PM10 e il Comune di Lucca anche per il parametro NO₂; nel 2015 è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) 2016-2018 per cinque comuni della piana lucchese (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari);

il Proponente specifica che per le emissioni in atmosfera non ci sono variazioni rispetto a quanto già autorizzato e valutato nel procedimento di verifica del 2015; ARPAT nel proprio contributo del 11/03/2022 riporta la verifica di eventuali aggiornamenti alla normativa vigente:

Emissioni canalizzate

- per la emissione EC1 frantumazione, autorizzata con un limite di polveri di 50 mg/mc il PRQA prevede qualora sia superata la soglia di rilevanza di 0,1 Kg/h un limite di 10 mg/mc. La soglia di rilevanza, data la portata molto bassa, è rispettata e pertanto si applica il limite di 0,1 kg/h. (PRQA polveri);
- per quanto riguarda la emissione EC2 produzione conglomerati bituminosi i limiti applicabili sono quelli del PRQA per gli impianti di bitumazione riportati al punto 9 con un ossigeno di riferimento del 17 %. Inoltre devono essere utilizzati combustibili con tenore di zolfo inferiori all'1 % (PRQA Bitumazione);
- per le restanti emissioni sono garantiti il rispetto dei limiti definiti dal "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) 2018";

Emissioni diffuse

per quanto concerne l'abbattimento delle emissioni in atmosfera il proponente rimanda alla specifica relazione "Valutazione dell'impatto delle emissioni diffuse e convogliate di polveri" redatta nel maggio 2015, presentata in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della D.D. 3282/2015 (rettifica D.D. 3266/2015);

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

l'impianto esistente:

- si colloca all'interno di una più vasta area classificata a pericolosità da alluvione elevata P3, nella quale ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);
- si colloca all'interno di una più vasta area classificata come Aree di laminazione naturale diffusa (ALD), ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della disciplina di piano che recita: "Nella UoM Serchio, nelle aree di laminazione naturale diffusa individuate nella mappa delle misure di protezione non sono consentite nuove previsioni di edificazioni e lottizzazioni comportanti consumo di suolo inedito".

con riferimento al PGA, l'area di intervento:

- è limitrofa al corpo idrico superficiale "Fiume Serchio Lucchese", classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico buono e interessa il corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico della pianura di Lucca – zona freatica e del Serchio", classificato in stato chimico e quantitativo buono; pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- è ricompresa nelle Aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 comma 7 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese a ridurre criticità a carico dei corpi idrici superficiali connessi.
- è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per la competente l'Autorità di bacino nel proprio contributo del 09/03/2022 raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi del PGA;

il proponente, nel Piano di emergenza ed evacuazione (rev. 13/02/2019), nel caso di allerta meteo diramata dalla Protezione civile con ragionevole elevato rischio idrogeologico prevede alcuni interventi al fine di evitare possibili inquinamenti quali la rimozione dei rifiuti pericolosi e l'aspirazione dei liquidi come olii, gasolio, ecc. con l'ausilio di autobotti e di tutti mezzi che possono circolare su strada presso la sede della società in località San Marco in via del Brennero 1040/M e lo spostamento dei mezzi d'opera nel punto più alto dell'impianto;

il proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento del 14/06/2022 fornisce indicazioni circa l'ammissibilità della realizzazione dei manufatti delle modifiche in progetto (finalizzate a migliorare la gestione delle acque meteoriche dilavanti dell'impianto) in relazione ai divieti previsti dall'art. 3 della l.r. 41/2018 per le suddette aree golenali come richiesto dal Settore Genio civile Valdarno inferiore nel contributo del 08/03/2022 e in particolare evidenzia che:

- l'inserimento di un dissabbiatore e di un disoleatore a coalescenza posti in linea sulla tubazione interrata, a valle della vasca di decantazione e trattamento AMPP, risulta compreso tra gli interventi ammessi e non

soggetti a verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.3 comma 7 della l.r. 41/2018, l'intervento rispetta le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 e garantisce anche una maggiore tutela del corso d'acqua su cui incide lo scarico (art. 3 comma 2);

- la realizzazione di un'area di circa 550 mq rientra tra le opere, interventi, e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i. ed ammesse, previa verifica di compatibilità idraulica, dal comma 9 dall'art. 3 della l.r. 41/2018; l'intervento soddisfa le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 ai fini della valutazione della compatibilità idraulica in quanto:

- è assicurato il miglioramento o non è alterato il buon regime delle acque;
- non vi è interferenza con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e sono compatibili con la presenza di opere idrauliche;
- non c'è interferenza con la stabilità del fondo e delle sponde;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;

il Settore Genio civile Valdarno inferiore nel proprio contributo conclusivo del 04/07/2022 ritiene che le integrazioni redatte risultano sostanzialmente coerenti rispetto alle richieste formulate;

il proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento del 14/06/2022 chiarisce alcuni aspetti della gestione delle AMD come richiesto da ARPAT nel contributo del 11/03/2022;

ARPAT nel contributo conclusivo del 08/07/2022:

- condivide il piano di monitoraggio proposto dal Proponente per le AMSP formulando alcune prescrizioni come riportato nel successivo quadro prescrittivo;

- per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei vettori ambientali in riferimento alle acque sotterranee prende atto e concorda con quanto proposto dal Proponente e cioè:

- monitoraggio dei vettori ambientali con specifico riferimento alle acque dei 3 piezometri posizionati all'interno dell'impianto in posizioni contrapposte tenendo conto della direzione della falda (nord-nordovest => sud-sudest);
- frequenza di campionamento: quadrimestrale;
- periodo campionamenti settembre 2022 – settembre 2024 (salvo diversa indicazione dell'ente in fase di iter autorizzativo);
- comparazione dei risultati con i dati storici;
- segnalazione immediata di eventuali anomalie rilevate all'ente competente nel corso del monitoraggio;
- a completamento del piano di campionamento saranno inviati agli enti competenti i risultati del piano di monitoraggio accompagnati da una relazione tecnica di analisi dei risultati stessi;

prescrive che tale piano di monitoraggio quadrimestrale per le acque sotterranee si protragga per un periodo di almeno due anni, al termine del quale sarà necessario che la ditta fornisca una relazione tecnica di analisi dei dati acquisiti;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti

il proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento del 14/06/2022:

a) rettifica e puntualizza la posizione e il tipo di accumulo di materiali inerti sia rifiuti non pericolosi che materie prime seconde nella zona "area B". Allo stato attuale la disposizione e le dimensioni dei cumuli, a seguito di rilievo topografico, sono quelli riportati nella tavola "planimetria cumuli - punto a2)" dove il rilievo topografico di aprile 2022 è sovrapposto alle immagini satellitari fermo restando la variabilità del materiale stoccato giornalmente; nel documento "elaborato_a_b_c_approfondimenti" sono riportati i quantitativi la tipologia dei cumuli presenti a giugno 2022;

b) afferma che tali quantità sono variabili nel tempo in funzione delle forniture in arrivo e in funzione delle partenze per i lavori in cui tali materiali inerti vengono richiesti e inoltre considerando poi il fermo economico indotto dal periodo di pandemia COVID-19 intercorso, negli ultimi anni si è avuto un accumulo di materiale primo secondo da commercializzare che nell'eventualità di ripresa del settore delle costruzioni stradali e infrastrutturali verrebbe velocemente commercializzato;

ARPAT nel contributo conclusivo del 08/07/2022 rileva che:

a) le MPS quali "terra vegetale riciclata", "riempimento riciclato" e "terra riciclata" non trovino corrispondenza con le definizioni tecniche che normalmente sono utilizzate nella pratica (end of waste) e quindi debbano essere classificate con uno standard tecnico in uso nella normale pratica di utilizzo di detti materiali. Inoltre rileva che la densità attribuita di 1,5 t/m³ sia ai rifiuti che alle cosiddette MPS possa essere

sottostimata e non coerente con la diversa granulometria dei diversi tipi di materiali stoccati. Questa sottostima può determinare per certi CER un situazione di stoccaggio che supera quanto autorizzato con la DD n. 3554 del 11/08/2015 della Provincia di Lucca;

b) l'accumulo di materiale testimonia una criticità per quanto riguarda gli stoccaggi di materiali inerti sia rifiuti che MPS, specialmente nel settore B; questo è confermato dalle foto satellitari degli ultimi anni in cui si nota la sostanziale invarianza dei cumuli e la presenza di vegetazione che testimonia la scarsa movimentazione di detti cumuli. A fronte di ciò per chiarire se il materiale stoccato abbia effettivamente un mercato, requisito essenziale per definirlo MPS, ritiene di prescrivere una relazione tecnica che chiarisca come si sono generati i cumuli di notevoli dimensioni, specialmente di "riempimento riciclato", e si fornisca per tali materiali una relazione che attesti tutti i requisiti previsti dall'art. 184-ter necessari per poterne dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento agli standard tecnici di riferimento ed al volume di affari generato da detto materiale negli ultimi cinque anni, per chiarire se il materiale stoccato abbia effettivamente un mercato. Da valutare inoltre se sia il caso di prescrivere una eventuale riduzione dei materiali presenti sul sito prima di autorizzare eventuali lavori di compensazione idraulica, che potrebbero aumentare detti volumi di materiale;

per quanto riguarda la componente rumore

ARPAT nel proprio contributo conclusivo del 08/07/2022 esprime in merito posizione favorevole, facendo presente che sono da ritenersi vincolanti gli scenari operativi descritti nella VIAC inclusa la limitazione dell'attività degli impianti il sabato già presente nelle autorizzazioni vigenti;

i documenti di valutazione di impatto acustico - VIAC (iniziale e integrativa) sono firmati digitalmente da tecnico competente in acustica (TCA);

per quanto attiene il paesaggio

in considerazione della peculiarità dei luoghi, dei contenuti del PIT-PPR, delle prescrizioni relative ai Beni paesaggistici coinvolti (in particolare, art. 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR per il vincolo 'fiumi' e prescrizioni 4.c.1 e 4.c.2 della Sezione 4 Allegato 3b per il DM 190-1985), il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio ritenendo che le misure di mitigazione debbano avere maggiore attenzione, efficacia e contestualizzazione, prescrive di integrare la copertura vegetazionale attualmente presente, sostituire le specie estranee al paesaggio ed al contesto o quelle invasive e di curare al meglio la manutenzione della fascia vegetazionale; analoga indicazione è raccomandata dal Settore Tutela della natura e del mare nei propri contributi mediante piantumazione, di specie arbustive ed arboree, con funzione fonoassorbente e di filtro per emissioni in atmosfera, oltre che di connessione ecologica;

per quanto attiene la richiesta relativa alla realizzazione di un'area di compensazione dei volumi sottratti all'esonazione, correlata alla richiesta di portare la quantità totale in stoccaggio, tra rifiuti e MPS, oltre l'attuale limite di 20.000 mc previsto dal Protocollo di Intesa del 2005 e successivo Addendum

relativamente al Protocollo di Intesa ed Addendum, sottoscritti in vigenza del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Serchio, con delibera n. 14 del 18/11/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale è stata adottata la variante generale di adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), che ha comportato la disapplicazione delle mappe della pericolosità idraulica e delle norme del previgente PAI Serchio, tra cui l'articolo 21, norma sulla quale trovava fondamento il Protocollo di Intesa;

il Settore Genio civile Valdarno inferiore nel proprio contributo del 04/07/2022, con riferimento al limite di 20.000 m³, attualmente vigente, per gli stoccaggi degli inerti e rifiuti, con riferimento alla richiesta di incremento di tale limite ed alla compensazione dei volumi sottratti all'esonazione con attività di scavo in area golenale, fa presente che tale ipotesi progettuale non risulta tra gli interventi consentiti ai commi 2, 3, 4 e 9 dell'art. 3 della L.R. 41/2018; non ritiene tali interventi annoverabili tra le opere per la gestione del rischio di alluvioni previste dall'art. 8 della medesima legge regionale;

Visto che l'intervento proposto di compensazione idraulica può determinare impatti significativi in fase di cantiere relativamente alle emissioni diffuse, al rumore ed alla vulnerabilità della falda, per i quali il proponente - anche con la documentazione integrativa e di chiarimento - ha fornito solo indicazioni

generiche, quali: *“Tale sbassamento comporterà tempi di attuazione e cantiere edile da sottoporre a relative autorizzazioni comunali e/o regionali, con modalità tecnica da concordare e da sottoporre ad autorizzazione da parte degli enti competenti”*;

Rilevato pertanto che l'intervento proposto di compensazione idraulica in area golendale può determinare impatti significativi in fase di cantiere relativamente alle emissioni diffuse, rumore e vulnerabilità della falda, per i quali il proponente - anche con la documentazione integrativa e di chiarimento - non ha fornito elementi a supporto della loro non sostanzialità, anche attraverso specifiche interventi di mitigazione;

- non è riconducibile a fattispecie di attività consentite nelle golene fluviali, secondo la normativa vigente l.r. 41/2018; pertanto il previsto aumento dello stoccaggio in cumuli rispetto al limite di 20.000 m3 (rifiuti ed MPS) comporta un incremento del volume della golena sottratto alle acque di esondazione dal Fiume Serchio e quindi un aggravio idraulico per le aree circostanti. A tal proposito si ricorda che l'impianto si colloca in: area classificata a pericolosità da alluvione elevata P3, secondo il PGRA; in area classificata come aree di laminazione naturale diffusa (ALD) del fiume Serchio;

Considerato infine quanto segue:

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti in aree produttive;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti inerti che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti anche speciali; il Piano prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti devono essere di norma localizzati all'interno di aree industriali;

Visti l'art. 19, commi 5, 7 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto esistente, alle modifiche previste al sistema di regimazione e trattamento delle AMD, alle modifiche al limite dello stoccaggio in cumuli ed alle relative opere di compensazione idraulica, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Rilevato che, con riferimento all'impianto nell'assetto attualmente autorizzato ed in esercizio ed alla modifica al sistema di regimazione e trattamento delle AMD (in quanto miglioramento di presidio ambientale), l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA, ed ha messo in evidenza la necessità di misure di mitigazione e monitoraggio;

Rilevato inoltre che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, le previste opere di compensazione idraulica mediante scavo in golena non sono assentibili ai sensi dell'art. 3 della l.r.41/2018, e quindi il relativo incremento del limite al volume di stoccaggio dei materiali in impianto determina impatti negativi e significativi in termini di sicurezza idraulica del territorio;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sull'impianto esistente e sulle modifiche relative alla gestione delle acque meteoriche, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto nell'assetto esistente e le modifiche relative alla gestione delle acque meteoriche dilavanti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve dare conto di quanto segue:

a) per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti:

- i. prevedere attività di monitoraggio come indicato nel contributo istruttorio di ARPAT riportato in premessa, con riferimento alle AMSP;
- ii. presentare il piano di gestione delle AMD anche per l'area B, dove sono presenti cumuli di rifiuti e materiali che possono dare origine a dilavamento o, in alternativa, dimostrare mediante monitoraggio, l'assenza di trascinarsi di materiale da parte delle acque meteoriche;
- iii. effettuare controlli periodici del disoleatore e dissabbiatore con ispezioni e rimozioni del materiale eventualmente accumulato;

b) per quanto attiene le acque sotterranee, presentare un programma di monitoraggio quadrimestrale, per un periodo di almeno due anni; al termine del biennio presentare ad ARPAT una relazione tecnica di analisi dei dati acquisiti; segnalare immediatamente eventuali anomalie rilevate nel corso del monitoraggio ambientale;

c) presentare una relazione tecnica che chiarisca come si sono generati i cumuli di notevoli dimensioni, attualmente presenti in impianto, specialmente del materiale denominato "riempimento riciclato"; per tali materiali attestare tutti i requisiti previsti dall'art. 184-ter del d.lgs.152/2006, necessari per poterne dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento agli standard tecnici di riferimento ed al volume di affari generato da detto materiale negli ultimi cinque anni, al fine di chiarire se il materiale stoccato abbia effettivamente un mercato;

d) dimostrare nel dettaglio che i cumuli presenti in impianto non superino il limite autorizzato di 20.000 mc (rifiuti, materie prime e materie prime seconde), condizione presente nella determina n. 3282/2015 (rettificata dalla determina n. 3366/2015) della Provincia di Lucca (provvedimento di verifica) nonché nella vigente autorizzazione (determina della Provincia di Lucca n. 3554/2015): nel caso di accidentale superamento di tale limite, presentare un piano che, nel minor tempo possibile, riporti il volume di tali cumuli entro il limite stabilito;

[le presente prescrizione 1, lettere da a) a d), è soggetta a verifica di ottemperanza e controllo a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

e) per quanto attiene gli scarichi di reflui di natura domestica ed assimilata, chiarire se la capacità depurativa di ogni singolo elemento dell'impianto di depurazione installato sia adeguata al numero di abitanti equivalenti da trattare. In particolare indicare per ogni elemento depurativo installato le dimensioni (HxLxP), i volumi utili al trattamento del refluo; presentare le schede tecniche dei manufatti installati (nella documentazione allegata all'originale istanza di autorizzazione allo scarico presentata presso il Comune di Capannori erano indicati n. 10 dipendenti operanti nel sito produttivo);

[la presente prescrizione 1, lettera e), è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Capannori che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

f) presentare un piano di mantenimento dello scarico e della sponda del Fiume Serchio interessata dal manufatto di scarico, contenente gli opportuni interventi finalizzati a scongiurare fenomeni erosivi sulla sponda medesima. In relazione all'occupazione del demanio idrico tramite il suddetto scarico, regolarizzare la propria posizione in relazione al pagamento dei canoni demaniali al competente Genio Civile Valdarno Inferiore;

[la presente prescrizione 1, lettera f), è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore Genio civile Valdarno inferiore che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

g) presentare un progetto finalizzato a: integrare la copertura vegetazionale attualmente presente al perimetro dell'impianto; sostituire le specie estranee al paesaggio ed al contesto e quelle invasive; curare al meglio la manutenzione della fascia vegetazionale. A tal fine tenere conto delle indicazioni fornite dal Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio e dal Settore Tutela della natura e del mare nei rispettivi contributi riportati in premessa al presente atto. Deve tenere inoltre conto degli indirizzi in materia naturalistica e paesaggistica presenti nella pianificazione di bacino, come riportato nel contributo dell'Autorità di bacino, in premessa al presente atto. Sono fatte salve le specifiche norme idrauliche di cui al r.d. 523/1904 ed alla l.r. 41/2018;

[la presente prescrizione 1.g) è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale, che consulterà il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio ed il Settore Tutela della natura e del mare]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto evidenziato dal proponente nella documentazione agli atti in merito alle previste misure di contenimento delle emissioni diffuse, alla gestione rifiuti, al rumore, alle misure di manutenzione su macchine e attrezzature ai fini della prevenzione degli impatti sull'ambiente idrico e sul sottosuolo;

gli interventi di modifica all'impianto esistente di gestione delle acque meteoriche dilavanti sono soggette alla disciplina dell'art. 3 della l.r. 41/2018; per tali interventi sarà necessario acquisire le necessarie autorizzazioni dal competente Genio Civile;

nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs 152/2006:

- dovrà essere eseguita una verifica di validità ed eventuale aggiornamento della documentazione a suo tempo presentata;

- il proponente dovrà trasmettere elementi istruttori previsti in merito al rilascio di autorizzazioni che individuino End of Waste diversi da quanto contenuto nei D.M. di recupero 161/2002 o 5/2/1998 (o decisioni o altri decreti nazionali che individuino EoW), così detti "caso per caso", tenuto di conto che, con Decreto n.

11003 del 21.07.2020, la Regione Toscana ha approvato linee guida in merito al rilascio di nuove autorizzazioni EoW nonchè riesami e rinnovi, la quale prevede di applicare la procedura di cui all'art. 184 ter del d.lgs.152/2006 “... ogni qualvolta ci sia una modifica che riguarda la linea di fine rifiuto, che riguardi rifiuti in ingresso, tipologia di trattamento, prodotti o quantitativi annuali...”;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione nei confronti degli addetti e degli utenti con riferimento in particolare al rischio idraulico; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere e di impianto;

tenere aggiornato il Piano di emergenza ed evacuazione con particolare riferimento alle procedure e norme volte a gestire le situazioni di rischio idraulico, tenuto conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile); le procedure sono da porre in essere al sopraggiungere degli eventuali stati d'allerta riguardanti il rischio idraulico del reticolo principale, emessi dal Centro Funzionale della Regione Toscana; il Piano di emergenza e successivi aggiornamenti dovrà:

a) essere portato a conoscenza degli addetti e degli utenti nonchè della Azienda sanitaria, ai fini della tutela dello loro incolumità;

b) dovrà prevedere le misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonchè per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto;

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere portate a conoscenza del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, come indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale nel proprio contributo riportato in premessa; le altre indicazioni della pianificazione di bacino, citate nel suddetto contributo dell'Autorità;

le attività produttive in impianto si potranno svolgere solo in periodo di riferimento diurno per i giorni dal lunedì al venerdì in orario diurno ed il sabato con orario 7.00 – 12.00, come dichiarato dal tecnico competente in acustica (TCA) incaricato dal proponente (con riferimento a tali fasce orarie e settimanali è stata infatti elaborata la valutazione di impatto acustico);

le immissioni della viabilità di cantiere e di impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonchè nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

Ritenuto infine che l'incremento del volume limite (attualmente fissato a 20.000 m³) per il materiale in stoccaggio in impianto, in assenza delle misure di compensazione idraulica in quanto incompatibili con l'art.3 della l.r. 41/2018, determini impatti negativi significativi sulla sicurezza idraulica del territorio, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al Settore VIA regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73 bis della L.R. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017 e della D.G.R. 1196/2019, nonchè degli elementi ambientali di cui al presente atto;

Visto il d.l. 77/2021, art. 25, in materia di comunicazione ex art.10 bis della l.241/1990, nell'ambito delle procedure in materia di VIA;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle modifiche al sistema di raccolta e trattamento delle AMD e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente e le modifiche relative alla gestione delle acque meteoriche, sito in via della Fraga, Frazione Marlia, nel Comune di Capannori (LU), proposto da Del Debbio Spa (sede legale: via del Brennero n.1040/m, loc. San Marco a Lucca; C.F./P. IVA: 00146220462), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le modifiche previste al sistema di gestione delle AMD devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale la richiesta di incrementare il volume limite per il materiale in stoccaggio in impianto oltre i 20.000 mc attualmente autorizzati, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Del Debbio S.p.a.;

7) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 28 luglio 2022, n. 15111
certificato il 28-07-2022

Fase preliminare al PAUR ex D.Lgs. 152/2006,

articolo 26 bis, “Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato “Santa Rosa” sul Fiume Arno”, nel Comune di Firenze. Proponente: Silextech S.r.l. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15111 - Data adozione: 28/07/2022

Oggetto: Fase preliminare al PAUR ex D.Lgs. 152/2006, articolo 26 bis, "Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Santa Rosa" sul Fiume Arno", nel Comune di Firenze.
Proponente: Silextech S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017048

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, l'art. 26-bis;
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

PREMESSO che, in data 18/05/2022 (prot. n. 203276 e n. 203279), il proponente Silextech S.r.l. (sede legale: Via della Concordia n. 1, Pontassieve - FI; partita IVA: 06045900484) ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA-VAS, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento di fase preliminare al PAUR, relativamente al *Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Santa Rosa" sul Fiume Arno*, nel Comune di Firenze, trasmettendo la documentazione prevista;

DATO ATTO che:

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico del tipo presa-rilascio nel Comune di Firenze in corrispondenza della esistente traversa sul Fiume Arno in località Pescaia di Santa Rosa, avente potenza nominale di 993 KW, per un quantitativo di energia elettrica generata pari a 8000 Mwh/anno, connesso alla rete di elettrica nazionale; è previsto il collegamento elettrico interrato in MT dalla cabina di consegna posta immediatamente a valle del ponte Vespucci;

il progetto in esame non ricade all'interno di Aree naturali protette o di Siti della rete Natura 2000;

il progetto è ubicato nel Comune di Firenze, nel centro storico cittadino (tra il ponte alla Carraia ed il ponte Vespucci), in area tutelata dal vincolo paesaggistico e dal vincolo archeologico;

VERIFICATO che:

il progetto è stato sottoposto a VIA di competenza regionale a seguito del Decreto Dirigenziale n. 13065 del 27/07/2021 di conclusione della precedente verifica assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. 152/2006);

nell'ambito del presente procedimento di fase preliminare al PAUR, il proponente ha chiesto, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, la definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, il livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso e la definizione delle condizioni per ottenere l'Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005), che ricomprende a sua volta le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto:

- Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. 42/2004, L.R. 65/2014);
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995, DPR 227/2011, D.P.R. 59/2013, D.P.G.R. 2/R/2014, D.G.R. 857/2013);
- Autorizzazione Idraulica per manufatti interferenti con reticolo idrografico regionale o interventi in fascia di rispetto (ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018);
- Omologazione dei progetti di nuove opere idrauliche e di bonifica, nonché delle modifiche di quelle

esistenti (ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018, D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014, L.R. 30/2005, L.R. 77/2004);

- Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo per opere ricadenti sul demanio idrico (ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R. 888/201, L.R. 77/2016);
- Concessione per il prelievo e utilizzo acque, superficiali e sotterranee (ex R.D.1775/1933, Parte Terza Capo II D.Lgs.152/2006 ,L.R. 80/2015, D.G.R. 61/R /2016);
- Verifica preventiva dell'interesse archeologico (ex art.28 c.4 D.Lgs.42/2004, artt.95-96 D.Lgs.163/2006);
- Parere ai sensi della pianificazione di bacino (ex artt. 65 e 67 D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione Culturale (ex art.21 D.Lgs. 42/2004);
- Permesso di costruire per interventi edilizi (ex D.P.R. 151/2011, D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014 ex art.21 D.L. 22/01/2003);
- Nulla-osta per interferenze con reti sottoservizi;
- Nulla-osta per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;
- Nulla-osta per la sicurezza del volo ex R.D. 327/1942;
- Licenza di Officina Elettrica ex art. 53 D.Lgs. 504/1995;
- Nulla-osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ex art. 120 R.D. 1775/1933;
- Autorizzazione per: aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni ex art. 16 D.Lgs 285/1992;
- Autorizzazione per occupazioni della sede stradale definita ai sensi dell'Art. 3 punto 46) del D.Lgs. 285/92 anche di tipo temporaneo per l'esecuzione dei lavori ex artt. 20 D.Lgs. 285/1992;
- Concessione per: realizzare attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi, sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale, ex artt. 25 D.Lgs 285/1992;

in data 23/05/2022, il Settore VIA-VAS ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale la documentazione allegata all'istanza; pertanto il procedimento è stato avviato in data 23/05/2022;

con nota del 23/05/2022 (prot. n. 0212221), il Settore VIA-VAS ha indetto la Conferenza dei Servizi preliminare da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, alla quale sono state invitate a partecipare le seguenti Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto ai sensi dell'art. 26-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

<i>Amministrazione</i>	<i>Competenza</i>
Settore regionale Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti	Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005)

Comune di Firenze	<p>Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004</p> <p>Permesso di costruire per interventi edilizi (ex D.P.R. 151/2011, D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014 ex art.21 D.L. 22/01/2003)</p> <p>Autorizzazione per aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; - impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni ex art. 16 D.Lgs. 285/1992</p> <p>Autorizzazione per occupazioni della sede stradale definita ai sensi dell'Art. 3 punto 46) del D.Lgs. 285/1992 anche di tipo temporaneo per l'esecuzione dei lavori ex artt. 20 D.Lgs. 285/1992</p> <p>Concessione per realizzare attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi, sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale, ex artt. 25 D.Lgs 285/1992</p> <p>Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995, D.P.R. 227/2011, D.P.R. 59/2013, D.P.G.R. 2/R/2014, D.G.R. 857/2013)</p>
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato	<p>Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e smi per quanto concerne l'Autorizzazione Paesaggistica</p> <p>Autorizzazione Culturale (ex art.21 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Verifica preventiva dell'interesse archeologico (ex art. 28 comma 4 D. Lgs. 42/2004, artt. 95-96 D. Lgs. 163/2006)</p>
Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore	<p>Autorizzazione Idraulica per manufatti interferenti con reticolo idrografico regionale o interventi in fascia di rispetto (ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018)</p> <p>Omologazione dei progetti di nuove opere idrauliche e di bonifica, nonché delle modifiche di quelle esistenti (ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018, D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014, L.R. 30/2005, L.R. 77/2004)</p> <p>Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo per opere ricadenti sul demanio idrico (ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R. 888/2017, L.R. 77/2016)</p> <p>Concessione per il prelievo e utilizzo acque, superficiali e sotterranee (ex R.D.1775/1933, Parte Terza Capo II D.Lgs.152/2006 ,L.R. 80/2015, D.G.R. 61/R /2016)</p>
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>Parere ai sensi della pianificazione di bacino (ex artt. 65 e 67 D.Lgs. 152/2006)</p>

Publiacqua S.p.A. Toscana Energia S.p.A Telecom Italia Open Fiber S.p.A e-distribuzione S.p.A TERNA S.p.A	Nulla osta per interferenze con reti sottoservizi
Ministero dello Sviluppo economico – Ispettorato territoriale della Toscana	Nulla-osta per le interferenze con le Linee di telecomunicazione
ENAC	Nulla osta per la sicurezza del volo ex R.D. 327/1942
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Firenze	Licenza di Officina Elettrica ex art. 53 D.Lgs. 504/1995
Ministero della Transizione Ecologica – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Settore regionale Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche	Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ex art. 120 R.D. 1775/1933

con medesima nota del 23/05/2022, il Settore VIA-VAS ha richiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale di fornire un contributo tecnico istruttorio, relativamente agli aspetti di competenza, sulla definizione dei contenuti del SIA per il progetto in esame e ai Soggetti indicati nella tabella sopra riportata di anticipare la propria determinazione riguardo alla definizione delle condizioni per il rilascio dei titoli di competenza, al fine di consentire al Settore VIA-VAS di assumere le proprie determinazioni in merito ai contenuti del SIA e di trasmettere al proponente le determinazioni acquisite entro i termini previsti dalla norma;

in conformità a quanto stabilito dall'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990, con la stessa nota del 23/05/2022, il Settore VIA-VAS ha comunicato anche l'oggetto della Conferenza dei Servizi, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli Enti potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli Enti dovevano rendere le proprie determinazioni e la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, ex legge 241/1990, art. 14-ter, che poi non è stato ritenuto necessario effettuare;

in esito alla richiesta del Settore VIA-VAS, sono pervenuti i contributi istruttori e le determinazioni di:

- Comune di Firenze del 09/06/2022 (prot. n. 235893)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia del 08/07/2022 (prot. n. 275564)
- ARPAT – Settore VIA/VAS del 05/07/2022 (prot. n. 269594)
- Publiacqua S.p.A. del 12/07/2022 (prot. n. 2784459)
- Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno del 07/07/2022 (prot. n. 273451)
- e-distribuzione S.p.A. del 31/05/2022 (prot. n. 224635)
- TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. del 09/06/2022 (prot. n. 235894)
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Toscana - Unità organizzativa III Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico del 21/07/2022 (prot. n. 0292493)

e dei seguenti Settori regionali:

- Autorizzazioni Ambientali del 10/06/2022 (prot. n. 239750)
- Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 08/07/2022 (prot. n. 274755)

- Sismica del 11/07/2022 (prot. n. 278230)

PRESO ATTO che

la documentazione presentata dal proponente è costituita dai documenti allegati alla istanza presentata il 18/05/2022;

la documentazione è stata pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web regionale;

DATO ATTO che, sulla base della documentazione presentata dal proponente, emerge - tra l'altro - quanto segue:

il progetto prevede, a scopo idroelettrico, l'utilizzo delle acque del Fiume Arno nel centro urbano di Firenze, tra il ponte alla Carraia ed il ponte Amerigo Vespucci, sfruttando il salto topografico generato dalla traversa chiamata "Pescaia di Santa Rosa". La documentazione è rimasta sostanzialmente invariata nei contenuti rispetto a quanto già presentato nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA del medesimo progetto con alcuni approfondimenti in relazione all'impatto visivo (nuove fotosimulazioni, ulteriori verifiche sugli aspetti relativi alla visibilità della porzione sommersa dell'impianto), alla stabilità idraulica ed ai monitoraggi del muro di Lungarno Soderini e degli edifici in un intorno significativo;

l'impianto previsto è del tipo presa-rilascio, senza alcuna sottensione di alveo né sottrazione di risorsa idrica, in quanto è localizzato in corrispondenza di un salto topografico nel profilo di fondo generato dell'esistente traversa;

il progetto si compone di un'opera di presa sommersa, protetta da griglia e di un locale di turbinamento (sommerso anch'esso), localizzati nella zona di calma immediatamente a monte del coronamento della traversa. A fianco del locale turbine, sul lato della sponda, si trova il locale tecnico (interrato) per ospitare i trasformatori ed i quadri elettrici. Il canale di scarico, completamente interrato, viene posto in corrispondenza della platea in calcestruzzo (parte integrante della traversa della Pescaia) in sponda sinistra. La restituzione delle acque turbinate avviene dunque immediatamente al piede della briglia. La cabina elettrica di consegna risulta invece localizzata subito a valle del Ponte Amerigo Vespucci;

i dati idraulici stimati sono i seguenti:

- salto idraulico utile di concessione: 3,85 m
- portata max derivabile: 70,0 mc/s
- portata media derivabile: 26,3 mc/s;

nel dettaglio, le opere idrauliche previste consistono in:

- un bocca di presa della centrale protetta da una griglia, in posizione sommersa al di sotto del livello dell'acqua di 50 cm e di colore simile al colore del fiume;
- una centrale di turbinamento, posta a monte della Pescaia Santa Rosa in posizione sommersa (si prevede a regime un tirante minimo di 30 cm di acqua sopra il tetto della centrale) e parallela alla briglia. La struttura di cemento armato si colloca nell'alveo del fiume. All'interno saranno allocate le turbine, i generatori e tutte le opere elettromeccaniche. Sul tetto della centrale saranno posizionate botole di accesso per la manutenzione a camera stagna previste in colore simile a quello dell'acqua del fiume. Sempre sul tetto verrà predisposto un sistema rapido di posa di schermature temporanee amovibili per isolamento del deflusso delle acque e l'apertura in sicurezza delle botole. Lateralmente all'edificio, sul lato sponda, verrà realizzato un locale tecnico per trasformatori quadri elettrici, interrato e dotato di botola di accesso. Sul lato opposto verrà realizzato un vano accessorio per le operazioni di sghiaio e pulizia della presa. L'accesso al locale tecnico e alla centrale avverrà da un corridoio e un vano scale interrati. La botola di accesso al vano scale avverrà tramite una botola a scomparsa, ipotizzata in acciaio color terra. I locali tecnici interrati avranno un impianto di aerazione e ricambio d'aria; le tubazioni non saranno visibili perché correranno all'interno di muri, gli sfiati avranno le bocche sul lato del fiume e saranno posizionate sul muro dell'argine, integrate secondo colorazioni e finiture simili all'esistente;
- un canale che parte dalla centrale, passa sotto la briglia (per la quale si prevede lo smontaggio e il

rimontaggio oppure lo scavo al di sotto della stessa) e all'interno del cunettone di cemento (che verrà demolito e riconfigurato) e risale fino al pelo dell'acqua a valle della briglia;

- massicciate sommerse sia a monte che a valle della briglia;
- una cabina elettrica parzialmente interrata, in adiacenza al muro de Lungarno Soderini, a valle del Ponte Vespucci, rivestita esternamente con lo stesso materiale del muro d'argine. La cabina avrà due botole d'accesso color terra. In prossimità della cabina ed in adiacenza al muro esistente sarà collocato un armadio stradale di tipo standard, di colore simile alla parete cui si addossa. Al fine di limitare i volumi di scavo e limitare le possibili conseguenze alla stabilità del Lungarno, la linea elettrica sarà posata con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata;
- opere di mitigazione: risistemazione del verde ripariale nella zona in prossimità della cabina elettrica con un rinverdimento dell'area a terra battuta;
- opere provvisorie: realizzazione di ture in grossi massi di pietra;
- rampa di risalita per ittiofauna a bacini successivi del tipo *vertical slot*;

trattandosi di un impianto del tipo presa-rilascio, con captazione delle acque in corrispondenza del coronamento e restituzione integrale immediatamente a valle della traversa, non viene effettuato il calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV);

le fasi di cantiere, suddivise in due macro-fasi, prevedono:

- la realizzazione della tura provvisoria e il contestuale approfondimento degli aspetti archeologici architettonici relativi all'alveo del fiume e alla briglia storica;
- la realizzazione degli scavi;
- la posa in opera dei manufatti in cemento armato, delle turbine e delle opere elettromeccaniche;
- le opere di ripristino e mitigazione;
- le verifiche e monitoraggio delle vibrazioni nel corso dei lavori;

le lavorazioni relative alle opere in alveo potranno essere sovrapposte, in modo tale da ridurre il più possibile l'impatto del cantiere sul regime idrico del fiume, e si concentreranno nel periodo di minori deflussi (indicativamente dalla primavera fino al primo periodo autunnale). Le opere propedeutiche al cantiere, che consistono in opere di mitigazione e ripristini, avverranno prima e dopo il suddetto periodo con gli accorgimenti di seguito descritti. La posa delle opere elettromeccaniche all'interno dei vani stagni potrà protrarsi, ove necessario, anche nel periodo invernale. Nei periodi di maggiore rischio per le piene dell'Arno (autunno e primavera principalmente) le lavorazioni proseguiranno, ma con adeguato monitoraggio dei livelli idrici del fiume. Al termine dei lavori verranno eseguite opere di verifica, eventuali adeguamenti e pulizia lungo l'intero tratto interessato al fine di garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In funzione della effettiva data di inizio lavori, il proponente si riserva di rimodulare la programmazione dei lavori, in considerazione dei vincoli sopra citati relativi ai periodi di esecuzione delle opere in alveo;

la durata dei lavori di costruzione è stimata in 19 mesi;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico complessivo e gli altri strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

DATO ATTO altresì che

l'area di progetto non è interessata da vincolo idrogeologico;

l'area dell'impianto ricade in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del Decreto 42/2004, di cui al D.M. 31/08/1953 "*Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze*" (Codice identificativo: 218-1953 e Codice regionale: 9048136);

l'area dell'impianto interessa un bene archeologico tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004: il centro storico della Città di Firenze (Codice identificativo n. 90480175059 - Provv. 16 Luglio 1982 ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939);

le opere previste nel progetto interessano direttamente la Pescaia Santa Rosa, manufatto di origine storiche e di proprietà pubblica tutelato anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. L'intervento prevede inoltre

opere da realizzarsi in prossimità di altri manufatti tutelati *ope legis* (i muraglioni di Lungarno Soderini);

l'intervento si colloca all'interno del centro storico di Firenze, in area UNESCO, dove è presente un diffuso patrimonio culturale con emergenze architettoniche di rilievo. Si citano a titolo esemplificativo - tra i monumenti più prossimi alla Pescaia in oggetto e nell'area di cantiere individuata - quelli ubicati in piazza del Cestello e sul Lungarno Soderini: la Chiesa di San Frediano in Cestello, il Granaio dell'Abbondanza e il Seminario Arcivescovile, il Torrino Santa Rosa;

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), l'area di impianto ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 6 "Firenze-Prato-Pistoia";

le opere facenti parte del progetto in esame non ricadono all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

secondo gli strumenti urbanistici comunali l'area interessata dal progetto ha una pericolosità geologica media (G2), una pericolosità idraulica molto elevata (I4), una pericolosità sismica locale elevata (S3) e fa parte del reticolo idrografico lineare e, nello specifico, di un corridoio ecologico da riqualificare;

secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), l'area occupata dal nuovo impianto ricade all'interno dell'alveo fluviale, mentre le aree limitrofe al fiume Arno ricadono tutte in classe IV, aree di intensa attività umana;

PRESO ATTO che, nei contributi istruttori e nelle determinazioni acquisite sopra richiamati, sono stati evidenziati motivi ostativi in merito agli aspetti paesaggistici e relativi ai beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 interessati direttamente dal progetto inerenti la localizzazione dell'impianto idroelettrico in esame, da parte dei Soggetti competenti in materia, ed in particolare:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia nel contributo del 8 luglio 2022 rileva che *"la documentazione trasmessa dal proponente e oggetto del presente procedimento, a meno di nuove fotosimulazioni e di qualche ulteriore verifica sugli aspetti relativi alla visibilità della porzione sommersa dell'impianto, è rimasta sostanzialmente invariata nei contenuti rispetto a quanto già esaminato nell'ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA del medesimo progetto.*

Questo Ufficio ha già ampiamente evidenziato i profili di criticità connessi alla realizzazione dell'intervento proposto e che ineriscono il diffuso e delicato patrimonio culturale presente nell'area interessata dall'intervento. In particolare si richiama integralmente la ns. nota n. 15951 del 22/06/2021, recante le valutazioni di competenza nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in esame, e la ns. nota n. 18989 del 22/07/2021, recante un ulteriore contributo in risposta alle osservazioni del proponente.

Oltre a quanto già ampiamente e dettagliatamente enunciato nelle note sopra richiamate, si seguita ad osservare che:

1. nella Relazione sugli aspetti storici e paesaggistici, in maniera generica e non meglio argomentata, si sostiene che tutte le pertinenti prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui all'allegato 3b del PIT PPR vengono verificate dal progetto. Non si producono invece ulteriori dati, considerazioni, valutazioni che rispondono in maniera esaustiva e documentata alle puntuali osservazioni formulate dalla Scrivente nelle note sopra citate e riferite principalmente agli aspetti paesaggistici ed architettonici;

2. l'analisi preliminare degli effetti che deriverebbero dalla realizzazione dell'intervento non può che essere una stima. Ciò è ancor più vero in ragione della peculiarità dell'intervento in esame. Tanto che nella relazione tecnica si rimanda a piani di monitoraggio e ad approfondimenti successivi, eseguibili nelle più avanzate fasi progettuali se non addirittura durante le fasi di cantiere. Questo viene proposto, ad esempio, per le verifiche archeologiche e per quelle sulla stabilità dei Lungarni per gli effetti attesi sulla componente "suolo e sottosuolo". Si fa notare che anche quest'ultimo aspetto è intrinsecamente correlato alla tutela del patrimonio culturale prossimo all'area di intervento;

3. ad ogni modo, nella stima ad oggi effettuata (pag. 248 della Relazione Tecnica), nonostante tutte le perplessità già sollevate nel merito della natura delle opere e della loro localizzazione, delle caratteristiche dell'impianto e delle fasi di cantiere, si continua a ritenere, senza fornire riscontri oggettivi, che:

- per la componente ambientale "Paesaggio" l'impatto è trascurabile sia in fase di esercizio che in fase di

cantiere;

- per la componente ambientale “Beni culturali” l’impatto è nullo o al massimo limitato alla fase di cantiere (solo relativamente alla visibilità e all’accessibilità dei luoghi);

4. nello Studio Ambientale condotto emergono alcune contraddizioni. Ad esempio, si prevede di monitorare in fase di cantiere la stabilità dei lungarni, sebbene nella sintesi di valutazione l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo venga ritenuto “nullo” e totalmente trascurato per la componente “beni culturali”; nella stessa sintesi valutativa, il possibile impatto visivo viene considerato solo per la componente “beni culturali”, mentre lo si ignora per la componente “paesaggio”; si asserisce – più per confronto con l’impianto idroelettrico di S. Niccolò e dell’Isolotto che non per una valutazione di coerenza oggettiva e argomentata nel merito – che il progetto non presenta nessuna criticità rispetto al disposto normativo e prescrittivo del PIT-PPR;

5. la scelta delle alternative viene solo sommariamente affrontata. Viene esclusa l’alternativa 0 senza approfondire in maniera oggettiva e argomentata una comparazione tra costi (l’impatto ambientale, con specifico riferimento – per quanto di competenza – al patrimonio culturale) e benefici (la riduzione della CO2 da produzione di energia rinnovabile per un impianto dalla potenza nominale di 993 kW); viene esclusa l’alternativa 3, ossia una diversa localizzazione dell’impianto, perché tutte le altre briglie – a monte e a valle della pescaia di Santa Rosa – sono occupate da altri impianti autorizzati o in fase di realizzazione. Tale valutazione non è sostenuta da analisi territoriali concrete, non si evince chiaramente quale territorio sia stato esaminato o se sia stato preso in considerazione il solo Comune di Firenze.

Pertanto, si evidenzia che:

1. Le valutazioni sinora condotte sono insufficienti e inadeguate, sottovalutano o ignorano gli effetti negativi (diretti, indiretti, cumulativi ecc.) del progetto. Tali carenze non consentono di stimare adeguatamente e coerentemente i possibili rischi per il delicato patrimonio culturale presente nell’area di intervento. Né si prendono in seria considerazione localizzazioni alternative.

2. Data la particolare sensibilità della localizzazione prescelta (il centro storico di Firenze, sito UNESCO), gli approfondimenti successivi – specie se eseguibili solo a lavori avviati – e i sistemi di monitoraggio imporrebbero comunque di accettare margini di incertezza troppo ampi. Ciò significa ammettere un rischio non trascurabile per il patrimonio culturale interessato dagli impatti di progetto e un ‘costo ambientale’ non compensato da comprovati e sufficienti benefici.

3. Le valutazioni della Scrivente sono sempre riferite al caso specifico. In tutti i pronunciamenti relativi al progetto in esame, si è entrati nel merito delle problematiche insite nelle caratteristiche tecniche del progetto in relazione alla scelta localizzativa. Quindi non è possibile effettuare comparazioni con altri impianti idroelettrici aventi diversa natura e diversa localizzazione, né con distinti procedimenti autorizzativi.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ribadisce quanto già espresso da questo Ufficio, ossia che la prescelta area di intervento non è idonea ad accogliere l’impianto di progetto, che eventuali condizioni o prescrizioni non consentirebbero di risolvere e superare le criticità già più volte evidenziate per gli aspetti che competono la Scrivente, ossia in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento e con la tutela dei beni culturali presenti nel contesto esaminato”;

- il Settore regionale “Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio” nel contributo del 8 luglio 2022 richiama i contributi rilasciati nel procedimento di verifica di assoggettabilità trasmessi con note prot. 0180455 del 23/04/2021 e prot. 0268628 del 28/06/202.

In particolare, nel contributo del 23/04/2022 richiamato, il Settore, dopo aver effettuato un’accurata disamina sia della Scheda del vincolo di cui al D.M.31/08/1953 della Sezione 4 dell’Elaborato 3B del PIT/PPR, sia della Scheda d’ambito n.6 – Firenze-Prato-Pistoia interessata dal progetto, concludeva che “*In considerazione della sua localizzazione, nel pieno centro storico della città di Firenze la cui rilevanza paesaggistica è ovviamente estremamente elevata, l’impatto paesaggistico dell’intervento avrebbe dovuto essere valutato in maniera approfondita ed accurata. Viceversa, sebbene si ipotizzi un intervento prevalentemente interrato, si rilevano delle criticità paesaggistiche sia per una certa indeterminatezza delle opere da realizzare, sia per un’errata valutazione dei Beni Paesaggistici presenti nell’area che per una generale sottovalutazione dei connessi impatti paesaggistici, in fase di cantiere ed in fase di esercizio.*

Per quanto sovraesposto si ritiene che la documentazione progettuale non sia adeguata a valutare l’impatto paesaggistico dell’opera in progetto, di per sé elevato, vista la sua localizzazione”.

Nel contributo richiamato del 28/06/2021, rilasciato nella precedente verifica di assoggettabilità a seguito del deposito delle osservazioni trasmesse dal Proponente presa visione dei contributi istruttori, il Settore inoltre evidenziava che “*In base alle considerazioni del proponente corredate di documentazione progettuale*

aggiuntiva che però non chiarisce tutte le ricadute paesaggistiche che potrebbe comportare la realizzazione dell'opera lasciando delle incertezze, comunque è possibile valutare l'entità dei lavori sin da ora previsti e vista l'elevata valenza paesaggistica dell'area, nel pieno centro storico della città di Firenze, si ritiene che l'ubicazione prescelta non sia idonea e manifesti elementi di contrasto con il PIT/PPR sia in relazione alla componente visiva, sia in fase di cantiere che di esercizio, che per ciò che concerne la componente ecosistemica del paesaggio e le relative prescrizioni del DM di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004".

Nel contributo del 08/07/2022 rilasciato per il presente procedimento, nel ribadire "che i contenuti istruttori precedentemente trasmessi mantengano la loro validità visto che la localizzazione dell'impianto è la medesima e la documentazione progettuale presentata non contiene elementi aggiuntivi tali da consentire di eliminare e/o ridurre i rischi progettuali connessi alla realizzazione dell'opera", il Settore evidenzia che "A solo titolo di esempio, prevedere dei monitoraggi sugli effetti indotti sul lungarno Soderini o sugli edifici presenti nell'area, è evidente che non può eliminare i problemi relativi al non innescarsi di impatti negativi su tali strutture. Anche le argomentazioni addotte sulla presenza di altri impianti simili lungo l'Arno nella città di Firenze (all'Isolotto ed all'interno della storica Fabbrica dell'acqua a san Niccolò) non appaiono risolvere il problema della scelta localizzativa dell'impianto di progetto, situato nel pieno centro storico della città di Firenze".

Pertanto il Settore conclude come segue:

"Si ritiene pertanto che la documentazione progettuale prodotta sottovaluti l'impatto paesaggistico dell'impianto in oggetto e si conferma che l'ubicazione prescelta non possa ritenersi idonea ad accogliere un impianto idroelettrico. Il progetto in esame manifesta infatti, elementi di contrasto con il PIT/PPR, sia in relazione alla componente visiva, in fase di cantiere ma anche di esercizio, che per ciò che concerne la componente ecosistemica del paesaggio e nel riguardo delle prescrizioni del D.M.31/08/1953 G.U. 218 del 1953 Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze, aree tutelate ai sensi dell'art.136 del Codice";

RITENUTO di condividere, i motivi ostativi in merito agli aspetti paesaggistici e relativi ai beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 interessati direttamente dal progetto inerenti la localizzazione dell'impianto idroelettrico in esame evidenziate nel contributo tecnico istruttorio del competente Settore regionale e nelle determinazioni della competente Soprintendenza;

PRESO ATTO che i restanti Soggetti, nei propri contributi, hanno espresso una posizione favorevole o, comunque, non hanno evidenziato motivi ostativi alla realizzazione del progetto fornendo le indicazioni per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale e definendo le condizioni per il rilascio dei titoli di propria competenza, come di seguito sintetizzato.

In merito alla definizione delle informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, il livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso:

- ARPAT - Settore VIA/VAS, nel contributo del 05 luglio 2022, evidenzia che la documentazione presentata risulta la medesima (Progetto e Relazioni specialistiche) valutata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e pertanto ripropone le stesse valutazioni, che evidenziano alcune criticità e carenze documentali da tener conto integrando il SIA al fine di raggiungere una adeguata valutazione degli impatti dell'opera. Evidenzia inoltre che dovranno essere sviluppate le alternative progettuali, con particolare riferimento alla collocazione della cabina elettrica.

In merito alla autorizzazioni ambientali che dovranno eventualmente essere rilasciate nell'ambito del successivo PAUR, ARPAT evidenzia che il progetto prevede lo scarico delle acque reflue di cantiere e delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD).

Entrando nel merito delle indicazioni fornite per i contenuti del SIA per gli aspetti ambientali, in merito alla componente *Atmosfera*, sono richieste integrazioni circa la Qualità dell'aria, le Sorgenti Emissive e le Emissioni in fase di cantiere; in merito alla componente *Ambiente idrico, Suolo e Sottosuolo*, sono richieste integrazioni circa le Acque Superficiali, con piano di monitoraggio *post operam*, sulle Acque Sotterranee, evidenziando che non vi è alcuna trattazione sull'interferenza che il progetto potrebbe avere sull'opera di presa in sponda destra della Pescaia che utilizza le acque del Fiume Arno a scopi idropotabili, e sul Suolo e Sottosuolo, relativamente alla stabilità dei fronti scavo e delle pile del Ponte Vespucci, chiedendo un piano di monitoraggio della stabilità del Lungarno Soderini e degli edifici vicini; in merito alla componente *Materiali di scavo*, si evidenzia la necessità di un Piano preliminare di utilizzo (per il materiale riutilizzato in situ ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017) e/o un Piano di utilizzo (per il materiale riutilizzato come

sottoprodotto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 120/2017); in merito alla componente *Rumore e vibrazioni*, viene chiesto di svolgere valutazioni sul rispetto dei limiti assoluti e differenziali per la fase di esercizio, mentre per la fase di cantiere e collaudo dell'opera, viene ritenuto necessario un idoneo piano di monitoraggio delle emissioni acustiche; in merito all'*Elettromagnetismo*, sono state individuate delle lacune nella documentazione riferibili all'indicazione sulla profondità del cavidotto, alla distribuzione degli apparati all'interno della cabina, alla schermatura delle sorgenti dell'impianto, all'andamento delle curve iso-campo per tutti i locali tecnici previsti ed alla necessità di una campagna di monitoraggio *post operam*;

In merito alla definizione delle condizioni per ottenere il rilascio dei titoli da ricomprendere nell'eventuale PAUR successivo:

- il Comune di Firenze, nel contributo del 9 giugno 2022, esprime le proprie determinazioni riguardo alla definizione delle condizioni per il rilascio del Permesso a Costruire nell'ambito dell'eventuale successiva procedura di PAUR chiedendo che venga prodotta la seguente documentazione:

- relazione geologica redatta in conformità agli artt. 73 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico comunale e della L.R. 41/2018 (in relazione agli aspetti di fattibilità idraulica), che analizzi le condizioni di pericolosità e fattibilità geologica, sismica ed idraulica dell'intervento, individui la classe di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche nella quale ricade l'intervento secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Del.G.R.T. 81/2022, allegata alla L.R. 1/R/2022, riporti l'ubicazione ed i certificati delle prove geognostiche realizzate conseguentemente alla precedente valutazione e ricostruisca il modello geologico dei terreni interessati dall'intervento ai sensi del punto 6.2 del D.M. 17/01/2018 e secondo quanto disposto dalla Del.G.R.T. 81/2022, allegata alla LR 1/R/2022 - paragrafo 1, punto 2;

- relazione geotecnica che ricostruisca, in funzione delle caratteristiche dell'intervento in progetto, il modello geotecnico del sottosuolo e, ai sensi del DM 17/01/2018, contenga, in particolare, l'individuazione del volume geotecnico significativo e la determinazione delle sezioni geotecniche rappresentative e di sintesi;

- relazione sulla modellazione sismica che consenta la determinazione dell'azione sismica di progetto, ai sensi del D.M 17/01/2018;

- elaborato riportante le verifiche di sicurezza relative agli stati limiti ultimi (SLU di tipo geotecnico) e alle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE) degli interventi in progetto e delle eventuali opere di sostegno da prevedersi nel caso sia prevista la realizzazione di scavi a fronte verticale di altezza superiore a 2 m in corrispondenza e in prossimità di manufatti esistenti, secondo quanto disposto dal DM 17.01.2022 al paragrafo 6.8.6.

Il Comune specifica che tali richieste devono essere finalizzate:

- a verificare che l'intervento non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni e i processi geomorfologici dell'area in esame con eventuali ripercussioni negative sulla dinamica d'alveo;

- alle valutazioni e verifiche di stabilità dei fronti di scavo con particolare riferimento al lato del muro di Lungarno Soderini, considerando anche gli eventuali sovraccarichi gravanti a monte delle opere di consolidamento previste. Tali valutazioni dovranno tenere conto oltre che dell'impianto idroelettrico, di tutte le opere accessorie interferenti con il muro di sostegno, quali la cabina elettrica interrata, la scala di accesso all'impianto, la linea realizzata con Trivellazione Orizzontale Controllata, ricordando l'utilità del sistema proposto di monitoraggio del muro di Lungarno Soderini e degli edifici in un intorno significativo, almeno nella fase di scavo mediante TOC.

Infine, il Comune prende atto del recepimento nella documentazione presentata delle richieste, avanzate nel corso della precedente verifica assoggettabilità, che riguardavano il Canale Macinante, la realizzazione della rampa di risalita pesci e la valutazione del rischio idraulico, e fornisce indicazioni circa il PAC approvato da prendere a riferimento per l'analisi della qualità dell'aria;

- Publiacqua S.p.A., nel contributo del 12 luglio 2022, nel confermare il contributo rilasciato nella precedente verifica di assoggettabilità nel quale comunicava la non presenza di infrastrutture del S.I.I. interferenti con le opere previste dal progetto, fornisce delle indicazioni relativamente al livello idraulico, che non dovrà mai abbassarsi al di sotto del livello attuale della briglia esistente poiché l'esistente opera di presa per uso idropotabile situata in destra idraulica (lato opposto all'area dell'intervento) dovrà continuare ad avere un ruolo prioritario rispetto all'esercizio del nuovo impianto e del manufatto di risalita della fauna ittica in progetto;

- il Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno, nel contributo del 07 luglio 2022, fornisce alcune

prescrizioni di cui tener conto per quanto riguarda la sfera della manutenzione dei corsi d'acqua in propria gestione in relazione alle piste di servizio, alla eventuale interferenza delle opere in progetto con la viabilità di servizio, al posizionamento di eventuali manufatti e/o opere d'arredo, alle caratteristiche tecniche delle rampe di accesso e alla manutenzione durante la fase di cantiere del tratto compreso tra Ponte alla Vittoria e l'area di intervento;

- e-distribuzione S.p.A., nel contributo del 31 maggio 2022, informa che, allo stato attuale, non è stata ricevuta alcuna richiesta di connessione alla rete di e-distribuzione da parte del produttore e pertanto non esprime alcun parere;

- TERNA S.p.A., nel contributo del 09 giugno 2022, comunica che non sono presenti linee elettriche proprie in corrispondenza della zona oggetto dell'intervento e che pertanto nulla osta alla realizzazione delle opere;

- il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali, nel contributo del 10 giugno 2022, non ravvisa aspetti di propria competenza ritenendo che comunque vada accertata, mediante richiesta di chiarimento e integrazione, l'eventuale necessità di acquisire per le fasi costruttive dell'autorizzazione allo scarico delle Acque Meteoriche Dilavanti per le aree di cantiere. Laddove si ravvisi la necessità del suddetto titolo autorizzativo, il Settore rimanda alla modulistica AUA per l'esame nel dettaglio di tutti gli elementi tecnici necessari per l'espressione del proprio parere;

- il Settore regionale Sismica, nel contributo del 11 luglio 2022, nel ricordare che il territorio in cui ricade l'intervento, è classificato sismico e che quindi la progettazione delle opere deve avvenire nel pieno rispetto della normativa antisismica, non ritiene possibile esprimere alcun parere in merito e ricorda che prima della realizzazione dei lavori, dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi tramite il portale telematico PORTOS;

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Toscana - Unità organizzativa III Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nel contributo del 21/07/2022, ai fini del rilascio del proprio nulla osta, chiede di acquisire alcune integrazioni documentali per la condotta elettrica non in cavo cordato ad elica e comunica che, nel caso di condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore secondo il modello allegato;

RICORDATO che la procedura di Fase preliminare al PAUR, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, è finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

DATO ATTO dei contenuti della documentazione presentata dal proponente e degli esiti della consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale;

RILEVATA quindi la necessità, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, di esprimere il parere del Settore VIA-VAS quale struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. 10/2010 circa i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, elaborato necessario per una eventuale richiesta, da parte del proponente, dell'avvio di un procedimento di PAUR;

CONSIDERATO quanto segue, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal Proponente ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di

incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

la realizzazione dell'impianto da Fonte Energetica Rinnovabile è in linea con gli obiettivi perseguiti dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);

tuttavia, l'impianto previsto è posto nel centro storico del Comune di Firenze, in area UNESCO, dove è presente un diffuso patrimonio culturale con emergenze architettoniche di rilievo. Si citano a titolo esemplificativo - tra i monumenti più prossimi alla Pescaia in oggetto e nell'area di cantiere individuata - quelli ubicati in piazza del Cestello e sul Lungarno Soderini: la Chiesa di San Frediano in Cestello, il Granaio dell'Abbondanza e il Seminario Arcivescovile, il Torrino Santa Rosa;

l'area dell'impianto ricade in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, di cui al D.M. 31/08/1953 "*Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze*" e le opere previste nel progetto interessano direttamente la Pescaia Santa Rosa, manufatto di origine storiche e di proprietà pubblica tutelato anche ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. L'intervento prevede inoltre opere da realizzarsi in prossimità di altri manufatti tutelati *ope legis* (i muraglioni di Lungarno Soderini);

infine l'area dell'impianto interessa un bene archeologico tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004: il centro storico della Città di Firenze (Codice identificativo n. 90480175059 - Provv. 16 Luglio 1982 ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939);

come è emerso dall'istruttoria condotta dal Settore regionale competente in materia di paesaggio, la documentazione progettuale prodotta sottovaluta l'impatto paesaggistico dell'impianto in oggetto e l'ubicazione prescelta non può ritenersi idonea ad accogliere un impianto idroelettrico. Il progetto in esame manifesta infatti, elementi di contrasto con il PIT/PPR, sia in relazione alla componente visiva, in fase di cantiere ma anche di esercizio, sia per ciò che concerne la componente ecosistemica del paesaggio e nel riguardo delle prescrizioni del D.M. 31/08/1953 "*Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze*", aree tutelate ai sensi dell'art.136 del Codice del Paesaggio;

anche la Soprintendenza competente ha concluso il proprio parere evidenziando che la prescelta area di intervento non è idonea ad accogliere l'impianto di progetto, che eventuali condizioni o prescrizioni non consentirebbero di risolvere e superare le criticità già più volte evidenziate per gli aspetti di propria competenza, ossia in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento e alla tutela dei beni culturali presenti nel contesto esaminato;

la realizzazione dell'impianto previsto e delle relative opere connesse nella localizzazione scelta determina pertanto significativi impatti negativi sul paesaggio e sui beni culturali; è venuta quindi in evidenza la incompatibilità del progetto idroelettrico previsto con l'esigenza di tutela del paesaggio e dei beni culturali, valori di rilievo costituzionale;

RITENUTO di condividere i motivi ostativi emersi dai contributi acquisiti dalla competente Soprintendenza e dal Settore regionale competente in materia di paesaggio, che evidenziano impatti negativi significativi sul paesaggio e sui beni culturali in relazione alla localizzazione del progetto;

RILEVATO pertanto che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili, sulle componenti ambientali paesaggio e beni culturali;

RITENUTO quindi necessario evidenziare al proponente i motivi ostativi legati agli impatti negativi significativi sul paesaggio e sui beni culturali emersi dall'istruttoria condotta in relazione alla localizzazione prevista per il progetto in esame, come motivato nelle premesse, per i quali non sussistono le condizioni per poter rilasciare un eventuale provvedimento di VIA favorevole da ricomprendere all'interno del PAUR che dovesse essere attivato successivamente;

RITENUTO altresì di trasmettere comunque al proponente, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, il contributo istruttorio acquisito da parte di ARPAT per le altre componenti ambientali, in merito alla definizione delle informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, il livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso e le determinazioni acquisite nell'ambito della

Conferenza dei Servizi preliminare indetta per il presente procedimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto consultati in merito alla definizione delle condizioni per ottenere il rilascio dei titoli di propria competenza;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di evidenziare al proponente i motivi ostativi legati agli impatti negativi significativi sul paesaggio e sui beni culturali emersi dall'istruttoria condotta in relazione alla localizzazione prevista per il progetto in esame, come motivato nelle premesse, per i quali non sussistono le condizioni per poter rilasciare un eventuale provvedimento di VIA favorevole da ricomprendere all'interno del PAUR che dovesse essere attivato successivamente relativamente al *Progetto di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Santa Rosa" sul Fiume Arno*, nel Comune di Firenze, proposto dalla Silextech S.r.l. (sede legale: Via della Concordia n. 1, Pontassieve - FI; partita IVA: 06045900484);

2) di trasmettere comunque alla proponente Silextech S.r.l., ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006, il contributo istruttorio acquisito da parte di ARPAT per le altre componenti ambientali, in merito alla definizione delle informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale, il livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso e le determinazioni acquisite nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare indetta per il presente procedimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto consultati in merito alla definizione delle condizioni per ottenere il rilascio dei titoli di propria competenza;

3) di notificare il presente decreto alla proponente Silextech S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**